



# 730/2016

## Guida Operativa

A cura di  
Federica Furlani  
Luca Mambrin  
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

 **Euroconference**  
Editoria



# 730/2016

## Guida Operativa

A cura di  
Federica Furlani  
Luca Mambrin  
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

 **Euroconference**  
Editoria

Tutti i diritti sono riservati  
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo

Copertina  
Progetto grafico: Gruppo Euroconference S.p.A.

Realizzazione editoriale  
Grafica e impaginazione: Cooperativa Relè, Trento

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: [editoria@euroconference.it](mailto:editoria@euroconference.it)

Il lavoro è stato chiuso in redazione il 23 febbraio 2016

---

# INDICE

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MODELLO 730/2016 - ASPETTI GENERALI.....</b>                        | <b>pag. 9</b>      |
| Premessa.....                                                          | pag. 9             |
| Soggetti interessati .....                                             | pag. 10            |
| Casi di esonero .....                                                  | pag. 16            |
| Struttura del modello 730/2016 e principali novità.....                | pag. 20            |
| La dichiarazione congiunta .....                                       | pag. 29            |
| Modalità e termini di presentazione del modello 730 .....              | pag. 31            |
| Termini di presentazione.....                                          | pag. 33            |
| <br><b>IL MODELLO 730 PRECOMPILATO .....</b>                           | <br><b>pag. 43</b> |
| Aspetti generali .....                                                 | pag. 43            |
| <br><b>INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE .....</b>                 | <br><b>pag. 59</b> |
| Aspetti generali .....                                                 | pag. 60            |
| Tipologia di dichiarazione.....                                        | pag. 60            |
| Contribuente .....                                                     | pag. 61            |
| Dati del contribuente .....                                            | pag. 65            |
| Residenza anagrafica .....                                             | pag. 66            |
| Telefono e posta elettronica.....                                      | pag. 66            |
| Domicilio fiscale.....                                                 | pag. 67            |
| Dichiarazione presentata da un soggetto diverso dal contribuente ..... | pag. 71            |
| Casi pratici di compilazione .....                                     | pag. 73            |
| <br><b>FAMILIARI A CARICO.....</b>                                     | <br><b>pag. 77</b> |
| Struttura e composizione del quadro .....                              | pag. 77            |
| Soggetti fiscalmente a carico .....                                    | pag. 78            |
| Richiesta della detrazione.....                                        | pag. 80            |



|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti ..... | pag. 81  |
| Detrazioni per i familiari dei cittadini extracomunitari .....               | pag. 82  |
| Modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia .....    | pag. 83  |
| Casi particolari.....                                                        | pag. 90  |
| Modalità di compilazione.....                                                | pag. 95  |
| Casi pratici di compilazione .....                                           | pag. 102 |

## **DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO .....**

pag. 105

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Certificazione Unica..... | pag. 105 |
|---------------------------|----------|

## **QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI .....**

pag. 111

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Aspetti generali .....             | pag. 113 |
| Modalità di compilazione .....     | pag. 127 |
| Casi pratici di compilazione ..... | pag. 141 |

## **QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI.....**

pag. 149

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Struttura e composizione del quadro .....                  | pag. 150 |
| Modalità di compilazione.....                              | pag. 165 |
| Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione ..... | pag. 197 |
| Casi pratici di compilazione .....                         | pag. 200 |

## **QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI.....**

pag. 209

|                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Struttura e composizione del quadro .....                                                                               | pag. 210 |
| Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro ..... | pag. 211 |
| Redditi assimilati a lavoro dipendente .....                                                                            | pag. 228 |
| Sezione I - Modalità di compilazione .....                                                                              | pag. 235 |
| Sezione II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.....                                                | pag. 241 |
| Sezione III - Ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef .....                                                    | pag. 246 |
| Sezione IV - Ritenute addizionale comunale all'Irpef .....                                                              | pag. 246 |
| Sezione V - Bonus Irpef.....                                                                                            | pag. 247 |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Sezione VI - Altri dati.....       | pag. 250 |
| Casi pratici di compilazione ..... | pag. 251 |

## **QUADRO D - ALTRI REDDITI.....pag. 253**

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Strutture e composizione del quadro .....                                 | pag. 253 |
| Sezione I - Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi..... | pag. 255 |
| Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata.....                  | pag. 294 |

## **QUADRO E - SEZIONE I**

### **ONERI E SPESE .....pag. 301**

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Struttura e composizione del quadro .....                                                    | pag. 302 |
| Spese sostenute per familiari a carico .....                                                 | pag. 303 |
| Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%..... | pag. 306 |
| Oneri per i quali spetta la detrazione del 26%.....                                          | pag. 399 |

## **QUADRO E - SEZIONE II**

### **ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO .....pag. 403**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Struttura e composizione del quadro ..... | pag. 403 |
| Modalità di compilazione.....             | pag. 427 |

## **QUADRO E - SEZIONE III**

### **SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.....pag. 441**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Struttura e composizione del quadro .....      | pag. 442 |
| Quadro normativo.....                          | pag. 442 |
| Sezione III-A.....                             | pag. 444 |
| Sezione III - Modalità di compilazione .....   | pag. 468 |
| Sezione III-A - Modalità di compilazione.....  | pag. 469 |
| Sezione III-B .....                            | pag. 473 |
| Sezione III-B - Modalità di compilazione ..... | pag. 474 |
| Casi pratici di compilazione .....             | pag. 476 |
| Sezione III-C.....                             | pag. 484 |
| Sezione III-C - Modalità di compilazione.....  | pag. 490 |

---

## **QUADRO E - SEZIONE IV**

### **SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO .....pag. 493**

Struttura e composizione del quadro .....pag. 493

Sezione IV - Modalità di compilazione.....pag. 518

Quadro E sezione IV - Casi pratici di compilazione.....pag. 521

## **QUADRO E - SEZIONE V**

### **DETRAZIONI PER GLI INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE .....pag. 527**

Aspetti generali .....pag. 527

## **QUADRO E - SEZIONE VI**

### **ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA .....pag. 537**

## **QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI .....pag. 541**

Struttura del quadro e novità.....pag. 541

Sezione I - Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2015.....pag. 542

Sezione II - Altre ritenute subite.....pag. 551

Sezione III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.....pag. 553

Sezione IV - Ritenute ed acconti sospesi per eventi eccezionali.....pag. 562

Sezione V - Misura degli acconti per l'anno 2016 e rateazione del saldo 2015 .....pag. 564

Sezione VI - Soglie di esenzione addizionale comunale.....pag. 568

Sezione VII - Dati da indicare nel modello 730 integrativo.....pag. 568

Sezione VIII - Altri dati.....pag. 573

## **QUADRO G - CREDITI D'IMPOSTA .....pag. 581**

Struttura e composizione del quadro .....pag. 582

Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati.....pag. 582

Sezione II - Credito d'imposta reintegro anticipazione fondi pensione .....pag. 593

Sezione III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero .....pag. 595

Sezione IV - Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.....pag. 602

Sezione V - Credito d'imposta per incremento occupazione.....pag. 606

Sezione VI - Credito d'imposta per mediazioni.....pag. 608

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sezione VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ..... | pag. 610 |
| Sezione VIII - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato.....                        | pag. 614 |

## **QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE.....pag. 617**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Aspetti generali .....                    | pag. 617 |
| Struttura e composizione del quadro ..... | pag. 617 |
| Modalità di compilazione.....             | pag. 621 |

## **QUADRO K - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO .....pag. 627**

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aspetti generali .....                                                                           | pag. 628 |
| Sezione I – Dati identificativi del condominio.....                                              | pag. 630 |
| Sezione II – Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)..... | pag. 630 |
| Sezione III – Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi .....                 | pag. 631 |

## **MODELLO 730-1.....pag. 635**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Caratteristiche generali..... | pag. 637 |
|-------------------------------|----------|

## **MODELLO 730-2.....pag. 647**

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 730-2 per il sostituto d'imposta.....                | pag. 647 |
| 730-2 per il CAF o il professionista abilitato ..... | pag. 648 |

## **MODELLO 730-3.....pag. 651**

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Riepilogo dei redditi.....                                    | pag. 652 |
| Calcolo del reddito imponibile dell'imposta.....              | pag. 653 |
| Calcolo detrazioni e crediti d'imposta .....                  | pag. 656 |
| Calcolo dell'imposta netta e del rigo differenza.....         | pag. 666 |
| Calcolo delle addizionali regionale e comunale all'Irpef..... | pag. 671 |
| Cedolare secca locazioni.....                                 | pag. 676 |
| Contributo di solidarietà .....                               | pag. 678 |

---

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge ..... | pag. 679 |
| Altri dati.....                                                | pag. 687 |
| Risultato della liquidazione .....                             | pag. 691 |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>MODELLO 730-4.....</b> | <b>pag. 697</b> |
|---------------------------|-----------------|

# MODELLO 730/2016

## ASPETTI GENERALI

### PREMESSA

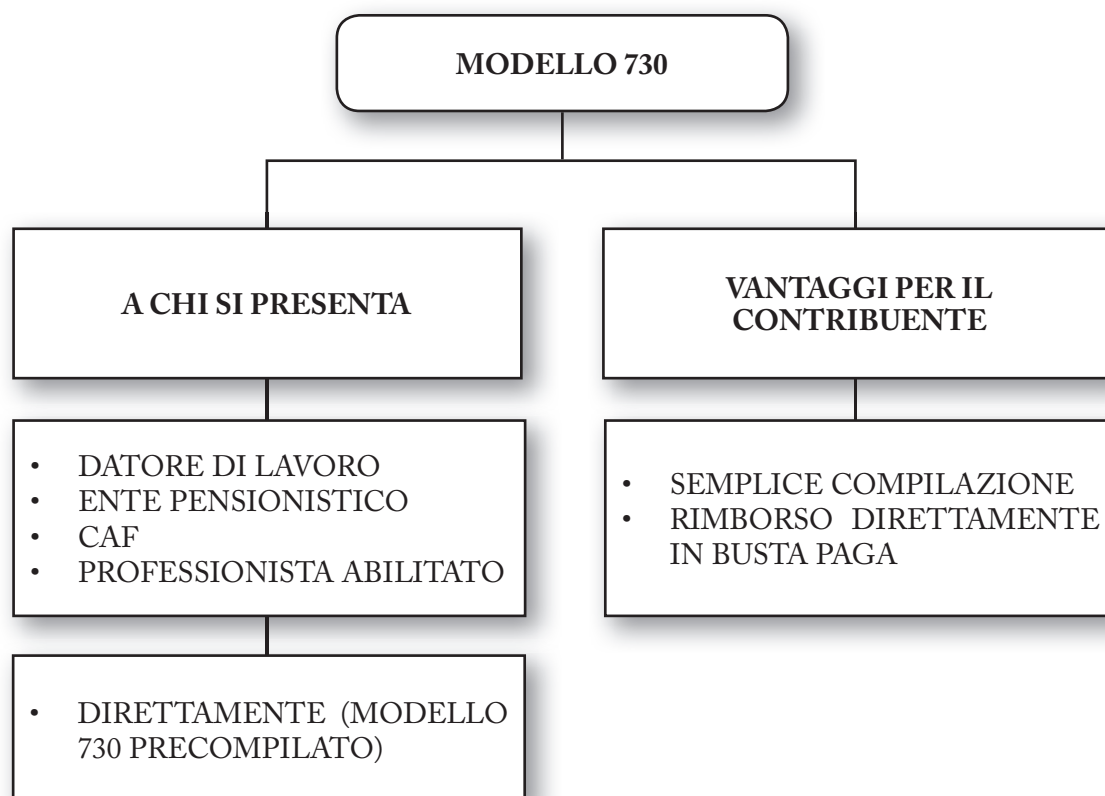
In **presenza di determinati requisiti** (soggettivi ed oggettivi), i contribuenti possono, in alternativa al modello Unico persone fisiche, presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730, con una serie **di vantaggi**, quali:

- **non devono essere eseguiti calcoli**, in quanto la compilazione è molto più semplice;
- **non ci si deve occupare della trasmissione della dichiarazione** all'Agenzia delle Entrate, in quanto è un adempimento a cui provvede il soggetto che presta l'assistenza fiscale (datore di lavoro, ente pensionistico, CAF o professionista abilitato con l'eccezione del modello 730 precompilato);
- nel caso in cui la dichiarazione presenti un saldo **a credito**, il contribuente può ottenere **il rimborso dell'imposta direttamente in busta paga** o nella rata **della pensione**, a decorrere dal mese di luglio (per i pensionati a decorrere dal mese di agosto o di settembre);
- nel caso in cui la dichiarazione presenti **un saldo a debito**, le somme **vengono trattenute direttamente dalla retribuzione** (a decorrere dal mese di luglio) **o dalla pensione** (a decorrere dal mese di agosto o di settembre)



Anche per quest'anno è possibile presentare **il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio, indipendentemente dal saldo d'imposta a credito o debito risultante **dalla dichiarazione**.

Si ricorda, infine, che **il soggetto che soddisfa i requisiti** per poter presentare il **modello 730** può sempre **optare per la presentazione del modello Unico persone fisiche**. In questo caso, tuttavia, la dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica e, qualora emerga **un debito**, sarà necessario effettuare il pagamento con il modello F24 alle scadenze previste. Diversamente, se dalla dichiarazione emerge **un credito**, questo potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.



## SOGGETTI INTERESSATI

**Fino alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 (modello 730-2013)** la prima condizione necessaria affinché un contribuente potesse presentare **il modello 730** era quella di avere, tra il momento della presentazione della dichiarazione e il momento di liquidazione del risultato della stessa, **un sostituto d'imposta** che potesse **effettuare le operazioni di conguaglio**.

Già dall'anno scorso, invece, i contribuenti possono presentare **il modello 730 in assenza di sostituto d'imposta**, i soggetti che hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di pensione;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (previsti dall'art. 50, comma 1 lettere a), c), c-bis) d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo , i) e l) del Tuir.

In tal caso, il modello 730 deve essere **presentato ad un CAF – dipendenti o a un professionista abilitato**, e nel riquadro “Dati del Sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “730 dipendenti senza sostituto”.

A decorrere **dal 2013**, tale facoltà è concessa sia nel caso di dichiarazione **con saldo a credito** che nel caso di dichiarazione **con saldo a debito**.

## CONDIZIONI SOGGETTIVE

| CONDIZIONI SOGGETTIVE                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730 (precompilato o ordinario) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>pensionati o lavoratori dipendenti</b> (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali);</li> <li>• persone che percepiscono <b>indennità sostitutive</b> di reddito di lavoro dipendente;</li> <li>• <b>soci di cooperative</b> di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;</li> <li>• <b>sacerdoti della Chiesa cattolica</b>;</li> <li>• <b>giudici costituzionali, parlamentari nazionali</b> e altri <b>titolari di cariche pubbliche elettive</b>;</li> <li>• <b>persone impegnate in lavori socialmente utili</b>;</li> <li>• <b>lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato</b> per un periodo inferiore all'anno;</li> <li>• <b>personale della scuola</b> con contratto di lavoro a tempo determinato;</li> <li>• lavoratori che posseggono soltanto redditi <b>di collaborazione coordinata e continuativa</b> (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir);</li> <li>• <b>produttori agricoli esonerati</b> dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.</li> </ul> |

## CASI PARTICOLARI

**LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO**

Per i **lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato** di durata **inferiore all'anno**, le istruzioni precisano che:

- è possibile presentare il modello 730 **al sostituto d'imposta**, se il periodo di lavoro dura almeno **dal mese di aprile al mese di luglio 2016**;
- è possibile presentare il modello 730 **al CAF dipendenti** o ad un **professionista abilitato**, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese **di giugno al mese di luglio 2016** e si **conoscono i dati** del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

**PERSONALE DELLA SCUOLA**

Per il **personale della scuola con contratto a tempo determinato di durata (almeno) dal mese di settembre dell'anno 2015 al mese di giugno dell'anno 2016**, è possibile la presentazione del modello 730, rivolgendosi al sostituto d'imposta, ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato.

**COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**

I soggetti che nel corso **dell'anno 2013 hanno percepito redditi di collaborazione coordinata e continuativa** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) bis del Tuir possono presentare il modello 730 **al CAF o ad un professionista abilitato**, se:

- il rapporto di lavoro sussiste nel **periodo compreso tra giugno e luglio 2016**;
- **conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.**





L'art. 50, comma, 1 lett. c-bis, del Tuir, considera redditi di collaborazione coordinata e continuativa:

*“le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.*



Nonostante le istruzioni alla compilazione del modello 730/2016 riportino ancora **questi casi particolari (lavoratori dipendenti a tempo determinato, personale della scuola e collaboratori coordinati e continuativi) con le limitazioni descritte** si ritiene che tali contribuenti possano:

- **presentare il modello 730** con i dati del sostituto d'imposta, nel caso in cui siano verificate le condizioni previste;
- **presentare comunque il modello 730 senza sostituto d'imposta**, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 51 bis del D.L. 63/2013, **nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni ivi previste**, come meglio chiarito nel paragrafo che segue.



## APPROFONDIMENTO

### Presentazione del Modello 730 Dipendenti “Senza Sostituto”

La principale novità riguarda quei soggetti che hanno usufruito della possibilità, offerta **dall'art. 51bis del D.L. 69/2013 (Decreto del fare)**, di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 **anche in assenza di un sostituto d'imposta che potesse effettuare le operazioni di conguaglio**.

La norma, infatti, ha previsto che, a **decorrere dall'anno 2014**, i soggetti titolari **dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g)**, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del D.P.R. 917/1986, **in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio**, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando l'apposita **dichiarazione modello 730** e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.M. del 31 maggio 1999, n. 164, ai Centri di assistenza fiscale e agli altri soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale.

**Limitatamente all'anno 2013**, il comma 4 del citato art. 51-bis del D.L. 69/2013, ha dato la possibilità di presentare il modello 730 nel periodo dal 2 settembre 2013 al 30 settembre 2013, **esclusivamente nei casi in cui dallo stesso modello fosse emerso un risultato contabile finale a credito**. In seguito, il 22 agosto

scorso l'Agenzia delle Entrate ha emanato il **Provvedimento attuativo** e la **circolare esplicativa (C.M. 28/E/2013)** che hanno consentito ai contribuenti che hanno percepito nel corso del 2012 **redditi di lavoro dipendente e assimilati** e che **vantano un credito Irpef**, seppur privi di sostituto d'imposta, di presentare comunque la dichiarazione nei termini sopra indicati, utilizzando il modello 730/2013 (approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013), consentendo anche a questi lavoratori di ottenere in tempi più rapidi il rimborso dell'Irpef a credito.

A decorrere **dalle dichiarazioni presentate dall'anno 2014, quindi anche per l'anno 2015**, i contribuenti che non hanno più un posto di lavoro potranno presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730, **non solo** quando presentino **somme a credito**, come per l'anno 2013, ma anche quando il **risultato sia a debito**, ovvero quando, sulla base del modello 730, il contribuente risulti tenuto al versamento delle imposte.

Ad esempio, **soggetti quali i collaboratori familiari e altri addetti alla casa**, che nel corso del 2015 hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto, possono presentare il modello 730 (senza sostituto).



Il modello **730 senza sostituto “precompilato”** deve essere presentato:

- direttamente all'Agenzia delle Entrate;
- ad un CAF;
- ad un professionista abilitato;

mentre il modello **730 senza sostituto ordinario** va presentato:

- ad un CAF;
- ad un professionista abilitato.

## CONDIZIONI OGGETTIVE

Non tutte le tipologie di redditi possono essere dichiarati con il modello 730, ma solamente quelli **specificamente previsti, di seguito elencati**.

| CONDIZIONI OGGETTIVE                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUALI REDDITI POSSONO ESSERE DICHIARATI NEL MODELLO 730?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• redditi di <b>lavoro dipendente e redditi assimilati</b> a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);</li> <li>• <b>redditi dei terreni e dei fabbricati</b>;</li> <li>• <b>redditi di capitale</b>;</li> <li>• <b>redditi di lavoro autonomo</b> per i quali <b>non</b> è richiesta la partita Iva (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);</li> <li>• <b>redditi diversi</b> (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);</li> <li>• alcuni dei redditi <b>assoggettabili a tassazione separata</b>, indicati nella sezione II del quadro D.</li> </ul> |

## CASI DI ESCLUSIONE

I contribuenti che nel corso del periodo d'imposta percepiscono determinate tipologie di redditi, **non possono presentare il modello 730**, ma sono tenuti alla presentazione del **modello Unico Persone Fisiche**.

In particolare:

| CONDIZIONI OGGETTIVE                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REDDITI CHE NON POSSONO ESSERE DICHIARATI NEL MODELLO 730</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>redditi d'impresa</b> da dichiarare nei quadri RF e RG del modello Unico persone fisiche, anche in forma <b>redditi di partecipazione</b> (da dichiarare nel quadro RH);</li> <li>• <b>redditi di lavoro autonomo</b> per i quali è richiesta la <b>partita Iva</b>, da dichiarare nel quadro RE del modello Unico persone fisiche;</li> <li>• <b>redditi "diversi"</b> non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5, da dichiarare nel quadro RL del modello Unico persone fisiche;</li> <li>• <b>plusvalenze</b> derivanti dalla <b>cessione di partecipazioni qualificate</b> o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;</li> <li>• <b>redditi provenienti da "trust"</b>, in qualità di beneficiario;</li> <li>• redditi derivanti da produzione di "agroenergia" oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014.</li> </ul> |

Inoltre, non possono presentare il modello 730 i contribuenti che:

- nel corso **del 2015 e/o nel 2016 non sono residenti in Italia**;
- devono presentare **anche una** sola delle seguenti dichiarazioni: **Iva, Irap, Mod. 770 ordinario e semplificato** (sostituti d'imposta);
- **devono presentare** la dichiarazione **per conto di contribuenti deceduti**;
- **sono obbligati** alla **tenuta delle scritture contabili**.



- utilizzano redditi d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4.

## REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

Vi sono, infine, determinate categorie di redditi che **devono essere dichiarati** esclusivamente con il Modello Unico Persone fisiche, **ma che**, soddisfatte determinate condizioni oggettive e soggettive, **non precludono** la **presentazione del modello 730/2016**:

| CONDIZIONI OGGETTIVE                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF:<br/>QUADRO RM<br/>QUADRO RT<br/>MODULO RW</b> | <p>I soggetti che presentano <b>il modello 730/2016</b> dovranno presentare <b>il QUADRO RM</b> del modello <b>Unico persone fisiche 2016</b> se nel corso <b>del 2015</b> hanno percepito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>redditi di capitale di fonte estera</b> sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;</li> <li>• <b>interessi, premi e altri proventi</b> delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;</li> <li>• <b>indennità di fine rapporto, percepite da soggetti</b> che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;</li> <li>• <b>proventi derivanti da depositi a garanzia</b> per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;</li> <li>• <b>redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale</b> di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.</li> </ul> <p>Il <b>quadro RM</b> deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati <b>relativi alla rivalutazione del valore dei terreni</b> operata nel <b>2015</b>.</p> |



I contribuenti che presentano **il modello 730** e devono presentare anche il quadro **RM del modello Unico Persone fisiche 2016**, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

I soggetti che presentano il **modello 730/2016** dovranno presentare il **QUADRO RT** del modello **Unico Persone Fisiche 2016** se nel corso del **2015** hanno:

- **realizzato plusvalenze** derivanti da **partecipazioni non qualificate**, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
- **realizzato solo minusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate e/o non qualificate** e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il **quadro RT** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati **relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata** nel 2014 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. 282 del 2002 e successive modificazioni).

I soggetti che presentano il **modello 730/2016** dovranno presentare il **MODULO RW** del modello **Unico persone fisiche 2016**, se nel corso del **2015**:

- hanno **detenuto investimenti all'estero** o **attività estere** di **natura finanziaria**;
- **risultano proprietari** o **titolari di altro diritto reale** su **immobili situati all'estero** o **possiedono attività** all'estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe).



Sebbene i contribuenti che si trovino in una delle situazioni sopra descritte **possano optare** per la **presentazione integrale** del modello Unico persone fisiche 2016, nel caso in cui decidano di **presentare il modello 730**, dovranno presentare i **quadri RM, RT e il modulo RW** unitamente al **frontespizio del modello unico persone Fisiche 2016**, nei **modi e nei termini** previsti per la **presentazione dello stesso modello unico**.



Tra le **principali novità** del **modello 730/2016** debutta il **nuovo quadro K**, relativo **alle comunicazioni dell'amministratore del condominio**.

Il **quadro K** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al **31 dicembre 2015** per:

- a. effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8- bis, del D.P.R. 605/1973).
- b. per effettuare la **comunicazione dei dati identificativi del condominio** oggetto di **interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali**.

Fino allo scorso anno l'amministratore di condominio che poteva presentare il modello 730 per comunicare tali dati doveva presentare anche il quadro AC del modello Unico PF unitamente al frontespizio, come quadro aggiuntivo, nei tempi e nelle modalità previste per lo stesso modello unico.

## CASI DI ESONERO

Ciascun **contribuente** deve prima di tutto accertarsi **di essere tenuto** alla presentazione della dichiarazione o se, diversamente, ne **è esonerato**.

**Soddisfatte determinate condizioni**, infatti, non si è nemmeno tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia essa il modello 730 ovvero il modello Unico persone fisiche.

Nel caso in cui il soggetto non rientri in alcuna delle casistiche di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi previste, dovrà verificare se **può presentare il modello 730 o il modello Unico** (il che, come visto nel capitolo precedente, dipende essenzialmente dalla tipologia di redditi percepiti).



La dichiarazione **deve comunque essere presentata** se:

- le **addizionali all'Irpef non sono state trattenute** o sono state trattenute in **misura inferiore a quella dovuta**;
- sono stati percepiti **esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati** per i quali si è optato **per la cedolare secca**;
- **non è stato trattenuto** dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà previsto dall'art. 2 comma 2 del D.L. 138/2011.

Anche **se il soggetto** risulta **esonerato alla presentazione della dichiarazione**, può ugualmente essere **presentare** il Modello 730 (se ne ricorrono le condizioni) o il modello Unico:

- per dichiarare eventuali spese sostenute per fruire delle detrazioni previste;
- per **chiedere rimborsi** relativi a **crediti o eccedenze di versamento** che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati **per il 2014**.

## CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che, se non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, possiedono redditi per i quali è dovuta **un'imposta non superiore a 10,33 euro**.

|                                                                         | SEGNO |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Imposta lorda*                                                          | -     |
| Detrazioni per carichi di famiglia                                      | -     |
| Detrazione per redditi di lavori dipendente, pensione e/o altri redditi | -     |
| Ritenute                                                                | =     |
| <b>IMPORTO NON SUPERIORE A 10,33 EURO</b>                               |       |

\* L'imposta è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze.

**ESEMPIO**

Si ipotizzi che un contribuente presenti la seguente situazione (rieplorata nel prospetto di liquidazione del modello 730-3):

Reddito da abitazione principale non soggetta ad Imu: 900 euro

Reddito da lavoro dipendente: 11.000 euro

Reddito da lavoro autonomo occasionale: 100 euro

| RIEPILOGO DEI REDDITI                               |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                                                   | REDDITI DOMINICALI                                                                    | ,00                      | ,00                  |
| 2                                                   | REDDITI AGRARI                                                                        | ,00                      | ,00                  |
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                                                | ,00                      | ,00                  |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                                             | 11.000                   | ,00                  |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                                         | 100                      | ,00                  |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                                             | ,00                      | ,00                  |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)                       | 900                      | ,00                  |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                                   | 12.000                   | ,00                  |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)                     | 900                      | ,00                  |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                      | 11.100                   | ,00                  |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                                    | ,00                      | ,00                  |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta       | ,00                      | ,00                  |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                         | 2.553                    | ,00                  |
| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA              |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
| 21                                                  | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 22                                                  | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00                      | ,00                  |
| 23                                                  | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 24                                                  | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 25                                                  | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | 1.618                    | ,00                  |
| 26                                                  | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00                      | ,00                  |
| 27                                                  | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00                      | ,00                  |
| 28                                                  | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | ,00                      | ,00                  |
| 29                                                  | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00                      | ,00                  |
| 30                                                  | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00                      | ,00                  |
| 31                                                  | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00                      | ,00                  |
| 32                                                  | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00                      | ,00                  |
| 33                                                  | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00                      | ,00                  |
| 41                                                  | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00                      | ,00                  |
| 42                                                  | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00                      | ,00                  |
| 43                                                  | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00                      | ,00                  |
| 44                                                  | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00                      | ,00                  |
| 45                                                  | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00                      | ,00                  |
| 48                                                  | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | ,00                      | ,00                  |
| CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA    |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
| 51                                                  | IMPOSTA NETTA                                                                         | 935                      | ,00                  |
| 59                                                  | RITENUTE                                                                              | 925                      | ,00                  |
| 60                                                  | DIFFERENZA                                                                            | 10                       | ,00                  |
| 61                                                  | ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE                        | ,00                      | ,00                  |
| 62                                                  | ACCONTI VERSATI                                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 63                                                  | Restituzione bonus fiscale e straordinario                                            | ,00                      | ,00                  |

Il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta netta è inferiore ad € 10,35



## CASI DI ESONERO SENZA LIMITI DI REDDITO

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi quei contribuenti che possiedono determinati redditi, al verificarsi di determinate condizioni, così come riepilogati dalla seguente tabella:

| TIPOLOGIA DI REDDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONDIZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abitazione principale, relative pertinenze ed altri fabbricati non locati.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <i>L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lavoro dipendente o di pensione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti, purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio.<br><br>2) Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. |
| Lavoro dipendente o di pensione, <b>abitazione principale</b> , relative <b>pertinenze ed altri fabbricati non locati.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto..</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo, gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</i>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redditi esenti</b><br><i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redditi soggetti ad imposta sostitutiva</b><br><i>Esempio: interessi sui BOT o su altri titoli di debito pubblico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta</b><br><i>Esempio: interessi sui conti correnti bancari o postali e redditi derivanti da lavori socialmente utili.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## CASI DI ESONERO CON LIMITI DI REDDITO

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi quei contribuenti che possiedono determinati redditi, nel rispetto di specifici limiti ed al verificarsi di determinate condizioni, così come evidenziato nella seguente tabella:

| TIPOLOGIA DI REDDITO                                                                                                                       | LIMITE DI REDDITO                        | CONDIZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terreni e/o fabbricati comprese le abitazioni principali e le sue pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.                              | € 500                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito *.                                                                             | € 8.000                                  | <b>Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pensione e altre tipologie di reddito*                                                                                                     | € 7.500                                  | <b>Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pensione e terreni e abitazione principale e sue pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.                                               | € 7.500 (pensione)<br>€ 185,92 (terreni) | <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionali e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>                                                                                                                             |
| Pensione e altre tipologie di reddito.                                                                                                     | € 7.750                                  | <b>Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.</b><br><br><b>Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.</b><br><br><i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionali e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i> |
| Assegno periodico corrisposto al coniuge e altre tipologie di reddito.                                                                     | € 7.500                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. | € 4.800                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compensi da attività sportive dilettantistiche.                                                                                            | € 28.158,28                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**\* Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.**



## STRUTTURA DEL MODELLO 730/2016 E PRINCIPALI NOVITÀ

Con **provvedimento pubblicato il 15/01/2016**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli:

- **730 base;**
- **730-1;**
- **730-2 per il sostituto d'imposta;**
- **730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato;**
- **730-3;**
- **730-4;**
- **730-4 integrativo,**

con le relative istruzioni, unitamente alla bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti **la dichiarazione semplificata** agli **effetti dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

### MODELLO 730 BASE

Il **modello 730 base** è composto dai seguenti quadri:

- **Informazioni relative al contribuente** (in particolare: codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati **dei familiari a carico** e **del sostituto d'imposta;**
- **Quadro A** (redditi dei terreni), dove vanno indicati i redditi che derivano dal possesso dei terreni;
- **Quadro B** (redditi dei fabbricati), dove vanno indicati i redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale;
- **Quadro C** (redditi di lavoro dipendente e assimilati), dove vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale ed i dati relativi al contributo di solidarietà;
- **Quadro D** (altri redditi), dove vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale, i redditi diversi (ad esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero) e i redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi);
- **Quadro E** (oneri e spese detraibili e oneri deducibili), dove vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d'imposta (oneri detraibili) e le spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili);
- **Quadro F** (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati), dove vanno indicati gli acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni e le ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D, i crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti;
- **Quadro G** (crediti d'imposta), dove riportare i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art-bonus e per negoziazione arbitrato;
- **Quadro I** (Imposte da compensare), per l'utilizzo del credito derivante dal modello 730/2016, per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2015 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24;
- **Quadro K** (comunicazione dell'amministratore di condominio) per l'indicazione dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, i dati identificativi dei relativi fornitori e dei dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- Firma della dichiarazione.

Si analizzano le **principali novità** contenute nel **modello 730/2016**, evidenziando per ogni singolo quadro le modifiche rispetto al modello 730 dello scorso anno.

## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A2                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A3                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A4                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A5                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A6                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A7                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A8                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

## NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI

Nell'ambito della determinazione dei redditi dei terreni si segnalano le **nuove modalità di rivalutazione dei redditi dominicale e agrario**.

Già per il triennio 2013 – 2015 l'art 1, comma 512 della legge di Stabilità 2013, aveva previsto che i **redditi dominicale e agrario** dovessero essere **ulteriormente rivalutati del 15%** (oltre all'ordinaria rivalutazione dell'80% per il reddito dominicale e del 70% del reddito agrario). Tale ulteriore rivalutazione si doveva applicare invece nella misura del **5%** (anziché del 15%), nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

L'art. 7, comma 4 del **D.L. 91/2014**, sostituendo la precedente disposizione normativa (il citato comma 512) ha previsto ulteriori rivalutazioni nelle seguenti misure:

- **2014: 15%;**
- **2015: 30%**
- **2016: 7%.**

Per i terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola l'ulteriore rivalutazione è stata mantenuta al **5% per l'anno 2014** ma è stata elevata per **l'anno 2015 al 10%**. La **Legge di Stabilità 2016**, al comma 909, ha **modificato nuovamente** l'art. 1 comma 512 della legge n. 228/2012 disponendo che a **decorrere dal 2016 l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sia pari al 30%** (invece del 7%); tale modifica tuttavia non ha effetto per i terreni agricoli posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti per i quali quindi non si applicherà nel 2016 alcuna rivalutazione aggiuntiva.

Ai fini della determinazione **dell'acconto 2016** il soggetto che presta assistenza fiscale:

- terrà conto dell'ammontare dei redditi dei terreni così come determinato per il saldo 2015;
- non applicherà l'ulteriore rivalutazione del 10% ai redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP (dovrà dunque ricalcolare l'acconto, riducendolo, in misura favorevole al contribuente).

## CASI DI ESENZIONE DALL'IMU

Si ricorda che già **dall'anno 2012** nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il **reddito dei terreni non affittati** tenendo conto del **solo reddito agrario**. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef. Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista **l'esenzione dall'Imu**. Per effetto del **D.L. 4/2015 sono esenti dall'Imu, per l'anno 2015:**

- i **terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- i **terreni agricoli**, nonché quelli **non coltivati, ubicati** nei comuni classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli **non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A della L. 448/2001 del 28 dicembre 2001, n. 448;
- i **terreni agricoli**, nonché quelli **non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** o a **questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani** di cui allo stesso elenco Istat.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

La **Legge di Stabilità 2016** è nuovamente intervenuta, modificando a decorrere **dall'anno 2016, i casi di esenzione** dall'imposta municipale propria (IMU) prevista per i terreni agricoli. Sono **esenti IMU i terreni agricoli:**

- ricadenti in **aree montane** e di **collina** in base ai **criteri individuati dalla C.M. 14.6.93, n. 9;**
- **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione;**
- **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001;
- **a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Pertanto a decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 4/2015.

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

| SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE |         |      |                                                 |                      |                |                                        |                                  |                                                |                       |
|------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| N. rigo<br>Sezione I                                 | Mod. n. | DATA | ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO<br>SERIE | NUMERO E SOTTONUMERO | CODICE UFFICIO | CODICE IDENTIFICATIVO<br>DEL CONTRATTO | Contratti non<br>superiori 30 gg | Anno di presentazione<br>dichiarazione ICI/IMU | Stato di<br>emergenza |
| B11                                                  |         |      |                                                 |                      |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B12                                                  |         |      |                                                 |                      |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B13                                                  |         |      |                                                 |                      |                |                                        |                                  |                                                |                       |

Nell'ambito del **quadro B** è stata modificata la struttura della **sezione II** destinata all'indicazione dei dati relativi ai contratti di locazione, la cui compilazione è obbligatoria nei casi di:

- **opzione per l'applicazione della cedolare secca** (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- riduzione del **30% del reddito**, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
- il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei rigi da B1 a B8);
- **l'immobile è situato nella regione Abruzzo** ed è dato in **locazione a soggetti residenti** nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei rigi da B1 a B8)

In particolare **è stata inserita la nuova colonna 7**, destinata all'indicazione **del codice identificativo del**

contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.

## QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                  |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                           |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI               |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                           |                             |                                   | Casi particolari |                                                          |                             |                                   |
| C1                                                                  | 1 Tipologia reddito                                                                 | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2  | 1 Tipologia reddito                                       | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C3               | 1 Tipologia reddito                                      | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) |
|                                                                     |                                                                                     |                             | ,00                               |     |                                                           |                             | ,00                               |                  |                                                          |                             | ,00                               |
| C5                                                                  | PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016) |                             |                                   |     |                                                           |                             | 1 Lavoro dipendente               | 2 Pensione       |                                                          |                             |                                   |
| SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                           |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C6                                                                  | Assegno del coniuge                                                                 |                             | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   | C7  | Assegno del coniuge                                       |                             | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   | C8               | Assegno del coniuge                                      |                             | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   |
|                                                                     |                                                                                     |                             | ,00                               |     |                                                           |                             | ,00                               |                  |                                                          |                             | ,00                               |
| SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF      |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                           |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C9                                                                  | RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2016)                                                   |                             | ,00                               | C10 | RITENUTE ADD.LE REGIONALE (punto 22 CU 2016)              |                             | ,00                               |                  |                                                          |                             |                                   |
| SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                           |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C11                                                                 | RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2015 (punto 26 CU 2016)                            |                             | ,00                               | C12 | RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2015 (punto 25 CU 2016)    |                             | ,00                               | C13              | RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2016 (punto 29 CU 2016) |                             | ,00                               |
| SEZIONE V - BONUS IRPEF                                             |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                           |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C14                                                                 | CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)                                                    | 1                           | BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016) | 2   | TIPOLOGIA ESENZIONE                                       | 3                           | PARTE REDDITO ESENTE              | 4                | QUOTA TFR                                                | 5                           |                                   |
|                                                                     |                                                                                     |                             | ,00                               |     |                                                           |                             | ,00                               |                  |                                                          |                             | ,00                               |
| SEZIONE VI - ALTRI DATI                                             |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                           |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C15                                                                 | REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 453 CU 2016)                        |                             | 1                                 | ,00 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 451 CU 2016) |                             | 2                                 | ,00              |                                                          |                             |                                   |

La struttura del **quadro C** presenta alcune variazioni rispetto allo scorso anno.

## SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

- è stato eliminato il rigo C4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché nell'anno d'imposta 2015 non ha trovato applicazione la tassazione agevolata di tali somme:

MODELLO 730/2015

| Somme per incremento della produttività |         |   |         |   |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| C5                                      | dis S D | 1 | dis S D | a | 1       | dis S D | 2       | dis S D | 3       |
|                                         | REDDITO |   | REDDITO |   | REDDITO | REDDITO | REDDITO | REDDITO | REDDITO |
|                                         |         |   |         |   |         |         |         |         |         |

Rigo C4 eliminato nel modello 730/2016

## BONUS IRPEF

Per l'anno 2015 il bonus irpef, introdotto dal D.L. 66/2014, è stato riconosciuto per 12 mensilità (80 euro mensili), passando quindi da complessivi euro 640, (per otto mensilità), ad **euro 960**. Il bonus spetta a tutti i **titolari di redditi di lavoro dipendente** ed alcune **tipologie di redditi assimilati**, a condizione che **il reddito complessivo non sia superiore a 26.000 euro**. Per l'anno 2015 ai fini della verifica del limite di euro 26.000 occorre **aggiungere** all'importo del reddito complessivo determinato a fini irpef **l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR)**, che

a decorrere dall'anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

| SEZIONE V - BONUS IRPEF |                                        |   |                                         |   |                     |   |                      |     |           |     |
|-------------------------|----------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|---------------------|---|----------------------|-----|-----------|-----|
| C14                     | CODICE BONUS<br>(punto 391<br>CU 2016) | 1 | BONUS EROGATO<br>(punto 392<br>CU 2016) | 2 | TIPOLOGIA ESENZIONE | 3 | PARTE REDDITO ESENTE | 4   | QUOTA TFR | 5   |
|                         |                                        |   |                                         |   | ,00                 |   |                      | ,00 |           | ,00 |

Pertanto il **rigo C14 risulta modificato**, con l'inserimento di nuovi campi (campo 3, campo 4 e campo 5) per tener conto delle modifiche introdotte.

## ALTRE NOVITÀ

### REDDITI FRONTALIERI

- il comma 690 della legge di Stabilità 2015 incrementa da euro 6.700 ad **euro 7.500 l'esenzione Irpef** per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti **residenti in Italia** che prestano **l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi**.

### REDDITI RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA

- il comma 691 della legge di Stabilità 2015, **ha introdotto** il comma 3-bis all'art. 188 bis del Tuir **che riconosce un'esenzione fino al limite di euro 6.700 per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti nel comune di Campione d'Italia**.

Nel quadro C, nella **colonna 1** sono previsti due nuovi codici che identificano tale situazione:

- il codice "5" per **redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro**, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;
- il codice "6" per i **redditi di pensione, prodotti in euro**, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

## QUADRO E – ONERI E SPESE SEZIONE I

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                        |   |                                 |   |                 |            |                                                                         |              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                        |   |                                 |   |                 |            |                                                                         |              |     |
| <b>E1</b>                                                                   | SPESE SANITARIE                                                        | 1 | Spese patologie esenti          | 2 | SPESE SANITARIE | <b>E7</b>  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |              |     |
|                                                                             |                                                                        |   |                                 |   |                 |            |                                                                         |              | ,00 |
| <b>E2</b>                                                                   | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |   | Rateazione (barrare la casella) |   |                 | <b>E8</b>  | ALTRE SPESE                                                             | CODICE SPESA |     |
|                                                                             |                                                                        |   |                                 |   |                 |            |                                                                         |              | ,00 |
| <b>E3</b>                                                                   | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |   |                                 |   |                 | <b>E9</b>  | ALTRE SPESE                                                             | CODICE SPESA |     |
|                                                                             |                                                                        |   |                                 |   |                 |            |                                                                         |              | ,00 |
| <b>E4</b>                                                                   | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              |   | Numero rata                     |   |                 | <b>E10</b> | ALTRE SPESE                                                             | CODICE SPESA |     |
|                                                                             |                                                                        |   |                                 |   |                 |            |                                                                         |              | ,00 |
| <b>E5</b>                                                                   | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |   |                                 |   |                 | <b>E11</b> | ALTRE SPESE                                                             | CODICE SPESA |     |
|                                                                             |                                                                        |   |                                 |   |                 |            |                                                                         |              | ,00 |
| <b>E6</b>                                                                   | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |   |                                 |   |                 | <b>E12</b> | ALTRE SPESE                                                             | CODICE SPESA |     |
|                                                                             |                                                                        |   |                                 |   |                 |            |                                                                         |              | ,00 |

### SPESE DI ISTRUZIONE

L'art. 1 comma 151 lett. a) della Legge n. 107/2015 ha **modificato**, a decorrere dal 15 luglio 2015, l'art. 15 comma 1 del Tuir ed è stata:



- riconosciuta la **detrazione del 19%** delle spese sostenute per la frequenza di **scuole dell'infanzia** del primo ciclo di istruzione e **della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della Legge n. 62/2000, e successive modificazioni, per un **importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente**.

Nel modello 730/2016 viene istituito il nuovo **codice "12"** che identifica le *"spese per istruzione diverse da quelle universitarie"*, da indicare nei righi da **E8 ad E12**;

Successivamente la Legge di Stabilità 2016 è intervenuta nuovamente modificando nuovamente l'art. 15 comma 1 lett. e) del Tuir ed è stata:

- riconosciuta una la **detrazione del 19%** delle spese sostenute per la frequenza di corsi di **istruzione universitaria** presso **università statali e non statali**, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.

Nel modello **730/2016** tali oneri sono identificati con il **codice "13"** che individua le *spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria* da indicare nei righi da **E8 ad E12**.

|            |             |                                                         |              |  |     |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
| <b>E8</b>  | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  | ,00 |
| <b>E9</b>  | ALTRE SPESE |                                                         | CODICE SPESA |  | ,00 |
| <b>E10</b> | ALTRE SPESE |                                                         | CODICE SPESA |  | ,00 |
| <b>E11</b> | ALTRE SPESE |                                                         | CODICE SPESA |  | ,00 |
| <b>E12</b> | ALTRE SPESE |                                                         | CODICE SPESA |  | ,00 |

Le spese di istruzione sostenute nel 2015 vanno indicate utilizzando due codici:

- codice "12" che identifica le spese per istruzione diverse da quelle universitarie;
- codice "13" che identifica le spese di istruzione universitaria.

## SPESE FUNEBRI

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta **2015** l'art. **15 co. 1 lett. d)** del Tuir che disciplina la **detraibilità delle spese funebri** disponendo che siano detraibili *"le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse", indipendentemente quindi da un vincolo di parentela con esse.*

Nel modello 730/2016 tali spese andranno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "14"**.

## EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

La Legge di Stabilità 2015, al comma 137 ha elevato ad euro **30.000 annui** (da euro 2.065) l'importo massimo su cui poter beneficiare della **detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle Onlus**.

Nel modello 730/2016 tali erogazioni vanno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "41"**

## EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEI PARTITI POLITICI

La detrazione del **26%** già prevista per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del D.L. 149/2013 e alle erogazioni in favore dei **partiti o delle associazioni promotrici di partiti** effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici (per importi compresi tra **30 euro e 30.000 euro**) è **stata estesa** anche ai versamenti effettuati, anche in forma di **donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime**.

Nel modello 730/2016 tali erogazioni vanno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "42"**.

## SEZIONE II

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                                  |        |   |  |                                                |                                              |                                  |                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>E21</b>                                                                         | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                        |        |   |  | <b>Contributi per previdenza complementare</b> |                                              |                                  |                       |                           |
|                                                                                    | Codice fiscale del coniuge                                       |        |   |  | <b>E27</b>                                     | DEDUCIBILITÀ ORDINARIA                       |                                  | 1                     | 2                         |
| <b>E22</b>                                                                         | ASSEGNO AL CONIUGE                                               | 1      | 2 |  |                                                |                                              |                                  | Dedotti dal sostituto | Non dedotti dal sostituto |
| <b>E23</b>                                                                         | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI          |        |   |  | <b>E28</b>                                     | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE              |                                  |                       |                           |
| <b>E24</b>                                                                         | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE            |        |   |  | <b>E29</b>                                     | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO              |                                  |                       |                           |
| <b>E25</b>                                                                         | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ          |        |   |  | <b>E30</b>                                     | FAMILIARI A CARICO                           |                                  |                       |                           |
| <b>E26</b>                                                                         | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                           | CODICE | 2 |  | <b>E31</b>                                     | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI |                                  |                       |                           |
|                                                                                    |                                                                  | 1      |   |  |                                                | Dedotti dal sostituto                        |                                  | Quota TFR             | Non dedotti dal sostituto |
| <b>E32</b>                                                                         | SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE |        |   |  |                                                | 1                                            | 2                                | 3                     |                           |
|                                                                                    |                                                                  |        |   |  |                                                | Data stipula locazione                       | Spesa acquisto/costruzione       | Interessi mutuo       |                           |
| <b>E33</b>                                                                         | RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE                         |        |   |  |                                                | 1                                            | 2                                | 3                     |                           |
|                                                                                    |                                                                  |        |   |  |                                                | Somme restituite nell'anno                   | Residuo precedente dichiarazione |                       |                           |

Nella **sezione II del quadro E** del modello **730/2016** è stato inserito il **nuovo rigo E33** “*Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione*” dove indicare l'ammontare delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore assoggettate a tassazione (anche separata) in un periodo d'imposta precedente.

Fino allo scorso anno tali somme dovevano essere indicate nel rigo E26 tra gli altri oneri deducibili utilizzando il codice “5”.

## SEZIONE III

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                     |                                     |                |                                              |                                   |                       |                                |                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>E41</b>                                                                                                    | ANNO                                | 2006 e 2012 (2013-2015 antisismico) | CODICE FISCALE | Interventi particolari                       | SITUAZIONI PARTICOLARI            | NUMERO RATA           | IMPORTO SPESA                  | N. d'ordine immobile  |        |
|                                                                                                               | 1                                   | 2                                   | 3              | 4                                            | Codice Anno Rideterminazione rate | 5 6 7                 | 8 9                            | 10                    |        |
| <b>E42</b>                                                                                                    |                                     |                                     |                |                                              |                                   |                       |                                |                       |        |
| <b>E43</b>                                                                                                    |                                     |                                     |                |                                              |                                   |                       |                                |                       |        |
| <b>E44</b>                                                                                                    |                                     |                                     |                |                                              |                                   |                       |                                |                       |        |
| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE         |                                     |                                     |                |                                              |                                   |                       |                                |                       |        |
| <b>E51</b>                                                                                                    | N. ord. immobile                    | Condominio                          | CODICE COMUNE  | T/U                                          | SEZ. URB./COMUNE CATAST.          | FOGLIO                | PARTICELLA                     | SUBALTERNATO          |        |
|                                                                                                               | 1                                   | 2                                   | 3              | 4                                            | 5                                 | 6                     | 7                              | 8                     |        |
| <b>E52</b>                                                                                                    |                                     |                                     |                |                                              |                                   |                       |                                |                       |        |
| <b>E53</b>                                                                                                    | ALTRI DATI                          | N. d'ordine immobile                | Condominio     | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |                                   |                       | DOMANDA ACCATASTAMENTO         |                       |        |
|                                                                                                               | 1                                   | 2                                   | 3              | DATA                                         | SERIE                             | NUMERO E SOTTONUMERO  | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE | DATA                  | NUMERO |
|                                                                                                               |                                     |                                     |                |                                              |                                   |                       |                                |                       |        |
| SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)                          |                                     |                                     |                |                                              |                                   |                       |                                |                       |        |
| <b>E57</b>                                                                                                    | SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI |                                     |                |                                              | NUMERO RATA                       | SPESA ARREDO IMMOBILE | NUMERO RATA                    | SPESA ARREDO IMMOBILE |        |
|                                                                                                               |                                     |                                     |                |                                              | 1                                 | 2                     | 3                              | 4                     |        |

La **Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014** ha disposto la proroga al **31 dicembre 2015**:

- della **detrazione del 50%** delle spese sostenute **nell'anno 2015** per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ex art. 16-bis, comma 1, del Tuir **nel limite massimo di euro 96.000**;

- della **detrazione del 50%** delle spese sostenute **nell'anno 2015** per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione nonché **di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+** (A per i forni). La detrazione spetta su un importo **massimo non superiore a € 10.000** ed è riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- della **detrazione del 65% delle spese sostenute nell'anno 2015** fino ad un ammontare complessivo di **spesa non superiore ad € 96.000** per unità immobiliare **per le spese relative ad interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex art. 16 bis comma 1 lett. i) del Tuir.

Inoltre la Legge di Stabilità per il 2015 ha **disposto:**

- l'aumento** della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico, **dal 4% all' 8%**;
- l'allungamento da 6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa costruttrice può cedere o assegnare l'unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato, al fine di far godere all'acquirente della detrazione Irpef del **50% nel limite massimo di spesa di euro 96.000**.

## SEZIONE IV

| SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%) |                 |      |              |                  |                                       |            |             |               |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|---|-----|
| E61                                                                                  | TIPO INTERVENTO | ANNO | PERIODO 2013 | CASI PARTICOLARI | PERIODO 2008<br>Rideterminazione rate | RATEAZIONE | NUMERO RATA | IMPORTO SPESA |   |     |
|                                                                                      | 1               | 2    | 3            | 4                | 5                                     | 6          | 7           | 8             | 9 | 10  |
|                                                                                      |                 |      |              |                  |                                       |            |             |               |   | ,00 |
| E62                                                                                  |                 |      |              |                  |                                       |            |             |               |   | ,00 |
| E63                                                                                  |                 |      |              |                  |                                       |            |             |               |   | ,00 |

La Legge Finanziaria per l'anno 2015, L. 190/2014 ha disposto **la proroga** della detrazione **del 65%** delle spese sostenute **fino al 31/12/2015** per gli **interventi di riqualificazione energetica**. Per gli interventi **su parti comuni condominiali** la detrazione per le spese di riqualificazione energetica spetta nella misura del **65% se sostenute nel periodo 06/06/2013 – 31/12/2015**; rispetto alle precedenti disposizioni è stato uniformato il periodo agevolato per tali interventi a quelli eseguiti su singole unità immobiliari.

Inoltre **la detrazione del 65%** spetta anche **alle spese sostenute nell'anno 2015 per l'acquisto e la posa in opera di:**

- schermature solari** ex Allegato M, D.Lgs. 311/2006 nel **limite di detrazione massima pari ad euro 60.000**;
- impianti di climatizzazione invernale** dotati di **generatori di calore alimentati** da biomasse combustibili, **nel limite di detrazione massima pari euro 30.000**.

la Legge di Stabilità per il 2015 ha poi **disposto l'aumento della ritenuta** sui pagamenti effettuati con bonifico, **dal 4% all' 8%**.



## QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

| QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA                          |                               |                                  |                           |                   |                   |                                |                                                   |    |                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| SEZIONE I - FABBRICATI                              |                               |                                  |                           |                   |                   |                                |                                                   |    |                                                               |
| G1                                                  | Credito riacquisto prima casa | residuo precedente dichiarazione | 1                         | credito anno 2015 | 2                 | di cui compensato nel mod. F24 | 3                                                 | G2 | Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) |
|                                                     |                               |                                  |                           |                   |                   |                                |                                                   |    |                                                               |
| SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE |                               |                                  |                           |                   |                   |                                |                                                   |    |                                                               |
| G3                                                  | Anno anticipazione            | 1                                | Reintegro Totale/Parziale | 2                 | Somma reintegrata | 3                              | Residuo precedente dichiaraz.                     | 4  | Anno 2015                                                     |
|                                                     |                               |                                  |                           |                   |                   |                                |                                                   |    |                                                               |
| SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO           |                               |                                  |                           |                   |                   |                                |                                                   |    |                                                               |
| G4                                                  | Codice Stato estero           | 1                                | Anno                      | 2                 | Reddito estero    | 3                              | Imposta estera                                    | 4  | Reddito complessivo                                           |
|                                                     |                               |                                  |                           |                   |                   |                                |                                                   |    |                                                               |
|                                                     | Imposta lorda                 | 6                                |                           |                   | Imposta netta     | 7                              | Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | 8  | di cui relativo allo Stato estero di col.1                    |
|                                                     |                               |                                  |                           |                   |                   |                                |                                                   |    |                                                               |

Nel **quadro G** del **modello 730/2016** è stata inserita la nuova **sezione VIII** destinata ad accogliere il credito d'imposta per negoziazione ed arbitrato.

| SEZIONE VIII - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO |                   |                                |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| G11                                     | Credito spettante | di cui compensato nel mod. F24 |
|                                         |                   |                                |

In particolare nel nuovo **rigo G11** è dedicato all'indicazione **del credito d'imposta per compensi corrisposti nell'anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita**, conclusa con successo, nonché **agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo**.

Per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario averne fatto richiesta dall' **11 gennaio all' 11 febbraio 2016** ricevendo dal Ministero di Giustizia entro il **30 aprile 2016** la **comunicazione** attestante l'importo del credito effettivamente spettante, credito che può essere **utilizzato in compensazione con modello F24**, o per i soggetti non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, essere **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi in dichiarazione**.

## QUADRO K

| QUADRO K COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO                                    |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO                                              |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |
| K1                                                                                          | CODICE FISCALE                     |               |                 |        | DENOMINAZIONE                      |        |                              |                                                      |  |
|                                                                                             |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |
| SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio) |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |
| K2                                                                                          | DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO      |               | CODICE COMUNE   | T.U.   | SEZ. URB./COMUNE CATAST.           | FOGLIO | PARTICELLA                   | SUBALTERNO                                           |  |
|                                                                                             |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |
| K3                                                                                          | DOMANDA DI ACCATASTAMENTO          |               | DATA            | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE  |        |                              |                                                      |  |
|                                                                                             |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |
| SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI                  |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |
| K4                                                                                          | CODICE FISCALE                     |               |                 |        | COGNOME ovvero DENOMINAZIONE       |        |                              |                                                      |  |
|                                                                                             |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |
|                                                                                             | NOME (solo per le persone fisiche) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA |        | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA |        | PROVINCIA DI NASCITA (sigla) | IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI |  |
|                                                                                             |                                    |               | giorno          | me     | anno                               |        |                              |                                                      |  |
|                                                                                             |                                    |               |                 |        |                                    |        |                              |                                                      |  |

Tra le **principali novità** del **modello 730/2016** debutta il nuovo **quadro K**, relativo **alle comunicazioni dell'amministratore del condominio**.

Il **quadro K** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al **31 dicembre 2015** per:

- a. effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8- bis, del D.P.R. 605/1973);
- b. per effettuare la **comunicazione dei dati identificativi del condominio** oggetto di **interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali**.

Fino allo scorso anno l'amministratore di condominio che poteva presentare il modello 730 per comunicare tali dati doveva presentare anche il quadro AC del modello Unico PF unitamente al frontespizio, come quadro aggiuntivo, nei tempi e nelle modalità previste per lo stesso modello unico.

## 730-1

### DUE PER MILLE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI

#### SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

| ASSOCIAZIONE CULTURALE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA .....                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indicare il codice fiscale del beneficiario | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> |

#### AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

La **Legge di Stabilità 2016** (Legge n. 208/2015) al comma 985 ha disposto per l'anno finanziario 2016, **con riferimento al precedente periodo d'imposta** (quindi per l'anno 2015) **che ciascun contribuente possa destinare il due per mille** della propria imposta sul reddito delle persone fisiche **a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**.

La norma stabilisce inoltre che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (quindi entro il 30 gennaio 2016) devono essere stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, **il contribuente deve apporre la propria firma nell'apposito riquadro** presente nella scheda indicando **il codice fiscale dell'associazione** cui vuole destinare la quota del due per mille; la scelta può essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

## LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Tra i **vantaggi** che assicura il modello 730, vi è senza dubbio la possibilità di presentazione in forma congiunta per **i coniugi che non siano legalmente ed effettivamente separati**.

Condizioni necessarie affinché i coniugi possano presentare la dichiarazione in forma congiunta è che entrambi possiedano **redditi dichiarabili** attraverso il modello 730 e che **almeno uno dei due coniugi possa utilizzare il modello**.



### ESEMPIO

Nel caso in cui **un contribuente** sia un **lavoratore dipendente** mentre la moglie sia **una libera professionista**, non sarà possibile presentare **il modello 730 congiunto**, in quanto uno dei coniugi possiede dei redditi (di lavoro autonomo, per i quali è richiesta la partita Iva) **non dichiarabili con il modello 730**. In tale situazione, i coniugi dovranno presentare le dichiarazioni in forma disgiunta; il marito potrà presentare il modello 730, mentre la moglie dovrà necessariamente presentare il modello Unico persone fisiche.



### ESEMPIO

Nel caso in cui **un contribuente sia lavoratore dipendente e la moglie** abbia conseguito nel 2015 esclusivamente **redditi di fabbricati e redditi di lavoro autonomo occasionale**, è possibile:

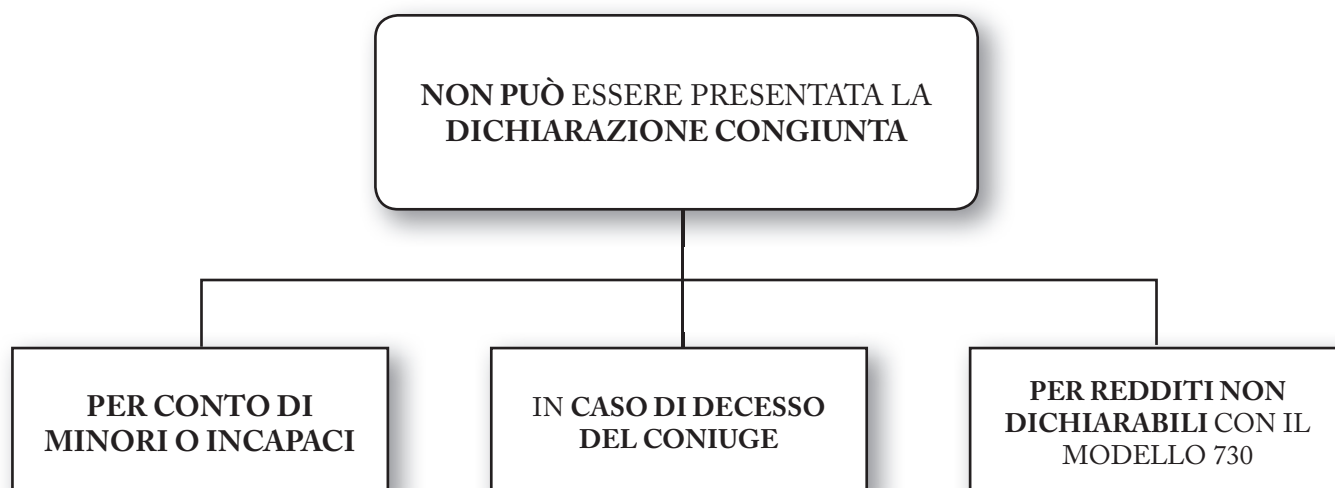
- presentare la dichiarazione **in forma disgiunta**: il marito può presentare il modello 730, mentre la moglie deve presentare necessariamente il modello Unico persone fisiche;
- presentare il **modello 730 congiunto**: utilizzando come sostituto d'imposta il datore di lavoro del marito.



Per effetto delle novità introdotte dall'art. 51-bis del D.L. 69/2013 sono, infatti, legittimati alla presentazione del modello 730/2016 anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del 2015 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i), l), del Tuir) e che nel 2015 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Tali soggetti possono presentare il modello 730 sia in presenza di un risultato a debito che a credito; basterà presentare il modello 730 al CAF o a un professionista incaricato e barrare la casella "730 dipendenti senza sostituto", nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

### Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta:

- se si presenta la dichiarazione **per conto di incapaci o di minori** Il soggetto dichiarante (rappresentante o tutore) non può, quindi, presentare il proprio modello 730 congiuntamente a quello del minore o dell'incapace;
- nel **caso di decesso del coniuge prima della presentazione della dichiarazione**. Il coniuge superstite, in qualità di erede, dovrà presentare il modello Unico persone fisiche per conto del coniuge deceduto.



### A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 precompilato o ordinario può essere presentato in forma congiunta:

- al **sostituto d'imposta del soggetto dichiarante;**



Nel caso **in cui entrambi i coniugi siano lavoratori dipendenti**, questi possono presentare la dichiarazione congiunta. Tale dichiarazione può essere presentata al **sostituto d'imposta di uno dei due** (sempre il sostituto abbia deciso di prestare assistenza fiscale diretta). È necessario che vada indicato come soggetto dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione.

- al **CAF** o ad **un professionista abilitato**.

In tale circostanza, è necessario **che vada indicato** come **dichiarante** il coniuge che ha come sostituto d'imposta quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta. I dati del sostituto d'imposta del coniuge del dichiarante non dovranno essere indicati.

*Si vedano gli esempi di compilazione nella sezione "Dati del sostituto d'imposta".*

## MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730



Per le modalità e i termini di presentazione del modello 730 precompilato si veda l'apposito capitolo

## A CHI SI PRESENTA

Il modello 730 può essere presentato:

- **al proprio sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico);



L'assistenza fiscale del sostituto d'imposta **non rappresenta un obbligo**. È necessario, infatti, che il datore di lavoro comunichi ai propri dipendenti di voler prestare assistenza fiscale diretta entro il 15 gennaio dell'anno.

I sostituti d'imposta, anche se **non** prestano assistenza fiscale, **devono effettuare le operazioni di conguaglio**, che consistono nel:

- trattenere le somme a **debito** risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- rimborsare le somme a **credito** risultanti dalla liquidazione della dichiarazione.

- ad un **CAF – dipendenti o ad un professionista abilitato** (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

In sostanza, il contribuente può decidere se presentare il proprio modello 730 al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale diretta), ad un CAF o ad un professionista abilitato.

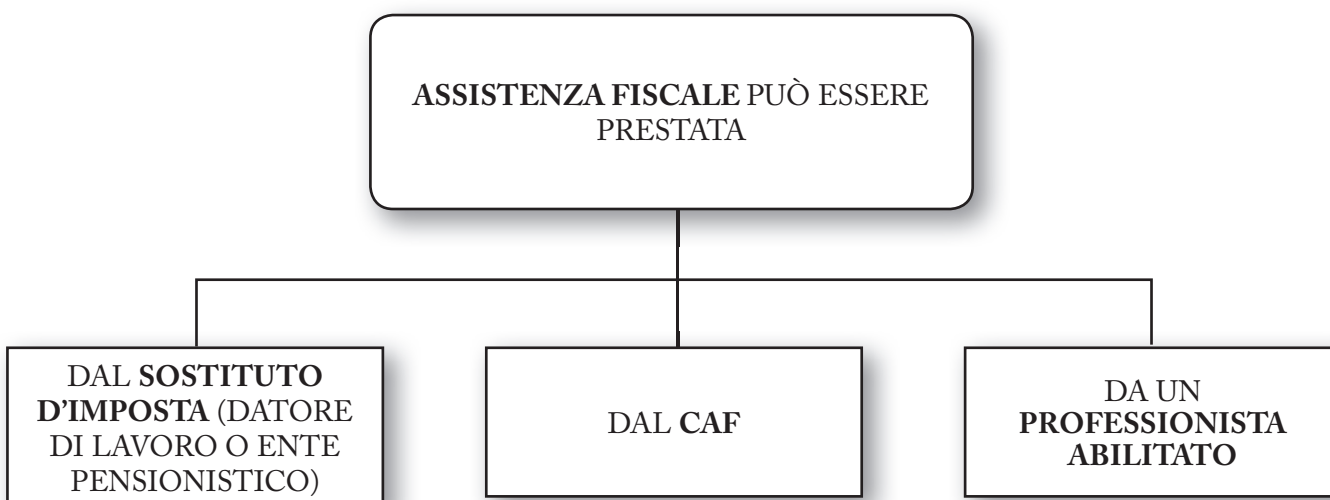
## CASI PARTICOLARI

### DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio, **devono** presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

### DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.



## TERMINI DI PRESENTAZIONE

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 175/2014** sono stati apportati notevoli cambiamenti rispetto agli anni scorsi relativamente alle **scadenze fiscali** del modello 730.

In particolare:

- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. ha modificato gli art. 13, 16, 17 del D.M. 164/1999 in merito ai **termini di presentazione e trasmissione** telematica delle dichiarazioni modello 730;
- l'art. 4 nei commi da 3 a 7, come vedremo nell'apposito capitolo hanno invece introdotto le modalità ed i termini di presentazione del modello 730 precompilato.

Sono stati **unificati**, rispetto agli anni scorsi, e fissati al **7 luglio 2016** i termini di presentazione:

- del **modello 730 da parte del contribuente** al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista abilitato;
- per la **trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate** delle dichiarazioni predisposte da parte del sostituto d'imposta, del CAF e del professionista abilitato;
- per la **consegna al contribuente della copia della dichiarazione Modello 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3** (che dovranno essere consegnati prima comunque della trasmissione telematica).



### ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta devono a questi consegnare:

- il **Modello 730 già compilato senza** la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione;
- il **Modello 730-1, in busta chiusa**. Il modello riporta **la scelta per destinare l'8 per mille, il 5 per mille e il 2 per mille dell'Irpef**. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche **se non esprime** nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la **dichiarazione in forma congiunta**, il contribuente deve inserire le schede per destinare l'8 per mille, il 5 per mille e il due per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.



Il datore di lavoro e l'ente pensionistico, entro il **7 luglio 2016**, devono:

- consegnare al contribuente cui hanno prestato assistenza fiscale una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con la specifica indicazione delle trattenute e dei rimborsi che saranno effettuati.
- rilasciare la **ricevuta dell'avvenuta presentazione** della dichiarazione e della busta da parte del contribuente;
- controllare la **regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti, **effettuare il calcolo delle imposte** e consegnare al contribuente copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di **liquidazione modello 730-3**.
- trasmettere **telematicamente all'Agenzia delle Entrate** le dichiarazioni predisposte.

Le **operazioni di conguaglio** devono essere effettuate a decorrere **dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio** (per i pensionati a decorrere dal mese di agosto o di settembre).

### **ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO**

I contribuenti che si avvalgono **dell'assistenza fiscale del CAF** o di un **professionista abilitato** possono:

- **consegnare il modello 730 già debitamente e correttamente compilato** (in tal caso non devono pagare alcun compenso al Caf o al professionista);
- **richiedere assistenza per la compilazione**.

Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la **scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef** (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.



Il contribuente **deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria** per verificare la **conformità** dei dati riportati nella dichiarazione.

Il CAF o il professionista abilitato devono, entro il **7 luglio 2016**:

- rilasciare la **ricevuta dell'avvenuta presentazione** della dichiarazione e della busta da parte del contribuente;
- verificare la **conformità dei dati esposti nella dichiarazione** presentata dai contribuenti, **effettuare il calcolo delle imposte** e consegnare al contribuente copia della dichiarazione **modello 730** e il prospetto di **liquidazione modello 730-3**.
- trasmettere **telematicamente all'Agenzia delle Entrate** le dichiarazioni predisposte.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le **eventuali variazioni** intervenute a seguito dei **controlli effettuati** dal Caf o dal professionista abilitato oltre alle trattenute o i rimborsi che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a **decorrere dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio** (per i pensionati a decorrere dal mese di agosto o di settembre).

Come previsto **dal D.M. 63/2007**, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto in **via telematica il risultato finale delle dichiarazioni**, provvede a:

- **fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione** delle comunicazioni (modello 730-4). L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta. In tali casi, i



CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei, all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;

- rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, **entro dieci giorni dalla ricezione**, le comunicazioni (modello 730-4);
- fornire ai CAF, **entro quindici giorni** dalla ricezione delle comunicazioni (modello 730-4), **l'attestazione di disponibilità** dei dati ai sostituti d'imposta.

Si riporta la **tabella** contenuta nell'appendice delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2015 con le scadenze e gli adempimenti previsti:

| SCADENZE                                                                                                     | CONTRIBUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SOSTITUTO DI IMPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAF O PROFESSIONISTA                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2016                                                                                    | Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| ENTRO IL 7 MARZO 2016                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Invia all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| A PARTIRE DAL 15 APRILE 2016                                                                                 | Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione pre-compilata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| ENTRO IL 7 LUGLIO 2016                                                                                       | Presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.<br>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.<br>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.         |
|                                                                                                              | Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. |
|                                                                                                              | Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2016<br><br>(Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2016) | Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.<br>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. | Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.<br>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. |                                                                                                                                                                                                         |
| ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016                                                                                   | Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| ENTRO IL 25 OTTOBRE 2016                                                                                     | Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A NOVEMBRE 2016</b>           | Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. | Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2016</b> | Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.<br>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. |

## OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

A partire **dalla retribuzione di competenza del mese di luglio**, il datore di lavoro (o l'ente pensionistico) deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca, o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione) dovute a titolo di saldo e primo acconto, relativi all'Irpef e alla cedolare secca, ovvero a titolo di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.



Per i pensionati le operazioni di conguaglio sono effettuate a partire **dal mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).



### RISULTATO A CREDITO

Il sostituto d'imposta **non esegue il versamento del debito o il rimborso** del credito di ogni singola imposta o addizionale, se l'importo che risulta dalla dichiarazione è **uguale o inferiore a 12 euro**.

Se la retribuzione erogata nel mese è incapiante rispetto alle trattenute, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.



Nel caso di presentazione del modello **730 direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale**, con **modifiche** rispetto alla dichiarazione precompilata che:

- incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta;
  - che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
  - che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,
- l'Agenzia delle entrate **può effettuare controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro **quattro mesi dal 7 luglio** (oppure entro quattro mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio).

Il **rimborso** che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è

erogato dall'Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) **entro il sesto mese successivo al 7 luglio** (oppure entro il sesto mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio).

**I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato**, tenuto all'apposizione del visto di conformità, oppure se il **730 precompilato** è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

Nel mese di novembre **deve essere effettuata la trattenuta delle somme** dovute a titolo di **seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef** e alla **cedolare secca**. Se il contribuente ritiene che il secondo o unico acconto dell'Irpef o della cedolare secca debba essere effettuato in misura minore rispetto a quello indicato nel prospetto di liquidazione, o ritenga che non debba essere trattenuto alcun importo (ad esempio perché prevede di conseguire minori redditi o perché ha molte spese da detrarre), **dovrà comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

## MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO (PRECOMPILATO O ORDINARIO)

Soggetti, legittimati alla presentazione del **modello 730/2016** sono anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del 2015 **redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50 comma 1 lettere a), b), c), c bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir) e **che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio**.

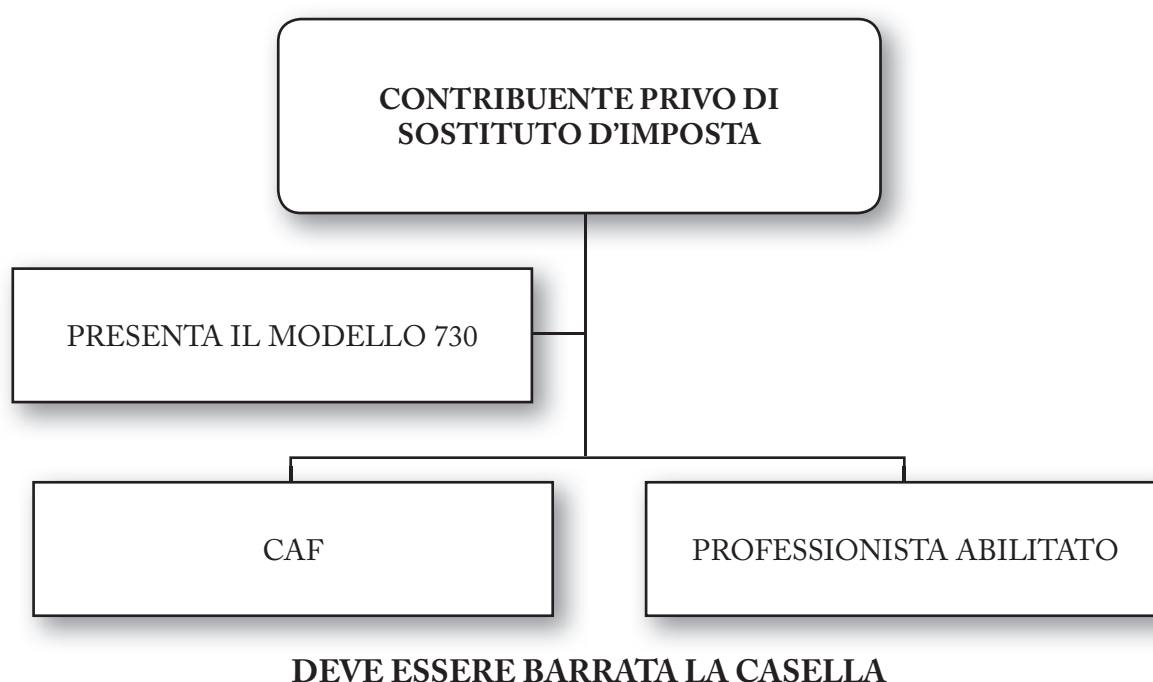


Si tratta di quei soggetti che hanno percepito nel corso del 2015 redditi:

- di lavoro dipendente;
- di pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente quali:
  - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione lavoro, dalle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  - borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento;
  - compensi percepiti per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società; compensi percepiti per la collaborazione a giornali e riviste enciclopedie e simili; compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; compensi percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza un vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
  - remunerazioni dei sacerdoti;

- indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e le indennità percepite per cariche elettive (sono escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo);
- assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;
- compensi percepiti per lavori socialmente utili.

Tali soggetti possono presentare il modello 730 **sia in presenza di un risultato a debito che a credito**, al CAF o a un professionista incaricato e barrare la casella “730 dipendenti senza sostituto”, nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.



| DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO <small>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</small>                                            |                               |                          |                |                                |  |             |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE                                                                                                                                                          |                               |                          | CODICE FISCALE |                                |  | COMUNE      |             |  |  |
| PROV.                                                                                                                                                                                   | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO                |                |                                |  | NUM. CIVICO | C.A.P.      |  |  |
| FRAZIONE                                                                                                                                                                                |                               | NUMERO DI TELEFONO / FAX |                | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |  |             | CODICE SEDE |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         MOD. 730<br/>DIPENDENTI<br/>SENZA<br/>SOSTITUTO<br/><input type="checkbox"/> </div> |                               |                          |                |                                |  |             |             |  |  |

E deve essere indicata **la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”** posta nella parte del frontespizio dedicata al contribuente

| CONTRIBUENTE                                   |  | Dichiarante                            | Coniuge dichiarante                 | Dichiarazione congiunta  | Rappresentante o tutore |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri | 730 integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto      | Situazioni particolari  |
|                                                |  | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Quadro K                |
|                                                |  |                                        |                                     |                          |                         |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE     |  |                                        |                                     |                          |                         |

## DICHIARAZIONE A DEBITO

Se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):

- **trasmette telematicamente il modello F24** utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (previa delega alla trasmissione del contribuente);
- in alternativa, **entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine** di pagamento, **consegna il modello F24** compilato al contribuente, che effettua il pagamento. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del Modello Unico PF.



Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eserguire il pagamento online o stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie

## DICHIARAZIONE A CREDITO

Se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'**Amministrazione finanziaria**.

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate **le coordinate del suo conto corrente bancario o postale** (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.



La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline), oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Se non sono state fornite **le coordinate del conto corrente**, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere, in particolare:

- **per importi inferiori a 1.000 euro**, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;
- **per importi pari o superiori a 1.000 euro**, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Gli **eventuali crediti non superiori a 12 euro**, non rimborsabili, saranno riportati nei righi da 191 a 198 del modello 730-3:

| DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24       |     |                                               |                                  |                                    |                                    |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |     | <sup>1</sup> CODICE TRIBUTO                   | <sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO | <sup>3</sup> CODICE REGIONE/COMUNE | <sup>4</sup> CREDITO (da QUADRO I) |
| DICHIARANTE                                    | 191 | IRPEF                                         | 4001                             | 2015                               | ,00                                |
|                                                | 192 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                   | 3801                             | 2015                               | ,00                                |
|                                                | 193 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                    | 3844                             | 2015                               | ,00                                |
|                                                | 194 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                      | 1842                             | 2015                               | ,00                                |
|                                                | 195 | SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA | 4200                             | 2015                               | ,00                                |
|                                                | 197 | INTEGRATIVO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'        | 1683                             | 2015                               | ,00                                |
|                                                | 198 | TOTALE                                        |                                  |                                    | ,00                                |
|                                                |     |                                               |                                  |                                    | ,00                                |

ed utilizzati dal contribuente in compensazione mediante modello F24 ovvero riportati nella successiva dichiarazione.

**DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE E CONSERVARE**

La **documentazione** utilizzata per la compilazione del modello 730 deve essere **esibita solamente nel caso di assistenza fiscale al CAF o ad un professionista abilitato**.



Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, il contribuente deve consegnare il modello 730 già compilato e il modello 730-1 in busta chiusa, senza necessità di esibire la documentazione a giustificazione dei dati indicati nel modello 730.

**I principali documenti da esibire sono:**

- le certificazioni che documentano le ritenute, quali la **Certificazione Unica** o le certificazioni del sostituto d'imposta nel caso di redditi di lavoro autonomo occasionale;
- scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute (oneri detraibili o deducibili).



Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo.

- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

I Caf o i professionisti abilitati hanno **l'obbligo di verificare** che i dati **indicati nel modello 730** siano **conformi ai documenti esibiti** dal **contribuente** (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e di rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

I documenti relativi alla dichiarazione **modello 730/2016 redditi 2015** vanno conservati fino al **31 dicembre 2020**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli (31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

L'art. 1, comma 167, lett. d) della Legge di Stabilità 2014 ha introdotto un nuovo termine per la **conservazione dei documenti relativi alle dichiarazioni dei redditi**:

- i **CAF – dipendenti** devono conservare la **copia della dichiarazione**, dei relativi prospetti di liquidazione nonché della **documentazione** a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua presentazione (come detto fino al 31 dicembre 2020);
- gli stessi CAF – dipendenti devono conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione**.

**ALTRE INFORMAZIONI UTILI****Certificazioni Unica 2015**

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nella Certificazione Unica per la generalità dei contribuenti.

Se è stato rilasciato un **la Certificazione Unica 2015** perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la **Certificazione Unica 2016**, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una



nuova Certificazione Unica, entro il 28 febbraio 2016, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

### **Modalità di arrotondamento**

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro **per eccesso** se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, oppure **per difetto** se inferiore a questo limite.

Ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

### **Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro**

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato:

- il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti;
- quello del giorno precedente più prossimo.

Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. (I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale).

### **Modelli aggiuntivi**

Se lo spazio disponibile nel modello **non è sufficiente** per i dati che è necessario inserire, **occorrerà riempire altri moduli, numerandoli** progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra, indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio.

CODICE FISCALE

Mod. N.

**Il numero complessivo dei modelli compilati** per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.

| FIRMA DELLA DICHIARAZIONE                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| N. modelli compilati <input type="text"/>                                                                                 | Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate <input type="checkbox"/> | FIRMA DEL CONTRIBUENTE |
| Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione |                                                                                                                                                                                                |                        |



### **ESEMPIO**

Se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N."

Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

### **Proventi sostitutivi e interessi**

I **proventi** conseguiti in sostituzione di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli **interessi moratori** e per **dilazioni di**



**pagamento** devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

### **Fondo patrimoniale**

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I **redditi** dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per **metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi** (ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b), del Tuir).

### **Usufrutto legale**

I genitori **devono includere nella propria dichiarazione** anche i redditi **dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale**. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati da uno dei genitori a nome di ciascun figlio (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

# IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

## ASPETTI GENERALI

Il **Decreto semplificazioni**, D.Lgs. 175/2014, ha introdotto, negli articoli da 1 a 7, **la disciplina relativa al nuovo modello 730 precompilato**.

Come previsto infatti dall'art. 1 comma 1 del citato D.Lgs. 175/2014 l'Agenzia delle entrate, utilizzando le **informazioni disponibili** in Anagrafe tributaria, i **dati trasmessi da parte di soggetti terzi** e i **dati contenuti nelle certificazioni** di cui all'art. 4, comma 6-ter del D.P.R. 322/1998, rende disponibile in via **telematica, entro il 15 aprile** di ciascun anno ai **soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati** la **dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente**, dichiarazione che potrà essere accettata o modificata.

Il **modello 730 precompilato** viene reso disponibile ai **lavoratori dipendenti e pensionati** (art. 49 del Tuir) e ai **titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a), c), c-bis, d) g), i) e l) del Tuir, con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo quali:

- compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative;
- borse di studio e assegni assimilati;
- compensi percepiti per uffici di amministratore o sindaco/revisore, per la collaborazione a giornali e riviste, per rapporti di collaborazione privi di subordinazione;
- remunerazione di sacerdoti;
- indennità percepite per cariche elettive;
- altri assegni periodici;
- compensi per lavori socialmente utili.



La dichiarazione precompilata **non viene predisposta** se il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente, ha presentato **dichiarazioni correttive nei termini o integrative**, per le quali al momento dell'elaborazione della dichiarazione precompilata è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.

Come precisato nelle istruzioni ministeriali, le principali fonti per **precompilare i quadri del modello 730** sono elencate nel seguente prospetto:

|                                                      |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRONTESPIZIO                                         | Certificazione Unica e Anagrafe tributaria                                                                         |
| PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO                     | Certificazione Unica                                                                                               |
| QUADRO A - Redditi dei terreni                       | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari                                           |
| QUADRO B - Redditi dei fabbricati                    | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari                                           |
| QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati | Certificazione Unica                                                                                               |
| QUADRO D - Altri redditi                             | Certificazione Unica                                                                                               |
| QUADRO E - Oneri e spese                             | Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica |
| QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati           | Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24           |
| QUADRO G - Crediti d'imposta                         | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24                                             |

Al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata l'Agenzia delle entrate potrà utilizzare **le seguenti informazioni**:

- i dati contenuti nella **Certificazione Unica**, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i **dati dei familiari a carico**, i **redditi di lavoro dipendente o di pensione**, le **ritenute Irpef**, le trattenute di **addizionale regionale e comunale**, i **compensi di lavoro autonomo occasionale**;
- gli **oneri deducibili o detraibili** che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali **spese sanitarie** e relativi rimborsi, **interessi passivi sui mutui**, **premi assicurativi**, **contributi previdenziali**, **contributi versati** per i lavoratori domestici, bonifici effettuati nell'anno 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico;
- **alcune informazioni** contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- **altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria**: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.



L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di **realizzare progressivamente un sistema di precompilazione** di tutti i dati della dichiarazione.

## INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA

L'art. 2 del D.Lgs. 171/2014 ha inserito nel D.P.R. 322/1998 dopo il comma 6-quater, il **nuovo comma 6-quinquies**, che prevede che *“le certificazioni di cui al comma 6-ter vengano **trasmesse in via telematica** all'Agenzia delle entrate entro il **7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione **omessa, tardiva o errata** si applica la sanzione di **cento euro** in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del D.Lgs. 472/1997. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la **sanzione non si applica** se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.»*

Pertanto i **sostituti d'imposta** devono:

- entro il **29 febbraio 2016** (il 28 febbraio 2016 cade di domenica) consegnare al soggetto percipiente la **Certificazione unica**;
- entro il **7 marzo** trasmettere telematicamente le Certificazioni uniche predisposte all'Agenzia delle entrate.

Tale adempimento è **propedeutico** per l'amministrazione finanziaria per poter acquisire alcuni dati necessari per la dichiarazione precompilata; la Certificazione unica, che sostituisce il vecchio modello CUD, è **stata infatti implementata** con tutti i dati che possono servire per la precompilazione della dichiarazione, quali i **dati dei familiari a carico o dei lavoratori autonomi occasionali**, oltre che con altri dati che non necessariamente sono collegati alla predisposizione del 730, quali redditi di lavoro autonomo o altre tipologie reddituali.



La **Legge di Stabilità 2016** è intervenuta modificando il comma 6-quinquies, implementando i dati che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria:

*“Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica **gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo** dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, **i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi** nonché **quelli relativi alle operazioni di congruaggio** effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”.*

I **sostituti** entro il **7 marzo** trasmettono all'Agenzia delle entrate una **certificazione** attestante l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali



I **sostituti d'imposta** sono **sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata** trasmissione di ogni singola certificazione.  
La sanzione **non si applica** se, in caso di **errore**, la certificazione viene corretta entro cinque giorni dalla scadenza

La sanzione prevista è pari ad **euro 100, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta**, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, salvo il caso in cui **l'invio della corretta certificazione avvenga entro 5 giorni dalla scadenza**; non si ammette la possibilità di poter beneficiare della sanzione unica derivante dal **cumulo giuridico**.

## INVIO DEI DATI SUGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI DA PARTE DEGLI ENTI ESTERNI

L'art. 3, co. 1 del D.Lgs. 174/2014 prevede che, ai fini dell'**elaborazione** della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili:

- **i soggetti che erogano mutui** agrari e fondiari;
- **le imprese assicuratrici**;
- **gli enti previdenziali**;
- **le forme pensionistiche complementari**,

devono trasmettere, entro il **28 febbraio** di ciascun anno all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

- a) **quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso**;
- b) **premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni**;
- c) **contributi previdenziali ed assistenziali**;
- d) **contributi versati alla previdenza complementare** di cui all'articolo 10, co. 1 lettera e-bis), del Tuir.

Tali dati verranno utilizzati dall'Agenzia delle entrate per la precompilazione dei **modelli 730/2015**; a tal fine in data **16 dicembre 2014** sono stati pubblicati i **provvedimenti** con i quali sono state definite le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni relative a:

- **interessi passivi su mutui** – provvedimento del 16 dicembre 2014 prot. 160358/2014;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** – provvedimento del 16 dicembre 2014 prot. 160358/2014;
- **premi assicurativi** – provvedimento del 16 dicembre 2014 prot. 160381/2014;
- in caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati** si applica **la sanzione di 100 euro** per ogni comunicazione omessa tardiva o errata fino ad un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata comunicazione dei dati, **la sanzione non si applica** se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro **i cinque giorni** successivi alla scadenza (quindi entro il 5 marzo) o, in **caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate**, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa, e non si ammette la possibilità di poter beneficiare della sanzione unica derivante dal **cumulo giuridico**.



La sanzione viene ridotta di un terzo, pari quindi a euro 20.000, se la comunicazione viene trasmessa entro 60 giorni.

I **soggetti** che erogano **mutui agrari e fondiari**, le **imprese assicuratrici**, gli **enti previdenziali**, le **forme pensionistiche complementari** trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il **28 febbraio**, i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente.



Gli **enti sono sanzionati** in caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione** dei dati. La sanzione non si applica se, in caso di **errore**, la certificazione viene corretta entro **cinque giorni dalla scadenza** o dall'eventuale segnalazione di errore da parte dell'agenzia.



La **Legge di Stabilità 2016**, al comma 950, ha stabilito che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, a **partire dall'anno d'imposta 2015**, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli **enti**, le **casse e le società di mutuo soccorso** aventi esclusivamente fine assistenziale e i **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, nonché gli **altri fondi** comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate:

- una comunicazione contenente i dati relativi alle **spese sanitarie rimborsate** per effetto dei contributi versati;
- i **dati relativi alle spese sanitarie rimborsate** che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.

## INVIO DELLE SPESE SANITARIE SPESE SANITARIE

L'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 175/2015 stabilisce che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi:

- le **aziende sanitarie locali**;
- le **aziende ospedaliere**;
- gli **istituti di ricovero e cura** a carattere scientifico;
- i **policlinici universitari**;
- le **farmacie**, pubbliche e private,
- i **presidi di specialistica ambulatoriale**,
- le strutture per l'erogazione delle **prestazioni di assistenza protesica** e di assistenza integrativa,
- gli **altri presidi** e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
- gli iscritti **all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri**,

inviano al **Sistema tessera sanitaria**, secondo le modalità previste dal **D.M. 26 marzo 2008**, attuativo dell'



art. 50, comma 5-bis del D.L. 269/2003 **i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015** ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Il successivo comma 3-bis prevede poi che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono **consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie** acquisiti dal Sistema tessera sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.



Con il provvedimento del **31 luglio 2015**, pubblicato in data 3 agosto 2015 sono state fissate **le modalità tecniche** di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Viene previsto che a partire dal 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 175/2014, il **Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate** i dati consolidati di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, relativi a:

- a. **spese sanitarie** sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b. **rimborsi effettuati nell'anno precedente** per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle **ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali** relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

- a. **codice fiscale del contribuente o del familiare a carico** cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b. **codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione** del soggetto di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014;
- c. **data del documento fiscale** che attesta la spesa;
- d. **tipologia della spesa**;
- e. **importo della spesa o del rimborso**;
- f. **data del rimborso**.

Le tipologie di spesa comunicate sono:

- a. **ticket** per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- b. **farmaci**: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- c. **dispositivi medici** con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d. **servizi sanitari erogati dalle farmacie**: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;



- e. **farmaci per uso veterinario;**
- f. **prestazioni sanitarie:** assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
- g. **spese agevolabili solo a particolari condizioni:** protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- h. **altre spese.**

## ALTRE SPESE

L'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 175/2015 prevede poi che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate **dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta** diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

Con il **Decreto del 13 gennaio 2016** sono stati individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate **delle spese di istruzione, delle spese funebri e delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.**

### Spese di istruzione

L'art. 1 del D.M. 13 gennaio 2016 prevede che, a partire dai **dati relativi al 2015**, **Università statali e non statali** devono trasmettere, entro il **28 febbraio di ciascun anno**, con riferimento a **ciascun studente** una comunicazione contenente i seguenti dati:

- **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;**
- **spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;**
- **spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;**
- **spese per la frequenza di master** che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
- **spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.**

In particolare per ciascun studente le università statali e non statali devono comunicare

- **l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente;**
- l'indicazione **dei soggetti che hanno sostenuto le spese;**
- **l'anno accademico** di riferimento.

Le spese universitarie vanno comunicate al **netto dei relativi rimborsi** e contributi, mentre vanno indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.

### Spese funebri

L'art. 2 del D.M. del 13 gennaio 2016 prevede che, a partire dai **dati relativi al 2015** io soggetti che hanno emesso **fatture relative a spese funebri** devono trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica, **entro il 28 febbraio di ciascun anno** una comunicazione contenente:

- **l'ammontare delle spese funebri sostenute** in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente;
- **i dati del soggetto deceduto;**
- **i dati dei soggetti intestatari del documento fiscale.**

### Spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

L'art. 3 del D.M. del 13 gennaio 2016 prevede che partire dai **dati relativi al 2015** i **bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**, i cui dati sono già stati trasmessi da banche e Poste Italiane spa deve essere trasmessa una comunicazione contenente:

- **l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente;**
- **i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti,** all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

### COME SI ACCEDE AL MODELLO 730 PRECOMPILATO

La **dichiarazione precompilata** verrà messa a disposizione del contribuente a partire dal **15 aprile di ogni anno** in una apposita sezione del sito internet dell'agenzia delle entrate a cui si potrà accedere:

- **direttamente**, mediante i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (a tal fine è necessario essere in possesso di un **codice PIN** che può essere richiesto: **on line**, accedendo al sito dell'agenzia, per **telefono**, chiamando il servizio di risposta automatica, o **in ufficio**, presentando un documento d'identità;
- **indirettamente**, conferendo apposita **delega**, tramite il proprio **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** ovvero tramite un **CAF**, o un iscritto nell'albo dei **consulenti del lavoro** o in quello dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.



#### ACCESSO DIRETTO

Come detto il contribuente, per poter **accedere direttamente** alla consultazione del proprio modello 730 precompilato **deve essere in possesso del codice PIN**, ottenibile:

- **online**, accedendo al **sito dell'Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)** e inserendo alcuni dati personali;
- per **telefono**, chiamando il **servizio di risposta automatica** al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- in **ufficio**, presentando un **documento di identità**.

Dopo aver ottenuto, utilizzando una delle metodologie indicate, **le prime 4 cifre** del codice PIN, entro 15 giorni dalla richiesta il contribuente riceverà al proprio domicilio fiscale una **lettera contenente gli elementi** per ricavare **le ultime 6 cifre del Pin e la password** che servirà per il primo accesso.



#### ACCESSO CON DELEGA

Il contribuente può **accedere** alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il **proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** oppure tramite un **CAF o un professionista abilitato**.

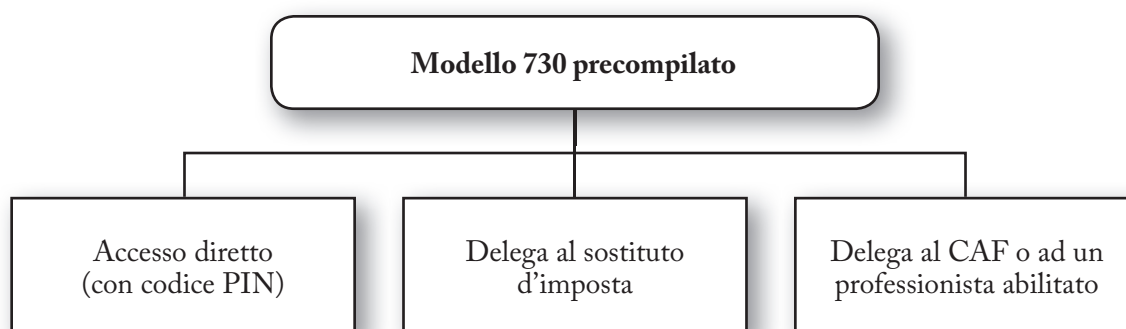
In particolare, l'art. 3 co. 3 del D.Lgs. 175/2014 stabilisce che i soggetti a cui è possibile conferire la delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata sono:

- un **CAF** di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 241/1997;
- un **iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro**;

- un **iscritto all'albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (ad oggi ancora non emanato) saranno individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.

È possibile tuttavia accedere al 730 precompilato anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).



Una volta ottenuto il **codice PIN per l'accesso** (direttamente o indirettamente) nella sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate sarà possibile **visualizzare**:

- **il modello 730 precompilato**;
- **un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione**;



Ad esempio verranno indicati i **dati del sostituto** che ha inviato la Certificazione unica oppure i **dati della banca** che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo. Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano **incomplete**, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto **per consentire al contribuente di verificarle** ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato; ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare **l'atto di acquisto di un fabbricato**, di cui però **non si conosce la destinazione** (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano **incongruenti** e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente; ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);

- **l'esito della liquidazione**: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;



L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale ad esempio la destinazione d'uso di un immobile: sarà necessario quindi integrare il 730 dopodiché sarà disponibile il risultato finale della dichiarazione.

- **il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.**

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO

Una volta ottenuto **l'accesso e visualizzata la dichiarazione precompilata** il contribuente non è obbligato ad utilizzarla ma può:

- **accettarla e presentarla;**
- può presentare il modello 730 precompilato **apportandovi modifiche o integrazioni;**
- può decidere di **presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.**

Attenzione tuttavia che l'accettazione o meno del modello precompilato con o senza modifiche comporta importanti conseguenze:

- se il modello **730 precompilato viene accettato senza effettuare** modifiche e **presentato direttamente o tramite il sostituto d'imposta** non verranno effettuati **controlli documentali** su oneri detraibili e deducibili, quali interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali che sono stati comunicati dai soggetti terzi, mentre i controlli documentati potranno riguardare i dati comunicati dal sostituto d'imposta mediante la Certificazione Unica, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di richiedere la documentazione necessaria per la **verifica delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni o deduzioni; qualora il 730 precompilato sia presentato tramite CAF o professionista abilitato **i controlli documentali** saranno effettuati nei **confronti dello stesso CAF o professionista abilitato** anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi quali i soggetti che erogano mutui fondiari ed agrari, imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. Si precisa che la dichiarazione precompilata si considera **accettata** anche se il contribuente effettua delle modifiche che **non incidono sul calcolo dell'imponibile e dell'imposta**, come ad esempio nel caso di variazione dei dati di residenza anagrafica nell'ambito dello stesso Comune;
- nel caso il cui nel **modello 730 precompilato** vengano apportate delle **modifiche o integrazioni** (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata) ed il **modello venga presentato direttamente o tramite il sostituto d'imposta** la dichiarazione rimane sottoposta **al controllo formale in capo al contribuente**; se invece la presentazione avviene tramite **CAF o professionista abilitato** allora **i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di quest'ultimi** anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi quali i soggetti erogano mutui fondiari ed agrari, imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

Come detto, resta ferma la possibilità di **presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie**, quindi non accettando il modello 730 precompilato e presentando il modello 730 ordinario, secondo i consueti canali (sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato).

Il modello **730 precompilato** dunque può essere presentato:

- **direttamente dal contribuente;**
- **tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato.**

**PRESENTAZIONE DIRETTA SENZA MODIFICHE**

Se il contribuente intende presentare il **730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate** deve:

- **indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;**
- **compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;**
- **verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.**

Se il 730 precompilato non richiede **nessuna correzione o integrazione**, il contribuente lo può **accettare senza modifiche** e presentarlo direttamente tramite il sito dell'Agenzia delle entrate; a seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente **la ricevuta di avvenuta presentazione**.

Fino al 31/12/2015 la presentazione diretta (o tramite sostituto d'imposta) senza modifiche faceva sì che l'Agenzia delle Entrate non poteva effettuare **controlli documentali** (controlli art. 36-ter) **su oneri detraibili e deducibili**, quali **interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali** che sono stati comunicati dai soggetti terzi, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di richiedere la documentazione necessaria per la **verifica delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni o deduzioni**.

Inoltre nel caso di **accettazione del modello 730 precompilato** dal quale emergeva un **credito superiore ad euro 4.000, non venivano effettuati i controlli preventivi** anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia; l'importo del credito verrà erogato con le modalità ordinarie.



In materia di **controlli** La legge di Stabilità 2016 ha previsto l'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 174/2015 con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo **di imposta 2015**. Tuttavia, come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2016 se il **730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente** tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta **non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili** che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

Tuttavia i controlli documentali possono invece riguardare:

- **i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica;**
- **la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.**



Si ricorda che la dichiarazione precompilata **si considera accettata** anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

**PRESENTAZIONE DIRETTA CON MODIFICHE**

Se, invece, alcuni dati del **730 precompilato risultano non corretti o incompleti**, il contribuente è tenuto **a modificare o integrare il modello**, ad esempio per aggiungere un reddito non presente, aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata.



In questi casi verranno elaborati e messi a disposizione del contribuente:

- un **nuovo modello 730**;
- un **nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione** effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

Come detto, nel caso il cui nel modello 730 precompilato vengano apportate delle **modifiche o integrazioni** (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata) ed il modello venga **presentato direttamente la dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale in capo al contribuente**. Quindi nel caso in cui dal controllo formale emergano irregolarità, il contribuente sarà tenuto alla corresponsione delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi.



La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto **il nuovo comma 3 bis** all'art. 5 del D.Lgs. 175/2014 che prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:

- **diretta**;
- **tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale**, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che **presentano elementi di incoerenza** rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero **determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro**, l'Agenzia delle entrate può **effettuare controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, **entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.  
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate **non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione**, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

### **PRESENTAZIONE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Chi presenta la dichiarazione **al proprio sostituto d'imposta** (che deve entro il 15 gennaio comunicare di voler prestare assistenza fiscale) **deve consegnare**:

- la **delega per l'accesso al modello 730 precompilato**,
- il **modello 730-1**, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef.



Può anche essere utilizzata una **normale busta di corrispondenza** indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in **forma congiunta** le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque **entro il 7 luglio**, il sostituto d’imposta consegna al contribuente:

- una **copia della dichiarazione elaborata**;
- il **prospetto di liquidazione, modello 730-3**, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.



Da un punto di vista dei **controlli formali**, la presentazione diretta o tramite il sostituto d’imposta **producono gli stessi effetti**.

### **PRESENTAZIONE TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO**

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare:

- la **delega per l’accesso al modello 730 precompilato**;
- il modello 730-1, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici;
- la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.



Il contribuente **deve conservare la documentazione in originale** mentre il Caf o il professionista **ne conserva copia** che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la **Certificazione Unica** e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli **scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze** che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano **le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta**, né la documentazione degli **oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato** quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
- gli **attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24**;
- la **dichiarazione modello Unico** in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Tali **documenti** (relativi al modello 730/2016) vanno conservati fino al **31 dicembre 2020**, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.



I Caf o i professionisti abilitati hanno **l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente**

(relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per **ogni dichiarazione un visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il **7 luglio**, il Caf o il professionista consegna al contribuente:

- una **copia della dichiarazione**;
- il **prospetto di liquidazione**, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Qualora il 730 precompilato sia presentato tramite CAF o professionista abilitato, **i controlli documentali** saranno effettuati nei **confronti dello stesso CAF o professionista abilitato** anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi quali i soggetti che erogano mutui fondiari ed agrari, imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali, sia nel caso il cui la dichiarazione precompilata venga accettata senza modifiche sia nel caso in cui vengano modificati dati; resta fermo nei confronti del contribuente solo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed altre agevolazioni.



Ad esempio, potrà essere controllata l'**effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto**, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

Quindi come vedremo, eventuali richieste che derivano dal controllo formale della dichiarazione saranno inviate al CAF o al professionista abilitato che ha inviato la dichiarazione il quale sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore imposta della sanzione e degli interessi.



Nel caso in cui il contribuente presenti il modello **730 precompilato tramite il CAF o un professionista abilitato non è previsto alcun controllo preventivo** (anche documentale) da parte dell'Agenzia delle entrate.

## RESPONSABILITÀ IN CAPO AGLI INTERMEDIARI

Tra i principali aspetti innovativi e particolarmente delicati in tema del nuovo modello 730 precompilato vi è sicuramente **la responsabilità in capo agli intermediari per l'apposizione del visto di conformità**.

In particolare l'art. 5 del D.Lgs. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di **controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973** a seconda che il contribuente presenti il modello 730 **precompilato direttamente**, tramite il **proprio sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale o tramite **CAF o professionista abilitato** e a seconda che il **contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni**. In particolare si possono presentare tre differenti situazioni:

- la dichiarazione viene **accettata, presentata senza modifiche direttamente** o tramite il **datore di lavoro** che presta assistenza fiscale: l'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 175/2014 **esclude il controllo forma-**

le sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all'agenzia, dagli enti esterni, fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e ad altre agevolazioni in capo al contribuente e il controllo formale sui dati derivanti dalla C.U.;

- la **dichiarazione viene presentata con modifiche** (che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta) **direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale**: l'art. 5 co. 2 prevede che in tale circostanza non operino le esclusioni di cui al comma precedente, pertanto il controllo formale (sul contribuente) è eseguito su **tutti gli oneri indicati nella dichiarazione compresi quelli trasmessi all'agenzia dagli enti esterni**, fermo restando inoltre il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni oltre che i controlli preventivi effettuati in via automatica o mediante verifica dalla documentazione giustificativa (nuovo comma 3-bis, art. 5, D.Lgs. 175/2014);
- la **dichiarazione viene presentata con o senza modifiche tramite CAF o professionisti abilitati**: l'art. 5 co. 3 prevede che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, **il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione anche con riferimento ai dati relativi agli oneri**, forniti all'Agenzia da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando anche in tale circostanza il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Dunque, se i modelli 730 precompilati (con o senza modifiche) vengono presentati **tramite CAF o professionisti abilitati il controllo formale ex art. 36-ter** viene eseguito in capo agli stessi in quanto obbligati a rilasciare il **visto di conformità sulla dichiarazione**.

Il successivo art. 6 introduce una specifica responsabilità in capo agli intermediari (CAF e professionisti abilitati) in caso di errori riscontrati in sede di controllo formale da parte dell'Agenzia: ai sensi del comma 1 infatti nel caso di rilascio del visto di conformità infedele il CAF o il professionista incaricato è **tenuto al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter a meno che il **visto infedele** non sia stato apposto a causa della **condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**.

Dalla nuova norma emerge chiaramente rispetto al passato un maggior livello di responsabilizzazione di Caf e professionisti sull'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione in quanto tali soggetti saranno **direttamente** chiamati a versare le maggiori imposte, le sanzioni e i relativi interessi derivanti dalle comunicazioni di controllo emesse da parte dell'agenzia, a meno che non venga dimostrata la condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente che escluda la responsabilità dell'intermediario (e sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia su cosa si intenda per "condotta dolosa o gravemente colposa" e come questa debba essere eventualmente dimostrata).

Per la **verifica** del visto di conformità, entro il **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione**, l'Agenzia delle entrate trasmette in **via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti** relative alle dichiarazioni al CAF o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, i quali a sua volta dovranno trasmettere entro **60 giorni** in via telematica all'Agenzia i documenti e i chiarimenti richiesti.

L'esito del controllo verrà poi comunicato in via telematica al CAF o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla **rettifica** dei dati contenuti nella dichiarazione; entro i 60 giorni successivi sarà possibile da parte **dell'intermediario la segnalazione di eventuali dati** ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità ovvero versare le somme dovute (imposta, interessi e sanzione ridotta a due terzi, quindi pari al 20%).

Nel caso in cui CAF o professionista incaricato si accorgano di aver rilasciato un visto infedele è possibile poi, entro il **10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa** presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente, o nel caso in cui il contribuente non intenda presentare una nuova dichiara-

zione, una **comunicazione dei dati relativi alla rettifica**; in tali circostanze il CAF o professionista abilitato dovrà versare unicamente la sanzione, **ridotta ad 1/9 del minimo** se il versamento è effettuato entro tale data; il contribuente dovrà invece versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi.

## I CONTROLLI SULLA DICHIARAZIONE E IL VISTO DI CONFORMITÀ

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dichiarazione accettata<br/>(presentata senza modifiche)<br/>direttamente o tramite il<br/>datore di lavoro che presenta<br/>assistenza fiscale</p> | <p>⇒ È escluso il <b>controllo formale</b> è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il <b>controllo delle condizioni soggettive</b> che danno diritto alle detrazioni/deduzioni. Potranno essere effettuati controlli formali sui dati derivanti dalla Certificazione Unica</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Dichiarazione presentata,<br/>con modifiche, direttamente<br/>o tramite il datore di lavoro<br/>che presta assistenza fiscale</p>                   | <p>⇒ Il <b>controllo formale</b> è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il <b>controllo delle condizioni soggettive</b> che danno diritto alle detrazioni/deduzioni. L'agenzia delle entrate può eseguire controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Dichiarazione presentata,<br/>con modifiche, tramite CAF<br/>e professionisti</p>                                                                   | <p>⇒ Il <b>controllo formale</b> è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni, ed è <b>effettuato nei confronti del CAF/professionista</b> (resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/ deduzioni).</p> <p>⇒ Se dai controlli emerge un visto di <b>conformità infedele</b> l'intermediario è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest'ultimo).</p> |

# INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE

| CONTRIBUENTE                                   |                                                      | Dichiarante                            | Coniuge<br>dichiarante | Dichiarazione<br>congiunta          | Rappresentante<br>o tutore                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) |                                                      | Soggetto fiscalmente a carico di altri |                        | 730 integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto                         |
|                                                |                                                      |                                        |                        | Situazioni particolari              | Quadro K                                    |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE     |                                                      |                                        |                        |                                     |                                             |
| DATI DEL CONTRIBUENTE                          | COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |                                        | NOME                   |                                     | SESSO (M o F)                               |
|                                                | DATA DI NASCITA<br>GIORNO MESE ANNO                  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA     |                        | PROVINCIA (sigla)                   | TUTELATO/A MINORE                           |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                           | COMUNE                                               |                                        | PROVINCIA (sigla)      |                                     | C.A.P.                                      |
|                                                | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                        | INDIRIZZO                              |                        | NUM. CIVICO                         |                                             |
|                                                | FRAZIONE                                             |                                        | GIORNO                 | DATA DELLA VARIAZIONE<br>MESE ANNO  | Dichiarazione presentata per la prima volta |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                   | TELEFONO<br>PREFIXO                                  | NUMERO                                 | CELLULARE              | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA      |                                             |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015                | COMUNE                                               |                                        | PROVINCIA (sigla)      |                                     | Casi particolari add.le regionale           |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016                | COMUNE                                               |                                        | PROVINCIA (sigla)      |                                     |                                             |



Tra le principali novità del **modello 730/2016** vi è l'inserimento del **nuovo quadro K** relativo alle comunicazioni dell'amministratore del condominio. Fino allo scorso anno infatti l'amministratore di condominio che poteva presentare il modello 730 doveva presentare anche il quadro AC del modello Unico PF per comunicare:

- **l'elenco dei fornitori del condominio;**
- **i dati catastali** degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni condominiali,

unitamente al frontespizio dello stesso modello unico nei modi e nei termini previsti. Da quest'anno, nel modello 730/2016 è stato inserito il nuovo quadro K che consente di indicare i dati richiesti senza necessità per il contribuente di presentare il quadro AC: **nel frontespizio del modello 730 va barrata l'apposita casella** che consente di indicare che è stato compilato anche tale quadro.

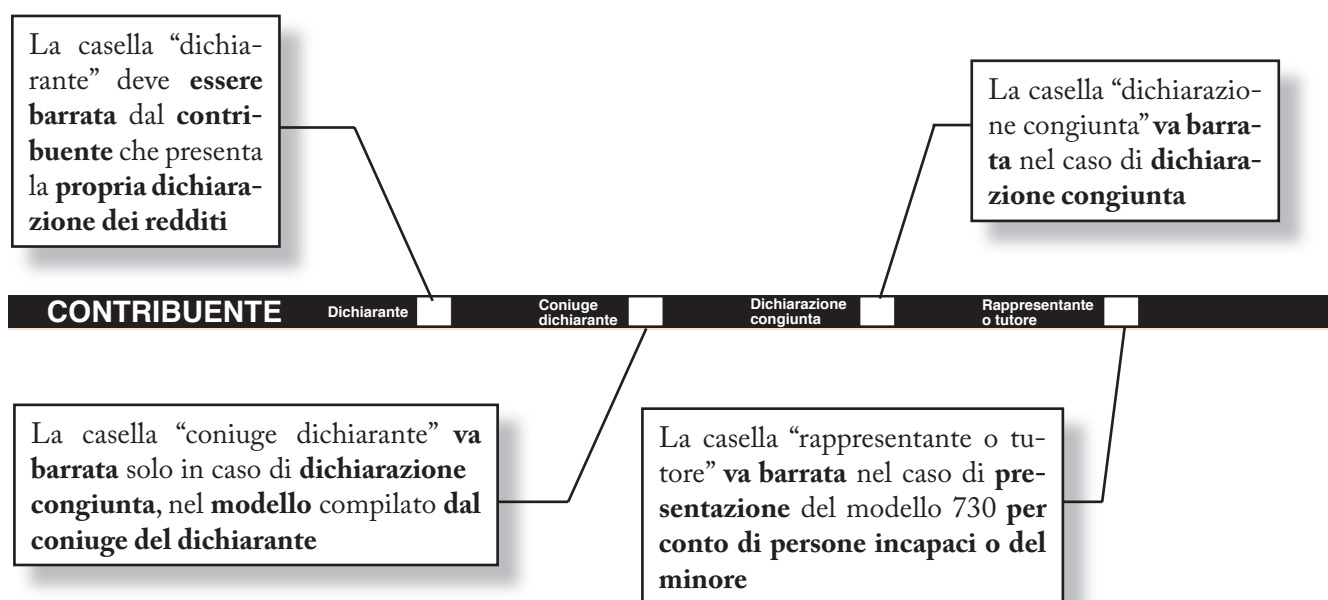
| CONTRIBUENTE                                   |  | Dichiarante                            | Coniuge<br>dichiarante | Dichiarazione<br>congiunta          | Rappresentante<br>o tutore |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri |                        | 730 integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto        |
|                                                |  |                                        |                        | Situazioni particolari              | Quadro K                   |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE     |  |                                        |                        |                                     |                            |

## ASPETTI GENERALI

La struttura della sezione “**Informazioni relative al contribuente**” del modello **730/2016** consente l’inserimento dei dati relativi alla situazione personale del contribuente, quali:

- **tipologia di dichiarazione;**
- **dati del contribuente;**
- **residenza anagrafica;**
- **telefono e posta elettronica certificata;**
- **domicilio fiscale.**

## TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE



La **prima parte del prospetto** individua la **tipologia di dichiarazione** che si intende presentare.

In particolare, il **contribuente** dovrà barrare la casella:

- **DICHIARANTE:** se presenta la **propria dichiarazione dei redditi** (anche in caso di presentazione della dichiarazione congiunta);
- **CONIUGE DICHIARANTE:** nel caso di **dichiarazione congiunta**, se la **dichiarazione si riferisce al coniuge del dichiarante** (il quale farà eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro);
- **DICHIARAZIONE CONGIUNTA:** nel caso di **dichiarazione congiunta**, qualora il contribuente dichiarante intenda far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro, dovrà **barrare entrambe le caselle “dichiarante” e “dichiarazione congiunta”**, mentre il coniuge dovrà compilare solamente la casella “coniuge dichiarante”;
- **RAPPRESENTANTE O TUTORE:** nel caso in cui il modello 730 **venga presentato per conto di incapaci (o minori)**. In tale circostanza, il soggetto che presenta la dichiarazione per conto di incapace o minore dovrà indicare il codice fiscale nella casella “codice fiscale del rappresentante o tutore” mentre la casella “dichiarante” non deve essere barrata.



## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Si ricorda che la dichiarazione modello 730 precompilato o ordinario, può essere presentata in **forma congiunta quando:**

- **entrambi i coniugi** possiedono esclusivamente redditi che possono essere dichiarati con il modello 730;
- almeno **uno dei due coniugi può utilizzare il Mod. 730.**

Se entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta sia **al sostituto d'imposta** di uno dei due sia **a un Caf o a un professionista abilitato.**

**Non** è invece possibile utilizzare la forma congiunta:

- nel caso in cui si presenti **la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori;**
- nel caso **di decesso di uno dei coniugi**, avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Da un punto vista operativo, nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure il diverso soggetto scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

Come noto poi, per effetto delle disposizioni dell'art. 51-bis del D.L. 69/2013 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati possono presentare il modello 730 anche in **assenza di un sostituto d'imposta** che possa effettuare i conguagli; nel caso di dichiarazione congiunta è possibile la presentazione **quando almeno uno dei coniugi abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati.**

## CONTRIBUENTE

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Dato obbligatorio:</b> va indicato il <b>codice fiscale</b> del contribuente                                      |  | Da barrare se <b>730 integrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Va indicata la lettera "A" in caso di presentazione del modello 730 da lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta |                        | Da barrare per evidenziare <b>situazioni particolari</b> che riguardano la dichiarazione <b>dei redditi</b> , utilizzando uno <b>specifico codice</b> comunicato dall'Agenzia delle Entrate |                                                   |
| <b>CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE</b> (obbligatorio)                                                                |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 730 integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto                                                                                                          | Situazioni particolari | Quadro K                                                                                                                                                                                    | <b>CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE</b> |
| Da barrare se il <b>dichiarante è un soggetto fisicamente a carico</b> di altri e comunque presenta la dichiarazione |  | La <b>casella</b> deve essere barrata se il contribuente è obbligato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad effettuare la comunicazione all'Anagrafe tributaria dell'importo <b>dei beni e servizi acquistati dal condominio</b>;</li> <li>- a <b>comunicare i dati catastali</b> del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.</li> </ul> |                                     |                                                                                                                              |                        | Va indicato il <b>codice fiscale del rappresentante</b> o del <b>tutore</b> nel caso di <b>dichiarazione presentata per il minore, incapace o beneficiario</b>                              |                                                   |



Si esaminano nel dettaglio i contenuti dei campi ricompresi nel rigo del frontespizio oggetto di esame.

**CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE** (obbligatorio)

### CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Il campo “codice fiscale” del contribuente deve essere **obbligatoriamente** compilato e riportato deve **corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria** o, nel caso in cui questa non sia ancora stata emessa, **a quello risultante dall'apposito tesserino** rilasciato dall'amministrazione finanziaria.

**Soggetto fiscalmente a carico di altri**

### SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DI ALTRI

La casella deve essere barrata nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione abbia conseguito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e possa, per tali ragioni, essere considerato un “familiare fiscalmente a carico” comunque interessato alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

**730 integrativo**  
(vedere istruzioni)

### 730 INTEGRATIVO

La casella “730 integrativo” deve essere compilata dal contribuente che presenta **una dichiarazione integrativa di altra già validamente presentata**.

In tale circostanza è necessario indicare uno dei seguenti codici:

- **codice 1**, se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
- **codice 2**, se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”;
- **codice 3**, se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta qualora dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

**730 senza sostituto**

Nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti **senza sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio, va indicata **la lettera “A”** nella casella “730 senza sostituto”.

**Situazioni particolari**

### SITUAZIONI PARTICOLARI

Barrando la casella “**situazioni particolari**” il contribuente può **evidenziare** situazioni che **riguardano la dichiarazione dei redditi**, ad esempio in relazione a determinate fattispecie definite solo dopo la pubblicazione dei modelli definitivi delle dichiarazioni. Tale circostanza può presentarsi in occasione di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate su quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. L'alimentazione di tale campo presuppone, pertanto, che l'Agenzia delle Entrate abbia comunicato con propria circolare, risoluzione o comunicato stampa, uno specifico codice abbinato a detta situazione particolare.





Da quest'anno gli amministratori di condominio che possono presentare il modello 730 devono compilare il **quadro K**, barrando la relativa casella se sono obbligati:

- ad effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo complessivo **dei beni e servizi acquistati dal condominio** nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- comunicare i **dati catastali del condominio** nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

### CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

Tale campo interessa il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci o di un minore, il quale deve:

- **barrare la casella "rappresentante o tutore"** presente sul primo rigo della dichiarazione;
- indicare **il proprio codice fiscale** nella casella **"codice fiscale rappresentante o tutore"**;
- indicare **il codice fiscale del minore o della persona incapace** nella casella **"codice fiscale del contribuente"**.



#### APPROFONDIMENTO

#### LA RETTIFICA DEL MODELLO 730

Il contribuente che a seguito di presentazione del modello 730/2016 si accorge della necessità di integrarne o rettificarne i contenuti, può operare secondo diverse modalità a seconda che le modifiche comportino o meno una variazione dell'imposta in suo favore.

#### CASO A)

**Integrazioni/rettifiche che comportano un maggior credito o un minor debito ovvero un'imposta variata**

Nel caso in cui **il contribuente si accorge** di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, qualora dall'integrazione e/o dalla rettifica emerga **un maggiore credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, per correggere **dati che non modificano la liquidazione delle imposte**), può presentare alternativamente:

- **Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre 2016;**
- **Modello Unico Persone Fisiche 2016 (correttiva nei termini), entro il 30 settembre 2016;**
- **Modello Persone Fisiche Unico 2016 (dichiarazione integrativa a favore), entro il termine di presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo.**

La differenza a credito generata dalle rettifiche e/o integrazioni della dichiarazione originaria secondo una delle modalità appena indicate, può essere **chiesta a rimborso o, in alternativa, portata in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.**

Nel caso specifico in **cui si opti per** la presentazione del **modello 730 integrativo** il contribuente deve:

- presentare un nuovo **modello 730 completo di tutte le sue parti**;
- indicare il **codice "1"** nella casella **"730 integrativo"** presente sul frontespizio;

- presentare il **730 integrativo ad un CAF o ad un professionista abilitato** (anche se il modello 730 originario era stato presentato al sostituto d'imposta);
- esibire tutta la **documentazione necessaria** al CAF o al professionista abilitato per **controllare la conformità dell'integrazione** con i giustificativi prodotti;
- esibire **al CAF o al professionista abilitato tutta** la documentazione, qualora la dichiarazione originaria era stata presentata **al sostituto d'imposta**.

**CASO B)****Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta**

Se il contribuente **si accorge di non aver fornito** tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto **può** presentare:

- **Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016;**

In tale circostanza, il contribuente deve Indicare **il codice "2"** nella relativa casella del **"730 integrativo"** presente sul frontespizio.

Il novo modello 730 deve contenere, quindi, tutte le informazioni già presenti nel modello originario, ad eccezione di quelle rettifiche indicate nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

**CASO C)****Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata**

Se **il contribuente** si accorge di **non aver fornito** tutti i dati che consentono **di identificare il sostituto** che effettuerà **il conguaglio** (o di averli forniti in modo inesatto), e allo stesso tempo di **non aver fornito** tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione **dalla cui integrazione e/o rettifica** consegua **un maggior importo a credito, un minor debito** oppure **un'imposta pari** a quella determinata con il modello 730 originario, egli può presentare un **Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016**.

In tal caso, nella casella "730 integrativo" presente sul frontespizio del nuovo modello, deve essere riportato il **codice "3"**.

**CASO D)****Integrazioni/rettifiche che comportano un maggior debito o un minor credito**

Nei casi in cui **il contribuente** non abbia fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e **l'integrazione o la rettifica determini un minor credito o un maggior debito** allora **deve** essere **presentato un modello Unico 2016 Persone fisiche**:

- entro **il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini)**; se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al **contestuale pagamento** del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 (utilizzando il ravvedimento operoso);
- entro il **termine di presentazione** del modello Unico **relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa)**; se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro **il 31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.P.R. 322/1998).



La **presentazione della dichiarazione integrativa** non **sospende** le procedure avviate con la consegna del modello 730 e quindi non fa venir meno l'**obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico** di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in **base al modello 730 presentato**.

## DATI DEL CONTRIBUENTE

|                       |                                                      |      |      |                                    |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|-------------------|
| DATI DEL CONTRIBUENTE | COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |      |      | NOME                               | SESSO (M o F)     |
|                       | DATA DI NASCITA<br>GIORNO                            | MESE | ANNO | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) |
|                       |                                                      |      |      |                                    | TUTELATO/A MINORE |

Nella sezione “**Dati del contribuente**” vanno riportati i **dati anagrafici** del soggetto dichiarante, e in particolare:

- cognome e nome;
- sesso;
- data di nascita;
- comune di nascita;
- provincia del comune di nascita.

I **soggetti nati all'estero** dovranno indicare invece del comune di nascita, lo stato estero senza compilare il campo relativo alla provincia.

In seguito all'introduzione del modello 730 precompilato non vengono richiesti più dati **non necessari** ai fini della dichiarazione quali lo stato civile del contribuente.

Le uniche caselle presenti nel modello 730/2016 sono “**tutelato**” e “**minore**” che servono per indicare situazioni particolari di presentazione della dichiarazione dei redditi, in particolare deve essere barrata la casella:

- **tutelato/a**: nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
- **minore**: nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usu-frutto legale.

I campi “tutelato/a” e “minore” devono essere barrati da colui che presenta la dichiarazione per conto del contribuente.



Qualora i **dati anagrafici** riportati sulla tessera sanitaria o sul tesserino **fossero errati**, il contribuente è tenuto a recarsi presso **qualsiasi ufficio dell'agenzia** delle entrate per ottenere la variazione; fino a quando **la variazione non è stata effettuata**, il contribuente che presenti la dichiarazione **deve** ivi riportare **il codice fiscale che gli è stato attribuito**, anche se errato.

## RESIDENZA ANAGRAFICA

È **obbligatoria** la compilazione della sezione solo nei casi di:

- **variazione della residenza;**
- **presentazione per la prima volta della dichiarazione;**
- **presentazione in qualità di legale o tutore.**

|                                                                                                                             |                               |           |                   |                               |             |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b><br><br>Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione | COMUNE                        |           | PROVINCIA (sigla) |                               | C.A.P.      |                                                                      |
|                                                                                                                             | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO |                   |                               | NUM. CIVICO |                                                                      |
|                                                                                                                             | FRAZIONE                      | GIORNO    |                   | DATA DELLA VARIAZIONE<br>MESE |             | ANNO                                                                 |
|                                                                                                                             |                               |           |                   |                               |             | Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/> |

Da barrarsi se si presenta la dichiarazione per la prima volta

La sezione relativa alla **Residenza anagrafica** deve essere compilata solo nel caso in cui il contribuente:

- abbia **variato** la propria residenza **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della dichiarazione** (ipotesi che si intende realizzata anche nell'ipotesi di cambio dell'indirizzo nell'ambito del medesimo comune);
- presenti **la dichiarazione per la prima volta;**
- presenti **il modello 730/2016 in qualità di legale rappresentante o tutore di soggetto minore o incapace.**

Nel caso specifico di variazione dell'indirizzo di residenza, devono essere riportati i seguenti elementi:

- Comune;
- Sigla della provincia;
- CAP;
- Tipologia (via, viale, piazza, largo...);
- Indirizzo;
- Numero civico;
- Se presente, la frazione;
- Giorno, mese e anno in cui è intervenuta la variazione.

Si ricorda che **la variazione di residenza** deve essere indicata in dichiarazione qualora avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 7 luglio 2016, **sia nel caso in cui il modello 730 venga presentato al proprio sostituto d'imposta sia nel caso in cui venga presentato ad un CAF o ad un professionista incaricato.**

## TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

|                                     |                   |        |           |                                |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------|--------------------------------|
| <b>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</b> | TELEFONO PREFISSO | NUMERO | CELLULARE | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |
|                                     |                   |        |           |                                |

La compilazione del campo relativo ai **numeri telefonici** e all'indirizzo di posta elettronica è facoltativo. L'indicazione di tali informazioni permette di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti, e servizi offerti.

## DOMICILIO FISCALE

|                                    |        |                   |                                                                  |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2015 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | Casi particolari<br>add.le regionale<br><input type="checkbox"/> |
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2016 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) |                                                                  |

La **sezione dedicata al domicilio fiscale** permette l'attribuzione dei versamenti **relativi all'addizionale regionale e comunale**. In particolare:

- l'addizionale regionale compete alla regione nella quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al **1 gennaio 2015**;
- l'addizionale comunale **va corrisposta al comune** dove il contribuente ha il **domicilio fiscale al 1° gennaio** dell'anno cui si riferisce l'addizionale, che va versata in duplice soluzione (**saldo** – facendo riferimento al domicilio al **1.1.2015**; **acconto** – facendo riferimento al domicilio al **1.1.2016**).

**ADDIZIONALE REGIONALE:**

A seguito delle novità normative introdotte dall'art. 8 del D.Lgs. 175/2014 la **Regione competente per il versamento** dell'addizione regionale è la regione nella quale il contribuente ha il **proprio domicilio fiscale al 1 gennaio** dell'anno di riferimento dell'addizionale stessa (e non più al 31 dicembre).

Per l'anno **2015**, l'addizionale regionale deve essere determinata con riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio 2015**.

**ADDIZIONALE COMUNALE**

L'addizionale comunale deve essere versata in **duplice soluzione**, acconto e saldo, facendo riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio** dell'anno di riferimento dell'addizionale stessa:

- il **saldo 2015**, facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2015;
- l'**acconto 2016** (pari al 30% dell'imposta calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente) facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2016. Viene stabilito tuttavia che l'acconto debba essere versato **con l'aliquota deliberata dal comune per l'anno precedente**, essendo stata soppressa la norma che prevedeva invece che il comune potesse variare l'aliquota per l'acconto se la pubblicazione della **delibera venisse effettuata entro il 20 dicembre** precedente l'anno di riferimento.

Quindi l'acconto **dell'addizionale comunale per l'anno 2016** deve essere calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali agevolazioni previste per l'anno 2015.



## CASI PARTICOLARI DI ADDIZIONALE REGIONALE

La casella va barrata esclusivamente da contribuenti che hanno **il domicilio fiscale nelle regioni Veneto, Basilicata e Lazio** e che si trovano nelle particolari situazioni previste per poter fruire dell'aliquota agevolata.

|                                    |        |                   |                                                                 |
|------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2015 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | <input type="checkbox"/> Casi particolari addizionale regionale |
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2016 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) |                                                                 |

## Regione Veneto

La Regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- **soggetti con disabilità** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992 con un **reddito imponibile** per l'anno 2015 **non superiore ad euro 45.000**;
- **contribuenti con un familiare con disabilità** ai sensi della Legge n. 104/1992, **fiscalmente a carico** con un **reddito imponibile** per l'anno 2015 non superiore ad euro 45.000. In questo caso qualora la persona con disabilità sia **fiscalmente a carico** di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia **superiore ad euro 45.000,00**.

Per usufruire dell'aliquota agevolata, in presenza di queste condizioni, deve essere **barrata la casella** "Casi particolari addizionale regionale" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.

## Regione Basilicata

La Regione Basilicata ha previsto **un'aliquota agevolata del 1,23%** a favore dei contribuenti con un **reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico**.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito previsto. In tale caso **deve essere barrata** la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

## Regione Lazio

La Regione Lazio ha previsto **un'aliquota agevolata dell'1,73%** a favore dei contribuenti con un **reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico**. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Tale soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.

L'applicazione dell'aliquota agevolata **dell'1,73%** è prevista anche per i contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente **a carico uno o più figli con disabilità**. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000.

In tali ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale. In tal caso **deve essere barrata la casella** "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.



Per i **contribuenti residenti in Italia** il domicilio fiscale (comune nella cui anagrafe sono iscritti) generalmente coincide con la **residenza anagrafica**; i **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, invece, hanno **domicilio fiscale nel comune dove viene prodotto il reddito**.



**Non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2015 e/o nel 2016 non sono residenti in Italia.**



In **casi particolari l'amministrazione finanziaria può** consentire al **contribuente che ne faccia motivata istanza**, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Se la **residenza non è variata** o la **variazione è intervenuta nell'ambito dello stesso Comune**, deve essere compilato esclusivamente il rigo "domicilio fiscale al 01/01/2015":

|                                    |        |                   |                                      |
|------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2015 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | Casi particolari<br>add.le regionale |
|                                    |        |                   |                                      |

Se l'indirizzo di residenza **è variato** ed è stato trasferito in un Comune diverso, devono essere compilati i seguenti righi:

|                                    |        |                   |                                                                  |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2015 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | Casi particolari<br>add.le regionale<br><input type="checkbox"/> |
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2016 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) |                                                                  |



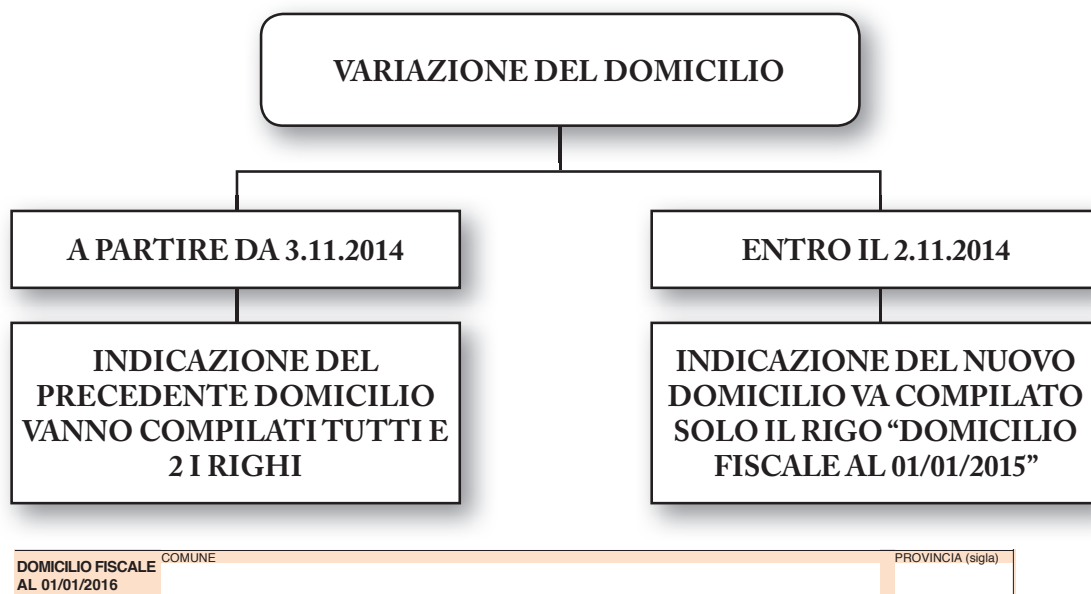
**Gli effetti della variazione della residenza decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata**

Di conseguenza, la compilazione di tutti e due i righi diviene obbligatoria solo se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014.

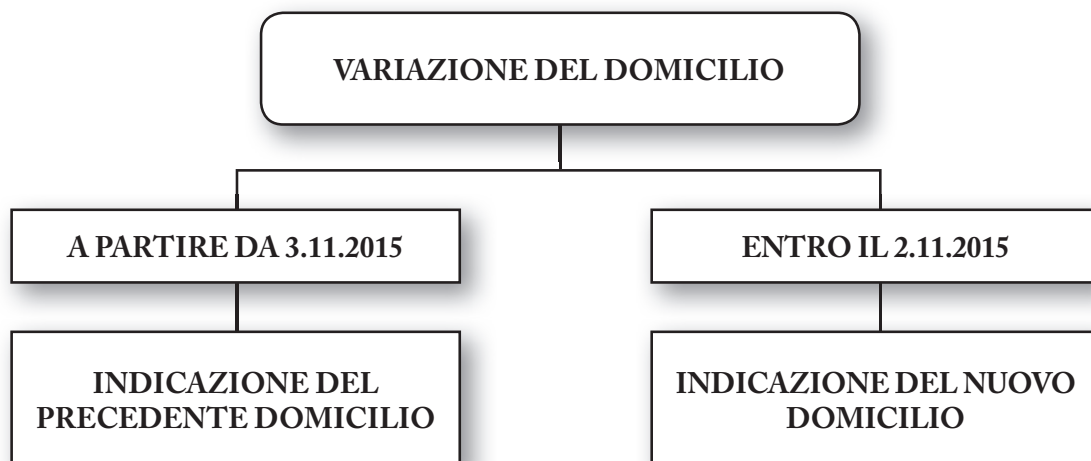
|                                    |        |                   |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2015 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) |
|                                    |        |                   |

La compilazione di tale campo è obbligatoria.





La compilazione di tale campo va effettuata solo in caso di variazione del domicilio.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Rossi ha trasferito la sua residenza da Roma a Catania:

- in data **30 ottobre 2015**

|                                 |                   |                         |                                                                |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015 | COMUNE<br>ROMA    | PROVINCIA (sigla)<br>RM | Casi particolari add. le regionale<br><input type="checkbox"/> |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016 | COMUNE<br>CATANIA | PROVINCIA (sigla)<br>CT |                                                                |

- in data **2 novembre 2015**

|                                 |                   |                         |                                                                |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015 | COMUNE<br>ROMA    | PROVINCIA (sigla)<br>RM | Casi particolari add. le regionale<br><input type="checkbox"/> |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016 | COMUNE<br>CATANIA | PROVINCIA (sigla)<br>CT |                                                                |

- in data **4 novembre 2015**

|                                    |                |                         |                                                                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2015 | COMUNE<br>ROMA | PROVINCIA (sigla)<br>RM | Casi particolari<br>add. le regionale<br><input type="checkbox"/> |
| DOMICILIO FISCALE<br>AL 01/01/2016 | COMUNE<br>ROMA | PROVINCIA (sigla)<br>RM |                                                                   |

In quest'ultimo caso è possibile compilare solo il primo rigo, dato che entrambi i righe risultano uguali.

## DICHIARAZIONE PRESENTATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

| CONTRIBUENTE                                   |                                                      | Dichiarante                            | Coniuge dichiarante | Dichiarazione congiunta                    | Rappresentante o tutore            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) |                                                      | Soggetto fiscalmente a carico di altri |                     | 730 integrativo (vedere istruzioni)        | 730 senza sostituto                |
|                                                |                                                      |                                        |                     | Situazioni particolari                     | Quadro K                           |
|                                                |                                                      |                                        |                     | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE |                                    |
| DATI DEL CONTRIBUENTE                          | COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |                                        | NOME                |                                            | SESSO (M o F)                      |
|                                                | DATA DI NASCITA<br>GIORNO MESE ANNO                  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA     |                     | PROVINCIA (sigla)                          | TUTELATO/A MINORE                  |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                           | COMUNE                                               |                                        | PROVINCIA (sigla)   |                                            | C.A.P.                             |
|                                                | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                        | INDIRIZZO                              |                     | NUM. CIVICO                                |                                    |
|                                                | FRAZIONE                                             |                                        |                     |                                            |                                    |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                   | TELEFONO PREFISSO                                    | NUMERO                                 | CELLULARE           | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA             |                                    |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015                | COMUNE                                               |                                        | PROVINCIA (sigla)   |                                            | Casi particolari add. le regionale |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016                | COMUNE                                               |                                        | PROVINCIA (sigla)   |                                            | <input type="checkbox"/>           |

Nel caso di dichiarazione presentata da un soggetto diverso dal contribuente, devono essere compilati due modelli 730

Nel **primo modello** devono essere riportati i **dati anagrafici e i redditi del contribuente** cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **secondo modello** devono essere indicati i **dati anagrafici e la residenza anagrafica del rappresentante** o tutore o amministratore di sostegno.

Il riquadro va compilato nel caso in cui colui che è tenuto a presentare la dichiarazione sia un **soggetto diverso dal contribuente dichiarante**, ovvero nell'ipotesi di rappresentante legale, tutore o amministratore di sostegno di persona incapace o minore.

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE

Dichiarazione presentata da un soggetto diverso dal contribuente

Il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione per conto di terzi deve compilare **due** diversi **Modelli 730**, riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.



Il contribuente per il quale un soggetto terzo presenti la dichiarazione **deve essere nelle condizioni per poter presentare il modello 730, ovvero essere titolare delle tipologie di reddito dichiarabili con tale modello.**

Sul primo Modello 730 si deve:

- **barrare, nel rigo “Contribuente” la casella “Dichiarante”;**  
e **barrare** la casella:
  - **‘Tutelato’** per il caso di dichiarazione dei redditi presentata **dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;**
  - **‘Minore’** per il caso di dichiarazione presentata **dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.**

**Tale modello deve recare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.**

Nel secondo Modello 730 si deve:

- **barrare, nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore”;**
- **compilare esclusivamente i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”,** riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.



Nel caso di dichiarazione predisposta da soggetto diverso da quello cui il modello si riferisce:

- **non deve essere compilato il campo “data della variazione”;**
- **non deve essere barrata la casella “dichiarazione presentata per la prima volta”;**
- **non è possibile presentare dichiarazione congiunta;**
- **i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non possono in ogni caso essere cumulati** con quelli del soggetto per conto del quale la medesima dichiarazione viene presentata;
- **entrambi i modelli devono essere sottoscritti dalla persona che presenta la dichiarazione.**

## CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE  
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il sig. Rossi Alberto, codice fiscale RSSLRT50B01F205I, ha trasferito la propria residenza da Bergamo a Milano, via Monteverdi 3, in data **2 novembre 2015** con la moglie, sig.ra Bianchi Luisa, codice fiscale BNCLSU55B41F205C. Entrambi lo scorso anno hanno predisposto separatamente il modello 730 riferito ai redditi da ciascuno prodotti, mentre decidono di presentare **il modello 730/2016 congiunto al CAF** per il periodo d'imposta 2015.

Il sig. Bianchi decide di utilizzare il proprio datore di lavoro come sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

Il sig. Bianchi dovrà, pertanto, compilare la **dichiarazione congiunta in qualità di dichiarante** e riportare i **seguenti dati nel frontespizio** del proprio modello 730:

Deve compilare **obbligatoriamente la sezione relativa alla residenza anagrafica**, poiché ha variata nel corso del 2015 la propria residenza

Deve essere barrata la casella **“dichiarante”** e la casella **“dichiarazione congiunta”**

| CONTRIBUENTE                                         |  | Dichiarante <input checked="" type="checkbox"/>                            | Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/> | Dichiarazione congiunta <input checked="" type="checkbox"/> | Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)       |  | Soggetto fiscalmente 730 integrativo a carico di altri (vedere istruzioni) |                                              |                                                             |                                                  |
| RSSLRT50B01F205I                                     |  | 730 senza particolari Quadro K                                             |                                              |                                                             |                                                  |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE           |  |                                                                            |                                              |                                                             |                                                  |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |  | NOME                                                                       |                                              | SESSO (M o F)                                               |                                                  |
| ROSSI                                                |  | ALBERTO                                                                    |                                              | M                                                           |                                                  |
| DATI DEL CONTRIBUENTE                                |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA                                         |                                              | PROVINCIA (sigla)                                           |                                                  |
| DATA DI NASCITA                                      |  | MILANO                                                                     |                                              | MI                                                          |                                                  |
| GIORNO MESE ANNO                                     |  | 01 02 1950                                                                 |                                              | TUTELAIO MINORE                                             |                                                  |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                                 |  | COMUNE                                                                     |                                              | PROVINCIA (sigla)                                           |                                                  |
| MILANO                                               |  | MILANO                                                                     |                                              | MI                                                          |                                                  |
| TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                        |  | INDIRIZZO                                                                  |                                              | C.A.P.                                                      |                                                  |
| VIA MONTEVERDI                                       |  | VIA MONTEVERDI                                                             |                                              | 20121                                                       |                                                  |
| FRAZIONE                                             |  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA                                             |                                              | NUM. CIVICO                                                 |                                                  |
|                                                      |  | 0 2 1 1 2 0 1 5                                                            |                                              | 3                                                           |                                                  |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                         |  | TELEFONO PREFISSO                                                          |                                              | CELLULARE                                                   |                                                  |
|                                                      |  |                                                                            |                                              |                                                             |                                                  |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015                      |  | COMUNE                                                                     |                                              | PROVINCIA (sigla)                                           |                                                  |
| BERGAMO                                              |  | BERGAMO                                                                    |                                              | BG                                                          |                                                  |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016                      |  | COMUNE                                                                     |                                              | PROVINCIA (sigla)                                           |                                                  |
| MILANO                                               |  | MILANO                                                                     |                                              | MI                                                          |                                                  |

La compilazione di questa sezione è facoltativa.

Gli effetti della variazione del domicilio decorrono dal **sesantesimo** giorno successivo a quello in cui si è verificato. Nel caso proposto la variazione **ha effetto fiscalmente dal 1° gennaio 2016**: pertanto dovranno essere compilati entrambi i righe riportando nei campi:  
 “domicilio fiscale al 01/01/2015”: la vecchia residenza (Bergamo);  
 “domicilio fiscale al 01/01/2016”: la nuova residenza (Milano).

Il **coniuge**, sig.ra Bianchi dovrà così compilare il frontespizio del modello 730:

Nella sezione **“contribuente”** deve barrare la casella **“coniugedichiarante”**, per evidenziare che si tratta del **frontespizio del coniuge** del dichiarante relativo ad una **dichiarazione congiunta**.

| CONTRIBUENTE                                         |  | Dichiarante                                | Coniuge dichiarante <input checked="" type="checkbox"/> | Dichiarazione congiunta                     | Rappresentante o tutore |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)       |  | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE |                                                         |                                             |                         |
| BNCLSU55B41F205C                                     |  |                                            |                                                         |                                             |                         |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |  | NOME                                       |                                                         | SESSO (M o F)                               |                         |
| BIANCHI                                              |  | LUIZA                                      |                                                         | F                                           |                         |
| DATI DEL CONTRIBUENTE                                |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA         |                                                         | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
| DATA DI NASCITA                                      |  | MILANO                                     |                                                         | MI                                          |                         |
| GIORNO MESE ANNO                                     |  |                                            |                                                         | TUTELATO/A MINORE                           |                         |
| 01 02 1955                                           |  |                                            |                                                         | <input type="checkbox"/>                    |                         |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                                 |  | COMUNE                                     |                                                         | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
| MILANO                                               |  | MILANO                                     |                                                         | MI                                          |                         |
| TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                        |  | INDIRIZZO                                  |                                                         | C.A.P.                                      |                         |
| VIA MONTEVERDI                                       |  | VIA MONTEVERDI                             |                                                         | 20121                                       |                         |
| FRAZIONE                                             |  | DATA DELLA VARIAZIONE                      |                                                         | Dichiarazione presentata per la prima volta |                         |
|                                                      |  | GIORNO MESE ANNO                           |                                                         | 3                                           |                         |
| 0 2 1 1 2 0 1 5                                      |  |                                            |                                                         |                                             |                         |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                         |  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA             |                                                         |                                             |                         |
| TELEFONO PREFISSO NUMERO                             |  |                                            |                                                         |                                             |                         |
| CELLULARE                                            |  |                                            |                                                         |                                             |                         |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015                      |  | COMUNE                                     |                                                         | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
| BERGAMO                                              |  | BERGAMO                                    |                                                         | BG                                          |                         |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016                      |  | COMUNE                                     |                                                         | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
| MILANO                                               |  | MILANO                                     |                                                         | MI                                          |                         |
|                                                      |  |                                            |                                                         | Casi particolari add. le regionale          |                         |
|                                                      |  |                                            |                                                         | <input type="checkbox"/>                    |                         |



La sezione “dati del sostituto che effettuerà il conguaglio” dovrà essere compilata solo nel modello 730 del dichiarante, sig. Rossi, mentre la medesima sezione non dovrà essere compilata nel modello relativo al coniuge dichiarante.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE PRESENTAZIONE PER CONTO DI MINORE

Il sig. Giuseppe Verdi, codice fiscale **VRDGPP60C19L424B**, nato il 19/03/1960 e residente a Trieste in via Rossetti n. 4, presenta la dichiarazione per conto del figlio Marco Verdi, codice fiscale **VRDMRC00A05L424Y**.

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione **della dichiarazione**, in tal caso devono essere presentati **due diversi modelli 730**:

- **nel primo modello** devono essere riportati i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui si riferisce la dichiarazione;
- **nel secondo modello** devono essere indicati i dati anagrafici e la residenza anagrafica del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

## MODELLO DEL CONTRIBUENTE

Nel modello del contribuente (minore) è necessario:

- barrare la casella “Dichiarante” e riportare sia il codice fiscale del minore che il codice fiscale del rappresentante;
- barrare la casella “Minore”, riferita al caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.

| CONTRIBUENTE                                                                             |  | Dichiarante                            | Coniuge dichiarante | Dichiarazione congiunta                     | Rappresentante o tutore |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)                                           |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri |                     | 730 integrativo                             | 730 senza sostituto     |
| VRDMRC 00A05L424Y                                                                        |  |                                        |                     |                                             |                         |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE                                               |  | Situazioni particolari                 |                     | Quadro K                                    |                         |
| VRDGPP60C19L424B                                                                         |  |                                        |                     |                                             |                         |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)                                     |  | NOME                                   |                     | SESSO (M o F)                               |                         |
| VERDI                                                                                    |  | MARCO                                  |                     | M                                           |                         |
| DATA DI NASCITA                                                                          |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA     |                     | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
| GIORNO MESE ANNO                                                                         |  | TRIESTE                                |                     | TS                                          |                         |
| 05 01 2000                                                                               |  |                                        |                     | TUTELATO/A MINORE                           |                         |
|                                                                                          |  |                                        |                     | <input checked="" type="checkbox"/>         |                         |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                                                                     |  | COMUNE                                 |                     | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
| Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione |  | INDIRIZZO                              |                     | C.A.P.                                      |                         |
| TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                                                            |  |                                        |                     | NUM. CIVICO                                 |                         |
| FRAZIONE                                                                                 |  | DATA DELLA VARIAZIONE                  |                     | Dichiarazione presentata per la prima volta |                         |
|                                                                                          |  | GIORNO MESE ANNO                       |                     | <input type="checkbox"/>                    |                         |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                                                             |  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA         |                     |                                             |                         |
| TELEFONO PREFISSO NUMERO                                                                 |  | CELLULARE                              |                     |                                             |                         |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015                                                          |  | COMUNE                                 |                     | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
|                                                                                          |  |                                        |                     | Casi particolari add. le regionale          |                         |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016                                                          |  | COMUNE                                 |                     | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
|                                                                                          |  |                                        |                     | <input type="checkbox"/>                    |                         |

La compilazione di questa sezione è facoltativa.

La sezione “Residenza anagrafica” non deve essere compilata in quanto non vi sono state variazioni ed è sufficiente compilare il domicilio fiscale al 01/01/2015.

## MODELLO DEL RAPPRESENTANTE

Nel modello del rappresentante si deve:

- barrare la casella “Rappresentante o tutore” e riportare sia il codice fiscale del minore che il codice fiscale del rappresentante.

| CONTRIBUENTE                                                                             |  | Dichiarante                            | Coniuge dichiarante | Dichiarazione congiunta                     | Rappresentante o tutore |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)                                           |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri |                     | 730 integrativo                             | 730 senza sostituto     |
| VRDMRC 00A05L424Y                                                                        |  |                                        |                     |                                             |                         |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE                                               |  | Situazioni particolari                 |                     | Quadro K                                    |                         |
| VRDGPP60C19L424B                                                                         |  |                                        |                     |                                             |                         |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)                                     |  | NOME                                   |                     | SESSO (M o F)                               |                         |
| VERDI                                                                                    |  | GIUSEPPE                               |                     | M                                           |                         |
| DATA DI NASCITA                                                                          |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA     |                     | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
| GIORNO MESE ANNO                                                                         |  | TRIESTE                                |                     | TS                                          |                         |
| 19 03 1960                                                                               |  |                                        |                     | TUTELATO/A MINORE                           |                         |
|                                                                                          |  |                                        |                     | <input type="checkbox"/>                    |                         |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                                                                     |  | COMUNE                                 |                     | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
| Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione |  | INDIRIZZO                              |                     | C.A.P.                                      |                         |
| TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                                                            |  | VIA ROSSETTI                           |                     | NUM. CIVICO                                 |                         |
| FRAZIONE                                                                                 |  | DATA DELLA VARIAZIONE                  |                     | Dichiarazione presentata per la prima volta |                         |
|                                                                                          |  | GIORNO MESE ANNO                       |                     | <input type="checkbox"/>                    |                         |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                                                             |  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA         |                     |                                             |                         |
| TELEFONO PREFISSO NUMERO                                                                 |  | CELLULARE                              |                     |                                             |                         |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015                                                          |  | COMUNE                                 |                     | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
|                                                                                          |  |                                        |                     | Casi particolari add. le regionale          |                         |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016                                                          |  | COMUNE                                 |                     | PROVINCIA (sigla)                           |                         |
|                                                                                          |  |                                        |                     | <input type="checkbox"/>                    |                         |

La compilazione di questa sezione è facoltativa.

- La sezione “Residenza anagrafica” deve essere compilata;
- Il domicilio fiscale non deve essere compilato.

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE

---

Casi pratici di compilazione



Entrambi i modelli 730 devono essere sottoscritti dal rappresentante (o tutore).



# FAMILIARI A CARICO

| FAMILIARI A CARICO                                                                                                    |   | CODICE FISCALE<br>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) |   | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | % | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI<br><input type="text"/> | NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE<br><input type="text"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BARRARE LA CASELLA</b><br>C = Coniuge<br>F1 = Primo figlio<br>F = Figlio<br>A = Altro<br>D = Figlio con disabilità | 1 | <sup>1</sup> C CONIUGE                                                                  | 4 | 5             |                  |   |                                   |                                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                       | 2 | F1 PRIMO FIGLIO <sup>3</sup> D                                                          |   |               | 6                | 7 | 8                                 |                                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                       | 3 | F <sup>2</sup> A D                                                                      |   |               |                  |   |                                   |                                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                       | 4 | F A D                                                                                   |   |               |                  |   |                                   |                                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                       | 5 | F A D                                                                                   |   |               |                  |   |                                   |                                                                                          |                                                                                      |

## STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il prospetto, composto da **cinque righe**, deve essere utilizzato dal dichiarante per indicare i familiari che nel corso del 2015 **sono stati fiscalmente a suo carico**.

Per i contribuenti con:

- coniuge;
- figli;
- altri familiari a carico

l'art. 12 del Tuir prevede delle detrazioni dall'imposta lorda ragguagliate ai mesi per i quali i familiari risultano a suo carico.

Si ricorda che a decorrere dal **periodo d'imposta 2012** non sono più soggetti ad Irpef i **redditi relativi agli immobili non locati**; se l'immobile invece è concesso in locazione sarà oggetto sia ad Imu che ad Irpef. Per i **fabbricati concessi in locazione** nulla cambia rispetto al passato in merito all'attribuzione delle detrazioni in quanto scontano **l'Irpef secondo le regole ordinarie**; per i **fabbricati non locati l'Imu sostituisce Irpef e le addizionali**, pertanto essendo il reddito complessivo più basso rispetto agli anni scorsi (tali fabbricati non scontano Irpef) le detrazioni, a parità di condizioni risulteranno più elevate.

A seguito delle ulteriori modifiche normative introdotte dall'**art. 1 comma 717 della L. 147/2013** il reddito **degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune** nel quale si trova **l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, **concorre** alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali **nella misura del 50%**. Pertanto, a parità di condizioni rispetto al 2012 l'importo della detrazione spettante sarà più basso.

Per quanto riguarda invece **l'abitazione principale e le relative pertinenze** già per **l'anno 2013**, confermato anche per l'anno 2014 e per il 2015, in generale, non è dovuta l'Imu, e quindi il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista **una deduzione dal reddito complessivo** di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia deve essere considerato il **reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione principale (e comprensivo del reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca)**.

Per quanto riguarda i **terreni** bisogna tener presente che i terreni non affittati saranno soggetti ad Irpef limitatamente al reddito agrario, mentre il reddito dominicale non sarà assoggettato ad Irpef in quanto sostituita dall'Imu (salvo specifica esenzione).

## SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che i familiari non abbiano conseguito nel corso del 2015 **un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili**.

Ai fini della verifica del superamento del limite di **2.840,51 euro** devono essere computate alcune tipologie di reddito che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:

- le **retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali**, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la **quota esente dei redditi di lavoro dipendente** prestato nelle zone di **frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato** ad imposta **sostitutiva** nel caso di applicazione del regime previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva** in applicazione del regime forfetario, di cui all'art. 1 della L. 190/2014;
- il **reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni**.

Non concorrono, invece, alla quantificazione della soglia di 2.840,51 euro i seguenti redditi:

- redditi esenti;
- redditi assoggettati a tassazione separata;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Il **limite di reddito di 2.840,51 euro** che consente di considerare un familiare a carico, è **riferito all'intero periodo d'imposta**, ossia all'intero 2015. Di conseguenza, se al termine del periodo d'imposta il suddetto limite, determinato come sopra specificato, è stato superato, **il familiare non può essere considerato a carico del contribuente** richiedente e, quindi, non sono legittimamente riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico.



### ESEMPIO

Se un padre è intenzionato a fruire **nel modello 730/2016** delle detrazioni **per figlio a carico**, ma il proprio figlio ha percepito redditi di lavoro dipendente nei mesi **da settembre 2015 a dicembre 2015 in forza di un contratto a tempo determinato** certificato da modello di Certificazione Unica 2016 rilasciato dal datore di lavoro per complessivi 3.000 euro, la detrazione fiscale per figlio a carico non spetta, essendo stato superato dal figlio, nell'arco del periodo d'imposta (anno 2015), il reddito di 2.840,51 che consente di ottenere lo status di familiare a carico.



## ESEMPIO

Un contribuente per l'anno 2015 presenta la seguente situazione:

- redditi da collaborazione a progetto: 2.000 euro;
- reddito da abitazione principale, per la quale nell'anno 2015 non è stata versata Imu: 600 euro (rendita catastale rivalutata);
- reddito da immobile a disposizione **non** ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale soggetto ad Imu: 1.000 euro (rendita catastale rivalutata).

In tale situazione il contribuente **presenta i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico in quanto in un eventuale modello 730** il reddito dell'abitazione principale concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo e verrebbe indicato nel **rigo 7 del modello 730-3**:

|   |                                                                 |  |  |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|
| 7 | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |  |  | ,00 | ,00 |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|

Il reddito complessivo del contribuente ammonta, infatti, a 2.600 euro (€ 2.000 + € 600) e potrà essere considerato fiscalmente a carico.



## ESEMPIO

Si consideri l'esempio precedente: un contribuente per l'anno 2015 presenta la seguente situazione:

- redditi da collaborazione a progetto: 2.000 euro;
- reddito da abitazione principale, per la quale nell'anno 2015 non è stata versata Imu: 600 euro (rendita catastale rivalutata);
- reddito da immobile a disposizione **ubicato** nello stesso comune dell'abitazione principale, soggetto ad Imu: 1.000 euro (rendita catastale rivalutata).

In tale situazione il contribuente **non presenta i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico in quanto, in un eventuale modello 730**, il reddito dell'abitazione principale concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo e verrebbe indicato nel **rigo 7 del modello 730-3**:

|   |                                                                 |  |  |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|
| 7 | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |  |  | ,00 | ,00 |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|

Il reddito dell'immobile ad uso abitativo non locato e situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettato all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Pertanto, il 50% del reddito (rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3, € 1.000 \* 4/3 \* 50% = € 667) sarà riportato al rigo 3 del modello 730-3 e concorrerà alla formazione del reddito complessivo.

|   |                        |  |  |     |     |
|---|------------------------|--|--|-----|-----|
| 3 | REDDITI DEI FABBRICATI |  |  | ,00 | ,00 |
|---|------------------------|--|--|-----|-----|

Il reddito complessivo del contribuente ammonta complessivamente a 3.267 euro (€ 2.000 + € 600 + € 667 = € 3.267) e **non potrà per questo essere considerato fiscalmente a carico**.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

**Se nel corso del 2015 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.**



Nel caso in cui nel corso del 2015 ci siano delle modificazioni a situazioni preesistenti, **la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica l'evento**; se invece nel 2015 si verificano situazioni nuove, **deve essere considerato per intero il mese in cui tali situazioni si sono verificate.**

## **RICHIESTA DELLA DETRAZIONE**

Il contribuente che intenda fare richiesta per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, deve **attestare lo status di familiare a carico** di coniuge, figli o altri familiari e può indirizzare apposita richiesta direttamente al datore di lavoro.

A tal fine il lavoratore dipendente, su propria responsabilità, dichiara che il familiare non **ha un reddito complessivo superiore a 2.840,5 euro** e che quindi possiede lo status di familiare a carico. Il datore di lavoro, recepita la richiesta del contribuente, attribuisce la detrazione fiscale mensilmente, nelle buste paga.



Il **D.L. 70/2011** ha modificato l'art. 23, comma 2 del D.P.R. 600/1973 sopprimendo l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati; dovranno essere comunicate, quindi, solo eventuali variazioni rispetto ai dati già dichiarati.

Nel caso in cui nelle buste paga il **datore di lavoro abbia correttamente calcolato e attribuito le detrazioni per l'intero l'anno** ma in realtà in corso d'anno il familiare ha superato la soglia di reddito di **2.840,51 euro perdendo lo status di familiare a carico**, il ricalcolo del reddito del contribuente al netto delle detrazioni fiscali erroneamente riconosciute va effettuato **in sede di presentazione della dichiara-**

**zione dei redditi, ovvero il modello 730 o il modello Unico.** In sostanza, se si è beneficiato per l'intero anno di detrazioni fiscali per familiari a carico in misura maggiore a quelle effettivamente spettanti, si è fiscalmente obbligati alla restituzione dell'agevolazione fiscale scontata nelle buste paga.

Il contribuente, in alternativa alla richiesta delle detrazioni al proprio datore di lavoro, può sempre attestare e richiedere le detrazioni fiscali (per figli a carico, per coniuge a carico o altri familiari), con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico Persone fisiche).

## DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA IN FAVORE DI SOGGETTI NON RESIDENTI

La L. 15/2014 di conversione al decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013) ha prorogato anche per il 2014 le detrazioni Irpef per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del Tuir, previste in favore dei soggetti non residenti, in forza di quanto originariamente disposto dai commi da 1324 a 1326 dell'art. 1 della L. 296/2006.

Nessuna modifica è intervenuta con riferimento alla disciplina sostanziale dell'agevolazione, dettata dalla già citata L. 296/2006 e dal regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia dei soggetti non residenti adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 149 del 2 agosto 2007.

In virtù di tali disposizioni, le **detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir** spettano anche ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996), che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:

- **il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione**, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- che il predetto familiare possiede **un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza**, riferito all'intero periodo d'imposta, **non superiore a 2.840,51 euro**;
- di **non godere** nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.



### “NON RESIDENTI SCHUMAKER”

Con la pubblicazione del **D.M. 21 settembre 2015**, vengono definite le disposizioni del regime dei **“non residenti Schumaker”**, in attuazione dell'art. 24 comma 3-bis del Tuir, introdotto dall'art. 7 della L. 161/2014).

In particolare si prevede che i **soggetti residenti** in uno **degli Stati membri dell'Unione europea** o in uno **Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico** europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Tuir (limitatamente ai redditi che si considerano prodotti in Italia, beneficiando tuttavia degli stessi oneri deducibili e detraibili e delle stesse esclusioni previsti per i non residenti), a condizione che:

- **il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto;**

- **il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.**

Tali soggetti, pur producendo in Italia almeno il 75% del reddito prodotto sono considerati ai fini fiscali **soggetti non residenti** ma **possono beneficiare** di agevolazione che non spettano ai soggetti non residenti.

L'art. 2 del DM 21 settembre 2015 prevede che, ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta **degli oneri deducibili** dal reddito complessivo, delle **detrazioni dall'imposta** lorda nonché **delle detrazioni per carichi di famiglia** di cui all'art. 12 del Tuir, i soggetti non residenti titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, **attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:**

- lo **Stato** nel quale risultano avere la **residenza fiscale**;
- di **aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta**, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di **non godere** nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di **benefici fiscali analoghi** a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i **dati anagrafici** e il **grado di parentela del familiare** per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato Tuir, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- che **il familiare** per il quale si chiede la detrazione **possiede un reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, **non superiore a 2.840,51 euro.**

I soggetti non residenti sono tenuti a **conservare e ad esibire** all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta i seguenti documenti:

- a) **copia della dichiarazione dei redditi** presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
- b) **certificazione del datore di lavoro estero** dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
- c) **copia del bilancio** relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.

Tale elencazione non preclude all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei presupposti, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo Stato di residenza interessato.

## DETRAZIONI PER I FAMILIARI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Anche **i cittadini extracomunitari** possono richiedere le detrazioni per familiari a carico purché in possesso della documentazione attestante lo status di familiare, che può essere alternativamente formata da:

- **documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine**, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;



- **documentazione con apposizione dell' apostille**, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- **documentazione validamente** formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese di origine.

Le detrazioni per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari **possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta**, con riepilogo delle stesse nella Certificazione Unica o attraverso la presentazione del modello 730 (o del modello Unico).

Una volta riconosciute le detrazioni, se successivamente alla prima presentazione della dichiarazione dei redditi la situazione del cittadino extracomunitario **risulti invariata** non è necessario ripresentare la documentazione, ma sarà sufficiente **confermare la situazione preesistente**, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel caso in cui invece la **situazione risulti modificata** è necessario che il cittadino extracomunitario ripresenti **la documentazione aggiornata**.

## MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA VARIANO IN BASE AL REDDITO



IL SOGGETTO CHE PRESTA ASSISTENZA FISCALE DEVE CALCOLARE L'AMMONTARE DELLE DETRAZIONI EFFETTIVAMENTE SPETTANTI TENENDO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 12 DEL TUIR

## DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Al contribuente dichiarante spetta **una detrazione dall'imposta lorda** massima di 800 euro, via via decrescente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 80.000 euro, **per il coniuge**:

- **che risulti essere a carico**, ovvero che non abbia conseguito nel corso dell'anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro;
- da cui non sia **effettivamente o legalmente separato**.

Il coniuge non effettivamente o legalmente separato può essere considerato fiscalmente a carico **anche se non convivente con il contribuente o residente all'estero**, purché venga rispettato il predetto limite reddituale.

**Il reddito complessivo è al netto del reddito da abitazione principale e relative pertinenze ed è comprensivo anche del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.**



## MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) e b) del Tuir, la detrazione deve essere calcolata diversamente a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del contribuente:

### A) Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro

| REDDITO          | DETRAZIONE                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fino ad € 15.000 | $\text{€ } 800 - (\text{€ } 110 * \frac{\text{Reddito complessivo}}{15.000})$ |



La detrazione così calcolata **va rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato effettivamente a carico.**

Se il quoziente:  $\frac{\text{Reddito complessivo}}{15.000}$

- **è pari a 0:** non spetta alcuna detrazione
- **è pari ad 1:** la detrazione sarà pari a 690,00 euro



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente possiede un reddito complessivo pari a 13.000 euro e ha il coniuge fiscalmente a carico.

La detrazione spettante ammonta a:

$$\text{€ } 800 - (\text{€ } 110 * \frac{13.000}{15.000}) = \text{€ } 704,67 = \text{€ } 705$$

### B) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 40.000 euro

In tale circostanza la detrazione spetta nella misura fissa di 690 euro **(da rapportare al numero di mesi a carico)** aumentata degli incrementi previsti, modulati sulla base delle fasce di reddito, così come di seguito riportato:

| REDDITO                      | DETRAZIONE           |
|------------------------------|----------------------|
| Da € 15.001 fino ad € 29.000 | € 690                |
| Da € 29.001 fino ad € 29.200 | € 700 (€ 690 + € 10) |
| Da € 29.201 fino ad € 34.700 | € 710 (€ 690 + € 20) |
| Da € 34.701 fino ad € 35.000 | € 720 (€ 690 + € 30) |
| Da € 35.001 fino ad € 35.100 | € 710 (€ 690 + € 20) |
| Da € 35.101 fino ad € 35.200 | € 700 (€ 690 + € 10) |
| Da € 35.201 fino ad € 40.000 | € 690                |



L'importo della maggiorazione spetta per intero e non deve essere rapportato al numero dei mesi a carico.



### ESEMPIO

Un contribuente contrae matrimonio in data 1° settembre 2015, per cui il coniuge risulta fiscalmente a carico per quattro mesi. Il dichiarante possiede un reddito per complessivo pari a 34.900 euro.

L'importo della detrazione spettante deve essere così determinato:

$$(\text{€ } 690 / 12) * 4 + \text{€ } 30 = \text{€ } 260$$

### C) Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma inferiore o uguale a 80.000 euro

| REDDITO                     | DETRAZIONE                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Da € 40.000 fino a € 80.000 | $\text{€ } 690 * \frac{(\text{€ } 80.000 - \text{Reddito complessivo})}{40.000}$ |



La detrazione così calcolata va rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato effettivamente a carico.



### ESEMPIO

Un contribuente con coniuge fiscalmente a carico possiede un reddito complessivo pari a 60.000 euro.

La detrazione spettante ammonta a:

$$\text{€ } 690 * \frac{(\text{€ } 80.000 - 60.000)}{40.000} = \text{€ } 345$$

### D) Reddito netto superiore a 80.000 euro

Ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 80.000 euro non spetta alcuna detrazione per coniuge a carico.

## DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Al contribuente spetta una detrazione teorica per ciascun figlio che nel corso del 2015 sia stato fiscalmente a carico.

**Detrazioni per figli a carico**

Il comma 483 della legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha disposto, a decorrere dal **1° gennaio 2013, un incremento dell'importo delle detrazioni Irpef** previste dall'art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir per i figli a carico. In particolare, rispetto alle misure in vigore fino al 31 dicembre 2012, è stato elevato:

- da 800 euro a 950 euro, l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 euro a 1.220 euro, l'importo della detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- da 220 euro a 400 euro, l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.

La tabella che segue riassume le **detrazioni teoriche spettanti**:

| FIGLI A CARICO                                                         | DETRAZIONE TEORICA SPETTANTE PER CIASCUN FIGLIO                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati) a carico | <b>€ 950</b><br><b>€ 1.220</b> se minore di tre anni                                                                                                              |
| Figli portatori di handicap                                            | <b>€ 1.350</b><br><b>€ 1.620</b> se minore 3 anni                                                                                                                 |
| Più di tre figli a carico                                              | <b>€ 1.150</b><br><b>€ 1.420</b> se minore di tre anni<br><b>€ 1.550</b> se portatore di handicap<br><b>€ 1.820</b> se portatore di handicap e minore di tre anni |

La detrazione teorica **deve essere rapportata al numero di mesi a carico** (casella mesi a carico del prospetto) ed **alla percentuale di spettanza** (casella percentuale del prospetto) che può essere esclusivamente pari a 100, 50, o zero.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono **teoriche** in quanto la detrazione **effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito**.

L'importo della detrazione spettante a ciascun contribuente viene determinata calcolando un coefficiente che permette di rendere la detrazione effettiva decrescente al crescere del reddito complessivo sulla base del seguente rapporto:

|                                                                                                                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$                                                                                                                   | <b>NEL CASO DI 1 FIGLIO</b>  |
| $\frac{15.000 \text{ per ciascun figlio successivo al primo} + 95.000 - \text{reddito complessivo}}{15.000 \text{ per ciascun figlio successivo al primo} + € 95.000}$ | <b>NEL CASO DI PIÙ FIGLI</b> |

**Il reddito complessivo è al netto di quello derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, ed è comprensivo del reddito da fabbricati in locazione per i quali si è optato per la cedolare secca.**

**ESEMPIO**

Un contribuente con reddito complessivo pari a 50.000 euro ha tre figli fiscalmente a carico, di cui uno di età inferiore ai 3 anni, e uno portatore di handicap, di età superiore a tre anni. Il 1° marzo 2015 nasce un quarto figlio.



La maggiorazione per i primi 3 figli, di 200 euro ciascuno, spetta per l'intero anno.



La detrazione teorica per il quarto figlio nato nel 2015 deve essere invece rapportata al periodo dell'anno compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2015.

La detrazione potenziale sarà pari a:

$$€ 1.150 + € 1.420 + € 1.550 + € (1.420/12) * 10 = € 5.303$$

La detrazione effettiva sarà così calcolata:

$$\frac{€ 15.000 + € 15.000 + € 15.000 + € 95.000 - € 50.000}{€ 15.000 + € 15.000 + € 15.000 + € 95.000} = 0,6428 \text{ (quoziente da rapportare alla detrazione teorica)}$$

$$€ 5.303 * 0,6428 = € 3.408,76 \rightarrow \text{DETRAZIONE EFFETTIVA}$$

**ESEMPIO**

Un contribuente con reddito complessivo pari a 65.000 euro ha tre figli, di cui uno di età inferiore a tre anni.

La detrazione potenziale sarà pari a:

$$€ 950 + € 950 + € 1.220 = € 3.120$$

La detrazione effettiva sarà così calcolata:

$$\frac{€ 15.000 + € 15.000 + € 95.000 - € 65.000}{€ 15.000 + € 15.000 + € 95.000} = 0,48 \text{ (quoziente da rapportare alla detrazione teorica)}$$

$$€ 3.120 * 0,48 = € 1.497,60 \rightarrow \text{DETRAZIONE EFFETTIVA}$$

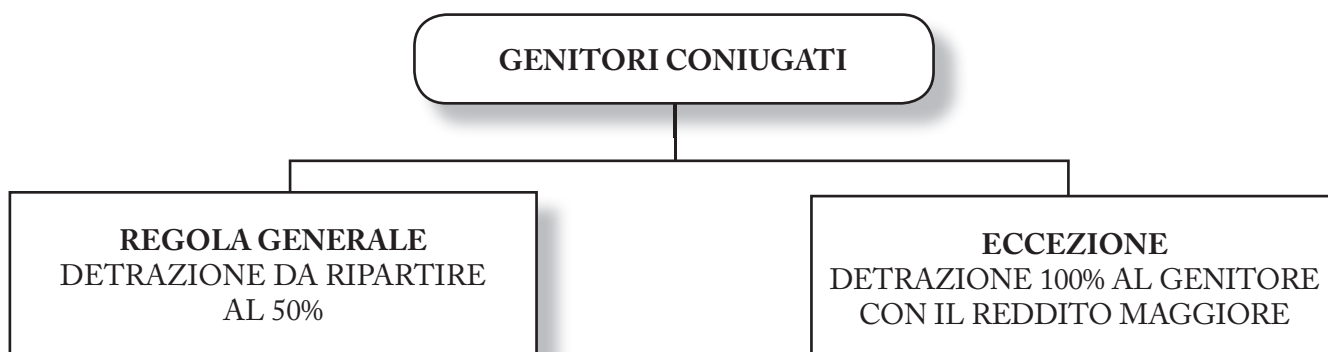
I figli sono considerati fiscalmente a carico **indipendentemente dall'età**, dal fatto che siano **dediti allo studio o svolgano un tirocinio gratuito, dallo stato fisico**. Allo stesso modo non rileva **la convivenza con il dichiarante** o la residenza **all'estero**.

L'unica condizione tassativamente richiesta perché il figlio possa assumere lo status di familiare a carico è **non abbia superato la soglia di reddito di 2.840,51 euro**.

## RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

A) Nel caso di **genitori coniugati e non separati** la detrazione **spetta al 50%** ciascuno, con la possibilità, dietro comune **accordo**, di attribuzione **integrale al genitore con il reddito più elevato** (comprensivo del reddito assoggettato a cedolare secca).

Come precisato nella **C.M. 20/E/2011**, la detrazione per figli a carico di cui all'art. 12 del Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato **deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori**. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.



### ESEMPIO

Due contribuenti, marito e moglie, hanno un reddito complessivo rispettivamente pari a 50.000 euro e 20.000 euro. Hanno due figli a carico di età superiore ai 3 anni. Detrazione teorica: € 950 + € 950 = € 1.900.  
Detrazione teorica spettante:

**CASO A):** Attribuzione della detrazione al 50% tra marito e moglie.

1) Detrazione teorica spettante al marito: € 950 \* 50%

Quoziente da rapportare alla detrazione teorica:

$$\frac{€ 15.000 + € 95.000 - € 50.000}{€ 15.000 + € 95.000} = 0,5454$$

$$€ 15.000 + € 95.000$$

Detrazione effettiva spettante al marito: € 950 \* 54,54% = € 518,18

2) Detrazione teorica spettante alla moglie: € 950 \* 50%

Quoziente da rapportare alla detrazione teorica:

$$\frac{€ 15.000 + € 95.000 - € 20.000}{€ 15.000 + € 95.000} = 0,8181$$

$$€ 15.000 + € 95.000$$

Detrazione effettiva spettante alla moglie: € 950 \* 81,81% = € 777,19

Detrazione complessiva: € 518,18 + € 777,19 = € 1.295,37

**CASO B)** Attribuzione della detrazione al marito, con reddito maggiore tra i coniugi.

Detrazione teorica: € 950 + € 950 = € 1900

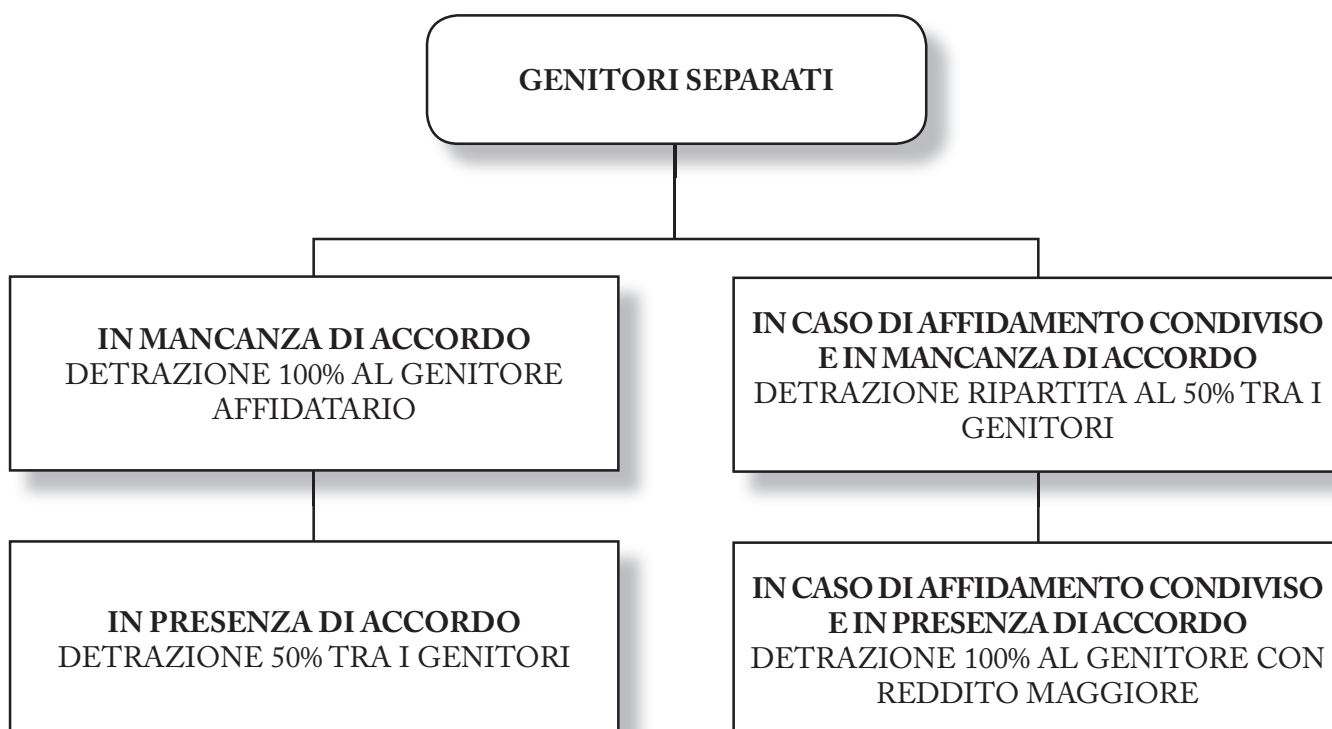
**Detrazione effettiva: € 1.900 \* 54,54% = € 1.036,26**

**Risulta più favorevole la ripartizione della detrazione al 50% tra i coniugi.**

- B) Nel caso di genitori **effettivamente separati, legalmente separati** o in caso di **annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, la detrazione spetta per il **100% al genitore affidatario**. Nel **caso di affidamento congiunto o condiviso**, la **detrazione viene ripartita al 50%** tra i genitori (salvo diverso accordo tra gli stessi, con cui è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato).

|                                      |
|--------------------------------------|
| DETRAZIONE 100%<br>AFFIDAMENTO FIGLI |
|                                      |
| 8                                    |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |

Nel prospetto dei familiari a carico del modello 730/2016 troviamo la **colonna 8** che, **nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli**, deve essere barrata dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.



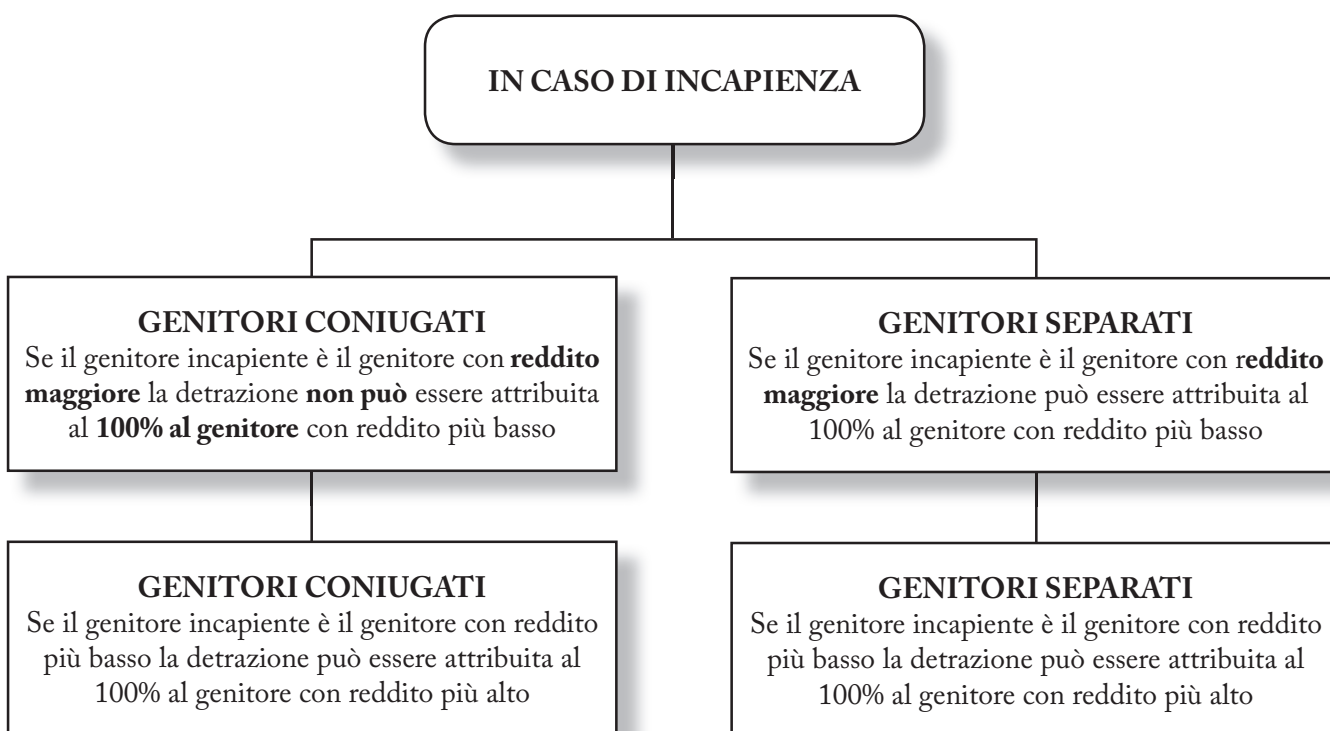
- C) Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari non possa **beneficiare della detrazione per incapienza d'imposta**, la detrazione spetta all'altro **genitore che, salvo diverso accordo, deve riversare all'altro la quota di detrazione usufuita**.

Nel caso di **coniugi separati**, a differenza di quanto previsto per i genitori coniugati, **in caso di incapienza** la detrazione **può essere attribuita all'altro genitore a prescindere dal reddito e da quale dei due genitori abbia il reddito maggiore**.

Con la **C.M. 19/E/2012**, richiamando anche la C.M. 15/E/2007 e la C.M. 34/E/2008, sono state fornite importanti precisazioni:

- al fine di evitare ingiustificate discriminazioni **tra genitori separati e non separati**, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono **essere interpretate secondo criteri unitari**;

- con riferimento **ai genitori non coniugati**, qualora non vi siano provvedimenti di **affidamento dei figli**, la **detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati** (ripartizione al 50% ovvero, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato);
- con riferimento **alla situazione dei figli maggiorenni**, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma richieda la condizione **dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione**, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50%, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a **fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio**;
- se la sentenza di separazione **non si è pronunciata sull'affido**, la **detrazione va ripartita in egual misura tra i due genitori**, salvo, anche in questo caso, la possibilità di giungere ad un diverso accordo;
- **i figli maggiorenni** (non economicamente autonomi) non possono, in quanto maggiorenni, essere considerati affidati ad uno dei due genitori. **Pertanto, si ritiene che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore affidatario nel periodo della minore età del figlio**. Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato nell'art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir in base al quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.



## CASI PARTICOLARI

### GENITORI NON CONIUGATI

L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 15/E/2007**, sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 54/2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli ha precisato



che la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati è **applicabile** anche qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai **figli dei genitori non coniugati**. In assenza, però, di tali provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

## MANCANZA DEL CONIUGE

Qualora risulti **più conveniente**, spetta una **detrazione per il primo figlio pari a quella prevista per il coniuge a carico se**:

- **manca il coniuge** (o non ha riconosciuto i figli) e il contribuente non è coniugato ovvero effettivamente o legalmente separato;
- se **vi sono figli adottivi, affidati, o affiliati del solo contribuente** non coniugato o legalmente ed effettivamente separato.

## CONIUGE FISCALMENTE A CARICO DELL'ALTRO:

In tale situazione la **detrazione compete per intero al coniuge dichiarante**.

Inoltre la detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori:

- per i figli del contribuente rimasto **vedovo/a** che, risposatosi non sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- se non è legalmente ed effettivamente **separato**.

## ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Per il contribuente con un numero **di figli superiore a tre** viene riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200 euro**.



La detrazione per **famiglie numerose** non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

L'agevolazione compete solo se spetta la detrazione per figli a carico. Considerato che tale detrazione diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi, qualora il contribuente possieda un reddito complessivo superiore a 140.000 euro:

- non spetterà alcuna detrazione per figli a carico;
- il contribuente non potrà usufruire della detrazione in esame nel caso in cui abbia più di tre figli a carico.

La detrazione spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno.



Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose, pari ad € 1.200, **deve** essere ripartita:  
**al 50% nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati** (non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione, come invece previsto per le detrazioni ordinarie);

**in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice**, in caso di separazione legale ed effettiva ovvero di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

### *In caso di incapienza*

Qualora **tale ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le detrazioni** (per carichi di famiglia, per oneri, o detrazioni previste da altre disposizioni normative), **viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.**



La **C.M. 19/E/2012** ha precisato che la detrazione spetta al contribuente anche quando il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l'altro; in tale circostanza la detrazione spetta per intero solo ad un genitore, anche se l'altro coniuge non è a suo carico.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente con reddito complessivo pari a 75.000 euro ha moglie e quattro figli a carico.

1) La detrazione per il coniuge a carico ammonta ad euro:

$$\frac{€ 690 * € 80.000 - € 75.000}{40.000} = € 86,25 = \mathbf{€ 86}$$

2) La detrazione teorica per i figli a carico ammonta:

$$€ 1.150 * 4 = € 4.600$$

La detrazione effettiva deve essere così determinata:

Quoziente da rapportare alla detrazione teorica:

$$\frac{€ 15.000 + € 15.000 + € 15.000 + € 95.000 - € 75.000}{€ 15.000 + € 15.000 + € 15.000 + € 95.000} = 0,4642$$

$$\mathbf{€ 4.600 * 0,4642 = € 2.135,32 = € 2.135 \Rightarrow \text{DETRAZIONE EFFETTIVA}}$$

Il contribuente ha diritto ad un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. Di conseguenza la detrazione complessiva effettiva ammonta a:

$$\mathbf{€ 2.135,32 + € 1.200 = € 3.335,32 = € 3.335}$$

## DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Possono essere **considerati a carico anche i seguenti familiari**:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali ed adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Condizione perché tali soggetti assumano la status di familiari a carico è che questi:

- **convivano con il contribuente dichiarante** o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- **possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili.

La detrazione teorica spettante ammonta a **750 euro** e va rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza.

Non ci sono particolari criteri di ripartizione della detrazione, la quale quindi può essere ripartita in misura eguale dagli aventi diritto.



Nella **C.M. 17/E/2015** l'Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito alla detrazione per **"altri familiari a carico"**. In particolare si chiedeva se nel caso di un soggetto che fa parte di un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, dove il padre e uno dei figli sono disoccupati e la madre, lavorando solo nel periodo estivo, ha un reddito annuo di circa 3.500 euro lordi, se **l'unico figlio** che lavora stabilmente e che può provvedere al mantenimento della famiglia, possa avvalersi delle detrazioni IRPEF per altri familiari a carico per il fratello e il padre.

L'**Agenzia richiamando** l'articolo 12 del Tuir, che disciplina le detrazioni d'imposta spettanti per carichi di famiglia, precisa che tale articolo ha una struttura **che stabilisce l'ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico**. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'art. 433 del c.c., da considerare "a carico" in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, **la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare "a carico" sia, nell'ordine, coniuge** (lett. a, b), **figlio** (lett. c), **altro familiare convivente** o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lett. d).

Quindi, nel caso prospettato in cui nel nucleo familiare (composto da due genitori e due figli) solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51, mentre il padre e l'altro figlio sono "a carico", secondo la struttura dell'art. 12 del Tuir, questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a) e b) (coniuge) e c) (figli), mentre per il figlio nella lettera d) (altri familiari).

Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio, per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari. Le detrazioni spetterebbero al figlio nell'ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio.

Premesso ciò tuttavia **l'Agenzia precisa** che l'ordine delineato nell'art. 12, come nel caso prospettato, **potrebbe non rappresentare la reale contribuzione** al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano "a carico", ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari.

Pertanto, le detrazioni in esame **possano essere fruite dai contribuenti** per i quali i familiari "a carico" **rientrano fra gli "altri familiari"** (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla **lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del Tuir**, a condizione che **detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c)**, e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.

La detrazione è commisurata al reddito complessivo.

**Il reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale ma deve comprendere anche il reddito da fabbricati in locazione assoggettati alla cedolare secca.**

#### DETRAZIONE EFFETTIVA:

$$\frac{\text{€ 750} * \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}}$$



#### ESEMPIO

Si ipotizzi un nucleo familiare così composto:

- marito con reddito pari a 40.000 euro;
- moglie con reddito pari a 25.000 euro;
- genitore della moglie, convivente e con reddito pari a 2.000 euro, a carico per il 50% del marito e al 50% della moglie.

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà al marito per un importo pari a:

$$\text{€ 750} * \frac{\text{€ 80.000} - \text{€ 40.000}}{\text{€ 80.000}} = \text{€ 375,00} * 50\% = \text{€ 187,50}$$

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà alla moglie per un importo pari a:

$$\text{€ 750} * \frac{\text{€ 80.000} - \text{€ 25.000}}{\text{€ 80.000}} = \text{€ 515,63} * 50\% = \text{€ 257,82}$$

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| FAMILIARI A CARICO                                                                                                                  |   | CODICE FISCALE<br>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) |   | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | % | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------------------------|
| <b>BARRARE LA CASELLA</b><br><b>C</b> = Coniuge<br><b>F1</b> = Primo figlio<br><b>A</b> = Altro<br><b>D</b> = Figlio con disabilità | 1 | <b>C</b> CONIUGE                                                                        | 4 | 5             |                  |   |                                   |
|                                                                                                                                     | 2 | <b>F1</b> PRIMO FIGLIO <b>D</b>                                                         |   |               | 6                | 7 | 8                                 |
|                                                                                                                                     | 3 | <b>F</b> <b>A</b> <b>D</b>                                                              |   |               |                  |   |                                   |
|                                                                                                                                     | 4 | <b>F</b> <b>A</b> <b>D</b>                                                              |   |               |                  |   |                                   |
|                                                                                                                                     | 5 | <b>F</b> <b>A</b> <b>D</b>                                                              |   |               |                  |   |                                   |

PERCENTUALE  
ULTERIORE DETRAZIONE  
PER FAMIGLIE  
CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO  
PREADOTTIVO A CARICO  
DEL CONTRIBUENTE

## Rigo 1: DATI RELATIVI AL CONIUGE

|   |                  |   |  |   |  |
|---|------------------|---|--|---|--|
| 1 | <b>C</b> CONIUGE | 4 |  | 5 |  |
|---|------------------|---|--|---|--|

deve essere barrata la casella "C"

Codice fiscale del coniuge

Numero di mesi a carico

**Colonna 1:** deve essere barrata la casella "C".

**Colonna 4:** deve essere indicato il codice fiscale del coniuge, indipendentemente da fatto che sia fiscalmente a carico o meno.

**Colonna 5:** devono essere indicati i mesi nei quali il soggetto è risultato effettivamente a carico; va indicato "12" nel caso in cui il coniuge sia stato a carico per tutto il 2015.



Nel caso di:

- matrimonio;
  - decesso;
  - separazione legale ed effettiva;
  - scioglimento o annullamento del matrimonio;
  - cessazione degli effetti civili del matrimonio nel corso del 2015,
- deve essere indicato il numero di mesi per i quali il coniuge è stato a carico, tenendo presente che i periodi inferiori al mese sono considerati mese intero.



Nel caso in cui venga superato in corso d'anno il limite reddituale di 2.840,51 euro **non spetta alcuna detrazione.**

**Righi da 2 a 5: DATI RELATIVI AI FIGLI E AD ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Nelle colonne 1, 2, 3 devono essere barrate le relative caselle:

**F1:** se il familiare a carico è il figlio di età maggiore;

**F:** se il familiare a carico è il figlio successivo al primo;

**A:** se il familiare a carico è un altro familiare;

**D:** se si tratta di un figlio disabile.

Qualora venga barrata la casella “D” non è necessario che venga barrata anche la casella “F”.



È considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della L. 104/1992.

**Colonna 4:** deve essere riportato **il codice fiscale** dei figli e degli altri familiari solo se risultano fiscalmente a carico.



Va sempre indicato il codice fiscale dei figli o degli altri familiari a carico anche nel caso in cui le detrazioni vengano fruite interamente da un altro soggetto. In tale circostanza nella casella “percentuale di detrazione” dovrà essere riportato il valore “0”.



È necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.

**Colonna 5:** deve essere indicato il numero dei mesi dell'anno nel corso dei quali il soggetto è risultato effettivamente a carico; i periodi inferiori al mese sono comunque considerati mese intero.

**ESEMPIO**

Per un figlio nato il 1° ottobre 2015, alla colonna 5 dovrà essere indicato “3”.

**Colonna 6:** devono essere indicati i mesi dell'anno durante i quali i figli a carico hanno un'età inferiore a 3 anni.

**ESEMPIO**

Per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di settembre 2015, nella colonna 6 dovrà essere indicato “9”

**ESEMPIO**

Per un figlio nato nel mese di marzo 2015 (anche il giorno 28 marzo 2015) nella casella di colonna 6 dovrà essere indicato “10”.

**Colonna 7:** deve essere indicata la percentuale di detrazione spettante per ciascun familiare a carico.



Per ciascun figlio a carico dovrà essere indicato un valore pari a:

“0” se la detrazione viene fruita per intero dall’altro genitore;

“50” se la detrazione viene ripartita tra i genitori;

“100” se la detrazione viene richiesta per intero;

“C” se per il primo figlio spetta la detrazione per il coniuge a carico.



Per ciascun altro familiare a carico deve essere indicato un valore compreso tra 0 e il 100. La detrazione va ripartita in misura eguale tra gli aventi diritto.

**Colonna 8:** questa casella deve essere barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, da parte del genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.

Come meglio chiarito in precedenza, la detrazione spetta, **in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario**. Nel caso di **affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita**, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento a ciascun genitore. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.





I contribuenti con almeno quattro figli a carico, devono indicare in questa casella la percentuale di detrazione per famiglie numerose effettivamente spettante (pari a 1.200 euro).

In generale, la detrazione per “famiglie numerose” deve essere ripartita nella misura del **50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.

- Nel caso di **coniuge fiscalmente a carico dell'altro** la detrazione compete per intero;
- in caso di **separazione legale ed effettiva** o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), **l'ulteriore detrazione gli spetta per intero**, anche se l'altro coniuge non è a suo carico.

La detrazione per “famiglie numerose” **non spetta per ciascun figlio** ma è un **importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro**. Se l’ulteriore detrazione per figli a carico **risulta superiore all’imposta lorda** diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

**Casella: NUMERO DI FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE**NUMERO FIGLI IN AFFIDO  
PREADOTTIVO A CARICO  
DEL CONTRIBUENTE

In questa colonna va indicato **il numero dei figli in affido preadottivo** (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico **non è stato indicato il codice fiscale**, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

**CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DELLA CASELLA F1 DEL PROSPETTO "FAMILIARI A CARICO"**

Le istruzioni precisano che, anche se le detrazioni per familiari a carico non prevedono una distinzione **tra il primo figlio e i figli successivi**, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale, l'applicazione al primo figlio, in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

**ESEMPIO DI COMPILAZIONE****Esempio 1**

Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2015 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge. Nel caso in esame, il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi egli assume la figura di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico", occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo - indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data -, e l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo - indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

**Il prospetto risulterà così compilato:**

**Modulo 1:**

| FAMILIARI A CARICO |                                                                                  |                                                                                         |                  |               |                  |                  |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARRARE LA CASELLA |                                                                                  | CODICE FISCALE<br>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) |                  | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | %                | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |  |                                                                                                                                                                                      |
| 1                  | <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE                                      | <sup>4</sup>                                                                            | RSSLRT70R11L424D | <sup>5</sup>  |                  |                  |                                   |  | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI<br><input type="text"/><br><br>NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE<br><input type="text"/> |
| 2                  | <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <sup>3</sup> D                  |                                                                                         | RSSLCU04D15L424B | 7             | <sup>6</sup>     | <sup>7</sup> 100 | <sup>8</sup>                      |  |                                                                                                                                                                                      |
| 3                  | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup> A D                             |                                                                                         | RSSFNC06S11L424M | 7             |                  | 100              |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 4                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |                  |               |                  |                  |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 5                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |                  |               |                  |                  |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |

## Modulo 2:

| FAMILIARI A CARICO |                                                                                  |                                                                                         |  |               |                  |     |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|-----|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARRARE LA CASELLA |                                                                                  | CODICE FISCALE<br>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) |  | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | %   | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |  |                                                                                                                                                                                      |
| 1                  | <input type="checkbox"/> C CONIUGE                                               | 4                                                                                       |  | 5             |                  |     |                                   |  | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI<br><input type="text"/><br><br>NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE<br><input type="text"/> |
| 2                  | <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D      | RSSFNC06S11L424M                                                                        |  | 5             |                  | 100 |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 3                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |  |               |                  |     |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 4                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |  |               |                  |     |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 5                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |  |               |                  |     |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

## Esempio 2

Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno. Qualora nel corso dell'anno 2015 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare:

- nella casella F1, del primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%);
- nella casella F1 del secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

Il prospetto risulterà così compilato:

## Modulo 1:

| FAMILIARI A CARICO |                                                                                  |                                                                                         |                  |               |                  |    |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARRARE LA CASELLA |                                                                                  | CODICE FISCALE<br>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) |                  | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | %  | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |  |                                                                                                                                                                                      |
| 1                  | <input checked="" type="checkbox"/> C CONIUGE                                    | 4                                                                                       | RSSLRT70R11L424D | 5             |                  |    |                                   |  | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI<br><input type="text"/><br><br>NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE<br><input type="text"/> |
| 2                  | <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D      | RSSLCU04D15L424B                                                                        |                  | 4             |                  | 50 |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 3                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |                  |               |                  |    |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 4                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |                  |               |                  |    |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 5                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |                  |               |                  |    |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |

## Modulo 2:

| FAMILIARI A CARICO |                                                                                  |                                                                                         |  |               |                  |     |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|-----|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARRARE LA CASELLA |                                                                                  | CODICE FISCALE<br>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) |  | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | %   | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |  |                                                                                                                                                                                      |
| 1                  | <input type="checkbox"/> C CONIUGE                                               | 4                                                                                       |  | 5             |                  |     |                                   |  | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI<br><input type="text"/><br><br>NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE<br><input type="text"/> |
| 2                  | <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D      | RSSLCU04D15L424B                                                                        |  | 8             |                  | 100 |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 3                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |  |               |                  |     |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 4                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |  |               |                  |     |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |
| 5                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |  |               |                  |     |                                   |  |                                                                                                                                                                                      |



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Contribuente con due figli, vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2015.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse:

- quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e
- quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che, essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato, va indicato il codice fiscale del coniuge a carico e, in corrispondenza della colonna "mesi a carico", il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7 mesi). Per il primo figlio occorre compilare due righi:

- un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico;
- un secondo rigo, in cui nella casella "percentuale", va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5), nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12", quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2015.

**Il prospetto risulterà così compilato:**

## Modulo 1:

| FAMILIARI A CARICO |                                                                                  |                                                                                         |                  |               |                  |   |                                   |   |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARRARE LA CASELLA |                                                                                  | CODICE FISCALE<br>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) |                  | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | % | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |   |                                                                                                                                                                                           |
| 1                  | <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE                                      | 4                                                                                       | RSSLRT70R11L424D | 5             | 7                |   |                                   |   | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI<br><input type="text"/><br><br>NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE<br><input type="text"/> |
| 2                  | <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D      |                                                                                         | RSSLCU04D15L424B |               | 7                | 6 | 100                               | 8 |                                                                                                                                                                                           |
| 3                  | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D                 |                                                                                         | RSSLCU04D15L424B |               | 5                |   | C                                 |   |                                                                                                                                                                                           |
| 4                  | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D                 |                                                                                         | RSSFNC06S11L424M |               | 12               |   | 100                               |   |                                                                                                                                                                                           |
| 5                  | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D |                                                                                         |                  |               |                  |   |                                   |   |                                                                                                                                                                                           |

## CASI PRATICI DI COMPILAZIONE



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

## DETRAZIONE PER CONIUGE E FIGLI A CARICO

Il sig. Rossi Luca è coniugato con la sig.ra Verdi Maria, codice fiscale VRDMRA70A50F205X, fiscalmente a carico del marito.

Hanno tre figli tutti fiscalmente a carico:

- Rossi Federico, nato 11/01/2000, C.F. RSSFRC00A11F205B, portatore di handicap;
- Rossi Laura, nata il 15/03/2012, C.F. RSSLRA12C55F205Z;
- Rossi Marco, nato il 23/08/2015; C.F. RSSMRC15M23F205J;

Il prospetto dei familiari a carico del modello 730/2016 del sig. Rossi Luca deve essere compilato come segue:

| FAMILIARI A CARICO        |   |                                                                                         |                  |               |                  |     |                                   |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----|-----------------------------------|--|--|
| BARRARE LA CASELLA        |   | CODICE FISCALE<br>(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) |                  | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | %   | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |  |  |
| C = Coniuge               | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE                                             | VRDMRA70A50F205X | 12            |                  |     |                                   |  |  |
| F1 = Primo figlio         | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> F1                                                  | RSSFRC00A11F205B | 12            |                  | 100 |                                   |  |  |
| F = Figlio                | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> A D                                                 | RSSLRA12C55F205Z | 12            | 3                | 100 |                                   |  |  |
| A = Altro                 | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> A D                                                 | RSSMRC15M23F205J | 5             | 5                | 100 |                                   |  |  |
| D = Figlio con disabilità | 5 | <input type="checkbox"/> F A D                                                          |                  |               |                  |     |                                   |  |  |

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDOPREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Ipotizzando un reddito complessivo pari ad 55.000 euro, le detrazioni saranno così calcolate:

**Detrazione per coniuge a carico**

$$690 \cdot \frac{(80.000 - 55.000)}{40.000} = € 431,25$$

**Detrazione per figli a carico**

La detrazione potenziale ammonta a:

1.350 euro: detrazione potenziale per il figlio disabile

€  $(1.220/12) \cdot 3 + (950/12) \cdot 9 = 1.017,50$ : detrazione potenziale per il secondo figlio;

€  $1.220/12 \cdot 5 = € 508,22$  detrazione potenziale per il terzo figlio

Totale detrazione potenziale: €  $1.350 + € 1.017,50 + € 508,33 = € 2.875,83$

Detrazione effettiva:

$$\frac{€ 15.000 + € 15.000 + 95.000 - 55.000}{15.000 + 15.000 + 95.000} = 0,56 \text{ (coefficiente)}$$

$$€ 2.875,83 \cdot 0,56 = € 1.610,46 - \text{detrazione effettiva}$$



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

### DETRAZIONE PER ALTRO FAMILIARE A CARICO

Si ipotizzi un nucleo familiare così composto:

- sig. Bianchi Luca, nato il 18/02/1975, C.F. **BNCLCU75B18H501M**, con reddito pari a 40.000 euro;
- coniuge sig.ra Lauri Franca, nata il 15/03/1977 C.F. **LRAFNC77C55H501M**, con reddito pari a 25.000 euro;
- genitore della moglie, convivente sig.ra Rossi Anna, nata il 25/07/1945, C.F. **RS-SNNA45L65H501Y**, e con reddito pari a 2.000 euro, a carico per il 50% del marito e per il 50% della moglie.

**Il prospetto dei familiari a carico del modello 730 del sig. Bianchi sarà così compilato:**

Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato ( e barrata la relativa casella).

| FAMILIARI A CARICO        |   |                                                                                             |                     |               |                  |    |                                   |  |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|----|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARRARE LA CASELLA        |   | CODICE FISCALE<br>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)     |                     | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | %  | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |  |                                                                                                                                                                                     |
| C = Coniuge               | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE                                                 | LRAFNC77C55H501M    | 5             |                  |    |                                   |  | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI<br><input type="text"/><br><br>NUMERO FIGLI IN AFFIDOPREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE<br><input type="text"/> |
| F1 = Primo figlio         | 2 | <input type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D                            |                     |               | 6                | 7  | 8                                 |  |                                                                                                                                                                                     |
| F = Figlio                | 3 | <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D | RSS NNA 45L65 H501Y | 12            |                  | 50 |                                   |  |                                                                                                                                                                                     |
| A = Altro                 | 4 | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D            |                     |               |                  |    |                                   |  |                                                                                                                                                                                     |
| D = Figlio con disabilità | 5 | <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D            |                     |               |                  |    |                                   |  |                                                                                                                                                                                     |

Deve essere **barrata la casella "A"** che indica "altro familiare a carico";  
va riportato il codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico;  
vanno indicati i mesi a carico e va riportata la percentuale di detrazione  
(in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto).

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà al marito per un importo pari a:  

$$€ 750 * \frac{€ 80.000 - € 40.000}{€ 80.000} = € 375,00 * 50\% = € 187,50$$

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà alla moglie per un importo pari a:  

$$€ 750 * \frac{€ 80.000 - € 25.000}{€ 80.000} = € 515,63 * 50\% = € 257,82$$





# DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

| DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO |                               |           |                                |  |             |  | Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante      |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE                            |                               |           | CODICE FISCALE                 |  | COMUNE      |  |                                                                          |  |
| PROV.                                                     | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO                    |  | C.A.P.      |  |                                                                          |  |
| FRAZIONE                                                  | NUMERO DI TELEFONO / FAX      |           | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |  | CODICE SEDE |  | MOD. 730<br>DIPENDENTI<br>SENZA<br>SOSTITUTO<br><input type="checkbox"/> |  |

È stata confermata nel modello 730/2016, nell'ambito della sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", **la nuova casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"**, che deve essere barrata dai contribuenti che nel corso del 2015 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e **che si trovano a non avere alcun sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio**.

Nella **sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"** devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio.

I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione, o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnato dal sostituto di imposta, nella sezione della stessa riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta".

## CERTIFICAZIONE UNICA

| DATI ANAGRAFICI                                                                               |  | Codice fiscale                 |   | Cognome o Denominazione |   | Nome        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|---|-------------|---|
| DATI RELATIVI<br>AL DATORE DI LAVORO,<br>ENTE PENSIONISTICO<br>O ALTRO SOSTITUTO<br>D'IMPOSTA |  | 1                              | 2 | 3                       | 4 | 5           | 6 |
| Comune                                                                                        |  | Prov.                          |   | Cap                     |   | Indirizzo   |   |
| 7                                                                                             |  | 8                              |   | 9                       |   | 10          |   |
| telefono, fax<br>8 prefisso numero                                                            |  | Indirizzo di posta elettronica |   | Codice attività         |   | Codice sede |   |
| 9                                                                                             |  | 10                             |   | 11                      |   | 12          |   |

In particolare, devono essere indicati:

- cognome e nome o denominazione del sostituto d'imposta;
- il codice fiscale;
- il comune;
- la provincia;
- l'indirizzo (via, numero civico, c.a.p., frazione);
- numero di telefono o fax ed indirizzo di posta elettronica;
- codice della sede (dove va riportato il codice indicato dalla Certificazione Unica al punto 11, se la stessa casella risulta compilata).



- Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione, **i dati vanno richiesti al nuovo sostituto**;
- il dipendente **di società estera** deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute;
- nel caso di **dichiarazione congiunta**, vanno indicati **i dati del sostituto del dichiarante**, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro;
- nel caso di **dichiarazione presentata per conto di altri**, vanno **indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato**, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

MOD. 730  
DIPENDENTI  
SENZA  
SOSTITUTO



La casella "Modello 730 dipendenti senza sostituto" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel **2015 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**;
- **non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio**;
- presenta il modello 730 a **un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato**.

Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Rossi Alberto, codice fiscale RSSLRT50B01F205I, ha trasferito la propria residenza da Bergamo a Milano, via Monteverdi 3, in data 2 novembre 2015, con la moglie, sig.ra Bianchi Luisa, C.F. BNCLSU55B41F205C. Entrambi lo scorso anno hanno presentato il modello 730. Per il 2015 scelgono di presentare il modello 730/2016 congiunto al CAF.

Il sig. Rossi decide di utilizzare il proprio datore di lavoro come sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

### Dati del sostituto d'imposta:

Sig. Rossi:

ZETA S.R.L. n., codice fiscale 00457856551, via Rossini n. 7 00100 Roma, tel. 06/825277, mail personale@zerasrl.com.

Sig.ra Bianchi:

BETA S.R.L, codice fiscale 00878452422, via Verdi 87, 00100 Roma, tel 06/5665654.

Il sig. Rossi dovrà compilare come di seguito esposto la dichiarazione congiunta in qualità di dichiarante e riportare i seguenti dati nel frontespizio del proprio modello 730:

# DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTACHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

Certificazione Unica

|                                                      |  |                                                 |  |                                                            |  |                                                             |  |                                                  |  |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| <b>CONTRIBUENTE</b>                                  |  | Dichiarante <input checked="" type="checkbox"/> |  | Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>               |  | Dichiarazione congiunta <input checked="" type="checkbox"/> |  | Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/> |  |
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)       |  |                                                 |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni) |  | 730 integrativo                                             |  | 730 senza sostituto                              |  |
| RSSLRT50B01F205I                                     |  |                                                 |  |                                                            |  |                                                             |  |                                                  |  |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |  |                                                 |  | NOME                                                       |  |                                                             |  | SESSO (M o F)                                    |  |
| ROSSI                                                |  |                                                 |  | ALBERTO                                                    |  |                                                             |  | M                                                |  |
| <b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>                         |  | DATA DI NASCITA                                 |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA                         |  | PROVINCIA (sigla)                                           |  | TUTELA MINORE                                    |  |
|                                                      |  | GIORNO MESE ANNO                                |  |                                                            |  |                                                             |  |                                                  |  |
|                                                      |  | 01 02 1950                                      |  | MILANO                                                     |  | MI                                                          |  |                                                  |  |
| <b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>                          |  | COMUNE                                          |  | PROVINCIA (sigla)                                          |  | C.A.P.                                                      |  |                                                  |  |
|                                                      |  | MILANO                                          |  | MI                                                         |  | 20121                                                       |  |                                                  |  |
|                                                      |  | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                   |  | INDIRIZZO                                                  |  | NUM. CIVICO                                                 |  |                                                  |  |
|                                                      |  |                                                 |  | VIA MONTEVERDI                                             |  | 3                                                           |  |                                                  |  |
|                                                      |  | FRAZIONE                                        |  | GIORNO                                                     |  | DATA DELLA VARIAZIONE                                       |  | Dichiarazione presentata per la prima volta      |  |
|                                                      |  |                                                 |  | 0 2                                                        |  | MESE ANNO                                                   |  |                                                  |  |
|                                                      |  |                                                 |  |                                                            |  | 1 1 2 0 1 5                                                 |  |                                                  |  |
| <b>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</b>                  |  | TELEFONO PREFISSO                               |  | CELLULARE                                                  |  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA                              |  |                                                  |  |
|                                                      |  |                                                 |  |                                                            |  |                                                             |  |                                                  |  |
| <b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015</b>               |  | COMUNE                                          |  | PROVINCIA (sigla)                                          |  | Casi particolari add. le regionale                          |  |                                                  |  |
|                                                      |  | BERGAMO                                         |  | BG                                                         |  |                                                             |  |                                                  |  |
| <b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016</b>               |  | COMUNE                                          |  | PROVINCIA (sigla)                                          |  |                                                             |  |                                                  |  |
|                                                      |  | MILANO                                          |  | MI                                                         |  |                                                             |  |                                                  |  |

|                                                                                                                                      |  |                               |  |                                |  |             |  |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO</b> Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante |  |                               |  |                                |  |             |  |                                     |  |
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE                                                                                                       |  |                               |  | CODICE FISCALE                 |  | COMUNE      |  |                                     |  |
| ZETA SRL                                                                                                                             |  |                               |  | 00457856551                    |  | ROMA        |  |                                     |  |
| PROV.                                                                                                                                |  | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) |  | INDIRIZZO                      |  | NUM. CIVICO |  | C.A.P.                              |  |
| RM                                                                                                                                   |  |                               |  | VIA ROSSINI                    |  | 7           |  | 00100                               |  |
| FRAZIONE                                                                                                                             |  | NUMERO DI TELEFONO / FAX      |  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |  | CODICE SEDE |  | MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO |  |
|                                                                                                                                      |  | 06/825277                     |  | personale@zetasrl.com          |  |             |  |                                     |  |

Il coniuge, sig.ra Bianchi dovrà compilare il frontespizio del modello 730 come di seguito evidenziato:

|                                                      |  |                                      |  |                                                            |  |                                                  |  |                                                  |  |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| <b>CONTRIBUENTE</b>                                  |  | Dichiarante <input type="checkbox"/> |  | Coniuge dichiarante <input checked="" type="checkbox"/>    |  | Dichiarazione congiunta <input type="checkbox"/> |  | Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/> |  |
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)       |  |                                      |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni) |  | 730 integrativo                                  |  | 730 senza sostituto                              |  |
| BNCLSU55B41F205C                                     |  |                                      |  |                                                            |  |                                                  |  |                                                  |  |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |  |                                      |  | NOME                                                       |  |                                                  |  | SESSO (M o F)                                    |  |
| BIANCHI                                              |  |                                      |  | LUISA                                                      |  |                                                  |  | F                                                |  |
| <b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>                         |  | DATA DI NASCITA                      |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA                         |  | PROVINCIA (sigla)                                |  | TUTELA MINORE                                    |  |
|                                                      |  | GIORNO MESE ANNO                     |  |                                                            |  |                                                  |  |                                                  |  |
|                                                      |  | 01 02 1955                           |  | MILANO                                                     |  | MI                                               |  |                                                  |  |
| <b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>                          |  | COMUNE                               |  | PROVINCIA (sigla)                                          |  | C.A.P.                                           |  |                                                  |  |
|                                                      |  | MILANO                               |  | MI                                                         |  | 20121                                            |  |                                                  |  |
|                                                      |  | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)        |  | INDIRIZZO                                                  |  | NUM. CIVICO                                      |  |                                                  |  |
|                                                      |  |                                      |  | VIA MONTEVERDI                                             |  | 3                                                |  |                                                  |  |
|                                                      |  | FRAZIONE                             |  | GIORNO                                                     |  | DATA DELLA VARIAZIONE                            |  | Dichiarazione presentata per la prima volta      |  |
|                                                      |  |                                      |  | 0 2                                                        |  | MESE ANNO                                        |  |                                                  |  |
|                                                      |  |                                      |  |                                                            |  | 1 1 2 0 1 5                                      |  |                                                  |  |
| <b>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</b>                  |  | TELEFONO PREFISSO                    |  | CELLULARE                                                  |  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA                   |  |                                                  |  |
|                                                      |  |                                      |  |                                                            |  |                                                  |  |                                                  |  |
| <b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015</b>               |  | COMUNE                               |  | PROVINCIA (sigla)                                          |  | Casi particolari add. le regionale               |  |                                                  |  |
|                                                      |  | BERGAMO                              |  | BG                                                         |  |                                                  |  |                                                  |  |
| <b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016</b>               |  | COMUNE                               |  | PROVINCIA (sigla)                                          |  |                                                  |  |                                                  |  |
|                                                      |  | MILANO                               |  | MI                                                         |  |                                                  |  |                                                  |  |

|                                                                                                                                      |  |                               |  |                                |  |             |  |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO</b> Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante |  |                               |  |                                |  |             |  |                                     |  |
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE                                                                                                       |  |                               |  | CODICE FISCALE                 |  | COMUNE      |  |                                     |  |
|                                                                                                                                      |  |                               |  |                                |  |             |  |                                     |  |
| PROV.                                                                                                                                |  | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) |  | INDIRIZZO                      |  | NUM. CIVICO |  | C.A.P.                              |  |
|                                                                                                                                      |  |                               |  |                                |  |             |  |                                     |  |
| FRAZIONE                                                                                                                             |  | NUMERO DI TELEFONO / FAX      |  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |  | CODICE SEDE |  | MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO |  |
|                                                                                                                                      |  |                               |  |                                |  |             |  |                                     |  |

La sezione dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio del coniuge dichiarante non deve essere compilata.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Giuseppe Verdi, codice fiscale **VRDGPP60C19L424B**, nato il 19/03/1960 e residente a Trieste, in via Rossetti n. 4, presenta la dichiarazione per conto del figlio, Marco Verdi, codice fiscale **VRDMRC 00A05L424Y**.

I dati del sostituto d'imposta del minore sono i seguenti:

GIUNCO S.R.L. n., codice fiscale 00784124665, via Nazionale 68, 20100 Milano, Tel 02/8589652

## MODELLO DEL CONTRIBUENTE

| CONTRIBUENTE                                                                             |  | Dichiarante <input checked="" type="checkbox"/>                 | Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/> | Dichiarazione congiunta <input type="checkbox"/>             | Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/>                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)                                           |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri <input type="checkbox"/> |                                              | 730 integrativo (vedere istruzioni) <input type="checkbox"/> | 730 senza sostituto <input type="checkbox"/>                         |
| VRDMRC 00A05L424Y                                                                        |  |                                                                 |                                              | Situazioni particolari <input type="checkbox"/>              | Quadro K <input type="checkbox"/>                                    |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE                                               |  | VRDGPP60C19L424B                                                |                                              |                                                              |                                                                      |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)                                     |  | NOME                                                            |                                              | SESSO (M o F)                                                |                                                                      |
| VERDI                                                                                    |  | MARCO                                                           |                                              | M                                                            |                                                                      |
| DATI DEL CONTRIBUENTE                                                                    |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA                              |                                              | PROVINCIA (sigla)                                            | TUTELATO/A MINORE <input checked="" type="checkbox"/>                |
| DATA DI NASCITA                                                                          |  | TRIESTE                                                         |                                              | TS                                                           |                                                                      |
| GIORNO MESE ANNO                                                                         |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| 05 01 2000                                                                               |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                                                                     |  | COMUNE                                                          |                                              | PROVINCIA (sigla)                                            | C.A.P.                                                               |
| COMUNE                                                                                   |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                                                            |  | INDIRIZZO                                                       |                                              | NUM. CIVICO                                                  |                                                                      |
| Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| FRAZIONE                                                                                 |  | GIORNO                                                          |                                              | DATA DELLA VARIAZIONE                                        | Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/> |
|                                                                                          |  |                                                                 |                                              | MESE ANNO                                                    |                                                                      |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                                                             |  | CELLULARE                                                       |                                              | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA                               |                                                                      |
| TELEFONO PREFISSO NUMERO                                                                 |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015                                                          |  | COMUNE                                                          |                                              | PROVINCIA (sigla)                                            | Casi particolari add.le regionale <input type="checkbox"/>           |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016                                                          |  | COMUNE                                                          |                                              | PROVINCIA (sigla)                                            |                                                                      |

| DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO |                               |                          |             |                                |  | Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE                            |                               | CODICE FISCALE           |             | COMUNE                         |  | MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>        |
| GIUNCO SRL                                                |                               | 00784124665              |             | MILANO                         |  |                                                                     |
| PROV.                                                     | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO                | NUM. CIVICO | C.A.P.                         |  |                                                                     |
| MI                                                        |                               | VIA NAZIONALE            | 68          | 20100                          |  |                                                                     |
| FRAZIONE                                                  |                               | NUMERO DI TELEFONO / FAX |             | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |  | CODICE SEDE                                                         |
|                                                           |                               | 02/8589652               |             |                                |  |                                                                     |

## MODELLO DEL RAPPRESENTANTE

| CONTRIBUENTE                                                                             |  | Dichiarante <input type="checkbox"/>                            | Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/> | Dichiarazione congiunta <input type="checkbox"/>             | Rappresentante o tutore <input checked="" type="checkbox"/>          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)                                           |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri <input type="checkbox"/> |                                              | 730 integrativo (vedere istruzioni) <input type="checkbox"/> | 730 senza sostituto <input type="checkbox"/>                         |
| VRDMRC 00A05L424Y                                                                        |  |                                                                 |                                              | Situazioni particolari <input type="checkbox"/>              | Quadro K <input type="checkbox"/>                                    |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE                                               |  | VRDGPP60C19L424B                                                |                                              |                                                              |                                                                      |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)                                     |  | NOME                                                            |                                              | SESSO (M o F)                                                |                                                                      |
| VERDI                                                                                    |  | GIUSEPPE                                                        |                                              | M                                                            |                                                                      |
| DATI DEL CONTRIBUENTE                                                                    |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA                              |                                              | PROVINCIA (sigla)                                            | TUTELATO/A MINORE <input type="checkbox"/>                           |
| DATA DI NASCITA                                                                          |  | TRIESTE                                                         |                                              | TS                                                           |                                                                      |
| GIORNO MESE ANNO                                                                         |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| 13 03 1960                                                                               |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                                                                     |  | COMUNE                                                          |                                              | PROVINCIA (sigla)                                            | C.A.P.                                                               |
| COMUNE                                                                                   |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                                                            |  | INDIRIZZO                                                       |                                              | NUM. CIVICO                                                  |                                                                      |
| Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| FRAZIONE                                                                                 |  | GIORNO                                                          |                                              | DATA DELLA VARIAZIONE                                        | Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/> |
|                                                                                          |  |                                                                 |                                              | MESE ANNO                                                    |                                                                      |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                                                             |  | CELLULARE                                                       |                                              | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA                               |                                                                      |
| TELEFONO PREFISSO NUMERO                                                                 |  |                                                                 |                                              |                                                              |                                                                      |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015                                                          |  | COMUNE                                                          |                                              | PROVINCIA (sigla)                                            | Casi particolari add.le regionale <input type="checkbox"/>           |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016                                                          |  | COMUNE                                                          |                                              | PROVINCIA (sigla)                                            |                                                                      |

| DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO |                               |           |                                |  |             | Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE                            |                               |           | CODICE FISCALE                 |  | COMUNE      |                                                                     |                                                                          |
| PROV.                                                     | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO |                                |  | NUM. CIVICO | C.A.P.                                                              |                                                                          |
| FRAZIONE                                                  | NUMERO DI TELEFONO / FAX      |           | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |  |             | CODICE SEDE                                                         |                                                                          |
|                                                           |                               |           |                                |  |             |                                                                     | MOD. 730<br>DIPENDENTI<br>SENZA<br>SOSTITUTO<br><input type="checkbox"/> |

La sezione Dati del sostituto d'imposta del modello 730 del rappresentante non deve essere compilata.



# QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A2                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A3                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A4                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A5                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A6                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A7                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A8                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |



## NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI

Nell'ambito della determinazione dei redditi dei terreni si segnalano **le nuove modalità di rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.**

Già per il triennio 2013 – 2015 l'**art 1, comma 512 della legge di Stabilità 2013**, aveva previsto che i **redditi dominicale e agrario** dovessero essere **ulteriormente rivalutati del 15%** (oltre all'ordinaria rivalutazione dell'80% per il reddito dominicale e del 70% del reddito agrario). Tale ulteriore rivalutazione si doveva applicare invece nella misura del **5%** (anziché del 15%), nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli** professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

L'art. 7, comma 4 del **D.L. 91/2014**, sostituendo la precedente disposizione normativa (il citato comma 512) ha previsto ulteriori rivalutazioni nelle seguenti misure:

- **2014: 15%;**
- **2015: 30%**
- **2016: 7%.**

Per i terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli** professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola l'ulteriore rivalutazione è stata mantenuta al **5% per l'anno 2014** ma è stata elevata per l'**anno 2015 al 10%.**

La **Legge di Stabilità 2016**, al comma 909, ha **modificato nuovamente** l'art. 1 comma



512 della legge n. 228/2012 disponendo che **a decorrere dal 2016 l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sia pari al 30%** (invece del 7%).

Ai fini della determinazione dell'acconto 2016 il soggetto che presta assistenza fiscale:

- terrà conto dell'ammontare dei redditi dei terreni così come determinato per il saldo 2015;
- non applicherà l'ulteriore rivalutazione del 10% ai redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP.

## CASI DI ESENZIONE DALL'IMU

Si ricorda che già **dall'anno 2012** nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il **reddito dei terreni non affittati** tenendo conto del **solo reddito agrario**. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef.

Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista **l'esenzione dall'Imu**.

Per effetto del **D.L. 4/2015 sono esenti dall'Imu, per l'anno 2015:**

- **i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- **i terreni agricoli**, nonché quelli **non coltivati, ubicati** nei comuni classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli **non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A della Legge n. 448/2001 del 28 dicembre 2001, n. 448;
- **i terreni agricoli**, nonché quelli **non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani** di cui allo stesso elenco Istat.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

La Legge di Stabilità 2016 è nuovamente intervenuta, modificando a decorrere dall'anno 2016, i casi di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista per i terreni agricoli. Sono esenti IMU i terreni agricoli:

- ricadenti in **aree montane** e di **collina** in base ai **criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9**;
- **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448/2001;
- a **immutabile destinazione agrosilvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Pertanto a decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 4/2015.

## ASPETTI GENERALI

L'introduzione **dell'Imu** in via sperimentale per **l'anno 2012** ha modificato radicalmente la tassazione a fini Irpef degli immobili non locati.

L'art. 8, comma 1 del D.Lgs 23/2011 ha stabilito che l'Imu sostituisca, per la **componente immobiliare**, sia **l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati**, sia **l'imposta comunale sugli immobili**.

Di conseguenza, a decorrere dal 2012 **non saranno più soggetti a Irpef i redditi degli immobili non locati**; nel caso in cui l'immobile sia locato, questo sconterà sia Imu che Irpef.

Per quanto riguarda i terreni, poiché vi è la compresenza di due componenti di reddito (reddito dominicale e reddito agrario):

- se il terreno è affittato, allora sconterà la tassazione Irpef su entrambe le componenti di reddito (dominicale e agrario);
- se il terreno non è affittato, l'Imu sostituirà l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continuerà ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi;
- nel caso in cui il terreno sia esente da Imu e contemporaneamente non affittato, allora sconterà la tassazione Irpef su entrambi i redditi (dominicale e agrario).

## SOGGETTI OBBLIGATI

I **soggetti** tenuti alla compilazione del **quadro A** sono:

- coloro che possiedono terreni a **titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale**;



- i titolari della nuda proprietà **non devono** dichiarare il terreno;
- i terreni **devono** essere situati nel territorio dello Stato iscritti (o si prevede che debbano essere iscritti) in catasto con attribuzione di rendita;

- **gli affittuari** (o **gli associati** in caso di **conduzione associata**) che esercitano **attività agricola nei fondi condotti in affitto** (deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario a decorrere dalla data in cui ha effetto il contratto);
- **il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare dell'impresa agricola individuale** non in forma d'impresa familiare che **conduce il fondo** (se tali soggetti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario).



### APPROFONDIMENTO PROPRIETÀ E DIRITTI REALI

**Diritto di proprietà:** ai sensi dell'art. 832 del Cod. Civ. "il proprietario è colui che ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

**Diritto di usufrutto:** l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa rispettandone la destinazione economica (art. 982 Cod. Civ.).

**Diritto di superficie:** Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquistano la proprietà (art. 952 del Cod. Civ.).

**Diritto di uso:** chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e se è fruttifera può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 del Cod. Civ.).

**Diritto di servitù prediale:** consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario (art. 1027 del Cod. Civ.).

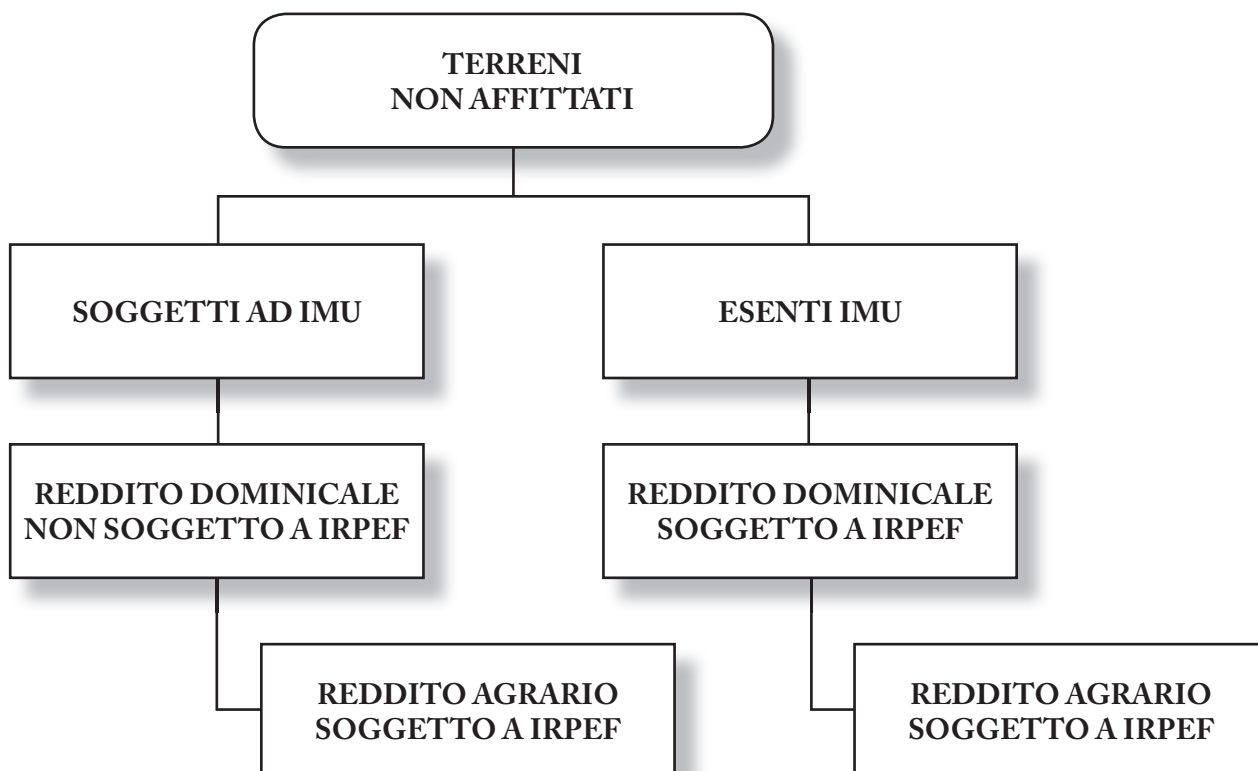


### PROPRIETÀ/ALTRO DIRITTO REALE E IMU

A decorrere **dall'anno 2012** l'IMU ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (nel caso di terreni non affittati); pertanto il soggetto che **possiede il terreno** a titolo di **proprietà o di altro diritto reale** non scontrerà l'Irpef sul reddito dominicale, mentre dovrà sottoporre a tassazione Irpef il reddito agrario.

Nel **quadro A del modello 730** il contribuente dovrà comunque indicare **sia il reddito dominicale che il reddito agrario**, mentre chi presta l'**assistenza fiscale calcolerà il reddito da assoggettare a tassazione considerando solamente il reddito agrario**.

Nel caso in cui i terreni siano **esenti da Imu** il contribuente dovrà comunque indicare **nel quadro A del modello 730 sia il reddito dominicale che il reddito agrario**, mentre chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito da assoggettare a tassazione considerando sia il reddito dominicale che il reddito agrario. Tale situazione dovrà essere evidenziata mediante la barratura della casella "9" del modello 730.



**Diritto di enfiteusi:** l'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo ed ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico (art. 959 del Cod. Civ.).

## FONDI IN AFFITTO

Nel caso in cui il **fondo venga dato in affitto**, l'**affittuario** che esercita l'attività agricola dovrà dichiarare il **reddito agrario** del terreno, mentre il **reddito dominicale** (o il canone di affitto) dovrà essere **dichiarato dal proprietario** o da colui **che possiede il terreno a titolo di altro diritto reale**.

Le **modalità di tassazione di un fondo concesso in affitto** dipendono dalla tipologia di contratto stipulato:

- nel caso in cui il terreno venga concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone ("**regime vincolistico**") ai sensi della L. 203/1982:
  - se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **inferiore all'80%** del reddito dominicale rivalutato, allora il **proprietario dovrà dichiarare il canone annuo**;
  - se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **superiore** (o uguale) **all'80%** del reddito dominicale rivalutato, allora il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale rivalutato;
- nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto in regime non legale di determinazione del canone (**regime di libero mercato**), allora dovrà essere **dichiarato il valore del reddito dominicale rivalutato, eventualmente rapportato alla percentuale di possesso. Non deve essere considerato l'affitto percepito**.

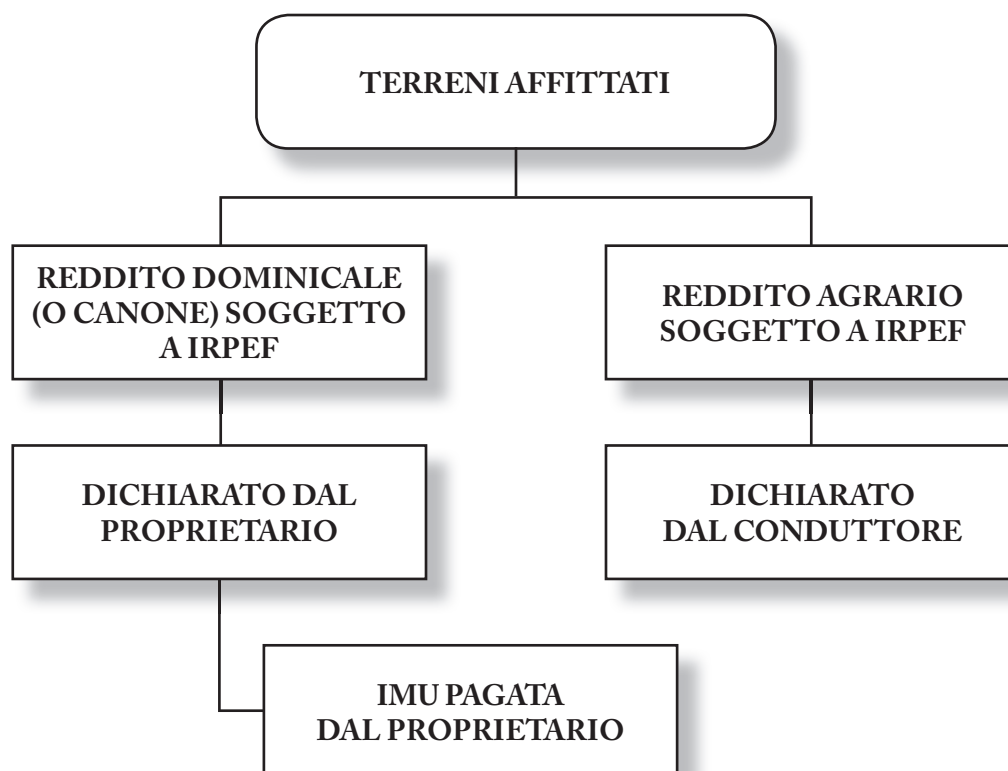


Per l'anno **2015** bisogna tenere in considerazione nel confronto, oltre alla consueta rivalutazione dell'80%, anche **la rivalutazione prevista dalla Legge n. 228/2012 del 30%** (o del 10% nel caso in cui il proprietario sia del terreno sia un coltivatore diretto o IAP che concede in affitto il terreno ad una società di persone di cui è socio).

## IMU E TERRENI AFFITTATI

Se i terreni sono **concessi in affitto**, il relativo reddito sarà assoggettato sia a **Imu che a Irpef**. Pertanto **il proprietario**, oltre ad **assolvere l'Imu, sconterà l'Irpef e le addizionali sul reddito dominicale** (o eventualmente sul canone, a seconda della tipologia di contratto), mentre la quota di reddito agrario non sconterà alcuna imposta.

**L'affittuario**, cioè il soggetto che esercita l'attività agricola sul fondo, ai fini **dell'Irpef e delle relative addizionali**, dovrà **compilare la colonna relativa al reddito agrario**, mentre **non** sarà assoggettato a Irpef per la quota di reddito dominicale; l'affittuario non sconterà l'Imu che sarà eventualmente corrisposta dal proprietario.



#### APPROFONDIMENTO TERRENI ESENTI IMU

In relazione alle conseguenze sulle modalità di tassazione di tali terreni specifiche considerazioni (date le numerose modifiche normative) merita la tematica **dell'esenzione Imu** di talune categorie di terreni. Come sappiamo infatti l'introduzione **dell'Imu** ha modificato radicalmente la tassazione a fini Irpef degli immobili non locati: l'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che l'Imu sostituisca per la **componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili**.

Di conseguenza **non saranno più soggetti ad Irpef i redditi degli immobili non locati**; nel caso in cui l'immobile sia locato, questo scontrerà sia Imu che Irpef.

Come precisato poi nella circolare n. 3/DF del MEF del 18 maggio 2012 anche gli immobili (quindi sia terreni che fabbricati) che ricadono in talune fattispecie di esenzione dall'Imu devono essere assoggettati alle imposte sul reddito ed alle relative addizionali. Quindi nel momento in cui si verifica un'esenzione a fini Imu, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l'Irpef e le relative addizionali.

In merito alle casistiche di **esenzione dei terreni**, l'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che sono esenti dall'imposta municipale propria:

- gli immobili (quindi anche i terreni) posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- i **terreni ricadenti in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977;

Inoltre l'art. 4 comma 5-bis del D.L. 16/2012 (oggi abrogato) aveva previsto **l'emanazione di un decreto per l'individuazione dei comuni montani o di collina** per i quali, dal 2014 è prevista l'esenzione Imu.

Art. 4 co. 5-bis D.L. 16/2012:

*“Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’Imu”.*

Tuttavia, per l’anno 2013, come chiarito anche nella stessa citata circolare del MEF n.3 del 18 maggio 2012 in **assenza del decreto** va fatto riferimento **all’elenco dei comuni allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993**.

### Il D.M. 28 novembre 2014

Come evidenziato anche nel comunicato stampa del MEF **del 1 dicembre 2014** (quindi a ridosso della scadenza del versamento del saldo Imu 2014) il D.M. **del 28 novembre 2014**, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, co. 2, del D.L. 66/2014 ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’Imu per i terreni; in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti dall’Imu:

- i **terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri** e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
- i **terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni **ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri**, individuati sulla base del medesimo elenco.

In merito **all’ambito applicativo** della norma viene stabilito nell’art. 1 che le disposizioni si applicano su **tutto il territorio nazionale** ad eccezione dei comuni ubicati nella provincia autonoma di Bolzano che ha istituito l’IMI in sostituzione delle imposte comunali immobiliari.

Inoltre il decreto dispone che:

- l’esenzione si applica anche ai **terreni concessi in comodato o affitto a coltivatori** diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola;
- l’**individuazione dei terreni ai quali applica l’esenzione** di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 504/1992 sostituisce quella effettuata sulla base della circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- per i **restanti terreni agricoli**, ubicati nei comuni che non presentano le caratteristiche indicate, sono assoggettati ad Imu secondo le passate disposizioni di cui all’art 13 commi 5 e 8 – bis del D.L. 201/2011;
- viene confermata l’esenzione Imu per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Infine, l’art. 3 del decreto prevedeva che i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’Imu sulla base delle nuove disposizioni dovessero effettuare il versamento in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.

### Il D.L. 185/2014

Con il **D.L. 185/2014 del 16 dicembre 2014** è stato disposto uno slittamento del versamento dell’Imu per i terreni in questione al **26 gennaio 2015**. Lo stesso decreto è intervenuto anche in merito all’aliquota per il versamento dell’imposta, disponendo nell’art. 1, comma 1 che nei comuni nei quali i **terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione**, anche parziale, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota base fissata dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 (ovvero pari allo 0,76%) a meno che i comuni non siano state approvate specifiche aliquote.





## APPROFONDIMENTO IL D.L. 4/2015

Infine, con il **D.L. 4/2015** sono stati nuovamente **modificati i criteri** per l'individuazione delle esenzioni Imu dei terreni agricoli (oltre ad essere stata fissata una nuova scadenza per il versamento dell'Imu relativa all'anno 2014 sui terreni che non rientrano nei casi di esenzione).

Per effetto di quanto disposto dal D.L. 4/2015 per l'anno **2015**, **l'esenzione** dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'art. 7 comma 1 lett h) del D.Lgs. 504/1992, o l'**imponibilità** IMU dei terreni agricoli va determinata in base alla **classificazione** risultante nella **colonna S** dell'elenco dei Comuni presente sul sito Internet dell'Istat (<http://www.istat.it/it/archivio/6789>)

Per l'anno 2015 sono esenti IMU:

- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni **classificati totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni **classificati parzialmente montani** di cui allo stesso elenco Istat;
- i **terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- i **terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, **ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 448/2001**.

Relativamente all'anno 2014 il decreto introduceva quindi una disposizione transitoria che, permetteva di utilizzare il criterio più favorevole per il contribuente per il pagamento dell'Imu.

Quindi:

- i terreni che **risultavano esenti Imu** in base alle disposizioni del D.L. 28.11.2014 (i terreni ubicati in comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri s.l.m., quelli ubicati ad un'altitudine pari o superiore a 281 metri s.l.m. se posseduti o condotti da coltivatori diretti o IAP, e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile) **continuano ad essere esenti per l'anno 2014** indipendentemente dalle disposizioni del D.L. 4/2015;
- i terreni che risultavano **imponibili per Imu** in base al D.M. 28.11.2014 (nei casi diversi dai precedenti) ma **esenti in base alle nuove disposizioni** (in quanto classificati in comuni **totalmente montani**, o parzialmente montani ma posseduti o condotti da coltivatori diretti o IAP) sono comunque esenti Imu anche per l'anno 2014.

Nei casi in cui risultava **dovuta l'Imu per l'anno 2014** il versamento doveva essere effettuato entro il **10 febbraio 2015**; l'aliquota da applicare era lo **0,76%** (aliquota ordinaria) a meno che il comune non abbia deliberato l'aliquota riferita ai terreni agricoli.

Per l'anno 2015 il comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 4/2015 prevede che l'Imu dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011, per i terreni:

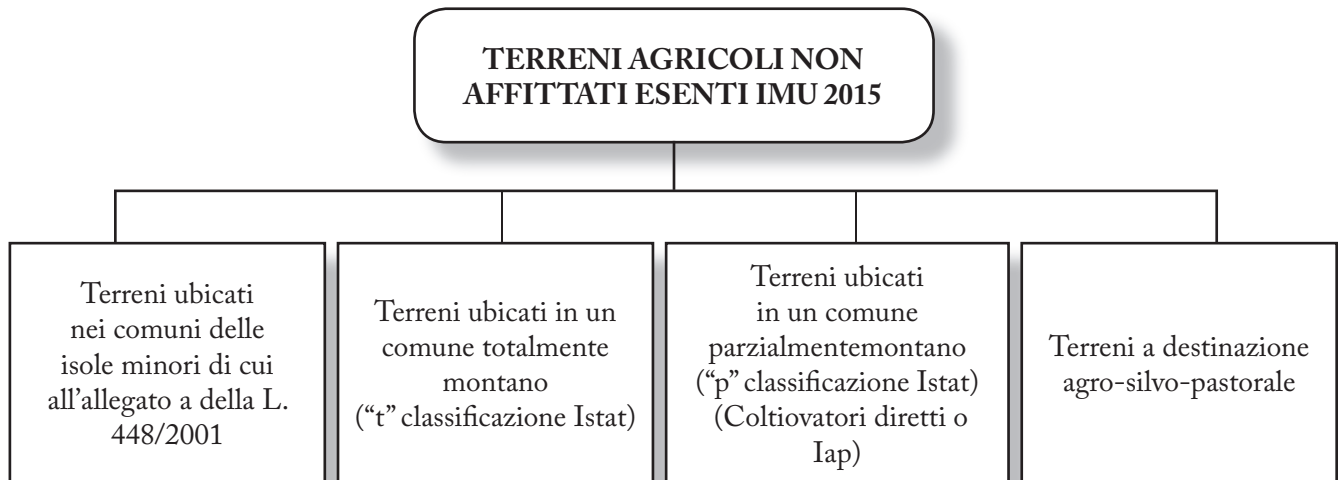
- ubicati nei Comuni di cui all'Allegato 0A (collinari svantaggiati);
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola;

è riconosciuta la **detrazione di euro 200**, fino a concorrenza del suo ammontare. Nell'ipotesi in cui nell'Allegato 0A, in corrispondenza del Comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della CM 14.6.1993, n. 9.

Per i terreni **imponibili Imu** il successivo D.L. 78/2015 **ha differito il termine per il versamento della prima rata Imu 2015 al 30 ottobre 2015**.



### Terreni esenti Imu per l'anno 2015:



Nei casi sopra indicati quindi il terreno, esente Imu, sarà soggetto ad **irpef sia sul reddito dominicale che su quello agrario**; in tutti gli altri casi invece il terreno **sconterà l'Imu quindi sarà soggetto ad irpef solo sul reddito agrario**.



La **Legge di Stabilità 2016** è nuovamente intervenuta, modificando a decorrere **dall'anno 2016**, i **casi di esenzione** dall'imposta municipale propria (IMU) prevista per i terreni agricoli, abrogando i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 4/2015.

Sono **esenti IMU i terreni agricoli**:

- ricadenti in **aree montane** e di **collina** in base ai **criteri individuati dalla C.M. 14.6.1993, n. 9**;
- **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001;
- a **immutabile destinazione agrosilvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

## CONDUZIONE ASSOCIATA E SOCIETÀ SEMPLICI

Nel caso di **conduzione associata di un fondo**, l'associato dovrà dichiarare il **solo reddito agrario** sulla base della **quota a lui spettante, in relazione alla percentuale di partecipazione e proporzionata al periodo di durata del contratto**.

Tale percentuale è ricavabile **dall'atto firmato e sottoscritto da tutti gli associati**; nel caso in cui non vi sia un apposito atto firmato e sottoscritto, le istruzioni precisano **che le partecipazioni si considerano in parti uguali**.

Infine, nel caso in cui **l'associato sia anche proprietario del terreno**, dovrà indicare **nel quadro A anche il reddito dominicale**; tuttavia, se il terreno è soggetto a Imu, chi presta assistenza fiscale non lo dovrà considerare nel calcolo dell'Irpef e delle addizionali.

Nel caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del Tuir, gli adempimenti dichiarativi a carico della società e dei soci sono i seguenti:

- **la società semplice operante in agricoltura**, ai fini della dichiarazione dei redditi, dovrà compilare il **Modello Unico Società di persone** ed equiparate, indicando il **reddito agrario del terreno** in conduzione e il **reddito dominicale, qualora ne sia anche proprietaria**;
- il **socio** che intende avvalersi dell'assistenza fiscale **compila il modello 730, indicando nel quadro A** per il reddito agrario **la quota di spettanza risultante** dal Modello Unico società di persone ed equiparate e, per il reddito dominicale, la propria quota qualora i terreni siano in proprietà.

## IMPRESA FAMILIARE AGRICOLA

Nel caso di **impresa agricola familiare** costituita con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 917/1986 il titolare dell'impresa:

- **non potrà presentare il modello 730 avvalendosi dell'assistenza fiscale**, ma dovrà dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e, nel caso sia anche il proprietario del terreno, il reddito dominicale **compilando il quadro RA del modello Unico**;
- dovrà imputare, **attraverso la compilazione del quadro RS**, ai familiari **partecipanti la quota di partecipazione agli utili** sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare;
- dovrà attestare, in calce al **quadro RS**, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato dagli stessi familiari in modo prevalente e continuativo.

I **componenti dell'impresa familiare**, diversamente dal titolare, possono:

- **presentare il modello 730** indicando nel quadro A la quota di spettanza del **reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%**, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale (che, se il terreno è soggetto a Imu, non verrà presa in considerazione per il calcolo dell'Irpef da chi presta assistenza fiscale).

## SOGGETTI NON OBBLIGATI

**Non devono essere dichiarati** i terreni che **non producono reddito dominicale e agrario**; non sono tenuti alla compilazione del quadro A i soggetti che possiedono terreni:

- **che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani**, quali giardini o cortili;
- che vengono utilizzati **come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali**;
- **che sono utilizzati come terreni di parchi e giardini se**:
  - sono aperti al pubblico;
  - la loro conservazione è considerata dal *Ministero per i beni e le attività culturali* di pubblico interesse;
  - il proprietario non ha ricavato alcun reddito dal loro utilizzo per tutto il periodo d'imposta (comunicandolo all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro 3 mesi dalla data in cui il Ministero ha riconosciuto il terreno di pubblico interesse);
- **per i quali si è titolari della nuda proprietà**;
- che sono **situati all'estero** (in tale circostanza il proprietario dovrà compilare il quadro D, rigo D4 del modello 730/2016);
- che **sono dati in affitto per usi non agricoli** (ad esempio per una cava o una miniera) (in tale circostanza il proprietario dovrà compilare il quadro D, rigo D4 del modello 730/2016).

## SOGGETTI ESCLUSI

Vi sono infine alcune **categorie di soggetti che non possono presentare il modello 730**:

- i **soggetti che conseguono redditi d'impresa** anche in forma di partecipazione (soci di società di persone) che devono dichiarare il reddito derivante dalla gestione del fondo **nel quadro RH**;
- i **soggetti che esercitano attività agricole eccedenti** i limiti di cui all'art. 32 comma 2 lett. b) e c) del Tuir.

## REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO

Il **reddito dei terreni da indicare nel quadro A del modello 730** si distingue in **reddito dominicale e reddito agrario**.

### Reddito dominicale

Il **reddito dominicale** rappresenta il reddito derivante **dal semplice possesso del terreno** (a titolo di proprietà o di altro diritto reale), mentre **il reddito agrario rappresenta il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo**.

Al **proprietario del terreno** o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito **dominicale** sia il **reddito agrario**, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola; se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta comunque al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

A **partire dall'anno 2012**, per effetto del disposto dell'art. 13 del D.L. 201/2011 l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Imu che l'Irpef.

Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu. Ad esempio, sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In tal caso va barrata la casella "Esenzione Imu".

### Reddito agrario

Come detto, il reddito agrario rappresenta il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo. Ai fini della determinazione del reddito agrario bisogna verificare quali tipologie di attività siano considerate **"attività agricole"**.

Ai sensi **dell'art. 32 del Tuir** sono considerate tali:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del Cod. Civ., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione - ancorché non svolte sul terreno - di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) **eccedono i limiti stabiliti**, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir, e **per questo motivo non è possibile utilizzare il modello 730**.

Si considerano altresì produttive di reddito agrario:

- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non sia utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.



**Nel caso in cui il terreno non sia locato, la componente di reddito derivante dal reddito dominicale non è imponibile ad Irpef e addizionali, in quanto già assoggettata a Imu; la quota di reddito agrario sarà invece assoggettata alle imposte sui redditi.**



#### AGROENERGIE

L'art. 22 del D.L. 66/2014, modificato dall'art. 12 del D.L. 192/2014 ha previsto, **per gli anni 2014 e 2015** che la **produzione e la cessione** effettuate da imprenditori agricoli di:

- **energia elettrica e calorica** da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e **fotovoltaiche**, sino a 260.000 kWh anno;
- **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- di **prodotti chimici** derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,

**costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135**, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente **quadro A**. Nel caso in cui, invece, la produzione di energia **oltrepassi i limiti sopra riportati**, deve essere presentato il modello Unico PF in luogo del modello 730.

In tali circostanze il reddito va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25%** all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva; nel caso in cui l'imprenditore agricolo intende determinare il reddito nei modi ordinari dovrà comunicarlo all'Agenzia delle entrate nella prima dichiarazione iva da presentare successivamente alla scelta operata.

## RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI

Per il **calcolo dei redditi dei terreni**, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà **rivalutare i redditi applicando i coefficienti di rivalutazione previsti**: per la compilazione del quadro A non si deve tener

conto di tali coefficienti, che dovranno essere presi in considerazione nella determinazione del prospetto di liquidazione.

Ai sensi **dell'art. 3, comma 50 della L. 662/1996**:

- il reddito dominicale deve essere rivalutato dell'80%;
- il reddito agrario deve essere rivalutato del 70%.

L'art. 1 comma 512, della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha previsto **un'ulteriore rivalutazione limitatamente** agli anni 2013, 2014, 2015 per i redditi dominicali ed agrari **nella misura del 15%**.

Conseguentemente, i **redditi dominicale e agrario** rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza **le due rivalutazioni**:

- 1) quella prevista **dall'articolo 3, comma 50, della L. 662/1996** e poi, sull'importo risultante,
- 2) quella prevista **dal comma 512 della L. 228/2012**.

L'art. 7, comma 4 del **D.L. 91/2014**, sostituendo la precedente disposizione normativa (il citato comma 512) ha previsto ulteriori rivalutazioni nelle seguenti misure:

- **2014: 15%;**
- **2015: 30%**
- **2016: 7%.**

Per i terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli** professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola l'ulteriore rivalutazione è stata mantenuta al **5% per l'anno 2014** ma è stata elevata per **l'anno 2015 al 10%**.



La **Legge di Stabilità 2016**, al comma 909, ha **modificato nuovamente** l'art. 1 comma 512 della legge n. 228/2012 disponendo che a **decorrere dal 2016 l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sia pari al 30%** (invece del 7%).

La suddetta rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla rideterminazione operata ai sensi dell'art. 3 co. 50 della L. 662/96, quindi **dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell'80% e il reddito agrario del 70%**.

Pertanto, **relativamente al 2016**:

- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, è incrementato del 30%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, è aumentato del 30%.



Tale modifica non ha effetto per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, i quali dovranno per l'anno 2016 operare solo la rivalutazione prevista dalla L. 662/1996.

## COLTIVATORE DIRETTO

Si definisce coltivatore diretto i soggetti che **abituamente e direttamente** coltivano i fondi ed allevano il bestiame.

La condizione richiesta per essere considerato coltivatore diretto è che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

## IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

È **imprenditore agricolo professionale** (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il **50%** del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il **50%** del proprio reddito globale da lavoro.



### ESEMPIO

|                                                           | Reddito dominicale | Reddito agrario |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Rendita catastale                                         | € 150,00           | € 110,00        |
| <b>Prima</b> rivalutazione<br>Art. 3 comma 50 L. 662/1996 | 80%                | 70%             |
| Rendita rivalutata                                        | € 270,00           | € 187,00        |
| <b>Seconda</b> rivalutazione<br>comma 512 L. 228/2012     | 30%                | 30%             |
| <b>Rendita finale</b>                                     | € 351,00           | € 243,10        |

Limitatamente ai **terreni agricoli o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola, **l'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10%.**

Tali incrementi vanno applicati sull'importo già rivalutato dell' 80% per il reddito dominicale e del 70% sul reddito agrario.

Pertanto, riprendendo i dati dell'esempio precedente:

|                                                           | Reddito dominicale | Reddito agrario |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Rendita catastale                                         | € 150,00           | € 110,00        |
| <b>Prima</b> rivalutazione<br>Art. 3 comma 50 L. 662/1996 | 80%                | 70%             |
| Rendita rivalutata                                        | € 270,00           | € 187,00        |
| <b>Seconda</b> rivalutazione<br>comma 512 L. 228/2012     | 10%                | 10%             |
| <b>Rendita finale</b>                                     | € 297,00           | € 205,07        |

Infine, in base all'articolo 14, comma 3, della L. 441/1998, nell'ipotesi di **concessione in affitto di terreni per usi agricoli a imprenditori agricoli professionali e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni**, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti, **non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario di cui dall'articolo 3, comma 50, della L. 662/1996.**





### ESEMPIO

|                                                              | Reddito dominicale  | Reddito agrario     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rendita catastale                                            | € 150,00            | € 110,00            |
| <b>Prima</b> rivalutazione<br>Art. 3 comma 50 L.<br>662/1996 | 0                   | 0                   |
| Rendita rivalutata                                           | € 150,00            | € 110,00            |
| <b>Seconda</b> rivalutazione<br>comma 512 L. 228/2012        | 30% / 10%           | 30% / 10%           |
| <b>Rendita finale</b>                                        | € 195,00 / € 165,00 | € 143,00 / € 121,00 |

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto ovvero attraverso le tariffe d'estimo.



Ai fini della determinazione **dell'acconto 2016** il soggetto che presta assistenza fiscale:

- terrà conto **dell'ammontare dei redditi** dei terreni così come determinato per il saldo 2015;
- **non applicherà** l'ulteriore rivalutazione del 10% ai redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP.



Per le superfici adibite a funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale ed agrario sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Anche l'attività di funghicoltura è considerata agricola se sono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2 lett. b) e c) del TUIR.



### APPROFONDIMENTO

#### ***VARIAZIONE DI COLTURA DEI TERRENI***

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni:

- se la coltura praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, i **redditi dei terreni possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali**;



- se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando **la tariffa d'estimo media** attribuibile alla qualità di coltura praticata, e le deduzioni fuori tariffa.

Ai sensi dell'art. 30 del Tuir, i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni del reddito dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro **il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono, e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

I nuovi valori dei redditi agrari e dominicali dovranno essere indicati nella dichiarazione relativa:

- al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- al periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione è stata presentata entro il termine previsto dalla legge (31 gennaio), ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, a partire dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

La denuncia di variazione può essere effettuata mediante una procedura informatica (denominata "Docte-2") o attraverso il modello 26-A/11, approvati con Provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 28 febbraio 2011.

La denuncia di variazione colturale può essere sostituita, per i contribuenti che beneficiano dei contributi agricoli comunitari, dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi stessi.

Acquisiti i dati attraverso tali comunicazioni/dichiarazioni, l'AGEA li comunica all'Agenzia del Territorio aggiornando la banca dati catastale e, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noti a ciascun comune i nuovi estimi che saranno a loro volta pubblicizzati presso i comuni interessati tramite gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia.

Tali redditi produrranno effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la dichiarazione.

L'esonero è limitato ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi. Tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale; in caso di inadempimento si applicherà la sanzione prevista.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A2                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A3                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A4                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A5                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A6                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A7                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A8                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

Il **quadro A** è composto di un'unica sezione che deve essere utilizzata per l'**indicazione analitica dei redditi di tutti i terreni** posseduti, anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno 2014.

Tali terreni devono:

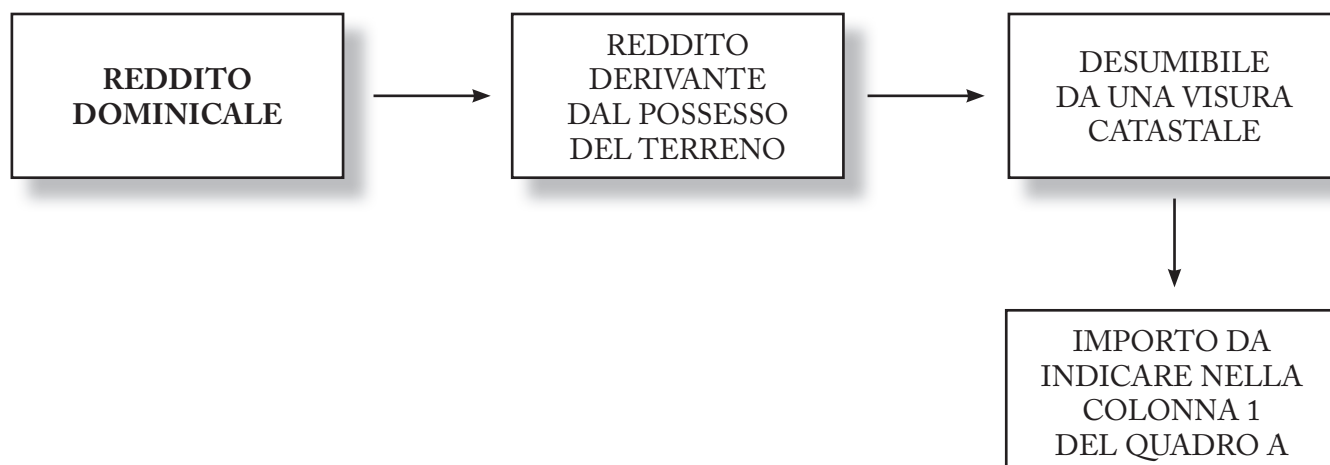
- **essere situati nel territorio dello Stato;**
- **essere iscritti in catasto** con attribuzione di una rendita.

Se devono essere dichiarati più **di otto terreni**, non risultando sufficienti i rigi previsti nel quadro, si deve procedere alla compilazione di un ulteriore quadro A e numerare progressivamente i fogli del modello.

Se per uno stesso terreno si sono verificate situazioni diverse (ad esempio, la variazione della percentuale di possesso), occorre compilare un rigo per ogni situazione.

### Colonna 1 – REDDITO DOMINICALE

Nella colonna 1 deve essere indicato **il reddito dominicale al netto della rivalutazione** (salvo casi particolari).



## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Modalità di compilazione



- sarà **onere** del soggetto che presta assistenza fiscale operare la **rivalutazione prevista (80% + 30% o 80% + 10%, in caso di coltivatori diretti e IAP)** e riportare il reddito da assoggettare a Irpef nel modello 730-3;
- nel caso di **terreni non affittati e soggetti a Imu**, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni tenendo conto del solo reddito agrario.

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | 1,00               |        | 0,00            |          |   | 0,00                                     |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

Nel caso di terreni non affittati e soggetti ad Imu, l'importo indicato in **colonna 1** verrà riportato nel **rigo 147** del modello 730-3 opportunamente rivalutato, e **non concorre** alla formazione del reddito complessivo.

|     |                                                             |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) | ,00 | ,00 |

## Colonna 2 - TITOLO

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    | ↑      |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

Deve essere indicato uno dei **seguenti codici** che identifica la **modalità di utilizzo** del terreno:

| CODICE | TIPOLOGIA DI UTILIZZO                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | PROPRIETARIO DEL TERRENO NON CONCESSO IN AFFITTO                                                      |
| 2      | PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO                                   |
| 3      | PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME DI LIBERO MERCATO                              |
| 4      | CONDUTTORE DEL FONDO (DIVERSO DAL PROPRIETARIO) O AFFITTUARIO                                         |
| 5      | SOCIO DI SOCIETÀ SEMPLICE – REDDITO DOMINICALE E/O AGRARIO IMPO-NIBILE IRPEF ATTRIBUITO DALLA SOCIETÀ |
| 6      | PARTECIPANTE DELL'IMPRESA FAMILIARE AGRICOLA DIVERSO DAL TITO-LARE                                    |

|    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE NON IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE                 |
| 10 | SOCIO DI SOCIETÀ SEMPLICE – REDDITO DOMINICALE NON IMPONIBILE IRPEF ATTRIBUITO DALLA SOCIETÀ |

È di fondamentale importanza indicare correttamente la tipologia di utilizzo in quanto consente al soggetto che presta assistenza fiscale di determinare il reddito imponibile da assoggettare ad Irpef.

### Codice 1

### PROPRIETARIO DEL TERRENO NON CONCESSO IN AFFITTO

Qualora il contribuente possieda il terreno a titolo di proprietà e non lo conceda in affitto, indicherà il **codice “1”** e dichiarerà il reddito dominicale ed agrario derivante dal possesso e dall'utilizzo del terreno. **Nel caso di terreno non affittato, se soggetto ad Imu, il reddito imponibile sarà pari al reddito agrario rivalutato rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso.**

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |

Se è indicato il **codice “1”** – proprietario del terreno non concesso in affitto:

se il **terreno è assoggettato all'IMU**, allora il reddito dominicale rivalutato dell'80% e del 30% non sarà soggetto a Irpef e non concorre alla formazione del reddito complessivo e sarà riportato al rigo 147 del modello 730-3, mentre il reddito agrario rivalutato del 70% e del 30% dovrà essere riportato nel rigo 2 del modello 730-3.

se il **terreno è esente dall'IMU**, allora il reddito dominicale rivalutato dell'80% e del 30% ed il reddito agrario rivalutato del 70% e del 30% dovranno essere riportati rispettivamente nel rigo 1 e nel rigo 2 del modello 730-3

### MODELLO 730-3

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|---|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |   | ,00         |   | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |   | ,00         |   | ,00     |

|     |                                                             |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) | ,00 | ,00 |

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|---|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |   | ,00         |   | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |   | ,00         |   | ,00     |

## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Modalità di compilazione

### Codice 2

#### PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (“**regime vincolistico**”) ai sensi della L. 203/1982:

- se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **inferiore all’80%** del reddito dominicale rivalutato (aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30% o 10%), allora il **proprietario dovrà dichiarare il canone annuo**;
- se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **superiore** (o uguale) **all’80%** del reddito dominicale rivalutato, **allora il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale rivalutato** (aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30% o 10%).

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

Se è indicato il **codice “2”** – proprietario del terreno concesso in affitto in regime vincolistico, il **contribuente riporta alla colonna 1 il reddito dominicale e alla colonna 3 il reddito agrario**.

Il reddito da assoggettare a Irpef (rigo 1 del modello 730-3) sarà il **canone d'affitto** se **inferiore all’80% del reddito dominicale rivalutato** o il **reddito dominicale rivalutato** se il canone d'affitto fosse superiore all’80% del reddito dominicale rivalutato.

Il reddito agrario deve essere dichiarato dall'**affittuario**

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|---|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |   | ,00         |   | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |   | ,00         |   | ,00     |

### Codice 3

#### PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN ASSENZA DI REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto in **regime non legale** di determinazione del canone (**regime di libero mercato**), allora dovrà essere **dichiarato il valore del reddito dominicale rivalutato, eventualmente rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso**. Non deve essere considerato l'affitto percepito.

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |   |                    |     |        |   |                 |          |   |   |                                          |     |                  |   |                                                |   |                |    |                           |
|------------------------------|---|--------------------|-----|--------|---|-----------------|----------|---|---|------------------------------------------|-----|------------------|---|------------------------------------------------|---|----------------|----|---------------------------|
| N. ORD.                      | 1 | REDDITO DOMINICALE | 2   | TITOLO | 3 | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | 6 | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | 7   | CASI PARTICOLARI | 8 | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | 9 | IMU NON DOVUTA | 10 | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |   |                    |     |        |   |                 | 4        | 5 |   |                                          |     |                  |   |                                                |   |                |    |                           |
|                              |   |                    |     |        |   |                 | GIORNI   | % |   |                                          |     |                  |   |                                                |   |                |    |                           |
| A1                           |   |                    | .00 | I      |   | .00             |          |   |   |                                          | .00 |                  |   |                                                |   |                |    |                           |

Se è indicato il **codice “3”** – proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato, **il contribuente riporta alla colonna 1 il reddito dominicale e alla colonna 3 il reddito agrario.**

Il reddito da assoggettare a Irpef (rigo 1 del modello 730-3) sarà **il reddito dominicale rivalutato** (aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 30% o 10%).

Il reddito agrario deve essere dichiarato dall'affittuario.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|---|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |   | ,00         |   | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |   | ,00         |   | ,00     |

#### Codice 4

#### CONDUTTORE DEL FONDO (NON PROPRIETARIO) O AFFITTUARIO

L'affittuario dovrà dichiarare il **reddito agrario rivalutato** indipendentemente dal canone di affitto risultante dal contratto di locazione e indipendentemente dalla tipologia di contratto di affitto stipulato (regime vincolistico o regime di libero mercato).

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |  |  |  |  |  |  |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |  |  |  |  |  |  |
| A1                           |                    | I      |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |  |  |  |  |  |  |

Se è indicato il **codice “4”** – conduttore del fondo non proprietario, **il conduttore deve indicare nella colonna 3 il reddito agrario:**

Il reddito da assoggettare a Irpef (rigo 2 del modello 730-3) **da parte dell'affittuario** sarà **il reddito agrario rivalutato** (aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 30% o 10%).

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|---|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |   | ,00         |   | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |   | ,00         |   | ,00     |

## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Modalità di compilazione

### Codice 5

#### SOCIO DI SOCIETÀ SEMPLICE REDDITO DOMINICALE E/O AGRARIO IMPONIBILE

Con questo codice è identificata la situazione **del socio di società semplice** che utilizza il modello 730 per **dichiarare il reddito dominicale e agrario imponibili** ai fini dell'Irpef **attribuito dalla società**.

Si tratta di quelle situazioni nelle quali il terreno di proprietà della società:

- è **esente dall'Imu** (pertanto la quota di reddito dominicale attribuita dalla società sarà imponibile Irpef);
- è **concesso in affitto** (pertanto la quota di reddito dominicale attribuita dalla società sarà imponibile Irpef).

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |

Con il **codice "5"** si identifica la situazione in cui il contribuente, socio di società semplice, dichiara il reddito imponibile (**per terreni esenti dall'IMU o concessi in affitto**) **dominicale attribuito dalla società**, e riportato nella colonna 1 e il reddito agrario imponibile Irpef (**per terreni esenti o soggetti ad IMU**) attribuito dalla società.



Nel caso in cui il terreno sia:

- **soggetto a Imu;**
- **condotto dalla società semplice,**

il socio dovrà compilare due righe distinte del quadro A del modello 730.

Nel **primo rigo** dovrà indicare **il reddito agrario imponibile** (e nella colonna 2 indicare il codice "5");

nel **secondo rigo** dovrà indicare **il reddito dominicale non imponibile** (indicando nella colonna 2 il codice "10").



Non devono essere indicati i giorni e la percentuale di possesso, mentre dovrà essere barrata la casella di colonna 8.

### Codice 6

#### PARTECIPANTE DELL'IMPRESA AGRICOLA DIVERSO DAL TITOLARE

Nel caso di **impresa agricola familiare** costituita con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 917/1986, il **titolare dell'impresa non potrà** presentare il modello 730 avvalendosi dell'assistenza fiscale, mentre **i componenti dell'impresa familiare**, diversamente dal titolare, **possono presentare il Mod. 730** indicando nel quadro A la **quota di spettanza del reddito agrario**, nel limite **non eccedente il 49%**, oltre



che l'eventuale quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale (che, se il terreno è soggetto a Imu, non verrà presa in considerazione da chi presta assistenza fiscale per il calcolo dell'Irpef).

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |

Il codice "6" va utilizzato dal partecipante dell'impresa agricola familiare (diverso dal titolare) che dovrà indicare nella **colonna 3 la quota di reddito agrario** imputata dall'impresa familiare **sulla base della sua percentuale di partecipazione**. Nel caso in cui il partecipante dell'impresa familiare fosse anche **proprietario del terreno** dovrà indicare nella **colonna 1** anche il **reddito dominicale**.

Nel caso in cui il partecipante dell'impresa familiare **sia anche proprietario del terreno e il terreno sia esente dall'IMU**, allora il reddito dominicale sarà **riportato al rigo 1** del modello 730-3 e concorre alla determinazione dell'IRPEF.

Il soggetto che presta assistenza fiscale **dovrà riportare al rigo 2** del modello 730-3 **la quota di reddito** sulla base della percentuale di spettanza del partecipante all'impresa familiare.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 | DICHIANTE | 2   | CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---|-----------|-----|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |   |           | ,00 | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |   |           | ,00 | ,00     |

Nel caso in cui il partecipante dell'impresa familiare **sia anche proprietario del terreno e il terreno sia soggetto a IMU**, allora il reddito dominicale sarà **riportato al rigo 147** del modello 730-3 **tra i redditi fondiari non imponibili**.

|     |                                                             |  |  |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             |  |  | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  |  | ,00 | ,00 |

## Codice 7

### TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE NON IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE

Il **titolare dell'impresa agricola individuale** che esercita attività agricola non in forma di impresa familiare dovrà dichiarare nel quadro A:

- il **reddito agrario** rapportandolo ai giorni e alla percentuale di possesso;

## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Modalità di compilazione

- il **reddito dominicale** rapportandolo ai giorni e alla percentuale di possesso (se l'imprenditore agricolo è anche proprietario del terreno).

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |

Il codice "7" va utilizzato dal titolare dell'impresa agricola individuale che riporterà **nella colonna 3 il reddito agrario e nella colonna 1 l'eventuale reddito dominicale** (se proprietario del terreno).

Va riportato al rigo 2 del modello 730-3 il reddito agrario rivalutato.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |               | ,00       |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |               | ,00       |



Va dichiarato **il solo reddito agrario** se il contribuente non possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale; altrimenti va indicato **anche il reddito dominicale**. Tuttavia, se il terreno risulta assoggettato a Imu, allora il reddito dominicale non partecipa alla formazione del reddito complessivo; se il terreno risulta esente dall'Imu allora anche il reddito dominicale dovrà essere assoggettato ad Irpef.

Se anche proprietario del terreno esente dall'IMU, va riportato il reddito dominicale rivalutato al rigo 1 del modello 730 - 3

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |               | ,00       |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |               | ,00       |

Se anche proprietario del terreno soggetto ad IMU, va riportato il reddito dominicale rivalutato al rigo 147 del modello 730 - 3

|     |                                                             |  |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure il codice 4 o 7.

### Codice 10

### SOCIO DI SOCIETÀ SEMPLICE REDDITO DOMINICALE NON IMPONIBILE

Con il **codice “10”** è identificata la situazione **del socio di società semplice** che utilizza il modello 730 **per dichiarare il reddito dominicale non imponibile** ai fini dell'Irpef attribuito dalla società.

Si tratta delle situazioni nelle quali il terreno di proprietà della società:

- **è soggetto ad Imu** (pertanto la quota di reddito dominicale attribuita dalla società non sarà imponibile Irpef);
- non è affittato.

In presenza del codice “10” non vanno indicati né i giorni né la percentuale di possesso.

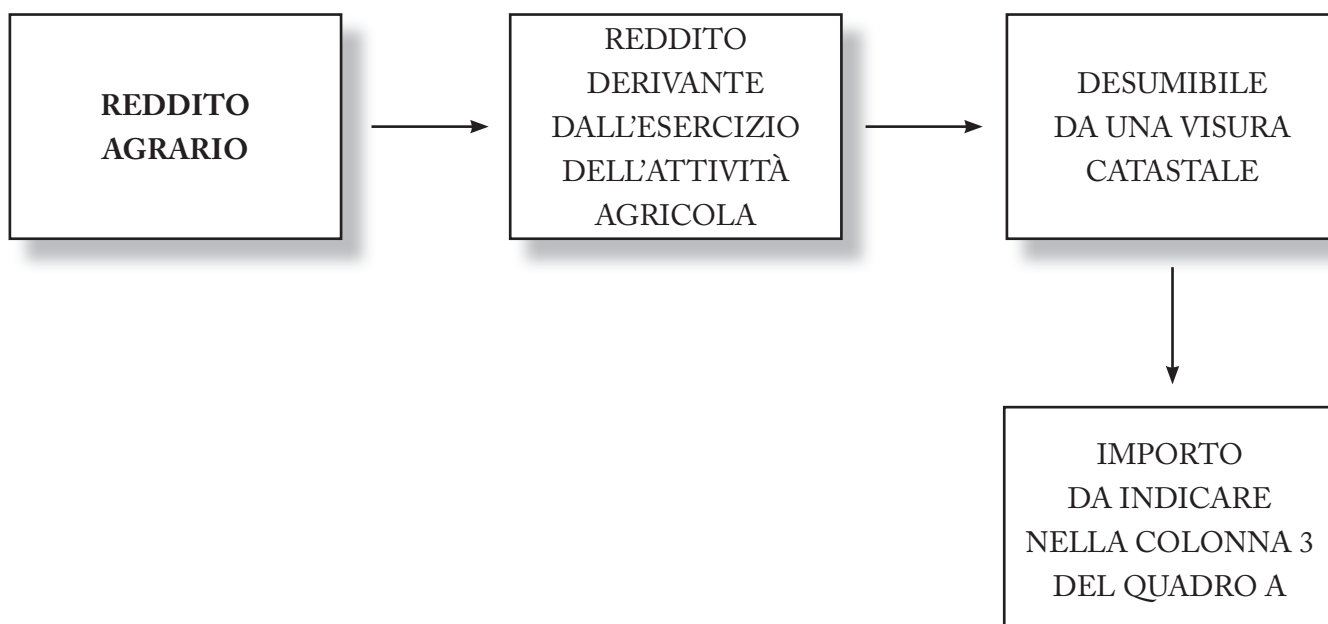
| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                         |             |                      |             |        |                                               |                       |                                                     |                     |                                 |
|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| N. ORD.                      | 1<br>REDDITO DOMINICALE | 2<br>TITOLO | 3<br>REDDITO AGRARIO | POSSESSO    |        | 6<br>CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | 7<br>CASI PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | 9<br>IMU NON DOVUTA | 10<br>COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                         |             |                      | 4<br>GIORNI | 5<br>% |                                               |                       |                                                     |                     |                                 |
| A1                           |                         |             |                      |             |        |                                               |                       |                                                     |                     |                                 |

Con il **codice “10”** si identifica la situazione in cui il contribuente, socio di società semplice, dichiara il **reddito dominicale** (compilando la colonna 1) attribuito dalla società, **che sarà non imponibile in quanto terreni non in affitto soggetti ad IMU**. Sarà riportato **al rigo 147 del modello 730-3**.

|     |                                                             |  |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |

### Colonna 3 – REDDITO AGRARIO

Nella colonna 3 va indicato il **reddito agrario**.



## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Modalità di compilazione



Sarà onere del soggetto che presta assistenza fiscale **operare le rivalutazioni previste (70% + 30%, o 70% + 10% in caso di coltivatori diretti o IAP)** e riportare il reddito da assoggettare a Irpef nel modello 730-3.

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                    |                                                  |                  |                              |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | 7 CASI PARTICOLARI | 8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | 9 IMU NON DOVUTA | 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | 4 GIORNI | 5 % |                                          |                    |                                                  |                  |                              |
| A1                           |                    |        |                 |          |     |                                          |                    |                                                  |                  |                              |

Nella **colonna 3** va riportato **il reddito agrario desumibile dalla visura catastale**.

Dovrà essere riportato, con le rivalutazioni previste dal soggetto che presta assistenza fiscale, al **rigo 2 del modello 730 - 3**.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                    | 1 | DICH/ARANTE | 2   | CONIUGE |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|-----|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI |   |             | ,00 | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI     |   |             | ,00 | ,00     |

### Colonna 4 – PERIODO DI POSSESSO

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                    |                                                  |                  |                              |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | 7 CASI PARTICOLARI | 8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | 9 IMU NON DOVUTA | 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | 4 GIORNI | 5 % |                                          |                    |                                                  |                  |                              |
| A1                           |                    |        |                 |          |     |                                          |                    |                                                  |                  |                              |

Deve essere indicato **il periodo di possesso espresso in giorni** (365 se per l'intero anno); se vi sono varie situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può superare 365.

### Colonna 5 – PERCENTUALE DI POSSESSO

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |  |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|--|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |  |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   |  | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |  |   |                                          |                  |                                                |                |                           |

Va indicata **la quota di possesso espressa in percentuale** (100% se posseduto interamente).

## Colonna 6 – CANONE D'AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                         |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE D AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                         |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                         |                  |                                                |                |                           |

Nel caso in cui il terreno sia affittato in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella colonna 6 deve essere indicato il canone di affitto rapportato al periodo di possesso (colonna 4). Quella, invece, il terreno sia stato affittato in regime non vincolistico del canone, tale colonna non va compilata.

## Colonna 7 – CASI PARTICOLARI

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |

2. perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto;
3. terreno in conduzione associata;
4. terreno concesso in affitto a giovani agricoltori;
6. Perdita del prodotto e affitto a giovani agricoltori;



L'art. 7 co. 3 del D.L. 91/2014 ha disposto l'abrogazione dell'art. 31 comma 1 del Tuir che prevedeva la possibilità nel caso di **mancata coltivazione del fondo di ridurre del 70% del reddito dominicale rivalutato e l'esclusione del reddito agrario dall'Irpef** se:

- il terreno non è coltivato neppure in parte per un'intera annata agraria;
- la mancata coltivazione non dipende da cause dovute alla tecnica agraria;
- il fondo rustico deve essere costituito per almeno due terzi da terreni coltivabili a prodotti annuali.

Pertanto sono più previsti i **codici "1"** che identificava proprio la mancata coltivazione del fondo e il **codice "5"** che identificava la mancata coltivazione del fondo dato in affitto ai giovani agricoltori.

### Codice 2

#### PERDITA DEL PRODOTTO PER EVENTI NATURALI

È prevista **l'esclusione dall'Irpef (sia del reddito dominicale sia del reddito agrario)** per i terreni nei casi di:

- perdita per eventi naturali di almeno del 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno;
- se il possessore ha denunciato all'Ufficio del Territorio entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento (se la data dell'evento non è determinabile la denuncia deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto).



**C.M. 24/E/2014:** tali agevolazioni competono sia al proprietario del terreno che all'eventuale affittuario.

### Codice 3

#### TERRENO IN CONDUZIONE ASSOCIATA

In tale circostanza:

- il **reddito dominicale** deve essere dichiarato dal proprietario del terreno;
- il **reddito agrario** deve essere dichiarato da ogni singolo conduttore, in base alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata risultante dal contratto.

La conduzione associata influisce solamente sulla determinazione del reddito agrario, giacché ogni associato deve dichiarare una quota di reddito proporzionale alla propria quota di partecipazione e al periodo di durata del contratto.

### Codice 4

#### TERRENO CONCESSO IN AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI

L'art. 14, co. 3, della L. 441/1998 modificato dall'art. 66 del D.L. 1/2012 prevede la possibilità di **non applicare la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari** per i periodi d'imposta nei quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli a soggetti che soddisfino determinati requisiti, ovvero:

- non abbiano compiuto ancora 40 anni;
- possiedano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (anche in forma societaria) a titolo principale o che acquisiscano una di tali qualifiche entro due anni dalla stipula del contratto di affitto;
- il contratto di affitto deve avere durata inferiore ai 5 anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo dell'affittuario a pena di decadenza dal beneficio stesso.



In base all'art. 1 comma 512 della legge di Stabilità 2013, il reddito dominicale ed agrario, **oltre all'ordinaria rivalutazione dell'80% e del 70%, devono essere ulteriormente rivalutati del 15% (o 5%).**

Nell'ipotesi di **concessione in affitto di terreni per usi agricoli a imprenditori agricoli professionali e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni**, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti, **non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario di cui dall'articolo 3, comma 50, della L. 662/1996 (80% per i redditi dominicali e 70% per i redditi agrari).**

Come precisato anche nella **C.M. 12/E/2013**, andrà invece **applicata la rivalutazione del 15% o del 5%** (nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola).

L'art. 7, comma 4 del **D.L. 91/2014**, sostituendo la precedente disposizione normativa (il citato comma 512) ha previsto ulteriori rivalutazioni nelle seguenti misure:

**2014: 15%;**

**2015: 30%**

**2016: 7%.**

Per i terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola l'ulteriore rivalutazione è stata mantenuta al **5% per l'anno 2014** ma è stata elevata per **l'anno 2015 al 10%**. Ai fini della determinazione dell'acconto 2015 si dovrà tenere in considerazione dell'aumento della rivalutazione (30% nella generalità dei casi e 10% per i coltivatori diretti/IAP).



Nel caso in cui i terreni siano affittati ad imprenditori agricoli professionali in forma societaria, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

## Codice 6

### PERDITA DEL PRODOTTO E AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI

Va utilizzato il **codice 6** se ricorrono contemporaneamente la condizione di cui al codice 2 (perdita del prodotto per eventi naturali) e il codice 4 (affitto a giovani agricoltori).

## Colonna 8 – CONTINUAZIONE

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <div><div></div></div>                         |                |                           |

Deve essere **barrata la casella** della **colonna 8** nel caso in cui nel corso del 2015 si siano verificate **situazioni diverse per uno stesso terreno** (quali, ad esempio, variazione delle quote di possesso, terreno dato in affitto): a tal fine deve essere compilato un rigo per ciascuna situazione barrando la casella di colonna 8 ed indicando nella colonna 4 il relativo periodo.



Non deve essere barrata la casella nel caso in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario. Tale situazione si può verificare, ad esempio, quando solo una parte del terreno è concessa in affitto.



## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Modalità di compilazione

### Colonna 9 – IMU NON DOVUTA

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                        |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA         | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                        |                           |
| A1                           |                    |        |                 |          |   |                                          |                  | <div><div></div></div>                         | <div><div></div></div> |                           |

La casella della colonna 9 deve essere barrata nel caso in cui si **presentino le condizioni di non applicazione dell'Imu**. In questi casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righe la casella di queste colonne va barrata solo sul primo dei righe compilati in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.



Per effetto del D.L. 4/2015 sono esenti dall'Imu, per l'anno 2015:

- i **terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- i **terreni agricoli**, nonché quelli **non coltivati**, **ubicati** nei comuni classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli **non coltivati**, **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A della L. 448/200128 dicembre 2001, n. 448;
- i **terreni agricoli**, nonché quelli **non coltivati**, **posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a questi concessi in comodato o affitto**, **ubicati nei comuni classificati parzialmente montani** di cui allo stesso elenco Istat.

### Colonna 10 – COLTIVATORE DIRETTO O IAP

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                    |                                                  |                  |                              |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | 7 CASI PARTICOLARI | 8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | 9 IMU NON DOVUTA | 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | 4 GIORNI | 5 % |                                          |                    |                                                  |                  |                              |
| A1                           |                    |        |                 |          |     |                                          |                    | <input type="checkbox"/>                         |                  | <div>↓</div>                 |

La casella della colonna 10 dovrà essere barrata nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

La Legge di Stabilità per il 2013, L. 228/2012, ha previsto un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo d'imposta 2014, e modificato dal D.L. 91/2014.

Per l'anno 2015, il reddito dominicale e agrario dovranno essere rivalutati:

- del **10% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;**

- del 30% per i terreni non rientranti nei casi sopra descritti.
- Tale incremento va applicato sull'importo risultante dalla rivalutazione dell'80% e del 70%, previste rispettivamente per il reddito dominicale e il reddito agrario.

## CASI PRATICI DI COMPILAZIONE



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE AFFITTO DEL TERRENO IN REGIME NON VINCOLISTICO

Un contribuente è proprietario di un terreno agricolo che concede in affitto **in regime di libero mercato** in data 1° gennaio 2015 ad un canone annuo di 1.500 euro.

Il reddito **dominicale del terreno ammonta a 150,00 euro** mentre il reddito **agrario ammonta a 250,00 euro**.



- Le novità connesse all'introduzione dell'Imu non apportano modifiche alle modalità di tassazione nel caso in cui i terreni risultino affittati; pertanto le componenti del reddito dominicale e del reddito agrario saranno assoggettate ad Irpef secondo le regole ordinarie;
- essendo il terreno dato in affitto in regime di libero mercato a un soggetto che coltiva il fondo, il reddito da dichiarare è il reddito dominicale e non il canone di locazione; il reddito agrario dovrà essere invece dichiarato dall'affittuario.

Il proprietario del terreno **dovrà compilare il quadro A del modello 730:**

Nella **colonna 1** va indicato il **reddito dominicale** che risulta dalla visura catastale.

Nella **colonna 3** va indicato il **reddito agrario** che risulta dalla visura catastale.

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | %   |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | 150                | 3      | 250             | 365      | 100 |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A2                           |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A3                           |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A4                           |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |

**Colonna 2:**  
per il periodo in cui il terreno è stato dato in affitto, il **codice da indicare è il "3"** (terreno affittato in regime di libero mercato).

Nella **colonna 4** devono essere indicati i **giorni** in cui il terreno è stato dato in affitto (365); mentre nella **colonna 5** va indicata la **percentuale di possesso**. Poiché il terreno è stato concesso in affitto in regime di libero mercato, la **colonna 6 non deve essere compilata**.

## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Casi pratici di compilazione

Per la determinazione del reddito imponibile, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà assoggettare a Irpef il reddito dominicale applicando le rivalutazioni previste, mentre il reddito agrario non sarà assoggettato a Irpef giacché dovrà essere dichiarato dall'affittuario; trattandosi di terreno concesso in affitto in regime di libero mercato, non dovranno essere confrontati il canone d'affitto e il reddito dominicale.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | 35,00                    | ,00                  |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00                      | ,00                  |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00                      | ,00                  |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00                      | ,00                  |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00                      | ,00                  |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00                      | ,00                  |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00                      | ,00                  |

**Nel rigo 1 del modello 730-3 dovrà essere indicato l'importo del solo reddito dominicale imponibile, così calcolato:**

**€ 150 \* 1,80 = € 351**

**€ 270 \* 1,30 = € 311**

**Il reddito dominicale dovrà essere rivalutato dell'80% e successivamente rivalutato ulteriormente del 30% (ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge di Stabilità 2013).**

**La colonna del reddito agrario non deve essere compilata.**

L'affittuario dovrà così compilare il quadro A del modello 730:

Nella **colonna 2** deve essere indicata la **condizione di affittuario** con l'indicazione del **codice 4**.

Nella **colonna 3** va indicato il **reddito agrario desumibile dalle visure**, mentre nelle **colonne 4 e 5** devono essere indicati i **giorni di possesso** e la **percentuale nell'anno**.

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | %   |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | ,00                | 4      | 250,00          | 365      | 100 | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A2                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A3                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A4                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà determinare il reddito agrario imponibile Irpef.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00                      | ,00                  |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | 553,00                   | ,00                  |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00                      | ,00                  |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00                      | ,00                  |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00                      | ,00                  |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00                      | ,00                  |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00                      | ,00                  |

Nel rigo 2 del modello 730-3 dell'affittuario dovrà essere indicato l'importo del solo reddito agrario imponibile, così calcolato:

€ 250 \* 1,70 = € 425

€ 425 \* 1,30 = € 552,50

Il reddito agrario dovrà essere rivalutato del 70% e successivamente rivalutato ulteriormente del 30% (ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge di Stabilità 2013).

La colonna del reddito dominicale non deve essere compilata.

Per il conduttore del fondo deve essere rilevato solamente il reddito agrario.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE AFFITTO DEL TERRENO IN REGIME VINCOLISTICO

Un contribuente è proprietario di un terreno agricolo e lo concede in affitto, in regime legale di determinazione del canone, a un terzo imprenditore agricolo **per tutto l'anno 2015 a un canone annuo di 5.000 euro.**

Il reddito dominicale del terreno ammonta a 200,00 euro, mentre il reddito agrario ammonta a 300,00 euro.



Le novità connesse all'introduzione dell'Imu non modificano le modalità di tassazione nel caso in cui i terreni risultino affittati; pertanto la componente del reddito dominicale e del reddito agrario subiscono la tassazione Irpef ordinaria.

In merito alle modalità di tassazione, dovrà essere confrontato il reddito dominicale con il canone annuo:

- se il **canone annuo** risultante dal contratto è **inferiore all'80%** del reddito dominicale rivalutato, allora il **proprietario dovrà dichiarare il canone annuo**;
- se il **canone annuo** risultante dal contratto è **superiore (o uguale) all'80%** del reddito dominicale rivalutato, allora il **proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale rivalutato**;
- **il reddito agrario deve essere dichiarato dall'affittuario del terreno.**

## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Casi pratici di compilazione

Nella **colonna 1** e nella **colonna 3** dovranno essere indicati rispettivamente il **reddito agrario** e il **reddito dominicale** senza alcuna rivalutazione.

Nella **colonna 6** deve essere indicato il canone di locazione.

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | CULTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | %   |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | 200<br>,00         | 2      | 300<br>,00      | 365      | 100 | 5.000<br>,00                             |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A2                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A3                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A4                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

Nella **colonna 2** va riportato il **codice 2** che indica la **locazione in regime vincolistico**; mentre nelle **colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni di possesso e la percentuale nell'anno.

Per la **determinazione del reddito imponibile**, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà confrontare il reddito dominicale applicando le rivalutazioni previste, e il canone di locazione, mentre il reddito agrario non sarà assoggettato a Irpef in quanto dovrà essere dichiarato dall'affittuario.

**Dato che il canone annuo (€ 5.000) è superiore all'80% del reddito dominicale rivalutato, sarà rilevante il solo reddito dominicale, da riportare nel rigo 1 del modello 730 – 3.**

**€ 200 \* 1,80 = € 360**

**€ 360 \* 1,30 = € 468**

**Il reddito da assoggettare a tassazione è il reddito dominicale rivalutato.**

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | 468,00        | ,00       |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00           | ,00       |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00           | ,00       |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00           | ,00       |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00           | ,00       |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00           | ,00       |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00           | ,00       |

L'affittuario dovrà così compilare il quadro A del modello 730:

Nella **colonna 2** deve essere indicata la condizione di **affittuario con l'indicazione del codice 4**.

Nella **colonna 3** va indicato **il reddito agrario** desumibile dalle visure, mentre **alle colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni di possesso e la percentuale nell'anno.

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | CULTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | %   |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | ,00                | 4      | 300             | ,00      | 365 | 100                                      | ,00              | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A2                           | ,00                |        |                 | ,00      |     |                                          | ,00              | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A3                           | ,00                |        | ,00             |          |     |                                          | ,00              | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A4                           | ,00                |        | ,00             |          |     |                                          | ,00              | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà determinare il reddito agrario imponibile Irpef.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00           | ,00       |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | 663,00        | ,00       |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00           | ,00       |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00           | ,00       |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00           | ,00       |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00           | ,00       |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00           | ,00       |

Nel rigo 2 del modello 730-3 dell'affittuario dovrà essere indicato l'importo del solo reddito agrario imponibile, così calcolato:

€ 300 \* 1,70 = € 510

€ 510 \* 1,30 = € 663

Il reddito agrario dovrà essere rivalutato del 70% e successivamente rivalutato ulteriormente del 30% (ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge di Stabilità 2013).

La colonna del reddito dominicale non deve essere compilata.

Per il conduttore del fondo sarà rilevato solamente il reddito agrario.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE AFFITTO DEL TERRENO AD UN GIOVANE AGRICOLTORE

Un contribuente è proprietario di un terreno agricolo e lo concede in affitto, in regime di libero mercato, a un terzo imprenditore agricolo.

L'affittuario ha meno di 40 anni ed il proprietario ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo. Il reddito dominicale del terreno ammonta a 120,00 euro, mentre il reddito agrario ammonta a 80,00 euro.

Il proprietario del terreno dovrà compilare **il quadro A** nel seguente modo:

## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Casi pratici di compilazione

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | %   |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | 120,00             | 3      | 80,00           | 365      | 100 | ,00                                      | 4                | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A2                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A3                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A4                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

- nella **colonna 1** va riportato il reddito dominicale;
- nella **colonna 2** il codice “3” che identifica un terreno il locazione a libero mercato;
- nella **colonna 3** va riportato il reddito agrario;
- nelle **colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni di possesso e la percentuale nell’anno;
- nella **colonna 7** va indicato il codice “4” che identifica l’affitto del terreno ad un giovane imprenditore.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | 138,00        | ,00       |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00           | ,00       |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00           | ,00       |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00           | ,00       |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00           | ,00       |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00           | ,00       |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00           | ,00       |

Per la **determinazione del reddito imponibile**, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà tener conto che:

- il **reddito agrario**, anche se indicato **alla colonna 3** del modello 730, non concorre alla formazione del reddito perché sarà dichiarato dall’affittuario;
- poiché il terreno è dato in affitto in regime di libero mercato, sarà fiscalmente rilevante il solo reddito dominicale (non sarà rilevante il canone d’affitto percepito);**
- dato che il terreno è **concesso in affitto** con un contratto non inferiore a 5 anni **per usi agricoli a un giovane avente la qualifica di coltivatore diretto** (o imprenditore agricolo) che non ha ancora compiuto 40 anni,, non si applica la rivalutazione dell’80% o del 70% ai redditi dominicali o agrario. Sarà applicata la rivalutazione del 30% prevista dalla Legge di Stabilità 2013.

**€ 120 \* 1,30 = € 156 (reddito da assoggettare a Irpef da indicare al rigo 1 del modello 730-3).**





## ESEMPIO DI COMPILAZIONE ACQUISTO DI UNA QUOTA DI TERRENO IN CORSO D'ANNO

Un contribuente possiede al 50% un terreno agricolo il cui reddito dominicale ammonta a 150,00 euro mentre il reddito agrario a 60,00 euro.

In data 1° agosto 2015 acquista il 50% del terreno, divenendone così proprietario al 100%. Il proprietario del terreno dovrà compilare così il quadro A:

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |     |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |     | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | %   |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | 150,00             | 1      | 60,00           | 212      | 50  | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A2                           | 150,00             | 1      | 60,00           | 153      | 100 | ,00                                      |                  | <input checked="" type="checkbox"/>            |                |                           |
| A3                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |
| A4                           | ,00                |        | ,00             |          |     | ,00                                      |                  | <input type="checkbox"/>                       |                |                           |

- nella **colonna 1** va riportato il reddito dominicale;
- nella **colonna 2**, il codice "1" che identifica che si tratta di terreno posseduto a titolo di proprietà non concesso in affitto;
- nella **colonna 3** va riportato il reddito agrario;
- **colonna 4**: in corrispondenza del rigo **A1** saranno indicati i giorni di possesso dal 1 gennaio 2015 al 31 luglio 2015; in corrispondenza del rigo **A2**, i giorni di possesso dal 1 agosto 2015 al 31 dicembre 2015;
- **colonna 5**: per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 luglio 2015 sarà indicata la percentuale di possesso pari al **50%**; per il periodo successivo sarà indicata la quota del **100%**;
- va barrata la **colonna 8** per segnalare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

|     |                                                             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             | 249 | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |     | ,00 | ,00 |

**L'importo del reddito dominicale rivalutato dovrà essere riportato al rigo 147 in quanto:**

- il terreno non è affittato;
- il terreno non è esente da IMU.

Pertanto, essendo il terreno già assoggettato a IMU, non è imponibile a fini IR-PEF ed addizionali.

1° periodo:

€ 150 \* 1,80 = € 270

€ 270 \* 1,30 = € 351

€ 351 \* (212/365) \* 50% = € 101,93

2° periodo:

€ 150 \* 1,80% = € 270

€ 270 \* 1,30 = € 351

€ 351 \* (153/365) = € 147,13

**Totale da indicare al rigo 147: € 101,93 + € 147,13 = € 219,06.**

## QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Casi pratici di compilazione

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00                      | ,00                  |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | 94,00                    | ,00                  |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00                      | ,00                  |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00                      | ,00                  |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00                      | ,00                  |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00                      | ,00                  |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00                      | ,00                  |

L'importo del reddito agrario andrà assoggettato a Irpef ed indicato al rigo 2 del modello 730-3:

**1° periodo:**

$$€ 60 * 1,70 = € 102$$

$$€ 102 * 1,30 = € 132,60$$

$$€ 132,60 * (212/365) * 50\% = € 38,51$$

**2° periodo:**

$$€ 60 * 1,70\% = € 102$$

$$€ 102 * 1,30 = € 132,60$$

$$€ 132,60 * (153/365) = € 55,58$$

$$\text{Totale da indicare al rigo 2: } € 38,51 + € 55,58 = € 94,09$$

# QUADRO B

## REDDITI DEI FABBRICATI

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |   |          |          |   |   |     |   |                          |   |                          |                          |
|----------------------------------------------|---------|---|----------|----------|---|---|-----|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |   |          |          |   |   |     |   |                          |   |                          |                          |
| 1                                            | RENDITA | 2 | UTILIZZO | POSSESSO |   | 5 | 6   | 7 | 8                        | 9 | 11                       | 12                       |
|                                              |         |   |          | GIORNI   | % |   |     |   |                          |   |                          |                          |
| B1                                           | ,00     |   |          |          |   |   | ,00 |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B2                                           | ,00     |   |          |          |   |   | ,00 |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B3                                           | ,00     |   |          |          |   |   | ,00 |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B4                                           | ,00     |   |          |          |   |   | ,00 |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B5                                           | ,00     |   |          |          |   |   | ,00 |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B6                                           | ,00     |   |          |          |   |   | ,00 |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B7                                           | ,00     |   |          |          |   |   | ,00 |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B8                                           | ,00     |   |          |          |   |   | ,00 |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE |         |      |       |                                                                |                |                                        |                                  |                                                |                       |
|------------------------------------------------------|---------|------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| N. rigo<br>Sezione I                                 | Mod. n. | DATA | SERIE | ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO<br>NUMERO E SOTTONUMERO | CODICE UFFICIO | CODICE IDENTIFICATIVO<br>DEL CONTRATTO | Contratti non<br>superiori 30 gg | Anno di presentazione<br>dichiarazione ICI/IMU | Stato di<br>emergenza |
| B11                                                  |         |      |       |                                                                |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B12                                                  |         |      |       |                                                                |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B13                                                  |         |      |       |                                                                |                |                                        |                                  |                                                |                       |



### NOVITÀ DELLA SEZIONE II DEL QUADRO B

| SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE |         |      |       |                                                                |                |                                        |                                  |                                                |                       |
|------------------------------------------------------|---------|------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| N. rigo<br>Sezione I                                 | Mod. n. | DATA | SERIE | ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO<br>NUMERO E SOTTONUMERO | CODICE UFFICIO | CODICE IDENTIFICATIVO<br>DEL CONTRATTO | Contratti non<br>superiori 30 gg | Anno di presentazione<br>dichiarazione ICI/IMU | Stato di<br>emergenza |
| B11                                                  |         |      |       |                                                                |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B12                                                  |         |      |       |                                                                |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B13                                                  |         |      |       |                                                                |                |                                        |                                  |                                                |                       |

Nell'ambito del **quadro B** è stata modificata la struttura della **sezione II** destinata all'indicazione dei dati relativi ai contratti di locazione, la cui compilazione è obbligatoria nei casi di:

- **opzione per l'applicazione della cedolare secca** (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- riduzione del **30% del reddito**, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
- il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "**concordato**" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
- **l'immobile è situato nella regione Abruzzo** ed è dato in **locazione a soggetti residenti** nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8)

In particolare **è stata inserita la nuova colonna 7**, destinata all'indicazione del **codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri** e reperibile nella **copia del modello di richiesta di registrazione** del contratto restituito dall'ufficio o, per i **contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione**.

## STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Ai sensi **dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 23/2011**, l'Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

Tuttavia, **nel quadro B** del modello 730 il contribuente dovrà comunque indicare tutti **gli immobili posseduti** (salvo le eccezioni che saranno successivamente descritte), ma il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.



Quella descritta è la regola generale che trova, anche per l'anno 2015, alcune **deroghe**. Un esempio è quello delle abitazioni principali non soggette ad Imu e degli **immobili ad uso abitativo non locati** e assoggettati all'Imu, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale i quali concorrono **alla formazione della base imponibile dell'Irpef** e delle relative addizionali nella **misura del 50%**.

Gli immobili locati concessi in locazione saranno assoggettati ad Imu e alle imposte sui redditi secondo le ordinarie modalità (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva, in caso di opzione alla cedolare secca).

Il **quadro B** è composto da due sezioni:

- nella prima sezione (**da B1 a B8**), devono essere dichiarati i redditi dei fabbricati;
- nella seconda sezione (**da B11 a B13**), devono essere indicati i dati richiesti per poter usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Il quadro B deve essere utilizzato per l'indicazione analitica dei redditi di tutti i fabbricati posseduti, **anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno precedente**.

## SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti tenuti alla compilazione del **quadro B** sono:

- i **titolari del diritto di proprietà** su fabbricati **situati nel territorio dello Stato italiano** che **sono** o che devono essere **iscritti nel catasto** dei fabbricati come dotati di rendita;
- i **titolari dell'usufrutto o di altro diritto reale** (uso o abitazione) su fabbricati **situati nel territorio dello Stato** che **sono** o che devono essere **iscritti nel catasto** dei fabbricati come dotati di rendita.
- i **soci di società semplici** e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati;
- i **possessori di immobili** che non hanno i requisiti per essere considerati immobili rurali.



### APPROFONDIMENTO PROPRIETÀ E DIRITTI REALI

**Diritto di proprietà:** proprietario è *“colui che ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”* (art. 832 Cod.Civ.).

**Diritto di usufrutto:** l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa rispettandone la destinazione economica (art. 982 Cod.Civ.).

**Diritto di superficie:** concerne il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore degli altri, che ne acquistano la proprietà (art. 952 del Cod.Civ.).

**Diritto di uso:** chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 del Cod.Civ.).

Tra i diritti reali di godimento rientra, solo se effettivamente esercitato, il **diritto di abitazione** (è il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, ex art. 1022 Cod.Civ.), che **spetta al coniuge superstite** ai sensi dell'art. 540 Cod.Civ.

Il **diritto di abitazione** spetta anche:

- al socio della cooperativa edilizia non a proprietà indivisa;
- all'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

La **C.M. 17/E/2006** ha risolto la questione relativa all'imputazione del **reddito nel caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o divorziato**. Al **coniuge assegnatario** della casa familiare, che **non risulti essere comproprietario** o contitolare **di diritti reali di godimento, non può essere imputato il relativo reddito fondiario** ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Tuir, il quale dispone che i redditi fondiari siano imponibili esclusivamente in capo a chi ha il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o in forza di altro diritto reale. Di conseguenza, il reddito fondiario dell'immobile adibito a residenza familiare è imputabile al coniuge proprietario dello stesso, indipendentemente dal fatto che egli risulti anche assegnatario dell'immobile.



Un contribuente **titolare di un diritto reale di godimento** su un immobile deve dichiararne il relativo reddito, mentre un contribuente che risulta essere titolare solo della **nuda proprietà** non deve dichiarare il reddito derivante da quel fabbricato.

Gli immobili concessi in **comodato** (ad esempio un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario dell'immobile.

## **SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE**

I **soci di cooperative edilizie a proprietà divisa, assegnatari di alloggi**, devono dichiarare il reddito a decorrere **dalla data del relativo verbale di assegnazione** con il quale gli stessi acquisiscono il diritto di abitazione sull'immobile loro assegnato.

Nel caso di **cooperative edilizie** la cui proprietà risulti, invece, essere **indivisa**, la soggettività passiva rimane in capo alla cooperativa stessa.

Analogo obbligo vale per gli **assegnatari di alloggi che possono essere riscattati** o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (istituto nazionale Case per gli impiegati dello Stato).

Anche in tale circostanza, infatti, si configura in capo al soggetto assegnatario un diritto reale di abitazione, con il conseguente obbligo di dichiarare il reddito dell'immobile assegnatogli.

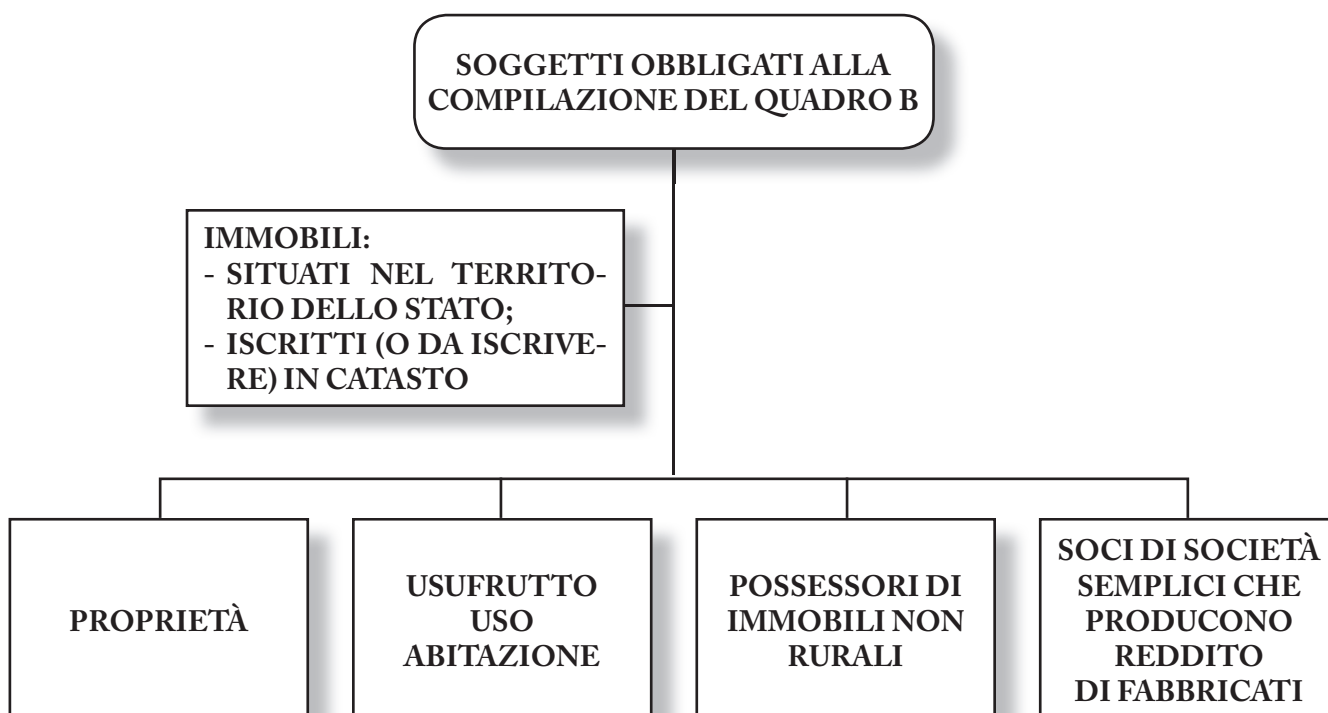
## **SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICI**

I **soci di società semplici e di società equiparate** di cui all'art. 5 del Tuir, che producono reddito di fabbricati, **possono utilizzare il modello 730** e compilare il **quadro B** per dichiarare il reddito di fabbricati loro attribuito dalla società (che dovrà rilasciare al singolo socio un prospetto di riparto), non la rendita catastale.

L'introduzione dell'Imu gravante sugli immobili non locati e il suo effetto sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali, ha comportato alcune implicazioni operative. Come precisato, infatti, nella **C.M. 5/E/2013**, dal prospetto di **ripartizione del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone fisiche**, deve risultare:

- la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l'effetto di sostituzione.

Nel caso in cui la società semplice sia partecipata anche da soci che operano in regime d'impresa, l'effetto di sostituzione non si produce in capo a questi ultimi e la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati, o al reddito dei fabbricati non locati, concorre alla determinazione del reddito di detti soci.



## IMMOBILI CHE NON VANNO DICHIARATI

Oltre al caso in cui il soggetto sia **titolare della nuda proprietà (e pertanto l'immobile va dichiarato dal soggetto titolare del diritto reale di godimento)**, vi sono altre specifiche situazioni per le quali non vi è obbligo di indicare gli immobili nel quadro B.

Nello specifico, non devono essere dichiarate le seguenti tipologie di immobili:

- **unità immobiliari** per le quali sono state **rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia**. Il proprietario dell'immobile non deve dichiarare il reddito dell'immobile solo:
  - per il periodo di validità del provvedimento;
  - se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- unità immobiliari destinate esclusivamente **all'esercizio del culto e monasteri di clausura**, unitamente alle relative pertinenze: **l'esclusione non si applica nel caso in cui tali immobili siano oggetto di locazione**;
- **unità immobiliari aperte al pubblico** adibite completamente a **musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche**. L'esclusione opera a condizione che il possessore non ricavi alcun reddito dall'utilizzo di tali immobili per l'intero anno e che faccia denuncia all'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data di inizio dell'apertura;
- i **fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazioni** alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina dall'imprenditore agricolo proprietario, e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se vengono concessi in locazione. Tale disciplina si applica solo per il periodo relativo al primo contratto di locazione, che deve avere una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 99/2004;
- le **costruzioni rurali** utilizzate come **abitazione** che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente **adibite ad usi agricoli**. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della L. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le **costruzioni che servono per svolgere le attività agricole** comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati **all'agriturismo**.



### REDDITI DA PROPRIETÀ CONDOMINIALI

I redditi derivanti da unità immobiliari di proprietà condominiale dotati di autonoma rendita catastale, quali ad esempio i locali della portineria o l'alloggio del custode, **devono essere dichiarati da ogni condomino se la quota di reddito di spettanza di ogni unità immobiliare è superiore a 25,82 euro**.

Tale **esclusione non** si applica in tutti i casi in cui l'unità immobiliare oggetto di proprietà comune è **concessa in locazione** o **quando l'unità immobiliare è costituita da un negozio**.





## COSTRUZIONI RURALI

**Non producono reddito di fabbricati e, pertanto, non vanno dichiarati:**

- **le costruzioni rurali utilizzate come abitazione**, che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni, qualora effettivamente adibite ad uso agricolo;
- le **costruzioni strumentali allo svolgimento di attività agricole**;
- i **fabbricati rurali destinati all'agriturismo**.

Affinché non siano produttive di reddito, le costruzioni rurali devono soddisfare i **requisiti di ruralità**, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, contenuti nell'art. 9 del D.L. 557/1993, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275 della L. 244/2007.

### Requisiti:

- ***Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:***
  - 1) dal **soggetto titolare del diritto di proprietà** o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola;
  - 2) **dall'affittuario del terreno** stesso o dal soggetto che, sulla base di altro titolo idoneo, conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
  - 3) dai **familiari conviventi** a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
  - 4) da **soggetti titolari di trattamenti pensionistici** corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
  - 5) da **uno dei soci amministratori delle società agricole** di cui all'art. 2 del D.Lgs. 99/2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- ***Qualifica del soggetto:***  
I soggetti di cui ai numeri 1), 2), 5) devono rivestire **la qualifica di imprenditore agricolo** ed essere iscritti nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della L. 580/1993. Nel caso in cui venga meno il requisito soggettivo di qualifica dell'imprenditore agricolo, i fabbricati iscritti al catasto terreni perdono il requisito di ruralità e dovranno essere dichiarati sulla base di una rendita presunta.
- ***Sito del terreno e superficie minima:***  
**il terreno cui il fabbricato si riferisce deve avere una superficie di almeno 10.000 mq**, essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti, ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. In alternativa, per i terreni adibiti a colture specializzate in serra, funghicoltura, o altra coltura intensiva ed ubicati in comuni montani, la superficie deve essere non inferiore a 3.000 mq.
- ***Volume d'affari:***  
**il volume d'affari** derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo **deve essere superiore alla metà del reddito complessivo dell'anno** (esclusi i trattamenti pensionistici per attività agricole).  
Se i terreni sono ubicati in comuni montani, il volume d'affari deve essere superiore ad un quarto del reddito complessivo.  
Infine, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva il volume d'affari massimo presunto è pari a 7.000 euro.

**Non sono considerati fabbricati rurali:**

- fabbricati di lusso;
- fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.

Tutti gli immobili che non possono essere riconosciuti come fabbricati rurali devono essere dichiarati nel quadro B, utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.

**CASI PARTICOLARI**

- A)** Se l'immobile **viene utilizzato da più soggetti**, è sufficiente che i requisiti vengano soddisfatti da almeno uno di essi.
- B)** Nel caso in cui **sullo stesso terreno insistano più fabbricati**, i requisiti di ruralità devono essere verificati e soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
- C)** Se **lo stesso nucleo familiare occupa più unità immobiliari**, devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
- 5 vani catastali più un vano per ogni abitante oltre il primo;
  - oppure 80 mq più, massimo, 20 mq per ogni abitante oltre il primo.
- D)** Le costruzioni non utilizzate non producono reddito se vengono soddisfatti tutti i requisiti e se viene predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Le costruzioni **rurali** strumentali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 del D.L. 557/1993, **sono riconosciute tali anche a fini fiscali**, se necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C. e, in particolare, se destinate:

- alla **protezione delle piante**;
- alla **conservazione dei prodotti agricoli**;
- alla **custodia delle macchine agricole**, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- **all'allevamento e al ricovero degli animali**;
- all'**agriturismo**;
- ad **abitazione dei dipendenti** esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità nella normativa vigente in materia di collocamento;
- alle **persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna**;
- ad uso **ufficio dell'azienda agricola**;
- alla **manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli**, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001;
- **all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso**.

IL **D.L. 201/2011** ha disposto che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.



## LOCAZIONE PER FINALITÀ ABITATIVE OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

Per effetto dell'entrata in vigore **dell'art. 3 D.Lgs. 23/2011**, a decorrere dall'anno d'imposta **2011**, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito **"cedolare secca"** sugli affitti. Il nuovo regime prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

Pertanto, i redditi per gli immobili locati ad uso abitativo possono essere sottoposti alternativamente:

- **ad un regime di tassazione ordinaria;**
- **al regime della cedolare secca.**

### CEDOLARE SECCA

#### SOGGETTI AMMESSI – BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

Possono optare per il regime di tassazione sostitutiva della **cedolare secca** solo le **persone fisiche** titolari del **diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento** su **immobili ad uso abitativo e relative pertinenze** che percepiscono redditi derivanti da **contratti di locazione stipulati per finalità abitative**.



Pertanto **non** possono optare per questo regime agevolato:

- i soggetti IRES (anche le società di capitali che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a terzi o a propri dipendenti);
- gli enti non commerciali, anche se l'immobile ad uso abitativo non è detenuto nell'esercizio dell'attività commerciale;
- le società di persone;
- gli imprenditori, per i canoni percepiti per la locazione di immobili patrimonio;
- le persone fisiche che detengono un immobile non utilizzato come abitazione civile da parte del locatario.

Come precisato nella **C.M. 26/E/2011**, il **regime di tassazione sostitutivo** risulta **applicabile solo con riferimento ai contratti di locazione** aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto **dei fabbricati nella tipologia abitativa** (categoria catastale A, **escluso A10**), ovvero fabbricati per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa.

Rimangono esclusi gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi).



La **possibilità di optare per il regime della cedolare secca** è stata estesa dal D.L. 47/2014 anche ai contratti di locazione di unità abitative:

- **stipulati con cooperative edilizie** per la **locazione o con enti senza scopo di lucro**;
- purchè sublocate da tali enti a **studenti universitari** e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento Istat del canone di locazione o assegnazione.

## PERTINENZE

Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo e alle **pertinenze locate congiuntamente all'abitazione**.

Pertanto, possono essere considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (C/1, C/2, C/3), effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.

Come precisato nella **C.M. 26/E/2011**, il regime della cedolare secca può trovare applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo a **condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo e che si dia evidenza della sussistenza del vincolo pertinenziale**.

## LOCAZIONE DI PORZIONI IMMOBILIARI E CEDOLARE SECCA

Nella **C.M. 26/E/2011** l'Agenzia ha precisato che il reddito ritraibile dalla **contemporanea locazione di porzioni di un'unità abitativa**, cui è attribuita un'unica rendita catastale, **deve essere assoggettato allo stesso regime impositivo**. In altre parole, l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.



## ESEMPIO

Sono stipulati **più contratti** di locazione di porzioni di un'unità abitativa con studenti universitari:

- **porzione A**, contratto di durata 1° gennaio - 31 maggio 2015;
- **porzione B**, contratto di durata 1° febbraio - 30 giugno 2015;
- **porzione A**, nuovo contratto di durata 1° settembre - 30 novembre 2015.

**L'esercizio dell'opzione per la cedolare secca per la locazione della porzione A vincola all'esercizio dell'opzione anche per la porzione B.** Successivamente, in sede di registrazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile scegliere se esercitare o meno l'opzione per la cedolare secca.

## CONTRATTO CON PIÙ IMMOBILI

Nel caso in cui siano locati con il medesimo contratto **due immobili abitativi** il locatore può chiedere l'applicazione della cedolare secca anche in relazione ad uno solo di essi;

analogamente nel caso in cui il contratto di locazione concluso **abbia ad oggetto un immobile abitativo ed un immobile strumentale** per il quale non è possibile accedere al regime della cedolare secca, il locatore potrà **accedere al regime della cedolare secca solo in relazione alla quota di canone relativa alla locazione dell'immobile abitativo**. Nell'ipotesi in cui sia previsto un canone **unitario per entrambi gli immobili**, la quota di canone riferibile all'immobile per il quale si intende applicare la cedolare secca **deve essere determinata ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità**.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a **canone libero**.

Già il **D.L. 102/2013** aveva disposto per l'anno 2013 la riduzione dell'aliquota agevolata per la cedolare secca, dal **19% al 15%**, per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini disciplinati dall'art. 2, comma 3 e art. 8 della L. 431/1998.

L'art. 9 comma 1 del D.L. 47/2014 ha disposto, per il **quadriennio 2014-2017**, l'ulteriore **riduzione al 10%** (dal 15%) dell'aliquota, sempre in relazione ai contratti di locazione a canone concordato stipulati sulla base di **appositi accordi** tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad **abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative** e negli altri comuni ad alta **tensione abitativa individuati dal CIPE** con apposite delibere.

Si tratta essenzialmente delle abitazioni site:

- nei comuni con **carenze di disponibilità abitative** individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia);
- nei **comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE** con apposite delibere (delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003).

Inoltre in sede di **conversione** del D.L. 47/2014 è stato previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26 giugno 2014, 30 giorni dal 28 maggio 2014) il **CIPE aggiornasse l'elenco** dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera del 13 novembre 2003. Ad oggi tuttavia quest'aggiornamento ancora non è ancora stato pubblicato.

L'aliquota **agevolata del 10%** può essere applicata anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo **stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi**.

Anche questa agevolazione è riservata ai **contratti di locazione a canone concordato**.

La possibilità di fruire della **cedolare secca** vale per tutti i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo; non ci sono distinzioni a seconda delle tipologie contrattuali (pertanto è applicabile ai contratti di locazione libero, concordato, transitorio, per studenti, ad uso turistico).

Nel caso in cui l'opzione per la cedolare secca sia effettuata su contratti stipulati **in corso**



**d'anno**, l'imposta sostitutiva deve essere applicata esclusivamente alla frazione d'anno per la quale è stata esercitata l'opzione; per la frazione d'anno non coperta dall'opzione per la cedolare secca si applicheranno le regole ordinarie di tassazione.

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salvo possibilità di revoca.



Dal **1 aprile 2014** è stato introdotto il **nuovo modello RLI** che deve essere utilizzato per la **registrazione dei contratti di locazione** e gli **adempimenti successivi**, quali proroghe, risoluzioni e cessioni nonché per **l'esercizio dell'opzione o della revoca per la cedolare secca**. Non è più consentito utilizzare il modello 69 o il modello "Siria".

Non è più possibile esercitare l'opzione per la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, ad **eccezione dei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno** (per i quali l'opzione viene effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stato prodotto il reddito di locazione). Tuttavia, se il contribuente **provvede alla registrazione volontaria** o in caso d'uso del **contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi**, l'opzione **deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto**.

Nel caso in cui il locatore non opti per la cedolare secca in sede di stipula e prima registrazione del contratto, **può farlo per le annualità successive** con il modello RLI, entro il termine di versamento dell'imposta di registro; in caso di **proroga** del contratto, l'opzione dovrà essere effettuata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, attraverso il modello RLI.

L'opzione per il regime della cedolare secca, **se esercitata in sede di stipula, è vincolante per il locatore** per tutta la **durata del contratto**, mentre **in caso di opzione esercitata nelle annualità successive** rimane vincolante per tutto il periodo **residuo del contratto**. Il locatore ha la facoltà di **revocare** l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione; la revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento.

Come precisato nella **C.M. 20/E/2012**, la revoca dell'opzione può avvenire su carta libera, indicando i dati necessari per l'identificazione del contratto e delle parti ovvero utilizzando il modello RLI.

### AGEVOLAZIONI PER IL LOCATORE E COMUNICAZIONE ALL'INQUILINO

Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca non concorre alla formazione del reddito da assoggettare ad Irpef ed addizionali, ma deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per:

- determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;
- per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia;

- per calcolare le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi;
- per calcolare le detrazioni per canoni di locazione;
- per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.);
- calcolare il reddito di riferimento ai fini della spettanza del bonus Irpef riconosciuto ai lavoratori dipendenti;
- stabilire la spettanza di altre detrazioni.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca consente anche **l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro**, dovuta per la registrazione del contratto di locazione, per il suo rinnovo e per il caso di risoluzione anticipata. Inoltre, non deve essere corrisposta l'imposta di bollo sul contratto.

Il **locatore**, per beneficiare del regime della cedolare secca, **deve comunicare** preventivamente al conduttore, **tramite lettera raccomandata**, la scelta per il **regime alternativo di tassazione** e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, **ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo** (non può essere richiesto né l'aggiornamento del canone in base all'indice Istat né l'aggiornamento diverso previsto dal contratto).



#### CHIARIMENTI DI PRASSI

C.M. 20/E/2012:

- L'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone può essere **escluso** nell'ipotesi di **contratti di locazione di durata complessiva inferiore a trenta giorni nell'intero anno**;
- la **comunicazione di rinuncia** non è necessaria per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone.

#### COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Nel caso di un immobile in comproprietà, **il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari** esplica effetti anche **nei confronti del comproprietario** non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il **relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile**.

Nel caso di **opzione per il regime della cedolare secca**, anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di esercitare tale opzione, in sostituzione del regime ordinario. L'opzione dovrà essere esercitata utilizzando i modelli previsti (dal 1 aprile 2014 con il modello RLI).

Se l'altro **comproprietario ha già esercitato l'opzione**, il comproprietario non risultante in atti che intende optare per la cedolare secca dovrà produrre all'Ufficio territorialmente competente il modello RLI, selezionando l'opzione per la cedolare secca, allegando la documentazione attestante il titolo di comproprietario.

Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti è tenuto, tra l'altro, a **comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata**, la scelta per il regime della cedolare secca con la conseguente rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.



I locatori che, invece, non esercitano l'opzione per la cedolare secca devono versare l'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile, in base alla loro quota di possesso.

### TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO

L'opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un **immobile locato**, **cessa di avere efficacia, per quanto riguarda l'imposta sul reddito, con il trasferimento**. L'opzione continua, invece, ad avere effetto **per l'imposta di registro e di bollo**, fino al termine dell'annualità contrattuale.

I nuovi titolari **potranno optare per la cedolare secca** mediante presentazione del modello RLI, entro l'ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.



### APPROFONDIMENTO RAPPORTI TRA IMU E IMPOSTE SUI REDDITI

Come noto, **a partire dal 2012**, per effetto dell'art. 13 del D.L. 201/2011, in tutti i comuni del territorio nazionale deve essere applicata l'imposta municipale unica (Imu) a titolo sperimentale, introdotta dall'art. 8 del D.lgs 23/2011.

L'**Imu** ha un effetto sostitutivo:

- sia sull'**imposta comunale sugli immobili**;
- sia, **per la componente immobiliare**, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Pertanto, **a decorrere dall'anno 2012, terreni e fabbricati locati sono soggetti sia ad Imu che alle imposte sui redditi**, mentre terreni e fabbricati **non locati sono soggetti solo ad Imu e non più ad Irpef ed addizionali**.

In conseguenza del predetto effetto sostitutivo dell'Imu, nella **C.M. 5/E/2013** in esame, l'Agenzia chiarisce che i redditi fondiari degli immobili non locati sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non soggetti a tassazione ai fini Irpef.

Infatti, chiarisce l'Agenzia:

*“Anche se l'IMU non ha natura di imposta sul reddito, il descritto effetto di sostituzione dell' IRPEF – in quanto espressamente disposto per principio dal citato art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 – si concretizza nell'ambito del Tuir mediante l'esclusione dalla base imponibile dell'IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU, con effetti analoghi a quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del Tuir”.*

L'effetto sostitutivo deriva anche dalla considerazione che, nelle norme che disciplinano l'Imu non vi è una disposizione analoga a quella di cui all'art. 7, comma 3, D.Lgs. 23/2011, prevista per la cedolare secca sugli affitti, in base alla quale, ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria, è necessario tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare.



Per effetto dell'art. 1 comma 717 della L. 147/2013, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (confermato anche per il 2014):

- il reddito **degli immobili ad uso abitativo non locati** assoggettati all'Imu e **situati nello stesso comune** nel quale si trova **l'immobile adibito ad abitazione principale**, **concorre** alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali **nella misura del 50%**.



Il contribuente è comunque tenuto ad indicare nel **quadro RB** del modello Unico Persone fisiche o nel **quadro B** del modello 730, i terreni e fabbricati soggetti ad Imu; La circolare ribadisce che l'Imu è indeducibile dalla base imponibile Irpef, Ires e Irap.

## REDDITI SOSTITUITI E REDDITI NON SOSTITUITI

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'effetto sostitutivo dell'Imu sulla componente immobiliare dell'Irpef e delle addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

### Redditi sostituiti

- Reddito dominicale dei terreni non locati;
- reddito dei fabbricati non affittati e non locati (compresi gli immobili tenuti a disposizione, gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e gli immobili destinati dal professionista ad uso promiscuo).

### Redditi non sostituiti

- Reddito agrario dei terreni di cui all'art. 32 del Tuir;
- redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (ovvero redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca);
- redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Tuir;
- redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES;
- redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli (in quanto non produttivi di reddito dominicale, ma di redditi diversi);
- indennità di occupazione (considerate anch'esse redditi diversi).

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BENI LOCATI PER UNA PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA</b></p> | <p><b>Opzione per la cedolare secca:</b><br/>Nel caso in cui i <b>beni immobili siano locati</b> solo per una parte del periodo d'imposta <b>e si opti per la cedolare secca</b>, è sufficiente dividere il periodo d'imposta in due parti: il periodo in cui l'immobile è stato locato con assoggettamento del reddito a cedolare secca, e il periodo in cui non risulta locato con applicazione delle regole Irpef. L'Imu sostituisce Irpef e addizionali <b>solo per la parte del periodo d'imposta in cui l'immobile non è locato</b>.</p> <p><b>Tassazione ordinaria:</b><br/>Nel caso in cui <b>non si opti per la cedolare secca</b> o non sia possibile farlo, allora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la parte <b>del periodo d'imposta in cui l'immobile è locato</b>, deve essere effettuato il confronto tra la <b>rendita catastale rivalutata</b> e il <b>canone di locazione ridotto forfetariamente</b>. Il canone di locazione sarà assoggettato a tassazione solo se superiore alla rendita;</li> <li>- per la parte del periodo d'imposta in cui <b>l'immobile non è locato</b>, l'Imu sostituisce l'Irpef e le <b>relative addizionali</b> (a condizione, però, che non sia ubicato nello stesso comune dove si trova l'immobile adibito ad abitazione principale).</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

- **Immobile tenuto a disposizione** dal 1° gennaio al 31 maggio 2014 (**non ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale**);
- **concessione in locazione dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2015;**
- canone annuo: 12.000 euro;
- rendita 3.000 euro (comprensiva della rivalutazione del 5%).

### Reddito 2014

- L'Imu sostituisce l'Irpef sul reddito fondiario;
- Il contribuente deve indicare nel modello 730 o nel modello Unico persone fisiche i dati dell'immobile;
- Il reddito dell'immobile non concorre alla formazione del reddito complessivo.

| Da 1/1 a 31/5 immobile non locato | Da 1/6 a 31/12 immobile locato |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| IMU                               | IRPEF e IMU                    |

Per il periodo dal **01/06 al 31/12** sono dovute Irpef e Imu.

Reddito da assoggettare ad Irpef:

- € 12.000 \* (214/365) = € 7.035,62 (canone per il periodo giugno/dicembre 2014);
- € 7.035,62 \* 95% = € 6.683,84 (riduzione forfetaria del canone applicabile nel 2014);
- € 3.000 \* 214/365 = € 1.758,90 (rendita catastale rivalutata rapportata al periodo);

**Dal confronto tra rendita catastale rivalutata e canone di locazione emerge che il reddito da assoggettare ad Irpef sarà pari a 6.683,84 euro.**

### Reddito 2015

- L'Imu sostituisce l'Irpef sul reddito fondiario;
- il contribuente deve indicare nel modello 730 o nel modello Unico PF i dati dell'immobile;
- il reddito dell'immobile non concorre alla formazione del reddito complessivo.

| Da 1/1 a 31/5 immobile locato | Da 1/6 a 31/12 immobile non locato |
|-------------------------------|------------------------------------|
| IRPEF e IMU                   | IMU                                |

Per il periodo dal **01/01 al 31/05** sono dovute Irpef e IMU.

Reddito da assoggettare ad Irpef:

- € 12.000 \* (151/365) = € 4.964,38 (canone per il periodo gennaio/maggio 2015);
- € 4.964,38 \* 95% = € 4.716,16 (riduzione forfetaria del canone applicabile nel 2015);
- € 3.000 \* 151/365 = € 1.241,10 (rendita catastale rivalutata rapportata al periodo).

**Dal confronto tra rendita catastale rivalutata e il canone di locazione, emerge che il reddito da assoggettare ad Irpef sarà pari ad € 4.716,16.**

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Struttura e composizione del quadro

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCAZIONE DI PARTE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>   | <p>Già la circolare 3/DF/2012 del MEF ha ammesso che l'Imu potesse avere un effetto sostitutivo dell'Irpef e della cedolare secca dovuta su un bene locato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sarà dovuta <b>solo Imu</b> nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria, se assoggettato a tassazione ordinaria, ovvero considerato nel suo intero ammontare, nel caso di esercizio della cedolare secca);</li><li>• sono dovute sia Imu che Irpef (o cedolare) nel caso in cui il canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria, se assoggettato a tassazione ordinaria, ovvero considerato nel suo intero ammontare, nel caso di esercizio della cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata.</li></ul>                                     |
| <b>IMMOBILI INAGIBILI</b>                              | <p>L'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, dispone che la base imponibile Imu è ridotta del <b>50% per gli immobili</b> che siano dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.</p> <p>Dato che l'Imu è comunque dovuta anche se in misura ridotta (base imponibile ridotta del 50%), <b>l'immobile non può comunque essere considerato esente</b>. Pertanto, opera l'effetto di sostituzione dell'Irpef.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BENI POSSEDUTI DA SOCIETÀ SEMPLICI</b>              | <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le <b>società semplici non sono soggetti passivi Irpef</b>;</li><li>• il <b>reddito mantiene la natura propria della categoria in cui lo stesso rientra</b> (a differenza delle società commerciali);</li><li>• i redditi di partecipazione in società semplici <b>imputati per trasparenza ai soci</b> mantengono in capo ad essi la medesima natura dei redditi da cui promanano, l'effetto sostitutivo deve essere applicato ai soci persone fisiche per la quota del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari attribuito dalla società.<p>Da un punto di vista operativo, dal prospetto di riparto del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati.</p></li></ul> |
| <b>ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b> | <p>Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'IMU non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, mentre, se possiede anche altri redditi, deve verificare la propria particolare situazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## FABBRICATI ESENTI IMU

Come precisato nella circolare 3/DF del 18 maggio 2012 gli **immobili esenti** dall'imposta municipale propria sono comunque assoggettati **alle imposte sui redditi e alle relative addizionali ove dovute**.

Sono **esenti Imu**:

- gli **immobili posseduti dallo Stato** e dagli enti pubblici;
- gli **immobili utilizzati dagli enti non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana;
- i **fabbricati rurali ad uso strumentale** ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani dall'elenco dei comuni italiani predisposti dall'Istat;
- i **fabbricati ubicati in Abruzzo** nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 distrutti o dichiarati inagibili totalmente o parzialmente (non concorrono alla formazione del reddito e sono esenti dall'Imu fino alla definitiva ricostruzione);



- i fabbricati ubicati in Emilia, nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 20 novembre 2012 (sono esenti Imu fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 30 giugno 2015).

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Ciascun rigo del quadro B (da B1 a B8) serve ad indicare una determinata situazione “fiscale” relativa ad un immobile.

Se nel corso dell'anno 2015 è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, deve essere compilato un rigo diverso per ciascuna situazione.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI         |         |               |                                        |        |                       |                          |                                        |                                                            |                                                |                         |                                  |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI                   |         |               |                                        |        |                       |                          |                                        |                                                            |                                                |                         |                                  |
| 1                                                    | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO                               |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI               | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE                          | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                                      |         |               | 3<br>GIORNI                            | 4<br>% |                       |                          |                                        |                                                            |                                                |                         |                                  |
| B1                                                   | ,00     |               |                                        |        |                       | ,00                      |                                        | <input type="checkbox"/>                                   |                                                |                         |                                  |
| B2                                                   | ,00     |               |                                        |        |                       | ,00                      |                                        | <input type="checkbox"/>                                   |                                                |                         |                                  |
| B3                                                   | ,00     |               |                                        |        |                       | ,00                      |                                        | <input type="checkbox"/>                                   |                                                |                         |                                  |
| B4                                                   | ,00     |               |                                        |        |                       | ,00                      |                                        | <input type="checkbox"/>                                   |                                                |                         |                                  |
| B5                                                   | ,00     |               |                                        |        |                       | ,00                      |                                        | <input type="checkbox"/>                                   |                                                |                         |                                  |
| B6                                                   | ,00     |               |                                        |        |                       | ,00                      |                                        | <input type="checkbox"/>                                   |                                                |                         |                                  |
| B7                                                   | ,00     |               |                                        |        |                       | ,00                      |                                        | <input type="checkbox"/>                                   |                                                |                         |                                  |
| B8                                                   | ,00     |               |                                        |        |                       | ,00                      |                                        | <input type="checkbox"/>                                   |                                                |                         |                                  |
| SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE |         |               |                                        |        |                       |                          |                                        |                                                            |                                                |                         |                                  |
| N. rigo<br>Sezione I                                 | Mod. n. | DATA          | ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO |        | NUMERO E SOTTONUMERO  | CODICE UFFICIO           | CODICE IDENTIFICATIVO<br>DEL CONTRATTO | Contratti non<br>superiori 30 gg                           | Anno di presentazione<br>dichiarazione ICI/IMU | Stato di<br>emergenza   |                                  |
|                                                      |         |               | SERIE                                  |        |                       |                          |                                        |                                                            |                                                |                         |                                  |
| B11                                                  |         |               |                                        |        |                       |                          |                                        |                                                            |                                                |                         |                                  |
| B12                                                  |         |               |                                        |        |                       |                          |                                        |                                                            |                                                |                         |                                  |
| B13                                                  |         |               |                                        |        |                       |                          |                                        |                                                            |                                                |                         |                                  |

Nella **sezione I** devono essere indicati:

- i **dati degli immobili concessi in locazione**, sia che si intenda assoggettare il reddito a tassazione ordinaria che nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i **dati degli immobili non concessi in locazione** (ad esempio abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

### FABBRICATI NON LOCATI

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, regionale e comunale, dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

Pertanto, **nel quadro B** devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma **il reddito dei fabbricati** è calcolato tenendo conto esclusivamente degli **immobili concessi in locazione**. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna **2 'Utilizzo'** presente nei righi da B1 a B8: **'3'** locazione a canone libero, **'4'** equo canone, **'8'** locazione a canone concordato agevolato, **'11'** locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, **'12'** locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato, **'14'** locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e **'16'** immobile di società semplice locato.

**Dall'anno 2013** il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (**codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8**) **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e **delle relative addizionali nella misura del 50%**. In questo caso, nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice **'3'**. Sono previste alcune **eccezioni**:

- **immobili ad uso abitativo non locati** (appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (escluso A10)) ed **assoggettati ad Imu, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorrono **alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%**. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3;
- **immobili per i quali è prevista l'esenzione totale dall'Imu**, ad esempio nel caso in cui i comuni abbiano disposto l'esenzione per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1.

### Colonna 1 – RENDITA

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |          |          |   |               |                     |                  |                                                 |               |                |                      |    |
|----------------------------------------------|----------|----------|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |          |          |   |               |                     |                  |                                                 |               |                |                      |    |
| 1                                            | 2        | POSSESSO |   | 5             | 6                   | 7                | 8                                               | 9             | 10             | 11                   | 12 |
| RENDITA                                      | UTILIZZO | GIORNI   | % | CODICE CANONE | CANONE DI LOCAZIONE | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente) | CODICE COMUNE | CEDOLARE SECCA | CASI PARTICOLARI IMU |    |
| B1                                           | ,00      |          |   |               | ,00                 |                  | <input type="checkbox"/>                        |               |                |                      |    |

Alla **colonna 1** deve essere indicata la rendita catastale arrotondata all'unità di euro. La rivalutazione della rendita del 5% deve essere calcolata da chi presta assistenza fiscale.

**Se l'immobile è iscritto in catasto**, nella colonna 1 dei righi da B1 a B8 deve essere indicata la rendita rinvenibile dalle visure rilasciate dall'ufficio territoriale competente.

**Se l'immobile non è iscritto in catasto** o possiede una rendita non più adeguata, deve essere indicata una rendita catastale presunta.

In tale situazione, il contribuente può richiedere l'attribuzione di una rendita all'ufficio del catasto competente, utilizzando un apposito modello nel quale devono essere indicati i dati del possessore dell'immobile, l'ubicazione dell'immobile ed i relativi dati.

In alternativa, è possibile, attraverso una procedura denominata DOC-FA (rendita proposta), che il contribuente (attraverso un professionista) proponga una rendita valida fino al momento dell'attribuzione della rendita definitiva.

La rendita proposta diventa definitiva se entro un anno non viene rettificata dall'ufficio del territorio competente.





- La **rendita** da indicare **nella colonna 1 del quadro B** può essere ricavata, oltre che dalla **visura catastale** anche dal **modello 730/2015** (colonna 1 del quadro B) o dal **modello Unico 2015** (colonna 1 del quadro RB).  
In quest'ultimo caso la rendita indicata nella colonna 1 è già **al netto della rivalutazione del 5%**, pertanto può essere **riportata senza effettuare alcuno sconto**.
- Nel caso di **immobile di interesse storico ed artistico**, la rendita catastale va indicata nella **colonna 1, ridotta del 50%**.
- I **soci di società semplici e di società equiparate** che producono redditi di fabbricati, devono indicare nella **colonna 1** il reddito attribuito dalla società e non invece la rendita catastale; nella colonna 2, relativa all'utilizzo, vanno riportati i codici 16 e 17.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |   |          |        |   |   |   |   |   |   |    |    |
|----------------------------------------------|---------|---|----------|--------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |   |          |        |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1                                            | RENDITA | 2 | UTILIZZO | 3      |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|                                              |         |   |          | GIORNI | % |   |   |   |   |   |    |    |
| 4                                            |         |   |          |        |   |   |   |   |   |   |    |    |
| B1                                           |         |   |          |        |   |   |   |   |   |   |    |    |

A colonna 1 va indicata la rendita non rivalutata

La rivalutazione del 5% sarà operata **dal soggetto che presta assistenza fiscale**.

## Colonna 2 – UTILIZZO

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |   |          |        |   |   |   |   |   |   |    |    |
|----------------------------------------------|---------|---|----------|--------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |   |          |        |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1                                            | RENDITA | 2 | UTILIZZO | 3      |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|                                              |         |   |          | GIORNI | % |   |   |   |   |   |    |    |
| 4                                            |         |   |          |        |   |   |   |   |   |   |    |    |
| B1                                           |         |   |          |        |   |   |   |   |   |   |    |    |

1. Abitazione principale
2. Unità immobiliare a disposizione
3. Unità immobiliare locata in regime di libero mercato
4. Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone
5. Pertinenza dell'abitazione principale
8. Unità immobiliare locata con canone concordato
9. Unità immobiliare non rientrante in nessuno dei casi precedenti
10. Unità immobiliare data in uso gratuito ad un familiare o utilizzata come abitazione principale da uno dei comproprietari
11. Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato
12. Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato
14. Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti
15. Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti
16. Reddito da società semplice imponibile Irpef
17. Reddito da società semplice non imponibile Irpef



**QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI**

Modalità di compilazione

Nella **colonna 2** dei righi da B1 a B8 deve essere indicato un codice che identifica la modalità di utilizzo del fabbricato.

La tabella che segue riassume i codici da utilizzare:

| CODICI | TIPOLOGIA DI UTILIZZO                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                                                |
| 2      | UNITÀ IMMOBILIARE A DISPOSIZIONE                                                                                     |
| 3      | UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME DI LIBERO MERCATO                                                                 |
| 4      | UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE O “EQUO CANONE”                               |
| 5      | UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE                                                    |
| 8      | UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA CON CANONE “CONVENZIONALE”                                                                  |
| 9      | UNITÀ IMMOBILIARE NON RIENTRANTE IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI                                                      |
| 10     | ABITAZIONE E PERTINENZE DATE IN USO GRATUITO AD UN PROPRIO FAMILIARE                                                 |
| 11     | IMMOBILE IN PARTE UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E IN PARTE CONCESSO IN LOCAZIONE IN REGIME DI LIBERO MERCATO |
| 12     | IMMOBILE IN PARTE UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E IN PARTE CONCESSO IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO         |
| 14     | IMMOBILE SITUATO NELLA REGIONE ABRUZZO E CONCESSO IN LOCAZIONE A SOGGETTI RESIDENTI                                  |
| 15     | IMMOBILE SITUATO NELLA REGIONE ABRUZZO E CONCESSO IN COMODATO A SOGGETTI RESIDENTI                                   |
| 16     | REDDITO DA SOCIETÀ SEMPLICE IMPONIBILE IRPEF                                                                         |
| 17     | REDDITO DA SOCIETÀ SEMPLICE NON IMPONIBILE IRPEF                                                                     |

**Codice 1****ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Definizione:** si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente titolare dell’immobile o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) dimorano abitualmente.



Fino all'anno 2011 il reddito dell'abitazione principale (e delle relative pertinenze) poteva essere dedotto dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare (e delle relative pertinenze).

In sostanza, il reddito della "prima casa" e delle relative pertinenze, pur concorrendo alla determinazione del reddito complessivo, era totalmente sottratto alla tassazione Irpef.

**Nel 2012 l'Imu ha sostituito l'Irpef e le addizionali** per i redditi dei fabbricati non locati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze: Non è più prevista, quindi, alcuna deduzione per abitazione principale poiché tale immobile non confluisce più nel reddito complessivo.

Anche per l'anno 2015 non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria); pertanto, **il relativo reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef**. Tuttavia, è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze**. Nel caso in cui risulti dovuta l'Imu per l'anno 2015, come ad esempio per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, quali le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"), il reddito dell'abitazione principale **non concorre alla formazione del reddito complessivo** e non spetta la relativa deduzione. Tale situazione deve essere segnalata nella colonna 12 con l'utilizzo del codice "2".

Il **codice "1"**, relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è **la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente (coniuge, parenti, entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)**, che risultano ivi residenti;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale **per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata**.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il **codice 1** può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Nel caso di abitazione principale parzialmente locata, l'immobile non va indicato con il codice 1, ma con i codici 11 o 12, a seconda della tipologia di contratto di locazione stipulato con l'inquilino.

## DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'**abitazione principale (non soggetta ad Imu)** spetta una **deduzione** dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale.



- la deduzione spetta anche quando **la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente**, che vi risiedono;
- la **deduzione per l'abitazione principale** compete **per una sola unità immobiliare**; per cui, se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la dedu-

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

zione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;

- la **deduzione per l'abitazione principale** spetta anche nel caso in cui **si trasferisca la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari**, purché la casa non sia locata;
- se l'utilizzo dell'unità immobiliare come abitazione principale avviene per una parte dell'anno, la deduzione compete solo per un valore pari alla rendita catastale rivalutata, rapportata a detta frazione d'anno.

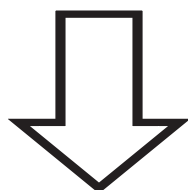
### Caso a)

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se viene indicato il codice "1" –  
abitazione principale

e

se nella **colonna 12** viene in-  
dicato il codice "2" (abitazione  
principale e pertinenze per le  
quali è dovuta l'imu per il 2015)



Il reddito dell'immobile non deve essere assoggettato ad Irpef e ad addizionali. Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare il reddito e la rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, al rigo 148 del modello 730-3.

### MODELLO 730-3

|     |                                                             |  |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |

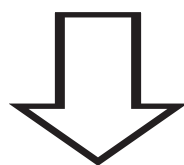
### Caso b)

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se viene indicato il codice "1" –  
abitazione principale

e

se nella **colonna 12** non viene  
indicato nulla



Il reddito dell'immobile (rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) concorre alla formazione del reddito complessivo e verrà riportato al **rigo 7** del modello 730-3. Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo, indicata al **rigo 12** del modello 730-3.

### MODELLO 730-3

|                                                            |                                                                   |          |                    |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| <b>7</b>                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)   |          | ,00                | ,00                     |
| <b>CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA</b> |                                                                   | <b>1</b> | <b>DICHIANANTE</b> | <b>2</b> <b>CONIUGE</b> |
| <b>11</b>                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                               |          | ,00                | ,00                     |
| <b>12</b>                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |          | ,00                | ,00                     |

## Codice 2

### UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE

Deve essere utilizzato il **codice "2"** per identificare gli immobili:

- **tenuti a disposizione;**
- **concessi in comodato d'uso gratuito a persone diverse dai propri familiari.**

**Definizione:** per **unità immobiliare a disposizione** si intende l'immobile, ad uso abitativo, posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari e non concesso in locazione.

Sono considerati **immobili a disposizione**:

- le case secondarie a disposizione del contribuente che abita in una diversa unità immobiliare in locazione;
- il fabbricato, posseduto o tenuto a disposizione in aggiunta ad un'abitazione principale, accatastato come rurale, ma adibito ad usi diversi da quelli rurali;
- le unità immobiliari destinate ad essere locare ma momentaneamente sfitte;
- le case coloniche possedute da soggetti che, non essendo agricoltori, vivono abitualmente in altra casa.



#### **Reddito da dichiarare:**

A decorrere **dall'anno 2012**, l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato; pertanto nel caso in cui alla colonna 2 venga indicato il codice "2", non sono dovute Irpef e addizionali.

Anche per l'anno **2015**, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righe da B1 a B8), **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.

Nel caso in cui l'immobile sia esente Imu (**codice "1" alla colonna 12**), l'immobile deve essere assoggettato alle imposte sui redditi e saranno, pertanto, dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se non è concesso in locazione.

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

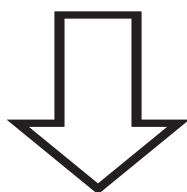
### Caso a)

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se, alla colonna 2 viene indicato il codice “2” – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

Se nella **colonna 12** viene indicato il codice “1” (immobile esente Imu)



allora il **reddito dell'immobile**, soggetto ad Imu concorrerà alla formazione della base imponibile irpef (rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3) e sarà indicato dal soggetto che presta assistenza fiscale al rigo 3 del modello 730-3.

|   |                        |     |     |
|---|------------------------|-----|-----|
| 3 | REDDITI DEI FABBRICATI | ,00 | ,00 |
|---|------------------------|-----|-----|

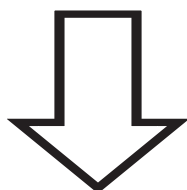
### Caso b)

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se, alla colonna 2 viene indicato il codice “2” – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

se nella **colonna 12** viene indicato il codice “3” (immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale)



il reddito dell'immobile, soggetto ad Imu, concorrerà alla formazione della base imponibile irpef (rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3) **nella misura del 50%** ed indicato al rigo 3 del modello 730-3, mentre il restante 50% sarà riportato al rigo 147 del modello 730-3.

|            |                                                             |  |     |     |
|------------|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| <b>3</b>   | REDDITI DEI FABBRICATI                                      |  | ,00 | ,00 |
| <b>147</b> | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |
| <b>148</b> | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |

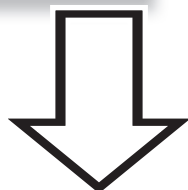
### Caso c)

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|------------------------------------|---------|---|----------|----------|---|---|---------------|---|---------------------|---|------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2 | UTILIZZO | POSSESSO |   | 5 | CODICE CANONE | 6 | CANONE DI LOCAZIONE | 7 | CASI PARTICOLARI |
|                                    |         |   |          | 3        | 4 |   |               |   |                     |   |                  |
|                                    |         |   |          | GIORNI   | % |   |               |   |                     |   |                  |
| <b>B1</b>                          |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|                                    | ,00     |   |          |          |   |   |               |   | ,00                 |   |                  |

Se, alla colonna 2 viene indicato il codice “2” – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

se nella **colonna 12** non viene indicato nulla



per l'immobile, soggetto ad Imu, **non sono dovute Irpef ed addizionali**. Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare al rigo 147 del modello 730-3 la rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3 ed eventualmente rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso.

|            |                                                             |  |     |     |
|------------|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| <b>147</b> | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |
| <b>148</b> | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |

### Codice 3

#### UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME DI LIBERO MERCATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione in regime di libero mercato (L. 431/1998) o “patti in deroga”, ai sensi della L. 359/1992, **deve essere dichiarato il maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5% ed il canone di locazione (ridotto della deduzione forfetaria del 5%, o del 25% se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano)** entrambi rapportati al periodo ed alla percentuale di possesso.

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

Tali immobili saranno comunque assoggettati ad Irpef (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva) nonostante l'introduzione dell'Imu.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il codice "3" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di libero mercato o "patti in deroga"

Nel caso di **tassazione ordinaria**, il reddito da dichiarare e da riportare al rigo 3 del modello 730-3 sarà **pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, se maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria), oppure sarà pari al canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria), se maggiore della rendita catastale rivalutata del 5%.**

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1<br>DICHIANANTE | 2<br>CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              |                  | ,00          |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  |                  | ,00          |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          |                  | ,00          |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       |                  | ,00          |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   |                  | ,00          |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       |                  | ,00          |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |                  | ,00          |



### ESEMPIO

Un contribuente possiede un immobile che viene concesso in affitto per tutto il 2015 ad un canone annuo di 5.000 euro.

La rendita catastale ammonta a 700 euro, l'importo rivalutato è pari a 735 euro.

Il **canone di affitto al netto della deduzione forfetaria** del 5% è pari a 4.750 euro.

In considerazione del fatto che il reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria) è maggiore della rendita catastale rivalutata, il reddito imponibile che il contribuente dovrà dichiarare ammonta quindi a 4.750 euro.

## OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Nel caso di opzione del regime della "cedolare secca" il **reddito del fabbricato** è pari al **maggiore** tra:

- l'importo **della rendita catastale rivalutata**, rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e
- **il canone di locazione (100% del canone)** rapportato alla percentuale di possesso.

L'opzione è esercitata barrando la casella di colonna 11.



| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |            |   |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |            |   |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | 3 POSSESSO |   | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | GIORNI     | % |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |            |   |                       |                          |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il **codice “3”** identifica l’unità immobiliare concessa in affitto in regime di libero mercato. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato:

- a colonna 5 il codice “3”;
- a colonna 6 il canone di locazione;
- deve essere barrata la colonna 11.

Dovrà essere compilata la **sezione II del quadro B**.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00           | ,00       |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00           | ,00       |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00           | ,00       |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00           | ,00       |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00           | ,00       |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00           | ,00       |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00           | ,00       |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare il reddito imponibile **al rigo 6 del modello 730-3 il quale sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione e calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%.**

## Codice 4

### UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME DI EQUO CANONE

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia data in locazione in regime legale di determinazione del canone (c.d. **“equo canone”**), **deve essere dichiarato il canone di locazione ridotto del 5%**, ovvero del **25%** se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano (senza quindi il confronto con la rendita catastale).

Tali immobili saranno comunque assoggettati ad Irpef (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva) nonostante l’introduzione dell’Imu.



#### ESEMPIO

Un contribuente possiede un immobile che viene concesso in affitto in regime di “equo canone” per tutto il 2015 ad un canone annuo di 1.600 euro. La rendita catastale ammonta a 1.500 euro e l’ammontare rivalutato è di 1.575 euro.

Il canone di affitto al netto della deduzione forfetaria del 5% è pari a 1.520 euro.

Il reddito imponibile che il contribuente dovrà dichiarare nel modello 730-3 ammonta a 1.520 euro, nonostante **il reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria) sia inferiore alla rendita catastale rivalutata.**

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>riga precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           | ,00     |               |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il codice “4” identifica l’unità immobiliare concessa in affitto in regime di equo canone.

Nel caso di **tassazione ordinaria**, il reddito da dichiarare e da riportare al rigo 3 del modello 730-3 sarà **pari al canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria (5% o 25%), senza confronto con la rendita catastale e rapportato alla percentuale di possesso**.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1<br>DICHIANANTE | 2<br>CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00              | ,00          |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00              | ,00          |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00              | ,00          |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00              | ,00          |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00              | ,00          |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00              | ,00          |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00              | ,00          |

### OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Nel caso di opzione per il regime della “cedolare secca”:

Se è stata effettuata l’opzione per la cedolare secca e barrata la casella di colonna 11, il reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva sarà il **maggiore tra l’importo della rendita catastale rivalutata rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso. e quello del canone di locazione** (100% del canone), rapportato alla percentuale di possesso.



Nel caso di richiesta dell’applicazione della cedolare secca, non vale quindi il principio generale in base al quale il reddito imponibile degli immobili locati ad equo canone è sempre costituito dal reddito effettivo.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>riga precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           | ,00     |               |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il codice “4” identifica l’unità immobiliare concessa in affitto in regime di equo canone. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato a colonna 5 il codice “3”, a colonna 6 il canone di locazione e deve essere barrata la colonna 11. Dovrà essere compilata la **sezione II del quadro B**.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00                      | ,00                  |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00                      | ,00                  |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00                      | ,00                  |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00                      | ,00                  |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00                      | ,00                  |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00                      | ,00                  |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00                      | ,00                  |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare il reddito imponibile che sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione e calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%.

## Codice 5

### PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

**Definizione:** da un punto di vista fiscale, sono considerate **pertinenze** dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.

Lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale viene riservato anche alle relative pertinenze e, quindi, fino all'anno 2011, **la rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale e delle pertinenze veniva interamente dedotta dal reddito complessivo.**

**A decorrere dal 2012, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali** relativamente ai redditi dei fabbricati non locati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Non è più prevista, tuttavia, alcuna deduzione per abitazione principale, poiché tale immobile non confluisce più nel reddito complessivo.

Pertanto, se alla colonna 2 è stato indicato il codice "5", non sono dovute Irpef e addizionali (in quanto sostituite dall'Imu).



In generale, **anche per l'anno 2015**, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le **relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale di ciascuna categoria).

Pertanto, **il relativo reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.** Tuttavia, è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.** Nel caso in cui risulti dovuta l'Imu per l'anno 2015 (come ad esempio per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, quali le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso", oppure quelle per le quali è dovuta la "Mini Imu"), il reddito dell'abitazione principale **non concorre alla formazione del reddito complessivo** e non spetta la relativa deduzione. Tale situazione deve essere segnalata nella colonna 12 con l'utilizzo del codice "2".

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione



A **fini Irpef** è possibile che vi siano **più pertinenze dell'abitazione principale**, mentre a **fini Imu** sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria**.

È possibile quindi che alcune delle pertinenze indicate in colonna 2 con il codice **"5"** abbiano scontato **l'Imu nel 2015**; in tale caso:

- per tali pertinenze a **colonna 12** sarà necessario indicare il **codice "2"**;
- avendo scontato l'Imu il relativo reddito **non concorre** alla formazione del reddito complessivo e deve essere riportato **nel rigo 148** del modello 730-3/2016.

*Si veda il caso a) sotto descritto.*

**Valgono le medesime considerazioni fatte a commento dell'utilizzo del codice "1" (abitazione principale):**

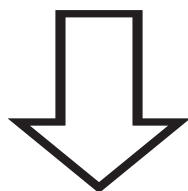
**Caso a)**

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |         | ,00           |             |        |                       |                          |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se viene indicato il codice **"5"** – **pertinenza dell'abitazione principale**

e

se nella **colonna 12** viene indicato il codice **"2"** (abitazione principale e **pertinenze** per le quali è dovuta l'Imu per il 2015)



**Il reddito dell'immobile non deve essere assoggettato ad Irpef e ad addizionali.** Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare il reddito e la rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, al rigo 148 del modello 730-3.

## MODELLO 730-3

|     |                                                             |  |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |

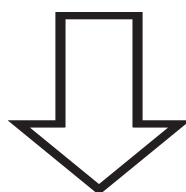
Caso b)

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |         | ,00           |             |        |                       |                          |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se viene indicato il codice “5”  
– pertinenza dell’abitazione  
principale

e

se nella **colonna 12** non viene  
indicato nulla



Il reddito dell’immobile (rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) concorre alla formazione del reddito complessivo e verrà riportato al **rigo 7** del modello 730-3. Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo, indicata al **rigo 12** del modello 730-3.

MODELLO 730-3

|   |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Codice 8

UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA A CANONE CONVENZIONALE

Il codice “8” può essere utilizzato nei casi:

- di **immobile situati in un comune ad alta densità abitativa** e concesso in **locazione a canone concordato in base agli accordi definiti in sede locale** tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 5 comma 2 L. 431/1998);
- di **immobili dati in locazione a canone concordato** situato in uno **dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi** (in tal caso il codice “8” può essere utilizzato solo se si è optato per la cedolare secca).

Nel caso di **tassazione ordinaria il reddito imponibile del proprietario** (determinato effettuando il confronto tra la rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso ed il reddito effettivo, ovvero il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e rapportato alla percentuale di possesso) viene ulteriormente ridotto del 30%; dovrà inoltre essere compilata la sezione II del quadro B.

**QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI**

Modalità di compilazione

**ESEMPIO**

Un contribuente possiede un immobile concesso in affitto a canone convenzionale per tutto il 2015 ad un canone annuo di 4.000 euro.

La rendita catastale ammonta a 500 euro e l'importo rivalutato è di 575 euro.

Il canone di affitto al netto della deduzione forfetaria del 5% è pari a 3.800 euro.

Il reddito imponibile sul quale calcolare la tassazione avverrà sulla base del reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria), in quanto maggiore della rendita catastale rivalutata. Tuttavia, il **reddito imponibile dovrà essere ulteriormente ridotto del 30%** ed ammonterà, quindi, a 2.660 euro.

**QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI****SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI**

| 1  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |  |
|----|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |  |
| B1 |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |  |

Il codice "8" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto a canone concordato.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1<br>DICHARANTE | 2<br>CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00             | ,00          |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00             | ,00          |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00             | ,00          |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00             | ,00          |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00             | ,00          |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00             | ,00          |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00             | ,00          |

Nel caso di **tassazione ordinaria**, il reddito da dichiarare e da riportare al rigo 3 del modello 730-3 sarà pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (ed ulteriormente ridotta del 30%), se maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria); oppure sarà pari al **canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria (ed ulteriormente ridotto del 30%)**, se maggiore della rendita catastale rivalutata del 5%.

**OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA**

Se è stata effettuata l'opzione per la cedolare secca e barrata la casella di colonna 11, il **reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10%** sarà il maggiore tra l'importo della rendita catastale rivalutata rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, e il canone di locazione (100% del canone) rapportato alla percentuale di possesso. Non deve essere effettuata l'ulteriore riduzione del 30%.

**QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI****SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI**

| 1  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |  |
|----|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |  |
| B1 |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |  |

Il codice "8" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di libero mercato. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato a colonna 5 il codice "3", a colonna 6 il canone di locazione, e deve essere barrata la colonna 11. Dovrà essere compilata la **sezione II del quadro B**.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00                      | ,00                  |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00                      | ,00                  |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00                      | ,00                  |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00                      | ,00                  |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00                      | ,00                  |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00                      | ,00                  |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00                      | ,00                  |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà **indicare il reddito imponibile che sarà pari al canone di locazione**, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure **alla rendita catastale rivalutata**, se maggiore del canone di locazione.



#### APPROFONDIMENTO CONTRATTO DI NATURA TRANSITORIA PER STUDENTI

Queste tipologie di contratti sono previste dall'art. 5, commi 2 e 3, della L. 431/1998. Possono avere una durata da sei mesi a tre anni e venire stipulati nei comuni, sede di Università o di corsi universitari distaccati, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.

Le **agevolazioni** per il locatore sono le seguenti:

- **riduzione nella misura del 30% del reddito del fabbricato a fini Irpef;**
- **riduzione del 30% dell'imposta di registro.**

#### Codice 9

#### IMMOBILE CON DIVERSO UTILIZZO

Questo codice **deve essere utilizzato per indicare l'unità immobiliare che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17.**

Ad esempio, va indicato questo codice per:

- le unità **immobiliari prive di allacciamento alle reti** dell'energia elettrica, acqua e gas e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore);
- **pertinenza di immobile tenuto a disposizione;**
- unità **immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero** o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
- **bene di proprietà condominiale** (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive), dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, pari a 25,82 euro.





**Reddito da dichiarare:**

A decorrere **dall'anno 2012** l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato. Pertanto, nel caso in cui **alla colonna 2 venga indicato il codice "9"**, non sono dovute Irpef e addizionali, qualora l'immobile abbia scontato l'Imu.

Tuttavia, anche per l'anno **2015**, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8) assoggettati ad Imu e **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.

Nel caso in cui l'immobile sia esente da Imu (**codice "1" alla colonna 12**), deve essere assoggettato alle imposte sui redditi. Saranno, pertanto, dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se non concesso in locazione.

**Valgono le medesime considerazioni fatte al commento del codice utilizzo "2" (immobile a disposizione) al quale si rimanda (senza l'aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata).**

**Codice 10**

**UNITÀ IMMOBILIARE DATA IN USO GRATUITO O IN COMPROPRIETÀ**

Questo codice deve essere utilizzato **per dichiarare il reddito:**

- di un'unità immobiliare adibita **ad abitazione (o pertinenza) data in uso gratuito ad un proprio familiare**, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- di **unità immobiliare in comproprietà** utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.

**Reddito da dichiarare:**

A decorrere **dall'anno 2012**, l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato. Pertanto, nel caso in cui alla colonna 2 venga indicato il codice "10", **se l'immobile ha scontato l'Imu**, non sono dovute Irpef e addizionali. Tuttavia, anche per l'anno **2015** il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8), assoggettati ad Imu e **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.

Nel caso in cui l'immobile sia esente da Imu ad esempio nel caso in cui i comuni abbiano disposto l'esenzione per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea diretta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazioni principali (**codice "1" alla colonna 12**), deve essere assoggettato alle imposte sui redditi e saranno, pertanto, dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se l'immobile non è concesso in locazione.

**Valgono le medesime considerazioni fatte a commento dell'utilizzo del codice "2" (immobile a disposizione), al quale si rimanda (senza l'aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata).**



## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

### caso b)

Se la rendita catastale rivalutata risulta maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e la colonna 12 è compilata con il codice “2” (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu nel 2015), l’importo della rendita catastale rivalutata deve essere riportato al rigo 148 del modello 730-3.

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se indicato codice “11”

e

Viene indicato il codice “2”

|     |                                                             |  |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |

L’importo della rendita catastale rivalutata va **indicato al rigo 148 del modello 730-3**.

### caso c)

Se la rendita catastale rivalutata risulta inferiore al canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria, l’importo del canone di **locazione, ridotto della percentuale forfetaria**, sarà soggetto ad Irpef ed addizionale e riportato al rigo 3 del modello 730-3.

## OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

È necessario confrontare l’importo della rendita catastale rivalutata, rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, e quello del canone di locazione (100% del canone), rapportato alla percentuale di possesso.

### Caso d)

Nel caso in cui **il reddito effettivo risulti maggiore della rendita catastale rivalutata**, **il primo sarà soggetto** ad Irpef (tassazione sostitutiva) e dovrà essere barrata la casella di colonna 11. Il reddito così determinato sarà soggetto ad imposta sostitutiva del 21%.

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il **codice “11”** identifica l’unità immobiliare per immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locati in regime di libero mercato. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato in colonna 5, il codice “3”, in colonna 6 il canone di locazione e deve **essere barrata la colonna 11**.  
Dovrà essere compilata la **sezione II del quadro B**.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00                      | ,00                  |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00                      | ,00                  |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00                      | ,00                  |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00                      | ,00                  |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00                      | ,00                  |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00                      | ,00                  |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00                      | ,00                  |

Se la **rendita catastale rivalutata risulta essere minore del canone di locazione** ed è stata barrata la casella di colonna 11 (opzione per la cedolare secca), l'importo del canone di locazione sarà soggetto ad Irpef ed addizionale, e riportato **al rigo 6 del modello 730-3**.

Per il caso in cui **la rendita catastale rivalutata risulta maggiore del reddito effettivo (canone di locazione)**, si rimanda a quanto evidenziato per i casi a) e b).

## Codice 12

### ABITAZIONE PRINCIPALE IN PARTE LOCATA IN REGIME DI CANONE CONCORDATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia in parte data in **locazione in regime di canone concordato**, devono essere posti a confronto il **reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria e rapportato al periodo e alla percentuale di possesso)** e la **rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso**.



L'immobile, in parte **utilizzato come abitazione principale** e in parte concesso in **locazione a canone "concordato"**:

- deve essere **situato** in uno dei comuni ad **alta densità abitativa** sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale;
- oppure deve essere **situato** in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del D.Ln. 47/2014 **lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi**. In questo caso il codice "12" va utilizzato solo se si è optato per la cedolare secca.



In tale ultima circostanza e nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, il reddito effettivo da assoggettare ad Irpef sarà ulteriormente ridotto del 30%.

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |              |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                    | 1<br>RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |              |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |              | ,00           |             |        |                       |                          |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il codice "12" identifica gli immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locati in regime di canone concordato.

Si possono presentare le seguenti situazioni:

### TASSAZIONE ORDINARIA

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà confrontare la rendita catastale **rivalutata del 5%** (e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) con il **canone di locazione, ridotto della percentuale forfetaria** (e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso).

Deve essere compilata la sezione II del quadro B.

caso a)

Se la rendita catastale rivalutata risulta maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e la colonna 12 non è compilata, l'importo della rendita catastale rivalutata (ridotto del 30%) deve essere riportato al rigo 7 del modello 730-3;

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |              |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                    | 1<br>RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |              |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 |              | ,00           |             |        |                       |                          |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se indicato codice "11"

Non compilata

|                                                     |                                                                   |   |             |     |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                            |   | ,00         | ,00 |         |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                         |   | ,00         | ,00 |         |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                     |   | ,00         | ,00 |         |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                         |   | ,00         | ,00 |         |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)   |   | ,00         | ,00 |         |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                   | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                               |   | ,00         |     | ,00     |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |   | ,00         |     | ,00     |

L'importo della rendita catastale rivalutata, ridotta del 30%, va indicato al rigo 7.

caso b)

Se la rendita catastale rivalutata è maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e la colonna 12 è compilata con l'indicazione del codice "2" (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu nel 2015), l'importo della rendita catastale rivalutata (ridotta del 30%) deve essere riportato al rigo 148 del modello 730-3;

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 | ,00     |               |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Se indicato codice "11"

e

Viene indicato il codice "2"

|     |                                                             |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) | ,00 | ,00 |

L'importo della rendita catastale rivalutata ridotta del 30% va indicato al rigo 148 del modello 730-3.

### caso c)

Se la **rendita catastale rivalutata** è inferiore al **canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria**, l'importo del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria), ulteriormente ridotto del 30%, sarà soggetto ad Irpef e ad addizionali e riportato al rigo 3 del modello 730-3.

### OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Dovrà essere **confrontato l'importo della rendita catastale rivalutata**, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, e quello del canone di locazione (100% del canone), rapportato alla percentuale di possesso.

### Caso d)

Nel caso in cui il **canone di locazione risulti maggiore della rendita catastale rivalutata**, il primo sarà **soggetto** ad Irpef (tassazione sostitutiva) e dovrà essere barrata la casella di colonna 11. Il reddito così determinato sarà soggetto ad imposta sostitutiva del **10%**.

| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                 | ,00     |               |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il **codice "12"** identifica l'unità immobiliare per immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locati a canone convenzionale. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato a colonna 5 il codice "3", a colonna 6 il canone di locazione e dovrà **essere barrata la colonna 11**. Dovrà essere compilata la **sezione II del quadro B**.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1<br>DICHARANTE | 2<br>CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00             | ,00          |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00             | ,00          |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00             | ,00          |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00             | ,00          |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00             | ,00          |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00             | ,00          |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00             | ,00          |

Se la **rendita catastale rivalutata risulta inferiore al canone di locazione** ed è stata barrata la casella di colonna 11 (opzione per la cedolare secca), l'importo del canone di locazione sarà soggetto ad Irpef e ad addizionale, e riportato **al rigo 6. del nodello 730-3**.

**QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI**

Modalità di compilazione

Per il caso in cui **la rendita catastale rivalutata risulta maggiore del reddito effettivo (canone di locazione (100%))**, si rimanda a quanto esposto per i casi a) e b).

**Codice 14****UNITÀ IMMOBILIARE SITUATA NELLA REGIONE ABRUZZO E CONCESSA IN LOCAZIONE**

Il codice 14 deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dalle unità immobiliari:

- **situate nella regione Abruzzo e**
- **concesse in locazione a soggetti residenti** (o stabilmente dimoranti) nei territori **colpiti dal sisma del 6 aprile 2009**, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo le previsioni dell'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.



In presenza del codice “14”, il **reddito imponibile deve essere ridotto del 30%**. Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà, tuttavia, considerare il maggiore tra la **rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso e il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e rapportata alla percentuale di possesso**. Tale valore deve poi essere ulteriormente abbattuto del 30%.

Per usufruire di detta misura, è necessario **compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione”**.

**QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI****SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI**

| 1  | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|----|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
|    |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1 |         | ,00           |             |        |                       |                          |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il codice “14” identifica l’unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione a soggetti residenti.

**RIEPILOGO DEI REDDITI**

|                                                                   | 1<br>DICHIANANTE | 2<br>CONIUGE |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1 REDDITI DOMINICALI                                              | ,00              | ,00          |
| 2 REDDITI AGRARI                                                  | ,00              | ,00          |
| 3 REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00              | ,00          |
| 4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00              | ,00          |
| 5 ALTRI REDDITI                                                   | ,00              | ,00          |
| 6 IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00              | ,00          |
| 7 Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00              | ,00          |

Nel caso di tassazione ordinaria, il reddito da dichiarare e da riportare al rigo 3 del modello 730-3 sarà pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (ed ulteriormente ridotta del 30%), se **maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria)**; oppure, sarà corrispondente al canone di locazione ridotto della percentuale **forfetaria (ed ulteriormente ridotto del 30%)**, se **maggiore della rendita catastale rivalutata del 5%**.



## OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Se è stata barrata la casella di colonna 11 (**opzione per la cedolare secca**), il reddito imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva **del 21%** sarà pari al maggiore tra: l'importo della rendita catastale rivalutata, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, e il canone di locazione (100% del canone), rapportato alla percentuale di possesso.

**Non deve essere applicata l'ulteriore riduzione del 30%.**

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Il codice "14" identifica l'unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione in regime di libero mercato. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato in colonna 5 il codice "3", in colonna 6 il canone di locazione e dovrà essere barrata la colonna 11.  
Dovrà essere compilata la **sezione II del quadro B**.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1<br>DICHIANANTE | 2<br>CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00              | ,00          |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00              | ,00          |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00              | ,00          |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00              | ,00          |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00              | ,00          |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00              | ,00          |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00              | ,00          |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare il reddito imponibile, che sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione.

## Codice 15

### UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO E SITUATA NELLA REGIONE ABRUZZO

Il codice 15 deve essere utilizzato **per dichiarare il reddito derivante dalle unità immobiliari:**

- **situate nella regione Abruzzo e**
- **concesse in comodato a soggetti residenti** (o stabilmente dimoranti) nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano andate distrutte o dichiarate inagibili, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.



### Reddito da dichiarare:

A decorrere **dall'anno 2012**, l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato. Pertanto, nel caso in cui **alla colonna 2 venga indicato il codice "15"**, se l'immobile ha scontato l'Imu non sono dovute Irpef e addizionali.

Tuttavia, anche per l'anno **2015** il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8), assoggettati all'Imu e **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.

Nel caso in cui l'immobile sia esente da Imu ad esempio nel caso in cui i comuni abbiano disposto l'esenzione per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (**codice "1" alla colonna 12**), allora il reddito deve essere assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali, anche qualora non concesso in locazione.

**Valgono le medesime considerazioni fatte a commento dell'utilizzo del codice "2" (immobile a disposizione), al quale si rimanda (con la riduzione del 30% della rendita catastale rivalutata).**

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |     |          |          |   |               |                     |                  |                                                 |               |                      |
|----------------------------------------------|---------|-----|----------|----------|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |     |          |          |   |               |                     |                  |                                                 |               |                      |
| 1                                            | RENDITA | 2   | UTILIZZO | POSSESSO |   | 5             | 6                   | 7                | 8                                               | 9             | 12                   |
|                                              |         |     |          | 3        | 4 |               |                     |                  |                                                 |               |                      |
|                                              |         |     |          | GIORNI   | % | CODICE CANONE | CANONE DI LOCAZIONE | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente) | CODICE COMUNE | CASI PARTICOLARI IMU |
| B1                                           |         | ,00 |          |          |   |               | ,00                 |                  | <input type="checkbox"/>                        |               |                      |

Il **codice "15"** identifica l'unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in comodato a soggetti residenti.

### Codice 16

#### IMMOBILE DI SOCIETÀ SEMPLICE IMPONIBILE AI FINI IRPEF

I **soci di società semplici e di società equiparate**, di cui all'art. 5 del Tuir, **produttive di reddito di fabbricati**, possono utilizzare il **modello 730** e compilare il quadro B per dichiarare il reddito di fabbricati attribuito dalla società.

Il codice **"16"** deve essere utilizzato per dichiarare la quota di reddito attribuita dalla società in relazione ad immobili:

- **locati;**
- **esenti da Imu.**

Il reddito dell'immobile risultante dal prospetto di riparto rilasciato dalla società al socio, va riportato nella colonna 1 del modello 730, senza indicare i giorni e la percentuale di possesso.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Nel caso di immobili di proprietà della società semplice concessi in locazione o esenti Imu, il socio può presentare il modello 730, riportando:

- nella **colonna 1**, il reddito imputato dalla società quale risultante dal prospetto di riparto;
- nella **colonna 2**, il codice “16”;

Le **colonne 3 e 4** non devono essere compilate.

**Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare il reddito imponibile imputato dalla società come risulta dalla colonna 1 del quadro B.**

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1<br>DICHIANANTE | 2<br>CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              |                  | ,00          |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  |                  | ,00          |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          |                  | ,00          |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       |                  | ,00          |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   |                  | ,00          |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       |                  | ,00          |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |                  | ,00          |

## Codice 17

### IMMOBILE DI SOCIETÀ SEMPLICE NON IMPONIBILE IRPEF

I **soci di società semplici e di società equiparate**, di cui all’art. 5 del Tuir, che producono reddito di fabbricati, possono utilizzare il modello 730 e compilare il quadro B per dichiarare il reddito di fabbricati attribuito dalla società.

Il **codice “17”** deve essere utilizzato per dichiarare la quota di reddito (non imponibile Irpef) attribuita dalla società relativa ad immobili:

- non locati;
- non esenti da Imu.

Il reddito dell’immobile risultante dal prospetto di riparto rilasciato dalla società al socio va riportato nella colonna 1 del modello 730, senza indicare i giorni e la percentuale di possesso.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Nel **caso di immobili di proprietà della società semplice non locati e non esenti da Imu**, il socio può presentare il modello 730, riportando:

- nella **colonna 1**, il reddito imputato dalla società risultante dal prospetto di riparto;
- nella **colonna 2**, il codice “17”;

Le **colonne 3 e 4** non devono essere compilate.

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel rigo 147 del modello 730-3 il reddito attribuito dalla società al socio, come risultante dalla colonna 1 del modello 730. Tale reddito non sarà soggetto ad Irpef e ad addizionali.

|     |                                                             |  |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |

## Colonna 3 – PERIODO DI POSSESSO

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|----------------------------------------------|---|---------|---|----------|----------|---|---|---------------|---|---------------------|---|------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              | 1 | RENDITA | 2 | UTILIZZO | POSSESSO |   | 5 | CODICE CANONE | 6 | CANONE DI LOCAZIONE | 7 | CASI PARTICOLARI |
|                                              |   |         |   |          | 3        | 4 |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              |   |         |   |          | GIORNI   | % |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
| B1                                           |   | ,00     |   |          |          |   |   |               |   | ,00                 |   |                  |

Nella **colonna 3** deve essere indicato **il periodo di possesso dell'immobile espresso in giorni**.  
Se l'utilizzo dell'immobile è variato nel corso dell'anno, dovranno essere utilizzati più righi corrispondenti alle diverse situazioni, ma la somma dei giorni non potrà comunque essere superiore a 365.



Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, il reddito deve essere dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato ovvero dalla data in cui è stato comunque utilizzato dal possessore.

## Colonna 4 – PERCENTUALE DI POSSESSO

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|----------------------------------------------|---|---------|---|----------|----------|---|---|---------------|---|---------------------|---|------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              | 1 | RENDITA | 2 | UTILIZZO | POSSESSO |   | 5 | CODICE CANONE | 6 | CANONE DI LOCAZIONE | 7 | CASI PARTICOLARI |
|                                              |   |         |   |          | 3        | 4 |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              |   |         |   |          | GIORNI   | % |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
| B1                                           |   | ,00     |   |          |          |   |   |               |   | ,00                 |   |                  |

Nella **colonna 4** deve essere indicata la **quota di possesso, espressa in percentuale (100% nel caso di un unico proprietario)**.

## Colonna 5 – CODICE DEL CANONE

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|----------------------------------------------|---|---------|---|----------|----------|---|---|---------------|---|---------------------|---|------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              | 1 | RENDITA | 2 | UTILIZZO | POSSESSO |   | 5 | CODICE CANONE | 6 | CANONE DI LOCAZIONE | 7 | CASI PARTICOLARI |
|                                              |   |         |   |          | 3        | 4 |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              |   |         |   |          | GIORNI   | % |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              |   |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
| B1                                           |   | ,00     |   |          |          |   |   |               |   | ,00                 |   |                  |

La **colonna 5** deve essere compilata se tutto o parte dell'immobile è concesso in locazione. **Va indicato uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone, che viene riportata nella colonna 6 “canone di locazione”:**

- **codice ‘1’ (95% del canone).** Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 95% per cento nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;
- **codice ‘2’ (75% del canone).** Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75% nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- **codice ‘3’ (100% del canone).** Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100% nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**.
- **codice “4” (65% del canone).** Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 65% nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al D.Lgs. 42/2004.

## Colonna 6 – CANONE DI LOCAZIONE

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |     |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|----------------------------------------------|---------|-----|----------|----------|---|---|---------------|---|---------------------|---|------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |     |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
| 1                                            | RENDITA | 2   | UTILIZZO | POSSESSO |   | 5 | CODICE CANONE | 6 | CANONE DI LOCAZIONE | 7 | CASI PARTICOLARI |
|                                              |         |     |          | 3        | 4 |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              |         |     |          | GIORNI   | % |   |               |   |                     |   |                  |
| B1                                           |         | ,00 |          |          |   |   |               |   | ,00                 |   |                  |

Nel caso in cui tutto o parte dell'immobile sia stato concesso in locazione, nella **colonna 6** va riportato:

- il **95%** del canone annuo che risulta dal contratto di locazione, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice 1**;
- il **75%** del canone, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice 2**;
- il **100%** del canone, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice 3**;
- il **65%** del canone di locazione in caso di immobile storico o artistico, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice 4**.

**Se il fabbricato è stato concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va riportato in proporzione ai giorni di durata della locazione.**



L'importo da indicare a colonna 6:

- deve tenere conto della **rivalutazione automatica**, sulla base dell'indice **Istat**, e dell'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione;
- **non deve comprendere le spese condominiali** (luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento), se incluse nel canone;
- **in caso di proprietà**, va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. Eccezione a tale regola rappresenta il caso in cui l'immobile sia posseduto in proprietà, ma dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari. Chi abita l'immobile non indicherà nessun importo in colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non, invece, l'intero importo. In tal caso nella colonna 7 “casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.

## Colonna 7 – CASI PARTICOLARI

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
|----------------------------------------------|---------|---|----------|----------|---|---|---------------|---|---------------------|---|------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |   |          |          |   |   |               |   |                     |   |                  |
| 1                                            | RENDITA | 2 | UTILIZZO | POSSESSO |   | 5 | CODICE CANONE | 6 | CANONE DI LOCAZIONE | 7 | CASI PARTICOLARI |
|                                              |         |   |          | 3        | 4 |   |               |   |                     |   |                  |
|                                              |         |   |          | GIORNI   | % |   |               |   |                     |   |                  |
| B1                                           | ,00     |   |          |          |   |   |               |   | ,00                 |   |                  |

Le istruzioni alla compilazione del modello prevedono una serie di casistiche che **influiscono sulla determinazione del reddito imponibile**, che permettono al contribuente di dichiarare un reddito del fabbricato inferiore a quello derivante dall'applicazione delle regole ordinarie.

Sono previsti specifici **codici numerici** che devono essere riportati alla **colonna 7** e che identificano le varie situazioni previste.

### CASI PARTICOLARI

**Codice 1:** immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e che per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile. In presenza del caso particolare "1" nella colonna 7, va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

**Codice 3:** immobile inagibile per altre cause e per il quale è stata richiesta la revisione della rendita. In presenza del caso particolare "3" nella colonna 7, va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

**Codice 4:** immobile locato per il quale non sono stati percepiti i canoni per morosità del conduttore;

**Codice 5:** immobile posseduto in comproprietà dato in locazione ad uno o più comproprietari per la propria quota;

**Codice 6:** immobile locato a soggetti in condizioni di disagio abitativo.



### APPROFONDIMENTI

#### Codice 1 e codice 3 IMMOBILI INAGIBILI

Nella situazione contraddistinta con l'utilizzo in colonna 7 del codice "1", il reddito dell'immobile non deve essere dichiarato se vengono soddisfatte due condizioni:

- gli immobili distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi devono essere per legge esclusi da tassazione;
- vi deve essere un certificato del comune di ubicazione attestante la distruzione o l'inagibilità dell'immobile.

In tale situazione, deve essere indicato il codice "9" nella colonna "utilizzo" (colonna 2) e alla colonna 7 il codice "1". La rendita catastale riportata in colonna 1 non confluisce nel reddito complessivo, ma verrà indicata dal soggetto che presta assistenza fiscale al rigo 147 del modello 730-3.

Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del **2014** è necessario compilare **due righe** per lo stesso immobile:

- un rigo per il **periodo antecedente** alla data della calamità;
- un altro **rigo per il periodo successivo** (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in **colonna 7 il codice 1** e barrando la **casella di colonna 8** al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.



Se l'immobile **risulta essere inagibile** per altre cause, ovvero:

- per **accertato degrado fisico**;
- per **obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica**;

è possibile attivare **una procedura catastale** volta a far **risultare la mancanza dei requisiti** che determinano l'ordinaria destinazione del fabbricato e ottenere una variazione della rendita catastale.

Deve essere, per questo, inoltrata all'Ufficio del Territorio una denuncia di variazione corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetto per l'anno in cui tale denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.

In tale circostanza il contribuente dovrà indicare:

- **in colonna "7", il codice "3"** per identificare questa specifica fattispecie;
- **in colonna "1"**, la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio o, in mancanza, la rendita presunta;
- **in colonna 2, il codice "9"**.

La rendita catastale riportata in colonna 1 non confluisce nel reddito complessivo, ma verrà indicata dal soggetto che presta assistenza fiscale al rigo 147 del modello 730-3.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di tali unità immobiliari deve essere assoggettato ad imposizione secondo i criteri ordinari.

#### **Codice 4 MOROSITÀ DEL CONDUTTORE**

I canoni di locazione, quali risultanti dal relativo contratto, devono essere dichiarati dal locatore indipendente dalla loro effettiva riscossione.

Tuttavia, l'obbligo di dichiarare i canoni d'affitto non percepiti viene meno nel momento in cui si conclude il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. La **sentenza di sfratto deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

In tale circostanza, deve essere dichiarata unicamente **la rendita catastale rivalutata dell'immobile**, mentre il canone di affitto non deve essere indicato.

Se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando **in colonna 6** la quota di canone effettivamente percepita e in **colonna 7 il codice "4"**.

È prevista, inoltre, l'attribuzione **di un credito d'imposta** pari alle eventuali imposte già pagate sui canoni dichiarati e non percepiti.

#### **Codice 5 IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE AD UNO DEI COMPROPRIETARI**

Nel caso in cui **l'immobile sia posseduto in comproprietà, ma è dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari**, chi abita l'immobile non indicherà nessun importo in colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non, invece, l'intero importo. In tal caso nella colonna 7 "casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

#### **Codice 6 IMMOBILI LOCATI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO**

La L. 9/2007 ha disposto una particolare agevolazione che prevede **l'esclusione dal reddito imponibile** del fabbricato, della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.

Affinché *tale agevolazione sia operativa* è necessario che vengano rispettati determinati **requisiti** (da autocertificare da parte del conduttore che presenta la richiesta alla cancelleria del giudice competente o all'ufficiale giudiziario), ovvero:

- **l'immobile deve essere adibito ad uso abitazione**;
- **l'immobile deve essere situato nei capoluoghi di provincia**, nei comuni con essi confinanti **con popolazione superiore a 10.000 abitanti** e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/2003);
- **l'immobile deve essere locato a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro**;



## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Modalità di compilazione

- **l'immobile deve essere locato a soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico**, ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiari ultrasessantacinquenni, malati terminali, handicappati con invalidità superiore al 66%;
- i contribuenti **non devono possedere altra abitazione adeguata** al nucleo familiare nella regione di residenza.

L'art. 8, comma 10-bis del D.L. 192/2014, ha disposto la proroga della scadenza della temporanea sospensione della procedura di sfratto, **fino al 29 giugno 2015**. Pertanto, per i proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio per provvedimenti esecutivi di sfratto, il canone non concorrerà alla formazione del reddito per tutta la durata della sospensione, e cioè fino al 29 giugno 2015.

Ai fini del **calcolo dell'acconto 2016** non si dovrà tenere conto dell'agevolazione prevista: il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà procedere al **ricalcolo dell'acconto**.

### Colonna 8 – CONTINUAZIONE

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Deve essere barrata la casella per indicare che si **tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente**, nel caso in cui nel corso del 2015 si sono verificate diverse situazioni per una stessa unità immobiliare (variazione delle quote di possesso, concessione in affitto).

### Colonna 9 – CODICE COMUNE

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Deve essere indicato **il codice catastale del comune** ove è situata l'unità immobiliare, rilevabile dall'elenco *"Codici catastali comunale e aliquote dell'addizionale comunale"* presente nell'Appendice alle istruzioni.

Nel caso in cui i dati dello stesso fabbricato siano riportati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

### Colonna 11 – CEDOLARE SECCA

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |             |        |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

La **casella di colonna 11** deve essere barrata nel caso di opzione per l'applicazione della **cedolare secca** sulle locazioni.

La **casella può essere compilata** solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici:

- '3' (canone libero);
- '4' (equo canone);
- '8' (canone concordato con applicazione dell'aliquota agevolata del 15%);
- 11 (locazione parziale dell'abitazione principale con canone libero);
- 12 (locazione parziale dell'abitazione principale con canone concordato agevolato);
- '14' (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo).

Se è stata barrata questa casella, è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione".

**Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà applicare al reddito imponibile l'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 21% o del 10%.**

## Colonna 12 – CASI PARTICOLARI IMU

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |               |             |        |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| 1                                            | RENDITA | 2<br>UTILIZZO | POSSESSO    |        | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|                                              |         |               | 3<br>GIORNI | 4<br>% |                       |                          |                          |                                                            |                       |                         |                                  |
| B1                                           |         | ,00           |             |        |                       |                          |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       |                         |                                  |

Va indicato uno dei seguenti codici in presenza dei corrispondenti casi particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- **codice '1':** fabbricato **diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu o per il quale non è dovuto l'Imu**, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso, sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se l'immobile non è concesso in locazione;
- **codice '2':** **abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2015**, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere riportato lo stesso codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- **codice '3':** **immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu**, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso, il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

## SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

| SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE |                      |         |                                        |       |                      |   |                |                                        |                                  |                                                |                       |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|-------|----------------------|---|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                      | N. rigo<br>Sezione I | Mod. n. | ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO |       |                      |   | CODICE UFFICIO | CODICE IDENTIFICATIVO<br>DEL CONTRATTO | Contratti non<br>superiori 30 gg | Anno di presentazione<br>dichiarazione ICI/IMU | Stato di<br>emergenza |
|                                                      |                      |         | DATA                                   | SERIE | NUMERO E SOTTONUMERO |   |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B11                                                  | 1                    | 2       | 3                                      | 4     | 5                    | 6 | 7              |                                        | 8                                | 9                                              | 10                    |
|                                                      |                      |         |                                        |       |                      |   |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B12                                                  |                      |         |                                        |       |                      |   |                |                                        |                                  |                                                |                       |
|                                                      |                      |         |                                        |       |                      |   |                |                                        |                                  |                                                |                       |
| B13                                                  |                      |         |                                        |       |                      |   |                |                                        |                                  |                                                |                       |
|                                                      |                      |         |                                        |       |                      |   |                |                                        |                                  |                                                |                       |

La **sezione II del quadro B** deve essere compilata riportando gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nelle seguenti ipotesi:

**1) per usufruire della riduzione del 30%** del reddito prevista nei casi di:

- unità immobiliari situate in un comune ad alta densità abitativa e locati ad un **canone “convenzionale”**, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (**codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8**);
- **immobili situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione a soggetti residenti** nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano andate distrutte o dichiarate inagibili (**codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8**);

**2) nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca (barrata la casella di colonna 11).**

### Righi da B11 a B13 col. 1

In **colonna 1** va riportato il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato.



Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I.

### Righi da B11 a B13 col. 2

In colonna 2 deve essere riportato il numero del modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato, se sono stati compilati più moduli.

### Righi da B11 a B13 col. 3, 4, 5, 6



Le **colonne da 3 a 6 vanno compilate** solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l'ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, locazioni web, contratti online o con il nuovo modello RLI, va compilata la colonna 7 (codice identificativo del contratto).

Vanno indicati **gli estremi della registrazione del contratto di locazione**, in particolare:

- nella **colonna 3**, va riportata la data di registrazione del contratto;
- nella **colonna 4 (serie)**, va indicato il codice corrispondente alla modalità di registrazione, ovvero: "3" se la registrazione del contratto è avvenuta presso un ufficio dell'agenzia delle entrate, "3A" o "3B", codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.
- nella **colonna 5**, il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione;
- nella **colonna 6**, il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto.

I codici sono reperibili sul sito “[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)” nella tabella “Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive” presente nella sessione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.



**Colonna 7 (Codice identificativo del contratto)**, va indicato il **codice identificativo del contratto** composto da **17 caratteri** e reperibile:

- nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio;
- per i contratti registrati per via telematica, nella **ricevuta di registrazione**.



Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

### Righi da B11 a B13 col. 8

Nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno che non è stato registrato ( per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso), va barrata la casella di colonna 8. In tal caso, non vanno compilate le colonne 3, 4, 5 e 6, relative agli estremi di registrazione del contratto, né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

### Rigo B11/B13 col. 9 e 10

In **colonna 9** va indicato l'anno di presentazione della dichiarazione ICI o della dichiarazione Imu, relative all'immobile in questione.

La **colonna 10 “Stato di emergenza”** deve essere barrata nel caso di contratti di locazione a **canone “concordato”**, con **opzione per la cedolare secca**, stipulati nei comuni per i quali è stato **deliberato**, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 47/2014 (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Tale colonna potrà essere barrata se nella colonna 2 relativa all'utilizzo è stato indicato il codice “8” o il codice “12” ed è stata effettuata l'opzione per la cedolare secca.



### IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Fino all'anno 2011 il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico **era determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.**

**Con la C.M. 17/E/2006, l'Agenzia aveva precisato come l'agevolazione fosse applicabile a tutti gli immobili storico-artistici ad uso abitativo e non abitativo, sia nel caso in cui fossero stati locati, sia qualora non lo fossero stati.**

La L. 44/2012 di conversione al D.L. 16/2012, ha abrogato tale agevolazione modificando il trattamento fiscale di tali immobili.

A decorrere dall'anno 2012, per gli immobili non locati, il reddito è dato dalla rendita catastale effettiva rivaluta del 5% e ridotta del 50% (come precisato nella R.M. 114/E/2012).

Nel caso in cui l'immobile di interesse storico ed artistico risulti **locato**, dovrà **essere confrontato il canone di locazione ridotto forfetariamente del 35% con la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%**. Dovrà, quindi, essere assoggettato a tassazione il maggiore tra i due.

Se è stata fatta **opzione per il regime della cedolare secca**, il confronto dovrà essere operato tra il 100% del canone di locazione e la rendita catastale rivalutata del 5%. Sul maggiore dei due dovrà essere applicata l'aliquota del 21% (o del 10% nel caso di contratti a canone concordato).

## CASI PRATICI DI COMPILAZIONE



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Un contribuente residente nel comune di Padova possiede:

- dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2015, un'abitazione principale (categoria catastale A4) con relativa pertinenza, le cui rendite catastali ammontano rispettivamente a 300 euro e a 120 euro (quota di possesso al 100%);
- dal 1 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, è variato l'immobile adibito ad abitazione principale, in quanto è stato acquistato un nuovo immobile a ciò destinato (categoria catastale A2). Il nuovo immobile è in comproprietà con il coniuge (quota al 50%) e la rendita catastale ammonta a 420 euro.

Il quadro **B** dovrà essere così compilato:

In colonna 2 devono essere indicati i codici di utilizzo:  
**codice 1**, che identifica l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale;  
**codice 5**, che identifica l'utilizzo dell'immobile come pertinenza dell'abitazione principale.

La **colonna 12** non deve essere compilata in quanto per entrambi gli immobili non è dovuta l'Imu per l'anno 2015.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |            |            |            |     |                 |                       |                    |                                                   |                 |                   |                         |  |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |            |            |            |     |                 |                       |                    |                                                   |                 |                   |                         |  |
| 1                                            | RENDITA    | 2 UTILIZZO | 3 POSSESSO |     | 5 CODICE CANONE | 6 CANONE DI LOCAZIONE | 7 CASI PARTICOLARI | 8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente) | 9 CODICE COMUNE | 11 CEDOLARE SECCA | 12 CASI PARTICOLARI IMU |  |
|                                              |            |            | GIORNI     | %   |                 |                       |                    |                                                   |                 |                   |                         |  |
| B1                                           | 300<br>,00 | 1          | 151        | 100 |                 |                       |                    | <input type="checkbox"/>                          | G224            |                   |                         |  |
| B2                                           | 120<br>,00 | 5          | 151        | 100 |                 |                       |                    | <input type="checkbox"/>                          | G224            |                   |                         |  |
| B3                                           | 420<br>,00 | 1          | 214        | 50  |                 |                       |                    | <input type="checkbox"/>                          | G224            |                   |                         |  |

In colonna 1 dei rigi B1, B2 e B3, dovranno essere indicate le rendite catastali.

Alle **colonne 3 e 4**, dovranno essere indicati i giorni di possesso e la percentuale nell'anno.

In **colonna 9**, va indicato il codice catastale del comune dove sono situate le unità immobiliari.

## MODELLO 730-3

| RIEPILOGO DEI REDDITI                               |                                                                   | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1                                                   | REDDITI DOMINICALI                                                |               | ,00       |
| 2                                                   | REDDITI AGRARI                                                    |               | ,00       |
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                            |               | ,00       |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                         |               | ,00       |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                     |               | ,00       |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                         |               | ,00       |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)   | 311           | ,00       |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                   | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                               |               | ,00       |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | 311           | ,00       |

Il **soggetto che presta assistenza fiscale** calcolerà il reddito degli immobili rivalutando le rendite catastali del 5% e rapportandole ai giorni ed alla percentuale di possesso; l'importo ottenuto **dovrà essere indicato in colonna 7**. Spetterà la relativa deduzione dal reddito complessivo da indicare a colonna 12.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE IMMOBILE E PERTINENZE IN LOCAZIONE

Un contribuente residente nel comune di Milano possiede un immobile (e la relativa pertinenza) locato in regime di libero mercato ad un canone annuo di 5.000 euro:

- la rendita catastale dell'immobile risulta essere pari a 1.000 euro;
- la rendita catastale della pertinenza risulta essere pari a 250 euro.

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Casi pratici di compilazione

Non è stata fatta opzione per l'applicazione della cedolare secca, pertanto il canone è sottoposto a tassazione ordinaria Irpef.

**Come precisato nelle istruzioni**, nel caso in cui il canone di locazione sia unico per due unità immobiliari (l'abitazione e la pertinenza) accatastate con autonoma rendita, deve essere indicata alla colonna 6 "canone di locazione", la quota di canone proporzionale alla rendita catastale, secondo la seguente formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{Totale delle rendite}}$$

Il quadro B dovrà essere così compilato:

Alla **colonna 5** va indicato il codice "1" corrispondente alla **percentuale del canone (95%)** che viene riportato nella **colonna 6**, essendo il reddito derivante dalla locazione, sottoposto alla tassazione ordinaria.

Alla **colonna 9** va indicato il codice del comune di Milano.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |              |   |          |     |   |              |                     |                  |                                                 |               |                |                      |
|----------------------------------------------|--------------|---|----------|-----|---|--------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |              |   |          |     |   |              |                     |                  |                                                 |               |                |                      |
| 1                                            | RENDITA      | 2 | UTILIZZO |     | 3 | POSSESSO     |                     | 4                | 5                                               | 6             | 7              | 8                    |
|                                              |              |   | GIORNI   | %   |   | CANONE       | CANONE DI LOCAZIONE | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente) | CODICE COMUNE | CEDOLARE SECCA | CASI PARTICOLARI IMU |
| B1                                           | 1.000<br>,00 | 3 | 365      | 100 | 1 | 3.800<br>,00 |                     |                  | <input type="checkbox"/>                        | F205          |                |                      |
| B2                                           | 250<br>,00   | 3 | 365      | 100 | 1 | 950<br>,00   |                     |                  | <input type="checkbox"/>                        | F205          |                |                      |
| B3                                           |              |   |          |     |   |              |                     |                  | <input type="checkbox"/>                        |               |                |                      |

In **colonna 2** deve essere indicato il **codice 3** che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato.

Alla **colonna 6 dei rigi B1 e B2** dovrà essere indicata la quota del canone proporzionale alla rendita catastale:  
 $B1 = \frac{5.000 \times 1.000}{1.250} = 4.000$   $B1 = 4.000 \times 0.95 = \text{€ } 3.800$   
 $B2 = \frac{5.000 \times 250}{1.250} = 1.000$   $B2 = 1.000 \times 0.95 = \text{€ } 950$

**L'immobile è locato in regime di libero mercato e soggetto a tassazione ordinaria:** il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà confrontare la rendita catastale rivalutata di entrambe le unità immobiliare con il canone di locazione, ridotto della percentuale forfetaria, ed **indicare nel rigo 3 del modello 730-3 il maggiore dei due.**

| RIEPILOGO DEI REDDITI                               |                                                                   | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 1                                                   | REDDITI DOMINICALI                                                |   |             | ,00 | ,00     |
| 2                                                   | REDDITI AGRARI                                                    |   |             | ,00 | ,00     |
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                            |   | 4.750       | ,00 | ,00     |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                         |   |             | ,00 | ,00     |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                     |   |             | ,00 | ,00     |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                         |   |             | ,00 | ,00     |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)   |   |             | ,00 | ,00     |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                   | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                               |   |             | ,00 | ,00     |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |   |             | ,00 | ,00     |





## ESEMPIO DI COMPILAZIONE CANONI D'AFFITTO PERCEPITI DAI COMPROPRIETARI

Cinque fratelli possiedono un immobile sito nel comune di Firenze:

- ciascuno possiede una quota di proprietà dell'immobile pari al 20%;
- la rendita catastale dell'immobile ammonta a 300 euro;
- l'immobile viene concesso in affitto in regime di libero mercato ad uno dei fratelli per tutto l'anno 2015 ad un canone annuo pari a 8.000 euro.

Il **quadro B** dovrà essere così compilato da ciascuno dei fratelli che non abita nell'immobile e che percepisce il canone:



Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà ma dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari, chi abita l'immobile non indicherà nessun importo a colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non l'intero importo. **In tal caso nella colonna "7" casi particolari deve essere indicato il codice "5".**

In **colonna 2** deve essere indicato il **codice 3** che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato.

In **colonna 6** va indicata la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente **e non l'intero canone annuo** (maggiore della rendita catastale):  
 $(€ 8.000 / 4) * 0,95 = € 1.900.$

Alla **colonna 9** va indicato il codice del comune di Firenze.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |          |        |     |               |                     |                  |                                                 |                          |                |                      |    |    |
|----------------------------------------------|----------|--------|-----|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----|----|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |          |        |     |               |                     |                  |                                                 |                          |                |                      |    |    |
| 1                                            | 2        | 3      | 4   | 5             | 6                   | 7                | 8                                               | 9                        | 10             | 11                   | 12 | 13 |
| RENDITA                                      | UTILIZZO | GIORNI | %   | CODICE CANONE | CANONE DI LOCAZIONE | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente) | CODICE COMUNE            | CEDOLARE SECCA | CASI PARTICOLARI IMU |    |    |
| B1                                           | 300,00   | 3      | 365 | 20            | 1                   | 1.900,00         | 5                                               | <input type="checkbox"/> | D612           |                      |    |    |
| B2                                           | ,00      |        |     |               |                     | ,00              |                                                 | <input type="checkbox"/> |                |                      |    |    |
| B3                                           | ,00      |        |     |               |                     | ,00              |                                                 | <input type="checkbox"/> |                |                      |    |    |

In **colonna 4** va indicata la percentuale di possesso, pari al 20% (100%/5 proprietari).

Nella **casella "casi particolari"** va indicato il codice **"5"** che identifica l'immobile posseduto in comproprietà e dato in locazione da uno o più comproprietari, ciascuno per la propria quota.

## QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Casi pratici di compilazione

**L'immobile è affittato in regime di libero mercato e soggetto a tassazione ordinaria:** il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel rigo 3 del modello 730-3 l'importo del canone di locazione da assoggettare ad Irpef.

| RIEPILOGO DEI REDDITI                               |                                                                   | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 1                                                   | REDDITI DOMINICALI                                                |   |             | ,00 | ,00     |
| 2                                                   | REDDITI AGRARI                                                    |   |             | ,00 | ,00     |
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                            |   | 1.900       | ,00 | ,00     |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                         |   |             | ,00 | ,00     |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                     |   |             | ,00 | ,00     |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                         |   |             | ,00 | ,00     |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)   |   |             | ,00 | ,00     |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                   | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                               |   |             | ,00 | ,00     |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |   |             | ,00 | ,00     |

Il comproprietario che vive nell'immobile e paga l'affitto agli altri compilerà il quadro B:

In **colonna 2** deve essere indicato il codice 1 che identifica l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale.

In **colonna 4** va indicata la percentuale di possesso pari al 20% (100%/5 proprietari).

La **colonna 12** non deve essere compilata, in quanto per entrambi gli immobili non è dovuta l'Imu per l'anno 2014.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |   |          |        |          |   |        |   |                     |   |                          |
|----------------------------------------------|---------|---|----------|--------|----------|---|--------|---|---------------------|---|--------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |   |          |        |          |   |        |   |                     |   |                          |
| 1                                            | RENDITA | 2 | UTILIZZO | 3      | POSSESSO | 5 | CODICE | 6 | CANONE DI LOCAZIONE | 7 | CASI                     |
|                                              |         |   |          | GIORNI | %        |   | CANONE |   |                     |   | PARTICOLARI              |
| B1                                           | 300,00  | 1 |          | 365    | 20       |   |        |   | ,00                 |   | <input type="checkbox"/> |
| B2                                           | ,00     |   |          |        |          |   |        |   | ,00                 |   | <input type="checkbox"/> |
| B3                                           | ,00     |   |          |        |          |   |        |   | ,00                 |   | <input type="checkbox"/> |

Dato che per l'anno 2015 non risulti dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze, il reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia, è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze**. Pertanto il reddito, pari alla rendita catastale rivalutata, concorre alla **formazione del reddito complessivo e verrà riportato al rigo 7 del modello 730-3**. Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo ed indicata al rigo 12 del modello 730-3.

### MODELLO 730-3

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              |   |             | ,00 | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  |   |             | ,00 | ,00     |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          |   |             | ,00 | ,00     |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       |   |             | ,00 | ,00     |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   |   |             | ,00 | ,00     |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       |   |             | ,00 | ,00     |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |   | 63          | ,00 | ,00     |

| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                   | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                               |   |             | ,00 | ,00     |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |   | 63          | ,00 | ,00     |

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà il reddito degli immobili, rivalutando le rendite catastali del 5% e rapportandole ai giorni ed alla percentuale di possesso. L'importo ottenuto **dovrà essere indicato in colonna 7**. Spetterà la relativa deduzione dal reddito complessivo, da indicare a colonna 12.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE IMMOBILE IN AFFITTO A CANONE CONVENZIONALE

Un contribuente possiede un immobile in proprietà nel comune di Pisa con rendita catastale pari a 500 euro, concesso in locazione **in regime di canone convenzionale**. Il canone percepito nel corso del 2015 ammonta a 3.000 euro. Non è stata fatta opzione per l'applicazione della cedolare secca, pertanto il canone è sottoposto a tassazione ordinaria Irpef. Il quadro B dovrà essere così compilato:

In colonna 2 deve essere indicato il **codice 8**, che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di canone convenzionale.

In colonna 6 va indicato il canone di locazione, ridotto del 5%:  
 $€ 3.000 * 0,95 = € 2.850$

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |         |     |          |  |     |          |   |   |               |                     |                  |                                                 |
|----------------------------------------------|---------|-----|----------|--|-----|----------|---|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |         |     |          |  |     |          |   |   |               |                     |                  |                                                 |
| 1                                            | RENDITA | 2   | UTILIZZO |  | 3   | POSSESSO |   | 4 | 5             | 6                   | 7                | 8                                               |
|                                              |         |     |          |  |     | GIORNI   | % |   | CODICE CANONE | CANONE DI LOCAZIONE | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente) |
| B1                                           | 500     | ,00 | 8        |  | 365 | 100      |   | 1 | 2.850         | ,00                 |                  | <input type="checkbox"/>                        |
| B2                                           |         | ,00 |          |  |     |          |   |   |               | ,00                 |                  | <input type="checkbox"/>                        |
| B3                                           |         | ,00 |          |  |     |          |   |   |               | ,00                 |                  | <input type="checkbox"/>                        |

| RIEPILOGO DEI REDDITI                               |                                                                   | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 1                                                   | REDDITI DOMINICALI                                                |   |             | ,00 | ,00     |
| 2                                                   | REDDITI AGRARI                                                    |   |             | ,00 | ,00     |
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                            |   | 1.995       | ,00 | ,00     |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                         |   |             | ,00 | ,00     |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                     |   |             | ,00 | ,00     |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                         |   |             | ,00 | ,00     |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)   |   |             | ,00 | ,00     |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                   | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                               |   |             | ,00 | ,00     |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |   |             | ,00 | ,00     |

Il soggetto che presta assistenza fiscale deve determinare il **reddito da assoggettare a tassazione e deve confrontare il canone di locazione (colonna 6, € 2.850) con la rendita catastale rivalutata, di € 525**. Il maggiore importo fra i due dovrà essere ridotto ulteriormente del 30% ed indicato in nel rigo 3 del modello 730-3.  
**Nel nostro caso: € 2.850 \* 0,70 = € 1.995.**

Il proprietario dovrà compilare anche la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione”:

Indicare il rigo del quadro B cui si riferisce l'unità immobiliare locata a canone convenzionale.

Indicare la data di registrazione del contratto di locazione

Indicare il codice identificativo dell'ufficio delle entrate dove è stato registrato il contratto di locazione

Barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone concordato, con opzione per la cedolare secca stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza al seguito del verificarsi di eventi calamitosi, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto

| SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE |         |      |                                        |                      |                |                                     |                               |                                             |                    |
|------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| N. rigo Sezione I                                    | Mod. n. | DATA | ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO |                      | CODICE UFFICIO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO | Contratti non superiori 30 gg | Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU | Stato di emergenza |
|                                                      |         |      | SERIE                                  | NUMERO E SOTTONUMERO |                |                                     |                               |                                             |                    |
| B11                                                  |         |      |                                        |                      |                |                                     |                               |                                             |                    |
| B12                                                  |         |      |                                        |                      |                |                                     |                               |                                             |                    |
| B13                                                  |         |      |                                        |                      |                |                                     |                               |                                             |                    |

Indicare il numero del quadro B nel caso siano stati compilati più modelli.

Indicare il numero di registrazione del contratto di locazione

**NEW**

Va indicato il codice identificativo del contratto composto da **17 caratteri** e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.

Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO E UNITA' IMMOBILIARE A DISPOSIZIONE

Un contribuente residente nel comune di Milano possiede:

- un immobile adibito ad abitazione principale (categoria catastale A/8) con rendita catastale pari a 2.100 euro;
- un immobile tenuto a disposizione con rendita catastale pari a 700 euro.



Gli immobili adibiti ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, abitazioni di lusso hanno scontato l'Imu per l'anno 2015, pertanto il relativo reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo e spetterà la relativa deduzione.

Il **quadro B** dovrà essere così compilato:

A **colonna 2** deve essere indicato:

- il **codice 1** per l'immobile adibito ad abitazione principale;
- il **codice 2** che identifica l'immobile come immobile a disposizione.

Alla **colonna 9** va indicato il codice del comune di Milano

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |          |   |          |     |          |   |        |   |               |   |                     |
|----------------------------------------------|----------|---|----------|-----|----------|---|--------|---|---------------|---|---------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |          |   |          |     |          |   |        |   |               |   |                     |
| 1                                            | RENDITA  | 2 | UTILIZZO | 3   | POSSESSO | 4 | GIORNI | 5 | CODICE CANONE | 6 | CANONE DI LOCAZIONE |
|                                              |          |   |          |     |          |   |        |   |               |   |                     |
| B1                                           | 2.100,00 | 1 | 365      | 100 |          |   |        |   |               |   |                     |
| B2                                           | 700,00   | 2 | 365      | 100 |          |   |        |   |               |   |                     |

Deve essere compilata la **colonna 12** che identifica le seguenti situazioni:

- **codice "2"**, nel caso di abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per l'anno 2015, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- **codice "3"**, nel caso di immobile ad uso abitativo non locato assoggettato ad Imu situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              |   |             |   |         |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  |   |             |   |         |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          |   | 490,00      |   |         |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       |   |             |   |         |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   |   |             |   |         |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       |   |             |   |         |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |   |             |   |         |

Il reddito dell'abitazione a disposizione (codice utilizzo "2") situato nello stesso comune dove si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, ed assoggettato ad Imu concorre alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%.

Pertanto il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei relativi immobili e riportare il 50% di tale reddito al rigo 3 del modello 730-3 ed il 50% al rigo 147 del modello 730-3.

Immobile a disposizione: € (700 \* 1,05 \* 4/3) = € 980

€ 980 \* 50% = € 490 al rigo 3 ed € 490 al rigo 147

Il reddito dell'abitazione principale, essendo per l'anno 2015 soggetta ad Imu, non sarà soggetto ad Irpef ed alle relative addizionali; pertanto il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà il relativo importo, la rendita catastale rivalutata al rigo 148 del modello 730-3:

€ 2.100 \* 1,05 = € 2.205

|     |                                                             |          |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 147 | Redditi fondiari non imponibili                             | 490,00   |  |  |
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) | 2.205,00 |  |  |



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE IMMOBILE IN AFFITTO A CANONE CONVENZIONALE CEDOLARE SECCA

Un contribuente residente nel comune di Bergamo possiede un immobile concesso in locazione per tutto l'anno 2015 a **libero mercato, optando per la tassazione sostitutiva**. Il canone annuo percepito ammonta a 6.000 euro. La rendita catastale dell'immobile ammonta a 500 euro.

In colonna 2 deve essere indicato il **codice 3**, che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato.

Alla **colonna 5** va indicato il codice "3", corrispondente alla **percentuale del canone (100%)**, che viene riportato **nella colonna 6**, essendo il reddito derivante dalla locazione sottoposto a tassazione sostitutiva (cedolare secca). Alla colonna 6, va riportato il 100% del canone di locazione.

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI |          |        |     |               |                     |                  |                                                 |               |                |                      |    |    |
|----------------------------------------------|----------|--------|-----|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----|----|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI           |          |        |     |               |                     |                  |                                                 |               |                |                      |    |    |
| 1                                            | 2        | 3      | 4   | 5             | 6                   | 7                | 8                                               | 9             | 10             | 11                   | 12 | 13 |
| RENDITA                                      | UTILIZZO | GIORNI | %   | CODICE CANONE | CANONE DI LOCAZIONE | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente) | CODICE COMUNE | CEDOLARE SECCA | CASI PARTICOLARI IMU |    |    |
| B1 500 ,00                                   | 3        | 365    | 100 | 3             | 6.000 ,00           |                  | <input type="checkbox"/>                        | A794          | X              |                      |    |    |
| B2 ,00                                       |          |        |     |               | ,00                 |                  | <input type="checkbox"/>                        |               |                |                      |    |    |
| B3 ,00                                       |          |        |     |               | ,00                 |                  | <input type="checkbox"/>                        |               |                |                      |    |    |

Alla **colonna 9**, va indicato il codice del comune di Bergamo. Deve essere barrata la **casella di colonna 11**, che indica l'opzione della cedolare secca sulle locazioni.



Il contribuente è tenuto alla compilazione anche della sezione II, riportando gli estremi di registrazione del contratto.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1           | 2       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                       |                                                                 | DICHIARANTE | CONIUGE |
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00         | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00         | ,00     |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00         | ,00     |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00         | ,00     |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00         | ,00     |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | 6.000 ,00   | ,00     |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00         | ,00     |

Sull'importo del rigo deve essere applicata l'imposta sostitutiva del 21% (€ 6.000 \* 21% = € 1.260).

# QUADRO C

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                  |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                        |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI               |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                        |                             |                                   | Casi particolari |                                                          |                             |                                   |
| C1                                                                  | 1 Tipologia reddito                                                                 | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2  | 1 Tipologia reddito                                    | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C3               | 1 Tipologia reddito                                      | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) |
|                                                                     |                                                                                     |                             | ,00                               |     |                                                        |                             | ,00                               |                  |                                                          |                             | ,00                               |
| C5                                                                  | PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016) |                             |                                   |     |                                                        |                             | 1 Lavoro dipendente               | 2 Pensione       |                                                          |                             |                                   |
| SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                        |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C6                                                                  | Assegno del coniuge                                                                 |                             | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   | C7  | Assegno del coniuge                                    |                             | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   | C8               | Assegno del coniuge                                      |                             | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   |
|                                                                     | 1                                                                                   |                             | ,00                               |     | 1                                                      |                             | ,00                               |                  | 1                                                        |                             | ,00                               |
| SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF      |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                        |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C9                                                                  | RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2016)                                                   |                             | ,00                               | C10 | RITENUTE ADD.LE REGIONALE (punto 22 CU 2016)           |                             | ,00                               |                  |                                                          |                             |                                   |
| SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                        |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C11                                                                 | RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2015 (punto 26 CU 2016)                            |                             | ,00                               | C12 | RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2015 (punto 25 CU 2016) |                             | ,00                               | C13              | RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2016 (punto 29 CU 2016) |                             | ,00                               |
| SEZIONE V - BONUS IRPEF                                             |                                                                                     |                             |                                   |     |                                                        |                             |                                   |                  |                                                          |                             |                                   |
| C14                                                                 | CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)                                                    | 1                           | BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016) | 2   | TIPOLOGIA ESENZIONE                                    | 3                           | PARTE REDDITO ESENTE              | 4                | QUOTA TFR                                                | 5                           |                                   |
|                                                                     |                                                                                     |                             | ,00                               |     |                                                        |                             | ,00                               |                  |                                                          |                             | ,00                               |



La struttura del **quadro C** presenta alcune variazioni rispetto allo scorso anno:

### SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

- è stato **eliminato il rigo C4** in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché nell'anno d'imposta 2015 non ha trovato applicazione la tassazione agevolata di tali somme

MODELLO 730/2015

| Somme per incremento della produttività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5                                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Rigo C4 eliminato nel modello 730/2016

### BONUS IRPEF

Per l'anno **2015** il bonus irpef, introdotto dal D.L. 66/2014, è stato riconosciuto per 12 mensilità (80 euro mensili), passando quindi da complessivi euro 640, (per otto men-



silità), ad **euro 960**. Il bonus spetta a tutti i **titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati**, a condizione che **il reddito complessivo non sia superiore a 26.000 euro**. Per l'anno 2015 ai fini della verifica del limite di euro 26.000 occorre **aggiungere** all'importo del reddito complessivo determinato a fini irpef **l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR)**, che a decorrere dall'anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

| SEZIONE V - BONUS IRPEF |                                  |                                   |                     |                      |           |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| C14                     | 1                                | 2                                 | 3                   | 4                    | 5         |
|                         | CODICE BONUS (punto 391 CU 2016) | BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016) | TIPOLOGIA ESENZIONE | PARTE REDDITO ESENTE | QUOTA TFR |
|                         |                                  |                                   |                     |                      |           |

Pertanto il **rigo C14 risulta modificato**, con l'inserimento di nuovi campi (campo 3, campo 4 e campo 5) per tener conto delle modifiche introdotte.

### ALTRE NOVITÀ

- il comma 690 della legge di Stabilità 2015 incrementa da euro 6.700 ad **euro 7.500 l'esenzione Irpef** per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti **residenti in Italia** che prestano **l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi**;
- il comma 691 della legge di Stabilità 2015, **ha introdotto** il comma 3-bis all'art. 188 bis del Tuir **che riconosce un'esenzione fino al limite di euro 6.700 per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti nel comune di Campione d'Italia**.

## STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro C** è composto da cinque sezioni:

- nella **sezione I (da C1 a C5)** devono essere dichiarati i redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è prevista l'attribuzione di una detrazione da rapportare al periodo di lavoro nell'anno;
- nella **sezione II (da C6 a C8)** devono essere dichiarati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è prevista l'attribuzione di una detrazione da non rapportare al periodo di lavoro nell'anno;
- nella **sezione III (C9 a C10)** devono essere indicate le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- nella **sezione IV (da C11 a C13)** deve essere indicata l'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- nella **sezione V (C14)** va indicato il bonus Irpef erogato;
- nella **sezione VI (C15)** va indicato il contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro, e il reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici.

## SEZIONE I – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE È RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO

### ASPETTI GENERALI

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI    |                                                                                     |                                        |                                              |    |                                |                                        |                                              |                  |                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |                                                                                     |                                        |                                              |    |                                |                                        |                                              | Casi particolari |                                |
| C1                                                    | <sup>1</sup> Tipologia reddito                                                      | <sup>2</sup> Indeterminato/Determinato | <sup>3</sup> REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2 | <sup>1</sup> Tipologia reddito | <sup>2</sup> Indeterminato/Determinato | <sup>3</sup> REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C3               | <sup>1</sup> Tipologia reddito |
|                                                       |                                                                                     |                                        | ,00                                          |    |                                |                                        | ,00                                          |                  |                                |
| C5                                                    | PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016) |                                        |                                              |    |                                |                                        | <sup>1</sup> Lavoro dipendente               |                  | <sup>2</sup> Pensione          |

Nella **sezione I** del quadro C, ai righe C1 – C5 devono essere riportati i redditi:

- di lavoro dipendente;
- di pensione;
- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,

**per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (periodo che deve essere indicato al rigo C5).**

I **dati necessari** per la compilazione della sezione sono ricavabili dal **modello Certificazione Unica 2016** rilasciato dal sostituto d'imposta.

I dati necessari per la compilazione della sezione possono essere ricavati anche dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto, quale **ad esempio il privato per il lavoratore domestico**.



#### Redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro

- redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera;
- redditi di lavoro e pensione, prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei reparti anagrafici del comune Campione d'Italia;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità, ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252 del 2005 che non dipenda da pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);

- i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
- le indennità per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato Meridionale; gli assegni corrisposti dalla Chiesa Apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Buddhista italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostenimento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali ed altre figure operanti nella Aziende sanitarie locali con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitari territoriale; ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
  - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  - partecipazioni a collegi e a commissioni.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

**Definizione:** Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuir sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.



Si considerano redditi di lavoro dipendente **tutte le somme e i valori** che il dipendente percepisce nel corso del periodo d'imposta a qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano **percepiti nel periodo d'imposta** anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro **entro il giorno 12 del mese di gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Ai sensi dell'art 49 comma 2 del Tuir sono altresì considerati redditi di lavoro dipendente:



Rientrano tra i redditi di pensione le somme erogate dall'Inps o dal Ministero del Tesoro ai soggetti che hanno i requisiti per fruire della pensione.



### REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO DA LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

I redditi di lavoro prodotti da **soggetti residenti nel territorio dello Stato** che prestano attività lavorativa **nelle zone di frontiera o nei Paesi Limitrofi**, svolte **in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto** godono di una tassazione agevolata ovvero:

- fino a **7.500 euro** non concorrono alla formazione del reddito;
- le **somme eccedenti a 7.500 euro** sono soggette a tassazione secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 51, comma 1-8 del Tuir.



La soglia di esenzione è stata elevata ad euro 7.500 dall'anno 2015 dalla Legge di Stabilità 2015.

Tale agevolazione era stata introdotta dalla L. 244/2007 per gli anni dal 2008 al 2011, successivamente prorogata anche per gli anni 2012 e 2013 dalla L. 228/2012.

Successivamente il comma 175 della L. 147/2013 ha prorogato anche **per l'anno 2014 l'agevolazione Irpef** per tali soggetti nella medesima misura già prevista per l'anno 2013.

Infine la Legge di Stabilità per l'anno 2015 ha aumentato l'esenzione dall'Irpef a 7.500 euro, con decorrenza dal periodo d'imposta 2015.

Ai fini **dell'applicazione di tale tassazione agevolata** si deve trattare di lavoratori dipendenti che **sono residenti in Italia** e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione di lavoro. La normativa non è applicabile invece a quei lavoratori dipendenti che, in forza di uno specifico contratto, svolgono la loro prestazione all'estero in via prevalente e soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.



### **STIPENDI E PENSIONI PRODOTTI ALL'ESTERO**

Nel caso in cui un contribuente residente in Italia percepisca **stipendi, pensioni o altri redditi assimilati** prodotti in un Paese estero con il quale:

- a) non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) esiste una convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;  
**allora il contribuente ha diritto ad un credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir,**
- c) esiste una convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia;  
**allora se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero** il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero: il rimborso deve essere chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

### **STIPENDI ESTERI**

Per gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni (Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è **previsto che il reddito venga tassato esclusivamente in Italia se:**

- **il lavoratore risiede in Italia** e presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- **le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;**
- **l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione** o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

### **STIPENDI ESTERI PRODOTTI IN VIA CONTINUATIVA**

I redditi conseguiti da lavoratori dipendenti, residenti in Italia, **che nell'arco di 12 mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183** giorni sono determinati sulla base di **retribuzioni convenzionali** definite annualmente con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si tratta di quei soggetti che **pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia** in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali (art. 51 comma 8 bis del Tuir).

Per **l'anno 2014** si deve far riferimento al D.M. 23 dicembre 2013.



Per l'anno 2015 le retribuzioni convenzionali sono state determinate con il D.M. del 14 gennaio 2015.



La C.M. 20/E/2011 ha chiarito che:

- la **mancata previsione** nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente **costituisce motivo ostativo** all'applicazione del particolare regime previsto dall'art. 51 comma 8-bis del Tuir;
- la **possibilità di frazionare** le retribuzioni convenzionali è prevista dal decreto del Ministro del Lavoro che ne determina annualmente l'ammontare, al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese.

Quindi nel caso in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, **la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.**

## PENSIONI ESTERE

Sono quelle **pensioni corrisposte da un ente pubblico o privato** di uno Stato Estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia.

In particolare:

- **pensioni pubbliche:** sono quelle pagate da uno Stato o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale queste pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono;
- **pensioni private:** sono quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili nel paese di residenza del beneficiario.

Si riportano alcuni esempi di tassazione delle pensioni estere erogate ad un contribuente residente in Italia sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni:

### Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

### Belgio – Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

### Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.



### **Australia**

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

### **Canada**

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale" ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada.

### **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.



### **RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO RIENTRATI IN ITALIA**

Per effetto dell'art. 17, comma 1 del D.L. 185/2008 a decorrere dal 1° gennaio 2009 i ricercatori e docenti universitari che dal **29 novembre 2008** fino **al 31 dicembre 2013** iniziano a svolgere attività di ricerca in Italia godranno di un'agevolazione sul reddito di lavoro dipendente e assimilato o di lavoro autonomo conseguito in Italia. Tali redditi infatti concorrono alla formazione del **reddito complessivo Irpef nella misura del 10% del loro ammontare**.

Tale agevolazione spetta per tre periodi d'imposta a partire dall'anno in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia.



### **RIENTRO IN ITALIA RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO**

L'art. 1 comma 14 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) **ha prorogato** le agevolazioni previste dall'art. 44 del D.L. 78/2010 allo scopo di incentivare i ricercatori e i docenti residenti all'estero di svolgere la loro attività in Italia ed ha previsto poi un'allungamento dei periodi d'imposta nei quali è applicabile la relativa agevolazione.

In particolare **non concorre** alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo il **90%** degli emolumenti percepiti dai docenti (ricercatori) che, **in possesso di titolo di studio universitario** o equiparato e **non occasionalmente residenti all'estero**, abbiano svolto **documentata attività di ricerca o docenza** all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno 2 anni continuativi e che dal **31.5.2010** ed **entro i 7 anni** (in luogo dei precedenti 5) **successivi** vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale.

Inoltre, è stato stabilito che le agevolazioni fiscali in esame si applichino per un massimo



di **4 periodi d'imposta**: quello in cui il ricercatore (docente) diviene fiscalmente residente in Italia e i **tre** (prima due) successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel nostro Paese. Pertanto, considerato che il trasferimento in Italia del ricercatore o docente può avvenire al massimo entro il 31.12.2017, il beneficio può competere fino al 2020.

## CITTADINI UE CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA

### Ambito normativo

Il **D.L. 238/2010** ha previsto alcune agevolazioni per lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero. Il **D.L. 216/2011** è intervenuto modificando la norma, ampliando il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al beneficio e stabilendo che tale **beneficio compete fino al periodo d'imposta 2015**. La **C.M. 14/E/2012** ha fornito importanti chiarimenti in materia.



L'art. 10 comma 12-octies del D.L. 192/2014 **proroga** dal 31.12.2015 al **31.12.2017** gli **incentivi fiscali**, "*sotto forma di minore imponibilità del reddito*", previsti dall'art. 1, D.L. 238/2010 a favore dei cittadini UE che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, "*che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia*".



L'art. 10 comma 12 -octies del D.L. 192/2014 è stato abrogato dall'art. 16 comma 4 del D.Lgs. 147/2015

### Ambito soggettivo

Il D.M. del 3 giugno 2011 ha **disciplinato l'ambito soggettivo di applicazione della norma**: possono beneficiare dell'incentivo **i cittadini dell'Unione Europea** nati dopo il 1 gennaio 1969 **che vengono assunti o che avviano un'attività d'impresa o lavoro autonomo in Italia** trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza **entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività**.

Condizione necessaria per aver accesso all'agevolazione in questione è quella di **aver svolto all'estero un'attività di lavoro post lauream** o un'attività **di studio conseguendo un titolo accademico e decidere di fare rientro in Italia**.

In particolare possono godere dell'agevolazione i soggetti che hanno svolto attività lavorativa all'estero e che **alla data del 20 gennaio 2009**:

- sono **in possesso di un titolo di laurea**;
- hanno **risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia**;
- negli ultimi due anni o più hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente di lavoro autonomo o d'impresa.

Possono godere dell'agevolazione i soggetti che hanno **svolto attività di studio all'estero** e che **alla data del 20 gennaio 2009**:

- **hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;**
- negli **ultimi due anni o più hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine** e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.



Come precisato nella **C.M. 14/E/2012** tali requisiti devono essere posseduti a **decorrere dal 20 gennaio 2009** (e **non alla data del 20 gennaio 2009**).

### Agevolazioni previste

In presenza dei requisiti richiesti, i **redditi di lavoro dipendente** (e i redditi d'impresa e di lavoro autonomo) concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura **del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori**. La C.M. 14/E/2012 ha precisato che potranno godere dell'agevolazione anche i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto e somme corrisposte a titolo di borsa di studio.

**Nell'ambito del modello 730/2016 tali circostanze vanno segnalate barrando l'apposita casella prevista nella sezione I del quadro C ed indicando rispettivamente i codici:**

**“1”** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista **per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero,**

**“2”** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.



### **DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE – D.Lgs n. 147/2015 REGIME SPECIALE PER LAVORATORI RIMPATRIATI**

L'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, c.d. “Decreto Internazionalizzazione”, ha introdotto una **specificata agevolazione per i lavoratori che rientrano dall'estero.**

In particolare viene previsto che il **reddito da lavoro dipendente** prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato **concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%** del suo ammontare.

Il beneficio opera al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

- i lavoratori **non** sono stati **residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti** il predetto trasferimento e si impegnano a **permanere in Italia per almeno 2 anni;**
- l'**attività lavorativa** viene **svolta presso un'impresa residente in Italia** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa / con società che direttamente o indi-

rettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

- l'**attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia**;
- lavoratori rivestono **ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione** come definiti da un apposito DM.

Tali disposizioni agevolative si applicano a **decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza** nel territorio dello Stato e per i **quattro periodi successivi**.

#### COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA L. 238/2010

Il comma 4 dell'art. 16 prevede poi l'**abrogazione** dell'art. 10 comma 12-octies del D.L. 192/2014 che disponeva la proroga al periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 per l'applicazione e la fruizione dei benefici di cui alla Legge n. 238/2010.

Successivamente la **Legge di Stabilità 2016**, al comma 259, ha modificato nuovamente l'art. 16 comma 4 del D.Lgs. 147/2015 ed ha previsto una proroga dell'**agevolazione per i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Legge n. 238/2010**.

**Si tratta dei cittadini UE:**

- in **possesso di un titolo di laurea**;
- che **hanno risieduto continuativamente** per almeno 24 mesi in Italia;
- che, sebbene residenti nel loro Stato d'origine, **hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo** o di d'impresa fuori da tale Stato e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengono **assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza**, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Possono godere dell'agevolazione anche coloro che:

- hanno risieduto **continuativamente per almeno 24 mesi in Italia**;
- sebbene residenti nel loro Stato d'origine, hanno **svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Stato e dall'Italia negli ultimi 24 mesi** o più, conseguendo un titolo di laurea, o una specializzazione post lauream,

**e vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;**

La norma prevede che tali soggetti, se **si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015**, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e per quello successivo (quindi, per il 2016 e 2017) possono applicare, **alternativamente**, il regime previsto dalla L. 238/2010 (più vantaggioso) o quello stabilito nel D.Lgs. 147/2015 in base al quale i **redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo / d'impresa concorrono alla formazione della base imponibile Irpef** nella seguente **misura ridotta**:

- **20%** per le **lavoratrici**;
- **30%** per i **lavoratori**.

**In alternativa** possono **optare per l'agevolazione** prevista dal citato art. 16, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.



### INDENNITÀ E SOMME CORRISPOSTE DALL'Inps

Sono considerati **redditi di lavoro dipendente** le **indennità** e le somme corrisposte a qualunque titolo a lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o da altri enti. Ad esempio:

- **cassa integrazione guadagni;**
- **mobilità;**
- **disoccupazione ordinaria e speciale;**
- **malattia;**
- **maternità ed allattamento;**
- **TBC e post-tubercolare;**
- **donazione di sangue e congedo matrimoniale.**

Le **rendite Inail**, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta hanno carattere risarcitorio del danno subito e quindi non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita da **un Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio** per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento **un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.**

## DETAZZAZIONE DELLE SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

### SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

- è **stato eliminato il rigo C4** in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché **nell'anno d'imposta 2015 non ha trovato applicazione la tassazione agevolata di tali somme.**

Modello 730/2015

| Somme per incremento della produttività |                                  |   |                               |   |                                |     |             |                          |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|-----|-------------|--------------------------|-------------|
| C5                                      | di ss D<br>RappOM, D<br>i UITOUC | 1 | di ss D<br>E S pRC<br>pi pRRC | a | t TD 6RD<br>E S pRC<br>pi pRRC | r00 | 21, E S, VT | Is S URQRL1nZ s s C6 E6U | 21, E S, VT |
|                                         |                                  |   |                               |   |                                |     |             |                          |             |

Rigo C4 eliminato nel modello 730/2016



### APPROFONDIMENTO COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

È previsto un regime fiscale agevolato per i compensi relativi a lavori socialmente utili (L.S.U.) corrisposti a soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia. Per tali soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore a **9.296,22 euro** al netto della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, l'art. 52, lett. d-bis del D.P.R. 917/1986 prevede:

- l'esenzione da tassazione fino a 3.098,74 euro;
- una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede 3.098,74 euro (art. 24, comma 1- bis, D.P.R. 600/1973).



### ESEMPIO

Un contribuente ha percepito nel corso del 2015 i seguenti redditi:

- reddito da lavoro dipendente: 8.000 euro;
- compensi L.S.U.: 3.500 euro,

Dato che il reddito complessivo al netto dei compensi per i lavori socialmente utili non supera 9.296,22 euro:

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.098,74 | Hanno usufruito della tassazione agevolata                                                           |
| € 401,26   | Hanno subito la tassazione ordinaria con ritenuta a titolo d'imposta del 23% e addizionale regionale |

Se i **compensi hanno usufruito del regime agevolato** nel modello di Certificazione Unica nei punti da 561 a 564 sono riportati **sia i compensi esclusi dalla tassazione che (quota esente) quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile)** nonché le ritenute dell'Irpef e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

## COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CERTIFICAZIONE UNICA

| LAVORI SOCIALMENTE UTILI |                                    |                |                                 |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Quota esente             | Quota imponibile                   | Ritenute Irpef | Addizionale regionale all'Irpef |
| 561                      | 562                                | 563            | 564                             |
| Ritenute Irpef sospese   | Addizionale reg. all'Irpef sospesa |                |                                 |
| 565                      | 566                                |                |                                 |

I **compensi per lavori socialmente utili** percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a **9.296,22 euro** (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze), devono essere indicati nei campi dal punto 561 al punto 564 del modello. In particolare dovrà essere riportato:

- nel **punto 561** la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente);
- nel **punto 562** la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d'imposta 3.098,74 euro (quota imponibile);
- nel **punto 563** l'importo delle ritenute Irpef;
- nel **punto 564** l'importo di addizionale regionale all'Irpef;
- nel **punto 565** l'importo delle ritenute sospese;
- nel **punto 566** l'importo di addizionale regionale all'Irpef sospeso.



Il contribuente che ha percepito solo compensi per lavori socialmente utili fino a **9.296,22 euro** per i quali sono state applicate correttamente le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.



Se il reddito complessivo supera 9.296,22 euro, l'intero reddito, compresi i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati ad Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolati risultante dalla Certificazione Unica.

**APPROFONDIMENTO****BONUS IRPEF – RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE**

Tra le principali novità del **D.L. 66/2014** vi è sicuramente il cosiddetto “**bonus Irpef**” introdotto dall'art. 1, misura volta la **riduzione del cuneo fiscale** per lavoratori dipendenti ed assimilati. Per l'anno **2014** il **bonus** spetta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati per un importo complessivo di **60 euro**. Condizione essenziale per poter fruire del bonus è che il **reddito complessivo** non sia superiore a 26.000 euro.



Per effetto dell'art. 1 commi 12, 13, 14 e 15 della Legge di Stabilità 2015 il bonus Irpef è stato reso **strutturale a decorrere dall'anno 2015**, e disciplinato dall'art. 13 co. 1 del Tuir.



Per l'anno **2015** il bonus Irpef, introdotto dal D.L. 66/2014, viene riconosciuto per 12 mensilità (80 euro mensili), passando quindi da complessivi euro 640 (otto mensilità), ad **euro 960**. Il bonus spetta a tutti i **titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati**, a condizione che il **reddito complessivo non sia superiore a 26.000 euro**. Ai fini della verifica del limite di euro 26.000 occorre **aggiungere** all'importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef l'**ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR)**, che a decorrere dall'anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con vari documenti di prassi nei quali sono stati forniti chiarimenti, in merito ai soggetti beneficiari del bonus, ai soggetti esclusi, alle modalità di erogazione e determinazione del credito con le seguenti circolari:

- C.M. 8/E/2014;
- C.M. 9/E/2014;
- C.M. 22/E/2014.



## SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 1 del D.L. 66/2014 **potenziali beneficiari del credito** sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- dai redditi **di lavoro dipendente** di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
- dai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, co. 1, del Tuir, quali:
  - compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lett. a);
  - le **indennità e i compensi** percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio**, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (lett. c-bis);
- **remunerazioni dei sacerdoti** (lett. d);
- le **prestazioni pensionistiche** di cui al D.Lgs. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Ulteriore condizione necessaria per godere del bonus è possedere **un'imposta lorda** di ammontare superiore **alle detrazioni da lavoro spettanti** in base al comma 1 dell'art. 13 del Tuir. Quindi, nel caso in cui l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, al netto delle detrazioni di lavoro dipendente **sia pari a zero (contribuenti incapienti)**, allora si è **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del bonus irpef.



del medesimo Tuir.

Non rileva la circostanza che l'imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati **sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse** da quelle previste dall'art. 13, comma 1, del Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12

Inoltre, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un **reddito complessivo** per l'anno **d'imposta 2014 non superiore a 26.000 euro**.



Il **reddito complessivo** rilevante ai fini in esame è assunto al **netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze**.

## Soggetti esclusi

Sono **esclusi** dal credito:

- i contribuenti il **cui reddito complessivo non è formato** dai redditi specificati dal comma 1-bis quali:
  - **redditi da pensione** (art. 49, comma 2 lett. a) del Tuir);
  - i compensi per **l'attività libero professionale intramuraria** del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, co. 1 lett. e) del Tuir);
  - **le indennità, i gettoni di presenza** e gli altri compensi corrisposti **dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni** per l'esercizio di **pubbliche funzioni**, nonchè i compensi corrisposti ai membri delle **commissioni tributarie**, ai **giudici di pace** e agli esperti **del tribunale di sorveglianza**, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  - le **indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo** e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui ar-



ticoli 114 e 135 della Costituzione e alla Legge n. 816/1985 nonché i conseguenti **assegni vitalizi** percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, co. 1, lett. g));

- **le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato**, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, co. 1, lett. h));
- altri assegni periodici alla cui produzione non concorrano né capitale, né lavoro (art. 50, co. 1, lett. i));
- i **contribuenti** che non hanno un'imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis **superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati**, spettanti in base all'art. 13, comma 1, del Tuir;
- i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un **reddito complessivo superiore a 26.000 euro**.



### **SOGGETTI NON RESIDENTI**

La **C.M. 9/E/2014** ha precisato che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir, anche hai **soggetti non residenti fiscalmente in Italia spettano il credito**. Il credito non spetta, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

### **COMPUTO DEL PERIODO DI LAVORO**

Nella **C.M. 9/E/2014** ha inoltre precisato che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell'art. 1 del decreto, secondo cui il credito è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.

Nei casi prospettati (**aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro**), quindi, vale quanto già precisato con la circolare del Ministero delle finanze n. 3/E del 1998 secondo cui dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

Per quanto concerne i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei giorni, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni.

Inoltre, come precisato nella **C.M. 9/E/2014** il bonus spetta:

- **a coloro che percepiscono indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione**, in quanto trattasi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente;
- **ai lavoratori deceduti**: il credito spetta, quindi, **in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014** e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi. Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l'inizio dell'erogazione del credito da parte sostituto d'imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi;
- **ai lavoratori frontalieri** (il requisito del reddito di lavoro dipendente deve essere verificato per la quota eccedente la soglia di esenzione di 7.500 euro);
- i lavoratori il cui reddito viene determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali**.

## SOSTITUTI D'IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Ai sensi del primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 sono **sostituti d'imposta**, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:

- **gli enti e le società** indicati nell'art. 73, comma 1, del Tuir;
- **le società e associazioni** indicate nell'art. 5 del Tuir;
- **le persone fisiche che esercitano imprese commerciali**, ai sensi dell'art. 55 del Tuir;
- **le imprese agricole**;
- **le persone fisiche che esercitano arti e professioni**;
- **il curatore fallimentare**;
- **il commissario liquidatore**;
- **il condominio**.
- **le amministrazioni dello Stato**, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- **le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale**, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.



Tali sostituti d'imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, **senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari**.

## MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

I **sostituti di imposta** devono determinare la **spettanza del credito** e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

Il credito:

- è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno;
- è **riconosciuto se il reddito complessivo è inferiore a 26.000 euro**; il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.



Come precisato poi anche nella **C.M. 9/E/2014** il reddito complessivo per il riconoscimento del bonus deve essere considerato:

- al **netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle relative pertinenze;
- vanno considerati i **redditi assoggettati a cedolare secca**;
- non vanno considerati i **redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per incrementi di produttività**;



Per l'anno 2015 ai fini della verifica del limite di euro 26.000 occorre:

- sommare all'importo del reddito complessivo determinato a fini irpef l'**ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia;**
- **sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR),** che 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef in quanto assoggettata a tassazione ordinaria.

- **non concorre alla formazione del reddito.**

In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

- a) **verificare la "capienza" dell'imposta lorda** sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro (comma 1-bis dell'art. 13);
- b) **calcolare l'importo del credito** spettante in relazione al reddito complessivo (comma 1-bis dell'art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- c) **determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga** (commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto).

Per quanto concerne il **punto a)** (verifica della "capienza"), come detto, occorre **calcolare le detrazioni spettanti** in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. In sostanza, l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa.

In relazione al **punto b)** (calcolo del credito spettante), il comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir prevede che il bonus diminuisca all'aumentare del reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale):

| REDDITO COMPLESSIVO          | BONUS                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fino ad € 24.000             | € 960                                                   |
| Da € 24.001 fino ad € 26.000 | $€ 960 * (26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000$ |
| Oltre 26.000                 | 0                                                       |



#### ESEMPIO

Un lavoratore impiegato per l'intero **2015** il cui **reddito complessivo** è di 24.800 euro, l'importo del credito spettante è pari a:  
 $€ 960 \times [(26.000 - 24.800) / 2.000] = 960 \times 1.200 / 2000 = 960 \times 0,6 = € 576.$



#### ESEMPIO

Per un lavoratore impiegato per l'intero **2015** il cui **reddito complessivo** è di 25.200 euro, l'importo del credito spettante è pari a:  
 $960 \times [(26.000 - 25.200) / 2.000] = 960 \times 800 / 2000 = 960 \times 0,4 = 384$

Se il **periodo di lavoro nell'anno 2015 è inferiore a 365 giorni**, l'importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell'anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir.



#### ESEMPIO

Un lavoratore il cui **reddito complessivo** è di 22.000 euro e che:

- ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2015 (120 giorni di lavoro nel 2015) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a  $\text{€ } 960/365 \times 120 = \text{€ } 315,62$ ;
- ha **iniziato un rapporto di lavoro** a tempo indeterminato il **3 giugno 2015** (212 giorni di lavoro del 2015) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto  $\text{€ } 960/365 \times 212 = \text{€ } 557,59$ .

In relazione al punto c) (erogazione del credito da parte dei sostituti d'imposta), il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 66/2014 prevede che i sostituti d'imposta riconoscono il credito *“ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”*, mentre il successivo comma 5 prevede che il credito *“è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso”*.

Nella C.M. 8/E/2014 è stato specificato che i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle **retribuzioni erogate nel mese di maggio**. Per la ripartizione del credito spettante, come in precedenza determinato, tra i periodi di paga che vanno da maggio a dicembre (o da giugno a dicembre), o comunque tra i periodi di paga interessati in relazione all'eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro, occorre considerare che il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell'anno.

Il recupero del bonus da parte dei sostituti d'imposta avviene mediante modello F24 con **codice tributo 1655** (R.M. 48/E/2014), e può essere compensato con qualsiasi altro tributo.

#### CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

I **soggetti titolari nel corso dell'anno 2015** di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell'art. 1-bis dell'art. 13 del Tuir, le cui remunerazioni sono erogate **da un soggetto che non è sostituto di imposta**, possono **richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta 2015. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l'anno d'imposta 2015, **non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte**, dai sostituti d'imposta ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

#### CREDITO NON SPETTANTE

I **sostituti d'imposta** devono riconoscere **in via automatica** il credito in base alle informazioni in loro possesso; tuttavia i contribuenti che **non hanno i presupposti** per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a **26.000 euro** derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono **tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta** il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

**CASI PARTICOLARI****CALCOLO DEL CREDITO E PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO**

Nel caso di modifica del sostituto d'imposta per cambio del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti al rilascio del C.U. entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati.

- se il **contribuente consegna il C.U. al nuovo datore di lavoro**, quest'ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo.  
In questo caso, la verifica della "capienza" dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuata tenendo conto anche dell'importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro, indicati nel C.U. relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la determinazione dell'importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel medesimo C.U.. Dall'importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d'imposta. L'importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente.
- se **il nuovo assunto non produce il C.U. relativo al precedente rapporto di lavoro** il sostituto d'imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che **il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito**, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.

**RAPPORTI DI LAVORO CONTESTUALI**

Nei casi in cui un soggetto sia **titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito**, ma l'importo del **reddito complessivamente derivante** dai rapporti in essere **ecceda** quello massimo previsto dal comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir, **non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito** e il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d'imposta. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, **non riconosceranno il credito**.

Ad esempio, se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di 12.000 euro e di 18.000 euro, i due sostituti d'imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti raggiunge un reddito complessivo di 30.000 euro e non ha diritto al credito. Per effetto di quanto indicato nella circolare, il lavoratore è tenuto a comunicare ai due sostituti d'imposta di non aver diritto al credito.

Nella diversa ipotesi in cui l'importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore **è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta** di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d'imposta.

**REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE**

Sono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** quelli indicati dall'art. 50 del Tuir. Dovranno compilare **la sezione I del quadro C** i contribuenti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che beneficiano della **detrazione di cui all'art. 13 comma 1 del Tuir da riportare al periodo di lavoro dell'anno**.



## COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E LAVORATORI A PROGETTO

Il D.Lgs n. 276/2003 ha notevolmente riformato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa trasformandoli in “**contratti a progetto**”.

Come per i vecchi “co.co.co.” anche i contratti a progetto si caratterizzano per l’assenza del vincolo di subordinazione, il coordinamento con il committente e l’irrelevanza del tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Tali contratti devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinate dal committente.



Il D.Lgs. 81/2015 ha disposto l’abrogazione dei contratti a progetto; i contratti in essere al 25 giugno 2015 saranno validi fino alla loro naturale scadenza.



### Rientrano tra i compensi di collaborazione coordinata e continuativa:

- le cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che non rientrino nell’oggetto proprio dell’attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore coperto in società o enti);
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, esclusi quelli corrisposti a titolo di diritti d’autore;
- partecipazione a collegi ed a commissioni.

Da un punto di vista fiscale, tali compensi (co.co.co e lavoro a progetto) sono classificabili come redditi assimilati a lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir e vanno indicati nella **sezione I del quadro RC**.

**Non costituiscono redditi derivanti** da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi per uffici e collaborazione che rientrano:

- nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento professionale (compensi percepiti da un dott. commercialista o da un ragioniere per l’ufficio di amministratore) o di una connessione oggettiva con l’attività di libero professionista resa (ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
- nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- nell’ambito di prestazioni di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Tali compensi rientrano, ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. a) del Tuir tra i redditi diversi e vanno dichiarati nel quadro D del modello 730.

**Non concorrono alla formazione del reddito complessivo** e pertanto non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista e o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.



### BORSE DI STUDIO

Le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), costituiscono redditi di lavoro dipendente se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione.

Sono **previste specifiche esenzioni** per:

- le **borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario**, in base alla L. 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le **borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria**, in base alla L. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le **borse di studio** bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma **"Socrates"** a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;
- le **borse di studio erogate a vittime del terrorismo** e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (L. 407/1998);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 257/1991, **per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia**;
- le **borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata** e agli orfani e ai figli di quest'ultimi.

### BORSE DI STUDIO ESTERE

Devono essere dichiarate le borse di studio **percepite da contribuenti residenti in Italia a meno che non sia prevista una esenzione specifica**.

La **regola di tassazione in Italia** si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti è previsto che se un **contribuente residente in Italia** soggiorna per motivi di studio in uno degli stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, **è tassabile solo in Italia**; se la borsa di studio **è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno**, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e **chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero**.



**R.M. 280/E/2009:** con la risoluzione in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha modificato totalmente l'interpretazione fornita con la precedente R.M. 156/E/2009. I benefici di tipo economico riconosciuti ai sensi del D.Lgs 262/2007 agli studenti meritevoli di età compresa tra i 14 e i 18 anni per incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione, non sono riconducibili in alcuna delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del Tuir. Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta.

**R.M. 120/E/2010:** si deve ritenere che le borse di studio assegnate dalle Università ai dottorandi per attività di ricerca anche post-lauream siano esenti da Irpef secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 della L. 210/1998, anche qualora non siano subordinate alla frequenza di corsi di ricerca.



## COMPENSI PERCEPITI DA LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE

I compensi percepiti da **lavoratori soci di cooperative** di produzione lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% sono qualificabili come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la **cooperativa sia iscritta all'Albo delle società cooperative e che nel suo statuto siano indicati e rispettati i principi della mutualità prevalente.**



### REDDITI ESENTI E RENDITE CHE NON COSTITUISCONO REDDITO:

- le **pensioni privilegiate ordinarie** corrisposte ai militari di leva;
- le **pensioni tabellari spettanti per menomazioni** subite durante **il servizio di leva** prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottoufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le **pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari** (militari di leva presso l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

#### Sono anche esenti:

- la **maggioranza sociale dei trattamenti pensionistici** prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'**indennità di mobilità** di cui all'art.7, comma 5, della L. 223/1991, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'**assegno di maternità**, previsto dalla L. 448/1998, per la donna non lavoratrice;
- le **pensioni** corrisposte ai **cittadini italiani divenuti invalidi** ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a **seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate**;
- le **pensioni** corrisposte ai **cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi** divenuti **invalidi nell'adempimento del loro dovere** o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli **assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università**, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 593/1993, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.



### REDDITI PERCEPITI DA SOGGETTI RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA

L'art. 188 bis del Tuir, introdotto dal D.L. 223/2006, contiene una disciplina specifica per la determinazione del reddito **dei soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia.**

In particolare al comma 1 si prevede che i redditi delle persone fisiche **iscritte nei registri anagrafici** del comune di Campione d'Italia **prodotti in franchi svizzeri** nel territorio dello stesso comune **per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi** sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno anteriore più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (art. 9, comma 2 del Tuir), **ridotto forfetariamente del 30%**.

La **Legge di Stabilità 2015**, con il comma 691, ha introdotto il comma 3-bis all'art. 188 bis del Tuir ha previsto un'agevolazione anche per i redditi di pensione e di lavoro **prodotti in euro** dalle persone fisiche **iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia**, i quali concorrono, a decorrere dal **1 gennaio 2015**, a formare il reddito complessivo **per l'importo eccedente 6.700 euro**.

### **DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Spetta una specifica detrazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 e 2 del Tuir per coloro che sono titolari dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati; tale detrazione deve essere **rapportata al periodo di lavoro dell'anno** e decresce al crescere del reddito complessivo.

Al **reddito complessivo** (da considerare al **netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze**) va aggiunto anche **il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca**. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello ricavabile nel rigo 137 del modello 730-3 "reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca sulle locazioni).

Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro; in particolare la non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo dell'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.



La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha modificato l'art. 13 Tuir **incrementando**, a decorrere dal 1 gennaio 2014, **le detrazioni per lavoro dipendente**.

### **MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE**

L'art. **13, comma 1 e 2 del Tuir** prevede una specifica detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 comma 1 del Tuir e di determinate tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l).

Tale detrazione:

- **deve essere rapportata al periodo di lavoro dell'anno;**
- **decresce all'aumentare del reddito complessivo;**

va così calcolata:

**A) Reddito complessivo fino a 8.000 euro**

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{€ 1.880 * \text{Numero di giorni di lavoro dipendente (C5 col. 1)}}{365}$$



Per redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato la detrazione **non può comunque essere inferiore a 690 euro**.

Per redditi di lavoro dipendente a tempo determinato la detrazione **non può comunque essere inferiore a 1.380 euro**.

Qualora siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato **è possibile usufruire della detrazione più favorevole, pari a 1.380 euro**.

**B) Reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma inferiore o uguale a 28.000 euro**

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{((€ 978 + (€ 902 * \frac{€ 28.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 20.000})) * \text{giorni di lavoro})}{365}$$

**C) Reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro**

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{(€ 978 * \frac{€ 55.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 27.000}) * \text{giorni di lavoro}}{365}$$

**D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro**

Non spetta alcuna detrazione per lavoro dipendente ed assimilati.



**ESEMPIO**

Un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha percepito nel corso del 2015, per un periodo di lavoro pari a 300 giorni, un reddito complessivo pari a 29.000 euro.

L'importo della detrazione spettante sarà:

$$\frac{(€ 918 * \frac{(€ 55.000 - € 29.000)}{€ 27.000}) * 300}{365} = € 774,06$$

**DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE**

Per il calcolo delle detrazioni per redditi da pensione, previste dall'art. 13 commi 3 e 4 Tuir, bisogna distinguere a seconda che il soggetto interessato abbia un'età inferiore o superiore a 75 anni (soggetto che alla data del 31 dicembre 2015 non abbia compiuto 75 anni e viceversa).

## QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Redditi assimilati a lavoro dipendente

Al **reddito complessivo** (da considerare al **netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze**) va aggiunto anche il **reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca**. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello ricavabile nel rigo 137 del modello 730-3 "reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca sulle locazioni).

### SOGGETTO DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Per i soggetti titolari di redditi di pensione che alla data del 31 dicembre 2015 non hanno compiuto 75 anni di età la detrazione deve essere così calcolata:

#### A) *Reddito complessivo fino a 7.500 euro*

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{€ 1.725 * \text{Numero di giorni di lavoro di pensione (RC5 col. 2)}}{365}$$



Per redditi di pensione la detrazione non può comunque essere inferiore a 690 euro.

#### B) *Reddito complessivo superiore a 7.500 euro ma inferiore o uguale a 15.000 euro*

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{(\text{€ } 1.255 + (\text{€ } 470 * \frac{\text{€ } 15.000 - \text{reddito complessivo}}{\text{€ } 7.500})) * \text{giorni di pensione}}{365}$$

#### C) *Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro*

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{(\text{€ } 1.255 * (\frac{\text{€ } 55.000 - \text{reddito complessivo}}{\text{€ } 40.000})) * \text{giorni di pensione}}{365}$$



Gli importi fissi di € 1.255 ed € 470 devono essere rapportati al periodo di erogazione della pensione nell'anno (C.M. 15/E/2007).

#### D) *Reddito complessivo superiore a 55.000 euro*

Non spetta alcuna detrazione per redditi da pensione.

### SOGGETTO DI ETÀ SUPERIORE A 75 ANNI

Per i soggetti titolari di redditi di pensione che alla data del 31 dicembre 2015 hanno compiuto 75 anni di età la detrazione deve essere così calcolata:

**A) Reddito complessivo fino a 7.750 euro**

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{\text{€ 1.783} * \text{Numero di giorni di lavoro di pensione (C5 col. 2)}}{365}$$



Per redditi di pensione la detrazione non può comunque essere inferiore a 713 euro.

**B) Reddito complessivo superiore a 7.750 euro ma inferiore o uguale a 15.000 euro**

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{(\text{€ 1.297} + (\text{€ 486} * \frac{\text{€ 15.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 7.250}})) * \text{giorni di pensione}}{365}$$

**C) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro**

La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\frac{(\text{€ 1.297} * (\frac{\text{€ 55.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 40.000}})) * \text{giorni di pensione}}{365}$$



Gli importi fissi di € 1.297 ed € 486 devono essere rapportati al periodo di erogazione della pensione nell'anno.

**D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro**

Non spetta alcuna detrazione per redditi da pensione.

## SEZIONE I - MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI    |                                                                                     |                                    |                                      |    |                           |                                    |                                      |    |                           |                                    |                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |                                                                                     |                                    |                                      |    |                           |                                    |                                      |    |                           | Casi particolari                   |                                      |
| C1                                                    | 1<br>Tipologia<br>reddito                                                           | 2<br>Indeterminato/<br>Determinato | 3<br>REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2 | 1<br>Tipologia<br>reddito | 2<br>Indeterminato/<br>Determinato | 3<br>REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C3 | 1<br>Tipologia<br>reddito | 2<br>Indeterminato/<br>Determinato | 3<br>REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) |
|                                                       |                                                                                     |                                    | ,00                                  |    |                           |                                    | ,00                                  |    |                           |                                    | ,00                                  |
| C5                                                    | PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016) |                                    |                                      |    |                           |                                    | 1<br>Lavoro dipendente               |    |                           | 2<br>Pensione                      |                                      |

## Rigo C1/C 3 colonna 1: TIPOLOGIA DI REDDITO

Dovrà essere riportato, obbligatoriamente, a **colonna 1**, uno dei seguenti codici:

- **Codice 1:** redditi da pensione;
- **Codice 2:** redditi di lavoro dipendente o assimilati (o trattamenti pensionistici integrativi);



- nel caso di **trattamenti pensionistici integrativi** (ad esempio quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs n. 252/2005) **deve essere riportato il codice 2;**
- nel caso di compensi **per lavori socialmente utili che non hanno usufruito** del regime agevolato, coma da indicazioni riportate nella Certificazione Unica **deve essere utilizzato il codice 2.**

- **Codice 3:** compensi percepiti per lavori socialmente utili agevolati;
- **Codice 4:** redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;



- **Codice 5:** redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, da contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- **Codice 6:** redditi di pensione, prodotti in euro, da contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia.

**Colonna 1** codici da utilizzare:

- |                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. pensione;                       | 4. transfrontalieri;                     |
| 2. lavoro dipendente o assimilati; | 5. lavoro dipendente, Campione d'Italia; |
| 3. lavori socialmente utili;       | 6. pensione, Campione d'Italia.          |

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI    |                     |                             |                                   |    |                     |                             |                                   |    |                     |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |                     |                             |                                   |    |                     |                             |                                   |    | Casi particolari    |                             |                                   |
| C1                                                    | 1 Tipologia reddito | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2 | 1 Tipologia reddito | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C3 | 1 Tipologia reddito | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) |
|                                                       |                     |                             | ,00                               |    |                     |                             | ,00                               |    |                     |                             | ,00                               |

## Rigo C1/C 3 colonna 2 – INDETERMINATO/DETERMINATO

A colonna 2 va riportato uno dei seguenti codici:

- **codice 1:** se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- **codice 2:** se si tratta di contratto di lavoro a tempo determinato.



- Nel caso di **reddito di lavoro dipendente**, compensi per **lavori socialmente utili** o redditi prodotti **in zone di frontiera** e redditi prodotti in euro **dai residenti a Campione d'Italia**, va riportato:
- il **codice '1'** contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1;
  - il **codice '2'** contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.



Colonna 2 codice da utilizzare:

1. contratto a tempo indeterminato;
2. contratto a tempo determinato.

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI    |   |                   |   |                               |   |                                 |    |   |                   |   |                               |   |                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |   |                   |   |                               |   |                                 |    |   | Casi particolari  |   |                               |   |                                 |
| C1                                                    | 1 | Tipologia reddito | 2 | Indeterminato/<br>Determinato | 3 | REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2 | 1 | Tipologia reddito | 2 | Indeterminato/<br>Determinato | 3 | REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) |
|                                                       |   |                   |   |                               |   |                                 |    |   |                   |   |                               |   |                                 |
|                                                       |   |                   |   |                               |   | .00                             |    |   |                   |   |                               |   | .00                             |

## Rigo C1/C3 col. 3 – REDDITO

Nella colonna 3 deve essere riportato l'ammontare dei redditi conseguiti risultanti **dal punto 1** (lavoro dipendente e assimilato a tempo determinato) **dal punto 2** (lavoro dipendente e assimilato a tempo determinato) o **dal punto 3** (pensione) della **Certificazione Unica 2016**.



- Se nel **corso del 2015 si sono intrattenuti più rapporti di lavoro** ed è stato chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tenere conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti devono essere indicati i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.
- Se un contribuente risulta essere in possesso di una Certificazione Unica che **certifichi due redditi conguagliati** (uno di lavoro dipendente e uno di pensione) devono essere compilati **due distinti righi individuando i relativi importi nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2016**. In tale situazione: deve essere riportata a **colonna 1 del rigo C5** il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2016 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2016).
- in presenza di una Certificazione Unica 2016 che certifichi **un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio**, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2016. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2016 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2016.
- in presenza di una Certificazione Unica 2016 che certifichi **un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio**, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2016. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2016 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2016.
- Se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera)**, va riportato **l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente**. In particolare:
  - se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2016, va riportato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455.



- se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2016, va riportato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

- Se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 5** o il **codice 6** (redditi di lavoro dipendente o pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia zone di frontiera), riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare:

- se è compilato il **punto 457** della Certificazione Unica 2016, va riportato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457;
- se è compilato il **punto 458** della Certificazione Unica 2016, va riportato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 458;
- se è compilato il **punto 459** della Certificazione Unica 2016, va riportato nella colonna 1 il codice 1 (pensione) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 459.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

## Casella CASI PARTICOLARI

### Casi particolari

Nella casella **“Casi particolari”** va indicato uno dei seguenti codici:

- **‘1’** se **si fruisce in dichiarazione** dell'agevolazione prevista **per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero**. In presenza dei requisiti previsti dalla L. 238/2010, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura **del 20% per le lavoratrici e del 30% per cento per i lavoratori**;
- **‘2’** se **si fruisce in dichiarazione** dell'agevolazione prevista **per i docenti e ricercatori**, che siano **non occasionalmente residenti all'estero** e abbiano **svolto documentata attività di ricerca o docenza** all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10%**.



Dato che il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, la presente **casella va compilata esclusivamente** nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro **non abbia potuto riconoscere l'agevolazione** e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, **direttamente nella presente dichiarazione dei redditi**.

In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi **da C1 a C3** già nella misura ridotta (**10%, al 20% o al 30%**).

Nelle **Annotazioni** della Certificazione Unica 2016 con il:

- **codice BM** per lavoratori e lavoratrici;
- **codice BC** per docenti e ricercatori;

è indicato l'**ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito**, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

- **“3”** se sono stati superati i **limiti di deducibilità** dei contributi per **previdenza complementare** certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

Va indicato il codice:

**“1”** per l'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero;

**“2”** per l'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori;

**“3”** se superiori i limiti di deducibilità per la previdenza complementare

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI    |                     |                             |                                   |    |                     |                             |                                   |    |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|---------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |                     |                             |                                   |    |                     |                             |                                   |    | Casi particolari    |
| C1                                                    | 1 Tipologia reddito | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2 | 1 Tipologia reddito | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C3 | 1 Tipologia reddito |
|                                                       |                     |                             | ,00                               |    |                     |                             | ,00                               |    |                     |

Per approfondimenti si vedano gli “Aspetti generali”

## Rigo RC5: PERIODO DI LAVORO

Al rigo **C5 colonna 1** deve essere **indicato il numero di giorni** relativo al **periodo di lavoro dipendente** (o assimilato) **per il quale è prevista la detrazione d'imposta**.

In particolare se è stato indicato **un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato** per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2016, **va riportato il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2016**.



- Se **il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2016** (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se **il rapporto di lavoro è part-time** (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i **giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro**;
- se **sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati**, va **indicato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi**, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

## QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

### Sezione I - Modalità di compilazione

Al rigo **C5**, alla **colonna 2** deve essere indicato **il numero di giorni relativo al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta**.

Tale dati sono desumibili dal modello Certificazione Unica 2016 **nel caso di pensione al punto 7**.



- Se sono **stati indicati più redditi di pensione**, va riportato **il numero totale dei giorni** tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- nel caso in cui siano presenti **sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione**, al rigo **C5**, deve essere indicata la somma dei giorni compresi nei vari periodi che **non può essere superiore a 365**, tenendo presente che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta.

| C5                                                                            | PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016) | 1                                                                           | Lavoro dipendente | 2                                 | Pensione |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|--|
| <b>DATI FISCALI</b>                                                           |                                                                                     |                                                                             |                   |                                   |          |                          |  |
| <b>DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>     |                                                                                     |                                                                             |                   |                                   |          |                          |  |
| Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato |                                                                                     | Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato |                   | Redditi di pensione               |          | Altri redditi assimilati |  |
| 1                                                                             |                                                                                     | 2                                                                           |                   | 3                                 |          | 4                        |  |
| Assegni periodici corrisposti dal coniuge                                     |                                                                                     | Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni                         |                   | RAPPORTO DI LAVORO                |          | In forza al 31/12        |  |
| 5                                                                             |                                                                                     | Lavoro dipendente Pensione                                                  |                   | Data di inizio Data di cessazione |          | 10                       |  |
| 6                                                                             |                                                                                     | 7                                                                           |                   | giorno mese anno giorno mese anno |          | 11                       |  |



### ESEMPIO

Un contribuente **ha percepito nel corso del 2015** i seguenti redditi:

- reddito da pensione dal 1 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;
- reddito da lavoro a progetto dal 1 gennaio al 31 ottobre 2015.

In tale situazione si dovrà indicare:

a **colonna 1**, un numero di giorni di lavoro dipendente pari a 304;

a **colonna 2**, un numero di giorni di pensione (in cui non si sono svolti rapporti di lavoro dipendente o assimilati) pari a 61 giorni.

Generalmente infatti la detrazione per redditi di lavoro dipendente è più favorevole a quella per redditi di pensione.

## CASI PARTICOLARI

### PRESTAZIONI “A GIORNATA”

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono **prestazioni “a giornata”** (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro **devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative** dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

## INDENNITÀ

In caso di **indennità o somme erogate dall'Inps** o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.

In tali casi nel rigo **C5 colonna 1 vanno indicati i giorni** (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

## BORSE DI STUDIO

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare **nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio** (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

## INDENNITÀ SPECIALE IN AGRICOLTURA

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

## SEZIONE II – ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

## ASPETTI GENERALI

| SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE |                          |                                        |    |                          |                                        |    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------|
| C6                                                                  | Assegno del coniuge<br>1 | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)<br>,00 | C7 | Assegno del coniuge<br>1 | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)<br>,00 | C8 | Assegno del coniuge<br>1 |
|                                                                     |                          |                                        |    |                          |                                        |    | ,00                      |

Nella **sezione II del quadro C** devono essere riportati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **per i quali la detrazione non è rapportata** al periodo di lavoro nell'anno.

In presenza della Certificazione Unica, l'importo del reddito è riportato **nel punto 4 o nel punto 5** della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta:

| DATI FISCALI<br>DATI PER LA EVENTUALE<br>COMPILAZIONE<br>DELLA DICHIARAZIONE<br>DEI REDDITI | SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE              |                                                        |                                                                                |   |                     |   |                          |                                    |                                        |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                             | Redditi di lavoro dipendente e assimilati<br>con contratto a tempo indeterminato |                                                        | Redditi di lavoro dipendente e assimilati<br>con contratto a tempo determinato |   | Redditi di pensione |   | Altri redditi assimilati |                                    |                                        | RAPPORTO DI LAVORO   |                        |
|                                                                                             | 1                                                                                | 2                                                      | 3                                                                              | 4 | 5                   | 6 | 7                        | 8                                  | 9                                      | 10                   | 11                     |
| REDDITI                                                                                     | Assegni periodici corrisposti<br>dal coniuge                                     | Numero di giorni per i quali<br>spettano le detrazioni |                                                                                |   |                     |   |                          | Data di inizio<br>giorno mese anno | Data di cessazione<br>giorno mese anno | In forza<br>al 31/12 | Periodi<br>particolari |



### APPROFONDIMENTO

Tipologie di redditi che devono essere indicati nella **sezione II del quadro C**:

- **gli assegni periodici percepiti dal coniuge**, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice e percepiti periodicamente.

mente dall'ex coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;



Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

- **gli assegni periodici comunque denominati** alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- **i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni.**

Rientrano in questa categoria i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.) se non rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione o nell'attività d'impresa del soggetto che li ha percepiti;

- **i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;**
- **le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali), **nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;**
- **le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.**



Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

- **i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria** svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir.

## **DETRAZIONI PREVISTE**

Per i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui:**

- all'art. 50 comma 1 lett. e) del Tuir (attività libero professionale Intramuraria del personale S.S.N.);
- all'art. 50 comma 1 lett. f) del Tuir (compensi ed indennità per pubbliche funzioni);
- all'art. 50 comma 1 lett. g) del Tuir (assegni ed indennità per attività parlamentari, per cariche pubbliche e per i giudici costituzionali);
- all'art. 50 comma 1 lett. h) del Tuir (rendite vitalizie),

**spetta una detrazione d'imposta regolamentata dall'art. 13, comma 5 del Tuir.**

Per i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui:**

- all'art. 50, comma 1 lett. i) (assegni periodici percepiti dal coniuge),  
**spetta una detrazione d'imposta regolamentata dall'art. 13, comma 5 bis del Tuir**, pari alla detrazione per i soggetti titolari di redditi di pensione di età inferiore a 75 anni regolamentata dall'art. 13, comma 3 del Tuir).



#### APPROFONDIMENTO

#### DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

L'art. 13, comma 5 del Tuir prevede una specifica detrazione per i redditi contenuti nell' art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) del Tuir ovvero:

- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria del personale s.s.n.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Tale detrazione:

- **non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno;**
- **non è cumulabile con le altre detrazioni** (per lavoro dipendente o pensione)

va così calcolata:

#### *Reddito complessivo fino a 4.800 euro*

| REDDITO         | DETRAZIONE |
|-----------------|------------|
| Fino ad € 4.800 | € 1.104    |

#### *Reddito complessivo superiore a 4.800 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro*

| REDDITO                    | DETRAZIONE                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Da € 4.800 fino a € 55.000 | € 1.104 * $\frac{(\text{€ } 55.000 - \text{Reddito complessivo})}{50.200}$ |

#### *Reddito complessivo superiore a 55.000 euro*

Non spetta alcuna detrazione.



**Il reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze e deve essere compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.**

Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0 si assume nelle prime 4 cifre decimali.



#### APPROFONDIMENTO

#### DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI DAL CONIUGE

L'art. 13, comma 5 bis del Tuir prevede una specifica detrazione per i redditi contenuti nell' art. 50, comma 1, lett. i) del Tuir.

**Tale detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno**, ed è la stessa detrazione pre-



**QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

vista dall'art. 13 comma 3 del Tuir per i titolari di redditi di pensione di età inferiore a 75 anni e va così determinata:

**A) Reddito complessivo fino a 7.500 euro**

| REDDITO         | DETRAZIONE |
|-----------------|------------|
| Fino ad € 7.500 | € 1.725    |

**B) Reddito complessivo superiore a 7.500 euro ma inferiore o uguale a 15.000 euro**

| REDDITO                    | DETRAZIONE                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Da € 7.500 fino a € 15.000 | $€ 1.255 + (€ 470 * \frac{(€ 15.000 - \text{Reddito per complessivo})}{7.500})$ |

**C) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro**

| REDDITO                     | DETRAZIONE                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Da € 15.000 fino a € 55.000 | $€ 1.255 * \frac{(€ 55.000 - \text{Reddito per complessivo})}{40.000}$ |

**D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro**

Non spetta alcuna detrazione.



- **Il reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze e deve essere compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.**
- Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0 lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
- L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro.

**ESEMPIO**

Nel corso del 2015 un contribuente ha percepito un assegno di mantenimento dall'ex marito pari a 11.000 euro.

Ipotizzando che sia l'unico reddito del contribuente, la detrazione spettante ammonta:

$$€ 1.255 + (€ 470 * \frac{(€ 15.000 - € 11.000)}{7.500}) =$$

$$= 1.255 + (€ 470 * 0,5333) = € 1.505,65 (€ 1.506)$$





## QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione III – Ritenute irpef e addizionale regionale all'Irpef

### SEZIONE III – RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Nella **sezione III del quadro C** ai righi C9 e C10 vanno indicate:

- le ritenute Irpef;
  - l'addizionale regionale;
- relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.

I dati da indicare nella **Sezione III del quadro C** sono desumibili dal **modello Certificazione Unica 2015**:

| DATI FISCALI                                                       |  | Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato |  | Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato |  | Redditi di pensione                            |  |   | Altri redditi assimilati                    |  |   |                                |  |                     |  |              |  |            |  |                       |  |              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|------------|--|-----------------------|--|--------------|--|--|--|
| DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI |  | 1                                                                             |  | 2                                                                           |  | 3                                              |  |   | 4                                           |  |   |                                |  |                     |  |              |  |            |  |                       |  |              |  |  |  |
| REDDITI                                                            |  | Assegni periodici corrisposti dal coniuge                                     |  | Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni                         |  | RAPPORTO DI LAVORO                             |  |   | Data di cessazione                          |  |   | In forza al 31/12              |  | Periodi particolari |  |              |  |            |  |                       |  |              |  |  |  |
|                                                                    |  | 5                                                                             |  | 6                                                                           |  | 7                                              |  | 8 |                                             |  | 9 |                                |  | 10                  |  | 11           |  |            |  |                       |  |              |  |  |  |
| RITENUTE                                                           |  | Ritenute Irpef                                                                |  | Addizionale regionale all'Irpef                                             |  | Addizionale regionale 2014 trattenuta nel 2015 |  |   | Addizionale regionale 2015 rapporti cessati |  |   | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |  | Saldo 2014          |  | Acconto 2015 |  | Saldo 2015 |  | Rapporti cessati 2015 |  | Acconto 2016 |  |  |  |
|                                                                    |  | 21                                                                            |  | 22                                                                          |  | 23                                             |  |   | 24                                          |  |   | 25                             |  | 26                  |  | 27           |  | 28         |  | 29                    |  |              |  |  |  |
| C9                                                                 |  | RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2016)                                             |  |                                                                             |  |                                                |  |   |                                             |  |   |                                |  |                     |  |              |  |            |  |                       |  |              |  |  |  |
| C10                                                                |  | RITENUTE ADD.LE REGIONALE (punto 22 CU 2016)                                  |  |                                                                             |  |                                                |  |   |                                             |  |   |                                |  |                     |  |              |  |            |  |                       |  |              |  |  |  |

Al **riga C9** Va indicato il totale delle **ritenute Irpef** sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle sezioni I e II e ricavabili dal punto 21 della Certificazione Unica 2016.

Al **riga C10** va indicato il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle sezioni I e II e ricavabili dal punto 22 della Certificazione Unica 2016.

### SEZIONE IV – RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Nella **sezione IV del quadro C** ai righi C11, C12, C13 vanno indicate:

- le ritenute di acconto 2015 dell'addizionale comunale;
  - le ritenute del saldo 2015 dell'addizionale comunale;
  - le ritenute di acconto 2016 dell'addizionale comunale,
- relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.

I dati da indicare nella **Sezione III del quadro C** sono desumibili dal **modello di Certificazione Unica 2016**:

|                                                                                             |                                                                                  |    |                                                                                |    |                                                   |    |                                                |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|----|----|
| DATI FISCALI<br>DATI PER LA EVENTUALE<br>COMPILAZIONE<br>DELLA DICHIARAZIONE<br>DEI REDDITI | Redditi di lavoro dipendente e assimilati<br>con contratto a tempo indeterminato |    | Redditi di lavoro dipendente e assimilati<br>con contratto a tempo determinato |    | Redditi di pensione                               |    | Altri redditi assimilati                       |    |    |    |
|                                                                                             | 1                                                                                | 2  | 3                                                                              | 4  |                                                   |    |                                                |    |    |    |
| REDDITI                                                                                     | Assegni periodici corrisposti<br>dal coniuge                                     |    | Numero di giorni per i quali<br>spettano le detrazioni                         |    | RAPPORTO DI LAVORO                                |    |                                                |    |    |    |
|                                                                                             | 5                                                                                | 6  | 7                                                                              | 8  | 9                                                 | 10 | 11                                             | 12 | 13 | 14 |
| RITENUTE                                                                                    | Ritenute Irpef                                                                   |    | Addizionale regionale all'Irpef                                                |    | Addizionale regionale 2014<br>trattenuta nel 2015 |    | Addizionale regionale 2015<br>rapporti cessati |    |    |    |
|                                                                                             | 21                                                                               | 22 | 23                                                                             | 24 |                                                   |    |                                                |    |    |    |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                                              |                                                                                  |    |                                                                                |    |                                                   |    |                                                |    |    |    |
|                                                                                             | 25                                                                               | 26 | 27                                                                             | 28 | 29                                                |    |                                                |    |    |    |

| SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |                                                                |     |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| C11                                                  | RITENUTE ACCONTO<br>ADD.LE COMUNALE 2015<br>(punto 26 CU 2016) | ,00 | C12                                                            |
|                                                      |                                                                |     | RITENUTE SALDO<br>ADD.LE COMUNALE 2015<br>(punto 25 CU 2016)   |
|                                                      |                                                                |     | ,00                                                            |
|                                                      |                                                                |     | C13                                                            |
|                                                      |                                                                |     | RITENUTE ACCONTO<br>ADD.LE COMUNALE 2016<br>(punto 29 CU 2016) |
|                                                      |                                                                |     | ,00                                                            |

Ai **rigo C11** va indicato il totale delle ritenute d'acconto 2015 dell'addizionale comunale Irpef sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle sezioni I e II e ricavabili dal punto 26 del modello C.U. 2016.

Al **rigo C12** vanno indicate le ritenute del saldo 2015 dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle sezioni I e II e ricavabili dal punto 27 del modello C.U. 2016.

Al **rigo C13** vanno indicate le ritenute di acconto 2016 dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle sezioni I e II e ricavabili dal punto 29 del modello C.U. 2016.

## SEZIONE V – BONUS IRPEF

| SEZIONE V - BONUS IRPEF |                                           |                                            |     |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| C14                     | CODICE<br>BONUS<br>(punto 391<br>CU 2016) | BONUS<br>EROGATO<br>(punto 392<br>CU 2016) | ,00 |

Ai fini della **corretta determinazione del Bonus Irpef spettante**, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14.

### Rigo C14

**Colonna 1: (Codice bonus)** va riportato il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2016. Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella **colonna 2 del rigo C14** va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica);
- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.



Nel caso in cui **il lavoratore dipendente** (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, **nella colonna 1 deve riportare il codice 2.**

**Colonna 2 (Bonus erogato):** va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica 2016.**



In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica.**

| CREDITO BONUS IRPEF      |                      |                          |                                 |                     |                      |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Codice Bonus<br>391      | Bonus erogato<br>392 | Bonus non erogato<br>393 | Bonus recuperato<br>394         | Codice Bonus<br>395 | Bonus erogato<br>396 |
| Bonus non erogato<br>397 |                      |                          | Codice fiscale sostituto<br>399 |                     |                      |

| SEZIONE V - BONUS IRPEF |                                  |   |                                   |     |
|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----|
| <b>C14</b>              | CODICE BONUS (punto 391 CU 2016) | 1 | BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016) | 2   |
|                         |                                  |   |                                   | ,00 |

**Colonna 3 (Tipologia esenzione):** va riportato il codice indicato nel **punto 466** della Certificazione Unica.

**Colonna 4 (Parte reddito esente):** va riportato l'importo indicato nel **punto 467** della Certificazione Unica.



Se nel modello di Certificazione Unica sono compilati i **punti 466 e 468**, è necessario compilare distinti righi per ciascun codice. In particolare, nel primo rigo dovrà essere riportato nella colonna 3 il codice indicato nel **punto 466** della Certificazione Unica 2016, e nella colonna 4 l'importo indicato nel **punto 467** della stessa certificazione. Nel secondo rigo dovrà essere riportato nella colonna 3 il codice indicato nel **punto 468** della Certificazione Unica 2016, e nella colonna 4 l'importo indicato nel **punto 469** della stessa certificazione.

**Colonna 5 (Quota TFR):** va riportato l'importo indicato nel **punto 477** della Certificazione Unica. Si precisa che nel caso in cui si sia reso necessario compilare più righi C14, le colonne 1, 2 e 5 devono essere compilate solo nel primo dei righi utilizzati.



**Unica**, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 391, 392, 462, 463 e 473 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.

Nelle colonne 3,4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.

Se nel modello Certificazione Unica conguagliata sono compilati i punti 466 e 468 è necessario compilare distinti righi per ciascun codice secondo le indicazioni prima fornite.

**Caso c)**

In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

## SEZIONE VI – ALTRI DATI

| SEZIONE VI - ALTRI DATI |                                                                    |     |                                                                |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| C15                     | REDDITO AL NETTO DEL<br>CONTRIBUTO PENSIONI<br>(punto 453 CU 2016) | 1   | CONTRIBUTO<br>DI SOLIDARIETÀ TRATTENUTO<br>(punto 451 CU 2016) | 2   |
|                         |                                                                    |     |                                                                |     |
|                         |                                                                    | ,00 |                                                                | ,00 |

### Rigo C15: DATI CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ TRATTENUTO

La **sezione VI del quadro C** è composta solo dal rigo **C15** nel quale dovrà essere riportato l'importo indicato **nel punto 451 della Certificazione Unica**, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro annui è previsto un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 138/2011 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il **contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo**.



La L. 147/2013 ha **prorogato per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016** le disposizioni relative al contributo di solidarietà; tuttavia ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà non è dovuto.

Come precisato nella **C.M. 4/E/2012**, la base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà deve essere determinata partendo dal reddito **complessivo al lordo degli oneri deducibili a cui vanno sottratti 300.000 euro**. Non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo:

- i redditi soggetti a tassazione separata;
- i redditi esenti;
- i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.

Il contributo di solidarietà deve essere applicato solo per la parte di reddito eccedente i 300.000 euro lordi annui che trova capienza nei redditi diversi da quello di pensione, già assoggettata al contributo pensioni.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| ALTRI DATI |  | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ |                | CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI |                   | REDDITO FRONTALIERI                        |                                          |
|------------|--|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|            |  | Trattenuto<br>451         | Sospeso<br>452 | Reddito netto<br>453                 | Trattenuto<br>454 | Con contratto a tempo indeterminato<br>455 | Con contratto a tempo determinato<br>456 |

| SEZIONE VI - ALTRI DATI |                                                              |     |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| C15                     | REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 453 CU 2016) | 1   | 2   |
|                         |                                                              | ←   | ←   |
|                         |                                                              | ,00 | ,00 |

- **colonna 1 (Reddito al netto del contributo “pensioni”)** va riportato l'importo indicato nel **punto 453 della Certificazione Unica 2016**, relativo all'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps, al netto del contributo “pensioni” già trattenuto (art. 1, commi 486 e 487, L. 147/2013);
- **colonna 2 (Contributo di solidarietà trattenuto)** va riportato l'importo indicato nel **punto 451 della Certificazione Unica 2016**, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

Il soggetto che resta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

## CASI PRATICI DI COMPILAZIONE



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE

Un contribuente, a seguito della sentenza di separazione ha percepito un assegno periodico di mantenimento da parte del coniuge di importo pari a 12.000 euro; nella sentenza non viene indicata la quota parte dell'assegno destinata al mantenimento del figlio.

Il contribuente potrà presentare il modello 730 e compilare così il suo modello 730:

Dovrà essere barrata la **colonna 1 del rigo C6** per indicare che si tratta di assegni ricevuti dal coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.

| SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE |                                     |   |       |    |                          |   |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|----|--------------------------|---|-----|
| C6                                                                  | Assegno del coniuge                 | 1 | 2     | C7 | Assegno del coniuge      | 1 | 2   |
|                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 6.000 |    | <input type="checkbox"/> |   |     |
|                                                                     |                                     |   | ,00   |    |                          |   | ,00 |

L'importo percepito costituisce **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente solo per il 50%** poiché la sentenza di separazione non distingue la quota dell'assegno destinata al coniuge e la quota destinata al figlio.



## QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Casi pratici di compilazione



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE REDDITI DI PENSIONE

Un contribuente pensionato di età inferiore a 70 anni presenta il seguente modello C.U. 2016.

|                                                                                             |                                                                                  |              |                                                                                |            |                                                   |                       |                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|
| DATI FISCALI<br>DATI PER LA EVENTUALE<br>COMPILAZIONE<br>DELLA DICHIARAZIONE<br>DEI REDDITI | Redditi di lavoro dipendente e assimilati<br>con contratto a tempo indeterminato |              | Redditi di lavoro dipendente e assimilati<br>con contratto a tempo determinato |            | Redditi di pensione                               |                       | Altri redditi assimilati                       |              |
|                                                                                             | 1                                                                                |              | 2                                                                              |            | 3 18.000                                          |                       | 4                                              |              |
| REDDITI                                                                                     | Assegni periodici corrisposti<br>dal coniuge                                     |              | Numero di giorni per i quali<br>spettano le detrazioni                         |            | RAPPORTO DI LAVORO                                |                       |                                                |              |
|                                                                                             | 5                                                                                |              | 6                                                                              |            | 7 365                                             |                       | 8                                              |              |
| RITENUTE                                                                                    | Ritenute Irpef                                                                   |              | Addizionale regionale all'Irpef                                                |            | Addizionale regionale 2014<br>trattenuta nel 2015 |                       | Addizionale regionale 2015<br>rapporti cessati |              |
|                                                                                             | 21 3.099                                                                         |              | 22 162                                                                         |            | 23                                                |                       | 24                                             |              |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                                              |                                                                                  |              |                                                                                |            |                                                   |                       |                                                |              |
| Saldo 2014                                                                                  |                                                                                  | Acconto 2015 |                                                                                | Saldo 2015 |                                                   | Rapporti cessati 2015 |                                                | Acconto 2016 |
| 25                                                                                          |                                                                                  | 26 12        |                                                                                | 27 60      |                                                   | 28                    |                                                | 29 22        |

Ipotizzando che l'aliquota dell'addizionale comunale deliberata sia 0,4%,  
la sezione I del quadro C sarà così compilata:

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                  |                                                                                     |                                 |                                   |                     |                                                              |                                 |                                   |                  |                                                                |                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI               |                                                                                     |                                 |                                   |                     |                                                              |                                 |                                   | Casi particolari |                                                                |                                 |                                   |
| C1                                                                  | 1 Tipologia<br>reddito                                                              | 2 Indeterminato/<br>Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2                  | 1 Tipologia<br>reddito                                       | 2 Indeterminato/<br>Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C3               | 1 Tipologia<br>reddito                                         | 2 Indeterminato/<br>Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) |
|                                                                     | 2                                                                                   |                                 | 18.000 ,00                        |                     |                                                              |                                 | ,00                               |                  |                                                                |                                 | 365 ,00                           |
| C5                                                                  | PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016) |                                 |                                   | 1 Lavoro dipendente |                                                              |                                 | 2 Pensione                        |                  |                                                                |                                 |                                   |
| SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE |                                                                                     |                                 |                                   |                     |                                                              |                                 |                                   |                  |                                                                |                                 |                                   |
| C6                                                                  | Assegno del coniuge                                                                 |                                 | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   | C7                  | Assegno del coniuge                                          |                                 | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   | C8               | Assegno del coniuge                                            |                                 | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)   |
|                                                                     | 1                                                                                   |                                 | ,00                               |                     | 1                                                            |                                 | ,00                               |                  | 1                                                              |                                 | ,00                               |
| SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF      |                                                                                     |                                 |                                   |                     |                                                              |                                 |                                   |                  |                                                                |                                 |                                   |
| C9                                                                  | RITENUTE IRPEF<br>(punto 21 CU 2016)                                                |                                 | 3.099 ,00                         | C10                 | RITENUTE<br>ADD.LE REGIONALE<br>(punto 22 CU 2016)           |                                 | 162 ,00                           |                  |                                                                |                                 |                                   |
| SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                |                                                                                     |                                 |                                   |                     |                                                              |                                 |                                   |                  |                                                                |                                 |                                   |
| C11                                                                 | RITENUTE ACCONTO<br>ADD.LE COMUNALE 2015<br>(punto 26 CU 2016)                      |                                 | 12 ,00                            | C12                 | RITENUTE SALDO<br>ADD.LE COMUNALE 2015<br>(punto 25 CU 2016) |                                 | 60 ,00                            | C13              | RITENUTE ACCONTO<br>ADD.LE COMUNALE 2016<br>(punto 29 CU 2016) |                                 | 22 ,00                            |

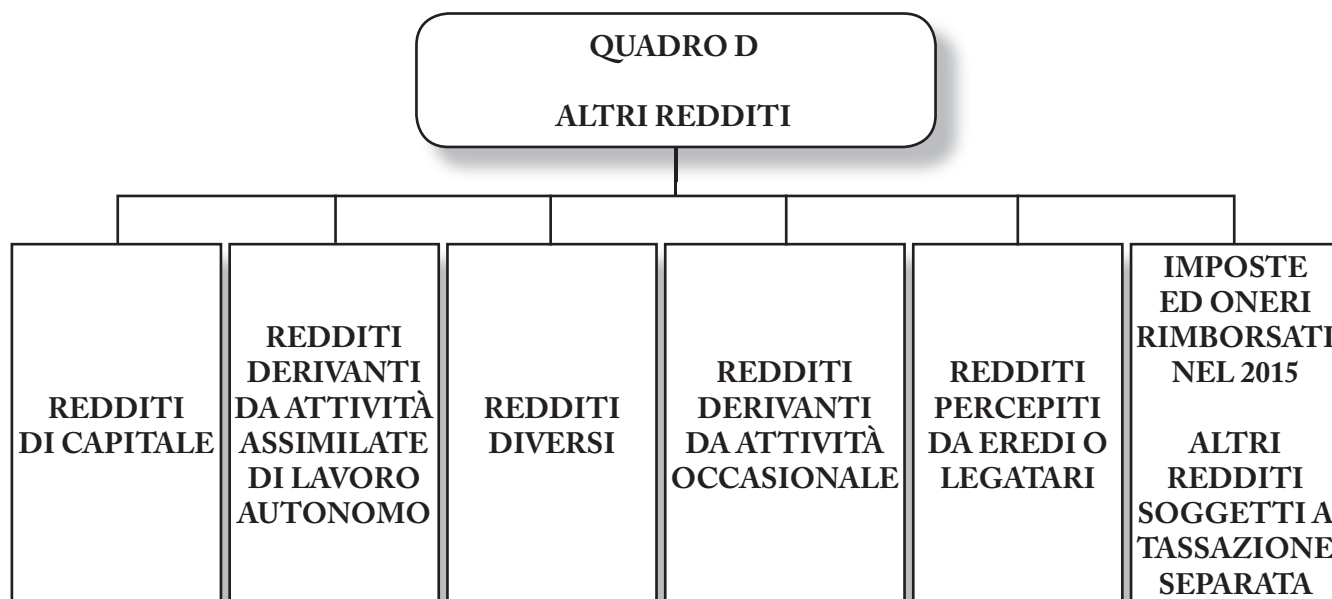
# QUADRO D ALTRI REDDITI

| QUADRO D ALTRI REDDITI                                             |                                                                                        |                      |   |                      |   |          |   |         |                           |                         |   |                           |   |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------|---|---------|---------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---|----------|
| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                                                                        |                      |   |                      |   |          |   |         |                           |                         |   |                           |   |          |
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI                                                     | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2 | REDDITI              | 4 | RITENUTE |   | D2      | ALTRI REDDITI DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO<br>1    | 2 | REDDITI                   | 4 | RITENUTE |
|                                                                    |                                                                                        |                      |   | ,00                  |   | ,00      |   |         |                           |                         |   | ,00                       |   | ,00      |
| D3                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO                            |                      |   | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2 | REDDITI  |   |         |                           |                         |   |                           |   |          |
|                                                                    |                                                                                        |                      |   |                      |   | ,00      |   |         |                           |                         |   |                           |   | ,00      |
| D4                                                                 | REDDITI DIVERSI                                                                        |                      |   |                      |   |          |   |         |                           |                         | 3 | SPESE                     |   |          |
|                                                                    |                                                                                        |                      |   |                      |   | ,00      |   |         |                           |                         |   | ,00                       |   | ,00      |
| D5                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE |                      |   |                      |   |          |   |         |                           |                         |   |                           |   |          |
|                                                                    |                                                                                        |                      |   |                      |   | ,00      |   |         |                           |                         |   | ,00                       |   | ,00      |
| SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA                |                                                                                        |                      |   |                      |   |          |   |         |                           |                         |   |                           |   |          |
| D6                                                                 | Redditi percepiti da eredi e legatari                                                  | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2 | TASSAZIONE ORDINARIA | 3 | ANNO     | 4 | REDDITO | 5                         | REDDITO TOTALE DECEDUTO | 6 | QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI | 7 | RITENUTE |
|                                                                    |                                                                                        |                      |   |                      |   |          |   | ,00     |                           | ,00                     |   | ,00                       |   | ,00      |
| D7                                                                 | Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata             | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2 | TASSAZIONE ORDINARIA | 3 | ANNO     | 4 | REDDITO |                           |                         |   |                           | 7 | RITENUTE |
|                                                                    |                                                                                        |                      |   |                      |   |          |   | ,00     |                           |                         |   |                           |   | ,00      |

## STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro D del modello 730** dedicato agli “**Altri redditi**”, si compone di due sezioni:

- **Sezione I** – dedicata ai **redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi**;
- **Sezione II** – dedicata ai **redditi soggetti a tassazione separata**.





### REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

Come precisato nel capitolo relativo agli “Aspetti generali” vi sono determinate categorie di redditi che **devono essere dichiarati** esclusivamente con il Modello Unico Persone fisiche ma **che non precludono**, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, al **contribuente di presentare il modello 730/2016**.

**Ad esempio** vi sono alcune tipologie di **redditi di capitale** che non possono essere dichiarate nel modello 730.

I soggetti che presentano **il modello 730/2016** dovranno pertanto presentare **il QUADRO RM** del modello **Unico Persone Fisiche 2016** se nel corso **del 2015** hanno percepito:

- **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996 e successive modificazioni;
- **indennità di fine rapporto da soggetti** che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- **redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il **quadro RM** deve inoltre essere presentato per indicare i dati **relativi alla rivalutazione del valore dei terreni** operata nel **2015**.



I contribuenti che presentano **il modello 730** e devono presentare anche il **quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2016**, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

### CERTIFICAZIONE UNICA

La **Certificazione Unica**, che sostituisce dall'anno 2014 il modello CUD, deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta, non solamente per certificare i redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 2015, ma anche **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**: pertanto il modello di certificazione unica dovrà essere utilizzato anche per la compilazione di alcuni righi del quadro D.

Nella **tabella allegata** sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla **“Causale” presente nel punto 1** della Certificazione unica 2015 nella sezione dedicata al Lavoro autonomo.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 – LAVORO AUTONOMO  
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2016

| "CAUSALE" INDICATA<br>NEL PUNTO 1 DELLA CU | RIGO E CODICE DA INDICARE<br>NEL QUADRO D | TIPOLOGIA DI REDDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                                          | D3 codice 1                               | Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore                                                                                                                                                                        |
| C                                          | D3 codice 3                               | Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro                                                                                                                                     |
| D                                          | D3 codice 3                               | Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali                                                                                                                                                                                                                             |
| E                                          | D3 codice 2                               | Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali                                                                                                                                                                                                                  |
| L                                          | D4 codice 6                               | Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)                                                                                                                                  |
| L1                                         | D4 codice 6                               | Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione                                                                                                               |
| M                                          | D5 codice 2                               | Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1                                         | D5 codice 3                               | Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2                                         | D5 codice 2                               | Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI                                                                                                                                                  |
| N                                          | D4 codice 7                               | Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche. |
| O                                          | D5 codice 2                               | Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)                                                                                                                                               |
| O1                                         | D5 codice 3                               | Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)                                                                                                                                |
| V1                                         | D5 codice 1                               | Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente                                                                                                                                                                                                                                        |

## SEZIONE I – REDDITI DI CAPITALE DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                                                                           |                      |         |     |          |     |    |                              |                      |         |     |          |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----|----------|-----|----|------------------------------|----------------------|---------|-----|----------|-----|
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI<br>PROVENTI EQUIPARATI                                                     | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2       |     | 4        |     | D2 | ALTRI REDDITI<br>DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2       |     | 4        |     |
|                                                                    |                                                                                           |                      | REDDITI |     | RITENUTE |     |    |                              |                      | REDDITI |     | RITENUTE |     |
|                                                                    |                                                                                           |                      |         | ,00 |          | ,00 |    |                              |                      |         | ,00 |          | ,00 |
| D3                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO                               | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2       |     | 4        |     |    |                              |                      | 2       |     |          |     |
|                                                                    |                                                                                           |                      | REDDITI |     | RITENUTE |     |    |                              |                      | REDDITI |     | RITENUTE |     |
|                                                                    |                                                                                           |                      |         | ,00 |          |     |    |                              |                      |         |     |          | ,00 |
| D4                                                                 | REDDITI DIVERSI                                                                           |                      | 2       |     | 4        |     |    |                              |                      | 3       |     |          |     |
|                                                                    |                                                                                           |                      | REDDITI |     | RITENUTE |     |    |                              |                      | SPESE   |     | RITENUTE |     |
|                                                                    |                                                                                           |                      |         | ,00 |          |     |    |                              |                      |         | ,00 |          | ,00 |
| D5                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE<br>O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE |                      | 2       |     | 4        |     |    |                              |                      | 2       |     |          |     |
|                                                                    |                                                                                           |                      | REDDITI |     | RITENUTE |     |    |                              |                      | REDDITI |     | RITENUTE |     |
|                                                                    |                                                                                           |                      |         | ,00 |          |     |    |                              |                      |         | ,00 |          | ,00 |

## SEZIONE I – righe D1 e D2

| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                       |                      |         |    |          |    |    |                              |                      |         |    |          |    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|----|----------|----|----|------------------------------|----------------------|---------|----|----------|----|
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI<br>PROVENTI EQUIPARATI | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2       |    | 4        |    | D2 | ALTRI REDDITI<br>DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2       |    | 4        |    |
|                                                                    |                                       |                      | REDDITI |    | RITENUTE |    |    |                              |                      | REDDITI |    | RITENUTE |    |
|                                                                    |                                       |                      |         | 00 |          | 00 |    |                              |                      |         | 00 |          | 00 |

## QUADRO D – ALTRI REDDITI

Sezione I – Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

Ai righi **D1 e D2** devono essere indicati:

- gli **utili** derivanti da partecipazione al capitale di società ed enti soggetti ad Ires;
- gli **utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo**;
- **tutti gli altri redditi di capitale**.



- Devono essere dichiarati i **redditi percepiti nel 2015**, indipendentemente dal **momento in cui è sorto il diritto a percepirl**;
- **non** costituiscono **redditi di capitale** gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti **nell'esercizio di imprese commerciali** (che vanno indicati nel quadro relativo ai redditi di impresa e non nel presente quadro);

**Non devono essere dichiarati nella presente sezione:**

- i redditi di **capitale esenti**;
- i redditi **soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (interessi su titoli di Stato, interessi su depositi e conti correnti bancari, dividendi da partecipazioni non qualificate, ...);
- redditi **soggetti ad imposta sostitutiva**;
- dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate, assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d'imposta.



I contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il **quadro RM** del modello Unico persone fisiche 2015, se **hanno percepito nel 2015**:

- **redditi di capitale di fonte estera** su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- **interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni** e titoli simili, pubblici e privati, per i quali **non è stata applicata l'imposta sostitutiva** prevista dal D. Lgs. 239/1996 e successive modificazioni.

### Rigo D1 – Utili e altri proventi equiparati

| D1 | UTILI ED ALTRI<br>PROVENTI EQUIPARATI | TIPO DI REDDITO | 2 | REDDITI | 4 | RITENUTE |
|----|---------------------------------------|-----------------|---|---------|---|----------|
|    |                                       | 1               |   |         |   |          |
|    |                                       |                 |   | ,00     |   | ,00      |

Nel **rigo D1** vanno indicati, in base a quanto risultante dalla certificazione rilasciata, gli utili (anche in natura e compresi gli acconti) e altri proventi assimilati percepiti nel 2015 e derivanti da:

- **partecipazioni di natura qualificata in società ed enti soggetti ad Ires**;
- **partecipazioni di natura qualificata in società ed enti esteri**;
- **partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in Paesi con regime fiscale privilegiato** (c.d. *Paesi black list*) con titoli non negoziati in mercati regolamentati



### **Partecipazioni societarie qualificate**

Le partecipazioni in soggetti Ires si considerano qualificate se superano uno dei seguenti limiti:

- **20%** dei diritti di voto (2% se SpA quotata);
- **25%** del capitale sociale (5% se SpA quotata).

Tra gli **utili e i proventi** da inserire nel rigo D1 vanno ricompresi:

- quelli derivanti da **contratti di associazione in partecipazione**, o da contratti di **cointeressenza**, **il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi** (esclusi quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro);
- quelli conseguiti in caso di **recesso, riduzione del capitale esuberante** o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

## **TASSAZIONE DEI DIVIDENDI**

Il regime di tassazione degli utili ha subito notevoli modifiche negli ultimi anni in particolare con la Legge Finanziaria 2008 ed il D.M. 2 aprile 2008.

In base a quanto previsto dal **D.M. del 2 aprile 2008** le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa dipende dalla:

- dalla percentuale di partecipazione detenuta nella società;
- dal periodo di produzione dell'utile che viene distribuito.



Gli artt. 3 e 4 del D.L. 66/2014 hanno modificato **la tassazione dei redditi di natura finanziaria** innalzandone l'aliquota **dal 20% al 26%**, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri.

In particolare la nuova aliquota trova applicazione:

- interessi, premi, ogni altro provento di cui all'art. 44 del Tuir;
- redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lett. da c-bis) a quinques) del Tuir.

Pertanto, se per **l'anno 2014** per la corretta determinazione della **tassazione dei dividendi** percepiti dalle **persone fisiche (non imprenditori)** derivanti da partecipazioni detenute in **società di capitali** bisognava tenere in considerazione oltre che la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata) e la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società, anche il periodo di percezione del dividendo (entro il 30 giugno 2014 o dal 1 luglio 2014).

Per l'anno 2015 la tassazione sarà uniforme indipendentemente dal periodo di percezione del dividendo.

## **PARTECIPAZIONI QUALIFICATE/NON QUALIFICATE**

In merito alla **percentuale di partecipazione** detenuta si deve distinguere **tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate definendo:**

- le **partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate**, qualificate, nel caso in cui si detengano più del **20% dei diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale

o al patrimonio superiore al **25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano più **del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria** ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;

- le **partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate**, non qualificate, nel caso in cui si detenga una percentuale **inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce non qualificata nel caso in cui si detengano meno **del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria** ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%.

### TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ITALIANA

Se gli utili vengono corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore):

- nel caso di **partecipazioni qualificate**, concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente (il quale dovrà dichiarare il dividendo percepito nel **quadro D del modello 730/2016 o nel quadro RL del modello Unico persone fisiche**) nella misura del:
  - **49,72%** se relativi ad utili prodotti dal 1 gennaio 2008;
  - **40%** se relativi ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nel caso di **partecipazioni non qualificate** i dividendi **saranno soggetti a ritenuta a titolo d'imposta** pari al **26%** dell'intero importo

Trattandosi di ritenute a titolo d'imposta il contribuente **nulla dovrà indicare in dichiarazione** e non verrà nemmeno rilasciata la certificazione dei dividendi.



In merito poi alla decorrenza della nuova aliquota del **26% la C.M. 19/E/2014** ha precisato che si deve fare riferimento alla data di incasso degli utili mentre non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.

Quindi, nel caso in cui la distribuzione dei dividendi fosse stata deliberata entro il 30 giugno 2014 e:

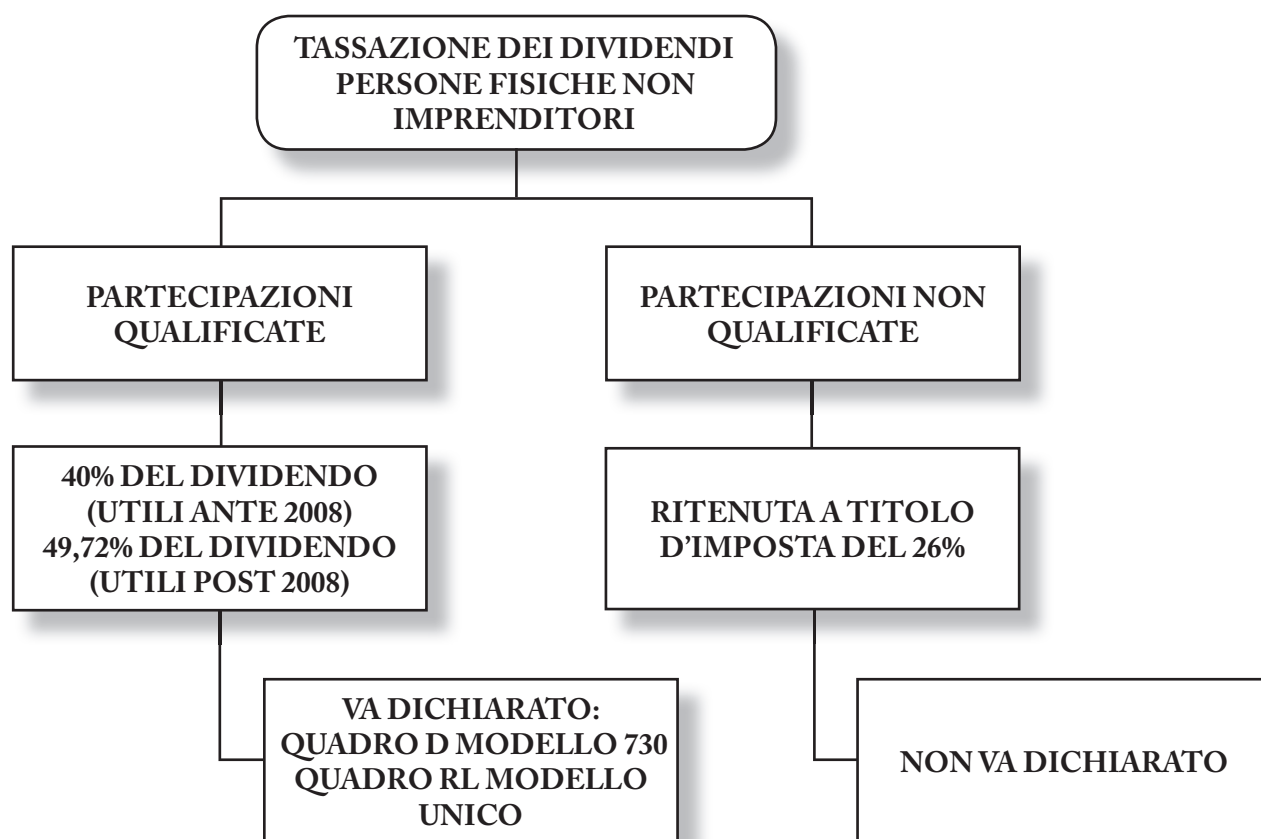
- il **dividendo incassato entro il 30 giugno**, la ritenuta sul **100%** del dividendo sarebbe stata del 20%;
- il **dividendo incassato dopo il 1 luglio 2014**, la ritenuta sul **100%** del dividendo sarebbe stata del 26%;
- il **dividendo incassato** in parte entro il **30 giugno** ed in parte dopo il **1 luglio 2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del 20% sull'importo incassato entro il 30 giugno e del 26% sull'importo incassato dal 1 luglio.
- Il dividendo incassato nel 2015, la ritenuta sul 100% del dividendo sarà del 26%.



#### ESEMPIO

Lo stesso sig. Verdi, ha percepito poi in **data 15/10/2015** un dividendo di euro 100.000; su tale importo la società ha applicato la ritenuta del **26%**, pari ad euro 26.000. Il netto percepito dal sig. Verdi sarà ammonterà ad euro 74.000 e non sarà in obbligo di presentare la dichiarazione.





### TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

Nel caso **in cui i dividendi siano percepiti da soggetti residenti in Italia** ma distribuiti o provenienti da società o enti residenti all'estero, allora ai fini della corretta tassazione dovremmo tenere in considerazione:

- la percentuale di partecipazione detenuta nella società;
- il periodo di produzione dell'utile che viene distribuito;
- **se la società estera risiede in un Paese a fiscalità ordinaria o a fiscalità privilegiata (individuati dal D.M. 21/11/2001).**

### PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI ESTERI – PAESI A FISCALITÀ ORDINARIA

#### Partecipazioni qualificate

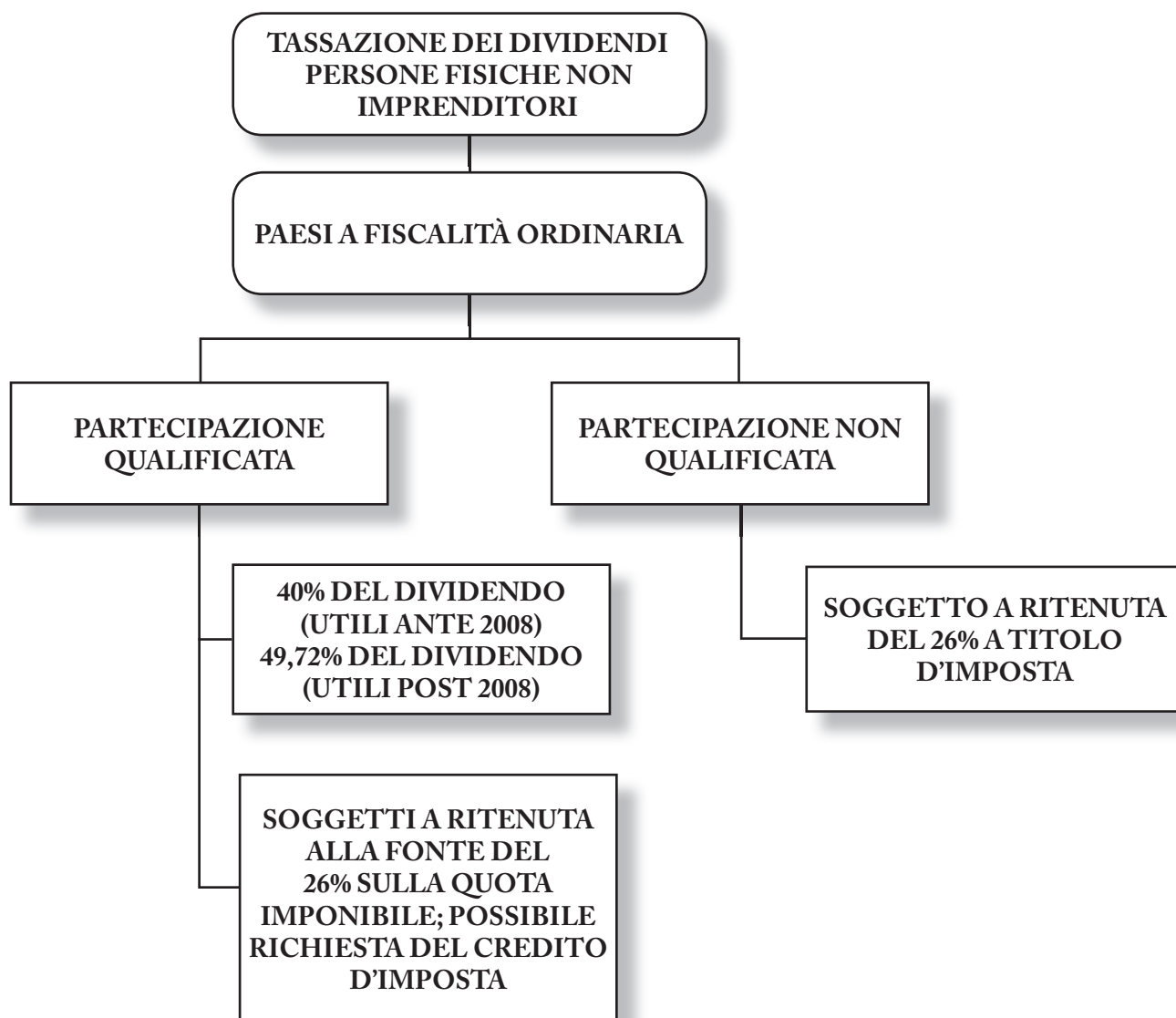
Se sono dividendi relativi ad una **partecipazione qualificata** allora concorrono **alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%** se relativi a utili prodotti **dal 1 gennaio 2008** ovvero **nella misura del 40%** se relativi ad utili prodotti **fino al 31 dicembre 2007**. Inoltre, sulla **quota imponibile** degli utili (quindi sul 49,72% o sul 40%) deve essere applicata una **ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26%** da parte dell'**intermediario residente che interviene nella riscossione**.

#### Partecipazioni non qualificate

Se sono dividendi relativi ad una **partecipazione non qualificata**, **non concorrono alla formazione del reddito** del contribuente in quanto **assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%**.

Tali **ritenute saranno operate direttamente da un intermediario residente** che interviene nella riscossione degli utili; nei casi in cui i dividendi siano stati percepiti senza l'intervento di un intermediario (o non siano state applicate da quest'ultimo le ritenute) queste dovranno essere versate in **autoliquidazione** da parte del **contribuente in sede di dichiarazione dei redditi** (compilazione del quadro RM del modello

Unico) applicando **l'imposta sostitutiva** prevista dall'art. 18 del Tuir (con la stessa aliquota della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).



L'importo che deve essere dichiarato è quello relativo ad utili e proventi equiparati relativo partecipazioni qualificate, al **lordo** delle eventuali ritenute operate **all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto**.

Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2015.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale **credito d'imposta** consiste nella **detrazione dalle imposte dovute in Italia** e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la **detrazione spetta** nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero **concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato**;
- la detrazione spetta fino a **concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato**;

- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui **le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo**.

Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il **limite di spettanza**, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.



In presenza di **Convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la **maggiore imposta subita** (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, **bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere** con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata **un'aliquota in misura maggiore** a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

| PAESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALIQUOTA MASSIMA      | PAESI                          | ALIQUOTA MASSIMA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10%                   | Malta                          | 0-15% <sup>(*)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Mauritius                      | 15-40% <sup>(*)</sup> |
| Algeria, Argentina, Arzabajan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia | 15%                   | Georgia, Siria, Arabia Saudita | 5-10% <sup>(*)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Armenia                        | 5-10% <sup>(*)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Oman                           | 5-10% <sup>(*)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Ghana, Lettonia                | 5-15% <sup>(*)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Islanda, Libano                | 5-15% <sup>(*)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Bielorussia, Slovenia          | 5-15% <sup>(*)</sup>  |
| Costa d'Avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15-18% <sup>(*)</sup> | Thailandia                     | 15-20% <sup>(*)</sup> |
| Emirati Arabi, Moldova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5-15% <sup>(*)</sup>  | Qatar San Marino e Stati Uniti | 5-15% <sup>(*)</sup>  |
| Grecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15-35% <sup>(*)</sup> | India, Pakistan                | 25%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Trinidad e Tobago              | 20%                   |

**Attenzione** Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

<sup>(\*)</sup> Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica iberiana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

<sup>(\*)</sup> Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

<sup>(\*)</sup> Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

<sup>(\*)</sup> Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

<sup>(\*)</sup> Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

<sup>(\*)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

<sup>(\*)</sup> Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

<sup>(\*)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

<sup>(\*)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.

<sup>(\*)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

<sup>(\*)</sup> Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

<sup>(\*)</sup> Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

<sup>(\*)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

Il calcolo del credito **d'imposta spettante** viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

### PARTECIPAZIONE IN SOGGETTI ESTERI – PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Infine, se gli utili vengono corrisposti da **società non residenti** (ma residenti in **Stati a fiscalità privilegiata**) al socio persona fisica (non imprenditori) bisogna distinguere:

- se le **partecipazioni sono dirette** (o di controllo diretto o indiretto);
- se le **partecipazioni sono non qualificate** (non dirette o non di controllo diretto o indiretto).



Il D.Lgs 147/2015 modificando l'art. 47 comma 4 del Tuir ha previsto che i **dividendi** provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata **concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il 100% del loro ammontare** se:

la **partecipazione è detenuta direttamente** in società ivi localizzate;  
 si detiene una partecipazione **di controllo anche di fatto, diretto o indiretto**, in società residenti in Stati non a fiscalità privilegiata che **conseguono utili** dalla partecipazione in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

Quindi:

- sia i dividendi relativi a **partecipazioni dirette o di controllo diretto o indiretto che non qualificate** concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il 100% del loro ammontare;
- viene operata una **ritenuta a titolo di acconto del 26%** da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile.

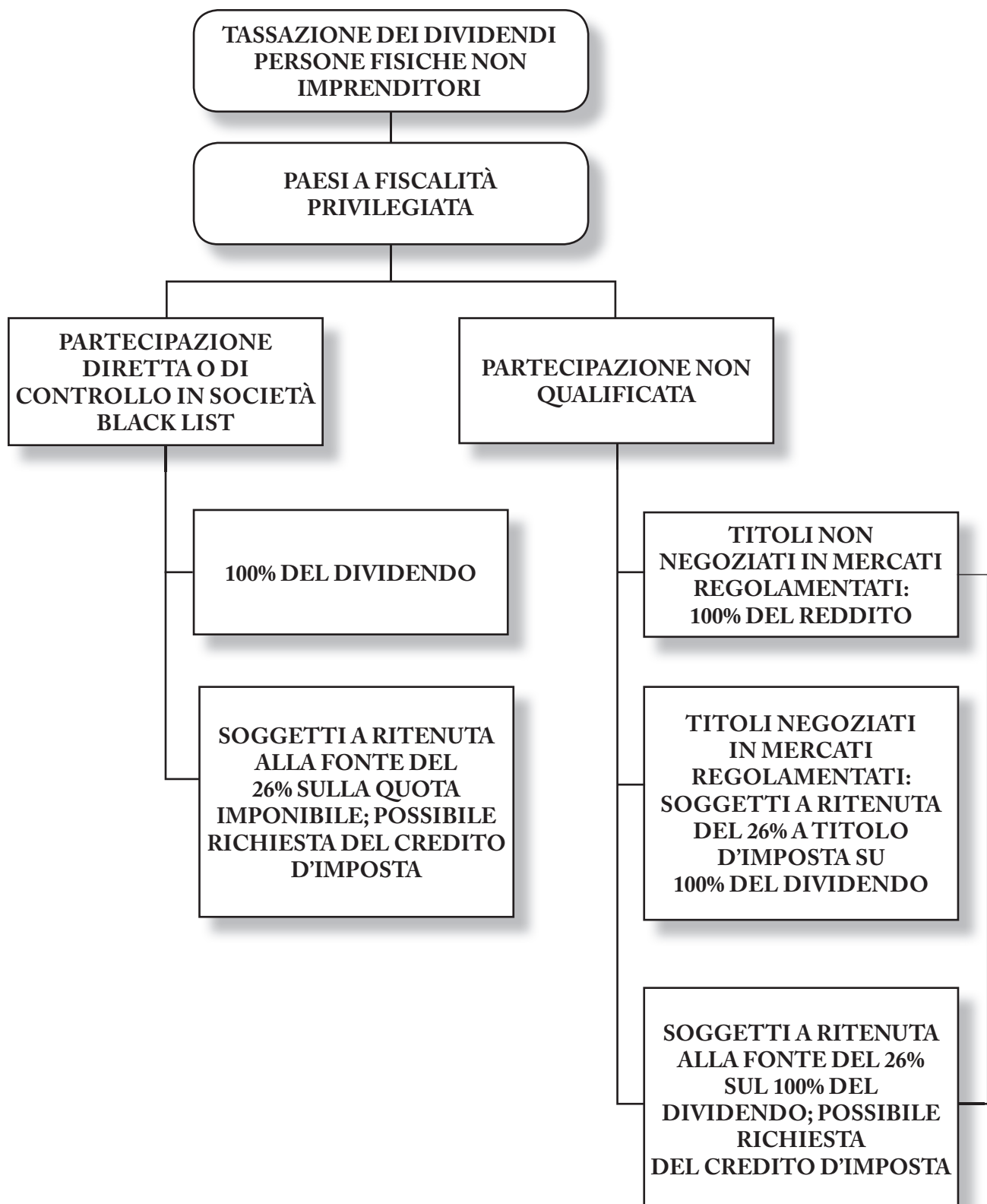
Anche questi redditi possono fruire del **credito d'imposta**, nella misura massima del 100% dell'imposta estera subita, con le stesse regole e modalità viste in precedenza.

Fanno eccezione a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata **le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati**, soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** sul 100% del dividendo.

Nel caso in cui l'intermediario che interviene nella riscossione non abbia trattenuto la ritenuta o nel caso in cui il dividendo sia percepito direttamente all'estero, allora il contribuente in autoliquidazione dovrà versare l'imposta compilando il quadro RM del modello Unico persone fisiche.

Inoltre ulteriori eccezioni alla **tassazione integrale** sono rappresentate da:

- se il **soggetto percipiente** possiede una partecipazione non inferiore al 20%, ovvero al 10% per le società quotate, i dividendi erogati da Paesi black list vengono **imputati al socio per trasparenza sulla base della disciplina CFC**, prevista dagli artt. 167 e 168 del Tuir;
- nel caso in cui si dimostri che dalle partecipazioni non sia stato conseguito lo scopo di **localizzare redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato** e, a seguito di interpello, si sia ottenuto il parere favorevole dell'agenzia delle entrate.



## MODALITÀ DI COMPILAZIONE



### Colonna 1

Va indicato il codice relativo al **tipo di reddito** percepito nel corso del 2015:

1. in caso di **utili e di altri proventi equiparati** di natura **qualificata** corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino **all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**;
2. in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di **natura qualificata** provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori **aventi un regime fiscale privilegiato**. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato **gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette** in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 147/2015).
3. in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di natura non qualificata corrisposti da **imprese residenti** o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM al modello Unico PF;
4. in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
5. in caso di **utile** e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
6. in caso di **di utili** e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5 del Tuir;
7. in caso di **utili** e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del Tuir ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007
8. in caso di **utili** e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del Tuir ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.



|   |         |
|---|---------|
| 2 | REDDITI |
|   | ,00     |

**Colonna 2**

Va indicato:

- il **40%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2015 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 qualora sia stato indicato nella **colonna 1 il codice 1, 4 o 7**;
- il **49,72%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2015 desumibili dalla certificazione ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella **colonna 1 il codice 5, 6 o 8**;
- il **100%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2015 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. *black list*), desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32, e 34 qualora sia stato indicato **nella colonna 1 il codice 2 o 3**.

|   |          |
|---|----------|
| 4 | RITENUTE |
|   | ,00      |

**Colonna 4**

Va indicato l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite di cui al **punto 38** della certificazione.



Se sono state rilasciate **più certificazioni** contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare **un solo rigo D1**, riportando nella **colonna 2** la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella **colonna 4** la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Di seguito si riporta la sezione della certificazione degli utili per quanto di interesse:

|                                                                                   |                                                  |                                                  |                                      |                                                               |          |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| SEZIONE IV<br>DATI RELATIVI<br>AGLI UTILI CORRISPOSTI E<br>AI PROVENTI EQUIPARATI | Numero azioni o quote                            | Percentuale<br>contitolarietà                    | Dividendo unitario                   | Dividendo complessivo<br>da utili ante 31/12/2007             |          | Dividendo complessivo<br>da utili post 31/12/2007             |
|                                                                                   | 25                                               | 26                                               | 27                                   | 28                                                            |          | 29                                                            |
|                                                                                   | Strumenti finanziari da<br>utili ante 31/12/2007 | Strumenti finanziari da<br>utili post 31/12/2007 |                                      | Associazione in<br>partecipazione da<br>utili ante 31/12/2007 |          | Associazione in<br>partecipazione da<br>utili post 31/12/2007 |
|                                                                                   | 30                                               | 31                                               |                                      | 32                                                            |          | 33                                                            |
|                                                                                   | Interessi riqualeficati<br>dividendi             | Netto frontiera                                  | Utili da SIQ e da SIINQ              |                                                               | Aliquota | Ritenuta                                                      |
|                                                                                   | 34                                               | 35                                               | 36                                   |                                                               | 37       | 38                                                            |
|                                                                                   | Imposta sostitutiva                              | Imposta estera                                   | Dividendo dei soci<br>in trasparenza |                                                               |          |                                                               |
|                                                                                   | 39                                               | 40                                               | 41                                   |                                                               |          |                                                               |

| RIGO D1          |                                                                        |                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| col. 1<br>CODICE | col. 2<br>REDDITO                                                      | col. 3<br>RITENUTE            |
| 1                | 40% ammontare indicato nei punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione  | punto 38 della certificazione |
| 2                | 100% ammontare indicato nei punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione | punto 38 della certificazione |



**QUADRO D – ALTRI REDDITI**

Sezione I – redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

| RIGO D1          |                                                                        |                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| col. 1<br>CODICE | col. 2<br>REDDITO                                                      | col. 3<br>RITENUTE            |
| 3                | 100% ammontare indicato nei punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione | punto 38 della certificazione |
| 4                | 40% ammontare indicato nei punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione  | punto 38 della certificazione |
| 5                | 49,72% ammontare indicato nei punti 29, 31, 33 della certificazione    | punto 38 della certificazione |
| 6                | 49,72% ammontare indicato nei punti 29, 31, 33 della certificazione    | punto 38 della certificazione |
| 7                | 40% ammontare indicato nei punti 28, 30, 32, e 34 della certificazione | punto 38 della certificazione |
| 8                | 49,72% ammontare indicato nei punti 29, 31, 33 della certificazione    | punto 38 della certificazione |

**ESEMPIO DI COMPILAZIONE**

Sig. Rossi, socio di Alfa Srl, società residente in Italia senza opzione per la trasparenza, con una partecipazione pari al 52% del capitale sociale e con una percentuale del 34% in ordine alla distribuzione degli utili.

Nel corso del **2015** Alfa Srl distribuisce un dividendo complessivo pari a 200.000 euro (relativo ad utili prodotto nel 2011).

Trattandosi di partecipazione qualificata, il sig. Rossi dovrà indicare **il reddito nel quadro D del modello 730/2016**:

**Utili di natura qualificata da società residenti in Italia**

**49,72% dell'utile distribuito** (rapportato alla percentuale di partecipazione agli utili).

Non sono state operate ritenute d'acconto

| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                    |   |   |         |   |          |     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---------|---|----------|-----|
|                                                                    | TIPO DI REDDITO                    | 1 | 2 | REDDITI | 4 | RITENUTE |     |
| <b>D1</b>                                                          | UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI | 1 |   | 33.810  |   | ,00      |     |
| <b>D2</b>                                                          | ALTRI REDDITI DI CAPITALE          |   |   |         |   | ,00      | ,00 |

**Rigo D2 – Altri redditi di capitale**

|           | TIPO DI REDDITO           | 2 | REDDITI | 4 | RITENUTE |
|-----------|---------------------------|---|---------|---|----------|
| <b>D2</b> | ALTRI REDDITI DI CAPITALE |   |         |   | ,00      |

Nel **rigo D2** vanno indicati gli altri redditi di capitale, diversi da quelli indicati nel rigo D1, **percepiti nel 2015 al lordo delle eventuali ritenute a titolo d'acconto**.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| D2 | ALTRI REDDITI DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO | 1 | 2 | REDDITI | 4 | RITENUTE |
|----|---------------------------|-----------------|---|---|---------|---|----------|
|    |                           |                 |   |   | ,00     |   | ,00      |

### Colonna 1

Va indicato il codice relativo al **tipo di reddito** percepito nel corso del 2015:

1. in caso di **interessi** e di **altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti** (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
2. in caso di **rendite perpetue** dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 C.C.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 C.C.);
3. in caso di compensi percepiti per la **prestazione di garanzie personali** (fideiussioni) o **reali** (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
4. in caso di **redditi corrisposti dalle società** o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i **proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo** in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE;
5. in caso di altri **interessi**, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni **altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale**, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
6. in caso di **proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale**, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
7. in caso di **utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del Tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/2003;
8. in caso di **redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari imputati per trasparenza ai partecipanti** ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, D.L. 78/2010, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo alla data del 31.12.2014 o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo.

## QUADRO D – ALTRI REDDITI

### Sezione I – Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi



I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai **codici 1, 4 e 7** se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel **quadro D, rigo D7** indicando il codice 8 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

| D2 | ALTRI REDDITI DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO | REDDITI | RITENUTE |
|----|---------------------------|-----------------|---------|----------|
|    |                           | 1               | 2       | 4        |
|    |                           |                 | ,00     | ,00      |

A **colonna 2** va indicato l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata a colonna 1.

A **colonna 4** vanno indicate le ritenute d'acconto subite.



Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

## SEZIONE I – rigo D3

| D3 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO | TIPO DI REDDITO | REDDITI |     |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
|    |                                                             | 1               | 2       |     |
|    |                                                             |                 | ,00     | ,00 |

### ASPETTI GENERALI

Al **rigo D3** vanno dichiarati i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che essendo carenti di alcune peculiarità del lavoro autonomo vengono definite come “assimilate”, di cui all'art. 53, comma 2, Tuir e per i quali è prevista una specifica detrazione di cui all'art. 13, comma 5, Tuir, che se spettante viene riconosciuta dal soggetto che presta assistenza fiscale. Le tipologie di redditi che devono essere dichiarate al rigo D3 sono quelle previste dall'art. 53 comma 2 lett. b), c), d), f) del Tuir:

| RIF. NORMATIVO           | TIPOLOGIA DI REDDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 53 comma 2 lett. b) | redditi <b>derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore</b> , di opere dell' <b>ingegno</b> , di <b>brevetti industriali</b> e di <b>processi, formule o informazioni</b> relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, <b>se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali</b> . |
| Art. 53 comma 2 lett. c) | le <b>partecipazioni agli utili</b> di cui alla art. 44 comma 1 lett. f) ( <b>associazione in partecipazione</b> ) quando l'apporto è <b>costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro</b> .                                                                                                                                                           |
| Art. 53 comma 2 lett. d) | le <b>partecipazioni agli utili</b> spettanti ai <b>promotori e ai soci fondatori</b> di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.                                                                                                                                                                                            |
| Art. 53 comma 2 lett. f) | i <b>redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti</b> esercitata <b>dai segretari comunali</b> ai sensi della L. 349/1973.                                                                                                                                                                                                                           |

Per tali tipologie di **redditi spetta una detrazione dall'imposta** lorda calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale in quanto **dipende dal reddito complessivo del contribuente**:

| REDDITO COMPLESSIVO           | DETRAZIONE                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| fino a € 4.800                | € 1.104                                             |
| oltre € 4.800 fino a € 55.000 | € 1.104 x ((€ 55.000-reddito complessivo)/€ 50.200) |
| oltre € 55.000                | € 0                                                 |

Il **reddito complessivo** è al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze non seggette ad Imu; deve **essere compreso** anche **il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni**.



Tale detrazione:

- decresce all'aumentare del reddito complessivo;
- non è cumulabile con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

### Utilizzazione economica di opere di ingegno, brevetti, ... percepiti dall'autore/inventore

Nel **rigo D3** devono essere indicati i **proventi lordi** derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.).



Se tali proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, sono considerati redditi diversi e vanno dichiarati **al rigo D4**.

Come previsto dall'art. 54 comma 8 del Tuir su tali proventi va rilevata una percentuale **di deduzione forfetaria a titolo di spese**, che varia a seconda dell'età del soggetto percettore, e il cui ammontare deve essere indicato al rigo **D3**:

- **25%** se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni;
- **40%** se il soggetto ha un'età inferiore a 35 anni.

Su tali proventi quindi la ritenuta operata a titolo di acconto dal soggetto che eroga il compenso è pari al **20%** e dovrà essere calcolata sul 60% del compenso per i soggetti di età inferiore ai 35 anni, e sul 75% per i soggetti di età superiore a 35 anni.

### Attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali

Al **rigo D3** vanno indicati i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Su tali proventi **va rilevata una percentuale di deduzione forfetaria a titolo di spese** pari al **15%** dei compensi.

### Redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione

Al **rigo D3** va indicato l'ammontare lordo dei proventi percepiti (criterio di cassa) dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro.

Per tali redditi non spetta alcuna deduzione a titolo forfetario.

Sull'ammontare delle somme corrisposte deve essere applicata, al momento del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef (art. 25 D.P.R. 600/1973).

### Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori di società

Al **rigo D3** vanno inseriti anche gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.



Le istruzioni precisano che i soggetti che hanno percepito indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia devono compilare il **quadro RM** del modello Unico persone fisiche.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE



Dati utili per la compilazione del rigo **D3** sono desumibili dalla C.U. 2016:

| Causale Punto "1" della CU 2016 | Causale Punto "1" della CU 2016                                                                                                                                          | Quadro D Rigo D3   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>B</b>                        | Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore                                    | <b>D3 codice 1</b> |
| <b>C</b>                        | Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro | <b>D3 codice 3</b> |
| <b>D</b>                        | Utili spettanti ai soci fondatori delle società di capitali                                                                                                              | <b>D3 codice 3</b> |
| <b>E</b>                        | Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali                                                                              | <b>D3 codice 2</b> |

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** va indicata la tipologia di reddito utilizzando lo specifico codice: '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Tali proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto "1" Causale della Certificazione Unica, sezione Lavoro autonomo;

**'2'** per i **compensi** che derivano **dall'attività di levata dei protesti** esercitata dai segretari comunali. Tali proventi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto "1" Causale della Certificazione Unica - Lavoro autonomo;

**'3'** per i **redditi** che derivano **dai contratti di associazione in partecipazione** e di cointeressenza agli utili **se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro** e per **gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Tali proventi sono contraddistinti dalla lettera "C" e "D" nel punto "1" Causale della Certificazione Unica, sezione Lavoro autonomo.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** va indicata la **tipologia di reddito utilizzando lo specifico codice**:

- **'1'** per i **proventi** che **derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno** e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- **'2'** per i **compensi** che derivano **dall'attività di levata dei protesti** esercitata dai segretari comunali;
- **'3'** per i **redditi** che derivano **dai contratti di associazione in partecipazione** e di cointeressenza agli utili **se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro** e per **gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

| D3 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO | TIPO DI REDDITO |   | REDDITI |     |  |     |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------|-----|--|-----|
|    |                                                             | 1               | 2 |         |     |  |     |
|    |                                                             |                 |   |         | ,00 |  | ,00 |

A **colonna 2** va indicato **il reddito percepito nel 2015 al lordo** della relativa deduzione forfetaria che deve essere operata dal soggetto che presta assistenza fiscale.

Alla **colonna 4** vanno riportate **le ritenute d'acconto subite**.

## RIEPILOGO

| TIPOLOGIA                          |   | REDDITO                                                                              |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERE DELL'INGEGNO                 | → | 75% del REDDITO (se superiore a 35 anni)<br>60% del REDDITO (se inferiore a 35 anni) |
| ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE     | → | 100% del REDDITO                                                                     |
| UTILI A SOCI FONDATORI E PROMOTORI | → | 100% del REDDITO                                                                     |
| LEVATA DI PROTESTI                 | → | 85% del REDDITO                                                                      |

## QUADRO D – ALTRI REDDITI

Sezione I – redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente (età 30 anni) ha percepito nel corso del 2015 diritti d'autore per complessivi 4.000 euro sui quali è stata operata una ritenuta d'acconto Irpef di 480 euro (20% di 2.400 euro).

La Certificazione Unica del contribuente sarà così compilata da parte del sostituto d'imposta:

#### CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

|                                         |                                          |                                  |                                                             |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE</b> |                                          |                                  |                                                             |  |
| <b>TIPOLOGIA REDDITUALE</b>             |                                          |                                  |                                                             |  |
| Causale<br>1                            | B                                        |                                  |                                                             |  |
| <b>DATI FISCALI</b>                     |                                          |                                  |                                                             |  |
| Anno<br>2                               | Anticipazione<br>3                       | Ammontare lordo corrisposto<br>4 | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale<br>5 |  |
|                                         |                                          | 4.000                            |                                                             |  |
| Codice<br>6                             | Altre somme non soggette a ritenuta<br>7 | Imponibile<br>8                  | Ritenute a titolo d'acconto<br>9                            |  |
|                                         | 1.600                                    | 2.400                            | 480                                                         |  |

Il contribuente dovrà compilare così il quadro D del modello 730:

A colonna 1 va indicato il **codice "1"** che identifica i proventi che derivano dall'utilizzo di opere dell'ingegno da parte dell'autore, individuati con la causale B nel punto 1 della C.U.

A **colonna 2** va riportato l'importo del reddito percepito nel 2015 **al lordo della deduzione forfetaria**, indicando nel punto "4", "ammontare lordo corrisposto", dalla C.U.  
A **colonna 4** l'importo delle ritenute subite, indicate nel punto 9 della C.U.

| QUADRO D ALTRI REDDITI                                             |                                                             |                      |              |               |    |                           |                      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                                             |                      |              |               |    |                           |                      |              |               |
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI                          | TIPO DI REDDITO<br>1 | REDDITI<br>2 | RITENUTE<br>4 | D2 | ALTRI REDDITI DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO<br>1 | REDDITI<br>2 | RITENUTE<br>4 |
|                                                                    |                                                             |                      | ,00          | ,00           |    |                           |                      | ,00          | ,00           |
| D3                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO | 1                    | 4.000        | ,00           |    |                           |                      | 480          | ,00           |
| D4                                                                 | REDDITI DIVERSI                                             |                      |              | ,00           |    |                           |                      | ,00          | ,00           |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare il reddito da assoggettare a tassazione:

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              |   | ,00         |     | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  |   | ,00         |     | ,00     |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          |   | ,00         |     | ,00     |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       |   | ,00         |     | ,00     |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   |   | 2.400       | ,00 | ,00     |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       |   | ,00         |     | ,00     |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) |   | ,00         |     | ,00     |

Verificata l'età del contribuente (inferiore a 35 anni) il soggetto che presta assistenza deve applicare la **deduzione forfetaria pari al 40%** del reddito e **riportare al rigo 5** l'importo al netto della deduzione:  
 $€ 4.000 * 40\% = € 1.600$   
 $€ 4.000 - € 1.600 = € 2.400$ .



|    |                                            |     |     |     |
|----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 57 | Credito d'imposta per canoni non percepiti |     | ,00 | ,00 |
| 58 | Crediti residui per detrazioni incapienti  |     | ,00 | ,00 |
| 59 | RITENUTE                                   | 480 | ,00 | ,00 |

Le ritenute subite pari a:  
 $\text{€ } 2.400 \times 20\% = \text{€ } 480$   
 Vanno riportate al rigo 58.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente (età 40 anni) ha percepito nel corso del 2015 diritti d'autore per complessivi 4.000 euro, su quali è stata operata una ritenuta d'acconto Irpef di 600 euro (20% di 3.000 euro).

La Certificazione Unica del contribuente sarà così compilata da parte del sostituto d'imposta:

#### CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

|                                         |        |                          |                                     |                                                        |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE</b> |        |                          |                                     |                                                        |
| TIPOLOGIA REDDITUALE Causale <b>B</b>   |        |                          |                                     |                                                        |
| <b>DATI FISCALI</b>                     |        |                          |                                     |                                                        |
| 2                                       | Anno   | 3                        | Anticipazione                       | 4                                                      |
|                                         |        | <input type="checkbox"/> |                                     | Ammontare lordo corrisposto                            |
|                                         |        |                          |                                     | 4.000                                                  |
| 5                                       |        |                          |                                     | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale |
| 6                                       | Codice | 7                        | Altre somme non soggette a ritenuta | 8                                                      |
|                                         |        | 1.000                    |                                     | Imponibile                                             |
|                                         |        |                          |                                     | 3.000                                                  |
|                                         |        |                          |                                     | 9                                                      |
|                                         |        |                          |                                     | Ritenute a titolo d'acconto                            |
|                                         |        |                          |                                     | 600                                                    |

Il contribuente dovrà compilare così il quadro D del modello 730:

A colonna 1 va indicato il **codice "1"** che identifica i proventi che derivano dall'utilizzo di opere dell'ingegno da parte dell'autore, individuati con la causale B, punto 1 della C.U..

A **colonna 2** va riportato l'importo del reddito percepito nel 2015 **al lordo della deduzione forfetaria**, indicando nel punto "4", "ammontare lordo corrisposto", dalla C.U.

A **colonna 4** l'importo delle ritenute subite, indicate nel punto 9 della C.U.

| QUADRO D ALTRI REDDITI                                             |                                                             |                   |           |            |    |                           |                   |           |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----|---------------------------|-------------------|-----------|------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                                             |                   |           |            |    |                           |                   |           |            |
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI                          | TIPO DI REDDITO 1 | REDDITI 2 | RITENUTE 3 | D2 | ALTRI REDDITI DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO 1 | REDDITI 2 | RITENUTE 3 |
|                                                                    |                                                             |                   |           |            |    |                           |                   |           |            |
| D3                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO | 1                 | 4.000     | ,00        |    |                           |                   |           |            |
| D4                                                                 | REDDITI DIVERSI                                             |                   |           |            |    |                           |                   |           |            |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare il reddito da assoggettare a tassazione:

## QUADRO D – ALTRI REDDITI

Sezione I – redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00           | ,00       |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00           | ,00       |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00           | ,00       |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00           | ,00       |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | 3.000         | ,00       |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00           | ,00       |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00           | ,00       |

Verificata l'**età del contribuente** (superiore a 35 anni) il soggetto che presta assistenza deve applicare **la deduzione forfetaria pari al 25%** del reddito e **riportare al rigo 5** l'importo al netto della deduzione:  
 $€ 4.000 * 25\% = € 1.000$   
 $€ 4.000 - € 1.000 = € 3.000$ .

|    |                                           |     |     |
|----|-------------------------------------------|-----|-----|
| 58 | Crediti residui per detrazioni incapienti | ,00 | ,00 |
| 59 | RITENUTE                                  | ,00 | ,00 |
| 60 | DIFFERENZA                                | 600 | ,00 |

Le ritenute subite pari a:  
 $€ 3.000 * 20\% = € 600$   
 Vanno riportate al rigo 58.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente segretario comunale ha percepito nel corso del 2015 compensi per attività di levata dei protesti cambiari per complessivi 1.000 euro.

La Certificazione Unica del contribuente sarà così compilata da parte del sostituto d'imposta:

#### CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

| DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA REDDITUALE             | Causale                                                  |
| E                                |                                                          |
| DATI FISCALI                     |                                                          |
| 2 Anno                           | 3 Anticipazione                                          |
| 4 Ammontare lordo corrisposto    | 5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale |
| 6 Codice                         | 7 Altre somme non soggette a ritenuta                    |
| 8 Imponibile                     | 9 Ritenute a titolo d'acconto                            |

Valori compilati nell'esempio:  
 Anno: 2015, Anticipazione: ☐  
 Ammontare lordo corrisposto: 1.000  
 Codice: 150, Altre somme non soggette a ritenuta: 150  
 Imponibile: 850, Ritenute a titolo d'acconto: 0

Il contribuente dovrà compilare così il quadro D del modello 730:

A colonna 1 va indicato il **codice “2”** che identifica i proventi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali, indicata con la causale “E” punto 1 della C.U.

A **colonna 2** va riportato l’importo del reddito percepito nel 2015 **al lordo della deduzione forfetaria**, indicando nel punto “4”, “ammontare lordo corrisposto”, dalla C.U.  
A **colonna 4** l’importo delle ritenute subite, indicate nel punto 9 della C.U.

| QUADRO D ALTRI REDDITI                                             |                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                    |                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D2                                                                 | ALTRI REDDITI DI CAPITALE                                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                    |                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D3                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                    |                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D4                                                                 | REDDITI DIVERSI                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                    |                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare il reddito da assoggettare a tassazione:

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1           | 2       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                       |                                                                 | DICHIARANTE | CONIUGE |
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00         | ,00     |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00         | ,00     |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00         | ,00     |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00         | ,00     |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | 850         | ,00     |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00         | ,00     |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00         | ,00     |

Il soggetto che presta assistenza deve applicare **la deduzione forfetaria pari al 15%** del reddito e **riportare al rigo 5** l’importo al netto della deduzione:

€ 1.000 \* 15% = € 150  
€ 1.000 - € 150 = € 850.

## SEZIONE I – rigo D4

| D4 | REDDITI DIVERSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |

Al **rigo D4** vanno indicati i redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir, redditi per i quali non è prevista alcuna detrazione d’imposta.

I corrispettivi e i proventi da dichiarare nella presente sezione vanno calcolati per **cassa**, cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2014: nel caso di riscossione parziale dei corrispettivi (dilazione o rateazione nel pagamento) vanno quindi indicati e gli importi effettivamente riscossi.

## Lottizzazione di terreni

Nel **rigo D4** devono essere indicati i corrispettivi **percepiti dalla vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici**, a seguito:

- della **lottizzazione dei terreni**;
- dell'**esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili**.



### *Lottizzazione di terreni*

Ai sensi dell' art. 8 L. 765/1967, e della circolare 3210/1967 costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

A tal fine si richiama l'art. 18 L. 47/1985: costituisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Ai sensi dell'art. 68 co.1 del Tuir sono assoggettate a tassazione le plusvalenze derivanti dalla seguente differenza:

|                                                   |                                                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CORRISPETTIVO PERCEPITO<br>NEL PERIODO DI IMPOSTA | PREZZO DI ACQUISTO O<br>COSTO DI COSTRUZIONE<br>+<br>ALTRI COSTI INERENTI ALLA<br>LOTTIZZAZIONE | Imposta di registro,<br>spese notarili,<br>spese incrementative, ... |
| ↓                                                 | ↓                                                                                               |                                                                      |
| D4 col. 2                                         | D4 col. 3                                                                                       |                                                                      |

Nella **determinazione del prezzo di acquisto** da indicare a **rigo D4 colonna 3** bisogna tener conto delle seguenti precisazioni (art. 68, comma 2, Tuir):

- se i **terreni** sono stati acquistati **da più di cinque anni prima** della **lottizzazione** o dell'inizio delle opere ⇒ **il prezzo di acquisto è pari al valore normale del terreno del quinto anno precedente**;
- se i **terreni** sono **stati acquistati a titolo gratuito** ⇒ **il prezzo di acquisto è pari al valore normale del terreno** alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza;
- nel **caso di dilazione/rateazione del pagamento** ⇒ la **plusvalenza** deve **essere calcolata proporzionalmente alla somma percepita nel periodo, imputando proporzionalmente le spese**;

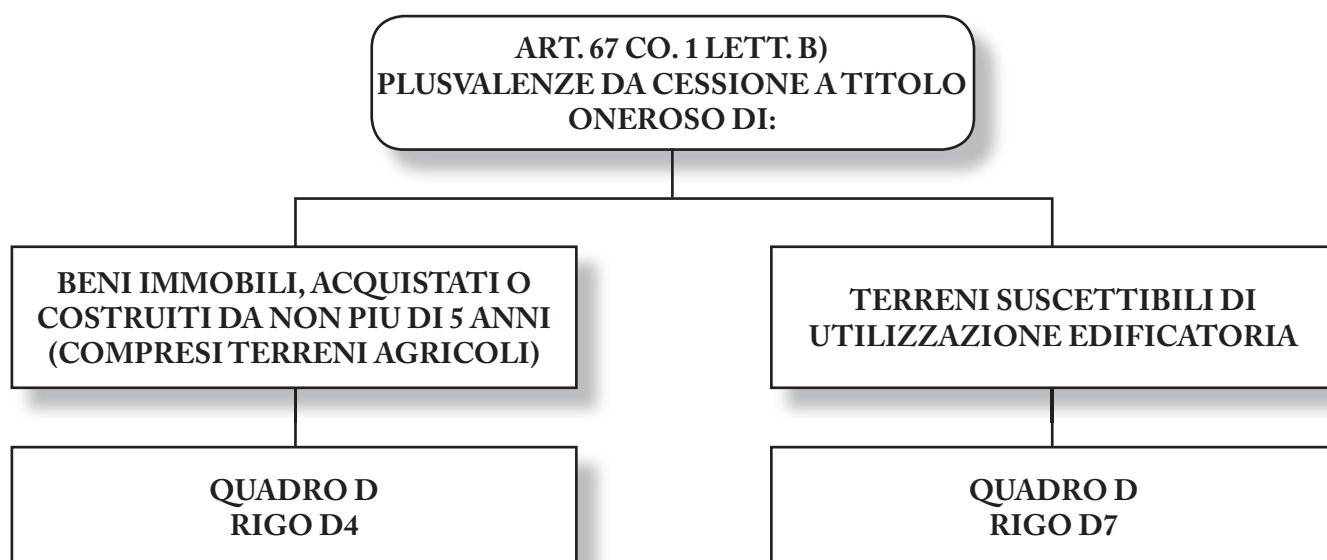
- nel caso **in cui il contribuente abbia proceduto alla rivalutazione del terreno** (art. 7 L. 488/2001 e successive disposizioni) ⇒ deve essere indicato il valore rivalutato, determinato sulla base della perizia di stima asseverata.



L'art. 1, commi 626 e 627 della **Legge di stabilità 2015** ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, prevista per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7 della legge 448) è stata riproposta più volte con numerosi interventi legislativi, da ultimo con il D.L. 70/2011. Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali possono quindi procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto ad eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del primo gennaio 2015. Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o la prima rata) è fissato al 30 giugno 2015. L'imposta sostitutiva è pari al 8% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 4% per le partecipazioni non qualificate.

### Rivendita di immobili nel quinquennio

Nel **rigo D4** devono essere indicati i corrispettivi percepiti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili (compresi i terreni agricoli) acquistati o costruiti da **non più di cinque anni**.



Non genera plusvalenza tassabile **la cessione a titolo oneroso di fabbricati**, anche se avvenuta entro il quinquennio, se:

- il fabbricato è stato acquisito **per successione**;
- il fabbricato è stato adibito ad **abitazione principale** del cedente e dei suoi familiari (va verificata la residenza anagrafica), per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione.

Nel caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti in **donazione** ai fini dell'individuazione del

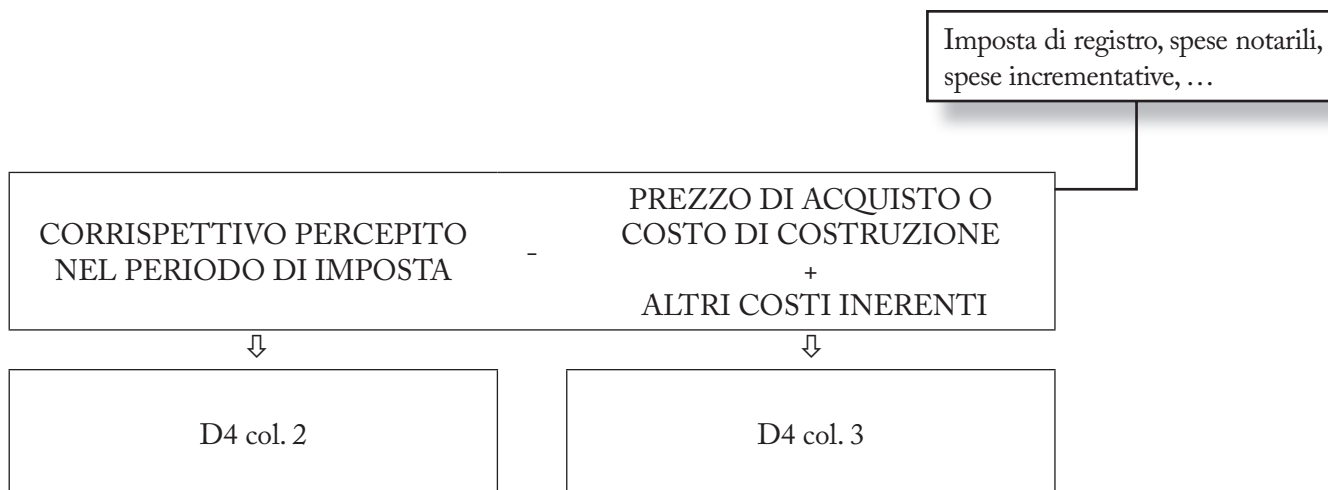
**QUADRO D – ALTRI REDDITI**

Sezione I – Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

periodo di 5 anni, è necessario far riferimento alla data di acquisto/costruzione degli immobili da parte del donante.

| IMMOBILE/TERRENI AGRICOLI     |                         |                                                                       |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • acquistato a titolo oneroso | da più di 5 anni        | plusvalenza non tassata                                               |                         |
| • acquisito per donazione     | da non più di 5 anni    | adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo     | plusvalenza non tassata |
| • costruito                   |                         | non adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo | plusvalenza tassata     |
| acquisito per successione     | plusvalenza non tassata |                                                                       |                         |

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Tuir, sono assoggettate a tassazione le plusvalenze derivanti dalla seguente differenza:



Nella determinazione del prezzo di acquisto da indicare a rigo D4 colonna 3 bisogna tener conto delle seguenti precisazioni (art. 68, comma 2, Tuir):

- se gli immobili/terreni agricoli sono stati acquisiti per donazione ⇒ il prezzo di acquisto è pari a quello sostenuto dal donante;
- nel caso di dilazione/rateazione del pagamento ⇒ la plusvalenza deve essere calcolata proporzionalmente alla somma percepita nel periodo, imputando proporzionalmente le spese.



Non vanno indicati i corrispettivi delle sessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata, a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva.

## Utilizzazione beni mobili ed immobili

Nel **rigo D4** devono essere indicati i proventi percepiti:

- dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili;
- dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

In colonna 3 vanno indicate le spese documentate inerenti alla produzione dei suddetti proventi.

## Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente

Nel **rigo D4** devono essere indicati i redditi di natura fondiaria che non possono essere determinati con criteri fondiari (censi, decime, quartesi, livelli, ...), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Per tali redditi **non** sono previste **deduzioni**.

## Immobili situati all'estero

Nel **rigo D4** devono essere indicati i **redditi di terreni e fabbricati situati all'estero**, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2015 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.



Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile ed il contribuente non ha percepito alcun reddito il rigo D3 non deve essere compilato.

Ai sensi dell'art. 70 del Tuir, i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero devono essere così determinati:

- **tassazione mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili**
  - se nello Stato estero gli immobili sono tassati mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, va indicato l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il 2015, ridotto delle spese ivi riconosciute. Nel caso in cui il periodo di imposta estero non coincida con quello italiano, bisogna far riferimento al periodo d'imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.
- **tassazione in base al reddito effettivo per gli immobili locati**
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, va indicato l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione delle spese.

Nell'ipotesi di imposte pagate all'estero su detti immobili, e sulla base delle condizioni di cui all'art. 165 del Tuir, il contribuente avrà diritto a far valere il **credito di imposta** per le imposte pagate all'estero.

Nel caso in cui il contribuente **non abbia percepito alcun reddito** e nello stato estero l'immobile **non è assoggettato ad imposizione, allora non dovrà essere dichiarato**.

Tuttavia il contribuente sarà tenuto comunque alla presentazione del **quadro RW** e al **pagamento dell'I-  
vie** anche se l'immobile non concorrerà alla formazione del reddito in Italia.

Si ricorda poi che l'art. 19 comma 5-ter del D.L. 201/2011 ha disposto la non applicazione dell'art. 70 del Tuir in merito alla tassazione dei redditi fondiari **relativi all'abitazione principale ed agli immobili non locati detenuti all'estero per i quali viene applicata l'Ivie**; in sostanza l'effetto sostitutivo Imu – Irpef per



la tassazione degli immobili non locati detenuti in Italia trova applicazione anche per gli immobili esteri (**effetto sostitutivo Ivie-Irpef**).

Pertanto per **gli immobili detenuti all'estero non locati** per i quali è dovuta l'Ivie, compresa l'abitazione principale non saranno soggetti ad Irpef e nel caso in cui lo stato estero preveda una **tassazione di tali immobili** questi dovranno essere riportati nel **quadro D al rigo D4** ma contraddistinti con il **codice 8** e **non concorrono alla formazione del reddito complessivo**.

Ovviamente il contribuente sarà tenuto alla compilazione del modulo RW e al pagamento dell'Ivie.



### APPROFONDIMENTO

Nel quadro D del **modello 730/2016** devono essere indicati i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, **riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero** per il **2015** o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; le stesse istruzioni ricordano che nel caso in cui nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Analizziamo le varie situazioni che si possono presentare:

- a. **immobile estero tenuto a disposizione non assoggettato ad imposizione nello Stato estero, e il contribuente non ha percepito alcun reddito:** tale immobile **non dovrà essere assoggettato a tassazione in Italia**. Va compilato esclusivamente il quadro RW ai fini degli obblighi del monitoraggio fiscale e al fine di liquidare l'Ivie ma non il quadro D del modello 730/2016;
- b. **immobile estero tenuto a disposizione e assoggettato a tassazione nello Stato estero mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o criteri similari:** oltre alla compilazione del quadro RW, il reddito dell'immobile (pari alla valutazione effettuata nello stato estero ridotto delle spese eventualmente riconosciute) dovrà essere indicato nel quadro D del modello Unico PF. Per le imposte pagate all'estero spetta il credito d'imposta secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del Tuir. **Tuttavia nel caso in cui per l'immobile sia dovuta l'Ivie**, si potrà beneficiare dell'effetto sostitutivo Irpef – Ivie; pertanto l'immobile non sarà soggetto ad Irpef ed il relativo reddito dovrà essere **riportato nel rigo D4, utilizzando il codice "8"** *"Reddito di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'Ivie e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale"*;
- c. **immobile estero locato ma non assoggettato a tassazione all'estero:** il reddito derivante dalla locazione dell'immobile va assoggettato a tassazione in Italia. Il **canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria** delle spese dovrà essere indicato **nella colonna 2 del rigo D4**, mentre a **colonna 1 del rigo D4** dovrà essere indicato il **codice "5"**; dovrà comunque essere compilato il quadro RW e liquidata l'Ivie;
- d. **immobile estero locato e assoggettato a tassazione all'estero:** l'immobile va tassato anche in Italia e nella **colonna 2 del rigo D4** deve essere **indicato l'ammontare netto dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione forfetaria delle spese**. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 del Tuir, fermo restando l'obbligo di compilazione del quadro RW e di liquidazione dell'Ivie.

### Vincite conseguite all'estero giochi on line

Nel rigo **D4** vanno indicati anche gli altri redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come le **vincite conseguite all'estero** per effetto della partecipazione a **giochi on-line**.

La **R.M. 141/E/2010** ha chiarito che tali vincite costituiscono redditi diversi da tassarsi per intero senza

tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Tali redditi andranno indicati al rigo D4 con il codice 9.

### Utilizzazione opere dell'ingegno

Nel **rigo D4** devono essere indicati **i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi**, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisiti in campo industriale, commerciale o scientifico, **conseguiti da soggetti diversi rispetto all'autore/inventore**.



I proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, percepiti dall'autore/inventore vanno dichiarati al rigo D3.

Tali **redditi vanno così determinati**:

- se percepiti da soggetti che li hanno acquistati a titolo oneroso ⇒ **75% dell'importo percepito**;
- se percepiti a titolo gratuito (es. eredi o legatari dell'autore/inventore) ⇒ **100% dell'importo percepito**.

### Attività sportive dilettantistiche

Nel **rigo D4** vanno indicate:

- le **indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti**:
  - dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299, L. 296/2006);
  - per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 3, lett. a), L. 289/2002).



La **R.M. 38/E/2010** ha fornito una serie di chiarimenti su alcune problematiche di carattere fiscale relative alle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare ha precisato che l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche prescinde dalla realizzazione di manifestazioni sportive.

Per tali compensi, percepiti nel 2015, è prevista la seguente **modalità di tassazione**:

- i **primi 7.500 euro** complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori **20.658,28 euro** viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di **28.158,28 euro**, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

## QUADRO D – ALTRI REDDITI

Sezione I – Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

Le somme eccedenti i primi 7.500 euro sono soggette ad addizionale regionale Irpef e ad addizionale comunale.



Nella **R.M. 106/E/2012** in merito ai compensi erogati agli sportivi dilettanti viene precisato che:

*“Sulla parte dei compensi in esame, eccedente **l'importo di 7.500 euro**, deve essere applicata **l'aliquota Irpef del 23%** (vigente per il periodo di imposta 2012), **l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef.***

*Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento **ha il domicilio fiscale.***

La parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

La parte del reddito che eccede 28.158,28 euro deve essere assoggettata ad Irpef in modo ordinario in dichiarazione dei redditi, considerando tuttavia anche i compensi già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale**, che pertanto non devono essere indicati nella dichiarazione.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE



Dati utili per la compilazione del rigo **D4** sono desumibili dalla C.U. 2016:

| Causale<br>Punto “1”<br>della CU 2016 | Tipologia di reddito                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quadro D<br>Rigo D4 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| L                                     | Redditi derivanti <b>dall'utilizzazione economica</b> di opere dell'ingegno, di brevetti industriali percepiti <b>dagli aventi causa a titolo gratuito</b> (eredi e legatari)                                                                                                                                      | <b>D4 codice 6</b>  |
| L1                                    | Redditi derivanti <b>dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno</b> , di brevetti industriali percepiti da <b>soggetti che abbiano acquistato a titolo onero i diritti alla loro utilizzazione</b> (eredi e legatari)                                                                                      | <b>D4 codice 6</b>  |
| N                                     | <b>Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi</b> erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche | <b>D4 codice 7</b>  |

| D4 | REDDITI DIVERSI |  | SPESE |     |     |
|----|-----------------|--|-------|-----|-----|
|    |                 |  | 3     |     |     |
|    |                 |  | ,00   | ,00 | ,00 |

Alla **colonna 1** deve essere indicato **lo specifico codice** che individua la tipologia di reddito:

“1” per i corrispettivi percepiti per la vendita anche parziale di terreni e degli edifici anche a seguito della lottizzazione di terreni o dell’esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili;

“2” per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni.

“3” per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

“4” per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

“5” per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero,

“6” per i redditi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione; questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “L” o “L1” nel punto “1” Causale della Certificazione Unica, sezione del lavoro autonomo;

“7” per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati a sportivi dilettanti e assimilati; queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N” nel punto “1” Causale della Certificazione Unica, sezione del lavoro autonomo;

“8” per i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;

“9” per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Alla **colonna 2** deve essere indicato **il reddito lordo** percepito nel 2015:

## CASI PARTICOLARI:

a)

| D4 | REDDITI DIVERSI |  | SPESE |     |     |
|----|-----------------|--|-------|-----|-----|
|    |                 |  | 3     |     |     |
|    |                 |  | ,00   | ,00 | ,00 |

Se a **colonna 1** è stato indicato il **codice 5** “redditi di terreni e fabbricati situati all’estero”.

### Alla colonna 2:

- se il reddito derivante dalla **locazione dell’immobile sito all’estero** non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l’ammontare del **canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese**;
- se **il reddito derivante dalla locazione** è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l’ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2015 (o, in caso di difformità dei periodi d’imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano).

## QUADRO D – ALTRI REDDITI

Sezione I – Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

b)

| D4 | REDDITI DIVERSI |  |  | SPESE |     |     |
|----|-----------------|--|--|-------|-----|-----|
|    |                 |  |  | 3     |     |     |
|    |                 |  |  | ,00   | ,00 | ,00 |

Se a **colonna 1** è stato indicato il **codice 8** per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.

**Alla colonna 2:**  
per **gli immobili non locati** per i quali è **dovuta l'IVIE** e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale il reddito non è assoggettato ad Irpef ed addizionali.

c)

| D4 | REDDITI DIVERSI |  |  | SPESE |     |     |
|----|-----------------|--|--|-------|-----|-----|
|    |                 |  |  | 3     |     |     |
|    |                 |  |  | ,00   | ,00 | ,00 |

Se a **colonna 1** è stato indicato il **codice 6** per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.

**Alla colonna 2:**

- va indicato **il 100% del reddito** se il diritto è stato acquisito a titolo gratuito;
- va indicato **il 75% del reddito** se il diritto è stato acquisito a titolo oneroso.

Alla **colonna 3** vanno indicate le spese specificatamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codice 1, 2, 3.



Come già evidenziato nei relativi paragrafi a commento delle varie fattispecie:

se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 1 o 2** le spese sono costituite dal **prezzo d'acquisto** o dal **costo di costruzione** del bene ceduto, **aumentato di ogni altro costo inerente**.

In particolare:

- per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume **come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore**;
- per i **terreni acquisiti a titolo gratuito** e per i **fabbricati** costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.



Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le **spese e gli oneri da indicare nella colonna 3** non possono superare in **ogni caso i relativi corrispettivi** e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Il contribuente **è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto** nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti **dai codici 1, 2 e 3**, per ognuna delle operazioni eseguite, **l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti** a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

Nella colonna 4 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.



#### ESEMPIO DI COMPILAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sig. Rossi ha percepito nel corso del 2015 da un'associazione sportiva dilettantistica un'indennità pari a 50.000 euro, da qualificarsi quale reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. m, Tuir.

Tale compenso è:

- esente da tassazione fino a 7.500 euro;
- soggetto a ritenuta a titolo di imposta da 7.500 euro a 28.158,28 euro;
- soggetto a ritenuta a titolo d'acconto per la parte eccedente i 28.158,28 euro.

Ipotizzando l'aliquota **dell'addizionale regionale al 1,23%** e quella **dell'addizionale comunale allo 0,8%**:

| PROSPETTO DEI COMPENSI DA ATTIVITÀ SPORTIVE<br>DILETTANTISTICHE |                                   |                   |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                 | COMPENSI<br>PERCEPITI<br>NEL 2014 | RITENUTE<br>IRPEF | ADDIZIONALE<br>REGIONALE | ADDIZIONALE<br>COMUNALE |
| TOTALE<br>COMPENSI                                              | € 50.000                          | € 9.775           | € 523                    | € 340                   |
| COMPENSI<br>ESENTI                                              | € 7.500                           |                   |                          |                         |
| COMPENSI<br>CON RITENUTA<br>A TITOLO<br>D'IMPOSTA               | € 20.658                          | € 4.751           | € 254                    | € 165                   |
| COMPENSI<br>CON RITENUTA<br>A TITOLO<br>D'ACCONTO               | € 21.842                          | € 5.024           | € 269                    | € 175                   |



## QUADRO D – ALTRI REDDITI

Sezione I – redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

La Certificazione Unica del contribuente sarà stata così compilata da parte del sostituto d'imposta:

### CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

| DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE |                                          | Causale |                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA REDDITUALE             |                                          | N       |                                                        |
| DATI FISCALI                     |                                          |         |                                                        |
| 2                                | Anno                                     | 3       | Anticipazione                                          |
|                                  |                                          |         |                                                        |
| 4                                | Ammontare lordo corrisposto              | 5       | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale |
|                                  | 50.000                                   |         |                                                        |
| 6                                | Codice                                   | 7       | Altre somme non soggette a ritenuta                    |
|                                  | 3                                        |         | 7.500                                                  |
| 8                                | Imponibile                               | 9       | Ritenute a titolo d'acconto                            |
|                                  | 42.500                                   |         | 5.024                                                  |
| 10                               | Ritenute a titolo d'imposta              | 11      | Ritenute sospese                                       |
|                                  | 4.751                                    |         |                                                        |
| 12                               | Addizionale regionale a titolo d'imposta | 13      | Addizionale regionale sospesa                          |
|                                  | 254                                      |         |                                                        |
| 14                               | Addizionale comunale a titolo d'imposta  | 15      | Addizionale comunale sospesa                           |
|                                  | 165                                      |         |                                                        |
| 16                               | Ritenute operate anni precedenti         | 17      | Spese rimborsate                                       |
|                                  |                                          |         |                                                        |
| 18                               | Imponibile anni precedenti               | 19      | Ritenute rimborsate                                    |
|                                  |                                          |         |                                                        |
| DATI PREVIDENZIALI               |                                          |         |                                                        |
| 20                               | Codice fiscale Ente previdenziale        | 21      | Denominazione Ente previdenziale                       |
|                                  |                                          |         |                                                        |

Il contribuente compilerà così il quadro D del modello 730:

Alla **colonna 7** deve essere indicato il **codice "7"** che identifica i compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, individuati dalla causale "N" nel punto 1 della Certificazione Unica;  
 alla **colonna 2** va riportato il reddito (comprensivo della franchigia di € 7.500) percepito nel 2015, indicato nel punto 4 della Certificazione Unica;  
 alla **colonna 4** il totale delle ritenute irpef subite, sia a titolo di acconto che a titolo d'imposta indicato nei punti 9 e 10 della Certificazione Unica.

| QUADRO D ALTRI REDDITI                                             |                                                             |                 |   |         |     |          |     |    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------|-----|----------|-----|----|---------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                                             |                 |   |         |     |          |     |    |                           |
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI                          | TIPO DI REDDITO |   | REDDITI |     | RITENUTE |     | D2 | ALTRI REDDITI DI CAPITALE |
|                                                                    |                                                             | 1               | 2 | 3       | 4   | 5        | 6   |    |                           |
| D3                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO | 7               |   | 50.000  | ,00 | 9.775    | ,00 |    |                           |
| D4                                                                 | REDDITI DIVERSI                                             |                 |   |         | ,00 |          | ,00 |    |                           |



Le ritenute subite relative **all'addizionale regionale e all'addizionale comunale** vanno riportate nel **quadro F** del modello 730:



| SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE |         |                         |                        |                                                                  |                                                                 |                                      |                                                            |
|------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| F2                                 | 1 IRPEF | 2 Addizionale Regionale | 3 Addizionale Comunale | 4 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 5 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 6 IRPEF per lavori socialmente utili | 7 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili |
|                                    | ,00     | 340                     | ,00                    | ,00                                                              | ,00                                                             | ,00                                  | 523                                                        |

Alla **colonna 5 del rigo F2** va indicato il **totale dell'addizionale comunale** trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche, indicato nei punti 15 e 16 della C.U.

Alla **colonna 4 del rigo F2** va indicato il **totale dell'addizionale regionale** trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche, indicato nei punti 12 e 13 della C.U.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così compilare il modello 730-3 ai fini della corretta determinazione delle imposte dovute:

Va indicato l'importo dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00           | ,00       |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00           | ,00       |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00           | ,00       |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00           | ,00       |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | 21.842        | ,00       |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00           | ,00       |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00           | ,00       |

Va indicato l'importo dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.

| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                             | 21.842        | ,00       |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               | ,00           | ,00       |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                | ,00           | ,00       |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                              | 21.842        | ,00       |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta | 20.658        | ,00       |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                   | 7.492         | ,00       |

Al rigo 15 vanno indicati i compensi per attività sportive dilettantistiche assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Per la corretta determinazione dell'importo da indicare al rigo 16 bisogna così procedere:  
1.sommare al rigo 14, colonne 1 e/o 2 (Reddito imponibile) del modello 730-3, Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta):

$$€ 21.842 + € 20.658 = € 42.500$$

**QUADRO D – ALTRI REDDITI**

Sezione I – Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

2. calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'Irpef:

$$(\text{€ } 15.000 * 23\%) + (\text{€ } 28.000 - \text{€ } 15.000) * 27\% + (\text{€ } 42.500 - \text{€ } 28.000) * 38\% = \text{€ } 12.470$$

3. calcolare sull'importo di cui al rigo 15 l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'Irpef:

$$(\text{€ } 15.000 * 23\%) + (\text{€ } 20.658 - \text{€ } 15.000) * 27\% = \text{€ } 4.977,66$$

4. sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

$$\text{€ } 12.470 - \text{€ } 4.977,66 = \text{€ } 7.492,34$$

| CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA |                                                                | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 51                                               | IMPOSTA NETTA                                                  |   | 7.492       | ,00 | ,00     |
| 52                                               | Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo           |   |             | ,00 | ,00     |
| 53                                               | Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo  |   |             | ,00 | ,00     |
| 54                                               | Credito d'imposta per imposte pagate all'estero                |   |             | ,00 | ,00     |
| 55                                               | Credito d'imposta per erogazioni cultura                       |   |             | ,00 | ,00     |
| 57                                               | Credito d'imposta per canoni non percepiti                     |   |             | ,00 | ,00     |
| 58                                               | Crediti residui per detrazioni incapienti                      |   |             | ,00 | ,00     |
| 59                                               | RITENUTE                                                       |   | 5.024       | ,00 | ,00     |
| 60                                               | DIFFERENZA                                                     |   | 2.468       | ,00 | ,00     |
| 61                                               | ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE |   |             | ,00 | ,00     |

- Al **rigo 51** va riportata l'imposta netta (per ipotesi pari all'imposta lorda): € 7.492;
- al **rigo 59** le ritenute a titolo d'acconto versate: € 5.024;
- al **rigo 60** la differenza tra l'imposta netta e le ritenute: € 2.468.

| CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF |                                                                             | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 71                                                       | REDDITO IMPONIBILE                                                          |   | 21.842      | ,00 | ,00     |
| 72                                                       | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA                                      |   | 269         | ,00 | ,00     |
| 73                                                       | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE             |   | 269         | ,00 | ,00     |
| 74                                                       | ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE          |   |             | ,00 | ,00     |
| 75                                                       | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA                                       |   | 175         | ,00 | ,00     |
| 76                                                       | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA  |   | 175         | ,00 | ,00     |
| 77                                                       | ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE           |   |             | ,00 | ,00     |
| 78                                                       | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016                                 |   |             | ,00 | ,00     |
| 79                                                       | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE |   |             | ,00 | ,00     |

- Al **rigo 71** va indicato il reddito imponibile per il calcolo dell'addizionale regionale e comunale: € 21.842;
- al **rigo 72** l'addizionale regionale dovuta ( $\text{€ } 21.842 * 1,23\%$ ) = € 269
- al **rigo 73** le ritenute a titolo d'acconto relative all'addizionale regionale trattenute: € 269;
- al **rigo 75** l'addizionale comunale dovuta ( $\text{€ } 21.842 * 0,8\%$ ) = € 175
- al **rigo 76** le ritenute a titolo d'acconto relative all'addizionale comunale trattenute: € 175.



## QUADRO D – ALTRI REDDITI

Sezione I – redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

Non vanno dichiarati, perché non concorrono alla formazione del reddito, i compensi percepiti dal coniuge, figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nei confronti dell'artista o professionista.

### Obblighi di fare, non fare o permettere

Nel **rigo D5** devono essere indicati i compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, e le relative spese, documentate ed inerenti.

Per tali tipologie di **redditi spetta una detrazione dall'imposta** lorda calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale in quanto **dipende dal reddito complessivo del contribuente**:

| REDDITO COMPLESSIVO           | DETRAZIONE                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| fino a € 4.800                | € 1.104                                           |
| oltre € 4.800 fino a € 55.000 | € 1.104 x ((€ 55.000 - reddito netto) / € 50.200) |
| oltre € 55.000                | € 0                                               |

Il **reddito complessivo** è al **netto della deduzione per abitazione principale** e relative pertinenze; deve **essere compreso** anche il **reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni**.

Si ricorda che per tali tipologie di redditi l'art. 36 comma 24 del D.L. 223/2006 ha introdotto **l'obbligo per i sostituti d'imposta** di effettuare **una ritenuta a titolo d'acconto del 20%**.



Con la **R.M. 6/E/2015** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i corrispettivi derivanti dalla **cessione di un contratto preliminare** per l'acquisto di un immobile vanno inclusi fra i redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. l) del Tuir.

### Attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

Devono essere indicati **al rigo D5** anche redditi derivanti **dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati **a imposta sostitutiva del 20% esclusivamente** per consentire al soggetto che presta assistenza fiscale di tener conto di tali redditi **per il calcolo dell'acconto Irpef** dovuto per il 2016.

Si ricorda infatti che vi sono determinate categorie di redditi che **devono essere dichiarati** esclusivamente con il Modello Unico Persone fisiche ma **che non precludono**, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, al **contribuente di presentare il modello 730/2016**.

I soggetti che presentano **il modello 730/2016** dovranno presentare **il Quadro RM** del modello **Unico Persone Fisiche 2016** se nel corso **del 2015** hanno percepito:

- **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- **indennità di fine rapporto da soggetti** che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;

- **redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.**



Il **noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto** è soggetto ad **imposta sostitutiva del 20%** nel caso in cui la durata complessiva dei noleggi non sia superiore a **42 giorni**; tale imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef, ovvero entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE



Dati utili per la compilazione del rigo **D5** sono desumibili dalla C.U. 2016:

| Causale<br>Punto "1" della<br>CU 2016 | Tipologia di reddito                                                                                                                                                                            | Quadro D<br>Rigo D3 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| M                                     | Redditi derivanti <b>da attività di lavoro autonomo occasionale</b>                                                                                                                             | D5 codice 2         |
| M1                                    | Redditi derivanti <b>dall'assunzione di obblighi di fare, non fare permettere</b>                                                                                                               | D5 codice 3         |
| M2                                    | Redditi derivanti <b>da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente</b> per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI                              | D5 codice 2         |
| O                                     | Redditi derivanti <b>da attività di lavoro autonomo occasionale</b> , per le quali <b>non sussiste</b> l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (circolare INPS n. 104/2001)              | D5 codice 2         |
| O1                                    | Redditi derivanti <b>dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere</b> per le quali <b>non sussiste</b> l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (circolare INPS n. 104/2001) | D5 codice 3         |
| V1                                    | Redditi derivanti <b>da attività commerciali non esercitate abitualmente</b>                                                                                                                    | D5 codice 1         |

## Sezione I – Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi

**Alla colonna 1** va indicata la **tipologia di reddito utilizzando lo specifico codice**:

- ‘1’ per i redditi derivanti da **attività commerciali non esercitate abitualmente**. Questi redditi sono contraddistinti dal **codice “V1”** nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2016 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentante di commercio o ad un mediatore o procuratore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio;
- ‘2’ per i redditi derivanti da attività di **lavoro autonomo non esercitate abitualmente**. Questi redditi sono contraddistinti dalla **lettera “M” od “O”** nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo;
- ‘3’ per i redditi derivanti **dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere** (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla **lettera “M1” od “O1”** nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo;
- ‘4’ per i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM, Sez. XV, del modello Unico Persone fisiche 2016).

Alla **colonna 2** va indicato il **reddito percepito nel 2015**;

alla **colonna 3** vanno riportate **le spese** inerenti la produzione dei redditi;

alla **colonna 4** vanno indicate le ritenute subite.



Il contribuente **è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto**

nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, **l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti** a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.



Sig. Rossi ha percepito nel corso del 2015 un reddito da lavoro autonomo occasionale pari a **20.000 euro**, sul quale è stata operata una ritenuta a titolo d'acconto pari a 4.000 euro. Le spese inerenti alla produzione di tale reddito ammontano a 1.500 euro.

La Certificazione Unica del contribuente sarà stata così compilata da parte del sostituto d'imposta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

|                                     |  |                     |                                             |                                                   |                                                                |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DATI RELATIVI ALLE<br>SOMME EROGATE |  |                     |                                             |                                                   |                                                                |
| TIPOLOGIA REDDITUALE                |  | Causale<br><b>M</b> |                                             |                                                   |                                                                |
| DATI FISCALI                        |  |                     |                                             |                                                   |                                                                |
|                                     |  | Anno<br>2           | Anticipazione<br>3 <input type="checkbox"/> | Ammontare lordo corrisposto<br>4<br><b>20.000</b> | Somme non soggette a ritenuta<br>per regime convenzionale<br>5 |
|                                     |  | Codice<br>6         | Altre somme non soggette a ritenuta<br>7    | Imponibile<br>8<br><b>20.000</b>                  | Ritenute a titolo d'acconto<br>9<br><b>4.000</b>               |

Il contribuente dovrà così compilare il quadro D del modello 730:

| QUADRO D ALTRI REDDITI                                             |                                                                                           |                      |              |               |    |                              |                      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----|------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                                                                           |                      |              |               |    |                              |                      |              |               |
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI<br>PROGENTI EQUIPARATI                                                     | TIPO DI REDDITO<br>1 | REDDITI<br>2 | RITENUTE<br>4 | D2 | ALTRI REDDITI<br>DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO<br>1 | REDDITI<br>2 | RITENUTE<br>4 |
|                                                                    |                                                                                           |                      | ,00          | ,00           |    |                              |                      | ,00          | ,00           |
| D3                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO                               |                      |              |               |    |                              |                      |              |               |
|                                                                    |                                                                                           |                      | ,00          | ,00           |    |                              |                      | ,00          | ,00           |
| D4                                                                 | REDDITI DIVERSI                                                                           |                      |              |               |    |                              |                      |              |               |
|                                                                    |                                                                                           |                      |              |               |    |                              |                      |              |               |
| D5                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE<br>O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE |                      |              |               |    |                              |                      |              |               |
|                                                                    |                                                                                           |                      | ,00          | ,00           |    |                              |                      | ,00          | ,00           |

A **colonna 2** verrà indicato il **codice "2"** che identifica i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, individuato dalla causale "M" nel punto 1 della Certificazione Unica;  
a **colonna 2 il compenso lordo percepito**, indicato nel punto 4 della Certificazione Unica;  
a **colonna 3 le spese sostenute** documentate e inerenti alla produzione di reddito;  
a **colonna 4 le ritenute subite** (20% del compenso), indicato nel punto 9 della Certificazione Unica.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:

$$€ 1.104 * (€ 55.000 - € 20.000) / € 50.200$$

$$€ 1.104 * 0,6972 = € 769,72$$

Il modello 730-3 sarà così compilato

| RIEPILOGO DEI REDDITI                               |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE   | 2   | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----|---------|
| 1                                                   | REDDITI DOMINICALI                                                              |   | ,00           |     | ,00     |
| 2                                                   | REDDITI AGRARI                                                                  |   | ,00           |     | ,00     |
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                                          |   | ,00           |     | ,00     |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                                       |   | ,00           |     | ,00     |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                                   |   | <b>20.000</b> |     | ,00     |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                                       |   | ,00           |     | ,00     |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)                 |   | ,00           |     | ,00     |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE   | 2   | CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                             |   | <b>20.000</b> | ,00 | ,00     |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               |   | ,00           |     | ,00     |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                |   | ,00           |     | ,00     |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                              |   | <b>20.000</b> | ,00 | ,00     |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta |   | ,00           |     | ,00     |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                   |   | <b>4.800</b>  | ,00 | ,00     |



**QUADRO D – ALTRI REDDITI****Sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata**

| RIEPILOGO DEI REDDITI                               |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 1                                                   | REDDITI DOMINICALI                                                              |   | ,00         |   | ,00     |
| 2                                                   | REDDITI AGRARI                                                                  |   | ,00         |   | ,00     |
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                                          |   | ,00         |   | ,00     |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                                   |   | 20.000      |   | ,00     |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)                 |   | ,00         |   | ,00     |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                             |   | 20.000      |   | ,00     |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               |   | ,00         |   | ,00     |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                |   | ,00         |   | ,00     |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                              |   | 20.000      |   | ,00     |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta |   | ,00         |   | ,00     |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                   |   | 4.800       |   | ,00     |
| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA              |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
| 21                                                  | Detrazione per coniuge a carico                                                 |   | ,00         |   | ,00     |
| 22                                                  | Detrazione per figli a carico                                                   |   | ,00         |   | ,00     |
| 23                                                  | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         |   | ,00         |   | ,00     |
| 24                                                  | Detrazione per altri familiari a carico                                         |   | ,00         |   | ,00     |
| 25                                                  | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     |   | ,00         |   | ,00     |
| 26                                                  | Detrazione per redditi di pensione                                              |   | ,00         |   | ,00     |
| 27                                                  | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi |   | 770         |   | ,00     |
| 28                                                  | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         |   | ,00         |   | ,00     |
| 48                                                  | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                           |   | 770         |   | ,00     |
| CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA    |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
| 51                                                  | IMPOSTA NETTA                                                                   |   | 4.030       |   | ,00     |
| 52                                                  | Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo                            |   | ,00         |   | ,00     |
| 53                                                  | Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo                   |   | ,00         |   | ,00     |
| 54                                                  | Credito d'imposta per imposte pagate all'estero                                 |   | ,00         |   | ,00     |
| 55                                                  | Credito d'imposta per erogazioni cultura                                        |   | ,00         |   | ,00     |
| 57                                                  | Credito d'imposta per canoni non percepiti                                      |   | ,00         |   | ,00     |
| 58                                                  | Crediti residui per detrazioni incapienti                                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 59                                                  | RITENUTE                                                                        |   | 4.000       |   | ,00     |
| 60                                                  | DIFFERENZA                                                                      |   | 30          |   | ,00     |

**SEZIONE II – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

| SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA |                                                                            |                      |                           |           |              |                              |                                |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| D6                                                  | Redditi percepiti da eredi e legatari                                      | 1<br>TIPO DI REDDITO | 2<br>TASSAZIONE ORDINARIA | 3<br>ANNO | 4<br>REDDITO | 5<br>REDDITO TOTALE DECEDUTO | 6<br>QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI | 7<br>RITENUTE |
|                                                     |                                                                            |                      |                           |           | ,00          | ,00                          | ,00                            | ,00           |
| D7                                                  | Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata | 1<br>TIPO DI REDDITO | 2<br>TASSAZIONE ORDINARIA | 3<br>ANNO | 4<br>REDDITO |                              |                                | 7<br>RITENUTE |
|                                                     |                                                                            |                      |                           |           | ,00          |                              |                                | ,00           |

Nella **sezione II** del **quadro D** ai **rigli D6 e D7** devono essere indicati:

- i redditi percepiti nel 2015 da eredi o legatari a causa della morte dell'avente diritto (**rigo D6**);
- le imposte e gli altri oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi soggetti a tassazione separata (**rigo D7**).

## SEZIONE II – rigo D6

| SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA |                                       |                      |                           |           |              |                              |                                |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| D6                                                  | Redditi percepiti da eredi e legatari | TIPO DI REDDITO<br>1 | TASSAZIONE ORDINARIA<br>2 | ANNO<br>3 | REDDITO<br>4 | REDDITO TOTALE DECEDUTO<br>5 | QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI<br>6 | RITENUTE<br>7 |
|                                                     |                                       |                      |                           |           | ,00          | ,00                          | ,00                            | ,00           |

Al rigo **D6** devono essere indicati **tutti i redditi percepiti nel 2015** dagli **eredi e dai legatari** a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione di:

- redditi fondiari;
- redditi d'impresa;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i **redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari** rientrano gli **utili ed altri proventi equiparati**, derivanti dalla **partecipazione qualificata in società di capitali** ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure **dalla partecipazione di natura non qualificata** in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti.



Tali redditi sono desumibili nei punti da **28 a 34 della certificazione degli utili** o desumibili da altra documentazione.

Dovranno essere indicati **al rigo D6** anche i **redditi conseguiti** in caso di **recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione** anche concorsuale di società ed enti.



Nel caso in cui all'erede o legatario **siano state rilasciate più certificazioni** contenenti utili e/o proventi che hanno **lo stesso codice**, si deve compilare **un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili**, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni.

Se invece sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

**Non devono essere dichiarati**, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** va indicato:

- il **codice 1**, in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di **natura qualificata** corrisposti da **imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato** prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di **utili** e di altri proventi equiparati **di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato**;
- il **codice 3**, in caso di **utili** e di altri proventi equiparati **di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato**, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.



In caso di **utili** e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del Tuir), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del modello Unico persone fisiche;

- il **codice 4**, in caso di **utili e di altri proventi** prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del Tuir);
- il **codice 5**, per **gli altri redditi di capitale**;
- il **codice 6**, per **redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere**;
- il **codice 7**, per redditi **derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i **redditi, già maturati in capo al defunto** e percepiti **nel 2015 dagli eredi o dai legatari** a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti **dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali**;
- il **codice 10**, per gli **altri redditi percepiti nel 2015**, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per **gli utili** e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

- il **codice 12**, in caso di **utili** e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del Tuir.

A **colonna 3** va indicato l'anno di apertura della successione.

A **colonna 5** deve essere indicato il **totale dei compensi** spettanti al deceduto se a **colonna 1** è stato indicato il **codice 7**.

A **colonna 7** va indicato l'importo delle eventuali **ritenute d'acconto** relative ai redditi dichiarati.

| SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA |                                       |                      |                           |           |              |                              |                                |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| D6                                                  | Redditi percepiti da eredi e legatari | TIPO DI REDDITO<br>1 | TASSAZIONE ORDINARIA<br>2 | ANNO<br>3 | REDDITO<br>4 | REDDITO TOTALE DECEDUTO<br>5 | QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI<br>6 | RITENUTE<br>7 |
|                                                     |                                       |                      |                           |           | ,00          | ,00                          | ,00                            | ,00           |

La **colonna 2** deve essere barrata in caso di **opzione per la tassazione ordinaria**, possibile solo per i redditi contraddistinti dal **codice 10**.

A **colonna 6** va indicata la **quota dell'imposta sulle successioni** **proporzionale** ai redditi dichiarati.

Alla **colonna 4** deve essere indicato il **reddito** ovvero:

- se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 1 o 4**, va riportato il **40%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34.
- se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 11 o 12**, va riportato il **49,72%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2015 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33.
- se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 2 o 3**, va riportato il **100%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario.
- se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 5**, va riportato le somme relative ad altri redditi di capitale.
- se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 6**, va riportato l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.
- se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 7, 8 o 9**, va riportato l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, va riportato fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.
- se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 10**, va riportato la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

## QUADRO D – ALTRI REDDITI

Sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata

### SEZIONE II – rigo D7

Al **rigo D7** vanno indicate le imposte e gli oneri rimborsati nel 2014 e gli altri redditi soggetti a tassazione separata.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| D7 | Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata | TIPO DI REDDITO<br>1 | TASSAZIONE ORDINARIA<br>2 | ANNO<br>3 | REDDITO<br>4 | RITENUTE<br>7 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------|
|    |                                                                            |                      |                           |           | ,00          | ,00           |

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** va indicato:

- **codice 1** per i **compensi arretrati di lavoro dipendente**, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- **codice 2** l' **indennità spettante a titolo di risarcimento**, anche in forma assicurativa, **dei danni** consistenti **nella perdita di redditi di lavoro dipendente** e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- **codice 3** le **somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri**, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale **dedotti in anni precedenti** dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2015 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- **codice 4** **somme conseguite a titolo di rimborso di oneri** che **hanno dato diritto a una detrazione** e, nell'anno 2015, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- **codice '5'** **somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione**;
- **codice '6'** **plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili** secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- **codice 7** le **plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio** o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della L. 413/1991). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto;
- **codice 8** **redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti** alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella **colonna 3 (anno)** indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in **colonna 1** è stato indicato il **codice 1, 2, 6, 7 o 8**;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in **colonna 1** è stato indicato il **codice 3 o 4**;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in **colonna 1** è stato indicato il **codice 5**.

A **colonna 7** va indicato l'importo delle eventuali **ritenute d'acconto** relative ai redditi dichiarati a **colonna 4**

| D7 | Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata | TIPO DI REDDITO | 2 | TASSAZIONE ORDINARIA | 3 | ANNO | 4 | REDDITO | 7 | RITENUTE |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------|---|------|---|---------|---|----------|
|    |                                                                            | 1               |   |                      |   |      |   | ,00     |   | ,00      |

La **colonna 2** deve essere barrata in caso di **opzione per la tassazione ordinaria**, l'opzione non è consentita se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 1**.

Nella **colonna 4 (reddito)** va indicato l'importo del reddito percepito.

Le **somme di cui al codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta.

Se è stato indicato il **codice 4** e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in **colonna 1** è stato indicato il **codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del **2015** il sig. Rossi, lavoratore dipendente, ha ricevuto un rimborso di 5.000 euro a titolo di contributo per interventi di recupero del patrimonio edilizio su spese sostenute nel 2010 (20.000 euro), per le quali ha richiesto la detrazione Irpef del 36% rateizzando in dieci rate.

**Il quadro D deve essere così compilato:**

| QUADRO D ALTRI REDDITI                                             |                                                                                        |                 |   |                      |   |          |    |                           |                 |                         |         |                           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------|---|----------|----|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------|----------|
| SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI |                                                                                        |                 |   |                      |   |          |    |                           |                 |                         |         |                           |          |          |
| D1                                                                 | UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI                                                     | TIPO DI REDDITO | 2 | REDDITI              | 4 | RITENUTE | D2 | ALTRI REDDITI DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO | 2                       | REDDITI | 4                         | RITENUTE |          |
|                                                                    |                                                                                        |                 |   | ,00                  |   | ,00      |    |                           |                 |                         | ,00     |                           | ,00      |          |
| D3                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO                            |                 |   |                      |   |          |    |                           |                 |                         | ,00     |                           | ,00      |          |
| D4                                                                 | REDDITI DIVERSI                                                                        |                 |   |                      |   |          |    |                           |                 |                         | ,00     | 3                         | SPESE    |          |
|                                                                    |                                                                                        |                 |   |                      |   |          |    |                           |                 |                         | ,00     |                           | ,00      |          |
| D5                                                                 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE |                 |   |                      |   |          |    |                           |                 |                         | ,00     |                           | ,00      |          |
| SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA                |                                                                                        |                 |   |                      |   |          |    |                           |                 |                         |         |                           |          |          |
| D6                                                                 | Redditi percepiti da eredi e legatari                                                  | TIPO DI REDDITO | 2 | TASSAZIONE ORDINARIA | 3 | ANNO     | 4  | REDDITO                   | 5               | REDDITO TOTALE DECEDUTO | 6       | QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI | 7        | RITENUTE |
|                                                                    |                                                                                        |                 |   |                      |   |          |    | ,00                       |                 | ,00                     |         | ,00                       |          | ,00      |
| D7                                                                 | Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata             | TIPO DI REDDITO | 2 | TASSAZIONE ORDINARIA | 3 | ANNO     | 4  | REDDITO                   | 5               | REDDITO TOTALE DECEDUTO | 6       | QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI | 7        | RITENUTE |
|                                                                    |                                                                                        | 5               |   |                      |   | 2010     |    | 2.500                     | ,00             |                         |         |                           |          | ,00      |

Andrà compilato il **riga D7** nel quale:

- A **colonna 1** va indicato il codice "5" somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
- A **colonna 3** va indicato l'anno 2010 l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio;
- A **colonna 4** va indicato l'importo del reddito da assoggettare a tassazione:

$$5.000 * 5 \text{ (numero di rate nel 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014)} = \text{€ 2.500}$$

La colonna 2 va compilata solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria.  
Nel caso di tassazione separata va calcolata **l'acconto del 20%**.



# QUADRO E ONERI E SPESE

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                                                        |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%                                   |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E1                                                                                                            | SPESE SANITARIE                                                        |  | Spese patologie esenti          |  | SPESE SANITARIE                                |  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E2                                                                                                            | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |  | Rateazione (barrare la casella) |  | Rateazione (barrare la casella)                |  | ALTRE SPESE vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni     |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E3                                                                                                            | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |  | Numero rata                     |  | Numero rata                                    |  | ALTRE SPESE                                                             |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E4                                                                                                            | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              |  | Codice spesa                    |  | Codice spesa                                   |  | ALTRE SPESE                                                             |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E5                                                                                                            | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |  | Codice spesa                    |  | Codice spesa                                   |  | ALTRE SPESE                                                             |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E6                                                                                                            | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |  | Codice spesa                    |  | Codice spesa                                   |  | ALTRE SPESE                                                             |  |                                                                           |  |                                   |  |
| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO                            |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E21                                                                                                           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                              |  |                                 |  | Contributi per previdenza complementare        |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E22                                                                                                           | ASSEGNO AL CONIUGE                                                     |  |                                 |  | DEDUCIBILITA ORDINARIA                         |  |                                                                         |  | Dedotti dal sostituto                                                     |  |                                   |  |
| E23                                                                                                           | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI                |  |                                 |  | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                |  |                                                                         |  | Non dedotti dal sostituto                                                 |  |                                   |  |
| E24                                                                                                           | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE                  |  |                                 |  | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E25                                                                                                           | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'               |  |                                 |  | FAMILIARI A CARICO                             |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E26                                                                                                           | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                                 |  |                                 |  | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI   |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E32                                                                                                           | SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE       |  |                                 |  | Dedotti dal sostituto                          |  |                                                                         |  | Quota TFR                                                                 |  |                                   |  |
| E33                                                                                                           | RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE                               |  |                                 |  | Somme restituite nell'anno                     |  |                                                                         |  | Residuo precedente dichiarazione                                          |  |                                   |  |
| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E41                                                                                                           | ANNO                                                                   |  | CODICE FISCALE                  |  | SITUAZIONI PARTICOLARI                         |  | NUMERO RATA                                                             |  | IMPORTO SPESA                                                             |  | N. d'ordine immobile              |  |
| E42                                                                                                           |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E43                                                                                                           |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E44                                                                                                           |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE         |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E51                                                                                                           | N. ord. immobile                                                       |  | CONDIZIONE                      |  | CODICE COMUNE                                  |  | TIPO                                                                    |  | SEZ. URB./COMUNE CATAST.                                                  |  | FOLIO                             |  |
| E52                                                                                                           |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E53                                                                                                           | N. d'ordine immobile                                                   |  | CONDIZIONE                      |  | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)   |  | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE                                          |  | DOMANDA ACCATASTAMENTO                                                    |  | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE |  |
| SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)                          |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E57                                                                                                           | SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI                                    |  | NUMERO RATA                     |  | SPESA ARREDO IMMOBILE                          |  | NUMERO RATA                                                             |  | SPESA ARREDO IMMOBILE                                                     |  |                                   |  |
| SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)                          |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E61                                                                                                           | TIPO INTERVENTO                                                        |  | ANNO                            |  | PERIODO 2013                                   |  | CASI PARTICOLARI                                                        |  | PERIODO 2008                                                              |  | Rideterminazione rate             |  |
| E62                                                                                                           |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E63                                                                                                           |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE                                           |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E71                                                                                                           | INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE                  |  | TIPOLOGIA                       |  | GIORNI                                         |  | PERCENTUALE                                                             |  | LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO |  | GIORNI                            |  |
| E72                                                                                                           |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA                                                                       |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |
| E81                                                                                                           | DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA                    |  | E82                             |  | DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI |  | E83                                                                     |  | ALTRE DETRAZIONI                                                          |  |                                   |  |
|                                                                                                               |                                                                        |  |                                 |  |                                                |  |                                                                         |  |                                                                           |  |                                   |  |

Il **quadro E** è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente:

- alcuni (**oneri detraibili**) consentono di **detrarre dall'imposta** una percentuale della spesa sostenuta;

**COS'È LA DETRAZIONE**

Alcune spese, come ad esempio le spese sanitarie, le spese di istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate **per diminuire l'imposta da pagare**: si parla in questo caso di **detrazione**.

La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:

- 19% per cento per le spese sanitarie;
- 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).

In caso di incapacienza, ovvero quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta **non può essere rimborsata**, ad eccezione per le detrazioni previste sui canoni di locazione (sezione V del quadro E), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

- altri (**oneri deducibili**) **permettono di ridurre il reddito imponibile** su cui si calcola l'imposta lorda.

**COS'È LA DEDUZIONE**

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può **ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta**: si parla in questo caso di deduzioni.

Sia nel caso di detrazioni, che nel caso di deduzioni il soggetto che presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.



La **detrazione** e la **deduzione** spettano a condizione che le spese:

- siano **state effettivamente sostenute** dal dichiarante nel proprio interesse o nell'interesse di familiari nel corso **dell'anno 2015**;
- **non** devono essere già state dedotte o detratte **dai singoli redditi** che concorrono al reddito complessivo.

**STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO**

Il **quadro E** si compone di sei sezioni:

- La **Sezione I**, nella quale vanno indicati **gli oneri** per i quali è riconosciuta la **detrazione del 19% o del 26%**;
- La **Sezione II**, nella quale vanno indicati **gli oneri deducibili** dal reddito complessivo;
- La **Sezione III**:
  - **A**: dedicata all'indicazione **delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio** per le quali spetta la **detrazione del 36%, 41%, del 50% o del 65%**;
  - **B**: dedicata all'indicazione **dei dati catastali identificativi degli immobili** e altri dati per fruire delle detrazioni;

- **C:** dedicata all'indicazione **delle spese** per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati per i quali spetta **la detrazione del 50%**;
- La **Sezione IV**, dedicata all'indicazione **delle spese per interventi di riqualificazione energetica** su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la **detrazione del 55% o del 65%**;
- La **Sezione V**, per le **detrazioni riconosciute per canoni di locazione**;
- La **Sezione VI**, per **altre detrazioni d'imposta**.

## SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO

Generalmente la **detrazione** e la **deduzione** degli oneri da indicare nel quadro E spetta al contribuente che li ha effettivamente sostenuti nel proprio interesse e che risulta effettivamente intestatario del documento di spesa.

Tuttavia alcune tipologie di oneri possono essere portati in detrazione se sostenute **nell'interesse di familiari** (individuati nell'art. 433 del Codice civile) i quali possono essere **fiscalmente a carico** o **non a carico** del contribuente dichiarante.

Possiamo individuare, quindi, tra le spese che **danno diritto alla detrazione del 19% o del 26% quelle che danno diritto alla medesima detrazione, se sostenute dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico:**

- **spese sanitarie** (rigo E1);
- **spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento**, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici **dei disabili** (rigo E3);
- **spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili** (rigo E4);
- **spese per l'acquisto di cani guida** (rigo E5);
- **spese di istruzione** (rigo E8 – E12 codice 12 e 13);
- **spese per addetti all'assistenza personale** (righi E8-E12 codice 15);
- **spese per attività sportive praticate da ragazzi** (rigo E8 – E12 codice 16);
- **spese per canoni di locazione** sostenute da studenti universitari fuori sede (rigo E8 – E12 codice 18);
- **contributi versati per il riscatto del corso di laurea** del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (rigo E8 – E12 codice 32);
- **spese sostenute dai genitori** per la frequenza **di asili nido** da parte dei figli (rigo E8 – E12 codice 33);
- **premi per assicurazione** sulla vita, infortuni, non autosufficienza, invalidità (rigo E8 – E12 codici 36 e 37).

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi in cui il familiare non risulti essere fiscalmente a carico:

- per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo E2);
- per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (rigo E8 – E12 codice 15);
- per le spese funebri (rigo E8 – E12 codice 14).

Possiamo individuare, invece, tra le **spese che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo, quelle che sono deducibili anche se sostenute dal contribuente per conto di familiari fiscalmente a carico:**

- contributi previdenziali e assistenziali (rigo E21);

- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo E26 codice 1);
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (rigo E30).

Sono inoltre deducibili le **spese mediche e di assistenza specifica per i disabili** sostenute anche nell'interesse dei **familiari anche se non a carico** fiscalmente (rigo E25).

**APPROFONDIMENTI****Spese sostenute per i figli**

La regola generale è:

- se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa;
- se il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, nel documento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

**Spese sostenute dagli eredi**

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

**Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza**

I soci di società semplici e i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir.

**Oneri sostenuti dalle società semplici**

Le istruzioni alla compilazione del modello 730 riportano l'elencazione **degli oneri sostenuti dalle società semplici deducibili dal reddito complessivo** dei singoli **soci proporzionalmente alla quota di partecipazione**

**agli utili:**

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, **proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta nella misura 19% per i seguenti oneri:**

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;

- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 367/1996;
- erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, **proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta nella misura del:**

- **26%** per le erogazioni liberali fino a 2.065 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- **del 41%, 36% o 50%** per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- **del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- **del 65%** per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- **del 36%** per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- **del 55% o 65%** per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello Unico PF.

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

### QUADRO E SEZIONE I: SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% E DEL 26%

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                         |   |                                 |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------|-----------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                         |   |                                 |              |                 |
| <b>E1</b>                                                                   | SPESE SANITARIE                                                         | 1 | Spese patologie esenti          | 2            | SPESE SANITARIE |
|                                                                             |                                                                         |   |                                 |              |                 |
|                                                                             |                                                                         |   | Rateazione (barrare la casella) |              |                 |
| <b>E2</b>                                                                   | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI  |   |                                 |              |                 |
| <b>E3</b>                                                                   | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                             |   |                                 |              |                 |
| <b>E4</b>                                                                   | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                               |   | Numero rata                     |              |                 |
| <b>E5</b>                                                                   | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                      |   |                                 |              |                 |
| <b>E6</b>                                                                   | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                                |   |                                 |              |                 |
| <b>E7</b>                                                                   | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |   |                                 |              |                 |
| <b>E8</b>                                                                   | ALTRE SPESE                                                             |   |                                 | CODICE SPESA |                 |
| <b>E9</b>                                                                   | ALTRE SPESE                                                             |   |                                 | CODICE SPESA |                 |
| <b>E10</b>                                                                  | ALTRE SPESE                                                             |   |                                 | CODICE SPESA |                 |
| <b>E11</b>                                                                  | ALTRE SPESE                                                             |   |                                 | CODICE SPESA |                 |
| <b>E12</b>                                                                  | ALTRE SPESE                                                             |   |                                 | CODICE SPESA |                 |

### STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO:

La **prima sezione del quadro E** è deputata ad accogliere tutti gli oneri per i quali è **riconosciuta una detrazione d'imposta del 19% e del 26%**, riepilogati nella seguenti tabelle:

#### SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                           | RIGO               | CODICE | DESCRIZIONE                                                                                      | RIGO               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Spese sanitarie                                                                                       | <b>E1</b>          | 21     | Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche                       | <b>da E8 a E12</b> |
| 2      | Spese sanitarie per familiari non a carico                                                            | <b>E2</b>          | 22     | Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso                                               | "                  |
| 3      | Spese sanitarie per persone con disabilità                                                            | <b>E3</b>          | 23     | Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale                            | "                  |
| 4      | Spese veicoli per persone con disabilità                                                              | <b>E4</b>          | 24     | Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia                        | "                  |
| 5      | Spese per l'acquisto di cani guida                                                                    | <b>E5</b>          | 25     | Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico                                             | "                  |
| 6      | Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione | <b>E6</b>          | 26     | Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche                                         | "                  |
| 7      | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale                                      | <b>E7</b>          | 27     | Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo                                   | "                  |
| 8      | Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili                                             | <b>da E8 a E12</b> | 28     | Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale                         | "                  |
| 9      | Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio                                          | "                  | 29     | Spese veterinarie                                                                                | "                  |
| 10     | Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale                                   | "                  | 30     | Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi                   | "                  |
| 11     | Interessi per prestiti o mutui agrari                                                                 | "                  | 31     | Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado                    | "                  |
| 12     | Spese per istruzione diverse da quelle universitarie                                                  | "                  | 32     | Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico | "                  |
| 13     | Spese per istruzione universitaria                                                                    | "                  | 33     | Spese per asili nido                                                                             | "                  |
| 14     | Spese funebri                                                                                         | "                  | 35     | Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato                               | "                  |
| 15     | Spese per addetti all'assistenza personale                                                            | "                  | 36     | Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni                                        | "                  |
| 16     | Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)                | "                  | 37     | Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza                                       | "                  |
| 17     | Spese per intermediazione immobiliare                                                                 | "                  | 99     | Altre spese detraibili                                                                           | "                  |
| 18     | Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede                           | "                  |        |                                                                                                  |                    |
| 20     | Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari    | "                  |        |                                                                                                  |                    |



SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

| CODICE | DESCRIZIONE                              | RIGO        | CODICE | DESCRIZIONE                                       | RIGO        |
|--------|------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 41     | Erogazioni liberali a favore delle Onlus | da E8 a E12 | 42     | Erogazioni liberali a favore dei partiti politici | da E8 a E12 |



## PRINCIPALI NOVITÀ DELLA SEZIONE I DEL QUADRO E DEL MODELLO 730/2016

### Spese di istruzione:

- è riconosciuta la **detrazione del 19%** delle spese sostenute per la frequenza di **scuole dell'infanzia** del primo ciclo di istruzione e **della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della L. 62/2000, e successive modificazioni, per un **importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente**.

Nel modello 730/2016 viene istituito il nuovo **codice "12"** che identifica le *"spese per istruzione diverse da quelle universitarie"*, da indicare nei **righi da E8 ad E12**;

- è riconosciuta una **la detrazione del 19%** delle spese sostenute per la frequenza di corsi di **istruzione universitaria** presso **università statali e non statali**, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.

Nel modello **730/2016** tali oneri sono identificati con il **codice "13"** che individua le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria da indicare nei **righi da E8 ad E12**.

|     |             |              |  |  |     |
|-----|-------------|--------------|--|--|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  |  | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  |  | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  |  | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  |  | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  |  | ,00 |

Le **spese di istruzione sostenute nel 2015** vanno indicate utilizzando **due** codici:

- codice **"12"** che identifica le spese per istruzione diverse da quelle universitarie;
- codice **"13"** che identifica le spese di istruzione universitarie.

### Spese funebri

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta **2015** l'**art. 15 co. 1 lett. d) del Tuir** che disciplina **la detraibilità delle spese funebri** disponendo che siano detraibili *"le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse"*, indipendentemente quindi da un vincolo di parentela con esse.

Nel modello 730/2016 tali spese andranno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "14"**.

### Erogazioni liberali alle ONLUS

La Legge di Stabilità 2015, al comma 137 ha elevato ad euro **30.000 annui** (da euro 2.065) l'importo massimo su cui poter beneficiare **della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle ONLUS**.



## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

Nel modello 730/2016 tali erogazioni vanno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "41"**

### Erogazioni liberali in favore dei partiti politici

La detrazione del **26%** già prevista per **le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del D.L. 149/2013 e alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici (per importi compresi **tra 30 euro e 30.000 euro**) **è stata estesa** anche ai versamenti effettuati, anche in forma di **donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.**

Nel modello 730/2016 tali erogazioni vanno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "42"**.

Nel caso in cui la spesa relativa ad oneri che possono godere della detrazione d'imposta sia stata già considerata nel calcolo delle ritenute dal datore di lavoro, risulteranno compilati i **punti 342, 344, 346, 348, 350, 352 della Certificazione Unica 2016** e dovranno comunque essere riportati nei righi da E1 a E12.

| ONERI DETRAIBILI |         |              |         |              |         |
|------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| Codice onere     | Importo | Codice onere | Importo | Codice onere | Importo |
| 341              | 342     | 343          | 344     | 345          | 346     |
| Codice onere     | Importo | Codice onere | Importo | Codice onere | Importo |
| 347              | 348     | 349          | 350     | 351          | 352     |

In particolare nei punti 341, 343, 345, 347, 349 e 351 va indicato il codice relativo all'onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, e del 26% mentre nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 va indicato l'importo dell'onere detraibile relativo al codice riportato nei precedenti punti.

## RIGHI E1 – E6: SPESE SANITARIE

### SPESE SANITARIE

Nella tabella che segue vengono riportati i righi nei quali indicare le spese sanitarie sostenute **nel corso del 2015 per i quali spetta la detrazione del 19%:**

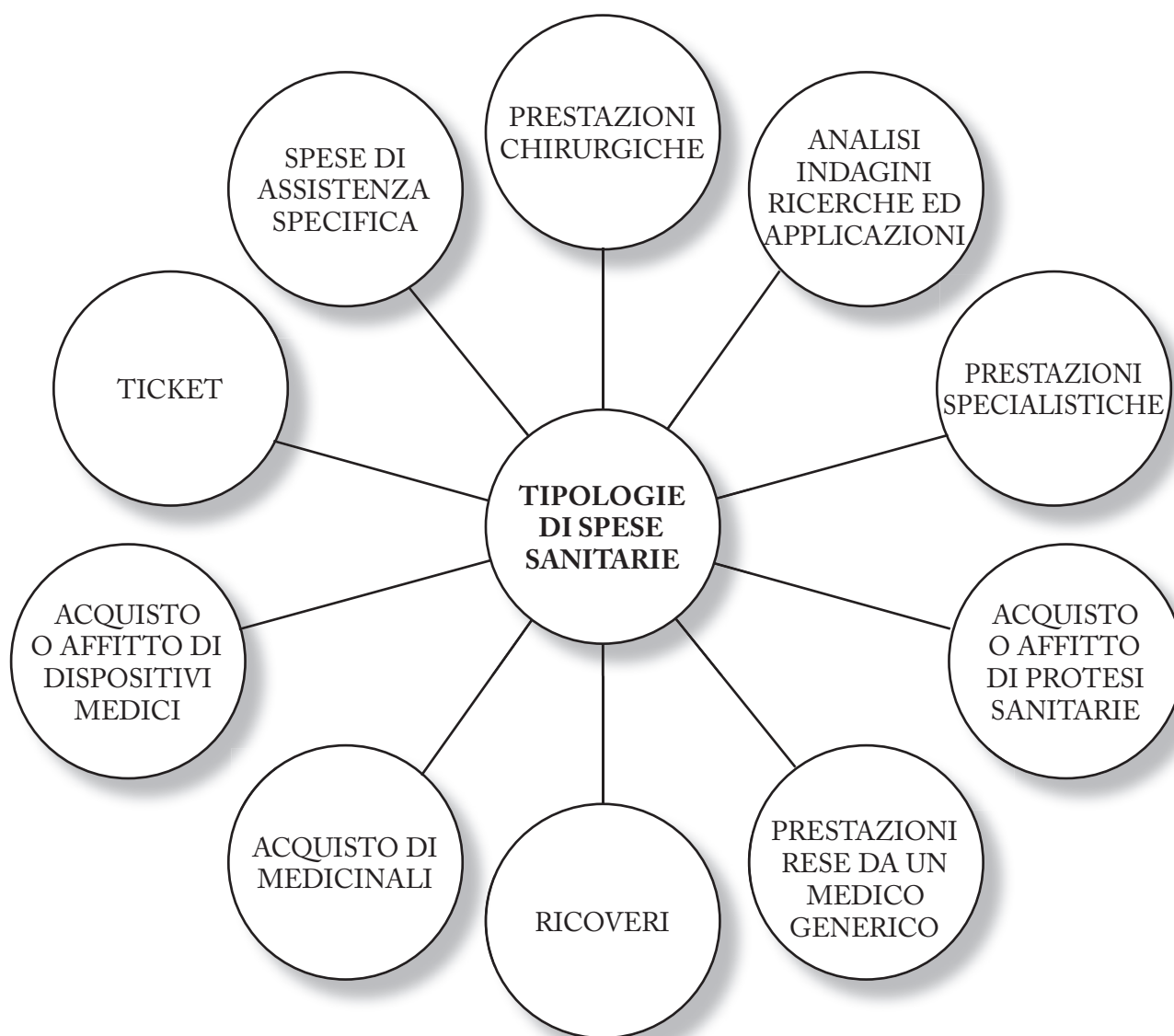
| RIGO | TIPOLOGIA DI SPESA                         |
|------|--------------------------------------------|
| E1   | SPESE SANITARIE                            |
| E2   | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO |
| E3   | SPESE SANITARIE PER DISABILI               |
| E4   | SPESE PER VEICOLI PER DISABILI             |
| E5   | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA         |
| E6   | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA   |

Tali oneri da indicare nei rispettivi righi del quadro E, si possono ricavare dai documenti di spesa (fatture ricevute o scontrini) sostenuti nell'anno 2015 ovvero dal modello di Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro.

## RIGO E1: SPESE SANITARIE

| Spese patologie esenti |                 | SPESE SANITARIE |                                     |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>E1</b>              | SPESE SANITARIE | 1               | 2                                   |
|                        |                 | ,00             | Rateazione (barrare la casella) ,00 |

## TIPOLOGIE DI SPESE SANITARIE



**C.M. 25/E/1997:** Nel caso in cui sia dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie indicate dall'art. 15, comma 1 lett. c) del Tuir occorre fare riferimento ai provvedimenti del Minsitero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

**APPROFONDIMENTI  
PRESTAZIONI CHIRURGICHE**

Si deve trattare di spese per interventi necessari al recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi intesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere, quali ad esempio malattie tumorali, incidenti stradali, incendi comunque suscettibili di creare disagi psico fisici alle persone.

Sono considerate detraibili:

- le spese dei medicinali relative all'intervento chirurgico (anestesia, plasma sanguigno o sangue necessario all'operazione);
- le spese o rette di degenza.

Non sono considerate detraibili:

- le spese di comfort (pernottamento dei congiunti, addebiti di telefono e televisore, sovrapprezzi per determinate prestazioni aggiuntive);
- in generale tutte quelle spese che rispondono solo ad alcuni bisogni non essenziali del malato.

Sono detraibili anche le spese sostenute per i trapianti di organi (comprese le spese relative al trasporto degli stessi al luogo in cui deve essere eseguito il trapianto) e gli interventi di chirurgia plastica dirette ad eliminare deformità estetiche particolarmente deturpanti (mentre non sono detraibili gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto esteriore).

**Non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.**

**ANALISI, INDAGINI RADIOSCOPICHE, RICERCHE ED APPLICAZIONI**

Sono detraibili le spese sostenute per i seguenti esami e terapie:

- esami da laboratorio, elettrocardiogramma, encefalogramma, e altri controlli ordinari;
- esami quali TAC, ecografia, risonanza, indagine laser;
- terapia di riabilitazione degli arti, ginnastica correttiva, chiroterapia;
- cobaltoterapia, neuropsichiatria, iodioterapia;
- psicoanalisi e psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo;
- inseminazione artificiale;
- sedute di dialisi;
- indagini di diagnosi prenatale;
- anestesia epidurale.

Tali tipologie di spese devono essere prescritte da un medico (anche se privo di specializzazione).

**PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

Rientrano tutte le spese per prestazioni rese da medici specialisti nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Sono ad esempio considerate visite mediche specialistiche le visite oculistiche, le visite ginecologiche, le visite ortopediche.

Sono inoltre detraibili le spese sostenute per le visite e le cure di **medicina omeopatica**.

Anche le spese per prestazioni specialistiche effettuate in ambito ambulatoriale da istituti specializzati in particolari branche o da enti ospedalieri rientrano nelle spese detraibili.

**SPESE ODONTOLATRICHE**

Sono detraibili se la prestazione viene resa da esercenti la professione di odontoiatra di cui alla Legge 409/1985.



### DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER ODONTOIATRA

Con riferimento alle **prestazioni rese da un medico odontoiatra**, l'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 17/E/2015** ha chiarito che l'indicazione riportata nella fattura di "*ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche*" consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della **detrazione dall'Irpef**. Nonostante infatti il Ministero nella R.M. 111/E/1995 precisi che l'indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con tale dicitura non soddisfi quanto richiede l'articolo 21 del D.P.R. 633/72 in tema di descrizione dell'operazione realizzata, l'Agenzia delle Entrate per non "*penalizzare il contribuente in buona fede*", riconosce la detraibilità purché nella **descrizione della fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione stessa**, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario; qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l'integrazione della stessa.

### ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI SANITARIE

Oltre alle protesi necessarie per la sostituzione di organi naturali o parti dello stesso rilevano le spese per l'acquisto o l'affitto di protesi ausiliare o correttive di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.

Sono quindi detraibili le spese per:

- apparecchi correttivi;
- protesi cardiache e vascolari;
- arti artificiali e apparecchi per ortopedia (busti, scarpe ortopediche, stampelle, stecche gessi e garze, cinture mediche);
- occhiali (ad esclusione delle montature in metalli preziosi);
- lenti a contatto e relativo liquido;
- protesi oculistica (cornee artificiali e occhi);
- apparecchi auditivi e relative pile;
- protesi fonetiche;
- protesi dentarie (dentiera, capsule e apparecchi per ortodonzia).

Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie e/o dispositivi medici quali: la macchina per aerosolterapia, l'apparecchio per la misurazione della pressione del sangue, l'acquisto di siringhe e dei relativi aghi, gli ausili per incontinenti, i materassi antidecupito (*si vedano i successivi chiarimenti di prassi*).

### PRESTAZIONI RESE DA UN MEDICO GENERICO

Sono considerate detraibili le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico (cioè privo di una specifica specializzazione) e quelle rese da medici specializzati in una branca diversa da quella della propria specializzazione.

### PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE RESE DA OPERATORI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI ELENCALE NEL D.M. 29 MARZO 2001

La **C.M. 39/E/2010** aveva precisato che, per quanto concerne le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 e in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, potessero rientrare tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.



La **C.M. 19/E/2012** rivedendo le precedenti interpretazioni e tenendo conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, ha precisato che possano **essere ammesse alla detrazione d'imposta** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir le **spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica**. Ai fini della detrazione, dal **documento di certificazione** del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la **relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa**.

**D.M. 29 maggio 2001**

*in vigore dal 23 maggio 2001*

**Articolo 2**

Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) infermiere;
- b) ostetrica/o;
- c) infermiere pediatrico.

**Articolo 3**

Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) podologo;
- b) fisioterapista;
- c) logopedista;
- d) ortottista - assistente di oftalmologia;
- e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- g) terapeuta occupazionale;
- h) educatore professionale.

**Articolo 4**

1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

1.1 area tecnico-diagnostica:

- a) tecnico audiometrista;
- b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
- c) tecnico sanitario di radiologia medica;
- d) tecnico di neurofisiopatologia.

1.2 area tecnico-assistenziale:

- a) tecnico ortopedico;
- b) tecnico audioprotesista;
- c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

- d) igienista dentale;
- e) dietista.

#### Articolo 5

Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) assistente sanitario.

**Tra le figure sanitarie previste dal D.M. 29 marzo 2001 è compreso anche il FISIO-TERAPISTA.**

## RICOVERI E DEGENZE

Sono detraibili le spese per ricoveri legati ad **operazioni chirurgiche e degenze**.

In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e assistenza, ma solo per le spese mediche che dovranno essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Come precisato poi anche nella C.M. 122/E/1999 le spese sostenute per le degenze sono detraibili anche se non direttamente collegate ad un intervento chirurgico.

## ACQUISTO DI MEDICINALI

Risultano detraibili le spese sostenute per l'acquisto di:

- specialità medicinali;
- farmaci;
- medicinali omeopatici,

sia da banco che con prescrizione medica.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale, è detraibile l'importo del ticket pagato.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da **fattura** o da **scontrino fiscale** ("**scontrino parlante**") in cui devono essere specificati la **natura**, la **quantità** dei prodotti acquistati, il **codice alfanumerico** che identifica la **qualità** del farmaco posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Per poter godere della detrazione fiscale gli scontrini dovranno riportare obbligatoriamente il codice AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) in luogo della denominazione specifica del farmaco.

## SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO O ALL'AFFITTO DI ATTREZZATURE SANITARIE

Si tratta delle spese per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie quali ad esempio:

- macchine per aerosol;
- macchine per la misurazione della pressione sanguigna.

## SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa.

Tali prestazioni devono essere rese da:

- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;



- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale.

**APPROFONDIMENTO****CHIARIMENTI DI PRASSI  
CURE TERMALI**

**R.M. 20/E/1976:** per la detraibilità delle **cure termali** è necessaria la prescrizione medica. Tuttavia **sono indetraibili le spese accessorie, di viaggio e soggiorno.**

**VISITE PER RISARCIMENTO DANNI**

**C.M. 108/E/1996:** sono **detraibili** le visite specialistiche **per risarcimento danni assicurativi derivanti da infortunio stradale**, le visite per il **rinnovo della patente** e le visite **specialistiche sportive.**

**PERSONALE PARAMEDICO**

**C.M. 207/E/2000:** sono detraibili i compensi erogati a personale paramedico abilitato e i compensi erogati a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche.

**DIETISTI E CHIROPATICI**

**C.M. 17/E/2006:** in relazione alle spese sostenute per le prestazioni eseguite da **dietisti e chiropratici**, tali prestazioni per essere detraibili devono essere state prescritte da un medico e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Pertanto le prestazioni effettuate dai **dietisti**, aventi solitamente carattere di complementarietà a diagnosi specialistiche rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili (purché prescritte da un medico). **Tale interpretazione è stata superata dalla C.M. 19/E/2012: le spese sostenute per prestazioni rese da dietisti possono beneficiare della detrazione anche in assenza di una specifica prestazione medica, essendo la figura del dietista tra quelle elencate nel D.M. 29 marzo 2001.**

La figura del **chiropratico** non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento; tuttavia **possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili**, a condizione che siano **eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista** (e che si possieda la prescrizione medica). La **C.M. 21/E/2010** ha precisato che in assenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi e dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica (previsti dall'art. 2 comma 355 L. 244/2007), sono valide ed applicabili le regole dettate nella C.M. 17/E/2006. Pertanto viene confermata la detraibilità di tali spese solo a condizione che vengano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

**AUSILI PER INCONTINENTI**

**C.M. 17/E/2006:** le spese sostenute per **ausili per incontinenti**, compresi i pannoloni, sono detraibili purché si conservi il documento fiscale (scontrino) emesso dal rivenditore con la descrizione del prodotto acquistato e la prescrizione medica (in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che attesti la necessità della spesa).



### **ACQUISTO DI MATERASSI**

**R.M. 11/E/2007:** vengono chiariti i requisiti necessari affinché l'acquisto di **materassi**, quale spesa sanitaria, possa godere della detrazione dall'Irpef.

Deve trattarsi cioè di materassi che presentino le caratteristiche individuate dal D.M. 332/1999 del Ministero della sanità **idonei per poter essere ricondotti alla categoria dei materassi antidecubito**. Il contribuente poi dovrà essere in possesso della prescrizione medica o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la necessità della spesa.

### **INTEGRATORI ALIMENTARI**

**R.M. 256/E/2008:** **non sono detraibili** le spese per l'acquisto di **integratori alimentari**, anche se acquistati con prescrizione medica.

### **PARAFARMACI E PRODOTTI FITOTERAPICI**

**R.M. 396/E/2008:** **non sono detraibili** le spese per prodotti qualificati come **"parafarmaci"**, quali colliri, pomate, cerotti, garze.

Possono invece beneficiare della detrazione i **medicinali fitoterapici** approvati dall'Agenzia Italiana del Farmaco che ne autorizza l'immissione in commercio.

### **SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI**

**R.M. 155/E/2009:** la **conservazione delle cellule staminali** del cordone ombelicale non può beneficiare della detrazione del 19% in quanto a tale procedura non viene riconosciuta alcuna efficacia di tipo terapeutico.

### **MACCHINARI DI NUOVA GENERAZIONE**

**R.M. 253/E/2009:** sono considerate **detraibili** le spese sostenute per l'acquisto di **macchinari di nuova generazione** quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiature per fisioterapia e apparecchio medicale per laserterapia; occorre tuttavia verificare che tali beni siano compresi nella lista aggiornata con il Decreto del Ministero della Salute del 12 febbraio 2010 denominata "classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro". Per fruire della detrazione in oggetto è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino o fattura) emessa dal rivenditore commerciale dalla quale deve risultare la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa è ammessa un'autocertificazione del contribuente nella quale si attesti che l'acquisto si rende necessario per l'esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.

### **ACQUISTO DI PARRUCCHE**

**R.M. 9/E/2010:** l'acquisto di una **parrucca** al fine di superare i disagi psicologici derivanti dalla caduta di capelli a seguito di trattamenti chemioterapici è classificabile come spesa sanitaria **detraibile**.

### **PRESTAZIONI RESE DALLO PSICOLOGO E DALLO PSICOTERAPEUTA**

**C.M. 20/E/2011:** l'Agenzia delle Entrate **ha ammesso la detraibilità** delle spese sostenute per prestazioni rese dallo **psicologo e dallo psicoterapeuta**. Dato che il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica è pertanto possibile ammettere la detrazione per le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese tali soggetti per finalità terapeutiche senza prescrizione.

### **REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA A SCOPI TERAPEUTICI**

**C.M. 20/E/2011:** le **spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina**, ancorché utilizzata per scopi **terapeutici**, **non** risultano inquadrabili tra le spese sani-

tarie per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir, in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l'acquisto della strutture nella quale tale trattamento può essere svolto.

**ISCRIZIONE AD UNA PALESTRA**

**C.M. 19/E/2012:** la spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

**SPESE PER L'OSTEOPATA**

Nella **C.M. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **le spese sostenute per le prestazioni rese dall'osteopata non sono detraibili**.

Al riguardo l'Agenzia ha precisato che il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha chiarito che a tutt'oggi la figura dell'osteopata **non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute** precisando inoltre che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall'osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie.

In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute **le prestazioni rese dagli osteopati non consentono la fruizione della detrazione** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili **se rese da iscritti a dette professioni sanitarie**.

**DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER UN BIOLOGO NUTRIZIONISTA**

Nella **C.M. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito poi che **le spese sostenute per le prestazioni rese da un biologo nutrizionista sono detraibili**.

Dato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale del 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista, l'Agenzia ha interpellato il Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura professionale.

Il Ministero ha fatto presente che, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il **biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani**, al fine di migliorarne il benessere e, **solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati**. Il Ministero sottolinea poi che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l'effettuazione di diagnosi finalizzate all'elaborazione di diete, **la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute**.

In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, l'Agenzia ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, **siano detraibili** ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, secondo quanto già precisato nella C.M. 19/E/2012.



## DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER LA MASSOFISIOTERAPIA

Nella **C.M. 17/E/2015** viene riconsociuta la detraibilità delle spese, anche in assenza di una prescrizione medica, relative a prestazioni effettuate da un **massofisioterapista con formazione triennale** con diploma conseguito entro il 17 marzo 1999. L'Agenzia infatti, considerato che:

- nella **R.M. 96/E/2012** era stato precisato che il **diploma di massofisioterapista con formazione triennale**, conseguito entro il 17 marzo 1999, è **equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria** di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001;
- nella **C.M. 19/E/2012** è stato poi chiarito che la detrazione per le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, **sono detraibili** anche in assenza di prescrizione medica;

ha chiarito che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma **possano essere ammesse in detrazione dall'Irpef** ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir **anche senza una specifica prescrizione medica**. Ai fini della detrazione poi nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà:

- attestare il **possesso del diploma di massofisioterapista** con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999;
- **descrivere la prestazione resa**.

## DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER LA CRIOCONSERVAZIONE

L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 17/E/2015** riconosce che **le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra le spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Per poter fruire della detrazione è necessario che:

- dalla **fattura** risulti che il **centro** presso cui è eseguita la prestazione sanitaria rientri fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita;
- dalla **fattura stessa risulti la descrizione della prestazione resa**.

Tale riconoscimento di detraibilità delle spese è conseguenza del parere fornito dal Ministero della Salute che, interpellato dall'Agenzia delle Entrate in merito alla classificazione della "crioconservazione" degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, ha precisato che tale pratica ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la **crioconservazione** permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla come nei casi di patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche; inoltre il Ministero ha chiarito che tale pratica deve essere effettuata solo nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

### **DETRAIBILITÀ SPESE PER TRASPORTO DISABILI**

La detraibilità dei contributi che vengono volontariamente erogati a Onlus per il **trasporto dei disabili** che necessitano di cure mediche periodiche differisce a seconda delle diverse situazioni e non può prescindere dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la Onlus.

Se le somme erogate dal disabile **costituiscono erogazioni liberali alla Onlus**, indipendenti dal servizio di trasporto, possono beneficiare alternativamente:

- della **detrazione del 26%** prevista, a decorrere dall'anno 2014 dall'art. 15 comma 1.1 del Tuir per erogazioni di importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015);
- della **deduzione dal reddito** per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 35/2005, entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.

Resta inteso poi che la detraibilità/deducibilità è subordinata:

- all'effettuazione **dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale**, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997;
- **all'attestazione rilasciata dalla ONLUS**.

Nel caso in cui il **versamento sia effettuato alla Onlus quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili**, riconducibile all'art. 15, comma, 1 lett. c), del Tuir come nel caso di trasporto in ambulanza, **la spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria**, fermo restando l'obbligo per la Onlus di rilasciare regolare fattura.

### **DISPOSITIVI MEDICI**

Nella **C.M. 20/E/2011** sono stati forniti chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura **“dispositivo medico”** o l'abbreviazione **“DM”**.

Come precisato dall'Agenzia per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute il quale, precisando che non esiste un elenco consultabile dei dispositivi medici detraibili ha chiarito che:

*“sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore”;*

Per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo

dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.

Dal punto di vista fiscale, **fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione** della relativa spesa, per ottenere il beneficio fiscale sulle spese sostenute è necessario che:

- dallo **scontrino o dalla fattura** appositamente richiesta risulti il **soggetto** che **sostiene la spesa** e la **descrizione** del dispositivo medico;
- per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione il **contribuente deve comprovare** che la **spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE** che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (fermo restando

che per i dispositivi medici compresi nell'elenco, non vi è necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE).

## **ALLEGATO**

### **DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE**

#### **1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997**

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

#### **2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000**

- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia

## **MACCHINE AD ULTRASUONI**

La **macchina ad ultrasuoni** non è ricompresa tra i dispositivi medici di uso più comune contenuti nella lista allegata alla C.M. 20/E/2011.

Conseguentemente per la relativa spesa è possibile fruire della detrazione Irpef del 19% solo se dallo scontrino fiscale o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE attestante le conformità delle Direttive CEE. Come poi precisato dalla **C.M. 19/E/2012** il rivenditore può assumersi l'onere di individuare i prodotti che consentono la detrazione integrando lo scontrino o la fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CEE" e, per i dispositivi medici non di uso comune il numero della Direttiva comunitaria di riferimento;



nel caso in cui il contribuente fosse in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

### ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI IN EROBISTERIA

La **C.M. 19/E/2012** richiamando la C.M. 20/E/2011 ha precisato in merito alle condizioni per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non vengono posti vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del 15 Tuir anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata C.M. 20/E/2011.

## SPESE SANITARIE: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

### ACQUISTO DI MEDICINALI

A decorrere dal **1° gennaio 2008** la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale ("scontrino parlante") in cui devono essere specificati:

- la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati;

**R.M. 156/E/2007:** deve essere specificato il tipo di farmaco acquistato (denominazione del farmaco).

- il codice fiscale del destinatario.

A seguito di quanto stabilito dal Garante per la privacy con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2009, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, **non si dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati** ma, in luogo a questo, sarà **necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)**.

A partire dal **1° gennaio 2010** gli scontrini fiscali dovranno pertanto contenere:

- la natura e la quantità dei medicinali acquistati;
- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- il codice fiscale del destinatario dei medicinali.



Pertanto a decorrere dal **1 gennaio 2010** per poter beneficiare della detrazione fiscale gli scontrini devono obbligatoriamente riportare il codice AIC in luogo della denominazione del farmaco, fermo restando la natura e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.



**R.M. 10/E/2010:** gli scontrini non devono necessariamente riportare la dicitura "farmaco" o "medicinale"; sono ammesse anche le diciture quali "Otc" (over the counter o medicinali da banco), "sop" (senza obbligo di prescrizione) "omeopatia/omeopatico", "med" (medicinale), "f.co" (farmaco).

### PRODOTTI OMEOPATICI

Come precisato nella **C.M. 21/E/2010** per quanto concerne i **prodotti omeopatici**, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), è stato precisato che è comunque possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante

lettura ottica; sul documento fiscale di spesa la qualità del medicinale omeopatico deve essere riportata utilizzando tale numero identificativo.

### **PRODOTTI GALENICI**

La **R.M. 218/E/2009** ha precisato che per l'acquisto di preparazioni galeniche, lo scontrino fiscale cosiddetto "parlante" può indicare la natura del prodotto venduto mediante la dicitura "farmaco" o "medicinale" e la qualità dello stesso mediante la dicitura "preparazione galenica".

### **PROTESI**

Nel caso di acquisto o affitto di protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze occorre acquisire e conservare anche la prescrizione medica salvo che si tratti di attività svolte in base alla specifica disciplina da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati ad intrattenere rapporti con il paziente.

In questo caso se la fattura o ricevuta non viene rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore,

per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

### **SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI**

Oltre alle relative fatture ricevute e quietanze occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile (art. 3 della L. 104 del 1992).

### **SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO**

La documentazione da conservare è la stessa delle spese sostenute in Italia: anche per queste spese deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Tuttavia se la documentazione sanitaria è in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in italiano.

In particolare se la documentazione è redatta in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; negli altri casi la traduzione deve essere giurata.

Infine per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta rispettivamente in francese o in tedesco. Per i contribuenti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata.



**R.M. 444/E/2008:** è detraibile l'imposta di bollo nel caso in cui tale imposta sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista e separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, in quanto costo accessorio della prestazione professionale.

Nel caso in cui l'imposta di bollo non sia stata addebitata al cliente, l'importo non può essere detratto.

**C.M. 55/2001:** nel caso di patologie esenti per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sostenute per familiari fiscalmente non a carico è necessaria apposita certificazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale che certifichi che la patologia è tra quelle esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria.



## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

### TICKET E MEDICINALI

L'Agenzia delle Entrate già nella risposta all'interpello del 27 febbraio 2009 prot. 9541298072009 aveva precisato che non era più necessario conservare la prescrizione medica per i ticket pagati sulle spese sanitarie. Tale orientamento è stato confermato nella **R.M. 10/E/2010**: non è più necessario per godere dell'agevolazione fiscale in oggetto conservare la copia della ricetta medica.

Si ritiene pertanto definitivamente superata l'interpretazione data nella C.M. 17/2005 che invece prevedeva la necessità, ai fini della detrazione fiscale del 19%, di presentare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO E1

|    | Spese patologie esenti                                                    |  | Rateazione<br>(barrare<br>la casella) | SPESE SANITARIE |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----|
|    | 1                                                                         |  |                                       | 2               |     |
| E1 | SPESE SANITARIE                                                           |  |                                       |                 | ,00 |
| E2 | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO<br>AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |  |                                       |                 | ,00 |

#### Rigo E1 colonna 1: SPESE PATOLOGICHE ESENTI

La compilazione della presente colonna è riservata ai **contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket** in relazione a particolari prestazioni sanitarie (è possibile consultare l'elenco completo nella banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)). Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Le patologie che danno diritto a questa esenzione sono individuate dal D.M. 329 del 28 maggio 1999 successivamente modificato dal D.M. n. 296 del 21 maggio 2001 e dal regolamento delle malattie rare (D.M. n. 279 del 18 maggio 2001); in questi decreti sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell'esenzione.

Tale **colonna deve essere compilata solo se la relativa spesa è stata sostenuta da un familiare diverso dal dichiarante** e serve per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo E2 della propria dichiarazione dei redditi).

L'agevolazione consiste, infatti, nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta: l'eccedenza verrà indicata da chi presta assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, modello 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto la spesa per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

In particolare il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:

- nella **colonna 1** del rigo E1 la quota di spese per patologie esenti sostenute per suo conto da altri familiari;
- nella **colonna 2** del rigo E1 le spese sanitarie per patologie esenti direttamente sostenute e le altre spese sanitarie sostenute anche per conto di altri familiari fiscalmente a carico.

*Per approfondimenti si veda l'esempio riportato nel capitolo "SEZIONE I: CASI PRATICI DI COMPILAZIONE".*

Nel rigo E2 il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa per patologie esenti riporterà la quota non utilizzata dal contribuente affetto dalla patologia per fruire della restante quota di detrazione.

## Rigo E1 colonna 2: SPESE SANITARIE

A colonna 2 del rigo E1 deve essere indicato l'intero importo delle spese sanitarie sostenute dal contribuente **per conto proprio e dei familiari fiscalmente a carico**.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19% solo sulla parte della spesa che supera l'importo di 129,11 euro: pertanto al rigo E1 colonna 2 deve essere indicato l'importo delle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015 al lordo della franchigia.



L'importo da indicare nel rigo E1 colonna 2 deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere "1".

DETRAZIONI  
E CREDITI

|                                                    |                                              |                                                                     |                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 361 Imposta lorda                                  | 362 Detrazioni per carichi di famiglia       | 363 Detrazioni per famiglie numerose                                | 364 Credito riconosciuto per famiglie numerose |
| 365 Credito non riconosciuto per famiglie numerose | 366 Credito per famiglie numerose recuperato | 367 Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati | 368 Totale detrazioni per oneri                |

Se nelle colonne 341, 343, 345, 347, 349 e 351 "codice onere" viene indicato il codice "1" allora l'importo indicato nelle colonne 342, 344, 346, 348 e 350 deve essere riportato nella colonna 2 del rigo E1 del modello 730/2016.

Non vi sono limiti massimi di importo (e quindi di detraibilità) per le spese sanitarie; pertanto al **rigo E1** possono essere indicate tutte le spese sostenute nel corso dell'anno 2015 dal contribuente per conto proprio e dei suoi familiari fiscalmente a carico, fermo restando la possibilità di rateizzare se l'importo complessivo delle spese supera 15.493,71 euro (*si veda il paragrafo relativo alla rateizzazione delle spese sanitarie*).



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2015 spese sanitarie pari ad 650 euro.

Il quadro E dovrà essere così compilato:

| Spese patologie esenti |                                                                        | SPESE SANITARIE |     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| <b>E1</b>              | SPESE SANITARIE                                                        | 1               | 2   |
|                        |                                                                        |                 | 650 |
| <b>E2</b>              | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |                 |     |
| <b>E3</b>              | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |                 |     |
| <b>E4</b>              | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              |                 |     |
| <b>E5</b>              | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |                 |     |
| <b>E6</b>              | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |                 |     |

Il contribuente indicherà l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso del 2015 al lordo della franchigia

L'importo su cui deve essere calcolata la detrazione è  
**€ 650 - € 129,11 = € 520,89 (€ 521)**

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

La detrazione spettante ammonta a:

**€ 521 \* 19% = € 98,99 (€ 99)**

**Il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l'importo della detrazione spettante nel rigo 28 del modello 730-3:**

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00                      | ,00                  |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00                      | ,00                  |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00                      | ,00                  |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00                      | ,00                  |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 99                       | ,00                  |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00                      | ,00                  |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00                      | ,00                  |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00                      | ,00                  |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00                      | ,00                  |

## Rigo E2: SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

|    |                                                                           |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                                                           | la casella)              |
| E2 | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO<br>AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI | <input type="text"/> ,00 |

Nel **rigo E2** devono essere indicate le spese sanitarie sostenute dal contribuente nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da **patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica**, la cui detrazione **non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta**.

Pertanto il contribuente potrà fruire della detrazione del 19% nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il familiare non a carico deve essere affetto da patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica ai sensi del D.M. 329/1999 (modificato dal D.M. 296/2001);
- l'ammontare massimo delle spese sanitarie su cui è possibile fruire della detrazione ammonta ad 6.197,48 euro (ridotto della franchigia di 129,11 euro);
- la detrazione spetta solo se il familiare non a carico affetto da patologie esenti non può detrarsi direttamente le spese per incapienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

**L'importo di tali spese** si ottiene **dividendo per 0,19** la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Mod. UNICO di quest'ultimo.



È necessario quindi procedere prima alla liquidazione delle imposte dovute dal contribuente affetto da particolari patologie, in modo da determinare l'eventuale quota di onere che produce una detrazione eccedente l'imposta dovuta.

In questi casi l'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19% è complessivamente pari a **6.197,48 euro**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di 129,11 euro, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.

**Documentazione necessaria:** nella C.M. 55/E/2001 è stato precisato che per poter portare in detrazione

tali spese i documenti che certificano le spese possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta ovvero al soggetto malato, nel qual caso però la detrazione è ammessa solamente se il soggetto affetto dalla patologia annota sul documento stesso, con valore di autocertificazione la parte della spesa che è stata sostenuta dal familiare. Inoltre nella medesima circolare l'Agenzia ha chiarito che per poter usufruire della detrazione è necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui è affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria **mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale** non essendo sufficiente che il familiare, sia pure in età avanzata, sia stato ricoverato in un istituto o clinica.

### FRANCHIGIA 129,11 EURO E RIGHI E1 E E2

La detrazione che spetta sulle spese indicate nei righe E1 e E2 sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Nel caso di compilazione di entrambe le colonne, il soggetto che presta assistenza fiscale, al fine dell'applicazione della franchigia di **129,11 euro** sopra citata deve:

- 1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo E1 di 129,11 euro;
- 2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo E1 è inferiore a 129,11 euro si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo E2 della quota rimanente della franchigia;
- 3) se la somma degli importi da indicare al rigo E1, colonna 2 e rigo E2 è inferiore ad 129,11 euro bisogna ridurre l'importo da indicare al rigo E1, colonna 1 della quota residua.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE SPESE SANITARIE PER PATOLOGIE ESENTI

Un contribuente **nel corso dell'anno 2015** ha sostenuto le seguenti spese:

- 10.000 euro per cure sanitarie relative ad una patologia che dà diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria delle quali 1.000 euro sostenute direttamente dal contribuente ed 9.000 euro sostenute dal fratello.
- 1.500 euro di spese dentistiche.

Il contribuente non è fiscalmente a carico e presenta un'imposta lorda pari ad 700 euro. Il contribuente compilerà così il suo quadro E, rigo E1:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                      |                 |                        |                      |                 |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOS |                 |                        |                      |                 |  |
| E1                                                          | SPESE SANITARIE | Spese patologie esenti |                      | SPESE SANITARIE |  |
|                                                             |                 | 1                      | Rateazione (barrare) | 2               |  |
|                                                             |                 | 9.000                  |                      | 2.500           |  |
|                                                             |                 |                        |                      |                 |  |

Alla **colonna 1** del rigo E1 dovrà essere riportata la quota delle spese sanitarie che danno diritto all'esenzione sostenuta per suo conto dal fratello

Alla **colonna 2** vanno indicate le spese sostenute direttamente dal contribuente per patologie esenti (€ 1.000) e le altre spese mediche sostenute nel 2015 (€ 1.500): € 1.000 + € 1.500 = € 2.500

Le detrazioni per oneri spettano al contribuente nei limiti della capienza dell'imposta lorda.  
 $(€ 2.500 - € 129,11) * 19\% = € 450,49$  (detrazione per le spese sanitarie direttamente sostenute)

$€ 9.000 * 19\% = € 1.710$  (detrazione per le spese sostenute dal fratello)

Totale delle detrazioni: € 450 + € 1.710 = € 2.160

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

### MODELLO 730-3/2016

|                                               |                                                                                       |          |                    |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 16                                            | IMPOSTA LORDA                                                                         | 700      | ,00                | ,00                     |
| <b>CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA</b> |                                                                                       | <b>1</b> | <b>DICHIARANTE</b> | <b>2</b> <b>CONIUGE</b> |
| 21                                            | Detrazione per coniuge a carico                                                       |          | ,00                | ,00                     |
| 22                                            | Detrazione per figli a carico                                                         |          | ,00                | ,00                     |
| 23                                            | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               |          | ,00                | ,00                     |
| 24                                            | Detrazione per altri familiari a carico                                               |          | ,00                | ,00                     |
| 25                                            | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           |          | ,00                | ,00                     |
| 26                                            | Detrazione per redditi di pensione                                                    |          | ,00                | ,00                     |
| 27                                            | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       |          | ,00                | ,00                     |
| 28                                            | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               |          | 2.160              | ,00                     |
| 29                                            | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   |          | ,00                | ,00                     |
| 30                                            | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        |          | ,00                | ,00                     |
| 31                                            | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |          | ,00                | ,00                     |
| 32                                            | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani |          | ,00                | ,00                     |
| 33                                            | Altre detrazioni d'imposta                                                            |          | ,00                | ,00                     |
| 41                                            | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  |          | ,00                | ,00                     |
| 42                                            | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   |          | ,00                | ,00                     |
| 43                                            | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              |          | ,00                | ,00                     |
| 44                                            | Credito d'imposta per mediazioni                                                      |          | ,00                | ,00                     |
| 45                                            | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        |          | ,00                | ,00                     |
| 48                                            | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 |          | 2.160              | ,00                     |

**Nel rigo 28 del modello 730-3/2016 il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare l'intero importo della detrazione spettante (€ 2.160).**

L'imposta lorda (€ 700) sarà azzerata in parte dalla detrazione per le spese sanitarie direttamente sostenute (€ 450) ed in parte dalla detrazione sulle spese sostenute dal fratello (€ 250) su un ammontare complessivo di detrazione pari ad € 1.710. La parte di detrazione che non ha trovato capienza (€ 1.710 - € 250) = € 1.460 può essere portata in detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa.

La parte della detrazione che non ha trovato capienza può essere portata in detrazione dal fratello (che ha sostenuto le spese sanitarie per patologie esenti).

Per determinare la quota della detrazione spettante deve essere effettuato il seguente calcolo:

$$€ 1.460 : 19\% = € 7.684,21$$

Tale importo verrà indicato **nella sezione relativa ai MESSAGGI del modello 730.**

#### MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O  
DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

Tale importo rappresenta la spesa sulla quale il fratello potrebbe applicare la detrazione d'imposta; tuttavia tale importo è superiore all'ammontare massimo delle spese sanitarie su cui è possibile fruire della detrazione (6.197,48 euro).

Il fratello del contribuente affetto da patologie esenti compilerà così il suo quadro E, rigo E2:

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

|    |                                                                        |             |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| E2 | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI | la casella) |           |
|    |                                                                        |             | 6.197 ,00 |

L'importo da indicare al rigo E2 è pari ad € 6.197,48.  
 La detrazione spettante calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale ammonta a:  
 € 6.197,48 - € 129,11 = € 6.068,37  
**€ 6.068 \* 19% = € 1.153**

### Rigo E3: SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP

|    |                                             |  |
|----|---------------------------------------------|--|
| E3 | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' |  |
|----|---------------------------------------------|--|

Al **rigo E3** vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione del 19% sostenute per:

- mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili;
- sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei disabili.

Sono **considerati disabili** i soggetti riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992, o dichiarati invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.



I grandi invalidi di guerra (art. 14 T.U. 915/1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica: sarà sufficiente esibire la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti nel momento in cui sono stati concessi i benefici pensionistici.  
 È possibile ottentare la condizione personale di disabilità anche mediante un'autocertificazione.

Tra le spese sanitarie oggetto dell'agevolazione in esame rientrano le spese sostenute per:

- **l'acquisto di poltrone** per inabili e minorati non deambulanti e **apparecchi per il contenimento** di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione **del trasporto in autoambulanza** del soggetto disabile (spesa di accompagnamento). In questo rigo non devono essere considerate le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto in quanto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro;
- **l'acquisto di arti artificiali** per la deambulazione;
- la **trasformazione dell'ascensore** adattato al contenimento della carrozzella;
- la **costruzione di rampe** per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- **l'installazione e/o la manutenzione** delle pedane di sollevamento per disabili (sia in ambito immobiliare che su veicoli).





Si può fruire della detrazione sulle ultime tre tipologie di spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36% o del 50% (spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche).

- le spese sostenute **per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap quali l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.**

### ULTERIORI SPESE DETRAIBILI

- Sono detraibili anche le spese per **i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco e le tastiere espanse** (C.M. 13/E/2001);
- sono detraibili anche i **costi di abbonamento** al servizio di soccorso rapido telefonico, previa certificazione del medico della ASL che attesti la valenza del sussidio per i predetti scopi;
- sono detraibili anche le spese per l'acquisto di telefonini a condizione che il medico ne certifichi la necessità ai fini dell'handicap specifico.

Come precisato invece nella **C.M. 20/E/2011** sono agevolabili anche le spese mediche relative all'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia e sono soggette allo stesso regime di quelle applicabile a quelle sostenute in Italia.

Sulle spese da indicare al **rigo E3 non deve essere applicata la franchigia di 129,11 euro**, mentre se le spese di cui ai rigi E1, E2 e E3 sono superiori ad **15.493,71 euro è possibile rateizzare la detrazione spettante.**

Tali spese possono essere portate in detrazione anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.



In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice 3.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione il contribuente deve:

- attestare lo status di soggetto disabile ai sensi dell'art. 3, L. 104/1992 attraverso l'attestazione rilasciata dalla commissione medica o un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- conservare documenti che attestano la spesa sostenuta (fatture, ricevute, quietanze, scontrini).





## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente portatore di handicap ha sostenuto nel corso del 2015 spese sanitarie pari a 1.000 euro per se stesso e 480 euro per conto del figlio portatore di handicap fiscalmente a suo carico.

Il quadro E dovrà essere così compilato:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                        |                                                                        |                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA |                                                                        |                        |                                 |
| E1                                                            | SPESE SANITARIE                                                        | Spese patologie esenti | Spese sanitarie                 |
|                                                               |                                                                        | 1                      | 2                               |
|                                                               |                                                                        |                        | Rateazione (barrare la casella) |
| E1                                                            | SPESE SANITARIE                                                        | ,00                    | ,00                             |
| E2                                                            | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |                        | ,00                             |
| E3                                                            | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |                        | 1.480 ,00                       |
| E4                                                            | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              | Numero rata            | ,00                             |
| E5                                                            | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |                        | ,00                             |
| E6                                                            | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |                        | ,00                             |

Il contribuente indicherà l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso del 2014 sia per se stesso che per la figlia fiscalmente a carico.

La detrazione spettante ammonta a:

**€ 1.480 \* 19% = € 281,20 (€ 281)**

**Il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l'importo della detrazione spettante nel rigo 28 del modello 730-3**

|                                        |                                                                                       |   |             |     |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 16                                     | IMPOSTA LORDA                                                                         |   | ,00         | ,00 |         |
| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       |   | ,00         | ,00 |         |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         |   | ,00         | ,00 |         |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               |   | ,00         | ,00 |         |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               |   | ,00         | ,00 |         |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           |   | ,00         | ,00 |         |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    |   | ,00         | ,00 |         |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       |   | ,00         | ,00 |         |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               |   | 281         | ,00 |         |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   |   | ,00         | ,00 |         |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        |   | ,00         | ,00 |         |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |   | ,00         | ,00 |         |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani |   | ,00         | ,00 |         |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            |   | ,00         | ,00 |         |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  |   | ,00         | ,00 |         |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   |   | ,00         | ,00 |         |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              |   | ,00         | ,00 |         |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      |   | ,00         | ,00 |         |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        |   | ,00         | ,00 |         |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 |   | ,00         | ,00 |         |

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione sull'importo di spesa complessivo senza tener conto della franchigia di 129,11 euro.

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%



### APPROFONDIMENTO RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

È prevista la possibilità di rateizzare le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2, E3 in quattro quote annuali costanti.

Il contribuente può avvalersi della rateizzazione di tali spese se l'importo complessivo, al lordo della franchigia di **129,11 euro**, eccede **15.493,71 euro**.

In tale situazione è sufficiente barrare l'apposita casella: il calcolo della rateizzazione e quindi della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale.

| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA |                                                                        |                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| E1                                                            | SPESE SANITARIE                                                        | 1 Spese patologie esenti          | 2 SPESE SANITARIE                 |
|                                                               |                                                                        | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| E2                                                            | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI | <input type="checkbox"/>          | <input type="text" value="0,00"/> |
| E3                                                            | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |

La casella può essere barrata se si intende **rateizzare le spese** sanitarie indicate nei righi E1, E2, E3 solo per importi eccedenti **€ 15.493,71 al lordo della franchigia di € 129,11**.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola l'importo della detrazione spettante indicando al rigo 28 del modello 730-3 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{E1, \text{col.1} + E1 \text{ col. 2} + E2 + E3}{4}$$

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | 0,00          | 0,00      |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | 0,00          | 0,00      |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | 0,00          | 0,00      |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | 0,00          | 0,00      |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | 0,00          | 0,00      |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | 0,00          | 0,00      |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | 0,00          | 0,00      |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | 0,00          | 0,00      |

Inoltre dovrà indicare nel rigo 136 del prospetto di liquidazione l'ammontare delle spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione

| ALTRI DATI |                                                                                             | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 130        | Residuo credito d'imposta per erogazione cultura                                            | 0,00          | 0,00      |
| 131        | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | 0,00          | 0,00      |
| 132        | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione  | 0,00          | 0,00      |
| 133        | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                       | 0,00          | 0,00      |
| 134        | Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                            | 0,00          | 0,00      |
| 135        | Residuo credito d'imposta per mediazioni                                                    | 0,00          | 0,00      |
| 136        | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)          | 0,00          | 0,00      |
| 137        | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)   | 0,00          | 0,00      |

La scelta della rateizzazione (**irrevocabile**) deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute (per gli oneri sostenuti nel 2015, nel modello 730/2016); il contribuente dovrà valutare la convenienza di effettuare la rateizzazione tenendo presente

che le detrazioni competono fino a concorrenza dell'imposta lorda. La quota di detrazione che eccede l'imposta lorda è persa.

Per quanto riguarda le spese sanitarie rateizzate nelle precedenti dichiarazioni dovrà essere compilato il successivo rigo E6.

## Rigo E4: SPESE VEICOLI PER DISABILI

|    |                                           |             |     |
|----|-------------------------------------------|-------------|-----|
| E4 | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' | Numero rata |     |
|    |                                           |             | .00 |

Al rigo E4 vanno indicate le spese sostenute per l'acquisto:

- di **motoveicoli e autoveicoli** anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
- di **autoveicoli, anche non adattati**, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

## LIMITI ALLA DETRAZIONE E IMPORTI DETRAIBILI

La detrazione spetta:

- **una sola volta in quattro anni**, salvo i casi in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro automobilistico;
- nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo);
- solo se i mezzi vengano utilizzati **in via esclusiva o prevalente** a beneficio dei soggetti diversamente abili.



### APPROFONDIMENTI FURTO E SMARRIMENTO

Nel caso in cui il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, la detrazione spetta per un importo pari alla differenza tra **18.075,99 euro** e l'eventuale rimborso dell'assicurazione.



### CHIARIMENTI DI PRASSI

Come confermato poi anche nella **C.M. 11/E/2014** ai fini della detraibilità dall'Irpef, l'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir prevede che il disabile possa fruire della detrazione per l'acquisto di un **nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell'ipotesi** (oltre al caso in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro) in cui il **primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato**, per un importo, come detto, da **calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione**.

Dato che nel caso di **furto del veicolo** la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali avviene per effetto di un evento **non riferibile alla volontà del disabile** non si può ravvisare alcun comportamento contrario alla finalità dell'agevola-

zione, il **nuovo acquisto non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisita**. Quindi se il contribuente aveva optato per la **rateazione** potrà continuare ad usufruire della detrazione sia per le rate residue relative al **veicolo rubato** che **della detrazione relativa al nuovo veicolo**.

Inoltre in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare **dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Iva** per l'acquisto di un nuovo veicolo **anche prima dello scadere dei quattro anni** dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

### **TRASFERIMENTO DEL VEICOLO A TITOLO ONEROSO O GRATUITO**

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto:

- è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

### **EREDITÀ**

La **R.M. 136/E/2009** ha precisato invece che nel caso in cui un soggetto riceva in eredità l'auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali voglia rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma antielusiva di cui all'art. 1, comma 37 L. 296/2006 **non vi è decadenza delle agevolazioni fiscali**.

### **SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Non sono ammesse in detrazione **le spese di riparazione e manutenzione ordinaria** e i **costi di esercizio** (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante) di tali veicoli.

Per le spese di **manutenzione straordinaria**:

- **non** è prevista la possibilità di rateizzare in quattro rate;
- **tali spese concorrono**, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di 18.075,99 euro;
- per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto.



L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 17/E/2015** ha avuto modo di ribadire che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell'autovettura, anche **le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione** (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc...), purché sostenute **entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo stesso**. Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate.

### **INTESTAZIONE DEL VEICOLO**

La detrazione spetta se il veicolo è intestato allo stesso disabile o, in alternativa, al soggetto di cui il disabile è a carico (**R.M. 4/E/2007**).



**In merito alla detrazione delle rate residue e al decesso del disabile la C.M. 19/E/2012 ha chiarito che:**

- qualora il disabile che ha chiesto la rateizzazione **sia deceduto** quando residuano ancora più rate da portare in detrazione **l'erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto**, nel compilare il relativo modello Unico, **può portare in detrazione in un'unica soluzione le rate residue**, indicando la somma di tali rate residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata.

In merito invece **all'eventuale esportazione all'estero dei veicoli** la stessa C.M. 19/E/2012 ha chiarito che:

- in generale la detrazione spetta **una sola volta in quattro anni**, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. Tuttavia, **l'esportazione all'estero del veicolo**, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, **non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio**. Detta conclusione precisa la C.M. 19/E/2012 è coerente con la finalità della disposizione in esame che presuppone, in sostanza, la demolizione per l'inutilizzabilità del veicolo, circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione.

La C.M. 21/E/2010 invece ha fornito importanti chiarimenti in **merito alla documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione**.

Lo **stato di handicap grave** di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 può essere accertato anche dal rilascio di un certificato della commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità dalla quale risulti un esplicito riferimento alla gravità della patologia. Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido *"con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita"*.

Per quanto concerne i **soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati**, lo stato di handicap grave può essere documentato da un verbale di accertamento emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della L. 104/1992, o da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica che attesti specificatamente *"l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"*; è possibile, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/1992. Infine, per quanto riguarda i **soggetti affetti dalla sindrome di down**, qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da tale patologia, la certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali; per poter beneficiare di tali agevolazioni devono sussistere anche i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La spesa può essere suddivisa in quattro rate di pari importo: nel caso in cui il contribuente opti per la rateizzazione per le spese sostenute nel 2015 va indicato il numero 1 nella casella di **colonna 1 del rigo E4**, mentre a **colonna 2** va indicato **l'intero importo della spesa sostenute**.

Se la spesa è stata sostenuta nel 2012, nel 2013 o nel 2014 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni si è optato per la ripartizione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo E4 va indicato il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata,

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

mentre nella colonna 2 va indicato l'intero importo della spesa, identico a quello riportato nel modello 730 relativo agli anni 2012, 2013, 2014.

|           |                                           |             |  |     |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|--|-----|
| <b>E4</b> | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' | Numero rata |  | ,00 |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|--|-----|

Se il contribuente **non opta per la rateizzazione la casella non deve essere compilata**; se il contribuente opta per la rateizzazione allora per le spese sostenute nel 2015 va indicato "1".

Va indicata la spesa sostenuta (limite massimo 18.075,99 euro)

Nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto spese sia per l'acquisto dell'autoveicolo che per la manutenzione straordinaria, dovranno essere compilati **due righi E4**, ma la detrazione può essere ripartita in **quattro quote annuali** solo **per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria**.



**Vanno indicate in tale rigo anche le spese sostenute dal contribuente per conto proprio e per i propri familiari fiscalmente a carico.**

La **C.M. 15/E/2005** ha chiarito che nel caso in cui il contribuente disabile con proprio veicolo acquisti prima dei quattro anni un nuovo veicolo per il figlio disabile a carico, può portare in detrazione entrambe le spese relative ai due autoveicoli (compilando due righe E4).

Nell'importo del rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 della sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2016.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2015 un nuovo veicolo del costo di 16.500 euro. In sede di presentazione del modello 730 decide di rateizzare l'importo.

Il quadro E dovrà essere così compilato:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                        |                                                                        |                        |                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA |                                                                        |                        |                                 |                 |
| <b>E1</b>                                                     | SPESE SANITARIE                                                        | Spese patologie esenti | Rateazione (barrare la casella) | SPESE SANITARIE |
|                                                               |                                                                        | 1                      |                                 | 2               |
|                                                               |                                                                        |                        |                                 | ,00             |
| <b>E2</b>                                                     | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |                        |                                 | ,00             |
| <b>E3</b>                                                     | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |                        |                                 | ,00             |
| <b>E4</b>                                                     | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              | Numero rata            |                                 |                 |
|                                                               |                                                                        | 1                      | 16.500                          | ,00             |
| <b>E5</b>                                                     | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |                        |                                 | ,00             |
| <b>E6</b>                                                     | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |                        |                                 | ,00             |

Il contribuente indicherà l'importo complessivo della spesa sostenuta nel corso del 2015 e avendo optato per la rateizzazione dovrà indicare "1" nella relativa casella.



L'importo su cui deve essere calcolata la detrazione è

**€ 16.500/4 = € 4.125**

**€ 4.125 \* 19% = € 783,75 (€ 784)**

**Il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l'importo della detrazione spettante nel rigo 28 del modello 730-3**

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00                      | ,00                  |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00                      | ,00                  |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00                      | ,00                  |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00                      | ,00                  |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 784                      | ,00                  |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00                      | ,00                  |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00                      | ,00                  |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00                      | ,00                  |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00                      | ,00                  |



## APPROFONDIMENTO

### ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Sono detraibili in quanto rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie **rimborsate** per effetto di **premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante** (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19%);
- **le spese sanitarie rimborsate** dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta.



Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Non vanno invece indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che sono già state rimborsate al contribuente quali:

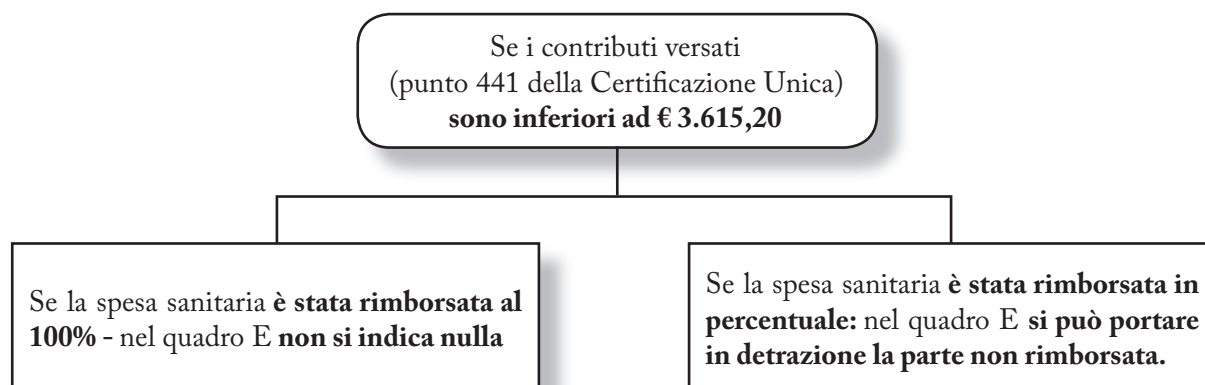
- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie **rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati** dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali.

Tali tipologie di contributi (quali ad esempio contributi FASI) hanno una disciplina fiscale particolare (art. 51, comma 2 lett a) del D.P.R. 917/1986) che prevede:

- fino ad un importo non superiore ad **3.615,20 euro, non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente**. In tale circostanza la presenza dei predetti contributi è segnalata al

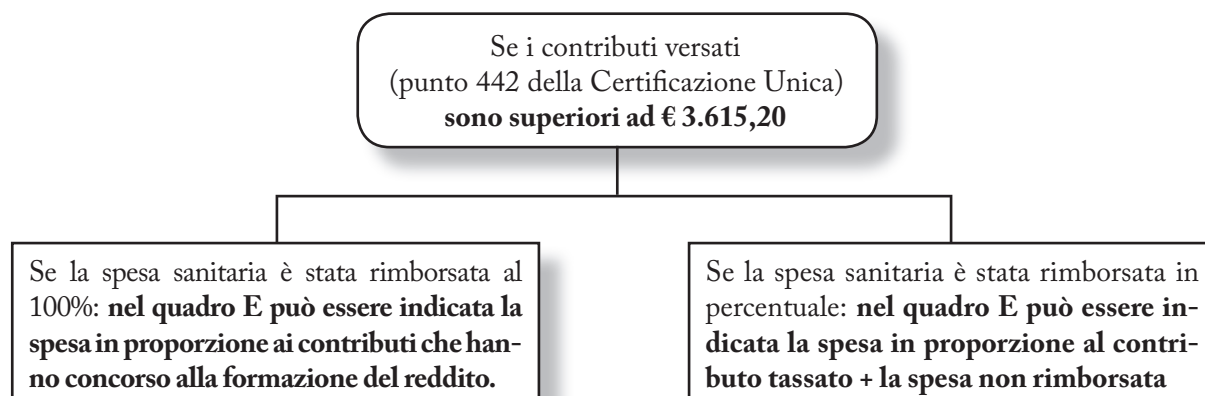


punto 441 della Certificazione Unica; la dichiarazione dei redditi non può essere presentata per far valere deduzioni o detrazioni relative alle spese sanitarie rimborsate. Pertanto:



Oltre 3.615,20 euro tali contributi concorrono a formare il reddito del dipendente: tale situazione è certificata **nel punto 442 della Certificazione Unica** in cui viene indicata la quota di contributi sanitari che, **essendo superiore al limite di 3.615,20 euro**, ha concorso a formare il reddito.

Nel **punto 442** vanno indicati i contributi non dedotti per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. **Nelle annotazioni (cod. AU)** va poi precisato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate per effetto di tali contributi, potranno essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi proporzionalmente alla quota di reddito tassato.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE SPESE SANITARIE E CONTRIBUTI FASI

Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2015 spese sanitarie per 5.000 euro delle quali il FASI ne ha rimborsate 4.000 euro.

Il contribuente, come risulta dal modello di **Certificazione Unica 2016** ha versato **contributi FASI nel corso del 2015 per un importo pari a 4.500 euro**.

In particolare al **punto 441** verrà riportato l'importo dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente (per un importo complessiva-

mente non superiore a **3.615,20 euro**), mentre nel **punto 442** vanno indicati i contributi **non dedotti** (nel nostro caso 884,80 euro).

L'importo che il contribuente indicherà alla colonna 2 del rigo E1 ammonta:

### MODELLO 730/2016

| QUADRO E ONERI E SPESE                                        |                                                                        |                        |   |                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA |                                                                        |                        |   |                                 |
| E1                                                            | SPESE SANITARIE                                                        | Spese patologie esenti |   | Rateazione (paralela alla casa) |
|                                                               |                                                                        | 1                      | 2 |                                 |
|                                                               |                                                                        |                        |   |                                 |
| E2                                                            | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |                        |   |                                 |
| E3                                                            | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |                        |   |                                 |

Il contribuente potrà portarsi in detrazione:

- la quota delle spese sanitarie non rimborsate;
- la quota delle spese mediche rimborsate in proporzione all'ammontare dei contributi che hanno concorso alla formazione del reddito del contribuente:

€ 884,80 (contributi FASI tassati) \* 100 = 19,66%

€ 4.500 (contributi FASI versati)

€ 4.000 \* 19,66 = € 786,49 (quota di spese rimborsate su cui spetta la detrazione);

€ 786,49 + € 1.000 (spese non rimborsate) = € 1.786,49

rigo E1 col.2 : € 1.786,49

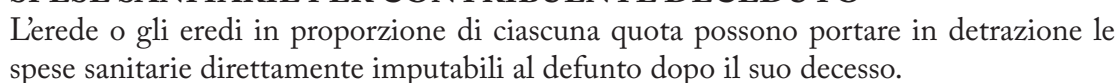
### MODELLO 730-3/2016

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 315           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00           | ,00       |

L'importo della detrazione spettante calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale ammonta ad € 315:

€ 1.786,49 - € 129,11 = 1.657,38

€ 1.657,38 \* 0,19 = 314,90



Per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di 516,46 euro (E81).



Tali spese sono detraibili anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.



Va compreso nell'importo da indicare nel rigo E5 anche la spesa indicata con il codice 5 nella sezione oneri detraibili della Certificazione Unica.



Dalle istruzioni ministeriali sembra non esservi alcun limite di importo per tali tipologie di spese. Tuttavia, sia dalla lettura della norma in oggetto che dalla guida per le agevolazioni fiscali per disabili dell'Agenzia delle entrate sembrerebbe che la detrazione possa essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro.

## Rigo E6: SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

|    |                                          |  |     |
|----|------------------------------------------|--|-----|
| E6 | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA |  | ,00 |
|----|------------------------------------------|--|-----|

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore ad **15.493,71 euro**, hanno optato nel 2012 e/o nel 2013 e/o nel 2014 per la rateizzazione di tali spese.

Per la compilazione del rigo bisogna distinguere nel caso in cui nelle precedenti dichiarazioni il contribuente abbia presentato il modello 730 oppure il modello Unico.

Se nelle precedenti dichiarazioni è stato compilato il **modello 730**:

- **per le spese sostenute nel 2014** l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2015 (mentre nella casella delle rate va indicato il "2");

### MODELLO 730-3/2015

|     |                                                                                    |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 136 | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3) | ,00 | ,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

- **per le spese sostenute nel 2012 e/o nel 2013** l'importo può essere ricavato dal rigo E6 del mod. 730/2015.

Nel caso in cui nelle precedenti dichiarazioni sia stato compilato il modello Unico allora l'importo da indicare nel **rigo E6** è desumibile dalla somma dei righe RP1, colonna 1 e colonna 2 RP2 e RP3 del quadro RP.

Alla **colonna 1 del rigo E6** va indicato il numero della rata di cui si intende fruire: per le spese sostenute

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

nell'anno 2014 va indicato il numero 2, per le spese sostenute nel 2013 va indicato il numero 3, per le spese sostenute nel 2012 va indicato il numero 4.

Il contribuente che ha optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2012 che nel 2013 o nel 2014 deve compilare il rigo E6 in distinti moduli.



Devono essere indicate nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione oneri detraibili della Certificazione Unica.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che un contribuente abbia sostenuto nel corso del 2014 spese sanitarie per un importo complessivo di 16.700 euro e in sede di compilazione del modello 730/2015 abbia optato per la rateizzazione.

Il quadro E del modello 730/2015 sarà stato così compilato:

#### MODELLO 730/2015

| QUADRO E ONERI E SPESE                                        |                                                             |                        |                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA |                                                             |                        |                                     |                 |
| E1                                                            | SPESE SANITARIE                                             | Spese patologie esenti |                                     | SPESE SANITARIE |
|                                                               |                                                             | 1                      | 2                                   |                 |
|                                                               |                                                             |                        | Rateazione (barrare la casella)     |                 |
|                                                               |                                                             |                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |
| E2                                                            | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO |                        |                                     |                 |
| E3                                                            | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                 |                        |                                     |                 |

Il soggetto che presta assistenza fiscale avrà così calcolato la detrazione e predisposto il modello di liquidazione 730-3:

€ 16.700 - € 129,11 = € 16.570,89 (€ 16.571)

€ 16.571/4 = 4.142,75

€ 4.142,75 \* 0,19 = 787,12 (€ 787)

Tale importo sarà riportato al rigo 28 del prospetto di liquidazione 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1           | 2       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                                        |                                                                                 | DICHIARANTE | CONIUGE |
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00         | ,00     |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00         | ,00     |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00         | ,00     |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00         | ,00     |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00         | ,00     |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00         | ,00     |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00         | ,00     |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | 787         | ,00     |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | ,00         | ,00     |

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

| ALTRI DATI |                                                                                             | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 130        | Residuo credito d'imposta per erogazione cultura                                            | ,00           | ,00       |
| 131        | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | ,00           | ,00       |
| 132        | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione  | ,00           | ,00       |
| 133        | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                       | ,00           | ,00       |
| 134        | Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                            | ,00           | ,00       |
| 135        | Residuo credito d'imposta per mediazioni                                                    | ,00           | ,00       |
| 136        | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)          | 16.571        | ,00       |

Al rigo 136 del prospetto 730-3/2015 verrà indicato l'importo complessivo delle spese sanitarie al netto della franchigia (129,11 euro). Tale dato servirà per la compilazione delle dichiarazioni relative agli anni successivi.

Nel modello 730/2016 il contribuente potrà usufruire della seconda rata:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                        |                                                                        |                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA |                                                                        |                                 |                   |
| E1                                                            | Spese patologie esenti                                                 |                                 | 2 SPESE SANITARIE |
|                                                               | 1                                                                      | Rateazione (barrare la casella) |                   |
| E1                                                            | SPESE SANITARIE                                                        | ,00                             | ,00               |
| E2                                                            | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |                                 | ,00               |
| E3                                                            | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |                                 | ,00               |
| E4                                                            | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              | Numero rata                     | ,00               |
| E5                                                            | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |                                 | ,00               |
| E6                                                            | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               | 2                               | 16.571 ,00        |

Il contribuente deve compilare il rigo E6 riportando nella casella rata il "2", mentre nella colonna 2 l'importo complessivo delle spese sanitarie per le quali si è chiesta la rateizzazione al netto della franchigia.

Il modello 730-3/2016 sarà così compilato

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | 787           | ,00       |

| ALTRI DATI |                                                                                             | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 130        | Residuo credito d'imposta per erogazione cultura                                            | ,00           | ,00       |
| 131        | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | ,00           | ,00       |
| 132        | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione  | ,00           | ,00       |
| 133        | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                       | ,00           | ,00       |
| 134        | Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                            | ,00           | ,00       |
| 135        | Residuo credito d'imposta per mediazioni                                                    | ,00           | ,00       |
| 136        | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)          |               | ,00       |

Il rigo 136 del prospetto di liquidazione non deve essere compilato

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

### RIGHI E7 – E12: INTERESSI PASSIVI

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                        |                                                                                                                                                                |                   |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                        | 1 Spese patologie esenti<br>Rateazione (barrare la casella)<br>2 SPESE SANITARIE<br>E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE | ,00<br>,00<br>,00 |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |                                                                                                                                                                | ,00               |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |                                                                                                                                                                | ,00               |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              | Numero rata                                                                                                                                                    | ,00               |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |                                                                                                                                                                | ,00               |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |                                                                                                                                                                | ,00               |
| E8                                                                          | ALTRE SPESE                                                            | vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni                                                                                                        | ,00               |
| E9                                                                          | ALTRE SPESE                                                            |                                                                                                                                                                | ,00               |
| E10                                                                         | ALTRE SPESE                                                            |                                                                                                                                                                | ,00               |
| E11                                                                         | ALTRE SPESE                                                            |                                                                                                                                                                | ,00               |
| E12                                                                         | ALTRE SPESE                                                            |                                                                                                                                                                | ,00               |

Nel modello 730/2016 è stata confermata la struttura, della sezione I del quadro E nella parte relativa ai **righi destinati all'indicazione degli interessi passivi per mutui**.

È rimasto infatti solo **il rigo E7** per l'indicazione degli interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, mentre le altre tipologie di interessi passivi che danno diritto alla detrazione dall'Irpef vanno indicate **nei righi generici da E8 a E12** utilizzando lo specifico codice desumibile dall'elenco dei codici spese nella tabella contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello 730.

Nella **sezione I del quadro E**, nei **righi E7 e da E8 a E12** devono essere indicati gli importi relativi a **interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2015** in dipendenza a specifiche tipologie di mutui per i quali spetta una **detrazione del 19%**.

In particolare vanno indicati:

| RIGO DEL QUADRO E     | TIPOLOGIA DI INTERESSI                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| E7                    | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE     |
| E8 – E12<br>Codice 8  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI              |
| E8 – E12<br>Codice 9  | INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO  |
| E8 – E12<br>Codice 10 | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |
| E8 – E12<br>Codice 11 | INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI                                       |

### PRINCIPIO DI CASSA

Gli interessi **passivi detraibili sono quelli pagati nell'anno**, a prescindere dalla scadenza della rata. Quindi, se la rata del mutuo relativa al mese di dicembre 2015 è stata effettivamente pagata nel gennaio del 2016, gli interessi sulla rata pagata saranno detraibili nell'anno 2016, in sede di compilazione del modello 730/2017.



## INTERESSI PASSIVI

Possono essere oggetto di detrazione solamente gli interessi passivi e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza ad un contratto di mutuo.



### APPROFONDIMENTO

Come precisato dalle istruzioni ministeriali **non danno diritto** alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Non sono **detraibili gli interessi** pagati a seguito di:

- aperture di credito bancario;
- cessione di stipendio;
- un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione;
- in generale gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

**R.M. 43/E/2011:** sono detraibili gli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento accessorio acceso dai contribuenti al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile prolungando il rapporto di debito con la banca.

## ONERI ACCESSORI

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese **assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo**.

Tra gli oneri accessori (**relativi al contratto di mutuo**) sono compresi:

- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca);
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

**Non sono ammesse alla detrazione**, in quanto **spese accessorie connesse all'acquisto** dell'immobile e non alla stipula del contratto di mutuo:

- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

**Non vengono considerati oneri accessori**, e pertanto non sono ammesse in detrazione, le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede

il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato.

### DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DETRAIBILE

Come precisato dalla **C.M. 15/E/2005** se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto **costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto**.

Tale precisazione ha carattere restrittivo rispetto alla disciplina previgente: il contribuente infatti, fino al periodo d'imposta 2003 poteva portarsi in detrazione la totalità degli interessi passivi corrisposti nell'anno (nei limiti previsti) indipendentemente dal rapporto tra la quota di capitale preso a mutuo e il costo dell'immobile.

Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

**Se il mutuo è intestato a più persone ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.**



In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione del 19% deve essere commisurata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla somma del valore dell'immobile indicato nel rogito e di altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto.

Pertanto **il costo di acquisizione dell'immobile dovrà essere determinato come sommatoria delle seguenti voci:**

- **costo di acquisto dell'immobile** (da rogito notarile);
- **oneri accessori relativi all'acquisto** (le spese di mediazione immobiliare; l'onorario del notaio per il contratto di compravendita; le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali, le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative all'acquisto nell'ambito di una procedura concorsuale);
- **alcuni oneri accessori relativi al contratto di mutuo** (onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo, spese di istruttoria e perizia tecnica, imposte per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestatato).

**L'ammontare degli interessi effettivamente detraibili** (nei limiti massimi di detraibilità previsti per le varie tipologie di mutui) deve essere così calcolato:

$$\frac{\text{costo dell'immobile} + \text{oneri accessori}}{\text{capitale dato in mutuo}} \times (\text{interessi} + \text{oneri accessori contratto di mutuo})$$



### ESEMPIO

Un contribuente ha sostenuto nel 2015 le seguenti spese per l'acquisto dell'abitazione principale:

- costo dell'immobile: 160.000 euro;
- spese notarili per l'acquisto dell'immobile: 5.000 euro;
- spese intermediazione dell'agenzia immobiliare: 3.000 euro;
- spese di istruttoria e perizia tecnica sostenute dalla banca: 600 euro;
- spese notarili per la stipula del contratto di mutuo: 1.000 euro;
- imposta sostitutiva sul capitale: 500 euro.

Gli interessi corrisposti nell'anno alla banca ammontano a 3.000 euro.

Capitale dato a mutuo: 220.000 euro

Il contribuente dovrà determinare così l'ammontare degli interessi che possono godere della detrazione del 19%:

Costo di acquisizione dell'immobile:

€ 160.000 + € 5.000 + € 3.000 + € 600 + € 1.000 + € 500 = € 170.100

Interessi ed oneri accessori "potenzialmente" detraibili:

€ 3.000 + € 1.000 + € 500 + € 600 = € 5.100

**Calcolo degli interessi effettivamente detraibili:**

**€ 170.100 \* € 5.100 = 3.943,22**

**€ 220.000**

L'importo su cui calcolare la detrazione del 19% ammonta a 3.943 euro (inferiore al limite previsto dalla norma, pari a 4.000 euro).

## ACQUISTO IN COMPROPRIETÀ

Come precisato nella **C.M. 17/E/2006** risulta **ininfluente la ripartizione della proprietà dell'immobile**, alla quale non necessariamente corrisponde un'identica ripartizione del costo d'acquisto.

Può accadere infatti che la ripartizione del costo fra soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato. Pertanto nel caso di un contribuente unico intestatario di un contratto di mutuo che risulta essere comproprietario dell'immobile, potrà portare in detrazione tutti gli interessi passivi (con le limitazioni sopra previste).



### APPROFONDIMENTI

#### EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Pertanto, l'ammontare degli interessi (e degli oneri accessori) che possono essere portati in detrazione devono essere calcolati al netto dell'eventuale contributo erogato.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

## RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

Come precisato nella **R.M. 76/E/2010**:

*“Gli interessi passivi, relativi al mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, a suo tempo non detratti poiché coperti da contributo regionale e quindi non a carico, possono essere portati in detrazione nel periodo d’imposta in cui il sussidio è stato restituito, su richiesta dell’ente per verificata carenza dei requisiti del beneficiario”.*

Nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto un contributo in c/interessi relativamente ad un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale per il quale:

- non ha beneficiato di alcuna detrazione;
- le somme non sono rimaste a suo carico in quanto versate direttamente dall’ente agevolatore alla Banca, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti e il contribuente debba **rifondere** tali contributi egli potrà **detrarli** nella dichiarazione **dei redditi relativa all’anno in cui avviene la restituzione delle somme**, alle condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui avrebbe potuto far valere il relativo onere.

Tali somme dovranno essere indicate nel 730 (o del modello Unico) relativo all’anno in cui avviene la retribuzione delle somme, non però nell’apposita sezione dedicata agli oneri detraibili, bensì **tra “gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%”, indicando il codice “99”**.

|     |             |              |     |
|-----|-------------|--------------|-----|
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |     |
|     |             |              | ,00 |

## MUTUO INTESATATO A PIÙ SOGGETTI

In caso di mutuo intestato a più soggetti, **ogni contestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi**.

Ciò che rileva quindi è la titolarità del contratto di mutuo, indipendentemente dalle quote di proprietà dell’immobile. Nel caso in cui l’acquisto dell’immobile avvenga in comproprietà ma solo uno dei soggetti stipula il contratto di mutuo, quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione al 100%.



### ESEMPIO

Nel caso in cui **tre** soggetti risultino comproprietari di un immobile con le seguenti quote di proprietà:

Soggetto A: 40%;

Soggetto B: 40%

Soggetto C: 20%

Il mutuo per l’acquisto dell’immobile è stato stipulato unicamente dai soggetti B (quota 50%) e C (quota 50%); ciascuno di essi potrà portare in detrazione la il 50% degli interessi passivi sostenuti. Le quote di proprietà non rilevano; il soggetto A non potrà detrarre alcun importo a titolo di interessi passivi.

Non è possibile nemmeno che nel caso di mutuo cointestati la quota di interessi non fruita da uno dei cointestatari possa essere fruita da un altro: l’**unica eccezione** a tale regola generale è rappresentata dal caso in cui il **mutuo sia cointestato a due coniugi**, con **uno dei coniugi fiscalmente a carico** dell’altro. In tale circostanza infatti è ammesso che il **coniuge** possa portare in detrazione entrambe le quote degli interessi passivi.



Nella **C.M. 11/E/2014** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di mutuo contratto per la **costruzione dell'abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non** può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.

## DECESSO DEL TITOLARE DEL MUTUO

In caso di decesso del titolare del mutuo, il coniuge superstite o gli eredi possono fruire della detrazione degli interessi passivi se hanno effettuato l'accollo del mutuo.

## MUTUO COINTESTATO E DECESSO DI UN INTESTATARIO

La **C.M. 20/E/2011** ha precisato che nel caso di decesso di un titolare del contratto di mutuo, ferme restando le formalità da assolvere ad altri fini, considerato che **la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano** comunque nel debito verso la banca, **la detrazione per interessi passivi** può essere **riconosciuta** agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. L'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo a detto mutuo. A fini fiscali tale accordo ha la finalità di documentare, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l'intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.

## Rigo E7: INTERESSI MUTUI IPOTECARI ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| E7 | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI<br>PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |
|----|----------------------------------------------------------------------------|

,00

Vanno indicati nel **rigo E7**:

- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

**pagati nel corso del 2015 per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.**



## C.M. 19/E/2012: DEPOSITO DI SOMME PRESSO IL NOTAIO

Per quanto concerne il pagamento dell'onorario del notaio, già con la C.M. 24/E/2004 è stato chiarito che “per avere piena prova del pagamento della parcella del notaio si deve far riferimento, in linea generale, alla data del documento di certificazione del compenso”, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di servizi deve essere emesso all'atto del pagamento del corrispettivo. Nell'ipotesi in cui il notaio abbia ricevuto somme in deposito, si applica l'art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974, emanato in attuazione dell'art. 73, primo comma, lett. c), del D.P.R. 633/1972, secondo cui “per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere

in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella di commercialista, devono emettere la fattura, relativa al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito”.

Qualora il contribuente abbia **costituito il deposito presso il notaio** in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nell'anno successivo in base all'art. 3 del DM 31 ottobre 1974, l'Agenzia ritiene che **il relativo onere sia detraibile dall'imposta dovuta per l'anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa.**

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del Tuir per abitazione principale si intende *“quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente”*.



La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, **anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare** (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

### **SEPARAZIONE LEGALE E DIVORZIO**

Nel caso di **separazione legale** anche il **coniuge separato**, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, **rientra tra i familiari**.

In caso di **divorzio**, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli).

### **NUDO PROPRIETARIO**

La detrazione spetta anche al **“nudo proprietario”** (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, **mentre non compete mai all'usufruttuario** in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

Tale orientamento è stato confermato nella **C.M. 20/E/2011** nella quale si precisa che il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio, possa esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.

### **MUTUI IPOTECARI INDIVISI STIPULATI DA COOPERATIVE**

Nel caso di **mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative** o da imprese **costruttrici**, il diritto alla detrazione spetta:

- **gli assegnatari o agli acquirenti** in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.



Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

### **DECESSO DEL TITOLARE DEL MUTUO**

In caso di **morte del titolare del mutuo**, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o all'acquirente che si sia accollato il mutuo.

La detrazione compete anche **al coniuge superstite**, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo, a condizione che **provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo**, e che sussistano tutti gli altri requisiti.

### **PERSONALE IN SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA**

La detrazione degli interessi passivi in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile che costituisce unica abitazione di proprietà, **prescindendo dal requisito della dimora abituale** è anche riconosciuta:

- al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare;
- al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La **C.M. 20/E/2011** ha precisato che un contribuente in servizio presso le forze armate non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest'ultimo gravi un diritto reale di godimento.

### **RICOVERO PERMANENTE**

**Ai sensi dell'art. 10 comma 3-bis del Tuir non si tiene conto** della variazione di dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari *a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata*.

### **IMPORTO DETRAIBILE**

La detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro (importo così determinato dall'art. 1, comma 202 della Legge finanziaria 2008)**.

Nel caso in cui il contratto di mutuo sia intestato a più soggetti, ciascun contitolare potrà detrarre la propria quota di interessi in relazione alla propria quota di titolarità del contratto di mutuo.

Come precisato nella **C.M. 17/E/2006** se l'acquisto di un immobile avviene in comproprietà, ma solo un titolare stipula il contratto di mutuo, solo quest'ultimo potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi **(al 100%)**.

### **CONIUGI CONTITOLARI DEL MUTUO**

In caso di contitolarità del contratto di mutuo in capo ad una coppia di coniugi:

- se i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro risultano essere cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale possono beneficiare della detrazione prevista su un importo massimo di 2.000 euro ciascuno.
- se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.



**ESEMPIO**

Soggetto A: quota di proprietà 50%; quota di titolarità del mutuo 50%.

Soggetto B: quota di proprietà 50%; quota di titolarità del mutuo 50%.

Gli interessi passivi sostenuti nell'anno ammontano a 5.000 euro.

Si possono delineare le seguenti situazioni:

- a) nel caso in cui i soggetti siano una coppia di coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro la quota di interessi detraibili sarà:

SOGGETTO A: 2.000 euro      SOGGETTO B: 2.000 euro

- b) nel caso in cui i soggetti siano una coppia di coniugi e il soggetto B fiscalmente a carico del soggetto A la quota di interessi detraibili sarà:

SOGGETTO A: 4.000 euro      SOGGETTO B: 0

- c) nel caso in cui i soggetti siano padre (soggetto A) e figlio (soggetto B) e il soggetto B fiscalmente a carico del soggetto A la quota di interessi detraibili sarà:

SOGGETTO A: 2.000 euro      SOGGETTO B: 2.000 euro

Tuttavia essendo il figlio fiscalmente a carico, non avrà imposta su cui applicare la detrazione che risulterà persa.

**Il regime di detraibilità degli interessi passivi sui mutui stipulati per l'abitazione** principale varia a seconda **dell'anno di stipula del contratto di mutuo** e del **momento nel quale il contribuente ha posto nell'abitazione la propria residenza abituale**. Pertanto nel caso di:

- **contratti di mutuo stipulati prima del 1993:**

la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che:

- l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

- **contratti stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 (dal 01/01/1993 al 31/12/2000):**

la detrazione è ammessa, su un importo massimo complessivo pari ad 4.000 euro a condizione che:

- l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto;
- l'acquisto dell'immobile sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.

Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

- **contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2001:**

la detrazione è ammessa su un importo massimo complessivo pari a **4.000 euro** a condizione che:

- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto;
- l'acquisto dell'immobile avvenga nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.



### APPROFONDIMENTI CASI PARTICOLARI *UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA*

Nel caso di acquisto di **unità immobiliare locata** la detrazione degli interessi passivi spetta (a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta) a condizione che:

- **entro tre mesi dall'acquisto l'acquirente notifici al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione;**
- **entro 1 anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatario, l'unità immobiliare acquistata venga adibita ad abitazione principale.**

### TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

**Non si decade dal beneficio** di detrazione degli interessi passivi nel caso in cui il contribuente, **a causa di un trasferimento per motivi di lavoro**, non adibisca l'immobile ad abitazione principale entro i termini previsti dalla normativa o non lo utilizzi più come abitazione principale.

Come precisato anche **nella C.M. 21/E/2010** il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza **in un comune limitrofo** a quello in **cui si trova la sede di lavoro**. La generica formulazione adottata dalla norma "trasferimenti per motivi di lavoro" consente infatti di continuare a fruire della detrazione nei casi in cui la variazione dell'abitazione principale risulti oggettivamente attribuibile all'attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l'ulteriore condizione che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro. Se dovessero venir meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale tale deroga non potrà più essere applicata; pertanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono venute meno tali esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione sugli interessi passivi corrisposti.



### DETRAIBILITÀ INTERESSI DEL MUTUO E TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Nella **C.M. 17/E/2015** l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulla possibilità per il contribuente, **trasferitosi e residente all'estero per motivi di lavoro**, di poter **detrarre gli interessi passivi** pagati in dipendenza del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, ora **concessa in locazione** a terzi in quanto non più utilizzabile come abitazione principale.

L'Agenzia, richiamando precedenti interventi di prassi (C.M. 15/E/2005 e 21/E/2010) ritiene che la circostanza **che il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno stato estero** consenta di applicare la deroga e, quindi, che lo stesso **abbia diritto a detrarre** gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, **anche se la suddetta abitazione risulti locata**.

Tutto ciò nel presupposto che:

- siano state **rispettate tutte le condizioni** previste dall'art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al **trasferimento della dimora abituale** in tale immobile **entro un anno dall'acquisto**;
- che a tutt'oggi permangano le **esigenze lavorative** che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale;
- che il contribuente **non abbia acquistato** un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

**TRASFERIMENTO CHE NON DIPENDE DA MOTIVI DI LAVORO**

**Nel caso in cui il trasferimento (e il mancato utilizzo dell'immobile come abitazione principale) non dipenda da motivi di lavoro occorre distinguere:**

- nel caso di mutui stipulati successivamente al 1 gennaio 1993 la detrazione viene meno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento;
- nel caso di mutui stipulati anteriormente al 1 gennaio 1993, il contribuente potrà continuare a detrarre gli interessi passivi, nel limite di 2.065,83 euro (invece di 4.000 euro) per ciascun intestatario già a decorrere dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento, indicandoli con il codice 8 (inquadrandosi tale tipologia di mutuo come mutuo ipotecario per immobili diversi dall'abitazione principale).

**IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE**

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di **ristrutturazione edilizia** la detrazione degli interessi passivi spetta:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale;  
con la condizione che l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro 2 anni dalla data di acquisto.

**ACQUISTO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI**

Come chiarito dalla **R.M. 117/E/2009** qualora siano acquistate più unità immobiliari (abitazione principale, pertinenza e altro immobile da ristrutturare) con un unico atto di compravendita e sia stato stipulato un unico mutuo ipotecario, la quota di **interessi passivi ammessa in detrazione deve essere proporzionale alle rendite catastali delle singole unità immobiliari**.

Il beneficio infatti spetta alla quota del mutuo imputabile all'abitazione principale e alla relativa pertinenza, a nulla rilevando la circostanza che tali unità immobiliari rientrino in un fabbricato formato da altre unità (acquistate in modo unitario, e con un unico contratto di mutuo).

**ACQUISTO DI IMMOBILE ALLO STATO GREZZO**

Nel caso di **immobile acquistato allo stato grezzo**, la **R.M. 1/E/2007** ha chiarito che sono applicabili le agevolazioni di cui all'art. 15, comma 1 ter del Tuir, ovvero si può beneficiare delle detrazioni previste su mutui contratti per la **costruzione di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**.

**ACQUISTO DI IMMOBILE ALL'ASTA**

La detrazione per interessi pagati per un mutuo contratto per **l'acquisto all'asta di un immobile** (che l'ex proprietario si rifiutava di lasciare) compete anche se il proprietario l'ha adibito ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall'acquisto. È necessario tuttavia che:

- **l'azione esecutiva** per il rilascio dell'immobile **sia attivata entro 3 mesi** dall'emissione del decreto di trasferimento del giudice;
- l'immobile venga adibito ad abitazione principale **entro un anno dal rilascio**. (**R.M. 385/E/2008**).

**MUTUI PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE**

La **C.M. 20/E/2011** ha precisato poi che la detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir è riferita agli interessi passivi dovuti in relazione a **mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e non anche a quelli contratti per la ristrutturazione dell'immobile**. La destinazione del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione può risultare nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell'immobile, da altra documentazione della banca mutuante. In difetto, anche nell'ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla **R.M. 147/E/2006**.

### **ACCOLLO INTERNO DEL MUTUO**

**È ammessa la detrazione passiva degli interessi a seguito di “accollo interno”.** Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'abitazione principale da **entrambi i coniugi** comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell'immobile e si è **accolato** (secondo lo schema del cd.”accollo interno) le residue rate di mutuo, anche se non vi è stata alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che:

- l'**accollo** risulti formalizzato in un **atto pubblico** o in una **scrittura privata autenticata**;
- le **quietanze** relative al pagamento degli interessi **siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario**, anche per la quota riferita all'ex coniuge.

In sostanza, il titolare del contratto di mutuo a seguito di cessione dell'immobile non ha diritto alla detrazione degli interessi di mutuo, non essendo più proprietario mentre l'acquirente ha diritto al beneficio, sussistendo le condizioni di legge, anche se l'accollo del mutuo non ha rilevanza esterna, ferme restando le condizioni sopra indicate (**C.M. 20/E/2011**).

### **SEPARAZIONE E MUTUO INTESTATO ALL'ALTRO CONIUGE**

Se a seguito di separazione consensuale venga attribuita ad un coniuge un'unità immobiliare di proprietà precedentemente dell'altro coniuge su cui grava un mutuo ipotecario interamente intestato al coniuge stesso, l'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 20/E/2011** ha chiarito che il coniuge assegnatario può detrarre gli interessi passivi anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge se:

- nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'abitazione;
- l'**accollo** risulti formalizzato in un **atto pubblico** o in una **scrittura privata autenticata**;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

### **ACQUISTO DI IMMOBILI DA ACCORPARE CATASTALMENTE**

Nella **C.M. 11/E/2014** è stato precisato, anche in linea anche con quanto già affermato nella precedente R.M. 117/E/2019, che il contribuente che acquista **un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale**, con l'intenzione di **accorparle**, può **fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto**, ma solo **dopo che sia stato realizzato l'accorpamento**, accorpamento che dovrà risultare anche dalle **variazioni catastali relative** ad entrambe le unità immobiliari diventate un'unica abitazione principale.

Il limite di **4.000 euro** deve essere riferito all'**ammontare complessivo** degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l'acquisto delle unità immobiliari accorpate. È necessario tuttavia che anche il secondo mutuo sia **stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale**, il che dovrà risultare:

- dal **contratto di acquisto dell'immobile**;
- dal **contratto di mutuo**;
- da **altra documentazione rilasciata dalla banca**.

In mancanza, la finalità del mutuo deve **essere attestata dal contribuente mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Inoltre la C.M. 11/E/2014 precisa che ai fini della detrazione dovranno essere rispettate **anche le altre condizioni previste dalla norma**, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l'accensione del mutuo, l'acquisto e la destinazione ad abitazione principale: l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula

del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l'importo degli interessi detraibili.

### **IMMOBILI INAGIBILI PER IL SISMA DELL'ABRUZZO**

In merito alla possibilità di **continuare a fruire** della detrazione degli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale **nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo**, anche nel caso in cui **gli immobili utilizzati quali dimore abituali siano divenuti inagibili a seguito del sisma**, l'Agenzia delle entrate nella **C.M. 11/E/2014 ha dato risposta affermativa**. Nel caso prospettato, infatti, in cui l'unità immobiliare è stata oggetto **di ordinanze sindacali di sgombero** in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la **variazione della dimora** dipenda **da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione** per gli interessi passivi a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.

### **RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO**

È possibile beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi sostenuti in seguito a mutui garantiti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche nel caso in cui l'originale contratto di mutuo venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo.

È necessario tuttavia che il nuovo mutuo venga contratto per un **importo non superiore** alla residua quota capitale del vecchio contratto da rimborsare, aumentata delle spese e degli oneri correlati.

Nella quota capitale vanno fatte rientrare:

- le rate scadute e non pagate;
- il rateo di interessi nel semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione;
- gli oneri relativi all'estinzione anticipata.

Tuttavia, la **R.M. 390/E/2007** ha chiarito che qualora l'importo del **nuovo mutuo risulti superiore alla residua quota capitale del vecchio mutuo**, è necessario determinare la **percentuale dell'importo del secondo mutuo**, rispetto alla residua quota di capitale del primo mutuo ancora da rimborsare, **per la quale è possibile fruire della detrazione**.

A tal fine può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{(\text{residua quota da rimborsare del primo mutuo} + \text{spese ed oneri correlati})}{\text{importo del secondo mutuo}} * 100$$



#### **ESEMPIO**

Capitale residuo da rimborsare: 50.000 euro

Nuovo mutuo: 65.000 euro

Interessi pagati nell'anno: 4.000 euro

Gli interessi detraibili ammontano a:

$\frac{€ 50.000}{€ 65.000} * 100 = 76,92$  Interessi detraibili:  $€ 4.000 * 76,92\% = € 3.076,80$

€ 65.000

La **R.M. 57/E/2008** ha precisato che il coniuge, il quale, a seguito della rinegoziazione del mutuo originario, stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, diventi



unico titolare del contratto di mutuo, ha diritto ad usufruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibile all'altro coniuge.

La successiva **C.M. 21/E/2010** ha invece precisato che nel caso in cui il contratto di mutuo sia intestato ad uno solo dei coniugi e venga rinegoziato e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad ambedue i coniugi, entrambi i soggetti possono beneficiare della detrazione sugli interessi passivi corrisposti.

Nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di quello a carico.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per beneficiare della detrazione il contribuente dovrà conservare:

- le quietanze che attestino il pagamento degli interessi passivi nell'anno (certificazione della banca);
- copia dell'atto di compravendita immobiliare;
- copia del contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il mutuo è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale.

Inoltre il contribuente dovrà dimostrare l'utilizzo dell'immobile quale abitazione principale tramite le risultanze dei dati anagrafici ovvero un'autocertificazione.

Nel rigo **E7** vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il **codice 7** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE INTERESSI PASSIVI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2015 unitamente al coniuge a carico un immobile da adibire ad abitazione principale.

Le spese sostenute nel corso dell'anno per l'acquisto dell'abitazione e la stipula del contratto di mutuo vengono qui di seguito riepilogate:

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - costo dell'immobile                                  | € 150.000 |
| - spese notarili relative al rogito                    | € 2.000   |
| - imposte di registro ipotecarie e catastali           | € 3.000   |
| - spese intermediazione dell'agenzia immobiliare       | € 1.000   |
| - iscrizione ipoteca                                   | € 500     |
| - spese notarili per la stipula del contratto di mutuo | € 1.500   |
| - imposta sostitutiva sul capitale                     | € 300     |
| - capitale preso a mutuo                               | € 200.000 |
| - interessi passivi pagati nell'anno                   | € 3.000   |

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                         |                             |                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                         |                             |                                    |                 |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                         | Spese patologie esenti<br>1 | Rateazione (riforma la cassa)<br>2 | SPESE SANITARIE |
|                                                                             |                                                                         |                             |                                    |                 |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI  |                             |                                    |                 |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                             |                             |                                    |                 |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                               |                             |                                    |                 |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                      |                             |                                    |                 |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                                |                             |                                    |                 |
| E7                                                                          | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |                             |                                    | 4.000 ,00       |
| E8                                                                          | ALTRE SPESE                                                             |                             |                                    |                 |
| E9                                                                          | ALTRE SPESE                                                             |                             |                                    |                 |
| E10                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                             |                                    |                 |
| E11                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                             |                                    |                 |
| E12                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                             |                                    |                 |

Costo d'acquisto dell'immobile + oneri accessori per l'acquisto e la stipula del mutuo:  
 $\text{€ } 150.000 + \text{€ } 2.000 + \text{€ } 3.000 + \text{€ } 1.000 + \text{€ } 500 + \text{€ } 1.500 + \text{€ } 300 = \text{€ } 158.300$

**Calcolo del rapporto tra il costo complessivo e il capitale preso a mutuo:**

$\text{€ } 158.300 = 0,7915$  (coefficiente di detraibilità)

$\text{€ } 200.000$

**Interessi ed oneri potenzialmente detraibili:**

$\text{€ } 3.000 + \text{€ } 1.500$  (spese notarili per mutuo) +  $\text{€ } 300$  (Imposta sostitutiva) +  $\text{€ } 500$  (iscrizione ipoteca) =  $\text{€ } 5.300$

**Interessi detraibili:**

$\text{€ } 5.300 * 79,15\% = \text{€ } 4.194,95$  (superiore al limite di  $\text{€ } 4.000$ )

Dato che il coniuge del contribuente è fiscalmente a carico potrà usufruire della detrazione per interessi anche per la quota del coniuge.

**L'importo da indicare al rigo E7 è pari ad  $\text{€ } 4.000$ .**

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 760           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00           | ,00       |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00           | ,00       |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00           | ,00       |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00           | ,00       |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00           | ,00       |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00           | ,00       |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00           | ,00       |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | ,00           | ,00       |

**L'importo della detrazione spettante ammonta ad  $\text{€ } 760$  ( $\text{€ } 4.000 * 19\%$ ).**



## RIGO E8 – E12 CODICE 8

### INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI

|     |             |              |  |     |
|-----|-------------|--------------|--|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |

Con il codice "8" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili.

Utilizzando il **codice "8"** nei righi da E8 a E12 si identificano le spese sostenute per:

- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,

corrisposti **nell'anno 2015** per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, **stipulati prima dell'anno 1993**.

**L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% ammonta ad 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.**

Anche per queste tipologie di interessi valgono le medesime considerazioni fatte per il regime di detraibilità degli interessi su mutui per immobili adibiti ad abitazione principale: se il mutuo eccede il costo sostenuto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il costo d'acquisto (costo aumentato degli oneri accessori relativi all'acquisto e alla stipula del contratto di mutuo).



#### APPROFONDIMENTO

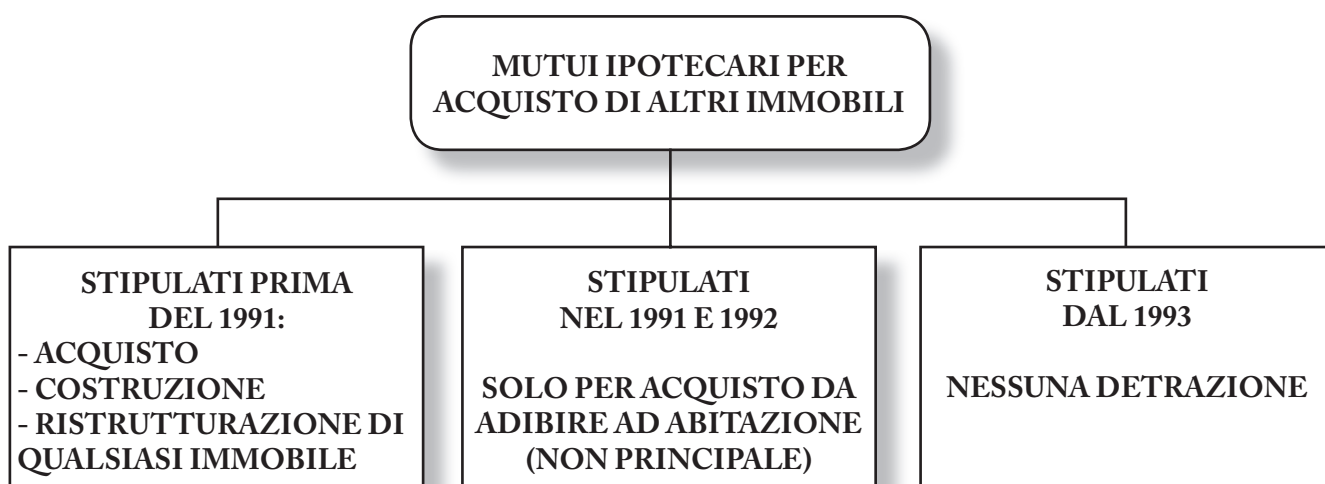
Per i mutui stipulati **negli anni 1991 e 1992** la detrazione ammonta ad 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo solo per **l'acquisto** (sono esclusi quindi la costruzione, e la ristrutturazione) di un immobile (che non sia adibito ad abitazione principale).

**Attenzione però che per tali mutui**, stipulati dal **1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992** si verifica la decadenza del contributo nel caso in cui l'immobile non venga più adibito a propria abitazione (ad esempio quando l'immobile precedentemente tenuto a disposizione sia concesso in locazione).

Per i mutui stipulati **prima del 1991** la detrazione ammonta ad **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo **sia per l'acquisto sia per la costruzione che per la ristrutturazione di qualsiasi tipo di immobile**. Per mutui stipulati dopo **il 1993** non spetta alcuna detrazione.

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%



Se il mutuo è intestato ad **entrambi i coniugi**, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; per questa tipologia di mutuo infatti non è consentito che un coniuge possa imputare la quota di interessi dell'altro coniuge anche se fiscalmente a carico.

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per beneficiare della detrazione il contribuente dovrà conservare:

- le quietanze che attestino il pagamento degli interessi passivi nell'anno (certificazione della banca);
- copia dell'atto di compravendita immobiliare;
- copia del contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il mutuo è stato concesso per l'acquisto di un immobile.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 1991 un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile tenuto a disposizione.

Nel 2015 la banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti nel 2015 per un importo complessivo di 5.000 euro.

**Ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando il modello 730:**

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                        |                        |     |                                   |                 |     |                                                         |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                        |                        |     |                                   |                 |     |                                                         |                                                                         |     |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                        | Spese patologie esenti |     | Rateazione (riportare la casella) | SPESE SANITARIE |     | E7                                                      | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE | ,00 |
|                                                                             |                                                                        | 1                      | ,00 |                                   | 2               | ,00 |                                                         |                                                                         |     |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |                        |     |                                   |                 | ,00 | E8                                                      | ALTRE SPESE                                                             | ,00 |
|                                                                             |                                                                        |                        |     |                                   |                 |     | vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni |                                                                         |     |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |                        |     |                                   |                 | ,00 | E9                                                      | ALTRE SPESE                                                             | ,00 |
|                                                                             |                                                                        |                        |     |                                   |                 |     | CODICE SPESA                                            |                                                                         |     |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              |                        |     |                                   |                 | ,00 | E10                                                     | ALTRE SPESE                                                             | ,00 |
|                                                                             |                                                                        |                        |     |                                   |                 |     | CODICE SPESA                                            |                                                                         |     |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |                        |     |                                   |                 | ,00 | E11                                                     | ALTRE SPESE                                                             | ,00 |
|                                                                             |                                                                        |                        |     |                                   |                 |     | CODICE SPESA                                            |                                                                         |     |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |                        |     |                                   |                 | ,00 | E12                                                     | ALTRE SPESE                                                             | ,00 |
|                                                                             |                                                                        |                        |     |                                   |                 |     | CODICE SPESA                                            |                                                                         |     |

Nella casella del codice spesa dovrà essere indicato il codice "8" che identifica le spese per interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili mentre nella colonna 2 va indicata la spesa sostenuta nel limite di 2.066 euro

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00                      | ,00                  |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00                      | ,00                  |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00                      | ,00                  |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00                      | ,00                  |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 393                      | ,00                  |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00                      | ,00                  |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00                      | ,00                  |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00                      | ,00                  |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00                      | ,00                  |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00                      | ,00                  |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00                      | ,00                  |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00                      | ,00                  |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00                      | ,00                  |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00                      | ,00                  |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00                      | ,00                  |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | ,00                      | ,00                  |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 393 (€ 2.066 \* 19% = € 392,54).

## RIGO E8 – E12 CODICE 9

### INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO

|     |             |              |     |
|-----|-------------|--------------|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |

Con il codice "9" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Utilizzando il **codice "9"** nei righi da E8 a E12 si identificano le spese sostenute nell'anno 2015 per:

- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

**per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997** per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, individuati dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;

- interventi di ristrutturazione edilizia.

La **detrazione spetta su un importo massimo complessivo di 2.582,28 euro**: in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite deve essere applicato all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Tale beneficio può riguardare interessi su mutui stipulati **su immobili di proprietà o detenuti dal contribuente** (sulla base di un contratto di locazione o comodato) e su **unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello di abitazione**.

**Il beneficio può riguardare ogni tipologia di immobili (sia immobili adibiti ad abitazione che ad usi diversi dall'abitazione).**



Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Non ci sono particolari regole in merito al **regime di detraibilità degli interessi**: qualora il contribuente abbia sostenuto **spese per interventi di recupero edilizio** inferiore all'ammontare del mutuo potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi in proporzione all'importo del mutuo effettivamente utilizzato.

**Quindi se il mutuo stipulato fosse di importo superiore alle spese documentate allora la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle spese.**

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:

- fatture o ricevute attestanti l'effettivo sostenimento delle spese;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia del contratto di mutuo dal quale deve risultare che il mutuo è stato concesso per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 1997 un mutuo ipotecario per la ristrutturazione dell'immobile.

Nell'anno 2015 la banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti per un importo complessivo di 2.000 euro.

Ipotizzando che l'importo del mutuo fosse pari ad 80.000 euro mentre le spese documentate fossero pari ad 60.000 euro:

**ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando il modello 730:**

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                        |                                 |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                        |                                 |                                                                         |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                        | Spese patologie esenti          | Spese sanitarie                                                         |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI | Rateazione (barrare la casella) | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            | Numero rata                     | ALTRE SPESE                                                             |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              |                                 | ALTRE SPESE                                                             |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |                                 | ALTRE SPESE                                                             |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |                                 | ALTRE SPESE                                                             |

### CALCOLO DEGLI INTERESSI DETRAIBILI

L'importo degli interessi da ammettere in detrazione deve essere proporzionale all'importo del mutuo effettivamente utilizzato:

€ 60.000 = 0,75

€ 80.000

La percentuale deve essere applicata agli interessi sostenuti:

€ 2.000 \* 0,75 = € 1.500

che rappresenta l'importo degli interessi detraibili.

Ciascuno dei coniugi indicherà nel proprio modello 730 il 50% della quota di interessi calcolata. € 1.500 \* 50% = € 750

Pertanto

Nella casella del **codice spesa** dovrà essere indicato il **codice "9"** che identifica le spese per interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio mentre nella **colonna 2 va indicata la spesa sostenuta così come calcolata.**

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 143           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00           | ,00       |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00           | ,00       |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00           | ,00       |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00           | ,00       |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00           | ,00       |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00           | ,00       |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00           | ,00       |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | ,00           | ,00       |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 143 (€ 750 \* 19% = € 142,50).

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

### RIGO E8 – E12 CODICE 10

#### INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

|     |             |              |  |     |
|-----|-------------|--------------|--|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |

Con il codice "10" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Utilizzando il **codice "10"** nei righi da E8 a E12 si identificano le spese sostenute nell'anno 2015 per:

- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

per **mutui ipotecari** contratti a **partire dal 1998** per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di **2.582,28 euro**: **nel caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi (oneri o quote di rivalutazione) sostenuti.**

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi **una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001.**

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune **condizioni** quali:

- **l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;**
- **il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.**



A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire **nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi** all'inizio dei lavori di costruzione.

- **l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;**
- **il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.**

**Pertanto si decade dal beneficio se:**

- **l'immobile non viene destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori;**

- i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatte salve eventuali proroghe e se il ritardo nei lavori è imputabile esclusivamente all'Amministrazione per il rilascio delle abilitazioni richieste;
- nel caso in cui l'immobile non venga più utilizzato quale abitazione principale il diritto alla detrazione degli interessi passivi viene meno a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

## IMPORTI DETRAIBILI

L'agevolazione spetta in relazione agli interessi pagati sulla parte di mutuo effettivamente utilizzato per la copertura delle spese per la costruzione dell'immobile.

Infatti come ribadito nella **C.M. 17/2005** la somma delle spese effettivamente sostenute è quella che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare.

Quindi il contribuente, **nel caso di lavori di costruzione o ristrutturazione di durata superiore all'anno** può portare in detrazione (nei limiti previsti) gli **interessi passivi sostenuti in ciascun anno.**

Nel periodo d'imposta nel quale risultano terminati i lavori, **va verificata l'effettiva detraibilità sulla base di tutte le spese sostenute e documentate e l'importo del mutuo erogato.**

Nel caso in cui **le spese sostenute risultassero inferiori al mutuo concesso**, il contribuente dovrà rettificare la quota di interessi passivi detratti in eccedenza, **assoggettandoli a tassazione** ed indicandoli nei redditi soggetti a tassazione separata del quadro D rigo D7.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:

- fatture o ricevute comprovanti l'effettivo sostenimento delle spese per la costruzione dell'immobile;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia del contratto di mutuo dal quale deve risultare che il mutuo garantito da ipoteca sull'immobile è stato concesso per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale.

Per quanto riguarda il requisito dell'abitazione principale rilevano:

- le risultanze dei registri anagrafici;
- l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.



### ACQUISTO DEL SUOLO

La **C.M. 17/E/2006** ha chiarito che l'eventuale spesa per l'acquisto del suolo su cui l'immobile viene costruito non rientra tra le spese per le quali sia possibile beneficiare della detrazione per gli interessi passivi.

### CONTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO

La **R.M. 43/E/2011** ha precisato che l'accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario, essendo strumentale al raggiungimento del fine preordinato dal legislatore, può considerarsi fiscalmente neutrale. Pertanto sono **detraibili** gli interessi passivi relativi all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il **conto corrente accessorio** nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente dell'importo previsto dalla Legge.



**MUTUI MISTI**

La **C.M. 20/E/2011** ha precisato invece che nell'ipotesi di mutui misti, **destinati all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile** da adibire ad abitazione principale, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale si attesti quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla R.M. 147/E/2006.

**FATTURE DI SPESA NON COINTESTATE**

La **C.M. 13/E/2013** ha precisato che nel caso di mutuo per la costruzione dell'abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50% se la documentazione di spesa è tutta intestata ad uno solo dei coniugi la detrazione può essere comunque fruita da entrambi i coniugi.

*Nel caso prospettato, precisa l'Agenzia: ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.*

**MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E CONIUGE A CARICO**

L'Agenzia delle entrate nella **C.M. 11/E/2014** ha chiarito che nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, **la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.**

In particolare viene precisato che:

*l'art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir riconosce una detrazione IRPEF del 19% per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per un importo non superiore a euro 4.000. La medesima disposizione riconosce la detrazione, a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, anche nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.*

*Nelle predette ipotesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 388 del 2000, con effetto dal 2001, l'ultimo periodo della disposizione in esame (attuale art. 15, comma 1, lett. b, del Tuir), dopo aver precisato che in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, stabilisce altresì che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.*

*Il comma 1-ter dell'art. 15 del Tuir, inserito dall'art. 3, comma 1, della Legge n.449/1997, riconosce la detrazione del 19% per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 2.582,28.*

*Ciò premesso, si ritiene che, in mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla legge n. 388 del 2000 in relazione alle tipologie di mutuo contemplate dalla lettera b) dell'art. 15, comma 1, del Tuir, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.*



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 2010 un mutuo ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale.

Nell'anno 2015 la banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti per un importo complessivo di 4.000 euro.

Ipotizzando che l'importo del mutuo fosse pari ad 100.000 euro mentre le spese documentate al termine dei lavori siano pari ad 110.000 euro:

**ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando il modello 730:**

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                         |                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                         |                 |                               |
| Spese patologie esenti                                                      |                                                                         | SPESE SANITARIE |                               |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                         | 1               | Rateazione (barra la casella) |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI  |                 |                               |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                             |                 |                               |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                               |                 |                               |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                      |                 |                               |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                                |                 |                               |
| E7                                                                          | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |                 |                               |
| E8                                                                          | ALTRE SPESE                                                             |                 |                               |
| E9                                                                          | ALTRE SPESE                                                             |                 |                               |
| E10                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                 |                               |
| E11                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                 |                               |
| E12                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                 |                               |

### CALCOLO DEGLI INTERESSI DETRAIBILI

Essendo le spese **sostenute di importo superiore all'ammontare del mutuo** ciascun **non sarà necessario effettuare alcuna rideterminazione degli interessi passivi detraibili**.

Tuttavia ciascun coniuge potrà indicare nel modello 730 la quota di interessi nei limiti previsti ( $\text{€ } 2.582,28 / 2 = \text{€ } 1.291,14$ ).

Nella casella del codice spesa dovrà essere **indicato il codice "10"** che identifica le spese per interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale mentre **nella colonna 2** va indicata la spesa sostenuta così come calcolata.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 245           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00           | ,00       |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00           | ,00       |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00           | ,00       |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00           | ,00       |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00           | ,00       |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00           | ,00       |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00           | ,00       |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 |               | 00        |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 245 ( $\text{€ } 1.291 \cdot 19\% = \text{€ } 245,29$ ).

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

### RIGO E8 – E12 CODICE 11 INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI

|     |                                                                                   | CODICE SPESA         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| E8  | ALTRE SPESE<br><i>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</i> | <input type="text"/> | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE                                                                       | <input type="text"/> | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE                                                                       | <input type="text"/> | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE                                                                       | <input type="text"/> | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE                                                                       | <input type="text"/> | ,00 |

Con il codice "11" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a prestiti o mutui agrari

Utilizzando il **codice "11"** nei righi da E8 a E12 si identificano le spese sostenute nell'anno 2015 per:

- interessi passivi;
  - oneri accessori;
  - quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- per prestiti e mutui agrari di ogni specie.**



L'importo dell'onere per il quale spetta la detrazione non può essere superiore ai redditi dei terreni dichiarati (reddito agrario e dominicale tenendo conto delle rispettive rivalutazioni)

Non sono previste per questa tipologia di mutui diversità di trattamento in relazione al momento di stipula del contratto di mutuo.

A livello di documentazione, il contribuente dovrà conservare **la copia del contratto di mutuo**, e la **certificazione relativa al pagamento degli interessi**, dei relativi oneri accessori e delle quote di rivalutazione. Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il **codice 11** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

### RIGHI E8 – E12: ALTRE SPESE

|     |                                                                                   | CODICE SPESA         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| E8  | ALTRE SPESE<br><i>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</i> | <input type="text"/> | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE                                                                       | <input type="text"/> | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE                                                                       | <input type="text"/> | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE                                                                       | <input type="text"/> | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE                                                                       | <input type="text"/> | ,00 |

Come già visto in precedenza per alcune tipologie di interessi passivi sui mutui ai rigi da E8 a E12 vanno

indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista **la detrazione d'imposta del 19% , o del 26%** per i quali non è più previsto uno specifico rigo nella Sezione I.

Vanno riportati solamente gli oneri contraddistinti **dai codici da 8 a 37 e codice 99** per le quali spetta la detrazione del **19%** e gli oneri contraddistinti dai codici **41 e 42** per i quali spetta la detrazione d'imposta del **26%** utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo. In particolare:

- alla **colonna 1** va indicato il codice corrispondente alla tipologia di spesa;
- alla **colonna 2** va indicata la spesa detraibile.

Per indicare più di cinque codici occorre compilare un ulteriore modulo del modello 730.

**SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO**

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                           | RIGO        | CODICE | DESCRIZIONE                                                                                      | RIGO        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | Spese sanitarie                                                                                       | E1          | 21     | Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche                       | da E8 a E12 |
| 2      | Spese sanitarie per familiari non a carico                                                            | E2          | 22     | Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso                                               | "           |
| 3      | Spese sanitarie per persone con disabilità                                                            | E3          | 23     | Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale                            | "           |
| 4      | Spese veicoli per persone con disabilità                                                              | E4          | 24     | Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia                        | "           |
| 5      | Spese per l'acquisto di cani guida                                                                    | E5          | 25     | Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico                                             | "           |
| 6      | Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione | E6          | 26     | Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche                                         | "           |
| 7      | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale                                      | E7          | 27     | Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo                                   | "           |
| 8      | Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili                                             | da E8 a E12 | 28     | Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale                         | "           |
| 9      | Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio                                          | "           | 29     | Spese veterinarie                                                                                | "           |
| 10     | Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale                                   | "           | 30     | Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi                   | "           |
| 11     | Interessi per prestiti o mutui agrari                                                                 | "           | 31     | Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado                    | "           |
| 12     | Spese per istruzione diverse da quelle universitarie                                                  | "           | 32     | Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico | "           |
| 13     | Spese per istruzione universitaria                                                                    | "           | 33     | Spese per asili nido                                                                             | "           |
| 14     | Spese funebri                                                                                         | "           | 35     | Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato                               | "           |
| 15     | Spese per addetti all'assistenza personale                                                            | "           | 36     | Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni                                        | "           |
| 16     | Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)                | "           | 37     | Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza                                       | "           |
| 17     | Spese per intermediazione immobiliare                                                                 | "           | 99     | Altre spese detraibili                                                                           | "           |
| 18     | Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede                           | "           |        |                                                                                                  |             |
| 20     | Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari    | "           |        |                                                                                                  |             |

**SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO**

| CODICE | DESCRIZIONE                              | RIGO        | CODICE | DESCRIZIONE                                       | RIGO        |
|--------|------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 41     | Erogazioni liberali a favore delle Onlus | da E8 a E12 | 42     | Erogazioni liberali a favore dei partiti politici | da E8 a E12 |



## RIGO E8 – E12: CODICE 12 SPESE DI ISTRUZIONE

|     |             |                                                            |              |  |     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  | ,00 |

Con il codice “12” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese di istruzione diverse da quelle universitarie



La **L. 107/2015** ha apportato alcune **modifiche all'art. 15** comma 1 del Tuir con decorrenza dal **16 luglio 2015** inserendo la **lett. e) bis** che prevede la **detrazione del 19%** per *“le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”*.

A fronte di tali modifiche normative nel **modello 730/2016** è stato **istituito** il nuovo **codice “12”** che identifica le **spese di istruzione diverse da quelle universitarie**, da indicare nei rigi da **E8 ad E12**, mentre con il codice “13” andranno indicate le spese di istruzione universitarie.

Vanno indicate con il codice “12” le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza:

- **di scuole dell'infanzia** (scuola materna);
- **del primo ciclo di istruzione;**
- **della scuola secondaria di secondo grado,**

del sistema nazionale di istruzione di cui all' art. 1 della Legge n. 60/2000, nel **limite di euro 400 per alunno o studente**.

Le spese sono detraibili anche se sostenute per **familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio). Se il **documento di spesa è intestato ad uno dei genitori**, la detrazione compete al genitore stesso.

Le spese vanno documentate conservando le fatture, i bollettini di versamento delle tasse scolastiche.



Le istruzioni precisano poi che questa detrazione **non è cumulabile** con quella prevista per le **erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche** per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

Nel presente rigo vanno indicate anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica”.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente hanno sostenuto spese per la frequenza alla scuola materna figlio a carico per un importo complessivo nel corso dell'anno 2015 di € 2.500.

Il contribuente compilerà così la **sezione I del quadro E** del modello 730:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                             |                        |   |                                |                 |   |     |                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                             |                        |   |                                |                 |   |     |                                                                         |  |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                             | Spese patologie esenti |   | Ratazione (barrare la casella) | SPESE SANITARIE |   | E7  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |  |
|                                                                             |                                                             | 1                      | 2 |                                | 3               | 4 |     |                                                                         |  |
|                                                                             |                                                             |                        |   |                                |                 |   |     |                                                                         |  |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO |                        |   |                                |                 |   | E8  | ALTRE SPESE                                                             |  |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                 |                        |   |                                |                 |   | E9  | ALTRE SPESE                                                             |  |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                   |                        |   |                                |                 |   | E10 | ALTRE SPESE                                                             |  |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                          |                        |   |                                |                 |   | E11 | ALTRE SPESE                                                             |  |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                    |                        |   |                                |                 |   | E12 | ALTRE SPESE                                                             |  |

Nella casella **codice spesa** sarà indicato il **codice "12"** che identifica le spese di istruzione sostenute per la scuola dell'infanzia. Nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile ricondotto nel limite massimo di **euro 400 per alunno**.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         |   | ,00         |   | ,00     |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           |   | ,00         |   | ,00     |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    |   | ,00         |   | ,00     |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       |   | ,00         |   | ,00     |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               |   | 76          |   | ,00     |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   |   | ,00         |   | ,00     |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        |   | ,00         |   | ,00     |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani |   | ,00         |   | ,00     |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            |   | ,00         |   | ,00     |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  |   | ,00         |   | ,00     |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   |   | ,00         |   | ,00     |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              |   | ,00         |   | ,00     |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      |   | ,00         |   | ,00     |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        |   | ,00         |   | ,00     |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 |   | ,00         |   | ,00     |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 76 (€ 400 \* 19% = € 76).



## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

### RIGO E8 – E12: CODICE 13 SPESE DI ISTRUZIONE

|     |                                                                                   | CODICE SPESA |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| E8  | ALTRE SPESE<br><i>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</i> |              | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE                                                                       |              | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE                                                                       |              | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE                                                                       |              | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE                                                                       |              | ,00 |

Con il codice "13" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese di istruzione



La L. 107/2015 ha apportato alcune **modifiche all'art. 15 del Tuir** a decorrere dal 16 luglio 2015:

- è stata **sostituita la lett. e)** del comma 1 e viene prevista la detraibilità nella misura del 19% della spesa sostenuta per *"la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali"*.

La Legge di Stabilità 2016 con il comma 954 è intervenuta **modificando nuovamente la lett. e dell'art. 15** del Tuir prevedendo la possibilità di detrarre *"le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali"*.

Dato che, ai sensi del successivo comma 955 la disposizione in esame **si applica a partire dall'anno d'imposta 2015** sarà possibile portare in detrazione nel modello 730/2016:

- l'intera **spesa sostenuta nell'anno 2015 per la frequenza di università statali;**
- per le **università non statali** la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilita annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che **per l'anno 2015 dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2016** (non ancora pubblicato).

Nel modello 730/2016 tali oneri sono identificati con il **codice "13"** che individua le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.

Vanno indicati nel **rigo E8 – E12 con il codice "13"** le spese sostenute nell'anno **2015** per frequenza di corsi di **istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria**, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese (detraibili nella misura del **19%** dell'importo sostenuto) possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso; per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell'istruzione, tenendo conto degli importi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Per quanto riguarda **le spese universitarie** risultano detraibili le tasse di immatricolazione ed iscrizione e la sopratassa per esami di profitto e laurea.



Le spese sostenute per la frequenza a **master universitari** sono detraibili solo se assimilabili a corsi universitari e di specializzazione e se gestiti da istituti universitari pubblici o privati.

Se i **master universitari vengono gestiti da università private**, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni resa da istituti italiani.

**Non sono detraibili** invece le spese per l'acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio.



**R.M. 77/E/2008:** poiché il corso seguito dai laureati presso la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) può essere considerato un corso di istruzione universitaria, le relative spese godono della detrazione Irpef del 19%.

**R.M. 87/E/2008:** le spese sostenute per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea vanno considerate spese di istruzione in quanto la selezione costituisce condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria; pertanto tali spese godono della detrazione del 19%.

**R.M. 11/E/2010:** le spese sostenute per i **corsi di dottorato di ricerca** possono usufruire della detrazione prevista dall'art. 15, lett. e) del Tuir, dato che possono considerarsi "corsi di istruzione universitaria".

**C.M. 39/E/2010:** **non sono detraibili** i contributi corrisposti da un soggetto all'università pubblica italiana per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero.

**C.M. 20/E/2011:** **sono detraibili** le spese sostenute per l'iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.



**Nella C.M. 13/E/2013** l'Agenzia si è espressa sulla detraibilità delle spese sostenute **per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea in teologia**, data la non esistenza di un corso analogo tenuto da istituti pubblici.

In relazione ai corsi di **laurea in teologia**, il MIUR, interpellato dalla stessa Agenzia al riguardo, ha affermato che i corsi in esame sono tenuti "...esclusivamente presso le Università Pontificie che rilasciano titoli accademici in Teologia". Il medesimo dicastero ha inoltre precisato che "A seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano (art. 1 del D.P.R. 175/1994) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell'Ordinamento Universitario italiano

Poiché, prosegue l'Agenzia, in relazione alle spese sostenute per la frequenza di **corsi di laurea tenuti presso università straniere** ne è stata riconosciuta la detraibilità in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani, le spese **sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia siano detraibili** nella **misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente** che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

Le spese **sono detraibili anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio). Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso. Le spese vanno **documentate** conservando i **bollettini di versamento** delle tasse scolastiche. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il **codice 13** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi hanno sostenuto spese per la frequenza all'università del figlio a carico per un importo complessivo nel corso dell'anno 2015 di 1.600 euro.

Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                         |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                         |   |   |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                         | 1 | 2 |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO             |   |   |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                             |   |   |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                               |   |   |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                      |   |   |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE                                                         |   |   |
| E7                                                                          | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |   |   |
| E8                                                                          | ALTRE SPESE                                                             |   |   |
| E9                                                                          | ALTRE SPESE                                                             |   |   |
| E10                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |   |   |
| E11                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |   |   |

Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "13"** che identifica le spese di istruzione sostenute nel corso dell'anno. Nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile: **dato che per le università statali non vi sono limiti di spesa e che il documento di spesa è intestato al figlio a carico i coniugi possono detrarre entrambi la spesa sostenuta al 50% (salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa).**

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 152           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00           | ,00       |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00           | ,00       |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00           | ,00       |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00           | ,00       |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00           | ,00       |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00           | ,00       |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00           | ,00       |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 |               |           |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 152 (€ 800 \* 19% = € 119,70).

## RIGO E8 – E12: CODICE 14 SPESE FUNEBRI

|     |             |              |  |     |
|-----|-------------|--------------|--|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |

Con il codice "14" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese funebri



La Legge di Stabilità 2016, al comma 954, ha modificato l'art. 15 co. 1 lett. d) del Tuir che disciplina la **detraibilità delle spese funebri** disponendo che siano detraibili *"le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse"*.

La nuova disposizione trova applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta **2015**; **fino all'anno 2014** la detrazione per le spese funebri era prevista solo per la **morte di familiari indicati nell'art. 443 del c.c.**, quindi coniuge, figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, gli adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali **per un importo massimo di spesa di euro 1.549,37 per ciascun decesso**, eventualmente da ripartire tra i soggetti che abbiano sostenuto la spesa. Con la modifica normativa a decorrere dal 2015 saranno quindi detraibili **le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse**, mentre l'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore **ad euro 1.550**, anche se più soggetti sostengono la spesa.

Vanno indicati nel **rigo E8 – E12 con il codice "14" le spese funebri** sostenute nell'anno 2015 per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse.

**Per ciascun decesso** l'importo massimo di spesa che può beneficiare della detrazione del 19% ammonta a **1.550 euro**; tale limite resta anche se più soggetti sostengono la spesa.

Fra le spese funebri sono comprese:

- **le prestazioni di trasporto e sepoltura;**
- **l'acquisto del loculo e della lapide;**
- **l'importo corrisposto per il necrologio funebre.**

Per qualificarsi come spesa funeraria deve esserci un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e il sostenimento della spesa: non saranno pertanto detraibili eventuali spese sostenute in previsione di futuri decessi. Le spese funebri devono essere documentate da apposite fatture, rilasciate da chi ha percepito le somme; la detraibilità della spesa spetta al soggetto che l'ha **effettivamente sostenuta** (e può essere ripartita anche tra più soggetti, previa annotazione di una dichiarazione di ripartizione delle spese).



Nel caso di più decessi, occorre compilare più righe da E8 a E12 ognuno di essi il codice "14" e la spesa relativa a ciascun decesso.

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente nel corso dell'anno **2015** ha sostenuto spese per il decesso del padre per im porti pari a:

- 1.350 euro per l'acquisto del loculo e della lapide
- 400 euro l'importo corrisposto per il necrologio funebre

Essendo l'unico soggetto ad aver sostenuto la spesa potrà portarla interamente in detrazione nel modello 730 entro il limite di 1.550 euro:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                               |                 |                                |                               |     |                                                                         |                                                         |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                               |                 |                                |                               |     |                                                                         |                                                         |             |       |
| Spese patologiche esenti                                                    |                                                               | Spese sanitarie |                                | Interessi per mutui ipotecari |     | Altre spese                                                             |                                                         | Altre spese |       |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                               | 1               | Rateazione (barare la casella) | 2                             | E7  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |                                                         |             |       |
|                                                                             |                                                               |                 |                                |                               |     |                                                                         |                                                         |             |       |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PATOLOGICHE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO |                 |                                |                               | E8  | ALTRE SPESE                                                             | vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle Istruzioni | 14          | 1.550 |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                   |                 |                                |                               | E9  | ALTRE SPESE                                                             |                                                         |             |       |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                     |                 |                                |                               | E10 | ALTRE SPESE                                                             |                                                         |             |       |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                            |                 |                                |                               | E11 | ALTRE SPESE                                                             |                                                         |             |       |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                      |                 |                                |                               | E12 | ALTRE SPESE                                                             |                                                         |             |       |

Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice “14”** che identifica le **spese funerarie** sostenute nel corso dell'anno. Nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile (€ 1.350 + € 400) ricondotto al limite massimo di € 1.550

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         |   | ,00         |   | ,00     |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           |   | ,00         |   | ,00     |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    |   | ,00         |   | ,00     |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       |   | ,00         |   | ,00     |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               |   | 295         |   | ,00     |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   |   | ,00         |   | ,00     |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        |   | ,00         |   | ,00     |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani |   | ,00         |   | ,00     |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            |   | ,00         |   | ,00     |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  |   | ,00         |   | ,00     |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   |   | ,00         |   | ,00     |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              |   | ,00         |   | ,00     |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      |   | ,00         |   | ,00     |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        |   | ,00         |   | ,00     |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 |   | ,00         |   | ,00     |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 294 (€ 1.550 \* 19% = € 294,50)

## RIGO E8 – E12: CODICE 15 SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

|     |             |              |  |     |
|-----|-------------|--------------|--|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA |  | ,00 |

Con il codice "15" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per addetti all'assistenza personale

Vanno indicati nel **rigo E8 – E12 con il codice "15"** le spese per addetti all'assistenza personale sostenute nell'anno 2015, per un importo non superiore a **2.100,00 euro**, per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.



- È possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo del **contribuente dichiarante non supera 40.000 euro**;



- nel limite di reddito deve essere considerato anche quello derivante dalla locazione dei fabbricati assoggettati a cedolare secca;

- la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari che possono essere a carico anche se **non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente**;
- sono **considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana** i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa;
- **lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica**;
- il limite di **2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente** a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza quindi, se un contribuente ha sostenuto spese per sè e per un proprio familiare, l'importo da indicare nel rigo con codice "15" non può superare € 2.100,00;
- nel caso in cui **più familiari** hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%



Un contribuente ha sostenuto nel corso del **2015** spese per assistenza specifica nei confronti di entrambi i genitori per un importo complessivo di spese documentate pari a 3.000 euro.

Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                |   |     |                                       |   |     |     |                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------------------------|---|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                |   |     |                                       |   |     |     |                                                                            |  |
|                                                                             | Spese patologie esenti                                         |   |     | SPESE SANITARIE                       |   |     |     |                                                                            |  |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                | 1 |     | Rateazione<br>(barrare<br>la casella) | 2 |     | E7  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI<br>PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |  |
|                                                                             |                                                                |   | ,00 |                                       |   | ,00 |     |                                                                            |  |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI<br>PER FAMILIARI NON A CARICO |   |     |                                       |   | ,00 | E8  | ALTRE SPESE                                                                |  |
|                                                                             |                                                                |   |     |                                       |   |     |     | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni                 |  |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                    |   |     |                                       |   | ,00 | E9  | ALTRE SPESE                                                                |  |
|                                                                             |                                                                |   |     |                                       |   |     |     |                                                                            |  |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                      |   |     | Numero rata                           |   | ,00 | E10 | ALTRE SPESE                                                                |  |
|                                                                             |                                                                |   |     |                                       |   |     |     |                                                                            |  |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                             |   |     |                                       |   | ,00 | E11 | ALTRE SPESE                                                                |  |
|                                                                             |                                                                |   |     |                                       |   |     |     |                                                                            |  |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                       |   |     |                                       |   | ,00 | E12 | ALTRE SPESE                                                                |  |
|                                                                             |                                                                |   |     |                                       |   |     |     |                                                                            |  |

Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice “15”** che identifica le spese per assistenza specifica sostenute nel corso dell’anno. Nella **colonna 2** verrà indicato **l’importo della spesa detraibile nel limite massimo consentito di 2.100 euro** che deve essere considerato con **riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza.**

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 | DICHIARANTE | 2   | CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       |   | ,00         |     | ,00     |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         |   | ,00         |     | ,00     |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               |   | ,00         |     | ,00     |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               |   | ,00         |     | ,00     |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           |   | ,00         |     | ,00     |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    |   | ,00         |     | ,00     |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       |   | ,00         |     | ,00     |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               |   | 399         |     | ,00     |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   |   |             | ,00 | ,00     |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        |   |             | ,00 | ,00     |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |   |             | ,00 | ,00     |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani |   |             | ,00 | ,00     |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            |   |             | ,00 | ,00     |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  |   |             | ,00 | ,00     |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   |   |             | ,00 | ,00     |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              |   |             | ,00 | ,00     |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      |   |             | ,00 | ,00     |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        |   |             | ,00 | ,00     |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 |   |             | ,00 | ,00     |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 399 ( $€ 2.100 \cdot 19\% = € 399$ ).



**C.M. 10/E/2005:** la detrazione può essere attribuita alle spese per l'assistenza personale prestata ad un **soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura e di ricovero**.

È necessario tuttavia che i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto.

**C.M.17/E/2006:** la detrazione compete anche nel caso in cui l'assistenza personale sia resa **da parte di cooperative di servizi**. In tale circostanza la documentazione rilasciata dalla cooperativa deve contenere:

- gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- i dati identificativi della cooperativa stessa;
- le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso.

Per poter fruire della detrazione le spese sostenute devono risultare **da idonea documentazione**, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

Tale documentazione deve contenere:

- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che presta l'assistenza;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 16

### SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI

|            |             |                                                            |              |  |     |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
| <b>E8</b>  | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  | ,00 |
| <b>E9</b>  | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  | ,00 |
| <b>E10</b> | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  | ,00 |
| <b>E11</b> | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  | ,00 |
| <b>E12</b> | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  | ,00 |

Con il codice "16" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Vanno indicati nel **rigo E8 – E12 con il codice "16"** le spese sostenute **nell'anno 2015**, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.

L'importo **massimo per ciascun ragazzo** sul quale spetta la detrazione del 19% ammonta a **210,00 euro**.





La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

**R.M. 50/E/2009:** nel caso la spesa venga sostenuta **da entrambi i genitori**, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione **è sempre pari ad 210 euro per ciascun figlio; pertanto i genitori dovranno ripartire la detrazione su tale importo.**

**C.M. 34/E/2008:** con **riferimento al requisito dell'età**, in considerazione del principio di unità del periodo d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, pur in assenza di una specificazione normativa, che lo stesso ricorra purchè sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta. Pertanto con riferimento ai soggetti che nel corso **dell'anno 2015 abbiano compiuto 5 o 18 anni la detrazione spetta indipendentemente da fatto che tali spese siano state sostenute prima del compimento dei 5 anni o dopo il compimento dei 18 anni.**

**C.M. 34/E/2008:** per usufruire della detrazione è necessario che i ragazzi praticino **l'attività sportiva presso le "associazioni sportive"**, come definite dal D.M. del 28 marzo del 2007 ovvero:

- **società e le associazioni sportive dilettantistiche** indicate dall'art. 90, commi 17 e seguenti, della L. 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.
- **palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi** destinati all'esercizio dilettantistico della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Le **spese devono risultare da idonea documentazione** quale:

- bollettino bancario o postale;
- fattura o ricevuta;
- quietanza di pagamento.

Da tale documentazione devono risultare:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva praticata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

**Nella C.M. 20/E/2011** l'Agenzia ha chiarito che anche **in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni** con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi e con i dati richiesti dalla normativa. Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall'associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, del citato D.I. 28 marzo 2007.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2015 una spesa per l'iscrizione al corso di pallavolo di due figli rispettivamente di 9 e 12 anni.  
L'importo della spesa sostenuta ammonta ad 250 euro per ciascun figlio.

Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                             |   |                        |                                 |                 |     |                                                                         |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                             |   |                        |                                 |                 |     |                                                                         |    |     |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                             | 1 | Spese patologie esenti | 2                               | SPESE SANITARIE | E7  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |    |     |
|                                                                             |                                                             |   | ,00                    | Rateazione (barrare la casella) |                 |     |                                                                         |    |     |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO |   |                        |                                 | ,00             | E8  | ALTRE SPESE                                                             | 16 | 210 |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                 |   |                        |                                 | ,00             | E9  | ALTRE SPESE                                                             | 16 | 210 |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                   |   |                        | Numero rata                     |                 | E10 | ALTRE SPESE                                                             |    |     |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                          |   |                        |                                 | ,00             | E11 | ALTRE SPESE                                                             |    |     |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                    |   |                        |                                 | ,00             | E12 | ALTRE SPESE                                                             |    |     |

Dato che la spesa riguarda più di un figlio dovranno essere compilati più righe riportando in ognuno di essi il **codice "16"** che identifica le spese per attività sportive sostenute nel corso dell'anno.

Nella **colonna 2** verrà indicato l'importo della spesa detraibile nel limite massimo consentito pari ad € 210 per ciascun figlio, nonostante la spesa sostenuta e documentata sia di ammontare superiore.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         |   | ,00         |   | ,00     |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           |   | ,00         |   | ,00     |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    |   | ,00         |   | ,00     |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       |   | ,00         |   | ,00     |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               |   | 80          |   | ,00     |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   |   | ,00         |   | ,00     |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        |   | ,00         |   | ,00     |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |   | ,00         |   | ,00     |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani |   | ,00         |   | ,00     |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            |   | ,00         |   | ,00     |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  |   | ,00         |   | ,00     |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   |   | ,00         |   | ,00     |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              |   | ,00         |   | ,00     |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      |   | ,00         |   | ,00     |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        |   | ,00         |   | ,00     |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 |   | ,00         |   | ,00     |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 80  
(€ 420 \* 19% = € 80).

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

### RIGO E8 – E12: CODICE 17 SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

|     |                                                                                   | CODICE SPESA |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| E8  | ALTRE SPESE<br><i>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</i> |              | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE                                                                       |              | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE                                                                       |              | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE                                                                       |              | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE                                                                       |              | ,00 |

Con il codice "17" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per intermediazione immobiliare

Vanno indicati nel **rigo E8 – E12 con il codice "17"** le spese sostenute nell'anno 2015 per i **compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**.

L'importo massimo su cui è possibile beneficiare della detrazione del 19% non **può essere superiore a 1.000 euro**.

Come precisato nella **C.M. 28/E/2006** l'importo di 1.000 euro costituisce il massimo cui commisurare la detrazione in relazione all'intera spesa sostenuta e la possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno d'imposta.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.



**C.M. 34/E/2008:** l'agevolazione spetta anche per l'acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale: il beneficio viene meno qualora l'acquisto non venga concluso.

**R.M. 26/E/2009:** La detrazione fiscale spetta anche se è stato stipulato soltanto il contratto preliminare di compravendita **regolarmente registrato; nel caso in cui però non si stipuli il contratto definitivo si decade dall'agevolazione e si dovrà restituire la detrazione**.

**C.M. 39/E/2010:** è ammessa la detrazione anche in relazione alle spese **sostenute in data precedente alla stipula sia del preliminare che del rogito**, considerato che all'accettazione della proposta di acquisto nel medesimo anno è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita e il contratto di acquisto definitivo (rogito).

**C.M. 19/E/2012:** La detrazione è **concessa per i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare "da adibire ad abitazione principale ..."**.

La Circolare precisa che la detrazione è ammessa anche quando il contribuente già proprietario di un'immobile acquisito usufruendo dei benefici prima casa acquisti un ulteriore immobile nel quale trasferirà la propria residenza. Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincide con la residenza anagrafica può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R..

Per quanto riguarda la documentazione attestante la spesa sostenuta, deve essere conservata la **fattura** rilasciata dall'intermediario; si ritiene che possa essere sufficiente anche la copia del **rogito notarile** nel quale sono stati indicati le spese sostenute, la modalità di pagamento e i dati fiscali (codice fiscale e/o partita iva dell'intermediario).

La **C.M. 20/E/2011** ha precisato che:

- nel caso in cui la **fattura sia intestata ad un solo proprietario**, ma immobile sia acquistato **in comproprietà** al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, **sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo**;
- nel caso in cui **l'immobile sia intestato ad un solo proprietario**, ma fattura **sia cointestata al proprietario e ad un altro soggetto**, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà **necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo**;
- nell'ipotesi che **la fattura risulti intestata esclusivamente ad un soggetto** che non sia proprietario dell'immobile, **le spese per l'intermediazione non potranno** essere detratte neanche dal proprietario dell'immobile.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente nel corso dell'anno 2015 sostiene le seguenti spese:

- paga ad un intermediario immobiliare un compenso per l'acquisto dell'abitazione principale per 4.000 euro, dei quali 2.000 euro erogati nel mese di dicembre 2015 ed 2.000 euro erogati nel mese di gennaio 2016.

Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                         |                        |   |                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----------------|---|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                         |                        |   |                 |   |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                         | Spese patologie esenti | 1 | Spese sanitarie | 2 |
|                                                                             |                                                                         |                        |   |                 |   |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO             |                        |   |                 |   |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                             |                        |   |                 |   |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                               | Numero rata            |   |                 |   |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                      |                        |   |                 |   |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                                |                        |   |                 |   |
| E7                                                                          | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |                        |   |                 |   |
| E8                                                                          | ALTRE SPESE                                                             |                        |   |                 |   |
| E9                                                                          | ALTRE SPESE                                                             |                        |   |                 |   |
| E10                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                        |   |                 |   |
| E11                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                        |   |                 |   |
| E12                                                                         | ALTRE SPESE                                                             |                        |   |                 |   |

Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "17"** che identifica le spese per intermediazione immobiliare sostenute nel corso dell'anno.

Nella **colonna 2** va indicata l'ammontare della spesa sostenuta nel limite massimo di € 1.000: la possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno d'imposta, anche in caso di pagamenti effettuati in diversi periodi. L'importo da indicare al rigo E8 con il codice 17 è pari ad € 1.000 (su cui calcolare la detrazione del 19%).

Per l'importo pagato nel corso del 2016 il contribuente non potrà beneficiare nuovamente della detrazione.

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00                      | ,00                  |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00                      | ,00                  |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00                      | ,00                  |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00                      | ,00                  |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 190                      | ,00                  |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00                      | ,00                  |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00                      | ,00                  |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00                      | ,00                  |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00                      | ,00                  |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00                      | ,00                  |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00                      | ,00                  |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00                      | ,00                  |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00                      | ,00                  |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00                      | ,00                  |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00                      | ,00                  |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | ,00                      | ,00                  |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 190 ( $€ 1.000 \cdot 19\% = € 190$ ).

## RIGO E8 – E12: CODICE 18

### SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

|     |             |              |     |
|-----|-------------|--------------|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |

Con il codice "18" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

Vanno indicati nel **rigo E8 – E12 con il codice "18"** le spese sostenute nell'anno 2015 dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431.

Ai fini della detrazione quindi non è necessario che si tratti di un contratto transitorio per studenti (art. 5, comma 2 della L. 431/1998), ma è sufficiente sia un contratto di tipo abitativo stipulato ai sensi della L. 431/1998, fermo restando l'obbligo della sua regolare registrazione.

A decorrere dal **1 gennaio 2008** la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Quindi dall'anno 2008 la detrazione è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.



A decorrere **dall'anno 2012** l'art. 16 della L. 217/2011 ha disposto la **detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università estera**, se ubicata nell'Unione Europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Nella C.M. 21/E/2010 l'agenzia ha precisato che l'ipotesi del “subcontratto” non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. *i-sexies*), del Tuir, pertanto qualora l'immobile venga sublocato non sarà possibile beneficiare della detrazione.

Per poter **beneficiare della detrazione** è invece necessario che:

- l'università (anche se estera) **sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente;**
- l'università **sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente;**
- l'**unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo.**

In merito al requisito della distanza dei 100 chilometri necessari per poter fruire della detrazione l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 34/E/2008 ha precisato che è possibile fare riferimento alla **distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università**, calcolata in riferimento ad una qualsiasi **delle vie di comunicazione esistenti**, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.

**L'importo massimo** da indicare su cui deve essere calcolata la detrazione del **19%** non può essere superiore a **2.633 euro**.

**La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.**

Nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa stessa.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la C.M. 34/E/2008 ha fornito interessanti chiarimenti:

- **il contratto d'affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico;**
- nel caso di **un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico** l'importo della spesa di euro 2.633,00 **costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente, quindi anche nell'ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio;
- nel caso in cui il **figlio sia a carico di entrambi i genitori** il limite va suddiviso tra i genitori in base **all'effettivo sostenimento della spesa stessa**. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due **coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo



## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

può beneficiare **integralmente della detrazione** della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

La **C.M. 20/E/2011** in contrasto con i chiarimenti precedentemente forniti, ha precisato che il limite di 2.633 euro deve essere riferito a ciascun genitore. Nel caso di due genitori con a carico due figli studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro. La detrazione spetta in relazione ai canoni effettivamente pagati, nel limite indicato e, pertanto, il beneficio è subordinato all'effettivo pagamento dei canoni. Al fine di **documentare** il sostenimento della spesa è necessario avere:

- il **contratto di locazione** (o contratto di ospitalità) il quale può essere intestato sia allo studente universitario, sia al soggetto cui è a carico;
- le **ricevute di pagamento**.



Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



Nella recente **C.M. 17/E/2015** l'Agenzia ha precisato, in merito alla detraibilità dei canoni di locazione sostenuti da **studenti iscritti a corsi presso I.T.S.** (Istituti tecnici superiori) che, **non essendo possibile equiparare tali corsi a corsi di laurea universitari non è consentita la fruizione della detrazione** per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del Tuir.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi con due figli fiscalmente a carico. Entrambi frequentano l'università in città diverse dal comune di residenza sostenendo spese per l'affitto di 4.000 euro per un figlio ed 4.500 euro per il secondo figlio.

Ciascuno contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                      |                                                                |                        |     |                                       |                 |     |     |                                                                            |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% |                                                                |                        |     |                                       |                 |     |     |                                                                            |                                                            |
| E1                                                                          | SPESE SANITARIE                                                | Spese patologie esenti |     | Rateazione<br>(barrare<br>la casella) | SPESE SANITARIE |     | E7  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI<br>PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |                                                            |
|                                                                             |                                                                | 1                      | ,00 |                                       | 2               | ,00 |     |                                                                            | ,00                                                        |
| E2                                                                          | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI<br>PER FAMILIARI NON A CARICO |                        |     |                                       |                 | ,00 | E8  | ALTRE SPESE                                                                | ved. elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni |
| E3                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                    |                        |     |                                       |                 | ,00 | E9  | ALTRE SPESE                                                                |                                                            |
| E4                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                      |                        |     |                                       |                 | ,00 | E10 | ALTRE SPESE                                                                |                                                            |
| E5                                                                          | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                             |                        |     |                                       |                 | ,00 | E11 | ALTRE SPESE                                                                |                                                            |
| E6                                                                          | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                       |                        |     |                                       |                 | ,00 | E12 | ALTRE SPESE                                                                |                                                            |
|                                                                             |                                                                | Numero rata            |     |                                       |                 |     |     |                                                                            |                                                            |
|                                                                             |                                                                | CODICE SPESA           |     |                                       |                 |     |     |                                                                            |                                                            |
|                                                                             |                                                                | 18                     |     |                                       |                 |     |     | 2.633                                                                      | ,00                                                        |

Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "18"** che identifica le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.

Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare della spesa sostenuta nel limite massimo di € 2.633:  
€ 2.633 \* 50% (in quanto a carico di entrambi i genitori) per il primo figlio;  
€ 2.633 \* 50% (in quanto a carico di entrambi i genitori) per il secondo figlio.



Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00                      | ,00                  |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00                      | ,00                  |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00                      | ,00                  |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00                      | ,00                  |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00                      | ,00                  |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 500                      | ,00                  |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00                      | ,00                  |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00                      | ,00                  |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00                      | ,00                  |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00                      | ,00                  |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00                      | ,00                  |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00                      | ,00                  |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00                      | ,00                  |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00                      | ,00                  |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00                      | ,00                  |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00                      | ,00                  |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | ,00                      | ,00                  |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 500 ( $€ 2.633 \cdot 19\% = € 500$ ).

## RIGO E8 – E12: CODICE 20

### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ PUBBLICHE O EVENTI STRAORDINARI

|    |             |                                                         |  |     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|--|-----|
| E8 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA                                            |  | ,00 |
|    |             | vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni |  |     |

Con il codice "20" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari

Vanno indicate con il **codice "20"** le erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno 2015 per un importo non superiore a **2.065 euro** a favore:

- delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
  - Onlus;
  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte**

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

**di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.** Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.



Le **erogazioni liberali in denaro** a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE **beneficiano** della **detrazione del 26% da indicare con il codice "41"**.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



Per la verifica del limite di spesa di 2.065 euro annui si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "41" ovvero le erogazioni liberali alle ONLUS.

## RIGO E8 – E12: CODICE 21

### EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| E8 |  | ALTRE SPESE                                             | CODICE SPESA |     |
|----|--|---------------------------------------------------------|--------------|-----|
|    |  | vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni |              | ,00 |

Con il codice "21" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Vanno indicate con il **codice "21"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **1.500,00 euro**, effettuate nel corso del 2015 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 22

### EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

|    |                                                                                   |              |  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
| E8 | ALTRE SPESE<br><i>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</i> | CODICE SPESA |  | ,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|

Con il codice “22” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di società di mutuo soccorso

Vanno indicati con **il codice “22”** i contributi associativi, fino ad un massimo di **1.291,14 euro**, versati nell'anno 2015 dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 1986/3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione, e non per i familiari.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 23

### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

|    |                                                                                   |              |  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
| E8 | ALTRE SPESE<br><i>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</i> | CODICE SPESA |  | ,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|

Con il codice “23” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

Vanno indicate con **il codice “23”** le erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno 2015, a favore delle associazioni di promozione sociale fino ad un importo massimo di **2.065,83 euro**.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 24

### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA BIENNALE DI VENEZIA

|    |                                                                                       |              |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| E8 | ALTRE SPESE<br><small>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</small> | CODICE SPESA |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|

Con il codice "24" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore della società di cultura biennale di Venezia

Vanno indicate con **il codice "24"** le erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno 2015 a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia".

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante su un importo non superiore al **30%** del reddito complessivo dichiarato (valore che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 25

### SPESE RELATIVE A BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO

|    |                                                                                       |              |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| E8 | ALTRE SPESE<br><small>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</small> | CODICE SPESA |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|

Con il codice "25" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

Vanno indicate con **il codice "25"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 30 settembre 1409/1963 e successive modificazioni e integrazioni, **nella misura effettivamente rimasta a carico**. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da **apposita certificazione** rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.



Questa detrazione è cumulabile con quella del **50% per le spese di ristrutturazione, ma ridotte del 50%**.

Quindi le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50%.

I contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti, il limite di 48.000 euro o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori al limite previsto per la detrazione del 36% o del 50% possono essere indicate per l'intero importo.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 26

### EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE

|    |                                                                                   |              |  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
| E8 | ALTRE SPESE<br><i>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</i> | CODICE SPESA |  | ,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|

Con il codice “26” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

Vanno indicate con **il codice “26”** le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che **svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico** o che **organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro** delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 30 settembre 1409/1963 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero **di mostre e di esposizioni** di rilevante **interesse scientifico-culturale** di tali beni, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le **iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero** per i beni e le attività culturali.

Le erogazioni possono essere effettuate in denaro oppure tramite cessione gratuita di beni (in tal caso è detraibile il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente).

Non è fissato un limite massimo di detraibilità.

La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 27

### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO

|    |                                                                                   |              |  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
| E8 | ALTRE SPESE<br><i>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</i> | CODICE SPESA |  | ,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|

Con il codice “27” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

Vanno indicate con **il codice “27”** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che **svolgono esclusivamente attività nello spettacolo**.

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

Devono essere somme versate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

### RIGO E8 – E12: CODICE 28

#### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE

| E8 |  | ALTRE SPESE                                             | CODICE SPESA |     |
|----|--|---------------------------------------------------------|--------------|-----|
|    |  | vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni |              | ,00 |

Con il codice “28” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

Vanno indicate con il **codice “28”** le erogazioni liberali in denaro, per un importo **non superiore al 2%** del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 367/1996.

Il **limite è elevato al 30%** del reddito complessivo per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della costituzione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.



Le **detrazioni** corrispondenti ai codici:

**26** – erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche;

**27** – erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo;

**28** – erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, **sono detraibili solo se non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art-bonus” indicato nel rigo G9.**

## RIGO E8 – E12: CODICE 29 SPESE VETERINARIE

| E8 | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  |     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
|    |             |                                                            |              |  |     |
|    |             |                                                            |              |  | ,00 |

Con il codice “29” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese veterinarie

Vanno indicate con **il codice “29”** le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

La detrazione del 19% spetta sulla parte che eccede l'importo di **129,11 euro** e nel limite massimo di **387,34 euro**.

Sono detraibili sia le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, che gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti.

Le spese devono essere documentate attraverso fatture del veterinario, scontrini della farmacia e i pagamenti possono avvenire in contanti, tramite banca e con carta di credito.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 30 SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO DAI SOGGETTI RICONOSCIUTI SORDI

| E8 | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  |     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
|    |             |                                                            |              |  |     |
|    |             |                                                            |              |  | ,00 |

Con il codice “30” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

Vanno indicate con **il codice “30”** le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 381/1970.

Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (L. 95/2006).

Non sono previsti limiti di importo: **la spesa è detraibile per intero**.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.



## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

### RIGO E8 – E12: CODICE 31

#### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO

| E8 | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  |     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
|    |             |                                                            |              |  |     |
|    |             |                                                            |              |  | ,00 |

Con il codice “31” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Vanno indicate con **il codice “31”** le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Tale istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 62/2000 e successive modificazioni.

Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

### RIGO E8 – E12: CODICE 32

#### SPESE RELATIVE A CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO

| E8 | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  |     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
|    |             |                                                            |              |  |     |
|    |             |                                                            |              |  | ,00 |

Con il codice “32” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico

Vanno indicati con **il codice “32”** i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l'attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai contribuenti cui l'interessato risulta fiscalmente a carico.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 33 SPESE PER ASILO NIDO

|    |                                                                                           |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| E8 | ALTRE SPESE<br><small>vedi elenco Codici spesa<br/>nella Tabella delle istruzioni</small> | CODICE SPESA<br><br>_____,00 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

Con il codice “33” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per asili nido

Vanno indicate con il **codice “33”** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a **632,00 euro** annui per **ciascun figlio**. Per fruire della detrazione è necessario conservare il documento che attesti il sostenimento della spesa (ricevuta, fattura, bollettino bancario o postale); sono detraibili le spese pagate nel corso del 2015, secondo il principio di cassa.

Se il documento di spesa è intestato al figlio oppure ad uno solo dei genitori, è possibile specificare (con un'annotazione sul documento di spesa) le percentuali di detrazione sulla base dell'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.



L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 13/E/2013** ha precisato che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “**sezioni primavera**” rientrano tra le spese detraibili dall'Irpef in base all'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, **atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido.**



La **C.M. 11/E/2014** ha chiarito che **possono godere della detrazione del 19%** anche le **somme versate dal contribuente** per i **servizi a domicilio di cura ed educazione all'infanzia** resi dalle c.d. “Tagesmutter” che operano nell'ambito di cooperative sociali convenzionate con il Comune. Tali oneri sono detraibili con le stesse limitazioni previste per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, ovvero **per un importo non superiore a 632 euro per figlio**, a **condizione** che “**il servizio fornito** dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia **le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato**”, ovvero sia caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione e l'assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.

Deve essere quindi in concreto verificata l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido e la conformità dello svolgimento dell'attività in relazione alle modalità gestionali e alle caratteristiche strutturali. La detrazione è così ammessa relativamente alle spese sostenute per tale servizio fornito nella Provincia di Bolzano ai sensi della L.P. n. 8/96.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 33 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

## RIGO E8 – E12: CODICE 35

### EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

| E8 | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  |     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
|    |             |                                                            |              |  |     |
|    |             |                                                            |              |  | ,00 |

Con il codice "35" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato

Vanno indicate con **il codice "35"** le erogazioni liberali in danaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la banca d'Italia ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione; la detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

Tuttavia un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potrà prevedere ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.

Nelle sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica tali spese sono riportate con il codice 35.

## RIGO E8 – E12: CODICE 36

### ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI

| E8  | ALTRE SPESE | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni | CODICE SPESA |  |     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
|     |             |                                                            |              |  |     |
|     |             |                                                            |              |  | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  |     |
|     |             |                                                            |              |  |     |
|     |             |                                                            |              |  | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  |     |
|     |             |                                                            |              |  |     |
|     |             |                                                            |              |  | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  |     |
|     |             |                                                            |              |  |     |
|     |             |                                                            |              |  | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE |                                                            | CODICE SPESA |  |     |
|     |             |                                                            |              |  |     |
|     |             |                                                            |              |  | ,00 |

Con il codice "36" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ai premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.



L'importo massimo su cui poter calcolare la detrazione per tale tipologia di onere ammonta a 530 euro.



Da quest'anno per i **premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità:**

- i premi per assicurazioni aventi per oggetto **il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%** (dal 2001) e le assicurazioni vita e contro gli infortuni (fino al 2000) sono detraibili per un importo **non superiore a 530 euro** (righe da E8 a E12, codice 36);
- i premi per **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** sono detraibili per un importo **non superiore a 1.291,14 euro**, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righe da E8 a E12, codice 37).

Vanno indicati nel **rigo E8 – E12 con il codice “36”**:

- i premi di assicurazione sulla vita;
  - i premi di assicurazione sugli infortuni.
- per i quali è possibile usufruire della detrazione d'imposta.

A seguito **delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 47/2000** per identificare le corrette regole di detraibilità da seguire bisogna distinguere i contratti stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000 e i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001.

### CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI SINO AL 31 DICEMBRE 2000

Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del **19% sui premi versati nel 2015, nel limite di 530 euro** (anche se versati all'estero o a compagnie estere) a condizione che:

- **il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni;**
- **il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.**

Nel caso di polizze miste infortunio/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, che risulta essere detraibile; la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.

### CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI SINO DAL 1 GENNAIO 2001

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione **del 19% i premi versati nell'anno 2014 nel limite massimo di 530 euro** solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:

- il rischio di morte;
- l'invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante);

Nel caso di **polizze miste** che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d'imposta è **solo la quota riferibile al rischio di morte.**

Nel caso di **polizze miste** che prevedono la copertura in caso di malattia, infortunio e invalidità, la detrazione è riconosciuta solo per la parte del premio che copre il rischio di invalidità non inferiore al 5%.

Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla **detrazione è che vi sia**

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%



La **C.M. 17/E/2006** ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato.

- se è contraente e assicurato;
- se è contraente e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante.

È necessario che il contribuente conservi la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell'assicurato, la decorrenza del contratto e gli importi fiscalmente rilevanti.



Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 36 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.



 Si ipotizzi che un contribuente abbia stipulato nel 2015 un polizza pagando un premio pari a 1.500 euro. Nella certificazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione risulta che tale premio è relativo al rischio di morte (per 400 euro) e all'invalidità permanente superiore al 5% (per 1.100 euro). Il premio pagato nel 2015 risulta essere totalmente detraibile. Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

| <b>QUADRO E ONERI E SPESE</b>                                                      |                                                                                         |                 |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%</b> |                                                                                         |                 |                                                                                      |
| Spese patologie esenti                                                             |                                                                                         | SPESE SANITARIE |                                                                                      |
| <b>E1</b>                                                                          | SPESE SANITARIE<br>1 _____<br>Ratazione (calcolare la casella) _____<br>_____ ,00       | <b>E7</b>       | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE<br>_____ ,00 |
| <b>E2</b>                                                                          | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO<br><input type="checkbox"/> | <b>E8</b>       | ALTRE SPESE _____<br><i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>  |
| <b>E3</b>                                                                          | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'<br>_____,00                                 | <b>E9</b>       | ALTRE SPESE _____<br>CODICE SPESA _____                                              |
| <b>E4</b>                                                                          | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'<br>Numero rata _____<br>_____,00              | <b>E10</b>      | ALTRE SPESE _____<br>CODICE SPESA _____                                              |
| <b>E5</b>                                                                          | SPESE PER L'A...                                                                        |                 |                                                                                      |
| <b>E6</b>                                                                          | SPESE SANITA...                                                                         |                 |                                                                                      |

Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "36"** che identifica le spese per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni e nella colonna 2 verrà indicata l'importo della detrazione.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 95            | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00           | ,00       |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00           | ,00       |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00           | ,00       |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00           | ,00       |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00           | ,00       |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00           | ,00       |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00           | ,00       |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | ,00           | ,00       |

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 101 ( $€ 530 \cdot 19\% = € 100,70$ ).

## RIGO E8 – E12: CODICE 37

ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA

|     |             |              |     |
|-----|-------------|--------------|-----|
| E8  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E9  | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E11 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |
| E12 | ALTRE SPESE | CODICE SPESA | ,00 |

Con il codice "37" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ai premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.



L'importo massimo su cui poter calcolare la detrazione per tale tipologia di onere ammonta a 1.291,14 euro ma al netto dei premi indicati con il codice 36.

La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (ovvero incapacità nell'assunzione di alimenti, di esple-

## QUADRO E – ONERI E SPESE

Quadro E sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

tamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, di deambulazione, di indossare indumenti) e spetta a condizione che l'impresa di assicurazione **non possa recedere dal contratto**.

Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo come detto, **non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente** indicati con il codice 36.

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

È necessario che il contribuente conservi la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell'assicurato, la decorrenza del contratto e gli importi fiscalmente rilevanti.



Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il **codice 37** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

### RIGO E8 – E12: CODICE 99

#### ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

| E8 |  | ALTRE SPESE                                                |  | CODICE SPESA |     |
|----|--|------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|
|    |  | vedi elenco Codici spesa<br>nella Tabella delle istruzioni |  |              | ,00 |

Con il codice "99" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ad altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Vanno indicati **con il codice "99"** gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%.

Con questo codice vanno comprese le somme relative agli "Altri oneri detraibili" indicate con il codice 99 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

**R.M. 76/E/2010:** rientrano ad esempio tra gli altri oneri detraibili la detrazione spettante nel caso di restituzione, per insussistenza dei requisiti richiesti, del contributo ricevuto per la stipula di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.



## ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26%



### EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

La Legge di Stabilità 2015, al comma 137 ha elevato ad **euro 30.000 annui** (da euro 2.065) l'importo massimo su cui poter beneficiare **della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle Onlus.**

### EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEI PARTITI POLITICI

La detrazione del 26% già prevista per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del D.L. 149/2013 e alle erogazioni in favore dei **partiti o delle associazioni promotrici di partiti** effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici (per importi compresi **tra 30 euro e 30.000 euro**) è **stata estesa** anche ai versamenti effettuati, anche in forma di **donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.**

## RIGO E8 – E12: CODICE 41

### EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS

| E8 | ALTRE SPESE                                             | CODICE SPESA |  |     |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|--|-----|
|    |                                                         |              |  |     |
|    | vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni |              |  | ,00 |

Con il codice "41" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 26% relativa alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS

Vanno indicate con **il codice "41"** le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro in favore:

- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

- Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 41 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



Per la verifica del limite di spesa di 30.000 euro annui si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "20" ovvero le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari,.



Per le **liberalità alle Onlus** (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2015 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Come precisato **nella C.M. 11/E/2014** il rilascio, da parte della Onlus, della **documentazione** attestante la spettanza o meno della detrazione è necessaria **anche ai fini della fruizione della deduzione**; qualora nel corso del medesimo periodo d'imposta siano state effettuate più erogazioni da parte del contribuente, la Onlus **può rilasciare un'unica attestazione** contenente il riepilogo annuale delle stesse. È necessario poi che l'erogazione **sia riportata nelle scritture contabili** della Onlus.



L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 17/E/2015** ha fornito alcune delucidazioni in merito alla **scelta operata dal contribuente sulla detrazione o deduzione** (ove consentito) delle **erogazioni liberali** ovvero se debba essere considerata scelta univoca che deve riguardare tutte le donazioni effettuate nell'anno d'imposta, anche in relazione a beneficiari diversi, oppure possa essere modulata a discrezione del contribuente.

Le agevolazioni fiscali riconosciute al soggetto persona fisica per erogazioni liberali effettuate in favore di Onlus sono previste da **tre norme**:

- 1) **l'art. 10 del Tuir**, il quale prevede alla lett. g) del comma 1) una deduzione - non superiore al **2% del reddito complessivo** dichiarato - dei "*contributi ... donazioni e ... oblazioni*" erogati in favore delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 (ONG), tenendo presente che alla luce della nuova disciplina recata dalla legge n. 125/2014 - le ONG "idonee" alla data del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge citata), mantengono la qualifica di Onlus se abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus;
- 2) **l'art. 15, comma 1.1, del Tuir**, che prevede una **detrazione** dall'imposta lorda pari al **26%** per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 30.000 annui (l'importo elevato a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 137, della L. 190/2014);
- 3) **l'art. 14 del D.L. 35/2005** che prevede una deduzione delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate, tra gli altri, in favore delle Onlus, entro il limite del **10%** del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.

Secondo l'Agenzia qualora il contribuente **intenda avvalersi** della deduzione di cui all'**art. 14 del D.L. 35/2005**, il medesimo contribuente non potrà fruire, **sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte**, effettuate anche a diversi beneficiari:

- **né** della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del Tuir;
- **né** della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1., del Tuir.

Diversamente, se il contribuente **non intende avvalersi** della deduzione prevista dall'art. 14 del D.L. 35/2005 e che **abbia effettuato distinte erogazioni liberali**, anche a favore del medesimo beneficiario, **potrà scegliere** di fruire della deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. g), del Tuir o della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1.1., del Tuir, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.

## RIGO E8 – E12: CODICE 42

### EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEI PARTITI POLITICI

|    |                                                                                       |                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| E8 | ALTRE SPESE<br><small>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</small> | CODICE SPESA<br><br>_____,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

Con il codice “42” si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 26% relativa alle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici

Vanno indicate con **il codice “42”** le erogazioni liberali in denaro, a favore: dei

- dei **partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale** di cui all'art. 4 del D.L. 149/2013 (consultabile sul sito [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it));
- dei **partiti o delle associazioni promotrici di partiti** effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.

Tale agevolazione è estesa anche ai versamenti effettuati, anche sotto forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Per l'anno **2015** la detrazione è ammessa nella misura del **26%** per importi **compresi tra euro 30 ed euro 30.000**.

Le erogazioni devono essere effettuate tramite **banca o ufficio postale** o mediante **altri sistemi di pagamento** (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 42 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.



# QUADRO E - SEZIONE II

## ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                                  |                                                                         |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <b>E21</b>                                                                         | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                        |                                                                         |   | ,00 |
| <b>E22</b>                                                                         | ASSEGNO AL CONIUGE                                               | 1                                                                       | 2 | ,00 |
| <b>E23</b>                                                                         | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI          |                                                                         |   | ,00 |
| <b>E24</b>                                                                         | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE            |                                                                         |   | ,00 |
| <b>E25</b>                                                                         | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'         |                                                                         |   | ,00 |
| <b>E26</b>                                                                         | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                           | CODICE<br>1                                                             | 2 | ,00 |
| <b>E27</b>                                                                         | DEDUCIBILITA' ORDINARIA                                          | Contributi per previdenza complementare                                 |   |     |
| <b>E28</b>                                                                         | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                                  | Dedotti dal sostituto 1 Non dedotti dal sostituto 2                     |   |     |
| <b>E29</b>                                                                         | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                                  | Dedotti dal sostituto 1 Quota TFR 2 Non dedotti dal sostituto 3         |   |     |
| <b>E30</b>                                                                         | FAMILIARI A CARICO                                               | Dedotti dal sostituto 1 Quota TFR 2 Non dedotti dal sostituto 3         |   |     |
| <b>E31</b>                                                                         | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI                     | Dedotti dal sostituto 1 Quota TFR 2 Non dedotti dal sostituto 3         |   |     |
| <b>E32</b>                                                                         | SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE | Data stipula locazione 1 Spesa acquisto/costruzione 2 Interessi mutuo 3 |   |     |
| <b>E33</b>                                                                         | RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE                         | Somme restituite nell'anno 1 Residuo precedente dichiarazione 2         |   |     |



Nella **sezione II del quadro E** del modello **730/2016** è stato inserito il nuovo rigo **E33** “*Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione*” dove indicare l’**ammontare delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore assoggettate a tassazione** (anche separata) in un periodo d’imposta precedente.

|            |                                          |                            |                                  |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>E33</b> | RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE | 1                          | 2                                |
|            |                                          | Somme restituite nell'anno | Residuo precedente dichiarazione |
|            |                                          | 1                          | 2                                |
|            |                                          | ,00                        | ,00                              |

Fino allo scorso anno tali somme dovevano essere indicate nel rigo **E26** tra gli altri oneri deducibili utilizzando il codice “5”.

## STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Nella **sezione II del quadro E** devono essere indicati:

- gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

## QUADRO E - SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Struttura e composizione del quadro

### MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA

|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Previdenza complementare<br>411                                                               | Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>412 | Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>413 | TFR destinato al fondo<br>414                                                             | Data iscrizione al fondo<br>415 giorno mese anno |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                           |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                           |                                                  |
| Versati nell'anno<br>416                                                                      | Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>417                   | Importo totale<br>418                                                                             | Differenziale<br>419                                                                      | Anni residui<br>420                              |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO                                    |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                           |                                                  |
| Versati<br>421                                                                                | Dedotti<br>422                                                                                | Non dedotti<br>423                                                                                | Codice fiscale del familiare a carico<br>424                                              |                                                  |
| IDENTIFICATIVO DEL FONDO                                                                      |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                           |                                                  |
| Codice fiscale<br>425                                                                         | Codice fiscale<br>426                                                                         | Codice fiscale<br>427                                                                             |                                                                                           |                                                  |
| ONERI DEDUCIBILI                                                                              |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                           |                                                  |
| Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>431          | Codice onere<br>432                                                                           | Importo<br>433                                                                                    | Codice onere<br>434                                                                       | Importo<br>435                                   |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   | Codice onere<br>436                                                                       | Importo<br>437                                   |
| Somme restituite nell'anno<br>438                                                             | Residuo anno precedente<br>439                                                                | Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>440                 | Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali dedotti<br>441 |                                                  |
| Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali non dedotti<br>442 | Codice fiscale degli enti o casse<br>443                                                      | Assicurazioni sanitarie<br>444                                                                    |                                                                                           |                                                  |

**Non vanno indicati gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta:** L'ammontare totale di questi oneri è indicato **nel punto 431 della Certificazione Unica**, mentre **nei punti da 432 a 437** della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro.

**Non devono essere indicati nemmeno gli oneri deducibili indicati nel punto 11 della sezione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione Unica** in quanto già esclusi dal sostituto d'imposta.

SEZIONE 2  
COLLAB. COORDINATE  
E CONTINUATIVE

|                                                          |                                |                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Compensi corrisposti al collaboratore<br>9               | Contributi dovuti<br>10        | Contributi a carico del collaboratore trattenuti<br>11 | Contributi versati<br>12 |
| MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens |                                |                                                        |                          |
| Tutti<br>3                                               | Tutti con l'esclusione di<br>4 |                                                        |                          |
| T                                                        | G                              | F                                                      | M                        |
|                                                          | A                              | M                                                      | G                        |
|                                                          | L                              | A                                                      | S                        |
|                                                          | O                              | N                                                      | D                        |

## RIGO E21

### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

|     |                                           |     |
|-----|-------------------------------------------|-----|
| E21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | ,00 |
|-----|-------------------------------------------|-----|

Nel rigo **E21** devono essere indicati **i contributi previdenziali ed assistenziali versati nell'anno 2015:**

- in ottemperanza a disposizioni di legge (**obbligatori**);

- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (**volontari**), compresi quelli versati per la **ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi**, per il **riscatto degli anni di laurea** (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la **prosecuzione volontaria** e per il cosiddetto “**fondo casalinghe**”.



**Non sono deducibili** i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nemmeno per importi eccedenti 40 euro.

- i **contributi agricoli unificati** versati all'Inps – Gestione ex Scau – ad esclusione della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti;
- i **contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe).



Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.  
Non è previsto un limite massimo di deducibilità.

Rientrano **tra gli oneri deducibili** anche i **contributi soggettivi** e il **contributo maternità** versati dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo alle rispettive casse di previdenza di appartenenza (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari, ecc..).

Non è deducibile il **contributo integrativo** che deve essere versato dagli stessi soggetti in quanto questo contributo viene calcolato in percentuale sul volume d'affari e non concorre alla formazione del proprio reddito Irpef (ad eccezione del contributo integrativo minimo che è ammesso in deduzione dal reddito Irpef solo per la parte che è rimasta a carico del contribuente).

Infine **rientrano in questa categoria anche i contributi versati alla Gestione separata INPS da:**

- **lavoratori autonomi occasionali**, con compensi complessivi annui superiori ad 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
- **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell'associato.

L'importo dei contributi rimasti a carico dei percipienti è indicato **nel campo 35** del modello di **Certificazione Unica** nella parte relativa alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi.

Tali redditi sono identificati nel campo 1 con i seguenti codici:

- “C” – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- “M” – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- “M1” – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.



## QUADRO E - SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Struttura e composizione del quadro

### CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

| DATI RELATIVI ALLE<br>SOMME EROGATE                        |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA REDDITUALE                                       | Causale<br>1                                             |
| DATI FISCALI                                               |                                                          |
| 2 Anno                                                     | 3 Anticipazione <input type="checkbox"/>                 |
| 4 Ammontare lordo corrisposto                              | 5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale |
| 6 Codice                                                   | 7 Altre somme non soggette a ritenuta                    |
| 8 Imponibile                                               | 9 Ritenute a titolo d'acconto                            |
| 10 Ritenute a titolo d'imposta                             | 11 Ritenute sospese                                      |
| 12 Addizionale regionale a titolo d'imposta                | 13 Addizionale regionale sospesa                         |
| 14 Addizionale comunale a titolo d'imposta                 | 15 Addizionale comunale sospesa                          |
| 16 Ritenute operate anni precedenti                        | 17 Spese rimborsate                                      |
| 18 Ritenute rimborsate                                     | 19                                                       |
| DATI PREVIDENZIALI                                         |                                                          |
| 20 Codice fiscale Ente previdenziale                       | 21 Denominazione Ente previdenziale                      |
| 22 Codice Ente previdenziale                               | 23 Codice azienda                                        |
| 24 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante | 25 Contributi previdenziali a carico del percipiente     |
| 26 Importo altri contributi                                | 27 Contributi dovuti                                     |
| 28                                                         | 29 Contributi versati                                    |



Come precisato nella **C.M. 24/2004** **non possono essere considerati contributi previdenziali obbligatori o facoltativi** le somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Nella **C.M. 15/E/2005** è stato precisato che **sono oneri deducibili** anche i **contributi relativi all'assicurazione obbligatoria** per gli infortuni versati **dall'imprenditore agricolo** per la propria posizione.

Nella **C.M. 17/E/2006** si precisa che **sono deducibili** i contributi versati all'ONAOI da parte dei sanitari iscritti agli ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari.

Con la **R.M. 114/E/2009** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il **coniuge superstite può portare in deduzione i contributi versati ed intestati al coniuge defunto**, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.

Nella **R.M. 25/E/2011** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il contributo integra-**

**tivo versato dai biologi** volontariamente all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) debba essere considerato onere deducibile, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per **beneficiare della deduzione** dal reddito il contribuente dovrà conservare le **quietanze** relative ai **premi pagati**, le **ricevute bancarie** dei versamenti eseguiti ovvero **l'apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale**.

Per beneficiare della deduzione al **rigo E21** il contribuente dovrà riportare l'importo **dei contributi previdenziali ed assistenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

|            |                                           |  |     |
|------------|-------------------------------------------|--|-----|
| <b>E21</b> | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI |  | ,00 |
|------------|-------------------------------------------|--|-----|

**Importo dei contributi previdenziali e assistenziali versati all'ente pensionistico**



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **ha pagato nel corso del 2015** contributi per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici per conto della moglie a carico per 150 euro.

Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro E del modello 730**:

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                                  |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>E21</b>                                                                         | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                        | 150 | ,00 |
| <b>E22</b>                                                                         | ASSEGNO AL CONIUGE<br>Codice fiscale del coniuge                 |     | ,00 |
| <b>E23</b>                                                                         | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI          |     | ,00 |
| <b>E24</b>                                                                         | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE            |     | ,00 |
| <b>E25</b>                                                                         | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ          |     | ,00 |
| <b>E26</b>                                                                         | ALTRI ONERI DEDUCIBILI<br>CODICE                                 |     | ,00 |
| <b>E27</b>                                                                         | DEDUCIBILITÀ ORDINARIA                                           |     | ,00 |
| <b>E28</b>                                                                         | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                                  |     | ,00 |
| <b>E29</b>                                                                         | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                                  |     | ,00 |
| <b>E30</b>                                                                         | FAMILIARI A CARICO                                               |     | ,00 |
| <b>E31</b>                                                                         | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI                     |     | ,00 |
| <b>E32</b>                                                                         | SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE |     | ,00 |
| <b>E33</b>                                                                         | RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE                         |     | ,00 |

L'importo complessivo degli oneri deducibili riportato **nel rigo 13 del modello 730-3** sarà:

## QUADRO E - SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

### Struttura e composizione del quadro

| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                             |   | ,00         |   | ,00     |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               |   | ,00         |   | ,00     |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                |   | 150         |   | ,00     |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                              |   | ,00         |   | ,00     |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta |   | ,00         |   | ,00     |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                   |   | ,00         |   | ,00     |

L'ammontare degli oneri deducibili sarà pari ad € 150 (assicurazione Inail)

## RIGO E22

### ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Codice fiscale del coniuge |       |
| E22 ASSEGNO AL CONIUGE 1   | 2 ,00 |

Il **rigo E22** è deputato ad accogliere **gli assegni periodici corrisposti al coniuge nel corso del 2015**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, **in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.**

Se il **provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue** la quota dell'assegno destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, **l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.**



Sono esclusi gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli.

Pertanto per la quota dell'assegno destinata al coniuge:

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| SOGGETTO CHE EROGA L'ASSEGNO | Onere deducibile: E22                         |
| CONIUGE CHE PERCEPISCE       | Reddito da dichiarare nel Quadro C II sezione |

Per la quota dell'assegno destinata ai figli:

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| SOGGETTO CHE EROGA L'ASSEGNO      | Onere indeducibile |
| FIGLIO (O CONIUGE) CHE PERCEPISCE | Non fa reddito     |



**C.M. 50/E/2002:** **non sono deducibili** le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato; e **non possono essere considerati oneri deducibili** le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno.

**R.M. 153/E/2009:** le **somme corrisposte in un'unica soluzione** non sono deducibili nemmeno nell'ipotesi in cui il versamento risulti frazionato in un numero di rate definito.

**R.M. 448/E/2008:** se **previsto** nella sentenza di separazione **è deducibile** anche l'importo corrisposto a titolo di adeguamento dell'ISTAT.

**R.M. 157/E/2009:** gli assegni periodici corrisposti all'ex moglie sono deducibili dal reddito, se in base al provvedimento dell'autorità giudiziaria sia previsto che debbano essere compensati con la somma che la ex moglie deve restituire, come quota dell'indennità di fine rapporto del marito percepita in misura maggiore del dovuto. Gli assegni periodici dedotti dal reddito da parte del coniuge che li eroga vanno assoggettati ad Irpef da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett i) del Tuir.

### SOMME CORRISPOSTE AL CONIUGE SEPARATO PER LE SPESE DI ALLOGGIO

Nella **C.M. 17/E/2015** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, sulla base di una recente sentenza (n. 13029 del 2013) della Cassazione civile che gli importi stabiliti a **titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex-coniuge, abbiano i requisiti previsti dalla citata sentenza della Cassazione per essere considerati alla stregua dell'assegno di mantenimento** e, quindi, **siano deducibili dal reddito complessivo** del coniuge erogante ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Per quel che attiene la quantificazione del **“contributo casa”**, l'Agenzia ritiene che **l'importo del contributo**, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, possa essere determinato *‘per relationem’*, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, **l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali** relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell'onere potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento.

L'Agenzia sottolinea infine che la **deducibilità** di tali somme ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir **da parte del coniuge erogante**, comporta necessariamente **la tassazione** del corrispondente importo in capo all'altro coniuge separato, ai sensi del citato art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir.

Oltre alla **documentazione che attesti l'erogazione mensile degli importi** (bonifici, ricevute rilasciate dal soggetto percettore delle somme) è necessario esibire a richiesta la **sentenza di separazione o divorzio** che obbliga e certifica l'erogazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge.

alla **colonna 1** va riportato il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.



In assenza del codice fiscale del coniuge la deduzione non è riconosciuta.

**Va obbligatoriamente indicato il codice fiscale del coniuge**

Va indicato **l'importo complessivo** degli assegni periodici corrisposti nell'anno al coniuge

|     |                       |   |                            |   |     |
|-----|-----------------------|---|----------------------------|---|-----|
| E22 | ASSEGNO<br>AL CONIUGE | 1 | Codice fiscale del coniuge | 2 |     |
|     |                       |   |                            |   |     |
|     |                       |   |                            |   | .00 |



Un contribuente, a seguito della sentenza di separazione ha corrisposto nel corso del 2015:

- 7.000 euro a titolo di assegno di mantenimento per coniuge (codice fiscale RSSMRA60B43F205D);
- 3.000 euro a titolo di assegno di mantenimento del figlio.

Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro E del modello 730**:

Va indicato **il codice fiscale del soggetto** al quale sono state erogate le somme deducibili. La mancata indicazione del codice fiscale fa venir meno la possibilità deduzione.

Va indicato l'ammontare dell'assegno di **mantenimento erogato al coniuge**. La quota di mantenimento per i figli è un onere indeducibile.

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                          |                                                |           |                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| <i>Contributi per previdenza complementare</i>                                     |                                                          |                                                |           |                       |                           |
| E21                                                                                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                |                                                | ,00       |                       |                           |
| E22                                                                                | ASSEGNO AL CONIUGE                                       | Codice fiscale del coniuge<br>RSSMRA60B43F205D | 7.000     | ,00                   |                           |
| E23                                                                                | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI  |                                                | ,00       |                       |                           |
| E24                                                                                | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE    |                                                | ,00       |                       |                           |
| E25                                                                                | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' |                                                | ,00       |                       |                           |
| E26                                                                                | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                   | CODICE                                         |           |                       |                           |
| E27                                                                                | DEDUCIBILITA' ORDINARIA                                  |                                                |           | Dedotti dal sostituto | Non dedotti dal sostituto |
| E28                                                                                | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                          |                                                |           | ,00                   | ,00                       |
| E29                                                                                | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                          |                                                |           | ,00                   | ,00                       |
| E30                                                                                | FAMILIARI A CARICO                                       |                                                |           | ,00                   | ,00                       |
| E31                                                                                | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI             |                                                |           |                       |                           |
|                                                                                    | Dedotti dal sostituto                                    |                                                | Quota TFR |                       | Non dedotti dal sostituto |
|                                                                                    |                                                          |                                                |           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                | ,00       | ,00                   | ,00                       |

L'importo complessivo degli oneri deducibili sarà riportato **nel rigo 13 del modello 730-3:**

| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                             | ,00                      | ,00                  |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               | ,00                      | ,00                  |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                | 7.000                    | ,00                  |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                              | ,00                      | ,00                  |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta | ,00                      | ,00                  |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                   | ,00                      | ,00                  |

## RIGO E23

### CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

|     |                                                         |     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| E23 | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI | ,00 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|

Vanno indicati al **rigo E23** i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati nel **2015** per **gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale** o familiare (quali ad esempio colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane).

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo per **la parte a carico del datore di lavoro**, fino all'importo massimo di **1.549,37 euro**.



**Non è deducibile il contributo forfetario di 1.000 euro versato** per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

**C.M. 19/E/2012:** I contributi previdenziali versati attraverso i **“buoni lavoro”** per **gli addetti ai servizi domestici** potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lett. e), e comma 2 del Tuir, **per la quota rimasta a carico** e comunque per un importo non superiore ad **1.549,37 euro**. Poichè tali contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente, lo stesso potrà considerarlo interamente deducibile nei limiti previsti.

Al fine di **attestare il riconoscimento dell'onere il committente dovrà:**

- conservare le ricevute di versamento relative all'acquisto dei buoni lavoro;
- conservare copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo);
- conservare la documentazione attestante la comunicazione all'Inps dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico);
- attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il contribuente ai fini della deduzione dal reddito dovrà **conservare le ricevute dei bollettini di versamento** all'Inps dei contributi (somme effettivamente versate nell'anno 2015 secondo il principio di cassa):

- versati nel gennaio del 2015 relativi al quarto trimestre 2014;
- versati ad aprile, luglio e ottobre 2015 relativi ai primi tre trimestri del 2015.

**Il contribuente dovrà individuare la quota dei contributi rimasta effettivamente a suo carico e riportarla nel rigo E23, nel limite massimo dell'importo di 1.549,37 euro.**

|            |                                                         |  |     |
|------------|---------------------------------------------------------|--|-----|
| <b>E23</b> | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI |  | ,00 |
|------------|---------------------------------------------------------|--|-----|

Vanno indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per la parte a carico del datore di lavoro



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **ha versato nel corso del 2015** contributi previdenziali all'Inps a favore della propria domestica per un importo complessivo pari 1.845 euro. La quota a carico della domestica ammonta ad 257 euro.

Il contribuente compilerà così la sezione II del quadro E del modello 730:

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| <b>E21</b>                                                                         | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI               |   |   |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E22</b>                                                                         | ASSEGNO AL CONIUGE                                      | 1 | 2 |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E23</b>                                                                         | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI |   |   | 1.549 |  |  |  |  |  |
| <b>E24</b>                                                                         | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E25</b>                                                                         | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E26</b>                                                                         | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                  | 1 | 2 |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E27</b>                                                                         | DEDUCIBILITÀ ORDINARIA                                  | 1 | 2 |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E28</b>                                                                         | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                         |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E29</b>                                                                         | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                         |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E30</b>                                                                         | FAMILIARI A CARICO                                      |   |   |       |  |  |  |  |  |
| <b>E31</b>                                                                         | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI            | 1 | 2 | 3     |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |

L'importo da **indicare nel rigo E23** sarà relativo alla quota dei contributi a carico del contribuente (€ 1.845- € 257) **ricondotto nel limite massimo di spesa di € 1.549,37 (€ 1.549)**

L'importo complessivo degli oneri deducibili riportato **nel rigo 13 del modello 730-3** sarà:

| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2     | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|---------|
| <b>11</b>                                           | REDDITO COMPLESSIVO                                                             |   |             | ,00   | ,00     |
| <b>12</b>                                           | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               |   |             | ,00   | ,00     |
| <b>13</b>                                           | ONERI DEDUCIBILI                                                                |   |             | 1.549 | ,00     |
| <b>14</b>                                           | REDDITO IMPONIBILE                                                              |   |             | ,00   | ,00     |
| <b>15</b>                                           | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta |   |             | ,00   | ,00     |
| <b>16</b>                                           | IMPOSTA LORDA                                                                   |   |             | ,00   | ,00     |



## RIGO E24

### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

|            |                                                       |  |
|------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>E24</b> | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE |  |
|------------|-------------------------------------------------------|--|

Vanno indicate **al rigo E24 le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:**

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della **Chiesa cattolica italiana**;
- **Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno**, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- **Ente morale Assemblee di Dio in Italia**, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- **Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi** per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- **Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia** per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- **Unione delle Comunità ebraiche italiane**, compresi i contributi annuali versati alle comunità ebraiche;
- **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale**, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- **Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi** degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- **Chiesa Apostolica in Italia** e degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- **Unione Buddhista Italiana** e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- **Unione Induista italiana** e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati per il sostentamento dei ministri di culto le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

### LIMITE DI DEDUCIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

**Ciascuna di tali erogazioni** è deducibile fino ad un importo massimo di **1.032,91 euro**. L'importo massimo che è ammesso in deduzione ammonta quindi ad **12.394,92 euro** ( $€ 1.032,91 * 12$  istituzioni religiose).

I contribuenti devono conservare **le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari** relativi alle suddette erogazioni e per **i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto** della società che gestisce la carta.



**R.M. 199/2009:** le erogazioni liberali versate da persone fisiche in favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana sono deducibili anche se effettuate con carta di credito. Va conservato ed eventualmente esibito a richiesta dell'Agenzia delle Entrate l'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

## QUADRO E - SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Struttura e composizione del quadro

|            |                                                       |  |     |
|------------|-------------------------------------------------------|--|-----|
| <b>E24</b> | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE |  | ,00 |
|------------|-------------------------------------------------------|--|-----|

Va indicato l'importo **delle erogazioni liberali** in denaro a favore **delle istituzioni religiose** nel limite massimo di € 1.032,912 per ciascun ente.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **nel corso dell'anno 2015** ha effettuato i seguenti bonifici in favore di:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana per 1.500 euro;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per 350 euro.

Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro E** del modello 730:

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                         |                            |       |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| <b>E21</b>                                                                         | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI               |                            |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E22</b>                                                                         | ASSEGNO AL CONIUGE                                      | Codice fiscale del coniuge |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E23</b>                                                                         | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI |                            |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E24</b>                                                                         | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE   |                            | 1.383 |  |  |  |  |  |  |
| <b>E25</b>                                                                         | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ |                            |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E26</b>                                                                         | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                  | CODICE                     |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E27</b>                                                                         | DEDUCIBILITÀ ORDINARIA                                  |                            |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E28</b>                                                                         | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                         |                            |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E29</b>                                                                         | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                         |                            |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E30</b>                                                                         | FAMILIARI A CARICO                                      |                            |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>E31</b>                                                                         | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI            |                            |       |  |  |  |  |  |  |

L'importo da indicare nel **riga E24** sarà:

**€ 1.032,91** in quanto ricondotto al limite massimo deducibile per la prima erogazione in favore della Chiesa cattolica;

**€ 350** interamente in quanto inferiore al limite massimo deducibile per l'erogazione in favore dell'Ente morale delle Assemblee di Dio.

**Totale onere deducibile: € 1.383**

L'importo complessivo degli oneri deducibili riportato **nel riga 13** del modello 730-3 sarà:

| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| <b>11</b>                                           | REDDITO COMPLESSIVO                                                             |   | ,00         |   | ,00     |
| <b>12</b>                                           | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               |   | ,00         |   | ,00     |
| <b>13</b>                                           | ONERI DEDUCIBILI                                                                |   | 1.383       |   | ,00     |
| <b>14</b>                                           | REDDITO IMPONIBILE                                                              |   | ,00         |   | ,00     |
| <b>15</b>                                           | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta |   | ,00         |   | ,00     |
| <b>16</b>                                           | IMPOSTA LORDA                                                                   |   | ,00         |   | ,00     |

## RIGO E25

### SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER I DISABILI

|            |                                                          |  |
|------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>E25</b> | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' |  |
|------------|----------------------------------------------------------|--|

Al rigo **E25** vanno **indicate le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili nel corso del 2015.**

La deduzione delle spese può avvenire anche se i soggetti disabili fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

Il **riconoscimento dell'invalidità** deve risultare **dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione** istituita ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992.

Possono fruire delle deduzioni in oggetto anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.



È possibile per il contribuente autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 lo status di portatore di handicap.

### SPESE DEDUCIBILI

È possibile fruire della deduzione per tutte le **spese di assistenza specifica** sostenute dai disabili relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.



**Non** devono essere indicate **in questo rigo**, ma godono della **detrazione del 19%** da indicare nei righi E1/E4:

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
- spese per i veicoli per i disabili;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti disabili.

### SPESE NON DEDUCIBILI

In generale **non sono deducibili** le spese sostenute:

- **per erogare compensi a personale non qualificato;**
- **per prestazioni di carattere alberghiero;**

In caso di **ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero**, non è possibile dedurre l'intera

retta pagata, **ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica**. Per poter fruire della deduzione è **necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza**.



Come precisato dalla **C.M. 19/E/2012** le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

**Inoltre sempre nella C.M. 19/E/2012** l'agenzia ha precisato che per la deducibilità delle prestazioni di **ippoterapia e musicoterapia** deve essere verificato il loro effettivo contributo al miglioramento del benessere psico – fisico e quindi fatta una valutazione caso per caso in quanto non strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative. Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario **presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato** presso cui è eseguita l'ippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità.

È possibile fruire della deduzione anche per tutte le **spese generiche** (quali ad esempio le prestazioni rese da un medico generico e l'acquisto di medicinali) sostenute da un soggetto disabile.

**Non sono previsti limiti di importo per fruire di questa deduzione;** tali spese sono deducibili **anche se sostenute in favore di familiari** (anche non a carico) compresi tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile ovvero:

- **coniuge;**
- **generi e nuore;**
- **figli compresi figli adottivi;**
- **suoceri e suocere;**
- **discendenti dei figli;**
- **fratelli e sorelle (anche unilaterali);**
- **genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);**
- **nonni e nonne (compresi quelli naturali).**



Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il D.Lgs. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell'ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per quanto riguarda **le spese di assistenza specifica** dovranno essere documentate attraverso **la fattura o la ricevuta rilasciata dal soggetto che ha effettuato la prestazione** dalla quale risulti la **figura professionale** e la **descrizione della prestazione sanitaria** mentre le spese sanitarie per **l'acquisto di medicinali** sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

|     |                                                          |  |     |
|-----|----------------------------------------------------------|--|-----|
| E25 | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' |  | ,00 |
|-----|----------------------------------------------------------|--|-----|

Va indicato l'importo delle **spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica** necessarie nei casi di grave e permanente invalidità.  
**Non vi sono limiti di importo**



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, portatore di handicap e riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 a fronte di un reddito complessivo di 25.000 euro ha sostenuto nel **corso del 2015** i seguenti oneri:

- spese di **assistenza specifica infermieristica e riabilitativa**: 1.500 euro;
- spese di ricovero **in un istituto di assistenza per 2.500** euro (delle quali come risulta da idonea documentazione rilasciata dall'istituto 1.750 euro per il pagamento della retta per il periodo di permanenza nell'istituto ed 750 euro per spese di fisioterapia riabilitativa);
- **spese dentistiche per 950** euro;

Il contribuente compilerà **così la sezione I e II del quadro E** del modello 730:

Il contribuente **può beneficiare della detrazione del 19% sull'importo sostenuto per le spese dentistiche sull'importo di € 950**

| QUADRO E ONERI E SPESE                                                             |                                                                        |   |                            |   |                 |                                         |                                                                         |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%        |                                                                        |   |                            |   |                 |                                         |                                                                         |   |     |
| E1                                                                                 | SPESE SANITARIE                                                        | 1 | Spese patologie esenti     | 2 | SPESE SANITARIE | E7                                      | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |   |     |
|                                                                                    |                                                                        |   |                            |   | 950             |                                         |                                                                         |   | ,00 |
| E2                                                                                 | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI |   |                            |   |                 | E8                                      | ALTRE SPESE                                                             |   | ,00 |
| E3                                                                                 | SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'                            |   |                            |   |                 | E9                                      | ALTRE SPESE                                                             |   | ,00 |
| E4                                                                                 | SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'                              |   |                            |   |                 | E10                                     | ALTRE SPESE                                                             |   | ,00 |
| E5                                                                                 | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                                     |   |                            |   |                 | E11                                     | ALTRE SPESE                                                             |   | ,00 |
| E6                                                                                 | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                               |   |                            |   |                 | E12                                     | ALTRE SPESE                                                             |   | ,00 |
| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                                        |   |                            |   |                 |                                         |                                                                         |   |     |
| E21                                                                                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                              |   |                            |   |                 | Contributi per previdenza complementare |                                                                         |   |     |
| E22                                                                                | ASSEGNO AL CONIUGE                                                     | 1 | Codice fiscale del coniuge | 2 |                 | E27                                     | DEDUCIBILITA ORDINARIA                                                  | 1 | 2   |
| E23                                                                                | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI                |   |                            |   |                 |                                         |                                                                         |   |     |
| E24                                                                                | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE                  |   |                            |   |                 | E28                                     | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                                         |   |     |
| E25                                                                                | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'               |   |                            |   | 2.250           | E29                                     | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                                         |   |     |
| E26                                                                                | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                                 |   |                            |   |                 | E30                                     | FAMILIARI A CARICO                                                      |   |     |
|                                                                                    |                                                                        |   |                            |   |                 | E31                                     | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI                            | 1 | 2   |
|                                                                                    |                                                                        |   |                            |   |                 |                                         |                                                                         | 3 |     |

Il contribuente può portare in deduzione dal reddito indicando nel rigo E25 l'importo sostenuto per le **spese di assistenza specifica** (€ 1.500) e solamente l'importo relativo alle spese mediche e paramediche di **assistenza specifica** (€ 750) sostenute nel periodo di ricovero (documentate da parte dell'istituto).

## QUADRO E - SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

### Struttura e composizione del quadro

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel modello 730-3 gli oneri per i quali il contribuente esercita la detrazione/deduzione dal reddito:

| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                             | ,00           | ,00       |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               | ,00           | ,00       |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                | 2.250         | ,00       |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                              | ,00           | ,00       |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta | ,00           | ,00       |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                   | ,00           | ,00       |

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | 156           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00           | ,00       |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00           | ,00       |

## RIGO E26

### ALTRI ONERI DEDUCIBILI

| E26 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI | CODICE |   |     |
|-----|------------------------|--------|---|-----|
|     |                        | 1      | 2 |     |
|     |                        |        |   | ,00 |

Il **rigo E26** è dedicato all'indicazione di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti rigi, contraddistinti dai relativi codici.

In particolare:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il codice che contraddistingue ciascun onere;
- nella **colonna 2** va indicato il relativo importo.

### E26 codice 6

#### CONTRIBUTI PER FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

| E26 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI | CODICE |   |     |
|-----|------------------------|--------|---|-----|
|     |                        | 1      | 2 |     |
|     |                        |        |   | ,00 |

**Con il codice "6" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale**

Va riportato **il codice “6”** nel caso si voglia fruire della deduzione **per i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo **non superiore a 3.615,20 euro**.

Nel computo di tale limite concorre l'importo indicato nel **punto 441** della Certificazione Unica.

| ONERI DEDUCIBILI                                                                       |  | ONERI DEDUCIBILI                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------|--|
| Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5          |  | Codice onere                                                      |  | Importo                                                                    |  | Codice onere                                                                       |  | Importo                             |  | Codice onere                      |  | Importo |  |
| 431                                                                                    |  | 432                                                               |  | 433                                                                        |  | 434                                                                                |  | 435                                 |  | 436                               |  | 437     |  |
| Somme restituite nell'anno                                                             |  | Residuo anno precedente                                           |  | Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 |  | Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali dedotti |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| 438                                                                                    |  | 439                                                               |  | 440                                                                        |  | 441                                                                                |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali non dedotti |  | Codice fiscale degli enti o casse                                 |  | Assicurazioni sanitarie                                                    |  |                                                                                    |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| 442                                                                                    |  | 443                                                               |  | 444                                                                        |  |                                                                                    |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| ALTRI DATI                                                                             |  | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                                         |  | CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI                                       |  | REDDITO FRONTALIERI                                                                |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| Trattenuto                                                                             |  | Sospeso                                                           |  | Reddito netto                                                              |  | Trattenuto                                                                         |  | Con contratto a tempo indeterminato |  | Con contratto a tempo determinato |  |         |  |
| 451                                                                                    |  | 452                                                               |  | 453                                                                        |  | 454                                                                                |  | 455                                 |  | 456                               |  |         |  |
| CAMPIONE D'ITALIA                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato                                        |  | Lavoro dipendente contratto tempo determinato                     |  | Pensione                                                                   |  | Numero giorni marittimi                                                            |  | Altri redditi                       |  | Abitazione principale             |  |         |  |
| 457                                                                                    |  | 458                                                               |  | 459                                                                        |  | 460                                                                                |  | 461                                 |  | 462                               |  |         |  |
| Periodo di pensione                                                                    |  | REDDITI ESENTI                                                    |  |                                                                            |  | BONUS E STOCK OPTION                                                               |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| 465                                                                                    |  | codice ammontare codice ammontare                                 |  | anno eccedenza                                                             |  | 470 471                                                                            |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
|                                                                                        |  | 466 467 468 469                                                   |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO                                                       |  |                                                                   |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                     |  |                                   |  |         |  |
| Irap da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio                        |  | Irap trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2015 |  | Irap da versare all'erario da parte del dipendente                         |  | Applicazione maggiore ritenuta                                                     |  | Casi particolari                    |  | Quota TFR                         |  |         |  |
| 472                                                                                    |  | 473                                                               |  | 474                                                                        |  | 475                                                                                |  | 476                                 |  | 477                               |  |         |  |



**La deduzione spetta anche per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico solo** per la quota che questi ultimi non hanno portato in deduzione dal loro reddito complessivo.

## E26 codice 7 CONTRIBUTI PER ONG

| E26 ALTRI ONERI DEDUCIBILI |  | CODICE |   |     |
|----------------------------|--|--------|---|-----|
|                            |  | 1      | 2 |     |
|                            |  |        |   | ,00 |

**Con il codice “7” si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per contributi donazioni e oblazioni erogate a ONG che operano nel campo della cooperazione con Paesi in via di sviluppo**

Va riportato **il codice “7”** per la deduzione di contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (ai sensi dell'art. 28 L. 49/1987), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.





Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee è possibile consultare il sito [www.esteri.it](http://www.esteri.it).

**L'importo è deducibile nella misura massima del 2% del reddito complessivo (che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca).**

Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.



Poiché, a partire dall'anno 2005, le ONG sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire in **alternativa** a questa deduzione:

- della deduzione nei limiti del **10% del reddito complessivo** fino ad un massimo di 70.000 euro, prevista per le erogazioni liberali alle ONLUS (**codice 3 rigo E26**);
- della **detrazione d'imposta del 26%** prevista per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, da indicare nei righi previsti della sezione I del quadro E.

## E26 codice 8

### EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI ALCUNE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

| E26 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI | CODICE |   |     |
|-----|------------------------|--------|---|-----|
|     |                        | 1      | 2 |     |
|     |                        |        |   | ,00 |

**Con il codice "8" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute**

Va riportato il codice "8" per la deduzione **delle erogazioni liberali in denaro o in natura** a favore di:

- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 460/1997);
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della L. 383/2000;
- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 42/2004);

- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013. L'importo è **deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato**, comprensivo del reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca e comunque nella misura massima **di 70.000 euro**. Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.



Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2015 è prevista, in alternativa alla deduzione dal reddito complessivo:

- **la detrazione d'imposta del 19% per le associazioni di promozione sociale o del 26% per le ONLUS da indicare nei righi previsti della sezione I del quadro E**. Pertanto il contribuente può scegliere con riferimento a tali liberalità se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Come precisato nella **C.M. 11/E/2014** il rilascio, da parte della ONLUS, della **documentazione** attestante la spettanza o meno della detrazione è necessaria **anche ai fini della fruizione della deduzione**; qualora nel corso del medesimo periodo d'imposta siano state effettuate più erogazioni da parte del contribuente, **la ONLUS può rilasciare un'unica attestazione** contenente il riepilogo annuale delle stesse. È necessario poi che l'erogazione **sia riportata nelle scritture contabili** della ONLUS.

## E26 codice 9

### EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI ENTI UNIVERSITARI, DI RICERCA DI ENTI PARCO REGIONALI E NAZIONALI

| E26 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI | CODICE |   |     |
|-----|------------------------|--------|---|-----|
|     |                        | 1      | 2 |     |
|     |                        |        |   | ,00 |

**Con il codice "9" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per erogazioni liberali in denaro in favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali**

Va riportato il codice "9" per fruire della deduzione per le erogazioni liberali in denaro a favore di:

- **università, fondazioni universitarie** (di cui all'art. 59, comma 3, della L. 388/2000);
- **istituzioni universitarie pubbliche**;
- **enti di ricerca pubblici**, ovvero **enti di ricerca vigilati** dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- **enti parco regionali e nazionali**.

Tali erogazioni sono interamente deducibili senza limiti di importo.

Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.



L'agenzia delle Entrate ha riconosciuto la deducibilità delle erogazioni effettuate agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle aziende ospedaliero-universitarie.

## E26 codice 11

### ALTRI ONERI DEDUCIBILI

| E26 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI | CODICE |   |     |
|-----|------------------------|--------|---|-----|
|     |                        | 1      | 2 |     |
|     |                        |        |   | ,00 |

**Con il codice "11" si identificano altre spese per le quali spetta la deduzione dal reddito**

Va indicato il **codice "11"** per fruire della deduzione per i seguenti oneri:

- **gli assegni periodici** (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti a terzi dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- **i canoni, livelli, censi e altri oneri** gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;



Sono **deducibili** anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.

La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca, come precisato nella **R.M. 44/E/2013**.

- le **indennità per perdita dell'avviamento** corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- il **50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974** (esclusa l'imposta complementare) purché siano iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2015 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42/1988);
- le **somme che sono state erroneamente assoggettate** a tassazione che invece hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
- le **erogazioni liberali per oneri difensivi** dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;

- **il 50% per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi** per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri a condizione che la procedura di adozione sia stata curata da un ente autorizzato.



#### APPROFONDIMENTO ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

È deducibile il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998. L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni.

L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it). Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore.



L'Agenzia delle Entrate, nella **C.M. 17/E/2015** ha fornito alcune precisazioni in merito alla **deducibilità della spese per adozioni internazionali**:

- in merito alla **ripartizione della deduzione** tra i genitori l'Agenzia ha chiarito che il legislatore **non ha inteso** con la norma in questione ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25% per ogni coniuge, **ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50% delle spese sostenute**. Pertanto, la **deduzione del 50%**, di cui all'art. 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir, deve essere **proporzionalmente suddivisa tra i due genitori**, in relazione alle spese sostenute, **se la spesa è stata sostenuta da entrambi**. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta **da un solo genitore**, in quanto **l'altro coniuge è a suo carico**, la **deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%**.
- in merito alla documentazione da esibire per **fruire della deduzione** l'Agenzia, richiamando la **R.M. 77/E/2004** ricorda che è necessario che le spese sostenute siano **certificate dall'ente autorizzato**, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura; i coniugi potranno specificare all'ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla R.M. 77/E/2004, **anche quale sia l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi, ritenendosi in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa**. Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha **certificato** sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione **sono state sostenute da entrambi in pari misura**, ciascuno potrà dedurre solo il 25% delle spese sostenute; diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che **le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi**, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.

## QUADRO E - SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Struttura e composizione del quadro

### RIGHI E27 – E31

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

| Contributi per previdenza complementare                 |                       |                           |                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                         | Dedotti dal sostituto | Non dedotti dal sostituto |                           |
| <b>E27</b> DEDUCIBILITÀ ORDINARIA                       | 1                     | 2                         |                           |
|                                                         | ,00                   | ,00                       |                           |
| <b>E28</b> LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE              |                       |                           |                           |
|                                                         | ,00                   | ,00                       |                           |
| <b>E29</b> FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO              |                       |                           |                           |
|                                                         | ,00                   | ,00                       |                           |
| <b>E30</b> FAMILIARI A CARICO                           |                       |                           |                           |
|                                                         | ,00                   | ,00                       |                           |
| <b>E31</b> FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI |                       |                           |                           |
|                                                         | Dedotti dal sostituto | Quota TFR                 | Non dedotti dal sostituto |
|                                                         | 1                     | 2                         | 3                         |
|                                                         | ,00                   | ,00                       | ,00                       |

Nei righi da **E27** a **E31** devono essere indicati i **contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relative a fondi negoziali, sia relativi a fondi individuali.**



Nel caso in cui il contribuente non abbia contributi di previdenza complementare da far valere in dichiarazione non è tenuto alla compilazione dei righi **E27/E31**.

Se il contribuente nel corso del 2015 non ha **effettuato ulteriori versamenti** per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa e nella **Certificazione Unica non risulta essere compilato il punto 413** allora non è tenuto alla compilazione dei righi **E27/E31**.

| PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                            | Previdenza complementare                                                               | Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | TFR destinato al fondo                                                             | Data iscrizione al fondo |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                     | 411                                                                                    | 412                                                                                    | 413                                                                                        | 414                                                                                | 415 giorno mese anno     |              |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                    |                          |              |
|                                                                     | Versati nell'anno                                                                      | Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5                   | Importo totale                                                                             | Differenziale                                                                      | Anni residui             |              |
|                                                                     | 416                                                                                    | 417                                                                                    | 418                                                                                        | 419                                                                                | 420                      |              |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                    |                          |              |
|                                                                     | Versati                                                                                | Dedotti                                                                                | Non dedotti                                                                                | Codice fiscale del familiare a carico                                              |                          |              |
|                                                                     | 421                                                                                    | 422                                                                                    | 423                                                                                        | 424                                                                                |                          |              |
| IDENTIFICATIVO DEL FONDO                                            |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                    |                          |              |
|                                                                     | Codice fiscale                                                                         | Codice fiscale                                                                         | Codice fiscale                                                                             |                                                                                    |                          |              |
|                                                                     | 425                                                                                    | 426                                                                                    | 427                                                                                        |                                                                                    |                          |              |
| ONERI DEDUCIBILI                                                    | ONERI DEDUCIBILI                                                                       |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                    |                          |              |
|                                                                     | Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5          | Codice onere                                                                           | Importo                                                                                    | Codice onere                                                                       | Importo                  | Codice onere |
|                                                                     | 431                                                                                    | 432                                                                                    | 433                                                                                        | 434                                                                                | 435                      | 436          |
|                                                                     | Somme restituite nell'anno                                                             | Residuo anno precedente                                                                | Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5                 | Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali dedotti |                          |              |
|                                                                     | 438                                                                                    | 439                                                                                    | 440                                                                                        | 441                                                                                |                          |              |
|                                                                     | Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali non dedotti | Codice fiscale degli enti o casse                                                      | Assicurazioni sanitarie                                                                    |                                                                                    |                          |              |
|                                                                     | 442                                                                                    | 443                                                                                    | 444                                                                                        |                                                                                    |                          |              |

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante il

**contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto:** se un contribuente ha aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità deve compilare più di un rigo.

I **rigi da E27 a E31** vanno compilati sulla base della forma pensionistica cui il contribuente è iscritto e qualora il contribuente sia un lavoratore dipendente si può far riferimento a quanto indicato nella casella 411, sezione “Previdenza complementare” della Certificazione Unica.

Se nella casella 411 del modello Certificazione Unica è indicato il codice “1” allora deve essere compilato il rigo **E27**.

Se nella casella 411 del modello Certificazione Unica è indicato il codice “2” allora deve essere compilato il rigo **E29**.

| PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                            |                                                                                               |                                                                                                   |                                              |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Previdenza complementare<br>411                                     | Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>412 | Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>413 | TFR destinato al fondo<br>414                | Data iscrizione al fondo<br>415 giorno mese anno |  |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |                                                                                               |                                                                                                   |                                              |                                                  |  |
| Versati nell'anno<br>416                                            | Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>417                   | Importo totale<br>418                                                                             | Differenziale<br>419                         | Anni residui<br>420                              |  |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO          |                                                                                               |                                                                                                   |                                              |                                                  |  |
| Versati<br>421                                                      | Dedotti<br>422                                                                                | Non dedotti<br>423                                                                                | Codice fiscale del familiare a carico<br>424 |                                                  |  |
| IDENTIFICATIVO DEL FONDO                                            |                                                                                               |                                                                                                   |                                              |                                                  |  |
| Codice fiscale<br>425                                               | Codice fiscale<br>426                                                                         | Codice fiscale<br>427                                                                             |                                              |                                                  |  |

Se nella casella 411 del modello Certificazione Unica è indicato il codice “3” allora deve essere compilato il rigo **E28**.

Se nella casella 411 del modello Certificazione Unica è indicato il codice “4” allora deve essere compilato il rigo **E31**.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente **più situazioni riconducibili a diversi codici**, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.



### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La disciplina della previdenza complementare è stata profondamente innovata con il D.lgs 252/2005 (entrato in vigore dal 1 gennaio 2007).

In particolare si possono individuare tre principali forme di previdenza, ad adesione volontaria:

- **fondi pensione negoziali:** sono forme pensionistiche complementari istituite sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di specifici settori: l'adesione a questi fondi è riservata a specifiche categorie di lavoratori (ad esempio i metalmeccanici hanno il fondo Cometa, i chimici Fonchim...). Questi fondi sono alimentati con contributi del datore di lavoro, e, su volontà del lavoratore, da una quota del trattamento di fine rapporto.
- **fondi pensione aperti:** sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione al risparmio e società di inter-



- **forme pensionistiche individuali** che sono forme di previdenza complementare attuate mediante l'adesione ad un fondo pensione aperto o mediante un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

Qualora non sia stato possibile dedurre in dichiarazione l'intero importo versato, entro il 31 dicembre il contribuente deve effettuare la comunicazione al proprio fondo al fine di evitare che gli importi non dedotti concorrano alla formazione del reddito nel momento in cui vengono corrisposti.

## CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ ORDINARIA

| Contributi per previdenza complementare |                        |                       |                           |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| E27                                     | DEDUCIBILITA ORDINARIA | Dedotti dal sostituto | Non dedotti dal sostituto |
|                                         |                        | 1                     | 2                         |
|                                         |                        |                       |                           |
|                                         |                        | ,00                   | ,00                       |

Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto d'imposta vanno riportati i dati dei **punti 412 e 413 della Certificazione Unica** se è stato indicato il codice "1" nel punto 411.

Per i contributi versati a fondi negoziali nonché a forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto d'imposta, si dovrà indicare l'ammontare di cui si chiede la deduzione.



## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Se nella casella 411 della sezione “Previdenza Complementare” è indicato il codice “1”

|                                                            |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE                                | Previdenza<br>complementare<br>411                                  | Contributi previdenza complementare<br>dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>412 | Contributi previdenza complementare<br>non dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>413 | TFR destinato al fondo<br>414                | Data iscrizione al fondo<br>415 giorno mese anno |  |
|                                                            | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
| Versati nell'anno<br>416                                   |                                                                     | Importi eccedenti esclusi<br>dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>417                      | Importo totale<br>418                                                                                   | Differenziale<br>419                         | Anni residui<br>420                              |  |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
| Versati<br>421                                             |                                                                     | Dedotti<br>422                                                                                      | Non dedotti<br>423                                                                                      | Codice fiscale del familiare a carico<br>424 |                                                  |  |
| IDENTIFICATIVO DEL FONDO                                   |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
| Codice fiscale<br>425                                      |                                                                     | Codice fiscale<br>426                                                                               | Codice fiscale<br>427                                                                                   |                                              |                                                  |  |

| E27 | DEDUCIBILITÀ ORDINARIA | Dedotti dal sostituto<br>1 | Non dedotti dal sostituto<br>2 |
|-----|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|     |                        | ,00                        | ,00                            |

|                                                            |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE                                | Previdenza<br>complementare<br>411                                  | Contributi previdenza complementare<br>dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>412 | Contributi previdenza complementare<br>non dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>413 | TFR destinato al fondo<br>414                | Data iscrizione al fondo<br>415 giorno mese anno |  |
|                                                            | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
| Versati nell'anno<br>416                                   |                                                                     | Importi eccedenti esclusi<br>dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>417                      | Importo totale<br>418                                                                                   | Differenziale<br>419                         | Anni residui<br>420                              |  |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
| Versati<br>421                                             |                                                                     | Dedotti<br>422                                                                                      | Non dedotti<br>423                                                                                      | Codice fiscale del familiare a carico<br>424 |                                                  |  |
| IDENTIFICATIVO DEL FONDO                                   |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
| Codice fiscale<br>425                                      |                                                                     | Codice fiscale<br>426                                                                               | Codice fiscale<br>427                                                                                   |                                              |                                                  |  |

**A colonna 1 (“Dedotti dal sostituto”):** va riportato l’importo dei contributi, di cui al punto 412 della Certificazione Unica che **il sostituto d’imposta ha dedotto dall’imponibile**.

Qualora **siano stati versati contributi per familiari a carico** (punto 421 della Certificazione Unica) va indicato a **colonna “1”** la differenza tra gli importi indicati ai punti 412 e 422 della Certificazione Unica (riferito alla previdenza complementare per familiari a carico dedotto dal reddito di lavoro dipendente).

**A colonna 2 (“non dedotti dal sostituto”)** va indicato l’ammontare dei contributi **non dedotti dal sostituto** per i quali il contribuente può richiedere la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi:

- **contributi versati tramite il sostituto di imposta**, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei punti 413 e 423 della Certificazione Unica (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);

- somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Nel caso di somme versate sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto d'imposta, al **rigo E27 colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'apposita comunicazione rilasciata al contribuente.



I **dipendenti pubblici** per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati **devono compilare il rigo E31** mentre compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico.



**C.M. 18/E/2009:** Nel caso in cui il contribuente abbia versato tramite il proprio datore di lavoro contributi sia ad un fondo contrattuale sia ad un fondo aperto, lo stesso deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. L'annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente presenta la seguente situazione riepilogata dal modello Certificazione Unica:

| PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                            |     | Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 |                | Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 |     | TFR destinato al fondo                |     | Data iscrizione al fondo |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|
| Previdenza complementare                                            | 411 | 412                                                                                    | 413            | 414                                                                                        | 415 | giorno                                | 416 | 417                      | 418 | 419 |
| 1                                                                   |     | 3.500                                                                                  | 1.000          |                                                                                            |     |                                       |     |                          |     |     |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |     |                                                                                        |                |                                                                                            |     |                                       |     |                          |     |     |
| Versati nell'anno                                                   |     | Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5                   |                | Importo totale                                                                             |     | Differenziale                         |     | Anni residui             |     |     |
| 420                                                                 |     | 421                                                                                    |                | 422                                                                                        |     | 423                                   |     | 424                      |     |     |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO          |     |                                                                                        |                |                                                                                            |     |                                       |     |                          |     |     |
| Versati                                                             |     | Dedotti                                                                                |                | Non dedotti                                                                                |     | Codice fiscale del familiare a carico |     |                          |     |     |
| 425                                                                 |     | 426                                                                                    |                | 427                                                                                        |     | 428                                   |     |                          |     |     |
| IDENTIFICATIVO DEL FONDO                                            |     |                                                                                        |                |                                                                                            |     |                                       |     |                          |     |     |
| Codice fiscale                                                      |     |                                                                                        | Codice fiscale |                                                                                            |     | Codice fiscale                        |     |                          |     |     |
| 429                                                                 |     |                                                                                        | 430            |                                                                                            |     | 431                                   |     |                          |     |     |

Il contribuente potrà far valere la quota di contributi non esclusi dai redditi da parte del datore di lavoro in sede di presentazione del modello 730 (previo possesso di ulteriori redditi sui quali far valere gli ulteriori contributi deducibili) compilando la sezione **II del quadro E** del modello 730:

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |  |  |  |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|---------------------------|
| E21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                      |  |  |  | Contributi per previdenza complementare |                           |
| E22 ASSEGNO AL CONIUGE                                                             |  |  |  | Dedotti dal sostituto                   |                           |
| E23 CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI                        |  |  |  | Non dedotti dal sostituto               |                           |
| E24 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE                          |  |  |  | 1                                       | 2                         |
| E25 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'                       |  |  |  | 3.500                                   | 1.000                     |
| E26 ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                                         |  |  |  |                                         |                           |
| E27 DEDUCIBILITA' ORDINARIA                                                        |  |  |  |                                         |                           |
| E28 LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                                                |  |  |  |                                         |                           |
| E29 FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                                                |  |  |  |                                         |                           |
| E30 FAMILIARI A CARICO                                                             |  |  |  |                                         |                           |
| E31 FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI                                   |  |  |  |                                         |                           |
|                                                                                    |  |  |  | Dedotti dal sostituto                   | Quota TFR                 |
|                                                                                    |  |  |  | 1                                       | 2                         |
|                                                                                    |  |  |  |                                         | Non dedotti dal sostituto |
|                                                                                    |  |  |  |                                         | 3                         |

Il soggetto che presta assistenza fiscale, verificato il non superamento del limite massimo di deducibilità (5.164,57 euro), indicherà l'importo di cui alla colonna 2 nel modello 730-3.

## RIGO E28

### LAVORATORI IN PRIMA OCCUPAZIONE

|     |                                 |     |     |
|-----|---------------------------------|-----|-----|
| E28 | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |     |     |
|     |                                 | ,00 | ,00 |

Al rigo E28 vanno indicati i contributi ed i premi versati nel corso del 2015 dai lavoratori di prima occupazione, ovvero dai quei contribuenti che alla data del 1° gennaio 2007 **non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria**.

Tali soggetti possono dedurre i contributi versati:

- entro il limite di **5.164,57 euro nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**;
- potranno **godere di un maggior limite di deducibilità**, per i venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione al fondo. Il limite di deducibilità di 5.164,57 euro **sarà incrementato di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni**. Tale maggiorazione **non potrà comunque superare 2.582,29 euro**. Di conseguenza tali soggetti (lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007), a decorrere da 6° anno potranno usufruire di un limite massimo di deduzione dei contributi versati pari ad **7.746,86 euro**.



L'Agenzia delle Entrate nella **R.M. 131/E/2011** ha chiarito, **a decorrere dal 2012**, come deve essere calcolata la deduzione spettante dal sesto al venticinquesimo anno di partecipazione al fondo.

I lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007, che nel medesimo anno hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare potranno usufruire per la prima volta del maggior limite di deducibilità a partire dalla Dichiarazione dei redditi dell'anno 2012.

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Se nel punto 411 presente nella Sezione “Previdenza complementare” della Certificazione Unica è indicato il codice “3” allora deve essere compilato il rigo E28.

I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono ricavabili **dai punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica** per quanto riguarda l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005.

Per i **lavoratori di prima occupazione** è presente nel modello di Certificazione Unica nella sezione “Previdenza complementare”, il **punto 415**, dove va specificata la data esatta di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata dal lavoratore.

| PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                                   |  | Previdenza complementare | Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | TFR destinato al fondo | Data iscrizione al fondo              |        |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|--------------|------|
|                                                                            |  | 411                      | 412                                                                                    | 413                                                                                        | 414                    | 415                                   | giorno | mese         | anno |
| <b>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE</b> |  |                          |                                                                                        |                                                                                            |                        |                                       |        |              |      |
|                                                                            |  | Versati nell'anno        | Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5                   |                                                                                            | Importo totale         | Differenziale                         |        | Anni residui |      |
|                                                                            |  | 416                      | 417                                                                                    |                                                                                            | 418                    | 419                                   |        | 420          |      |
| <b>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO</b>          |  |                          |                                                                                        |                                                                                            |                        |                                       |        |              |      |
|                                                                            |  | Versati                  | Dedotti                                                                                | Non dedotti                                                                                |                        | Codice fiscale del familiare a carico |        |              |      |
|                                                                            |  | 421                      | 422                                                                                    | 423                                                                                        |                        | 424                                   |        |              |      |
| <b>IDENTIFICATIVO DEL FONDO</b>                                            |  |                          |                                                                                        |                                                                                            |                        |                                       |        |              |      |
|                                                                            |  | Codice fiscale           |                                                                                        | Codice fiscale                                                                             |                        | Codice fiscale                        |        |              |      |
|                                                                            |  | 425                      |                                                                                        | 426                                                                                        |                        | 427                                   |        |              |      |

**A colonna 1 del rigo E28 (“dedotti dal sostituto”)** va indicato l’importo dei contributi, di cui ai punti 412 e 417 della Certificazione Unica, che il sostituto d’imposta ha dedotto dall’imponibile.

**A colonna 2 del rigo E28 (“non dedotti dal sostituto”)** va indicato l’ammontare dei contributi non dedotti dal sostituto d’imposta per i quali il contribuente potrà richiedere la deduzione in dichiarazione dei redditi, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, lavoratore in prima occupazione presenta la seguente situazione riepilogata nel **modello Certificazione Unica**:

|                                                                            |  |                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |                               |  |                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| <b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>                                            |  | Contributi previdenza complementare<br>Previdenza complementare<br>411 <b>3</b>                |  | Contributi previdenza complementare<br>dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>412 <b>5.164,57</b> |  | Contributi previdenza complementare<br>non dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>413 |  | TFR destinato al fondo<br>414 |  | Data iscrizione al fondo<br>415 giorno mese anno |  |
| <b>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE</b> |  |                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |                               |  |                                                  |  |
| Versati nell'anno<br>416 <b>7.000</b>                                      |  | Importi eccedenti esclusi<br>dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>417 <b>1.835,43</b> |  | Importo totale<br>418                                                                                               |  | Differenziale<br>419 <b>5.988</b>                                                                       |  | Anni residui<br>420 <b>19</b> |  |                                                  |  |
| <b>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO</b>          |  |                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |                               |  |                                                  |  |
| Versati<br>421                                                             |  | Dedotti<br>422                                                                                 |  | Non dedotti<br>423                                                                                                  |  | Codice fiscale del familiare a carico<br>424                                                            |  |                               |  |                                                  |  |
| <b>IDENTIFICATIVO DEL FONDO</b>                                            |  |                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |                               |  |                                                  |  |
| Codice fiscale<br>425                                                      |  |                                                                                                |  | Codice fiscale<br>426                                                                                               |  |                                                                                                         |  | Codice fiscale<br>427         |  |                                                  |  |

Se il contribuente ha versato nei primi cinque anni 18.000 euro:

**Punto 416:** va indicato l'importo complessivo dei contributi versati da lavoratori in prima occupazione dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari (nel nostro esempio 7.000 euro);

**Punto 417:** va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1, 3, 4 e 5 che i lavoratori in prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari: tale importo è già ricompreso nel punto 416.

**Punto 419:** nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, va indicato nel punto 149 l'ammontare di tali contributi al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno (25.822,85 euro - 18.000,00 euro - 1.835,43 euro).

**Punto 420:** va indicato il numero degli anni residui per i quali è possibile usufruire della deduzione prevista.

Ipotizzando che il contribuente abbia **versato nel corso del 2015 un importo pari ad 700 euro ad una forma pensionistica complementare** non per mezzo del datore di lavoro, dovrà compilare la sezione II del quadro E del modello 730:

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                          |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|
|                                                                                    |                                                          |   |                            | Contributi per previdenza complementare |  |                           |  |   |  |
|                                                                                    |                                                          |   |                            | Dedotti dal sostituto                   |  | Non dedotti dal sostituto |  |   |  |
| E21                                                                                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
| E22                                                                                | ASSEGNO AL CONIUGE                                       | 1 | Codice fiscale del coniuge | 2                                       |  |                           |  |   |  |
| E23                                                                                | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI  |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
| E24                                                                                | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE    |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
| E25                                                                                | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
| E26                                                                                | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                   | 1 | CODICE                     | 2                                       |  |                           |  |   |  |
| E27                                                                                | DEDUCIBILITA' ORDINARIA                                  |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
| E28                                                                                | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                          |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
| E29                                                                                | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                          |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
| E30                                                                                | FAMILIARI A CARICO                                       |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |
| E31                                                                                | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI             |   |                            | Dedotti dal sostituto                   |  | Quota TFR                 |  |   |  |
|                                                                                    |                                                          |   |                            |                                         |  | Non dedotti dal sostituto |  |   |  |
|                                                                                    |                                                          |   |                            | 1                                       |  | 2                         |  | 3 |  |
|                                                                                    |                                                          |   |                            |                                         |  |                           |  |   |  |

L'importo effettivo dei contributi che il contribuente può portare in deduzione ammonta ad euro:

**€ 7.746,86 - € 7.000 = € 746,86**

Superiore quindi all'importo richiesto indicato a **colonna 2** del **rigo E28** del modello 730.

## RIGO E29

### FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO

|            |                                 |     |     |
|------------|---------------------------------|-----|-----|
| <b>E29</b> | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO |     |     |
|            |                                 | ,00 | ,00 |

Al **rigo E29** vanno indicati i contributi versati **nel corso del 2015** a fondi in squilibrio finanziario per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio dal Ministero del Lavoro.



Non è previsto alcun limite di deducibilità: i contributi versati a queste forme pensionistiche sono integralmente deducibili.



Come precisato nella **C.M. 70/E/2007** nel caso in cui un soggetto sia iscritto anche ad un altro fondo, la deducibilità per i contributi versati a tale ultimo fondo è limitata alla differenza tra 5.164,57 euro e i contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario. Quindi ad esempio se un contribuente ha versato 6.500 euro ad un fondo in squilibrio finanziario e 1.200 euro ad un altro fondo, potrà portare in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi solo 6.500 euro (ma interamente).

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

I dati da riportare in questo rigo sono ricavabili nei **punti 412 e 413** della Certificazione Unica se è indicato il codice “2” nel punto 411 della sezione “Previdenza complementare” della Certificazione Unica.

**A colonna 1 del rigo del rigo E29** va indicato l’importo dei contributi, di cui al punto 412 della Certificazione Unica, che il sostituto d’imposta ha dedotto dall’imponibile.

**A colonna 2 del rigo E29** va indicato l’importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale il contribuente potrà richiedere la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. In questa colonna indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica che il sostituto d’imposta non ha dedotto dall’imponibile ed eventualmente i versamenti effettuati ad altre forme pensionistiche complementari.



#### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha versato nel corso del 2015 8.000 euro ad un fondo in squilibrio finanziario tramite il proprio datore di lavoro.  
Il modello Certificazione Unica del contribuente sarà così compilato:

|                                                                     |                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE                                         | Contributi previdenza complementare<br>dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Contributi previdenza complementare<br>non dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | TFR destinato al fondo                | Data iscrizione al fondo |
|                                                                     | 411<br>2                                                                                     | 412<br>6.000                                                                                     | 413<br>2.000                          | 414<br>giorno mese anno  |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                          |
| Versati nell'anno                                                   | Importi eccedenti esclusi<br>dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5                      | Importo totale                                                                                   | Differenziale                         | Anni residui             |
| 416                                                                 | 417                                                                                          | 418                                                                                              | 419                                   | 420                      |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO          |                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                          |
| Versati                                                             | Dedotti                                                                                      | Non dedotti                                                                                      | Codice fiscale del familiare a carico |                          |
| 421                                                                 | 422                                                                                          | 423                                                                                              | 424                                   |                          |

Il contribuente potrà far valere, **senza limitazioni di deducibilità**, in sede di presentazione del modello 730 **la quota di contributi** che il datore di lavoro **non ha escluso** dal reddito di lavoro dipendente attraverso la compilazione della **sezione II del quadro E**.

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                          |                                                           |                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                    |                                                          | Contributi per previdenza complementare                   |                       |                           |
| E21                                                                                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                           | Dedotti dal sostituto | Non dedotti dal sostituto |
| E22                                                                                | ASSEGNO AL CONIUGE<br>Codice fiscale del coniuge         |                                                           | 1                     | 2                         |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
| E23                                                                                | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI  |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
| E24                                                                                | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE    |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
| E25                                                                                | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
| E26                                                                                | ALTRI ONERI DEDUCIBILI<br>CODICE                         | 1                                                         | 2                     | 3                         |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
| E27                                                                                | DEDUCIBILITA' ORDINARIA                                  |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
| E28                                                                                | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                          |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
| E29                                                                                | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                          |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
| E30                                                                                | FAMILIARI A CARICO                                       |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI              |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          | Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto |                       |                           |
|                                                                                    |                                                          | 1                                                         | 2                     | 3                         |
|                                                                                    |                                                          |                                                           |                       |                           |

## RIGO E30

### CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO

|     |                    |     |     |
|-----|--------------------|-----|-----|
| E30 | FAMILIARI A CARICO |     |     |
|     |                    | ,00 | ,00 |

Al **rigo E30** vanno indicate **le somme versate nel corso del 2015** a forme **pensionistiche complementari** per i **familiari fiscalmente a carico** per la parte da questi non dedotta, nel limite di deducibilità è di **5.164,57 euro**.



Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il **punto 421 della Certificazione Unica** risulta compilato, bisogna indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile; tale importo è rilevabile dalle annotazioni nel punto 422 della Certificazione Unica;
- nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare che il sostituto d'imposta non ha dedotto dall'imponibile, rilevabile dalle annotazioni nel punto 423 della Certificazione Unica.



## QUADRO E - SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Modalità di compilazione

|                             |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE | Previdenza<br>complementare<br>411                                  | Contributi previdenza complementare<br>dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>412 | Contributi previdenza complementare<br>non dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>413 | TFR destinato al fondo<br>414                | Data iscrizione al fondo<br>415 giorno mese anno |  |
|                             | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|                             | Versati nell'anno<br>416                                            | Importi eccedenti esclusi<br>dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>417                      | Importo totale<br>418                                                                                   | Differenziale<br>419                         | Anni residui<br>420                              |  |
|                             | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|                             | Versati<br>421                                                      | Dedotti<br>422                                                                                      | Non dedotti<br>423                                                                                      | Codice fiscale del familiare a carico<br>424 |                                                  |  |
|                             | IDENTIFICATIVO DEL FONDO                                            |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|                             | Codice fiscale<br>425                                               |                                                                                                     | Codice fiscale<br>426                                                                                   |                                              | Codice fiscale<br>427                            |  |



**C.M. 70/E/2007:** si applicano **le regole generali** nel caso in cui il contribuente **sia a carico di più soggetti, per cui la deduzione spetta al soggetto cui è intestato il documento di spesa**. Se il documento che attesta la spesa è **intestato al familiare a carico**, sul documento stesso può essere annotata **la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto**.

Sempre la **C.M. 70/E/2007** ha precisato che non è stato possibile dedurre l'intero ammontare versato, il contribuente è tenuto ad effettuare **entro il 31 dicembre dell'anno una comunicazione al fondo** pensione al fine di specificare gli **importo non dedotti**. Nel caso di contributi versati per conto di familiari a carico **la comunicazione deve essere resa dal titolare della posizione previdenziale**, che dovrà comunicare anche l'ammontare delle somme che non sono state portate in deduzione dal soggetto di cui è a carico.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha versato nel corso del 2015 3.000 euro di contributi tramite il proprio datore di lavoro per conto del figlio fiscalmente a carico.

Il datore di lavoro ha escluso dal reddito di lavoro dipendente 2.000 euro, mentre 1.000 euro non sono stati esclusi dai redditi. La Certificazione Unica sarà così compilata:

|                             |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE | Previdenza<br>complementare<br>411                                  | Contributi previdenza complementare<br>dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>412 | Contributi previdenza complementare<br>non dedotti dai redditi<br>di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>413 | TFR destinato al fondo<br>414                | Data iscrizione al fondo<br>415 giorno mese anno |  |
|                             | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|                             | Versati nell'anno<br>416                                            | Importi eccedenti esclusi<br>dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>417                      | Importo totale<br>418                                                                                   | Differenziale<br>419                         | Anni residui<br>420                              |  |
|                             | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                  |  |
|                             | Versati<br>421                                                      | Dedotti<br>422                                                                                      | Non dedotti<br>423                                                                                      | Codice fiscale del familiare a carico<br>424 |                                                  |  |
|                             | 3.000                                                               | 2.000                                                                                               | 1.000                                                                                                   | ZNTMRK78D54M089M                             |                                                  |  |

### NOVITÀ

Nel **campo 424**, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 421, deve essere riportato, il **codice fiscale di ciascun familiare a carico** per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                          |   |                            |        |     |                                                |                                              |   |                       |     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|-----------------------|-----|---------------------------|
| <b>E21</b>                                                                         | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                |   |                            |        | ,00 | <b>Contributi per previdenza complementare</b> |                                              |   |                       |     |                           |
| <b>E22</b>                                                                         | ASSEGNO AL CONIUGE                                       | 1 | Codice fiscale del coniuge | 2      |     | <b>E27</b>                                     | DEDUCIBILITA ORDINARIA                       | 1 | Dedotti dal sostituto | 2   | Non dedotti dal sostituto |
|                                                                                    |                                                          |   |                            |        | ,00 |                                                |                                              |   | ,00                   |     | ,00                       |
| <b>E23</b>                                                                         | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI  |   |                            |        | ,00 | <b>E28</b>                                     | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE              |   | ,00                   |     | ,00                       |
| <b>E24</b>                                                                         | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE    |   |                            |        | ,00 | <b>E29</b>                                     | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO              |   | ,00                   |     | ,00                       |
| <b>E25</b>                                                                         | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' |   |                            |        | ,00 | <b>E30</b>                                     | FAMILIARI A CARICO                           |   | 2.000                 | ,00 | 1.000                     |
| <b>E26</b>                                                                         | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                   |   |                            | CODICE |     |                                                | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI |   |                       |     |                           |
|                                                                                    |                                                          | 1 |                            | 2      | ,00 | <b>E31</b>                                     |                                              | 1 | Dedotti dal sostituto | 2   | Quota TFR                 |
|                                                                                    |                                                          |   |                            |        | ,00 |                                                |                                              |   |                       | 3   | Non dedotti dal sostituto |
|                                                                                    |                                                          |   |                            |        | ,00 |                                                |                                              |   | ,00                   |     | ,00                       |

## FONDI PENSIONE NEGOZIALI DA DIPENDENTI PUBBLICI

| FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI |                       |           |                           |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
|                                              | Dedotti dal sostituto | Quota TFR | Non dedotti dal sostituto |
| E31                                          | 1                     | 2         | 3                         |
|                                              | .00                   | .00       | .00                       |

Per tali tipologie di contributi e di soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino **al 31 dicembre 2006** ovvero:

- l'importo deducibile non può essere superiore al **12% del reddito complessivo** e, comunque, a **5.164,57 euro**;
- con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può **superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti** (12% del reddito complessivo e 5.164,57 euro).



Con la C.M. 18/E/2009, l'Amministrazione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente **oltre al CUD presenti anche la certificazione del fondo aperto** che indica **l'importo deducibile**, senza l'indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il **contribuente stesso** deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice “4” allora andrà riportato:

- alla **colonna 1**, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta dedotto dall'imponibile, rilevabile dal punto 412 della Certificazione Unica;
- alla **colonna 2**, l'importo indicato nel punto 414 della Certificazione Unica;
- alla **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile indicato nel punto 413 della Certificazione Unica.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un dipendente pubblico ha conseguito nel corso del 2015 i seguenti redditi:

- reddito di lavoro dipendente: 22.000 euro;
- reddito di fabbricati: 6.500 euro.

Il contribuente ha aderito ad un fondo pensione negoziale versando complessivamente nel 2015 4.000 euro.

La quota di TFR destinata al fondo ammonta ad 2.100 euro.

Il contribuente presenta la Certificazione Unica con i seguenti dati:

|                                                                     |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                |                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>                                     | Contributi previdenza complementare di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>411 <b>4</b> | Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>412 <b>2.640</b> | Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>413 <b>1.360</b> | TFR destinato al fondo<br>414 <b>2.100</b>   | Data iscrizione al fondo<br>415 giorno mese anno |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                |                                              |                                                  |
| Versati nell'anno<br>416                                            |                                                                                    | Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5<br>417                                | Importo totale<br>418                                                                                          | Differenziale<br>419                         | Anni residui<br>420                              |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO          |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                |                                              |                                                  |
| Versati<br>421                                                      |                                                                                    | Dedotti<br>422                                                                                             | Non dedotti<br>423                                                                                             | Codice fiscale del familiare a carico<br>424 |                                                  |

Nella sezione **II del quadro E** il contribuente indicherà:

- alla colonna 1: 2.640 euro, i contributi esclusi dall'imponibile;
- alla colonna 2: 2.100 euro, quota di T.R.F. destinata al fondo;
- alla colonna 3: 1.360 euro, contributi non esclusi dall'imponibile

| SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO |                                                          |       |                                         |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
|                                                                                    |                                                          |       | Contributi per previdenza complementare |       |  |
| E21                                                                                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                |       |                                         |       |  |
| E22                                                                                | ASSEGNO AL CONIUGE                                       | 1     | 2                                       |       |  |
| E23                                                                                | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI  |       |                                         |       |  |
| E24                                                                                | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE    |       |                                         |       |  |
| E25                                                                                | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' |       |                                         |       |  |
| E26                                                                                | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                   | 1     | 2                                       |       |  |
| E27                                                                                | DEDUCIBILITA' ORDINARIA                                  |       |                                         |       |  |
| E28                                                                                | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE                          |       |                                         |       |  |
| E29                                                                                | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO                          |       |                                         |       |  |
| E30                                                                                | FAMILIARI A CARICO                                       |       |                                         |       |  |
| E31                                                                                | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI             |       |                                         |       |  |
|                                                                                    |                                                          | 1     | 2                                       | 3     |  |
|                                                                                    |                                                          | 2.640 | 2.100                                   | 1.360 |  |

La quota di contributi che il contribuente potrà effettivamente portare in deduzione deve essere confrontata con le limitazioni di deducibilità previste dalla norma di riferimento:

- 12% del reddito complessivo: (€ 22.000 - € 2.640) + € 6.500 = € 25.860  
€ 25.860 \* 12% = **€ 3.103**
- doppio della quota T.F.R.: € 2.100 \* 2 = **€ 4.200**

Pertanto l'ammontare dei contributi versati "potenzialmente" deducibili (4.000 euro) è inferiore alla soglia del doppio della quota del T.F.R. (4.200 euro) ma non alla soglia del 12% del reddito complessivo (3.103 euro).

Tenuto conto che parte dei contributi versati sono stati già esclusi dal reddito imponibile da parte del datore di lavoro (2.640 euro), la quota dei contributi deducibili in sede di presentazione del modello 730 ammonta ad euro:

€ 3.103 - € 2.640 = € **463**

## RIGO E32

### SPESE PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE

| E32 | SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE | Data stipula locazione |   |   |   | Spesa acquisto/costruzione |     | Interessi mutuo |     |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|----------------------------|-----|-----------------|-----|
|     |                                                                  | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5                          | 6   | 7               | 8   |
|     |                                                                  |                        |   |   |   |                            | ,00 |                 | ,00 |

A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuta una nuova **deduzione** dal reddito complessivo nel caso **di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione**, introdotta dall'art. 21 del D.L. 133/2014.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di **unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014**, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di **unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia**, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la **costruzione**, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di **unità immobiliari a destinazione residenziale** su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilanciato il titolo abitativo edilizio.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, **entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni**.

Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

La deduzione è pari al **20%**:

- **del prezzo di acquisto** dell'immobile risultante dall'atto di compravendita;
- **degli interessi passivi** dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori.

Il **limite massimo complessivo di spesa**, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a **300.000 euro**.

La deduzione è ripartita in **otto quote annuali di pari importo**, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il rigo E32 è diviso in tre colonne nelle quali va riportato:

- alla **colonna 1 (Data stipula locazione)** va indicata la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito;
- alla **colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione)** va indicata la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro;
- alla **colonna 3 (Interessi passivi sui mutui)** va indicato l'importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione **di più immobili** è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli; tuttavia l'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro. Il soggetto che presta assistenza fiscale attribuisce la deduzione, che spetta nella misura del 20%, ripartendola in 8 rate di pari importo.



### APPROFONDIMENTO

#### ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI NUOVE O RISTRUTTURATE DA DARE IN LOCAZIONE



Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell'8 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015 ha disciplinato le *modalità di attuazione e procedure di in materia di deduzione per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.*

All'acquirente **persona fisica**, non esercente attività commerciale (ne sono escluse quindi le persone giuridiche e le persone fisiche esercenti attività commerciali) è riconosciuta **una deduzione dal reddito complessivo pari al 20%:**

- del **prezzo di acquisto** dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro;
- degli **interessi passivi** dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, per l'acquisto, effettuato dal **1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, **invendute alla data di entrata in vigore** della L. 164/2014, od oggetto di interventi di **ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo** di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001.

Come precisato nell'**art. 1 del D.M. 8 settembre 2015** sono definite **invendute** le unità immobiliari che, alla data del **12 novembre 2014:**

- erano **già interamente o parzialmente costruite;**
- era stato **rilasciato il titolo abilitativo edilizio** comunque denominato;
- era stato **dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici** all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

Tali deduzioni sono riconosciute per l'acquisto di **unità abitative** per le quali è **stato rilasciato il certificato di agibilità** o si sia formato il silenzio assenso di cui all'art. 25 del D.P.R. 380/2001, nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017**. Le deduzioni spettano **ai soggetti titolari del diritto di proprietà** dell'unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

Tale deduzione è riconosciuta **per la costruzione di unità immobiliari**, da ultimare entro il **31 dicembre 2017**, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017** ed è ripartito in **otto quote annuali di pari importo** a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

#### Condizioni per usufruire della deduzione:

- l'unità immobiliare acquistata sia destinata, **entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità o dal termine dei lavori di costruzione**, alla **locazione** per almeno **otto anni** e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;



Per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del D.M. 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015.

- l'unità immobiliare medesima sia a **destinazione residenziale**, e non sia **classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**;
- l'unità immobiliare **non sia ubicata** nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'unità immobiliare consegua **prestazioni energetiche certificate in classe A o B**, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale;
- il **canone di locazione** non **sia superiore** a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L. 431/1998, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della L. 350/2003;
- **non sussistano rapporti di parentela** entro il primo grado tra locatore e locatario;
- sia accertata l'esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale **possono cedere in usufrutto**, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che **venga mantenuto il vincolo alla locazione** alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del D.L. 133/2014 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.





## RIGO E33

### SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE IN PERIODI D'IMPOSTA DIVERSI DA QUELLO IN CUI SONO STATE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE

| E33 | RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE | Somme restituite nell'anno | Residuo precedente dichiarazione |
|-----|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|     |                                          | 1                          | 2                                |
|     |                                          | ,00                        | ,00                              |



Nella **sezione II del quadro E** del modello **730/2016** è stato inserito il nuovo rigo E33 “*Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione*” dove indicare l'**ammontare delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore assoggettate a tassazione** (anche separata) in un periodo d'imposta precedente. Fino allo scorso anno tali somme dovevano essere indicate nel rigo E26 tra gli altri oneri deducibili utilizzando il codice “5”.

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle **somme restituite al soggetto erogatore** in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere **portate in deduzione dal reddito complessivo** nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi.



È possibile in alternativa, chiedere il **rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con apposito decreto.

Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| E33 | RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE | Somme restituite nell'anno | Residuo precedente dichiarazione |
|-----|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|     |                                          | 1                          | 2                                |
|     |                                          | ,00                        | ,00                              |

- A **colonna 1 (Somme restituite nell'anno)** va riportato l'ammontare residuo indicato al **punto 440** della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo **delle somme restituite nel 2015** al soggetto erogatore;
- la **colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione)** deve essere compilata se il **sostituto non ha operato la deduzione** degli importi non dedotti nel 2014. In tal caso va indicato l'ammontare riportato nel **rigo 149** del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2015 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) o nel **rigo RN47, colonna 9**, del modello Unico PF 2015.



# QUADRO E - SEZIONE III

## SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |      |   |                |                        |                        |   |   |             |   |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------|------------------------|------------------------|---|---|-------------|---|---------------|----------------------|
| E41                                                                                                           | ANNO |   | CODICE FISCALE | Interventi particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |   |   | NUMERO RATA |   | IMPORTO SPESA | N. d'ordine immobile |
|                                                                                                               | 1    | 2 |                |                        | 3                      | 5 | 6 | 7           | 8 |               |                      |
| E41                                                                                                           |      |   |                |                        |                        |   |   |             |   | ,00           |                      |
| E42                                                                                                           |      |   |                |                        |                        |   |   |             |   | ,00           |                      |
| E43                                                                                                           |      |   |                |                        |                        |   |   |             |   | ,00           |                      |
| E44                                                                                                           |      |   |                |                        |                        |   |   |             |   | ,00           |                      |

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |                  |            |               |   |     |                          |        |            |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---|-----|--------------------------|--------|------------|---|------------|
| E51                                                                                                   | N. ord. immobile | Condominio | CODICE COMUNE |   | T/U | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOGLIO | PARTICELLA |   | SUBALTERNO |
|                                                                                                       | 1                | 2          | 3             | 4 | 5   | 6                        | 7      | 8          | 9 |            |
| E51                                                                                                   |                  |            |               |   |     |                          |        |            |   |            |
| E52                                                                                                   |                  |            |               |   |     |                          |        |            |   |            |

| E53 | ALTRI DATI | N. d'ordine immobile | Condominio | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |       |                      |                                | DOMANDA ACCATASTAMENTO |        |                                   |  |
|-----|------------|----------------------|------------|----------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|--|
|     |            |                      |            | DATA                                         | SERIE | NUMERO E SOTTONUMERO | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE | DATA                   | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE |  |
|     | 1          | 2                    | 3          | 4                                            | 5     | 6                    | 7                              | 8                      | 9      |                                   |  |
| E53 |            |                      |            |                                              |       |                      |                                |                        |        |                                   |  |

| SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) |                                     |             |   |                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----|
| E57                                                                                  | SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI | NUMERO RATA |   | SPESE ARREDO IMMOBILE |     |
|                                                                                      |                                     | 1           | 2 | 3                     | 4   |
| E57                                                                                  |                                     |             |   |                       | ,00 |

La **sezione III** del **quadro E** è dedicata all'indicazione delle spese sostenute per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e per **l'arredo degli immobili ristrutturati**, per i quali spetta la **detrazione del 36%, 41%, 50% o 65%**.



La **Legge di Stabilità 2015**, L. 190/2014 ha disposto la proroga al **31 dicembre 2015**:

- della **detrazione del 50%** delle spese sostenute **nell'anno 2015** per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ex art. 16-bis, comma 1, del Tuir nel **limite massimo di euro 96.000**;
- della **detrazione del 50%** delle spese sostenute **nell'anno 2015** per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+** (A per i forni). La detrazione spetta su un importo **massimo non superiore a € 10.000** ed è riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- della detrazione del **65% delle spese sostenute nell'anno 2015** fino ad un ammontare complessivo di **spesa non superiore ad € 96.000** per unità immobiliare **per le spese relative ad interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex art. 16 bis comma 1 lett. i) del Tuir.

Inoltre la Legge di Stabilità per il 2015 ha **disposto**:

- **l'aumento della ritenuta** sui pagamenti effettuati con bonifico, **dal 4% all'8%**;
- **l'allungamento da 6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa costruttrice può cedere o assegnare l'unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato, al fine di far godere all'acquirente della detrazione Irpef del 50% nel **limite massimo di spesa di euro 96.000**.

## STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

A seguito delle modifiche normative, la **sezione III del quadro E** è stata suddivisa in tre sottosezioni:

- la **sezione III A**, in cui devono essere indicate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che beneficiano **delle detrazioni del 36%, del 41%, del 50% o del 65%**;
- la **sezione III B**, in cui devono essere indicati i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati necessari per fruire delle detrazioni sui lavori iniziati a decorrere dal 2011;
- la **sezione III C**, in cui devono essere indicate le spese per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, per le quali è riconosciuta una detrazione del 50%**.

## QUADRO NORMATIVO

L'agevolazione in oggetto è stata introdotta dall'art. 1, commi da 1 a 7 della L. 449/1997, con percentuale di detrazione del 41% delle spese sostenute limitatamente agli anni 1998 e 1999. Tale agevolazione è stata oggetto nel corso degli anni di continue proroghe che ne hanno modificato ed ampliato l'ambito di applicazione, la percentuale di detraibilità e gli importi massimi di spesa agevolabili.

Le Leggi finanziarie per il 2008, 2009 e 2010 hanno, di anno in anno, disposto:

- la **proroga fino al 31 dicembre 2012** della detrazione d'imposta del 36% per le spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio;
- la reintroduzione della detrazione d'imposta sulle spese sostenute per **l'acquisto di immobili ristrutturati** da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie che eseguano i lavori dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, e che vengano acquistati entro il 30 giugno 2013.

Tale agevolazione, infatti, non era stata prorogata per l'anno 2007.

Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto con nuove, sostanziali modifiche alla materia:

- il **D.L. 70/2011** ha soppresso l'obbligo, per i lavori iniziati dopo il 14 maggio 2011, di inviare **la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara**;
- il **D.L. 201/2011** ha introdotto l'art. 16-bis del Tuir, "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio", rendendo "definitiva" l'agevolazione in esame;
- l'**art. 11 del D.L. 83/2012** ha aumentato al **50%** la detrazione per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. È stato, inoltre, aumentato il limite massimo di spesa agevolabile (da 48.000 euro a 96.000 euro);
- il **D.L. 63/2013, "Decreto energia"** pubblicato nella **G.U. n. 130 del 5 giugno 2013** ha disposto:
  - la **proroga al 31/12/2013 della detrazione Irpef del 50%** delle spese sostenute per gli interventi di

recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

- un'ulteriore **detrazione del 50%** per l'acquisto **di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni)**, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili **le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del decreto) al **31 dicembre 2013**. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 10.000 euro** e ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
- la **L. 90/2013 di conversione al D.L. 63/2013** ha poi introdotto la possibilità di usufruire **della detrazione dall'imposta lorda del 65%** fino ad un ammontare complessivo **di spesa non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per le spese relative ad interventi finalizzati **all'adozione di misure antisismiche** ex art. 16 bis comma 1 lett. i) del Tuir, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al D.L. 63/2013 (quindi dal 5 agosto 2013) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità definite tali dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
- Le **Leggi di Stabilità 2014 (L. 147/2013) e 2015 (L. 190/2014)** hanno prorogato le agevolazioni per le spese sostenute rispettivamente negli anni 2014 e 2015 per beneficiare
  - della **detrazione del 50%** per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ex art. 16-bis, comma 1, nel **limite massimo di 96.000 euro**;
  - della **detrazione del 50%** per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili** finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione nonché **di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**. La detrazione spetta su un importo **massimo non superiore a 10.000 euro** ed è riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  - della detrazione del **65%** fino ad un ammontare complessivo di **spesa non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare **per le spese relative ad interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex art. 16 bis comma 1 lett. i) del Tuir.
- Inoltre la Legge di Stabilità per il 2015 ha disposto:
  - **l'aumento della ritenuta** sui pagamenti effettuati con bonifico, dal **4% all'8%**;
  - **l'allungamento da 6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa costruttrice può cedere o assegnare l'unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato, al fine di far godere all'acquirente della detrazione Irpef del **50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro**. Dal 2016 tale detrazione ritornerà a regime con aliquota del 36% e fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro.



La **Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)** ha **prorogato** anche per l'anno 2016, **mantenendo le aliquote potenziate del 50% e del 65%**, le detrazioni:

- per le **spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio** (nella misura del **50%**);
- per le **spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+**, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (nella misura del **50%**);
- per le **spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico** degli edifici (nella misura del **65%**);

- per gli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (nella misura del **65%**);

Inoltre ha disposto:

- la possibilità di fruire della **detrazione del 65%** anche per le spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative;
- per le spese sostenute **dal 1.1.2016 al 31.12.2016** per interventi di **riqualificazione energetica** di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir, **in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.**

## SEZIONE III - A

Nella **sezione III – A del quadro E** vanno indicate **le spese sostenute nell'anno 2015** o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in particolare:

- per la **ristrutturazione di immobili**;
- per **l'acquisto o all'assegnazione di immobili** facenti parte di **edifici ristrutturati**, se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenuti entro determinate date;
- per **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (la detrazione d'imposta spettante è pari al 65%);
- per gli **interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi**, realizzato dal **2004 al 2006**. Tale agevolazione, infatti, a decorrere dall'anno 2007, non è stata più prorogata.

## SPESE AGEVOLABILI

### SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Ai sensi dell'art. **16 bis del Tuir**, possono beneficiare della detrazione d'imposta: gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d), del D.P.R. 380/2001, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia.



**Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 sono ammessi ai fini dell'agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali**

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEFINIZIONE<br>ESEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUTENZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Ai sensi dell'<b>art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. 380/2001</b>, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e gli interventi per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.</p> <p>A titolo esemplificativo sono considerati interventi di manutenzione ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</li> <li>• la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;</li> <li>• la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;</li> <li>• il rifacimento di intonaci interni;</li> <li>• l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze;</li> <li>• la verniciatura delle porte dei garage.</li> </ul> <hr/> <p><b>Queste tipologie di intervento sono detraibili solo se effettuate su parti comuni di edifici residenziali.</b></p> <hr/> <p>Le <b>parti comuni</b> interessate sono quelle <b>indicate dall'art. 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile</b>. Tra queste: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.</p> |
| <div data-bbox="300 1211 403 1350"> </div> <p>In generale se gli interventi di manutenzione ordinaria fanno parte di un intervento più ampio agevolabile, come ad esempio la realizzazione di nuove mura divisorie o lo spostamento dei servizi o la demolizione di tramezzature, l'insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Come modificato dal <b>D.L. 133/2014</b>, sono considerati <b>interventi di manutenzione straordinaria</b> le opere e le modifiche necessarie per <b>rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici</b> e per <b>realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici</b>, sempre che non vadano a modificare la <b>volumetria complessiva degli edifici</b> e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti <b>nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari</b> con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.</p> <p><b>Ad esempio</b>, sono opere di manutenzione straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione di ascensori e scale di sicurezza;</li> <li>• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;</li> <li>• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;</li> <li>• rifacimento di scale e rampe;</li> <li>• interventi finalizzati al risparmio energetico;</li> <li>• recinzione dell'area privata;</li> <li>• costruzione di scale interne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO                               | DEFINIZIONE<br>ESEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO</b></p>     | <p><b>Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001</b>, sono tali gli interventi sistematici volti a conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme di opere che consentano destinazioni d'uso dell'organismo edilizio con essi compatibili.</p> <p>Tali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p> <p>Ad esempio, sono considerati interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;</li> <li>• di adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;</li> <li>• di apertura di finestre per esigenze di areazione dei locali;</li> <li>• di innovazione delle strutture verticali e orizzontali;</li> <li>• di rinnovazione completa del tetto;</li> <li>• di rifacimento delle pareti perimetrali.</li> </ul> |
| <p><b>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</b></p> | <p><b>Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001</b>, sono <b>interventi di ristrutturazione edilizia</b> quegli interventi sistematici di trasformazione dell'edificio che non devono, però, portare alla totale demolizione dello stesso.</p> <p>Attraverso queste opere è <b>possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente degli edifici</b>. Sono tali, ad esempio, gli interventi per la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali, gli interventi di ampliamento delle superfici o la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari.</p> <p>Vi rientrano le opere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile;</li> <li>• modifica della facciata;</li> <li>• realizzazione di una mansarda o di un balcone;</li> <li>• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;</li> <li>• apertura di nuove porte e finestre;</li> <li>• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.</li> </ul>                                               |



Riguardo agli interventi di **ristrutturazione edilizia** ammessi al beneficio della detrazione fiscale l'Agenzia delle entrate ha chiarito, nella **C.M. 39/E/2010** che:

- per la **demolizione e ricostruzione con ampliamento**, la **detrazione non spetta** in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione";
- se la ristrutturazione avviene **senza demolire l'edificio esistente** e con ampliamento dello stesso, la **detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente** in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa, come chiarito anche nella R.M. 4/E/2011.



## ULTERIORI INTERVENTI AGEVOLABILI

Ulteriori interventi possono godere delle detrazioni in oggetto, in particolare:

- lavori finalizzati all'**eliminazione delle barriere architettoniche** aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- opere finalizzate alla **cablatura degli edifici**;
- opere finalizzate al **contenimento dell'inquinamento acustico**;
- opere **finalizzate al risparmio energetico**, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, tra le quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- interventi **di messa a norma** degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla **prevenzione di atti illeciti da parte di terzi**;

### **ATTI ILLECITI**

Per "**atti illeciti**" si intendono quelli **penalmente illeciti** (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

In questi casi, **la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra** nell'agevolazione, per esempio, **il contratto stipulato con un istituto di vigilanza**.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- porte blindate o rinforzate;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

- opere finalizzate **alla prevenzione di infortuni domestici**;

### **SICUREZZA DOMESTICA**

Con riferimento **alla sicurezza domestica**, il semplice **acquisto**, anche a fini sostitutivi, **di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza non dà diritto** alla detrazione, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

**L'agevolazione compete**, invece, per la riparazione **di impianti insicuri realizzati su immobili**, ad esempio **la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante**. Rientrano, inoltre, tra le opere agevolabili anche: **l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti**, il **montaggio di vetri antifurto** e **l'installazione del corrimano**.

- **realizzazione di parcheggi pertinenziali**;
- **interventi di bonifica dall'amianto**;
- **acquisto di immobili ristrutturati** da impresa di costruzione o di ristrutturazione o da cooperativa edilizia;



- interventi necessari **per la ricostruzione o ripristino di immobili** danneggiati a causa di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- **interventi per la realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia **idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione** per le persone portatrici di **handicap gravi**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- **opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica.**



### DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE

L'art. 16-bis, comma 1, lett. I), del Tuir, **prevede** che possano godere della **detrazione del 36 – 50%** anche gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma, la **C.M. 29/E/2013** ha precisato che deve trattarsi di interventi per l'esecuzione di opere:

- per la **messa in sicurezza statica**, in particolare **sulle parti strutturali**;
- **per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare** la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la **realizzazione** degli **interventi necessari** al **rilascio** della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica **devono essere realizzati sulle parti strutturali** degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Si tratta di interventi che devono riguardare spese sostenute per costruzioni **adibite ad abitazione principale** o ad **attività produttive** che ricadono **nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2), di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274.

L'art. 16, **comma 1-bis del D.L. 63/2013**, aggiunto in sede di conversione, ha stabilito, inoltre, che con riferimento a **tali tipologie di interventi** (finalizzati all'adozione di misure antisismiche - ex. art 16 bis comma 1 lett. I) del Tuir) le **cui procedure autorizzative sono state attivate dal 05/08/2013** (dopo l'entrata in vigore della legge di conversione n. 90/2013), **possono beneficiare della detrazione potenziata del 65% (da ripartire in 10 quote annuali), fino ad un ammontare complessivo non superiore ad 96.000,00 euro per unità immobiliare.**

Per quanto riguarda i **soggetti** beneficiari della detrazione, la **C.M. 29/E/2013** ha precisato che l'agevolazione può essere fruita **dai soggetti passivi irpef ed Ires che:**

- **abbiano sostenuto le spese;**
- **possiedano o detengano** l'immobile in **base ad un titolo idoneo** (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione o altro diritto personale di godimento).

Infine, precisa ancora l'Agenzia, nel caso **in cui un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità** che comprenda **unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni:**

- **l'aliquota del 65%** potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, riferite alle unità immobiliari destinate **ad attività produttive e ad abitazione principale;**
- **l'aliquota del 50%** potrà essere applicata per **le altre unità immobiliari** residenziali,

anche ad uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall'Irpef di cui all'art. 16-bis, del Tuir.

La detrazione, con l'aliquota potenziata del **65%** fino ad un ammontare complessivo di **spesa non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare è stata dapprima prorogata fino al **31 dicembre 2014** dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), poi fino al **31 dicembre 2015** dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).



La **Legge di Stabilità 2016** ha disposto una nuova proroga fino al **31 dicembre 2016**.

## TIPOLOGIE DI SPESE AMESSE IN DETRAZIONE

Le spese sostenute che danno diritto alla detrazione sono riferite a:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione, D.M. n. 41/1998;
- messa a norma degli edifici, ai sensi del D.M. 37/2008, per gli impianti elettrici, e delle norme UNICIG, per gli impianti a metano.



**C.M. 57/E/1998:** non possono godere della detrazione in oggetto gli interessi per mutui contratti per la realizzazione di questi interventi.

**R.M. 84/E/2007:** non possono usufruire della detrazione i lavori di collettamento della rete fognaria o di sistemazione della rete idrica tanto meno se realizzati da un consorzio tra proprietari di immobili senza le caratteristiche del condominio.

**R.M. 229/E/2009:** la **TOSAP** (Tassa occupazione suolo pubblico) relativa all'area necessaria per l'impianto dei ponteggi può essere computata nelle spese sulle quali calcolare la detrazione d'imposta del 36%.



**Non possono usufruire della detrazione le spese sostenute per il trasloco e l'affitto del locale per custodire temporaneamente i mobili durante il periodo di effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.**



**R.M. 118/E/2014:** La redazione **dell'atto notarile** di vincolo unilaterale non costituisce un atto necessario alla realizzazione degli interventi edilizi cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire, ma è un atto avente una finalità diversa, *ovvero quella di rendere la parte di sottotetto esistente "pertinenza" dell'unità immobiliare principale*. Tale atto è funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia, **contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione**, detraibile quale onere strettamente connesso all'intervento edilizio. Si ritiene che **il costo sostenuto per la redazione dell'atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto rilevante per la determinazione dell'importo di detto contributo detraibile, debba seguirne il medesimo regime fiscale ed essere ammesso in detrazione**.

## TIPOLOGIE DI IMMOBILI

Possono fruire della detrazione **Irpef del 36%, del 41%, del 50% o del 65%**, tutti gli interventi specificatamente individuati, effettuati su **edifici residenziali** (rimangono esclusi, pertanto, gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale), che **siano iscritti in catasto** (o per i quali sia stato richiesto l'accatastamento), **ubicati nel territorio dello Stato** e per i quali si è in regola con il pagamento dell'ICI/Imu. Sono ammessi ad usufruire della detrazione prevista del **36%, del 41%, del 50% o del 65%**, tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze e su parti comuni di edifici residenziali, così come definite dall'art. 1117, n. 1, n. 2, n. 3, del codice civile.



È stata riconosciuta la possibilità di **usufruire della detrazione** per lavori di ristrutturazione di un **immobile accatastato come ufficio** che, a seguito di ristrutturazione, **viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale**. Sul punto l'Agenzia ha confermato la possibilità di usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d'uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.



**R.M. 7/E/2010:** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini dell'individuazione delle parti comuni degli edifici, deve essere preso a riferimento il Decreto 18 febbraio 1998 n. 41. Tale Decreto, fa un generico rinvio all'art. 1117 del codice civile, senza specificare i numeri contenuti in tale articolo. Pertanto, saranno oggetto di agevolazione gli interventi realizzati su tutte le parti condominiali menzionate dall'art. 1117, nn. 1, 2, 3. Lo stesso art. 16-bis del Tuir, nell'elencare gli interventi agevolabili, riporta anche quelli effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, di cui all'art. 1117 del codice civile e non solo quelli di cui al comma 1.

Per **le singole abitazioni** (comprese le unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale), **sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria**.



Se gli interventi sono stati eseguiti su **immobili storici e artistici**, di cui al D.Lgs. 42/2004, è possibile fruire **anche della detrazione del 19%** (ridotta del 50%) per le spese sostenute.



#### INTERVENTI SU PERTINENZE

L'agevolazione si applica anche per gli interventi effettuati sulle strutture e sulle aree pertinenziali dell'immobile principale. Tuttavia, il limite di spesa massimo agevolabile va inteso complessivamente per l'unità immobiliare a destinazione abitativa e le relative pertinenze.

### ACQUISTO DI IMMOBILE RISTRUTTURATO

L'art. 16- bis, comma 3, del Tuir prevede la **detrazione d'imposta** sulle spese **sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari** facenti parte di un edificio interamente sottoposto **ad interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia**, eseguiti **da imprese di costruzione o ristrutturazione** o da **cooperative edilizie**, a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, entro uno specifico termine.

Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato allungato il termine **da 6 mesi a 18 mesi** dal termine dei lavori entro il quale l'impresa costruttrice o la cooperativa edilizia può provvedere alla cessione o all'assegnazione dell'immobile ristrutturato.

Come chiarito anche nella **C.M. 29/E/2013**, se le spese **per l'acquisto dell'immobile** sono state sostenute **dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013**, la detrazione spetta nella misura del **50%**. L'acquirente o l'assegnatario dell'immobile dovrà, pertanto, calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario pari **al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione**, entro **l'importo massimo di 96.000 euro**.

Con riferimento alla **proroga** della detrazione in oggetto anche per **l'anno 2014** con l'aliquota potenziata al **50%** e al limite di spesa di **96.000 euro** l'Agenzia delle Entrate, già nella **citata C.M. 29/E/2013** ha precisato che l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l'incremento delle spese ammissibili da 48.000 euro a 96.000 euro si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui **comma 3 del art. 16-bis del Tuir**, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell'unità immobiliare.

Ciò in quanto *“gli interventi oggetto del comma 3 (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 (in particolare alle lett. a e b), così come sono i medesimi l'aliquota applicabile e l'importo massimo della spesa ammissibile”*.

Considerato che la disposizione contenuta nella Finanziaria 2014 stabilisce che “ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis” si ritiene che anche per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ristrutturati spetti la detrazione nella misura del 50% e fino a 96.000 euro per le fattispecie in esame.

A conferma di ciò le istruzioni alla compilazione del modello 730 indicano che per le spese sostenute **dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015** la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura **del 50%**. L'importo pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.



La Finanziaria per il 2007 non aveva prorogato tale agevolazione per l'anno 2007 (nella norma mancava il richiamo al relativo riferimento normativo).



- Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo **alla singola unità immobiliare**. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di spesa va ripartito tra loro.
- **Gli acconti**, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati, per il riconoscimento del beneficio.



**Come precisato nella C.M. 24/E/2004:**

- nel caso in cui con lo stesso atto vengano **acquistate più unità immobiliari** classificate catastalmente ad uso abitativo, il limite massimo di spesa agevolabile (48.000 euro) va riferito a ciascuna unità abitativa. Pertanto, nel caso di acquisto di due immobili è possibile beneficiare della detrazione nel limite di complessivi 96.000 euro.
- se due soggetti acquistano, l'uno **la nuda proprietà**, e l'altro **l'usufrutto dell'immobile ristrutturato**, la detrazione deve essere ripartita in base al costo d'acquisto sostenuto, nel limite di 48.000 euro, riferito a ciascun contribuente. **Pertanto, si deve considerare il costo riferibile all'acquisto della nuda proprietà e all'acquisto dell'usufrutto.**

## SOGGETTI AMMESSI

La detrazione del 36%, 41%, 50%, 65% spetta **a tutti i soggetti passivi Irpef** che siano **residenti** nel territorio dello Stato ovvero **non residenti, che possiedano o detengano** l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Pertanto, i soggetti ammessi ad usufruire della detrazione in oggetto sono:

- il titolare del **diritto di proprietà**;
- il titolare di un **diritto reale**, quale l'usufrutto (previa autorizzazione del nudo proprietario), il diritto d'uso o il diritto di abitazione;
- **l'inquilino**;
- **il comodatario**;



Per beneficiare della detrazione l'inquilino e il comodatario in qualità di detentori devono essere in possesso di una dichiarazione rilanciata dal possessore dell'immobile.

- soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi;



- soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- **imprenditori individuali**, purché l'immobile oggetto dell'intervento non sia strumentale all'esercizio d'impresa né sia immobile merce.

### CASI PARTICOLARI

- Se le abitazioni nelle quali vengono effettuati gli interventi **sono adibite promiscuamente ad attività d'impresa o professionale, la detrazione spetta al 50%**;
- nel caso di spese sostenute **da società semplici, società di persone (s.n.c., s.a.s.) e da associazioni professionali**, la detrazione spetta ai soci o agli associati in rapporto alla quota di partecipazione agli utili.

Le spese sostenute dovranno essere indicate nel quadro RP e nel quadro RN del modello Unico Società di persone.



#### **FAMILLARE CONVIVENTE**

Come precisato dalla **R.M. 184/E/2002**, la detrazione compete anche al **famillare convivente** del possessore o detentore o comodatario dell'immobile a condizione che siano a carico del familiare convivente, riguardo le spese dei lavori sostenute già all'avvio della procedura (in sede di comunicazione di inizio lavori) e a condizione che **le fatture ed i bonifici siano a lui intestati**. È necessario, inoltre, che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui, di fatto, si esplica la convivenza. Non è richiesto, invece, che l'immobile costituisca l'abitazione principale del possessore o detentore dell'immobile e del familiare convivente.

#### **FAMILLARE CONVIVENTE E DOCUMENTAZIONE**

Già con la **C.M. 20/E/2011** l'Agenzia delle Entrate **aveva riconosciuto la possibilità** di usufruire della detrazione sulla spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta **al familiare convivente non intestatario della fattura e/o dei bonifici**, secondo il principio che il beneficio deve essere riconosciuto al soggetto che ha **effettivamente sostenuto l'onere**. Pertanto, nel caso in cui **la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo soggetto** mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da **entrambi**, la **detrazione spetta anche a colui che non risulti indicato nei documenti** (fatture e bonifici), a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta.

Al riguardo la **C.M. 11/E/2014** ha precisato che l'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata **fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione**. È **esclusa** la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Inoltre l'Agenzia precisa che **non è richiesta l'indicazione del codice fiscale** nell'apposito campo in quanto limitato ai lavori su parti comuni condominiali, agli interventi sostenuti da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e all'acquisto di immobile ristrutturato.

#### **PROMISSARIO ACQUIRENTE**

La detrazione può spettare anche al futuro acquirente se:

- il preliminare di compravendita dell'immobile sia regolarmente registrato;
- questi abbia fatto eseguire a proprie spese gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- questi sia stato immesso nel possesso dell'immobile.



La detrazione può essere richiesta anche **dal soggetto che esegue in proprio** i lavori sull'immobile, **limitatamente, però, alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.**

## LIMITI DI SPESA E PERCENTUALE DI DETRAZIONE

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.L. 83/2012**, per le spese sostenute dal **26/06/2012 al 30/06/2013** in relazione a tali interventi, la percentuale di detrazione è stata elevata **dal 36% al 50%** e l'ammontare massimo delle spese rilevanti è stato incrementato **ad 96.000,00 euro** (da 48.000,00 euro). Il **D.L. 63/2013 ha prorogato tali agevolazioni** (percentuale di detrazione 50% e ammontare massimo delle spese agevolabili a 96.000,00 euro) **fino al 31/12/2013, mentre le Leggi di Stabilità 2014, 2015 e 2016 hanno prorogato tali agevolazioni fino al 31/12/2016** (detrazioni al 50% e limite di spesa a 96.000 euro). I limiti di spesa su cui possono essere applicate le percentuali di detrazione (spese sostenute nell'anno ed effettivamente rimaste a carico del contribuente secondo **il criterio di cassa**), ammontano a:

| PERIODO                             | % DETRAZIONE | SPESA AGEVOLABILE |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| 2003, 2004, 2005                    | 36%          | € 48.000          |
| Dal 01/01/2006 al 30/09/2006        | 41%          | € 48.000          |
| Dal 01/10/2006 al 31/12/2006        | 36%          | € 48.000          |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011        | 36%          | € 48.000          |
| Dal 01/01/2012 al 25/06/2012        | 36%          | € 48.000          |
| Dal 25/06/2012 al 30/06/2013        | 50%          | € 96.000          |
| Dal 01/07/2013 al 31/12/2013        | 50%          | € 96.000          |
| <b>Dal 01/01/2014 al 31/12/2014</b> | <b>50%</b>   | <b>€ 96.000</b>   |
| <b>Dal 01/01/2015 al 31/12/2015</b> | <b>50%</b>   | <b>€ 96.000</b>   |
| <b>Dal 01/01/2016 al 31/12/2016</b> | <b>50%</b>   | <b>€ 96.000</b>   |

La **Legge di stabilità 2016** ha ulteriormente prorogato la detrazione anche per tutto il **2016**, confermando l'aliquota del 50% e il limite di spesa massimo di € 96.000



- Per l'anno **2012** la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite di 48.000 euro;
- per le spese sostenute dal **1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014**, la detrazione spetta sempre entro il limite massimo di 96.000 euro, anche in caso di mera prosecuzione delle spese sostenute in anni precedenti;
- dal **1 gennaio 2017** la percentuale di detrazione dovrebbe tornare al 36% e il limite di spesa a 48.000 euro.



La tabella che seguono riassume le percentuali di detrazione e i limiti di spesa per ciascuna annualità, relativamente a:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- acquisto di immobili ristrutturati;
- salvaguardia di aree boschive,

per le varie annualità che possono interessare la compilazione del modello:

- **interventi di recupero del patrimonio edilizio**

|                              | 2005         |                 | 2006         |                 | 01/01/2007<br>25/06/2012 |                 | 25/06/2012<br>31/12/2013 |                 | 01/01/2014<br>31/12/2015 |                 |
|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                              | %<br>Detraz. | Limite<br>spesa | %<br>Detraz. | Limite<br>spesa | %<br>Detraz.             | Limite<br>spesa | %<br>Detraz.             | Limite<br>spesa | %<br>Detraz.             | Limite<br>spesa |
| Recupero patrimonio edilizio | 36%          | 48.000          | 36%*<br>41%* | 48.000          | 36%                      | 48.000          | 50%                      | 96.000          | 50%                      | 96.000          |

\* Per le fatture emesse nel periodo dal 01/01/2006 al 30/09/2009: 41%

\* Per le fatture emesse nel periodo dal 01/10/2006 al 31/12/2006: 36%

- **acquisto di immobili ristrutturati**

|                                    | 2005         |                   | 2006           |                 | 01/01/2008<br>25/06/2012 |                 | 26/06/2012<br>31/12/2013 |                 | 01/01/2014<br>31/12/2015 |                 |
|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                                    | %<br>Detraz. | Limite<br>spesa   | %<br>Detraz.   | Limite<br>spesa | %<br>Detraz.             | Limite<br>spesa | %<br>Detraz.             | Limite<br>spesa | %<br>Detraz.             | Limite<br>spesa |
| Acquisto di immobili ristrutturati | 36%          | 48.000<br>77.469* | 36%**<br>41%** | 48.000          | 36%                      | 48.000          | 50%                      | 96.000          | 50%                      | 96.000          |

\* Se l'immobile è stato ristrutturato entro il 2002 e alienato entro il 30/06/2003

\*\* Se il rogito è avvenuto dal 01/01/2006 al 30/09/2009: 41%

\*\* Se il rogito è avvenuto nel periodo dal 01/10/2006 al 31/12/2006: 36%

- **salvaguardia di aree boschive**

|                            | 2005         |                 | 2006         |                 | 2007/2012    |                 | 2013       |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
|                            | %<br>Detraz. | Limite<br>spesa | %<br>Detraz. | Limite<br>spesa | %<br>Detraz. | Limite<br>spesa | %<br>Detra | Limite<br>spesa |
| Salvaguardia aree boschive | 36%          | 100.000         | 36%          | 100.000         | -            | -               | -          | -               |



#### APPROFONDIMENTI

#### PROSECUZIONE DI INTERVENTI INIZIATI IN ANNI PRECEDENTI

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati **prima del 26 giugno 2012** e **proseguiti negli anni successivi**, la detrazione del **50%** spetta per le spese sostenute dal 26 giugno

2012 al 31 dicembre 2015 nel limite di 96.000 euro, **al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012**, nel limite di 48.000 euro.

In sostanza, nel caso in cui nel medesimo anno si effettuino nuovi interventi come prosecuzione di altri iniziati in esercizi precedenti, il limite massimo agevolabile va considerato complessivamente.

### Esempio

Si ipotizzi che un contribuente abbia sostenuto:

- nell'anno 2012 spese pari a 10.000 euro (prima del 25/06/2012);
- nell'anno 2013 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 10.000 euro;
- nell'anno 2014 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 30.000 euro;
- nell'anno 2015 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 60.000 euro.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015 potrà portare in detrazione un'importo pari alla differenza tra:

€ 96.000 (limite massimo) - € 50.000 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2012, 2013 e 2014) = **€ 46.000** (non potrà quindi beneficiare delle detrazioni su tutta la spesa sostenuta nel 2015).

Tale valore corrisponde alla differenza tra il limite di spesa massimo agevolabile per ciascun intervento e quanto già sostenuto nel corso del 2012, del 2013 e del 2014.



### LIMITE DI SPESA ED AUTONOMIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

L'Agenzia delle Entrate, nella **C.M. 17/E/2015** ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della detrazione per più interventi effettuati sul medesimo immobile.

In particolare, premesso che:

- in base al comma 1 dell'art. 16-bis del Tuir, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è **annuale** e riguarda il **singolo immobile** interessato dagli interventi medesimi;
- in caso di interventi che consistano **nella mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che *“ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”*,

l'Agenzia **ha chiarito** che questo **ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi**, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

**L'autonoma configurabilità dell'intervento** è subordinata ad **elementi riscontrabili** in via di fatto oltre che, ove richiesto, **all'espletamento degli adempimenti amministrativi** relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori. L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Dato che la norma **non prevede** che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, **sia effettuata una nuova ristrutturazione** che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente **potrà avvalersi della detrazione** nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

**SOSTENIMENTO DELLA SPESA DA PARTE DI PIÙ SOGGETTI**

Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa su cui applicare la percentuale **va riferito alla singola unità immobiliare** sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), il limite di spesa di 48.000 euro o 96.000 euro va ripartito tra gli stessi, indipendentemente dalle **quote di proprietà, sulla base della percentuale di sostenimento della spesa da parte di ognuno di essi.**

Diversamente, come chiarito i **nella C.M. 20/E/2011**, nel caso di **acquisto di immobile ristrutturato** da parte di più soggetti aventi il diritto alla detrazione, **il limite di spesa agevolabile va ripartito tra gli aventi diritto sulla base delle quote di proprietà.**

**INTERVENTI SU PARTI COMUNI**

Come precisato nella **R.M. 206/E/2007**, in caso di lavori di ristrutturazione su parti comuni di un edificio e di contemporanei lavori di ristrutturazione su un appartamento facente parte dello stesso edificio, il limite massimo di spesa, di 48.000 euro, si considera separatamente per i due interventi.

**ACQUISTO DI BOX O POSTI AUTO PERTINENZIALI**

Possono usufruire della detrazione anche **gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati**. Tuttavia, la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

Condizione essenziale per usufruire dell'agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e il box e che il prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita sia pagato tramite bonifico bancario.

Nel caso in cui l'**atto definitivo di acquisto** sia stipulato successivamente al versamento di **eventuali acconti**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, **la detrazione d'imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box.**

Se **manca un preliminare** di acquisto registrato, **eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima della stipulazione dell'atto notarile non sono ammessi in detrazione.** In questo caso, infatti, al

momento del pagamento non è ancora riscontrabile l'effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata integrata nell'ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa.



Nella **C.M. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui madre e figlia che risultino conviventi e procedano all'acquisto di un box pertinenziale e la fattura per l'acquisto venga emessa a nome della figlia proprietaria, ma il bonifico venga eseguito dalla madre, che ha sostenuto la spesa, la **detrazione compete al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa**, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

## PERTINENZE

La **R.M. 181/E/2008** ha chiarito che per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un'abitazione che sulla relativa pertinenza, anche se accatastate separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione Irpef del 36%. In tale circostanza, pertanto, non è necessario procedere all'imputazione dei costi dell'intervento alle singole unità immobiliari.

## RIPARTIZIONE DELLE RATE

La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda e deve essere obbligatoriamente ripartita in **10 rate annuali** di pari importo.

La quota di detrazione annuale che eccede l'Irpef lorda non può essere mai né riportata nell'anno successivo, né richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, né cumulata negli esercizi successivi.

**Fino all'anno 2011**, i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), potevano **optare** per una **diversa ripartizione** della spesa.

In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2011 avevano compiuto **75 anni**, potevano optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2011 avevano compiuto **80 anni**, potevano optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

## ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute, a condizione che vengano effettuati **alcuni adempimenti**.



Il **D.L. 70/2011**, entrato in vigore il **14 maggio 2011**, ha **eliminato l'obbligo** di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve:

- **compilare**, nella dichiarazione dei redditi **la sezione III B** del quadro E, indicando i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto) se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- **conservare ed esibire**, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011**.

**Il D.L. 70/2011 ha, inoltre, disposto l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura.**



Anche per gli **acquisti di box e posti auto pertinenziali**, il D.L. 70/2011 ha sostituito l'obbligo di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara con l'indicazione dei dati sopra descritti nella dichiarazione dei redditi.

A seguito dell'entrata **in vigore del D.L. 70/2011**, sono stati modificati gli adempimenti che dovevano essere effettuati dal contribuente per godere della relativa detrazione Irpef, a seconda che gli interventi fossero iniziati prima del 13 maggio 2011 o dal 14 maggio 2011.

#### **Interventi iniziati dal 14 maggio 2011 (entrata in vigore del D.L. 70/2011)**

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011** ovvero:

- **abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare** (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non è previsto alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi per i quali viene ammessa la detrazione, il contribuente deve redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
- **la domanda di accatastamento** per gli immobili non ancora censiti;
- **le ricevute di pagamento dell'Ici o dell'IMU** se dovuta;
- **la delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal **detentore dell'immobile**, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- **la comunicazione preventiva all'Asl**, se obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, indicante la data di inizio dei lavori;
- **fatture e ricevute fiscali** comprovanti le spese sostenute;
- **ricevute dei bonifici di pagamento**. Le spese devono essere effettuate tramite **bonifico bancario o postale** da cui risulti la **causale del versamento (con indicazione della norma di riferimento art. 16-bis del tuir)**, il **codice fiscale del soggetto beneficiario** della detrazione ed il **numero di partita Iva** o il **codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato**.



Quando vi **sono più soggetti** che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il **bonifico deve riportare il codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.**

Nel caso di non coincidenza delle fatture e dei bonifici effettuati, o nel caso in cui ci siano più soggetti beneficiari della detrazione che non risultano dalle fatture e dai bonifici, è possibile fruire della detrazione solo se i beneficiari provvedono ad integrare le fatture con l'indicazione della spesa sostenuta da ciascun soggetto.



Non è **necessario attestare mediante bonifico:**

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute d'acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- se il **bonifico** contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, **gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico;**
- per gli interventi realizzati sulle **parti comuni condominiali**, oltre al codice fiscale del condominio è **necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.**



#### **ORDINANTE DEL BONIFICO DIVERSO DAL BENEFICIARIO**

Nella **C.M. 17/E/2015** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nell'ipotesi in cui l'**ordinante** sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale **beneficiario della detrazione**, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma, la **detrazione deve essere fruita da quest'ultimo** ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto circa la titolarità del sostenimento della spesa.



#### **COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE**

Deve essere inviata **all'Azienda sanitaria locale competente per territorio** una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) contenente:

- **dati identificativi dell'impresa** esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione data di inizio dell'intervento di recupero;
- **natura dell'intervento da realizzare;**
- **generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;**
- data di inizio dell'intervento di recupero.

La comunicazione **non deve essere effettuata** in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'Asl.



## ACQUISTO DI BOX O POSTO AUTO PERTINENZIALE E NOVITÀ DEL D.L. 70/2011

Anche per gli acquisti di box auto, pertinentenziali rispetto all'immobile abitativo, bisogna fare alcune precisazioni, distinguendo gli acquisti avvenuti entro il 13 maggio 2011 da quelli avvenuti successivamente. Per gli acquisti avvenuti **prima dell'entrata in vigore del D.L. 70/2011**, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara era obbligatoria e doveva essere effettuata, pena decadenza dell'agevolazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intendeva fruire della detrazione. Si precisa che era obbligatoria la distinta indicazione del costo della manodopera nelle fatture che attestavano le spese sostenute.

Per gli acquisti avvenuti **dopo dell'entrata in vigore del D.L. 70/2011**, il contribuente non deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ma **deve indicare nella dichiarazione i dati necessari** e conservare la **documentazione di cui al Provvedimento del 2 novembre 2011** per esibirla nel caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate (oltre **all'attestazione delle spese di realizzazione** rilasciata dall'impresa costruttrice e **all'atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l'abitazione**).

## INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Nel caso di lavori realizzati su parti comuni, l'amministratore del condomino deve rilasciare una certificazione che attesti **l'espletamento degli adempimenti connessi all'agevolazione e la somma detraibile per il contribuente**.

L'amministratore **deve conservare** la documentazione originale relativa all'intervento (indicata nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011).

Prima dell'inizio dei lavori, l'amministratore è tenuto anche a presentare:

- la copia della delibera assembleare;
- la tabella millesimale di ripartizione delle spese.

I singoli condomini, nella propria dichiarazione dei redditi, dovranno indicare il codice fiscale del condominio e non i dati catastali.



### ***RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN ASSENZA DI CONDOMINIO***

La **C.M. 11/E/2014** ha precisato che i condomini che, non avendone l'obbligo, **non hanno nominato un amministratore**, per **beneficiare della detrazione** per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni **dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale** ed eseguire tutti gli **adempimenti previsti a nome del condominio stesso**. I **documenti giustificativi** delle spese relative alle parti comuni **dovranno essere intestati al condominio**; per quanto riguarda invece i pagamenti, è necessario effettuare i **bonifici** indicando, oltre al **codice fiscale del condominio**, anche quello del **condomino che effettua il pagamento**. Il pagamento può essere effettuato indifferentemente sul **c/c di uno dei condomini** o su un **c/c appositamente istituito** e per la **ripartizione delle spese** i condomini dovranno concorrere alle stesse **in ragione dei millesimi di proprietà** o ai diversi criteri applicabili ai sensi del Codice civile.

### ***LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SU PARTI COMUNI ED IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE INCAPIENTE***

Premesso che:

- la **C.M. 121/E/1998** ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete anche al **familiare convivente** del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori;



- la **C.M. 122/E/1999** ha chiarito che, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti **condominiali**, nel caso in cui la **certificazione dell'Amministratore del condominio** indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione;
- con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011**, è stato disposto che, nell'ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente è tenuto ad esibire **la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese**. Il citato Provvedimento non stabilisce le modalità con le quali i singoli condomini devono versare le somme al condominio; la **C.M. 11/E/2014** precisa che nel caso di **lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente** il contribuente, **coniuge convivente** del proprietario dell'immobile, **possa portare in detrazione** nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali **pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi**. Sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

**R.M. 353/2008:** l'Agenzia delle Entrate **ha ammesso anche l'utilizzo del bonifico bancario on line.**

Nel caso in cui non sia stato possibile indicare nel bonifico bancario alcuni degli elementi essenziali richiesti (quali ad esempio il codice fiscale di chi ha effettuato il bonifico, o la partita IVA del beneficiario o gli estremi della norma di riferimento) la detrazione è ammessa a condizione che tali dati vengano comunicati al più presto alla banca, la quale a sua volta provveda all'invio telematico degli stessi all'Agenzia delle entrate.

Come precisato anche nella **R.M. 1/E/2007**, nel caso di **acquisto di immobile ristrutturato**, il pagamento non deve **essere necessariamente effettuato mediante bonifico bancario**. È sufficiente, infatti, conservare il contratto di compravendita o il contratto di assegnazione dell'immobile.



#### APPROFONDIMENTO RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI

L'art. 25 del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2011, ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto del 10%** ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta. La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni.



Il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'art. 25 del D.L. 78/2010, ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al 4%.



La Legge di Stabilità 2015 ha disposto l'aumento della ritenuta d'acconto dal 4% all'8% sui bonifici.

Il "sostituto di imposta", cioè **il soggetto che opera la ritenuta** e la versa all'Erario non è, però, il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover:

- **operare le ritenute d'acconto**, con obbligo di rivalsa all'atto dell'accreditamento dei pagamenti;
- **versare all'erario la ritenuta d'acconto** entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1039);
- **rilasciare**, a chiusura dell'anno fiscale, **la certificazione delle ritenute effettuate**, la quale potranno essere scomputate dalle imposte sul reddito.

La C.M. 40/E/2010 ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle modalità applicative di tale adempimento:

- la ritenuta, effettuata dalla banca o dalle Poste, incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'iva. Dunque, partendo dal totale di ogni bonifico, **il sostituto d'imposta dovrà scorporare l'iva. La ritenuta d'acconto va operata sul totale del bonifico, decurtato dell'iva forfetizzata nella misura del 20%**. Essendo, infatti, diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i differenti interventi, l'Agenzia delle entrate precisa che ci si deve sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 20%.
- **nel caso in cui il corrispettivo sia già assoggettato ad una ritenuta d'acconto** (ad esempio i compensi di professionisti o i soggetti che forniscono prestazioni ai condomini), la circolare stabilisce che: *"al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010"*;
- **nel caso di pagamenti effettuati in valuta estera**, la ritenuta d'acconto va operata sugli importi convertiti in euro, sulla base del cambio di cui all'art. 9, comma 2 del Tuir;
- la ritenuta deve essere operata anche su bonifici accreditati su c/c in Italia intestati a soggetti non residenti, i quali potranno scomputare la ritenuta subito dall'imposta eventualmente dovuta ovvero chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.



**R.M. 55/E/2012:** se un **contribuente ha pagato la spesa agevolabile con bonifico senza specificare nella causale** che per la stessa intende fruire della detrazione, perde il relativo diritto, in quanto la banca non ha potuto operare la ritenuta d'acconto.

Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda **alla ripetizione del pagamento** alla ditta beneficiaria mediante un **nuovo** bonifico bancario/postale, nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del D.L. 78/2010. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell'anno del pagamento i presupp-

sti richiesti dalla norma agevolativa. In altri termini, la ripetizione del pagamento, nell'anno 2012, secondo le modalità previste, rendeva detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (UNICO 2013), considerato che l'art. 16-bis del Tuir, applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame. Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione all'istante dell'importo originariamente pagato.

#### **BONIFICO CON CAUSALE ERRATA**

La **C.M. 11/E/2014** ha precisato che nell'ipotesi in cui l'indicazione nella **causale del bonifico** dei riferimenti normativi **della detrazione per la riqualificazione energetica** degli edifici in luogo di quella per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** sia dovuta a un mero **errore materiale** e **non** abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, **la detrazione può comunque essere riconosciuta**, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Alla stessa conclusione si perviene anche nel **caso opposto** in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.

#### **SPESE PAGATE TRAMITE FINANZIAMENTO**

Se i lavori sono stati **pagati da una società finanziaria** che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo potrà ugualmente richiedere l'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

- la società che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con **bonifico bancario o postale** da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- il **contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico** effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

#### **ADEMPIMENTI ANTE 13 MAGGIO 2011**

**Si riportano di seguito gli adempimenti che dovevano essere posti in essere per gli interventi iniziati prima del 13 maggio 2011:**

- il contribuente deve aver trasmesso **la comunicazione preventiva di inizio lavori**, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento, in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso della documentazione stessa.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, tutte le istanze devono essere inviate all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara.



La trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori, ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione.



In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni, non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa).



Se ci sono una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione, ma sul bonifico bancario che attesta il sostenimento delle spese è indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario, se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario;

- le spese devono essere effettuate tramite **bonifico bancario o postale** da cui risulti la **causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario** della detrazione ed il **numero di partita Iva** o il **codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato**, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97;
- per le spese sostenute **a partire dal 4 luglio 2006** le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, **il costo della manodopera utilizzata**;
- devono essere conservate le fatture o le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute;

Nel caso di interventi effettuati dal **detentore dell'immobile** (locatario, comodatario) devono essere presentati anche gli estremi di registrazione del contratto e la dichiarazione di consenso del proprietario per l'esecuzione dei lavori.



#### APPROFONDIMENTI CESSIONE O DONAZIONE DELL'IMMOBILE

Nei casi di vendita o donazione dell'immobile prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, l'acquirente o il donatario acquisiscono il diritto di portare in detrazione le quote residue di credito non ancora utilizzate dal cedente.

In base al disposto **del comma 8 dell'art. 16-bis del Tuir**, in caso di cessione dell'immobile, le quote di detrazione residua vengono trasferite, per la parte non ancora fruita, all'acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti.

Come precisato dalla **C.M. 19/E/2012**, nonostante la norma faccia riferimento alla vendita, si ritiene che il disposto normativo possa valere anche per le ipotesi di cessione a titolo gratuito.

Si ritiene che il diritto alla detrazione possa permanere in capo al cedente **solo se ciò è espressamente**

**previsto nell'atto di compravendita.** In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, si ritiene che le detrazioni residue competano all'acquirente.



**R.M. 77/2009:** il trasferimento della quota del 50% da un proprietario all'altro comporta il trasferimento dell'intera proprietà dell'immobile in capo ad un unico proprietario. In tal caso, pertanto, la detrazione spetta all'acquirente.

### **TRASFERIMENTO DELL'INQUILINO O DEL COMODATARIO**

La **cessazione dello stato di locazione o comodato non** fa venire meno il diritto alla detrazione **in capo all'inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi oggetto della detrazione**, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

### **DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE**

In tale situazione il diritto viene trasferito agli eredi a decorrere dall'anno in cui è avvenuto il decesso e in proporzione alle quote spettanti. Tuttavia, la Legge finanziaria 2003 ha disposto che in caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente **all'erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene**, la quale sussiste (come precisato nella C.M. 24/2004) se l'erede può disporre del bene immediatamente e liberamente, anche se tale bene non è stato adibito ad abitazione principale. Per il coniuge che ha rinunciato all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, **la rinuncia all'eredità fa venir meno la condizione** di erede e, pertanto, egli non può usufruire delle residue quote di detrazione.

### **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

Nel caso in cui il contribuente abbia percepito **contributi o sovvenzioni pubbliche**:

- se il contributo viene erogato prima della dichiarazione dei redditi nella quale viene portata in detrazione la prima rata, in dichiarazione va riportato il valore netto, ovvero il contributo scorporato delle spese sostenute nell'anno.
- se il contributo viene erogato in anni successivi, il contribuente deve ridurre l'importo della rata scorporando il contributo dal totale delle spese sostenute e assoggettando a tassazione separata (quadro RM) l'importo per il quale non si poteva fruire della detrazione, relativo alle rate degli anni precedenti.



### **APPROFONDIMENTO I CHIARIMENTI DELLA C.M. 13/E/2013**

#### **DECESSO DEL CONDUTTORE TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE**

La **C.M. 13/E/2013**, richiamando la C.M. 57/E/1998, ha dapprima ricordato che il conduttore detentore dell'immobile in base a un contratto di locazione può avvalersi, ricorrendone i presupposti, della detrazione in esame, precisando poi che, nel caso di decesso dell'avente diritto, "la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".

**Pertanto, solo l'erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.**





### TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA E RATE RESIDUE

L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 17/E/2015** ha ulteriormente precisato che la condizione della “*detenzione materiale e diretta del bene*” debba essere sussistere **non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità**, ma anche **per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione**. Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia **successivamente concesso in comodato o in locazione** l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

### SEPARAZIONE LEGALE E LAVORI SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE

Nel **caso di separazione legale**, la **C.M. 13/E/2013** precisa che la **sentenza di separazione** con cui è assegnato a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge, costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, **titolo idoneo per fruire della detrazione**. Quindi al coniuge assegnatario dell'immobile spetta il beneficio per le spese dallo stesso sostenute.

### COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI PER SPESE SUPERIORI A 51.645,69 EURO

Come noto, per le spese di ristrutturazione sostenute **dal 26 giugno 2012, il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% passa da 48.000 euro a 96.000**. Con la **C.M. 21/E/2010**, la stessa l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che la **comunicazione** di cui al Decreto Interministeriale n. 41/1998, per **i lavori che superavano il limite di 51.645,69 euro**, non costituiva più un adempimento obbligatorio, in quanto il limite di spesa detraibile era al di sotto dell'importo stabilito. La questione ora è stata riproposta proprio in virtù dell'aumento dell'importo massimo agevolabile.

L'Agenzia nella **C.M. 13/E/2013** ha chiarito che nell'ambito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, tra i documenti la cui conservazione è necessaria al fine del controllo, sono indicati; la comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale, le fatture e le ricevute fiscali, le ricevute dei bonifici di pagamento (di cui alle lettere b e c dell'art. 1, comma 1, del regolamento), **mentre non viene richiesta la dichiarazione di esecuzione dei lavori**.

### SOSTENIMENTO NEL 2012 DI SPESE PER IMPORTI CHE SUPERANO 96.000 EURO

Nel caso in cui un contribuente **abbia sostenuto nel corso del 2012** spese per un importo pari a **48.000 euro fino al 25/06/2012**, e spese per un importo pari a **96.000 euro dal 26/06/2012 al 31/12/2012**, la **C.M. 13/E/2013 ha riconosciuto** al contribuente la facoltà di beneficiare della detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012, a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012.

## PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE

La **detrazione non è riconosciuta**, e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:

- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);

**QUADRO E - SEZIONE III – SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

## Sezione III - Modalità di compilazione

- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non è esibita la ricevuta del bonifico;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie Comunali;
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all'agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

**SEZIONE III - MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                           |   |                |                           |                        |   |   |             |   |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------|---------------------------|------------------------|---|---|-------------|---|---------------|-------------------------|
| E41                                                                                                           | 2006 e 2012<br>(2013-2015<br>antisismico) |   | CODICE FISCALE | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |   |   | NUMERO RATA |   | IMPORTO SPESA | N. d'ordine<br>immobile |
|                                                                                                               | 1                                         | 2 |                |                           | 3                      | 5 | 6 | 7           | 8 |               |                         |
| E41                                                                                                           |                                           |   |                |                           |                        |   |   |             |   |               | ,00                     |
| E42                                                                                                           |                                           |   |                |                           |                        |   |   |             |   |               | ,00                     |
| E43                                                                                                           |                                           |   |                |                           |                        |   |   |             |   |               | ,00                     |
| E44                                                                                                           |                                           |   |                |                           |                        |   |   |             |   |               | ,00                     |

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |                  |            |               |     |                          |        |            |            |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|-----|--------------------------|--------|------------|------------|---|----|
| E51                                                                                                   | N. ord. immobile | Condominio | CODICE COMUNE | T/U | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO |   |    |
|                                                                                                       | 1                | 2          | 3             | 4   | 5                        | 6      | 7          | 8          | 9 | 10 |
| E51                                                                                                   |                  |            |               |     |                          |        |            |            |   |    |
| E52                                                                                                   |                  |            |               |     |                          |        |            |            |   |    |

| E53 | ALTRI<br>DATI | N. d'ordine<br>immobile | Condominio | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |       |                         |                                   | DOMANDA ACCATASTAMENTO |        |                                      |  |
|-----|---------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|
|     |               |                         |            | DATA                                         | SERIE | NUMERO<br>E SOTTONUMERO | CODICE UFFICIO<br>AGENZIA ENTRATE | DATA                   | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO<br>AGENZIA ENTRATE |  |
|     | 1             | 2                       | 3          | 4                                            | 5     | 6                       | 7                                 | 8                      | 9      | 10                                   |  |
| E53 |               |                         |            |                                              |       |                         |                                   |                        |        |                                      |  |

| SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) |                                     |             |   |                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----|
| E57                                                                                  | SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI | NUMERO RATA |   | SPESA ARREDO IMMOBILE |     |
|                                                                                      |                                     | 1           | 2 | 3                     | 4   |
| E57                                                                                  |                                     |             |   |                       | ,00 |

La **sezione III del quadro E** si divide in tre parti:

- la **sezione III A**, in cui devono essere indicate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che beneficiano **della detrazione del 36%, del 41%, del 50% o del 65%**. Nell'ambito di tale sezione vi è la colonna 10 denominata "n. d'ordine immobile", per individuare un immobile e collegarlo ad un rigo della sezione III B;
- la **sezione III B**, in cui devono essere indicati i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati necessari per fruire delle detrazioni sui lavori iniziati a decorrere dal 2011;
- la **sezione III C**, in cui devono essere indicate le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, per le quali è riconosciuta una detrazione del 50%.



- per ciascuna annualità e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
- vanno indicate non solo le spese sostenute nell'anno 2015, ma anche le spese sostenute negli anni precedenti le cui rate non sono ancora concluse.



## SEZIONE III-A – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                         |   |   |                           |                        |      |                          |             |    |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------|----|---------------|-------------------------|
| E41                                                                                                           | 2006 e 2012<br>2013-2015<br>antisismico |   |   | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                          | NUMERO RATA |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordine<br>immobile |
|                                                                                                               | ANNO                                    |   |   |                           | Codice                 | Anno | Rideterminazione<br>rate | 5           | 10 |               |                         |
| E41                                                                                                           | 1                                       | 2 | 3 | 4                         | 5                      | 6    | 7                        | 8           | 9  | ,00           | 10                      |
| E42                                                                                                           |                                         |   |   |                           |                        |      |                          |             |    | ,00           |                         |
| E43                                                                                                           |                                         |   |   |                           |                        |      |                          |             |    | ,00           |                         |
| E44                                                                                                           |                                         |   |   |                           |                        |      |                          |             |    | ,00           |                         |

### SEZIONE III-A: righe da E41 a E44 COLONNA 1

Nella **colonna 1**, va indicato l'anno in cui sono state sostenute le spese.

### SEZIONE III-A: righe da E41 a E44 COLONNA 2

La **colonna 2** deve essere compilata solo se le spese sono state sostenute nel **2006 o nel 2012, oppure nel 2013, 2014 o 2015 nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**.

In particolare:

- va indicato il **codice "1"** se le spese riguardano fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (per le quali spetta una detrazione pari al 41%);
- va indicato il **codice "2"** per le spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 25 giugno 2012 (per le quali spetta una detrazione pari al 36%);
- va indicato il **codice "3"** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 (detrazione 50%);
- va indicato il **codice "4"** per le spese sostenute **dal 4 agosto al 31 dicembre 2015**, per interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche su edifici** ricadenti nelle zone antisismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione **nella misura del 65%**, su un ammontare massimo di spesa **di 96.000 euro**).



La **colonna non va compilata** se le spese si riferiscono a interventi di **manutenzione o salvaguardia dei boschi**. Pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3, in quanto la detrazione spettante per tale tipologia di oneri è sempre stata pari al 36% per tutto l'anno.

**QUADRO E - SEZIONE III – SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

Sezione III-A – Modalità di compilazione

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                                   |   |   |                |                           |                        |           |                               |             |    |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|----|---------------|-------------------------|
| E41                                                                                                           | ANNO<br>2006 e 2012<br>(2013-2015<br>antisismico) |   |   | CODICE FISCALE | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |           |                               | NUMERO RATA |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordine<br>immobile |
|                                                                                                               | 1                                                 | 2 | 3 |                |                           | Codice<br>5            | Anno<br>6 | Rideterminazione<br>rate<br>7 | 5           | 10 |               |                         |
|                                                                                                               |                                                   |   |   |                |                           |                        |           |                               | 8           | 8  |               |                         |
|                                                                                                               |                                                   |   |   |                |                           |                        |           |                               |             |    |               | .00                     |

**codice “1”:** spese sostenute dal 01/01/2006 al 30/09/2006 (detrazione 41%)**codice “2”:** spese sostenute prima del 01/01/2006 (detrazione 36%)

spese sostenute dal 01/10/2006 al 31/12/2006 (detrazione 36%)

spese sostenute dal 01/01/2012 al 25/06/2012 (detrazione 36%)

**codice “3”:** spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2012 (detrazione 50%)**codice “4”:** spese sostenute dal 04/08/2013 al 31/12/2015 (solo per interventi antisismici)**SEZIONE III-A: righi da E41 a E44****COLONNA 3**

Per gli interventi effettuati dopo l'entrata in vigore della norma che ha soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, la colonna 3 deve essere compilata solo nei seguenti casi:

**Lavori su parti comuni condominiali:**

nel caso di **interventi effettuati su parti comuni condominiali**, i singoli condomini devono indicare in questa colonna il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da E51 a E53, **senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile**, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. Per interventi iniziati prima del **14 maggio 2011**, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa senza compilare la sezione III B.

**Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir:**

con riferimento agli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

**Comunicazione al Centro Operativo di Pescara:**

per gli interventi iniziati **prima del 14 maggio 2011**, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, **la comunicazione al Centro Operativo di Pescara** (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del Tuir). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

**Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati:**

con riferimento all'acquisto o all'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati, deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

**SEZIONE III-A: righi da E41 a E44****COLONNA 4**

La **colonna 4** deve essere compilata esclusivamente in situazioni particolari, indicando il relativo codice:

- **codice “1”**, nel caso di spese sostenute dal 2006 al 2015 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;

- **codice “3”**, nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese nel 2005 e nel 2006);
- **codice “4”**, nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati



Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non deve indicare alcun codice

## SEZIONE III-A : righi da E41 a E44 colonne 5, 6, 7 SITUAZIONI PARTICOLARI

| SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                       |
|------------------------|------|-----------------------|
| Codice                 | Anno | Rideterminazione rate |
| 5                      | 6    | 7                     |

Le **colonne 5, 6, 7** devono essere compilate solamente da:

- **contribuenti di età non inferiore a 75 anni** che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti il 2012, hanno rideterminato negli anni 2010 e 2011 il numero delle rate;
- **contribuenti** che hanno **ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile nel 2015**.

## SEZIONE III-A: righi da E41 a E44 COLONNA 5

Nella **colonna 5** va riportato uno dei seguenti codici:

- **codice “1”**, nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 5 rate;
- **Codice “4”**, nel caso in cui, nel corso dell'anno 2015, il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate. In questo caso, le colonne 6 e 7 non devono essere compilate.

## SEZIONE III-A: righi da E41 a E44 COLONNA 6

Nella **colonna 6** deve essere indicato l'anno in cui è **stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate**.

## SEZIONE III-A: righi da E41 a E44 COLONNA 7

Nella **colonna 7** il contribuente deve indicare il numero delle rate (10) in cui originariamente aveva determinato la ripartizione della detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.



Se il numero delle rate residue risulta inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione, questa colonna non va compilata.

### SEZIONE III-A: righe da E41 a E44 COLONNA 8

Nella **colonna 8** va indicato il numero della rata che **si utilizza per il 2015**, indicandolo nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (**“5”**, **“10”**).

Per le spese sostenute nel 2015, va indicato il numero **“1”** nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

**Ad esempio**, per una spesa sostenuta nel 2011 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero **“5”** nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate.

### SEZIONE III-A: righe da E41 a E44 COLONNA 9

Nella **colonna 9** va indicato **l'intero importo delle spese sostenute nell'anno**, riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate.



Nel **caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati** (codice **“4”** in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25% del prezzo di acquisto.

Nel caso di **spese sostenute per lavori che proseguono in più anni** (codice **“1”** in colonna 4), se le spese sostenute nel 2015 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento:

- nel caso di **spese sostenute da più soggetti** è necessario rapportare la spesa alla **percentuale di sostenimento** di ciascuno nel limite massimo consentito (€ 48.000/€ 96.000);
- nel caso di interventi su un **immobile e relativa pertinenza** il limite massimo di spesa (€ 48.000/ € 96.000) va inteso complessivamente.

### SEZIONE III-A: righe da E41 a E44 COLONNA 10

Per le spese sostenute **nel 2015**, deve essere compilata la colonna 10 e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella **colonna 10** va riportato un **numero progressivo**, per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero va indicato anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B. Se **sono stati effettuati più interventi** sullo stesso immobile e, quindi, sono stati compilati più righe della

sezione III-A, nella colonna 10 va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo per tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono, comunque, essere individuati con uno specifico numero progressivo.

## SEZIONE III-B

### DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |                  |                      |               |                                              |       |                          |                                |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
|                                                                                                       | N. ord. immobile | Condominio           | CODICE COMUNE |                                              | T/U   | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOGLIO                         | PARTICELLA             | SUBALTERNO |
| E51                                                                                                   | 1                | 2                    | 3             |                                              | 4     | 5                        | 6                              | 7                      | 8          |
| E52                                                                                                   |                  |                      |               |                                              |       |                          |                                |                        |            |
| E53                                                                                                   | ALTRI DATI       | N. d'ordine immobile | Condominio    | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |       |                          |                                | DOMANDA ACCATASTAMENTO |            |
|                                                                                                       | 1                | 2                    |               | 3                                            | 4     | 5                        | 6                              | 7                      | 8          |
|                                                                                                       |                  |                      |               | DATA                                         | SERIE | NUMERO E SOTTONUMERO     | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE | DATA                   | NUMERO     |
|                                                                                                       |                  |                      |               |                                              |       |                          |                                |                        | 9          |

### ASPETTI GENERALI

La **sezione III-B** deve essere compilata in relazione ai lavori iniziati a partire dal 2011, per evidenziare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara e per i quali, pertanto, **vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili** e gli altri **dati necessari per fruire della detrazione**.



La sezione **deve essere compilata** per le **spese sostenute nel 2015**; mentre per le **spese sostenute negli anni precedenti (2011, 2012, 2013 e 2014)**, **non è obbligatorio** indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righe disponibili non sono sufficienti, va compilato un modulo aggiuntivo.

La sezione si compone di **tre righe, da E51a E53**:

- i **righe E51 e E52** sono destinati all'indicazione dei dati catastali identificativi degli immobili;
- il **rigo E53** è destinato all'indicazione degli "altri dati", quali; gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, nel caso in cui i lavori siano stati eseguito dall'inquilino o dal comodatario, oppure i dati relativi alla domanda di accatastamento, nel caso in cui l'immobile nel quale sono stati effettuati i lavori non sia stato ancora censito al momento della presentazione della dichiarazione.

## SEZIONE III-B – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

### SEZIONE III-B: righe E51 e E52

#### DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI

|     | N. ord. immobile | Condominio | CODICE COMUNE | T/U | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO |
|-----|------------------|------------|---------------|-----|--------------------------|--------|------------|------------|
| E51 |                  |            |               |     |                          |        |            |            |
| E52 |                  |            |               |     |                          |        |            |            |

In particolare nella sezione vanno riportati:

- **colonna 1 (N. d'ordine immobile):**  
va indicato il **numero progressivo**, che **identifica l'immobile** oggetto degli interventi di ristrutturazione, già **indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E**. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e, quindi, siano stati compilati più righe della Sezione III A, indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo;
- **colonna 2 (Condominio):**  
la colonna deve essere barrata nel caso di **interventi effettuati su parti comuni condominiali**. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. **Pertanto, non devono essere compilate** le successive colonne dei righe E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K (o AC se Modello Unico) della propria dichiarazione dei redditi.
- **colonna 3 (Codice Comune):**  
va indicato il **codice catastale del comune** dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri, come indicato nel documento catastale;
- **colonna 4 (Terreni/Urbano):**  
va indicato **'T'** se l'immobile è censito nel catasto terreni ed **'U'** se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- **colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale):**  
vanno riportate le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, deve essere indicato il codice "Comune catastale";
- **colonna 6 (Foglio):**  
specificare il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- **colonna 7 (Particella):**  
riferita al numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto di due parti, rispettivamente, di cinque e quattro cifre, separati da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- **colonna 8 (Subalterno):**  
se presente, va indicato il numero di subalterno presente sul documento catastale;



## SEZIONE III-B: rigo E53

### ALTRI DATI

| E53 | ALTRI DATI | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |            | DOMANDA ACCATASTAMENTO |       |                      |                                |      |        |                                   |
|-----|------------|----------------------------------------------|------------|------------------------|-------|----------------------|--------------------------------|------|--------|-----------------------------------|
|     |            | N. d'ordine immobile                         | Condominio | DATA                   | SERIE | NUMERO E SOTTONUMERO | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE | DATA | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE |
|     |            | 1                                            | 2          | 3                      | 4     | 5                    | 6                              | 7    | 8      | 9                                 |
|     |            |                                              |            |                        |       | /                    |                                |      |        |                                   |

Nel caso in cui i lavori per i quali si vuole usufruire della detrazione siano effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (compilando i righe E51 e E52), anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione, devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).

In particolare, vanno indicati alimentate le seguenti colonne:

- **colonna 1 (N. d'ordine immobile):** relativa al numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, già indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e, quindi, siano stati compilati più righe della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10.
- **colonna 2 (Condominio):** per la quale devono essere seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe E51 e E52. Se è barrata questa casella, non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

### Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online' e RLI.
- **colonna 3 (Data):** riferita alla data di registrazione del contratto;
- **colonna 4 (Serie):** riferita al codice relativo alla modalità di registrazione ovvero:
  - "3": registrazione del contratto presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
  - "3P": registrazione telematica tramite Siria e Iris;
  - "3T": registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni web, contratti online e RLI);
  - "3A, 3B": codici di serie in uso in passato presso gli uffici.
- **colonna 5 (Numero e sottonumero):** riguardante il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
- **colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate):** relativo al codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nell'apposita Tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

### Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

- **colonna 7 (Data):** riguardante la data di presentazione della domanda di accatastamento;
- **colonna 8 (Numero):** riferita al numero della domanda di accatastamento.
- **colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio):** concernente la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.



# CASI PRATICI DI COMPILAZIONE



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

### SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTE NEL 2015

Due **contribuenti sono comproprietari al 50%** di un immobile ed hanno sostenuto nel corso del 2015 65.000 euro per la sua ristrutturazione. La spesa è stata sostenuta per il 70% da fratello A e per la restante parte dal fratello B. L'importo della spesa complessiva, pari ad 65.000 euro non supera il limite massimo agevolabile, che ammonta ad 96.000 euro per ciascuna immobiliare. Pertanto, la detrazione dovrà essere calcolata sul totale della spesa sostenuta, rapportata alle quote di spesa riferite a ciascun contribuente.

**Il fratello A compilerà così il quadro E:**

Nella **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.  
La **colonna 2** non deve essere compilata.  
La **colonna 3** non deve essere compilata.

Nella **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno, così determinato:  
 $€ 65.00 * 70\%$  (percentuale di sostenimento della spesa) = € 45.500.

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                                   |   |   |                |                           |                        |      |                          |             |    |               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------|----|---------------|----------------------------|
| E41                                                                                                           | 2006 e 2012<br>ANNO<br>(2013-2015<br>antisismico) |   |   | CODICE FISCALE | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                          | NUMERO RATA |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordini<br>immobiliari |
|                                                                                                               | 1                                                 | 2 | 3 |                |                           | Codice                 | Anno | Rideterminazione<br>rate | 5           | 10 |               |                            |
|                                                                                                               | 2015                                              |   |   |                |                           |                        |      |                          |             | 1  | 45.500        | 1                          |
| E42                                                                                                           |                                                   |   |   |                |                           |                        |      |                          |             |    |               |                            |
| E43                                                                                                           |                                                   |   |   |                |                           |                        |      |                          |             |    |               |                            |
| E44                                                                                                           |                                                   |   |   |                |                           |                        |      |                          |             |    |               |                            |

Alla **colonna 8** (numero rate: 10), va indicato "1", in quanto è la prima delle rate portate in detrazione

Alla **colonna 10**, per le spese **sostenute nel 2015**, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, che sarà riportato anche nella colonna 1 della sezione III-B

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Nella colonna 1 va indicato il numero il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A  
La colonna 2 non deve essere compilata, mentre nelle colonne successive vanno riportati i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |                                              |                      |            |               |       |                      |                                |      |        |                                   |   |            |   |   |   |                        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------------|------|--------|-----------------------------------|---|------------|---|---|---|------------------------|--|--|--|
| E51                                                                                                   | N. ord. immobile                             |                      | Condominio | CODICE COMUNE |       | T/U                  | SEZ. URB./COMUNE CATAST.       |      | FOGLIO | PARTICELLA                        |   | SUBALTERNO |   |   |   |                        |  |  |  |
|                                                                                                       | 1                                            | 2                    |            | 3             | 4     |                      | 5                              | 6    |        | 7                                 | 8 |            |   |   |   |                        |  |  |  |
|                                                                                                       |                                              |                      |            | 1             | C     | 9                    | 3                              | 3    | U      | 1                                 | 8 | 3          | 3 | 5 | 7 | 4                      |  |  |  |
| E52                                                                                                   |                                              |                      |            |               |       |                      |                                |      |        |                                   |   |            |   |   |   |                        |  |  |  |
| E53                                                                                                   | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |                      |            |               |       |                      |                                |      |        |                                   |   |            |   |   |   | DOMANDA ACCATASTAMENTO |  |  |  |
|                                                                                                       | ALTRI DATI                                   | N. d'ordine immobile | Condominio | DATA          | SERIE | NUMERO E SOTTONUMERO | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE | DATA | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE |   |            |   |   |   |                        |  |  |  |
|                                                                                                       | 1                                            | 2                    |            | 3             | 4     | 5                    | 6                              | 7    | 8      | 9                                 |   |            |   |   |   |                        |  |  |  |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare la detrazione spettante:  
 $€ 45.500 / 10 \text{ (rate)} = € 4.550$   
 $€ 4.550 * 50\% = € 2.275$   
 ed indicarla **nel rigo 29 del modello 730-3**:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | 2.275         | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | ,00           | ,00       |

Il fratello B compilerà così il quadro E:

Alla **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno, così determinato:  
 $€ 65.000 * 30\% \text{ (percentuale di sostenimento della spesa)} = € 19.500.$

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                           |                |   |                           |                        |      |                          |             |         |                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---|---------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------|---------|----------------|-------------------------|
|                                                                                                               | 2006 e 2012<br>(2013-2015<br>antisismico) |                |   | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                          | NUMERO RATA |         | IMPORTO SPESA  | N. d'ordine<br>immobile |
|                                                                                                               | ANNO                                      | CODICE FISCALE |   |                           | Codice                 | Anno | Rideterminazione<br>rate | 5           | 10      |                |                         |
| E41                                                                                                           | 1<br>2015                                 | 2              | 3 | 4                         | 5                      | 6    | 7                        | 8           | 10<br>1 | 9<br>19.500,00 | 10<br>1                 |
| E42                                                                                                           |                                           |                |   |                           |                        |      |                          |             |         | ,00            |                         |
| E43                                                                                                           |                                           |                |   |                           |                        |      |                          |             |         | ,00            |                         |
| E44                                                                                                           |                                           |                |   |                           |                        |      |                          |             |         | ,00            |                         |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare la detrazione spettante:  
 $€ 19.500 / 10 \text{ (rate)} = € 1.950$   
 $€ 1.950 * 50\% = € 975$   
 ed indicarla **nel rigo 29 del modello 730-3**



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE SPESE ACQUISTO DI IMMOBILE RISTRUTTURATO

Un contribuente ha acquistato in data 30 aprile 2015 un'unità immobiliare facente parte di un edificio interamente sottoposto a intervento di restauro e di risanamento conservativo da parte della stessa impresa di costruzione e ristrutturazione. Il prezzo pattuito corrisposto all'atto del rogito notarile ammonta ad 150.000 euro. Il contribuente potrà godere della detrazione del 50%, su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto.

Il contribuente compilerà così il quadro E della sua dichiarazione dei redditi:

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.

La **colonna 2** non deve essere compilata

Alla **colonna 3** deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione che ha eseguito i lavori

Alla **colonna 4** va riportato il codice "4" che identifica il caso di spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |      |   |   |                |                        |                        |      |                       |             |    |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|----------------|------------------------|------------------------|------|-----------------------|-------------|----|---------------|----------------------|
| E                                                                                                             | ANNO |   |   | CODICE FISCALE | Interventi particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                       | NUMERO RATA |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordine immobile |
|                                                                                                               | 1    | 2 | 3 |                |                        | Codice                 | Anno | Rideterminazione rate | 5           | 10 |               |                      |
| E41                                                                                                           | 2015 |   |   | 01227563255    | 4                      |                        |      |                       |             | 1  | 37.500        | 1                    |
| E42                                                                                                           |      |   |   |                |                        |                        |      |                       |             |    | ,00           |                      |
| E43                                                                                                           |      |   |   |                |                        |                        |      |                       |             |    | ,00           |                      |
| E44                                                                                                           |      |   |   |                |                        |                        |      |                       |             |    | ,00           |                      |

Va indicato il numero della rata per la quale il contribuente intende fruire della detrazione. **Nel nostro esempio sarà la prima di dieci rate.**

Alla **colonna 9**, nel caso di spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati, va indicato l'importo pari al 25% del prezzo di acquisto.  
 $\text{€ } 150.000 * 25\% = \text{€ } 37.500$

Alla **colonna 10**, per le spese sostenute nel 2015, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, che sarà riportato anche nella colonna 1 della sezione III-B

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Alla **colonna 1** va indicato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A  
 La **colonna 2** non deve essere compilata, mentre **nelle colonne successive** vanno riportati i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |                      |   |               |     |                          |        |            |            |                                              |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------|-----|--------------------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------|---|---|---|
| E                                                                                                     | N. ord. immobile     |   | Codice Comune | TIU | Sez. Urb./Comune Catast. | Foglio | Particella | Subalterno | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |   |   |   |
|                                                                                                       | 1                    | 2 |               |     |                          |        |            |            | 3                                            | 4 | 5 | 6 |
| E51                                                                                                   |                      |   | 1 C 9 3 3     | U   | A                        | 18     | 3 3 5 7    |            |                                              |   |   | 4 |
| E52                                                                                                   |                      |   |               |     |                          |        |            |            |                                              |   |   |   |
| E                                                                                                     | N. d'ordine immobile |   | Codice Comune | TIU | Sez. Urb./Comune Catast. | Foglio | Particella | Subalterno | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |   |   |   |
|                                                                                                       | 1                    | 2 |               |     |                          |        |            |            | 3                                            | 4 | 5 | 6 |
| E53                                                                                                   |                      |   |               |     |                          |        |            |            |                                              |   |   |   |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare la detrazione spettante:  
 $\text{€ } 37.500 / 10 \text{ (rate)} = \text{€ } 3.750$   
 $\text{€ } 3.750 * 50\% = \text{€ } 1.875$   
 ed indicarla **nel rigo 29 del modello 730-3**:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | 1.875         | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | ,00           | ,00       |



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

#### ACQUISTO DA UN SOGGETTO CHE AVEVA RIDETERMINATO

Un contribuente **nell'anno 2015** ha acquistato un immobile da un soggetto che aveva sostenuto **nell'anno 2010** spese di ristrutturazione per un importo pari a 10.000 euro e rateizzato in 10 quote annuali e che nell'anno 2011 ha rideterminato in cinque rate (avendo in quell'anno un'età pari o superiore a 75 anni). Il contribuente compilerà così il **quadro E** della sua dichiarazione dei redditi:

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.  
 La **colonna 2** non deve essere compilata  
 Alla **colonna 3** non deve essere compilata

Deve essere compilata la sezione **"Situazioni particolari"** indicando in:

**colonna 5: codice "1"**, che identifica indica che il contribuente ha acquistato l'immobile da una persona che aveva rideterminato la spesa in 5 rate;  
**colonna 6:** l'anno in cui è stata fatta la rideterminazione del numero delle rate;  
**colonna 7:** numero delle rate in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                           |   |   |                                |                        |           |                               |             |    |               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|----|---------------|-------------------------------|
| E41                                                                                                           | 2006 e 2012<br>(2013-2015<br>antisismico) |   |   | Interventi<br>particolari<br>4 | SITUAZIONI PARTICOLARI |           |                               | NUMERO RATA |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordine<br>immobile<br>10 |
|                                                                                                               | 1                                         | 2 | 3 |                                | Codice<br>5            | Anno<br>6 | Rideterminazione<br>rate<br>7 | 5           | 10 |               |                               |
| E41                                                                                                           | 2010                                      |   |   |                                | 1                      | 2011      | 10                            | 5           |    | 10.000        | ,00                           |
| E42                                                                                                           |                                           |   |   |                                |                        |           |                               |             |    |               | ,00                           |
| E43                                                                                                           |                                           |   |   |                                |                        |           |                               |             |    |               | ,00                           |
| E44                                                                                                           |                                           |   |   |                                |                        |           |                               |             |    |               | ,00                           |

Va indicato il numero della rata per la quale il contribuente intende fruire della detrazione.

Alla **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta

La **colonna 10** non deve essere compilata

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante.

**L'importo della rata rideterminata** è così calcolato:

- importo della rata originaria: € 10.000 : 10 = € 1.000
- rate utilizzate **nel 2010**: € 1.000

Nel **2011** il soggetto aveva così rideterminato le rate:

Importo della rata rideterminata: € 10.000 - € 1.000 =  $\frac{€ 9.000}{5}$  = € 1.800

Il contribuente che ha acquistato l'immobile nel 2015 potrà usufruire della detrazione per l'ultima rata:

€ 1.800 \* 36% = € 648

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>21</b>                              | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00                      | ,00                  |
| <b>22</b>                              | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00                      | ,00                  |
| <b>23</b>                              | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00                      | ,00                  |
| <b>24</b>                              | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00                      | ,00                  |
| <b>25</b>                              | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00                      | ,00                  |
| <b>26</b>                              | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00                      | ,00                  |
| <b>27</b>                              | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00                      | ,00                  |
| <b>28</b>                              | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00                      | ,00                  |
| <b>29</b>                              | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | 648                      | ,00                  |
| <b>30</b>                              | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00                      | ,00                  |
| <b>31</b>                              | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | ,00                      | ,00                  |



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI ANNI PRECEDENTI

Un **contribuente** ha sostenuto le seguenti spese per la ristrutturazione dell'immobile:

anno 2012: prosecuzione del medesimo intervento (Ante 26/06/2012): 5.000 euro

anno 2012: prosecuzione del medesimo intervento (Post 26/06/2012): 5.000 euro

anno 2013: prosecuzione del medesimo intervento: 60.000 euro

anno 2015: prosecuzione del medesimo intervento: 30.000 euro

Il contribuente compilerà così il **quadro E** della sua dichiarazione dei redditi:

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.

Alla **colonna 2** va indicato il codice "2" in corrispondenza del rigo E41, che identifica le spese sostenute **dal 01/01/2012 – al 25/06/2012**;

andrà indicato il **codice "3"** in corrispondenza del **rigo E42**, che identifica le spese sostenute **dal 26/06/2012 al 31/12/2012**.

La **colonna 3** non deve essere compilata

In corrispondenza dei righi E43 E 44 **nella colonna 4** va indicato il codice "1" che identifica spese relative ad interventi iniziati in anni precedenti ancora in corso

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                           |   |   |                           |                        |      |                          |             |    |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------|----|---------------|-------------------------|
|                                                                                                               | 2006 e 2012<br>(2013-2015<br>antisismico) |   |   | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                          | NUMERO RATA |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordine<br>immobile |
|                                                                                                               | ANNO                                      | 2 | 3 |                           | Codice                 | Anno | Rideterminazione<br>rate | 5           | 10 |               |                         |
| E41                                                                                                           | 2012                                      | 2 |   |                           |                        |      |                          |             | 4  | 5.000         | ,00                     |
| E42                                                                                                           | 2012                                      | 3 |   |                           |                        |      |                          |             | 4  | 5.000         | ,00                     |
| E43                                                                                                           | 2013                                      |   |   | 1                         |                        |      |                          |             | 3  | 60.000        | ,00                     |
| E44                                                                                                           | 2015                                      |   |   | 1                         |                        |      |                          |             | 1  | 26.000        | ,00                     |

Alla **colonna 8** va indicato il numero della rata che il contribuente **utilizza per l'anno 2015**.

Alla **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno così determinato:

€ 96.000 (limite massimo) - € 70.000 (somma complessiva della spesa sostenuta negli anni 2012 e 2013) = **€ 26.000**. **Sulla parte residua della spesa sostenuta nel 2015 il contribuente non godrà di alcuna detrazione**

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

## QUADRO E - SEZIONE III – SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Casi pratici di compilazione

Alla **colonna 1** va indicato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella colonna 10 della sezione III A  
La **colonna 2 non deve essere compilata**, mentre **nelle colonne successive** vanno riportati i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |                      |                        |      |                          |                      |                                |            |        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|
| N. ord. immobile                                                                                      | Condominio           | CODICE COMUNE          | TIU  | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOLGIO               | PARTICELLA                     | SUBALTERNO |        |                                   |
| E51                                                                                                   |                      | 1 C 6 3 2              | U    | Q                        | 2 0                  | 4 3 5 7 /                      | 4          |        |                                   |
| E52                                                                                                   |                      |                        |      |                          |                      |                                |            |        |                                   |
| CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)                                                          |                      | DOMANDA ACCATASTAMENTO |      |                          |                      |                                |            |        |                                   |
| ALTRI DATI                                                                                            | N. d'ordine immobile | Condominio             | DATA | SERIE                    | NUMERO E SOTTONUMERO | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE | DATA       | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE |
| E53                                                                                                   |                      |                        |      |                          |                      |                                |            |        |                                   |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:

anno 2012: € 5.000 /10 (rate) = € 500 \* 36% = € 180

anno 2012: € 5.000 /10 (rate) = € 500 \* 50% = € 250

anno 2013: € 60.000 /10 (rate) = € 6.000 \* 50% = € 3.000

anno 2015: € 26.000 /10 (rate) = € 2.600 \* 50% = € 1.300

Ed indicarla **nel rigo 29 del modello 730-3**:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | 4.730         | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | ,00           | ,00       |





## ESEMPIO DI COMPILAZIONE PARTI COMUNI CONDOMINIALI E SPESE SOSTENUTE NEL 2012

Un contribuente ha sostenuto nel corso del **2012** (ante 26 giugno 2012) spese per la ristrutturazione dell'immobile per complessivi 10.000 euro. Nel corso del 2015 nel condominio (C.F. 94054055781) è stata sostituita la caldaia centralizzata per una spesa complessiva di euro 55.000; la quota a carico del condomino, sulla base della documentazione predisposta dall'amministratore ammonta ad euro 3.500. Il contribuente compilerà così il **quadro E** della sua dichiarazione dei redditi:

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.

Alla **colonna 2** va indicato il codice "2" in corrispondenza del rigo E41, che identifica le spese sostenute **dal 01/01/2012 – al 25/06/2012**;

Alla **colonna 3** va indicato il codice fiscale del condominio in corrispondenza del rigo

Alla colonna 10, in corrispondenza del rigo E42, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.

Per la spesa sostenuta nel 2012 non è obbligatorio indicare alcun numero progressivo.

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                           |   |                |                           |                        |      |                          |             |    |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------|---------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------|----|---------------|-------------------------|
|                                                                                                               | 2006 e 2012<br>(2013-2015<br>antisismico) |   |                | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                          | NUMERO RATA |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordine<br>immobile |
|                                                                                                               | ANNO                                      |   | CODICE FISCALE |                           | Codice                 | Anno | Rideterminazione<br>rate | 5           | 10 |               |                         |
| E41                                                                                                           | 2012                                      | 2 |                |                           |                        |      |                          |             | 4  | 10.000        |                         |
| E42                                                                                                           | 2015                                      |   | 94054055781    |                           |                        |      |                          |             | 1  | 3.500         | 1                       |
| E43                                                                                                           |                                           |   |                |                           |                        |      |                          |             |    |               |                         |
| E44                                                                                                           |                                           |   |                |                           |                        |      |                          |             |    |               |                         |

Alla **colonna 8** va indicato il numero della rata che il contribuente **utilizza per l'anno 2015**.

A **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno.

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Alla **colonna 1** va indicato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella colonna 10 della sezione III A. Deve essere barrata la casella di **colonna 2** in quanto interventi effettuati su parti comuni condominiali; le successive colonne non devono essere compilate.

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |                  |   |               |      |                          |        |            |            |                                              |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|------|--------------------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------|-------|--------|
|                                                                                                       | N. ord. immobile |   | Codice Comune | T.U. | Sez. Urb./Comune Catast. | Foglio | Particella | Subalterno | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |       |        |
|                                                                                                       | 1                | 2 |               |      |                          |        |            |            | DATA                                         | SERIE | NUMERO |
| E41                                                                                                   | 1                | X |               |      |                          |        |            |            |                                              |       |        |
| E42                                                                                                   |                  |   |               |      |                          |        |            |            |                                              |       |        |
| E43                                                                                                   |                  |   |               |      |                          |        |            |            |                                              |       |        |
| E44                                                                                                   |                  |   |               |      |                          |        |            |            |                                              |       |        |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:

Anno **2012**: € 10.000 /10 (rate) = € 1.000\* 36% = € 360

Anno **2015**: € 3.500 /10 (rate) = € 350 \* 50% = € 175

Ed indicarla nel **rigo 29 del modello 730-3**:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | 535           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | ,00           | ,00       |

## SEZIONE III-C

### SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

#### ASPETTI GENERALI

| SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) |                                     |             |                       |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                      |                                     | NUMERO RATA | SPESA ARREDO IMMOBILE | NUMERO RATA | SPESA ARREDO IMMOBILE |
| 1                                                                                    | 2                                   | 3           | 4                     | 5           | 6                     |
| E57                                                                                  | SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI |             | ,00                   |             | ,00                   |

#### DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Tra le principali novità del **D.L 63/2013**, vi è quella relativa all'introduzione della **detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione**.

In sede di conversione del D.L., è stato poi modificato l'art. 16 comma 2, il quale ha esteso l'agevolazione, oltre che all'acquisto di:

- **grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla categoria A+;**
- **forni di classe non inferiore alla categoria A;**
- **apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.**



La **Legge di Stabilità 2014** (L. 147/2013), la **Legge di Stabilità 2015** (L. 190/2014) e la **Legge di Stabilità 2016** (L. 208/2015), modificando l'art. 16 comma 2 del D.L. 63/2013 hanno rispettivamente prorogato per gli anni 2014, 2015 e 2016 la **detrazione del 50%** per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**. La detrazione spetta su un **importo massimo non superiore a 10.000 euro** ed è riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le **principali caratteristiche** dell'agevolazione sono:

- a) le spese sostenute devono essere finalizzate all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%;
- b) l'agevolazione spetta per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del D.L. 63/2013 (ovvero dal 06/06/2013), fino al 31/12/2016;
- c) la detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore a 10.000 euro;



L'importo massimo di spesa agevolabile (10.000 euro) si aggiunge all'importo massimo agevolabile previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (96.000 euro).

- d) la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo.

Tale tipologia di detrazione non rappresenta una novità nel nostro ordinamento. L'art. 2 del D.L. 5/2009, aveva introdotto, infatti, una nuova detrazione Irpef, pari al 20%, per le spese di arredamento sostenute nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Tale agevolazione, interessava le spese sostenute nel periodo dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di:

- mobili;
- apparecchi televisivi;
- computer;
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;

nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio, iniziati a decorrere dal 1° luglio 2008.

La novità maggiormente rilevante è rappresentata dall'aliquota prevista per la detrazione, **che passa dal 20% al 50%.**

Tuttavia, come precisato **nella C.M. 29/E/2013:**

*“la detrazione in esame, pur **presentando sostanziali analogie** con la detrazione a suo tempo prevista dall'art. 2 del D.L. 5/2009 (anch'essa diretta ad agevolare le ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione) **se ne distingue**, tuttavia, per **alcune differenze**, sia nel testo della disposizione agevolativa che nel contesto normativo di riferimento, che non **consentono di fare un mero rinvio alle istruzioni già emanate con riguardo alla precedente agevolazione** (cfr. circolare n. 35/E del 16 luglio 2009, circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 2)”.*

## SOGGETTI BENEFICIARI

Come precisato nella **C.M. 29/E/2013**, i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono “i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”, ossia **i soggetti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del Tuir** (con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili).

## PRESUPPOSTI

Il **principale presupposto** per avere la detrazione è **l'effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio**, sia su **singole unità** immobiliari residenziali, sia su **parti comuni di edifici residenziali**. Le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.



Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi). Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

L'Agenzia delle Entrate, nella **C.M. 29/E/2013**, ha inoltre precisato che gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale**;
- di **manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali**;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali**;
- di **ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali**;
- necessari **alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di **restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.



La Legge di Stabilità 2015 ha ampliato il termine, da 6 a 18 mesi.



#### **Prevenzione di atti illeciti e bonus arredi**

L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 10/E/2010** ha precisato che **gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi** sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabili mediante la loro espressa previsione nella lett. f) del comma 1 dell'art. 16-bis del Tuir. In linea generale, si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, che potrebbe anche non sussistere, basti pensare all'installazione di sensori, serrature, spioncini. La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, **non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**. Nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, **siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi** di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 380/2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Per usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è inoltre, **necessario che:**

- **la data di inizio lavori** sia **anteriore** a quella **in cui sono sostenute le spese**;
- le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano state sostenute **dal 26 giugno 2012**, data di entrata in vigore dell'art. 11 comma 1 del D.L. 83/2012, l'acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016;

Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione, purché siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i detti beni sono destinati. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, quando la stessa è obbligatoria, o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

## BENI AGEVOLABILI

La detrazione spetta per **le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016** per l'acquisto di:

- **mobili nuovi** (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). È **escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni** (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;
- **grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.** Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Rientrano tra i grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

## AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

L'importo massimo della spesa agevolabile **ammonta a 10.000 euro** (cumulabile con l'importo massimo di spesa prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di 96.000 euro), mentre la detrazione spettante, nella misura del 50%, deve essere ripartita tra gli aventi diritto **in dieci quote** annuali di pari importo.

Sul punto, la **C.M. 29/E/2013**, ha precisato che l'importo massimo di 10.000 euro è riferito alla **singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze**, o alla **parte comune dell'edificio** oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Se un contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte e l'importo massimo, di 10.000 euro, dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

## ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

**In merito alle modalità di sostenimento della spesa**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per usufruire della detrazione del 50%, i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la **causale del versamento** attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione**;
- il **numero di partita Iva ovvero il codice fiscale** del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.



Nella **C.M. 29/E/2013**, l'Agenzia ha specificato che è **consentito** effettuare il pagamento per gli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante **carte di credito o carte di debito**. In questo caso, la data di pagamento è rappresentata dal giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute, inoltre, devono essere "documentate", e il contribuente è tenuto a:

- conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.



**C.M. 11/E/2014**

#### **INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E BONUS MOBILI**

Gli interventi per i quali si usufruisce **della detrazione del 65%**, finalizzati al **risparmio energetico non consentono** di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Fatta salva l'assimilazione alla **manutenzione straordinaria** degli **interventi di risparmio energetico** che utilizzano **fonti rinnovabili di energia**, negli altri casi dovrà essere valutata la riconducibilità degli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis del Tuir, alla manutenzione straordinaria (o alle altre categorie ammissibili), tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.

#### **ACQUISTO DI MOBILI ALL'ESTERO**

È **possibile usufruire della detrazione** anche nel caso in cui vengano acquistati **mobili all'estero** fermo restando il **possesso della documentazione** richiesta dalla legge e a condizione che si eseguono i **medesimi adempimenti** previsti per gli acquisti effettuati in Italia.

Nel caso in cui il pagamento delle spese per mobili e grandi elettrodomestici avvenga mediante **bonifico bancario o postale**, come già precisato nella C.M. 40/E/2010 la **ritenuta d'acconto** deve essere operata anche sulle somme **accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti** i quali potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.

Se il destinatario del bonifico è un soggetto **non residente** e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un **ordinario bonifico internazionale** (bancario o postale) e dovrà **riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento**, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo.

### **PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO, BANCOMAT E CARTE DI CREDITO**

Viene confermata la possibilità di pagamento con carta di credito o bancomat.

Già la **C.M. 29/E/2013** ha previsto, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, la possibilità di effettuare il pagamento degli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, oltre che con bonifico bancario o postale, anche con carta di credito o carta di debito (bancomat). Nella medesima circolare è stato specificato che occorre conservare la **documentazione** attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le **fatture di acquisto** dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Lo **scontrino** che riporta il **codice fiscale dell'acquirente**, unitamente all'indicazione **della natura, qualità e quantità dei beni acquistati**, è equivalente alla fattura ai fini in esame.

Lo **scontrino** che **non riporta il codice fiscale dell'acquirente** si ritiene possa comunque consentire la fruizione della detrazione **se contenga l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento** (esercente, importo, data e ora).

Quando il pagamento viene effettuato con bonifico bancario troverà applicazione l'art. 25 del D.L. 78/2010, che prevede l'obbligo per banche o Poste Spa di applicare una ritenuta che, dal **1 gennaio 2015 è stata elevata all'8% (4% fino al 31 dicembre 2014)**.

### **BONUS MOBILI E ACQUISTO BOX AUTO PERTINENZIALE**

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici **non** sono compresi quelli per la **realizzazione di box o posti auto pertinenziali** rispetto all'abitazione principale.

### **DATA DI ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI**

La legge di stabilità 2014, nel sostituire l'art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013, ha esteso al 31 dicembre 2014 l'arco temporale entro cui è possibile sostenere le spese per l'acquisto dei mobili, senza **introdurre alcun vincolo temporale** nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei mobili. Pertanto, viene confermato **anche per il 2014** la possibilità di fruire del bonus mobili per i contribuenti che abbiano sostenuto a decorrere dal 26 giugno 2012 spese per gli interventi edilizi, anche se la spesa per i mobili risulti successiva alla fine dei lavori.



La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2016; la legge che ha prorogato l'agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra esecuzione dei lavori e acquisto dei beni.

### **IMPORTO COMPLESSIVO AGEVOLABILE**

L'ammontare complessivo di **10.000 euro** deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso **dell'intero arco temporale** che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (prorogato dalla Legge di Stabilità al 2016), anche **nel caso di successivi e distinti interventi edilizi** che abbiano interessato un'unità immobiliare.





### DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI E SUCCESSIONE

L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 17/E/2015** ha precisato che il bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che **non** prevedono il trasferimento della detrazione: **in caso di decesso del contribuente** l'Agenzia ritiene che non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 16-bis del Tuir e la detrazione in esame, **non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.**

## SEZIONE III-C – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) |             |                       |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                      | NUMERO RATA | SPESE ARREDO IMMOBILE | NUMERO RATA | SPESE ARREDO IMMOBILE |
| E57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI                                              | 1           | 2                     | 3           | 4                     |
|                                                                                      |             | ,00                   |             | ,00                   |

La **sezione III – C** del quadro E del modello 730 è composta solo dal **rigo E57**.

Va indicato, per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione:

- **alle colonne 1 e 3 il numero di rata;**
- **alle colonne 2 e 4 la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.**

Ad esempio, se nel 2015 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '2' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 50% ripartendo la spesa in 10 rate annuali ed indicando l'importo ottenuto al rigo 30 del modello 730-3/2016.

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | ,00           | ,00       |



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto nel corso **dell'anno 2014** spese di manutenzione straordinaria nel proprio appartamento, per un importo pari ad **12.000 euro**, documentato **da fattura emessa e pagata in data 30/09/2014**.

Nel **corso del 2015** il contribuente ha acquistato mobili nuovi, corrispondendo l'importo di **2.500 euro in data 30/06/2015**.

Il contribuente compilerà così il **quadro E** della sua dichiarazione dei redditi:

### SEZIONE III-A

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.  
La **colonna 2 e la colonna 3** non devono essere compilate

Alla **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                                                   |   |   |                           |                        |      |                          |             |    |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------|----|---------------|-------------------------|
| E41                                                                                                           | ANNO<br>2006 e 2012<br>(2013-2015<br>antisismico) |   |   | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                          | NUMERO RATA |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordine<br>immobile |
|                                                                                                               | 1                                                 | 2 | 3 |                           | Codice                 | Anno | Rideterminazione<br>rate | 5           | 10 |               |                         |
| E41                                                                                                           | 2014                                              |   |   |                           |                        |      |                          |             | 2  | 12.000        | ,00                     |
| E42                                                                                                           |                                                   |   |   |                           |                        |      |                          |             |    |               | ,00                     |
| E43                                                                                                           |                                                   |   |   |                           |                        |      |                          |             |    |               | ,00                     |
| E44                                                                                                           |                                                   |   |   |                           |                        |      |                          |             |    |               | ,00                     |

Alla **colonna 8** (numero rate 10) va indicato "2" in quanto è la seconda delle rate portate in detrazione

### SEZIONE III C

| SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) |                                     |                       |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| E57                                                                                  | SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI |                       |             |                       |
|                                                                                      | NUMERO RATA                         | SPESE ARREDO IMMOBILE | NUMERO RATA | SPESE ARREDO IMMOBILE |
|                                                                                      | 1                                   | 2                     | 3           | 4                     |
|                                                                                      | 1                                   | 2.500                 |             | ,00                   |

Il contribuente indicherà nella **colonna 2 del rigo E57**, la spesa sostenuta nel 2015 per l'**acquisto di arredi relativi ad immobili ristrutturati**; e nella **colonna 1** indicherà "1" corrispondente alla prima rata.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante.

- Rata di detrazione relativa alle spese di ristrutturazione:

$$€ 12.000 / 10 \text{ (rate)} = € 1.200$$

$$€ 1.200 * 50\% = € 600$$

che sarà riportata **nel rigo 29 del modello 730-3**.

- Rata di detrazione relativa all'acquisto di arredi per immobili ristrutturati:

$$€ 2.500 / 10 = € 250$$

$$€ 250 * 50\% = € 125$$

che sarà riportata **nel rigo 30 del modello 730-3**.

**QUADRO E - SEZIONE III – SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

Sezione III-C – Modalità di compilazione

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00                      | ,00                  |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00                      | ,00                  |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00                      | ,00                  |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00                      | ,00                  |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00                      | ,00                  |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00                      | ,00                  |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00                      | ,00                  |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00                      | ,00                  |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | 600                      | ,00                  |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | 125                      | ,00                  |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | ,00                      | ,00                  |

# QUADRO E - SEZIONE IV

## SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

| SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%) |                      |           |                   |                       |                                            |                 |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| E61                                                                                  | TIPO INTERVENTO<br>1 | ANNO<br>2 | PERIODO 2013<br>3 | CASI PARTICOLARI<br>4 | PERIODO 2008<br>Rideterminazione rate<br>5 | RATEAZIONE<br>6 | NUMERO RATA<br>7 | IMPORTO SPESA<br>8 |
|                                                                                      |                      |           |                   |                       |                                            |                 |                  | ,00                |
| E62                                                                                  |                      |           |                   |                       |                                            |                 |                  | ,00                |
| E63                                                                                  |                      |           |                   |                       |                                            |                 |                  | ,00                |

La **sezione IV del quadro E** è dedicata all'indicazione delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali spetta **la detrazione del 55% o del 65%**.



La Legge Finanziaria **per l'anno 2015**, Legge n. 190/2014 ha disposto **la proroga** della detrazione **del 65%** delle spese sostenute **fino al 31/12/2015** per gli **interventi di riqualificazione energetica**. Per gli interventi **su parti comuni condominiali** la detrazione per le spese di riqualificazione energetica spetta nella misura del **65% se sostenute nel periodo 06/06/2013 – 31/12/2015**; rispetto alle precedenti disposizioni è stato uniformato il periodo agevolato per tali interventi a quelli eseguiti su singole unità immobiliari.

Inoltre **la detrazione del 65%** spetta anche **alle spese sostenute nell'anno 2015 per l'acquisto e la posa in opera di:**

- **schermature solari** ex Allegato M, D.Lgs n. 311/2006 nel **limite di detrazione massima pari ad euro 60.000**;
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, nel **limite di detrazione massima pari euro 30.000**.

la Legge di Stabilità per il 2015 ha poi **disposto l'aumento della ritenuta** sui pagamenti effettuati con bonifico, **dal 4% all' 8%**.

## STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

La struttura della **sezione IV, del quadro E**, composta dai righe E61, E62, E63, non presenta novità rispetto a quella dello scorso anno.



- L'art. 1, commi 344-347, della L. 296/2006, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati su edifici esistenti.
- Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono state emanate con il Decreto Interministeriale del 19/02/2007 (poi modificate con il Decreto Interministeriale 07/04/2008 e con il Decreto Interministeriale 06/08/2009) dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
- L'art. 1, commi 20-24, della L. 244/2004, finanziaria per il 2008, ha disposto la proroga per gli anni 2008, 2009, 2010, delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
- Il D.L. 185/2008 ha introdotto poi, una serie di novità, in merito all'agevolazione in esame, in particolare, ha disposto l'obbligo di presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nel caso di lavori che si protraggono per più di un periodo di imposta e nuove regole di rateizzazione della detrazione.
- La L. 99/2009 ha introdotto delle semplificazioni in merito alla documentazione richiesta per determinate tipologie di interventi.
- La L. 220/2011 ha prorogato, anche per l'anno 2011, l'agevolazione fiscale in oggetto, modificando tuttavia la ripartizione delle rate (10 rate in luogo delle 5 previste fino al 2010).
- Interessanti chiarimenti sono stati forniti poi con la C.M. 21/E/2010, con la quale, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito precisazioni in merito alla possibilità di correggere la documentazione da inviare all'ENEA dopo la chiusura dei lavori;
- La disciplina in oggetto è stata poi modificata dal D.L. 70/2011, che ha eliminato l'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura, mentre il D.L. 138/2011 ha disposto la riduzione della ritenuta a titolo di acconto, che gli operatori quali le banche e le poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti (dal 10% al 4%).
- Il D.L. 201/2011 ha infine **prorogato l'agevolazione anche per l'anno 2012.**
- L'art. 11 del D.L. 83/2012, **apportando alcune modifiche alla disciplina dell'agevolazione, ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2013.**
- Il D.L. 63/2013 ha disposto la proroga dell'agevolazione al 31/12/2013 innalzando la percentuale di detrazione dal 55% al 65%.
- Il D.L. 63/2013, "Decreto energia" pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2013 ha disposto la proroga della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31/12/2013 e l'innalzamento della stessa al 65% (in luogo del 55%).

Nel corso dell'iter di conversione sono state poi apportate alcune modifiche al Decreto Legge in esame, ed in particolare **la detrazione del 65%** è stata estesa anche agli interventi, **inizialmente esclusi**, di **sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia**, nonché interventi di sostituzione di **scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La **Legge di Stabilità per il 2014, L. 147/2013**, ha ulteriormente prorogato l'agevolazione in questione al **31/12/2014** nella misura **del 65%** (per gli interventi su parti comuni condominiali fino al 30/06/2015 nella misura del 65%).

Infine, la **Legge di Stabilità 2015, L. 190/2014** ha ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2015** la detrazione Irpef/Ires nella misura del **65%** prevista per gli interventi di riqualificazione energetica

Inoltre la detrazione del **65%** spetta anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di:

- **schermature solari** Allegato M D.Lgs. 311/2006 sostenute nel periodo 1/1/2015 – 31/12/2015, nel limite di detrazione massima di 60.000 euro;
- **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 nel limite di detrazione massima di 30.000 euro.

Inoltre, per gli interventi su **parti comuni condominiali** la detrazione per le spese di riqualificazione energetica spetta nella misura del **65%** se sostenute nel periodo **06/06/2013 – 31/12/2015**; rispetto alle precedenti disposizioni è stato uniformato il periodo agevolato per tali interventi a quelli eseguiti su singole unità immobiliari.

A decorrere dal **1 gennaio 2015** poi, è stata **aumentata la ritenuta sui bonifici** effettuati per i quali intende beneficiare della detrazione per risparmio energetico, passando **dall'4% all'8%**.

Un'ulteriore novità è stata introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. 175/2014, che ha eliminato **l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta**.



La Legge di Stabilità 2016 ha ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2016** la detrazione Irpef/Ires nella misura del **65%** prevista **per gli interventi di riqualificazione energetica**, compresi **gli interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La medesima detrazione del **65%** spetta anche alle spese sostenute **nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2016** per l'acquisto e la posa in opera di:

- a. **schermature solari**, nel limite di **detrazione massima di euro 60.000**;
- b. **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di detrazione massima di euro 30.000.

Inoltre è stata estesa **la detrazione del 65%** anche alle spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad **aumentare la consapevolezza dei consumi energetici** da parte degli utenti e a **garantire un funzionamento** efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

- a. mostrare attraverso canali multimediali **i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b. mostrare le **condizioni di funzionamento correnti** e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c. **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione** settimanale degli impianti da remoto.

Infine, il comma 74 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto:

- per le spese sostenute dal **1.1.2016 al 31.12.2016**;
- per interventi di **riqualificazione energetica** di parti comuni degli edifici condominiali;

**i soggetti** “incapienti” di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir, in luogo di beneficiare della detrazione, possono optare per **la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili**; un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità dovrà definirne le modalità.

## SOGGETTI AMMESSI

La platea di soggetti ammessi alla detrazione del 55% - 65% è molto ampia e non è limitata alle sole persone fisiche.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare rientrano **nell’ambito soggettivo** di applicazione della detrazione:

- **persone fisiche: privati, imprenditori e lavoratori autonomi**;
- **società di persone**;
- **società di capitali**;
- **società semplici e associazioni tra professionisti**;
- **enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale**.

Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che, **sostengano** le spese e che queste **siano rimaste a loro carico** e che **possiedano o detengano** l’immobile sulla base di un titolo idoneo ovvero:

- **diritto di proprietà** (proprietario o nudo proprietario);
- **diritto reale di godimento** (usufruttuario, titolare del diritto d’uso o di abitazione);
- **socio di cooperativa a proprietà divisa**;
- **contratto di locazione**;
- **comodato**;
- **socio di cooperativa a proprietà indivisa**.

Tra le persone fisiche possono quindi fruire dell’agevolazione anche:

- **i titolari di un diritto reale sull’immobile**;
- **i condomini per interventi su parti comuni**;
- **gli inquilini**;
- **i comodatori dell’immobile**.



## CHIARIMENTI

- **Possono beneficiare della detrazione** anche i soggetti **non residenti**, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari (**C.M. 36/E/2007**).
- Possono fruire della detrazione anche **i familiari (di cui all’art. 5 D.P.R. 917/1986) che convivano con il possessore o detentore dell’immobile** oggetto dell’intervento, a condizione che:
  - sostengano le spese per la realizzazione dei lavori;



- la convivenza sussista fin da quando iniziano i lavori.

In tali circostanze è necessario che i lavori siano eseguiti su immobili che appartengano all'ambito "privatistico", quelli nei quali si può esplicitare la convivenza, e non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

- Secondo quando indicato nella **R.M. n. 340/2008 i titolari di reddito d'impresa** possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.
- **Non** potranno usufruire della detrazione dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica **su immobili merce (R.M. 303/E/2008)**.
- La **C.M. 20/E/2011** ha precisato che è ammessa la detrazione in capo ai soggetti esercenti arti e professioni per interventi che possono riguardare sia **immobili abitativi che immobili strumentali all'esercizio dell'attività**. In particolare viene ribadito che anche nel caso di utilizzo promiscuo dell'immobile, è possibile fruire della detrazione del 55%, in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività professionale.

## LEASING

Si ha diritto all'agevolazione anche quando **il contribuente** finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica **mediante un contratto di leasing**; in tale circostanza la detrazione spetta al contribuente stesso (**utilizzatore**) e **si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing**. Non hanno rilievo i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.



## INTERVENTI ESEGUITI SU IMMOBILI STRUMENTALI PRESSO I QUALI E' SVOLTA L'ATTIVITÀ

Nella **C.M. 11/E/2014** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione in esame spetta anche ad imprenditori individuali o società che eseguono in proprio un intervento su un immobile strumentale.

Tendo presente infatti che:

- già con la **C.M. 36/E/2007** è stato specificato che l'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia – che compete per i soli edifici residenziali – **interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale**, anche rurale, ivi compresi gli **immobili strumentali**;
- nella **C.M. 121/E/1998** (con riferimento alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) era stato precisato che, **sussistendo gli altri presupposti**, la detrazione compete anche per **gli interventi realizzati in economia** con riferimento ai costi imputabili all'intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'intervento, la mano d'opera diretta, i costi industriali imputabili all'intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili,

*l'Agenzia arriva alla **conclusione** che: “con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività – si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell'ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti”.*

### **CESSIONE O DONAZIONE DELL'IMMOBILE**

Nel caso di **trasferimento per atto tra vivi** (sia per donazione che vendita) **dell'immobile residenziale**, nel quale sono stati effettuati gli interventi, le quote di detrazione residue, **sono attribuite al soggetto acquirente**, salvo diverso accordo tra le parti. Le parti possono scegliere che le quote di detrazione residue rimangano in capo al venditore (o al donante) o, vengano trasferite in capo all'acquirente (o donatario); in caso di mancato accordo il diritto alla detrazione viene automaticamente trasferito all'acquirente/donatario.

### **TRASFERIMENTO DELL'INQUILINO O DEL COMODATARIO**

La **cessazione dello stato di locazione o comodato**, **non** fa venire meno il diritto alla detrazione **in capo all'inquilino o al comodatario**, che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno, quindi, a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

### **DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE**

In tale situazione **il diritto viene trasferito agli eredi**, a decorrere dall'anno in cui è avvenuto il decesso e in proporzione alle quote spettanti.

In caso di decesso dell'avente diritto la detrazione, essa si trasmette per intero esclusivamente **all'erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene**, la quale sussiste (come precisato nella C.M. 24/E/2004) se l'erede può disporre del bene immediatamente e liberamente, anche se tale bene non è stato adibito ad abitazione principale.

Per quanto riguarda **il coniuge che ha rinunciato all'eredità** e mantiene il solo diritto di abitazione, **la rinuncia all'eredità fa venir meno la condizione** di erede e pertanto **non** può usufruire delle residue quote di detrazione.

### **EDIFICI INTERESSATI**

L'agevolazione può riguardare interventi effettuati su immobili, o parti di immobili **già esistenti** (pertanto **sono esclusi** dal beneficio fiscale i lavori effettuati su **edifici in fase di costruzione o edifici non ancora costruiti**) appartenenti a **qualunque categoria catastale e indipendentemente dalla destinazione** (sia abitativa, produttiva o commerciale e anche rurale).

La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dall'**iscrizione dello stesso in catasto**, o **dalla richiesta di accatastamento** per immobili non censiti o dal **pagamento dell'ICI (IMU)**.



### **PRESENZA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO**

La **C.M. 36/E/2007** ha precisato che per poter beneficiare dell'agevolazione, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, che deve essere presente anche negli ambienti interessati agli interventi (tranne quando si installano pannelli solari); la **R.M. 215/E/2009** ha chiarito, che la **condizione**

**richiesta di esistenza** di un impianto di riscaldamento, è da ritenersi **soddisfatta**, anche in presenza di **tre camini e una stufa**, poiché trattasi di apparecchi fissi e con una potenza nominale uguale o superiore a 15 kw.

Infine la **C.M. 21/E/2010** ha precisato che, nel caso in cui si voglia realizzare un intervento in un edificio formato **da più unità immobiliari**, di cui solo alcune dotate di **riscaldamento preesistente**, l'agevolazione spetta solo per le spese sostenute su **tali unità immobiliari**. È necessario utilizzare **un criterio proporzionale** e scomputare dall'intera spesa sostenuta, la parte relativa alle unità immobiliari già dotate di riscaldamento.

#### ***RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE***

Nel caso di **ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione** dell'immobile si può accedere al beneficio, purché venga rispettata la volumetria di quello precedente, non rilevando ai fini della detrazione il rispetto dell'originaria sagoma.

#### ***RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO***

La **C.M. 39/E/2010** ha precisato che non spetta la detrazione, quando si effettua un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, mentre è ammessa la detrazione solo per le spese sostenute per la parte preesistente, in caso di **ristrutturazione dell'immobile esistente, senza demolizione ma con ampliamento**.

#### ***RISTRUTTURAZIONE CON FRAZIONAMENTO***

Se a seguito di **un intervento di ristrutturazione**, si effettua **un frazionamento** dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle unità stesse, **l'agevolazione è possibile**, solo se viene realizzato un impianto termico **centralizzato per tutte le nuove unità**.

### **TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLABILI**

Gli interventi che possono essere oggetto di agevolazione sono espressamente indicati ai commi 344, 345, 346, 347, dell'art. 1, della L. 296/2006.

In particolare:

| <b>NORMA</b>     | <b>INTERVENTO</b>                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMMA 344</b> | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GLOBALE ENERGETICA                                   |
| <b>COMMA 345</b> | INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI PER LA RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA |
| <b>COMMA 346</b> | INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI                                                    |
| <b>COMMA 347</b> | SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE                               |

Con il **D.M. del 19 febbraio 2007** (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all'agevolazione; il **D.L. 63/2013** non ha sostanzialmente modificato il novero degli interventi detraibili. In sede di conversione e al decreto, la detrazione **del 65%** è stata nuovamente estesa anche agli interventi (inizialmente esclusi) di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La legge di stabilità **2015** ha previsto la detrazione del **65%** anche per le spese, documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute per l'acquisto e la posa in opera di:

- **schermature solari** ex Allegato M, D.Lgs. 311/2006 sostenute nel periodo 1/1/2015 – 31/12/2015, nel limite di detrazione massima pari a 60.000 euro;
- **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 nel limite di detrazione massima pari a 30.000 euro.

Nel seguente schema vengono riepilogate le tipologie di interventi oggetto di agevolazioni:

| RIF. NORMATIVO | DESCRIZIONE ESEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comma 344      | <p><b>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</b></p> <p>Si intendono quelli diretti <b>alla riduzione del fabbisogno di energia primaria</b>, necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire <b>un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori indicati nelle tabelle, di cui all'allegato C del D.M. del 19/2/2007</b>. Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, <b>l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale</b>, non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico <b>11 marzo 2008 – Allegato A</b>.</p> <p>Non viene identificata una specifica tipologia di interventi agevolabili: deve trattarsi tuttavia di interventi strutturali, che permettono un risparmio energetico mediante una minore dispersione del calore, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale, anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse;</li> <li>• gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;</li> <li>• gli impianti geotermici;</li> <li>• gli interventi di coibentazione.</li> </ul> <p><b>Come precisato nella C.M. 36/E/2007:</b> nel caso di interventi che abbiano i requisiti richiesti, per beneficiare della detrazione, anche in applicazione di altri riferimenti normativi, il contribuente deve optare per una delle agevolazioni, indicando il riferimento normativo nella documentazione che deve essere inviata all'ENEA.</p> |
| Comma 345      | <p><b>INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI:</b></p> <p>Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a <b>strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nuove finestre comprensive di infissi</b>, a condizione che siano rispettati i <b>requisiti richiesti di trasmittanza termica U</b>, espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico <b>dell'11 marzo 2008</b> e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.</p> <p>Ad esempio rilevano le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornitura e posa in opera di materiale coibente nelle strutture esistenti;</li> <li>• fornitura e posa in opera di materiali ordinari, anche per la realizzazione, demolizione e successiva ricostruzione di elementi costruttivi;</li> <li>• fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infissi;</li> <li>• l'integrazione e/o la sostituzione dei vetri esistenti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| RIF.<br>NORMATIVO                                                                   | DESCRIZIONE<br>ESEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p><b>R.M. 475/E/2008:</b> la detrazione spetta anche per la sostituzione del <b>portone d'ingresso</b> (assimilabile ad una porta-finestra), a condizione che vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa.</p> <p><b>C.M. 21/E/2010:</b> anche la sostituzione <b>del classico portone d'ingresso</b> (non assimilabile ad una porta finestra) rientra tra le spese agevolabili, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.</p> <hr/> <p><b>INFISSI</b></p> <p>Gli <b>infissi</b> sono comprensivi anche delle strutture accessorie, che hanno effetto sulla dispersione di calore, tra cui scuri o persiane o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <p>La <b>semplice sostituzione degli infissi</b> o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, <b>non consente di fruire della detrazione</b>, poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui <b>consegua un risparmio energetico</b>. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l'asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all'intervento, la trasmittanza dei medesimi componenti, sia inferiore o uguale ai valori prescritti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>A decorrere dall'anno 2015 è riconosciuta la <b>detrazione</b>, sempre nella misura massima di 60.000 euro, anche per le <b>spese sostenute</b> per l'acquisto e la posa in opera delle <b>schermature solari</b> elencate nell'allegato M del D.Lgs. 311/2006.</p> <p><b>REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui <b>all'Allegato M</b> al DLgs 311 del 29/12/2006;</li> <li>• le schermature solari devono possedere una <b>marcatatura CE</b>, se prevista.</li> </ul> <p>La Legge del n. 190/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2015) proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, <b>le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica</b> del patrimonio edilizio esistente ed <b>estende</b> la detrazione <b>anche all'acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs N. 311/2006</b>, per spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Il Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all'art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l'Allegato B i contenuti dell'Allegato M al D.Lgs n. 311/2006. Nell'Allegato B non sono presenti norme UNI "di prodotto" relative alle schermature solari ma sono presenti <b>due specifiche norme</b> (UNI-EN-13363) per il <b>calcolo della trasmittanza solare e luminosa</b> per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. In considerazione di questo sono state analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne <b>le tipologie di schermature solari che potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%:</b></p> |



| RIF.<br>NORMATIVO                                                                   | DESCRIZIONE<br>ESEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono essere <b>a protezione di una superficie vetrata</b>;</li> <li>• devono essere applicate <b>in modo solidale</b> con l'<b>involucro edificio</b> e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;</li> <li>• possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, <b>all'interno, all'esterno o integrate</b>;</li> <li>• possono essere <b>in combinazioni con vetrate o autonome</b> (aggettanti);</li> <li>• devono essere <b>mobili</b>;</li> <li>• devono essere <b>schermature "tecniche"</b>;</li> <li>• per le <b>chiusure oscuranti</b> (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;</li> <li>• per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda <b>la documentazione da trasmettere all'ENEA</b>, deve essere inviata Scheda descrittiva dell'intervento (allegato F al "decreto edifici"), dove, nel campo dell'Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire <b>il valore "0"</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Tale detrazione è stata confermata anche per le spese mantenute nel 2016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Comma 346</b></p>                                                             | <p><b>PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA</b></p> <p>Sono agevolabili le spese sostenute <b>per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda</b>, sia per usi domestici che industriali, o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. È necessario tuttavia che vengano rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;</li> <li>• i pannelli solari devono disporre di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciato da un laboratorio accreditato;</li> <li>• gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni;</li> <li>• l'installazione dell'impianto deve essere conforme ai manuali di installazione dei principali componenti.</li> </ul> <p>Sono ammesse in detrazione anche le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, utilizzati per la sola produzione di acqua calda;</li> <li>• installazione di sistemi termodinamici finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, limitatamente alla parte riferibile alla produzione di energia termica. In questo caso come precisato <b>nella R.M. 12/E/2011</b>, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale, sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.</li> </ul> |

| RIF. NORMATIVO | DESCRIZIONE<br>ESEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comma 347      | <p><b>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE</b></p> <p>Per interventi di <b>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</b>, si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con <b>impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione</b>.</p> <p>Per fruire dell'agevolazione è necessario sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione: non godono dell'agevolazione, né l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, né, se effettuata nel 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con generatori di calore ad alto rendimento, ma diversi dalle caldaie a condensazione.</p> <p><b>Dal 2008</b> l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entropia.</p> <p><b>Dal 1° gennaio 2012</b>, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali, con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.</p> |



Per queste ultime due tipologie di interventi il D.L. 63/2013, aveva inizialmente escluso la proroga della detrazione al 31 dicembre 2013. La legge di conversione del decreto (L. 90/2013) ha però soppresso tale esclusione, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto - 6 giugno 2013 - e non dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - 4 agosto 2013 (come precisato nella **C.M. 29/E/2013**).

Sono agevolabili anche le seguenti tipologie di interventi:

- trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore;
- trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

Nella **C.M. 21/E/2010** è stato chiarito che per l'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato, in cui solo tre appartamenti sono già dotati di un impianto di riscaldamento, la detrazione del 55%, può essere riconosciuta solo limitatamente alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.



A decorrere dell'anno 2015 è riconosciuta la detrazione, sempre nella misura massima di 30.000 euro **anche per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentate da biomasse combustibili**.

## REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

L'intervento può configurarsi come:

- **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico;
- come **nuova installazione**, sugli edifici esistenti.

Il generatore di calore deve **appartenere a una delle seguenti categorie**:

| Tipologia                   | Norma di rif. |
|-----------------------------|---------------|
| Caldaie a biomassa < 500 KW | UNI EN 303-5  |
| Caldaie a biomassa ≥ 500 KW | -             |



| Tipologia                                                                              | Norma di rif. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 KW | UNI EN 12809  |
| Stufe a combustibile solido                                                            | UNI EN 13240  |
| Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 KW                  | UNI EN 14785  |
| Termo cucine                                                                           | UNI EN 12815  |
| Inserti a combustibile solido                                                          | UNI EN 13229  |
| Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi                 | UNI EN 15250  |
| Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento                               | UNI EN 15270  |

Dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

- un **rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
- il **rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici** stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
- il rispetto di **normative locali** per il generatore e per la biomassa;
- la **conformità** alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).

Per quanto riguarda la **documentazione tecnica** necessaria che deve essere **conservata dal contribuente**, l'ENEA specifica che si deve conservare:

- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra.

In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori** sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza** alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Inoltre occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo "amministrativo":

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.



Tale detrazione è stata confermata anche per le spese sostenute nel 2016.



#### NUOVI INTERVENTI AGEVOLABILI – LEGGE DI STABILITÀ 2016

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha esteso **la detrazione del 65%** anche alle spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad **aumentare la consapevolezza dei consumi energetici** da parte degli utenti e **a garantire un funzionamento** efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

- mostrare attraverso canali multimediali **i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le **condizioni di funzionamento correnti** e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione** settimanale degli impianti da remoto.

### SPESE AMMESSE IN DETRAZIONE

Sono detraibili:

- le **spese per prestazioni professionali** necessarie, sia per **la realizzazione dell'intervento**, sia per **l'acquisizione delle certificazioni energetica** necessaria per fruire del beneficio;
- le **spese inerenti i lavori effettuati**;
- spese **per le opere edilizie** funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili oltre, alle spese professionali, quelle relative alle forniture ed alla posa in opera dei materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. Per gli **interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica**, sono invece detraibili le spese riguardanti:

- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica "U" degli **elementi opachi** costituenti **l'involucro edilizio**, comprensivi delle opere provvisorie e accessorie, attraverso
  - la fornitura e la messa in opera di **materiale coibente** per il miglioramento delle **caratteristiche termiche** delle strutture esistenti;
  - la fornitura e la messa in opera di **materiali ordinari**, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  - la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica "U" delle **finestre, comprensive degli infissi**, attraverso:
  - il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  - il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- interventi impiantistici concernenti la **climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda**, attraverso:
  - la **fornitura e la posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola

d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

- lo **smontaggio e la dismissione dell'impianto** di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; la **fornitura e la posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

## PAGAMENTO DELLE SPESE

Per i contribuenti persone fisiche **non titolari di reddito d'impresa** le spese sostenute sono detraibili sulla base **del principio di cassa**; vanno pertanto considerate **le spese effettivamente pagate nel 2015**; il pagamento delle spese per le quali viene richiesta la detrazione deve essere effettuato **tramite bonifico bancario o postale** dal quale risulti:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** le spese sono detraibili secondo il **principio di competenza**, seguendo le indicazioni di cui all'art. 109 del Tuir; tali soggetti possono eseguire i pagamenti delle spese anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale (assegno bancario).



- Nel caso dell'imprenditore individuale il principio di competenza è applicabile per interventi effettuati su immobili relativi all'attività d'impresa; se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili privati si dovrà applicare il principio di cassa.



La **C.M. 20/E/2011** ha precisato che le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, è condizionata dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal Tuir (principio di cassa in linea generale e di competenza per chi esercita attività d'impresa).

In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, in ossequio al principio di cassa, porterà in **detrazione le spese sostenute e rimaste a carico nel 2010** nella dichiarazione **dei redditi relativa all'anno 2010** e **quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011** nella **dichiarazione dei redditi relativa al 2011**, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011).

Poiché a partire dall'anno 2011, le spese per interventi di risparmio energetico devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto precedentemente, si rileva che le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.

### RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI

L'art. 25 del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto del 10%** ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti, per ottenere le detrazioni d'imposta. La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni.

Il "sostituto di imposta", cioè **il soggetto che opera la ritenuta** e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover:

- **operare le ritenute d'acconto**, con obbligo di rivalsa all'atto dell'accreditamento dei pagamenti;
- **versare all'erario la ritenuta d'acconto** entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1039);
- **rilasciare**, a chiusura dell'anno fiscale, **la certificazione della ritenuta effettuata**, la quale potrà essere scomputata dalle imposte sul reddito.

La C.M. 40/E/2010 ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle modalità applicative di tale adempimento:

- la ritenuta, effettuata dalla banca o dalle Poste, incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'iva. Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, **il sostituto d'imposta dovrà scorporare l'iva: la ritenuta d'acconto va operata sul totale del bonifico decurtato dell'iva forfettizzata nella misura del 20%**. Essendo, infatti, diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 20%.
- **nel caso in cui il corrispettivo sia già assoggettato ad una ritenuta d'acconto** (ad esempio i compensi di professionisti o i soggetti che forniscono prestazioni ai condomini) la circolare stabilisce che: *"al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010"*;
- **nel caso di pagamenti effettuati in valuta estera**, la ritenuta d'acconto va operata sugli importi convertiti in euro sulla base del cambio di cui all'art. 9, comma 2 del Tuir;
- la ritenuta deve essere operata anche su bonifici accreditati su c/c in Italia intestati a soggetti non residenti, i quali potranno o scomputare la ritenuta subito dall'imposta eventualmente dovuta o chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.



**Il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'art. 25 del D.L. 78/2010 ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al 4%.**

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011; pertanto a decorrere dal **06 luglio 2011** sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, relativi ai lavori per i quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione del 36% ovvero del 55%, la banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d'acconto **nella nuova misura del 4%**, calcolata sull'importo del bonifico decurtando l'Iva forfettariamente determinata.

Dal **1 gennaio 2015** la ritenuta operata dalle banche o poste è **raddoppiata dal 4% all'8%**.



### **BONIFICO CON CAUSALE ERRATA**

La C.M. 11/E/2014 ha precisato che nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Alla stessa conclusione si perviene anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.

### **SPESE PAGATE TRAMITE FINANZIAMENTO**

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo potrà ugualmente richiedere l'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

- la società che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con **bonifico bancario o postale** da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- **il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico** effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

## **LIMITI DI SPESA E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE**

In materia di interventi di riqualificazione energetica la principale novità del D.L. 63/2013 è stata, oltre alla proroga dell'agevolazione al 31/12/2013, l'innalzamento dell'aliquota per la detrazione dal 55% al 65%.

La Legge di Stabilità per l'anno 2014 prima e la Legge di Stabilità 2015 dopo, hanno prorogato l'agevolazione al 31 dicembre 2015 confermando l'aliquota potenziale al 65%.



L'Agenzia ha precisato che l'utilizzo dell'espressione "**spese sostenute**", senza aver introdotto altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell'imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

- **per le persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali al **criterio di cassa** e, quindi, alla **data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- **per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali** al criterio di competenza e, quindi, alla **data di ultimazione della prestazione**, indipendentemente



dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

L'Agenzia ricorda che i medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese entro il 31 dicembre 2013, termine finale previsto dal comma 1 dell'art. 14 del decreto, ovvero entro il 30 giugno 2014, per gli interventi su edifici condominiali indicati al successivo comma 2.

L'art. 14 comma 3 della Legge di conversione al D.L. 63/2012 prevede l'applicazione (per quanto compatibili) delle disposizioni di cui agli artt. 1 comma 24, della L. 244/2007 e 29, comma 6 del D.L. 185/2008; pertanto è confermata la soglia massima di detrazione spettante (di fatto, si riduce il limite massimo di spesa agevolabile per i bonifici effettuati a decorrere dal 06/06/2013), come si evince dal seguente prospetto:

| NORMA  | TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                                             | DETRAZIONE MASSIMA | LIMITE DI SPESA<br>Detrazione 55%<br>Fino al 5/06/2013 | LIMITE DI SPESA<br>Detrazione 65%<br>Dal 06/06/2013 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| c. 344 | interventi di riqualificazione globale energetica                                   | € 100.000          | € 181.818,18                                           | € 153.846,15                                        |
| c. 345 | interventi sull'involucro degli edifici per la riduzione della trasmittanza termica | € 60.000           | € 109.090,90                                           | € 92.307,69                                         |
| c. 346 | installazione di pannelli solari                                                    | € 60.000           | € 109.090,90                                           | € 92.307,69                                         |
| c. 347 | sostituzione di impianti di climatizzazione invernale                               | € 30.000           | € 54.545,45                                            | € 46.153,85                                         |

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                                                                                                                    | DETRAZIONE MASSIMA | LIMITE DI SPESA<br>Fino al 31/12/2014 | LIMITE DI SPESA 2015<br>Detrazione 65% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M. D.Lgs. 311/2006 (c. 345)                                                                     | € 60.000           | 0                                     | € 92.307,69                            |
| Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (c. 347) | € 30.000           | 0                                     | € 46.153,85                            |

Tale principio è stato confermato anche nella stessa C.M. 29/E/2013, la quale ricorda che: “ per le detrazioni in esame, diversamente da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del Tuir, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell'intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all'applicazione dell'aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile”.



La **Legge di Stabilità per il 2014**, L. 147/2013 ha ulteriormente prorogato l'agevolazione in questione al **31/12/2014** nella misura **del 65%** (per gli **interventi su parti comuni condominiali fino al 30/06/2015 nella misura del 65%**) prevedendo poi per **l'anno 2015** la riduzione **dell'aliquota al 50%** (per interventi su parti comuni condominiali, l'aliquota al 50% si applica per le spese sostenute dal 01/07/2015 al 30/06/2016; mentre per **l'anno 2016** (per i condomini dal 01/07/2016) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Infine, la **Legge di Stabilità 2015**, L. 190/2014 ha ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2015** la detrazione Irpef/Ires nella misura del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica.

Inoltre la detrazione del 65% spetta anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di:

- schermature solari Allegato M D.Lgs. 311/2006 sostenute nel periodo 1/1/2015 – 31/12/2015, nel limite di detrazione massima di 60.000 euro;
- climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 nel limite di detrazione massima di 30.000 euro.

Inoltre, per gli interventi su **parti comuni condominiali** la detrazione per le spese di riqualificazione energetica spetta nella misura del **65%** se sostenute nel periodo **06/06/2013 – 31/12/2015**; rispetto alle precedenti disposizioni è stato uniformato il periodo agevolato per tali interventi a quelli eseguiti su singole unità immobiliari.



La Legge di Stabilità 2016 ha ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2016** la detrazione Irpef/Ires nella misura del **65%** prevista **per gli interventi di riqualificazione energetica**, compresi **gli interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La medesima detrazione del **65%** spetta anche alle spese sostenute **nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2016** per l'acquisto e la posa in opera di:

- **schermature solari**, nel limite di **detrazione massima di euro 60.000**;
- **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di detrazione massima di euro 30.000.

Inoltre è stata estesa **la detrazione del 65%** anche alle spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad **aumentare la consapevolezza dei consumi energetici** da parte degli utenti e a **garantire un funzionamento** efficiente degli impianti.

## DETRAZIONE 55% - 65% ED ALTRE AGEVOLAZIONI

- La detrazione del 55%/65% **non è cumulabile con la detrazione** del 50%.

Se un contribuente sostiene una spesa che potrebbe fruire di entrambe le agevolazioni deve scegliere per quale agevolazione optare.





Come precisato dalla **R.M. 3/E/2010**: dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 115/2008.

A decorrere da tale data pertanto il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione del 55% o dei contributi concessi.

**Non rileva nemmeno che il contributo possa coprire solo parzialmente le spese sostenute.**



La **detrazione del 65%** è compatibile con l'applicazione **dell'iva ridotta al 10%** su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è **cumulabile con la detrazione spettante per interessi passivi su mutui ipotecari** per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale.



**R.M. 207/E/2008**: anche la tariffa incentivante prevista per l'installazione di impianti fotovoltaici è incompatibile con la detrazione del 55%.

La detrazione spettante per questa tipologia di spese deve essere **rateizzata**:

| ANNI | NUMERO DI RATE                      |
|------|-------------------------------------|
| 2008 | numero di quote compreso tra 3 e 10 |
| 2009 | 5 rate                              |
| 2010 | 5 rate                              |
| 2011 | 10 rate                             |
| 2012 | 10 rate                             |
| 2013 | 10 rate                             |
| 2014 | 10 rate                             |
| 2015 | <b>10 rate</b>                      |

### SPESE SOTENUTE DA PIÙ SOGGETTI

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso **tra i soggetti detentori o possessori** dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto.

Anche **per gli interventi condominiali** l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ad eccezione per le spese di riqualificazione energetica che si riferiscono all'intero edificio e non a parti di esso.



Se sono stati realizzati più **interventi di risparmio energetico agevolabili**, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

**ESEMPIO**

Se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio, sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all'Enea a quale beneficio intende fare riferimento.



Quando gli interventi realizzati consistono nella **prosecuzione di lavori** appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

**ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

I **soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale del 55%/65%** sulle spese energetiche, devono porre in essere una serie di adempimenti e devono acquisire, trasmettere e conservare specifica documentazione:



Non è necessario **per fruire dell'agevolazione fiscale** effettuare alcuna **comunicazione preventiva**: né al Centro Operativo di Pescara, né alla Asl per comunicare l'inizio dei lavori (a meno che tale adempimento non sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro).

- a) le **FATTURE** in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;



Nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 non è più necessaria l'indicazione del costo della manodopera (D.L. 70/2011).

- b) l'**ASSEVERAZIONE** di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme (D.I. 19/02/2007 e D.I. 11/03/2008).



Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso immobile l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario.

L'asseverazione può essere sostituita da una **certificazione dei produttori**, se sono stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per determinate tipologie di interventi quali:

- sostituzione di finestre ed infissi (comma 345);
- impianto di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 Kw (comma 347).

In base alle nuove disposizioni introdotte dal **D.M. 6 agosto 2009**, l'asseverazione non è necessaria se:

- viene sostituita da **una dichiarazione** resa **dal direttore dei lavori** sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- se **è esplicitata** nella relazione tecnica prevista dall'art. 28, L. 10/1991, la quale attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

- c) il tecnico abilitato incaricato deve redigere anche **L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio.

Tale attestazione deve essere prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dalla normativa locale emanata dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di **"QUALIFICAZIONE ENERGETICA"**, in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al D.I. del 19 febbraio 2007 come modificato dal D.L. del 7 aprile 2008 e dal D.I. del 6 agosto 2009.



Per gli interventi conclusi dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 non è richiesto l'attestato di qualificazione/certificazione energetica:

- per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- per gli interventi di installazione di pannelli solari.

L'**art. 31 L. 99/2009** ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di certificazione/qualificazione energetica per **gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale**. Per tali tipologie lavori, se eseguiti dal 19 agosto 2009, va acquisita la sola asseverazione del tecnico abilitato.

La **SCHEDA INFORMATIVA** (rilasciata dal tecnico abilitato) sugli interventi realizzati, che deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
- i dati dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
- la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.



L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da **tecnici abilitati** alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali quali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

Entro **90 giorni** dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA (attraverso il sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo ricevuta informatica di presentazione) tramite la procedura "pratica ri-qualificazione energetica PRQ":

- **copia dell'attestato di certificazione energetica**, ovvero **dell'attestato di qualificazione energetica** (allegato A);
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati (allegato E e F).

È ammesso l'invio della documentazione in forma cartacea, entro 90 giorni dalla fine lavori a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.

### ENEA – Dipartimento ambiente cambiamenti globali e sviluppo sostenibile:

via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma)

deve essere specificato come riferimento:

- detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.



Dato che per **gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** realizzati dopo il 15 agosto 2009 non è più obbligatorio produrre l'attestato di qualificazione, o certificazione energetica, sarà sufficiente inviare/trasmettere all'ENEA, solo la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.



### APPROFONDIMENTO

#### **RETTIFICA DELLA SCHEDA INFORMATIVA**

La **C.M. 21/E/2010** ha previsto la possibilità di **rettificare** la documentazione inviata all'ENEA, **anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori**, per eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.

Le ipotesi di errori più ricorrenti possono riguardare:

- **errori materiali** nell'indicazione dei dati anagrafici del contribuente, dei dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, degli altri soggetti beneficiari della detrazione, delle spese conteggiate;
- **importi di spesa** indicati in misura non corrispondente a quella effettiva per sopravvenienza di sconti o abbuoni sul prezzo preventivato, ovvero perché taluni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all'invio della scheda.

L'Agenzia in particolare ha precisato, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36 % in relazione agli interventi di recupero edilizio, che **la correzione può avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa**. Il nuovo invio deve riguardare, non solo la scheda informativa, ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La **comunicazione in rettifica** della precedente deve essere inviata entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

In **caso di sconti o abbuoni** intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, **la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute**; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali, in anni precedenti, si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a **tassazione separata** ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir).

**Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa**, nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura, o non sia stato indicato che più contribuenti possono aver diritto alla detrazione.

In questi casi, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione, dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Nella **C.M. 20/E/2011** è stato inoltre precisato che:

- con riferimento alle schede informative inviate all'Enea per le **annualità 2007 e 2008**, **non è possibile rettificarne telematicamente il contenuto**, in quanto le procedure informatiche implementate presso l'Enea ne consentono la correzione solo a partire dall'anno di imposta 2009. Tenuto conto di tale impossibilità, per gli anni di imposta 2007 e 2008, **il diritto dei contribuenti a fruire della detrazione del 55% per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata, può essere riconosciuto se**, in sede di controllo formale delle relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, il contribuente, oltre a dimostrare **di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio, documenti anche le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all'Enea**;
- l'eventuale detrazione delle spese sostenute nel 2009, che non risultano dalla **scheda informativa inviata all'Enea entro 90 giorni** dall'ultimazione dei lavori, e **per le quali non risulta effettuato telematicamente l'invio della scheda rettificativa**, devono considerarsi indebite, ed è quindi **causa di decadenza dell'agevolazione, per la quota di spesa indicata**.

#### **MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE**

Nel caso di mancato invio della documentazione all'ENEA entro i **90 giorni** dalla fine dei lavori, l'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 13/E/2013**, ha precisato che è applicabile anche a tale tipologia di comunicazione, la **"remissione in bonis"** di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, a condizione che:

- a) il **contribuente abbia i requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
- b) **effettui la comunicazione**, ovvero **esegua l'adempimento richiesto** entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) **versi contestualmente l'importo** pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11,



comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (258 euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato **abbiano annullato l'invio della scheda informativa all'ENEA**, le richieste **di detrazione annullate non possono ritenersi valide**. Tuttavia, precisa l'Agenzia, l'invio della scheda all'ENEA può essere ripetuto **fino alla scadenza del termine dei 90 giorni** dalla data di conclusione dei lavori; e che l'eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni è comunque possibile alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. 16, del 2012.

Infine, nell'ipotesi in cui **la scheda informativa sia stata correttamente compilata**, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA. L'invio della scheda all'ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. 16 del 2012.

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

**Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire**, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria la seguente documentazione:

- **l'asseverazione del tecnico abilitato;**
- **la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA;**
- **le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;**
- **le ricevute del bonifico attestante il pagamento** (nel caso di contribuenti non titolari di reddito d'impresa).



Nel caso in cui gli interventi **riguardino parti comuni di edifici**, deve essere acquisita e conservata copia **della delibera assembleare** e della **tabella millesimale di ripartizione delle spese**.

Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal **detentore dell'immobile**, deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

## INTERVENTI PER PIÙ PERIODI D'IMPOSTA

A partire dall'anno 2009, per effetto del disposto dell'art. 29, comma 6 del D.L. 185/2008, **nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano oltre il singolo periodo d'imposta**, è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta** nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Il modello di comunicazione, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'intervento si protragga per più periodi d'imposta, **il limite di spesa deve essere inteso complessivamente**: per interventi iniziati nel 2014 e terminati nel 2014, l'importo detraibile per l'anno 2014 va calcolato considerando la spesa complessiva.

Nel caso in cui i lavori si protragano per più di due periodi d'imposta, il modello deve essere inviato entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese per interventi non terminati nello stesso periodo.

La comunicazione quindi non deve essere effettuata:

- Se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- Se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.



### OMESSO O TARDIVO INVIO

**C.M. 21/E/2010:** dato che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, l'Agenzia ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l'omesso invio del modello, non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale; sarà invece applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

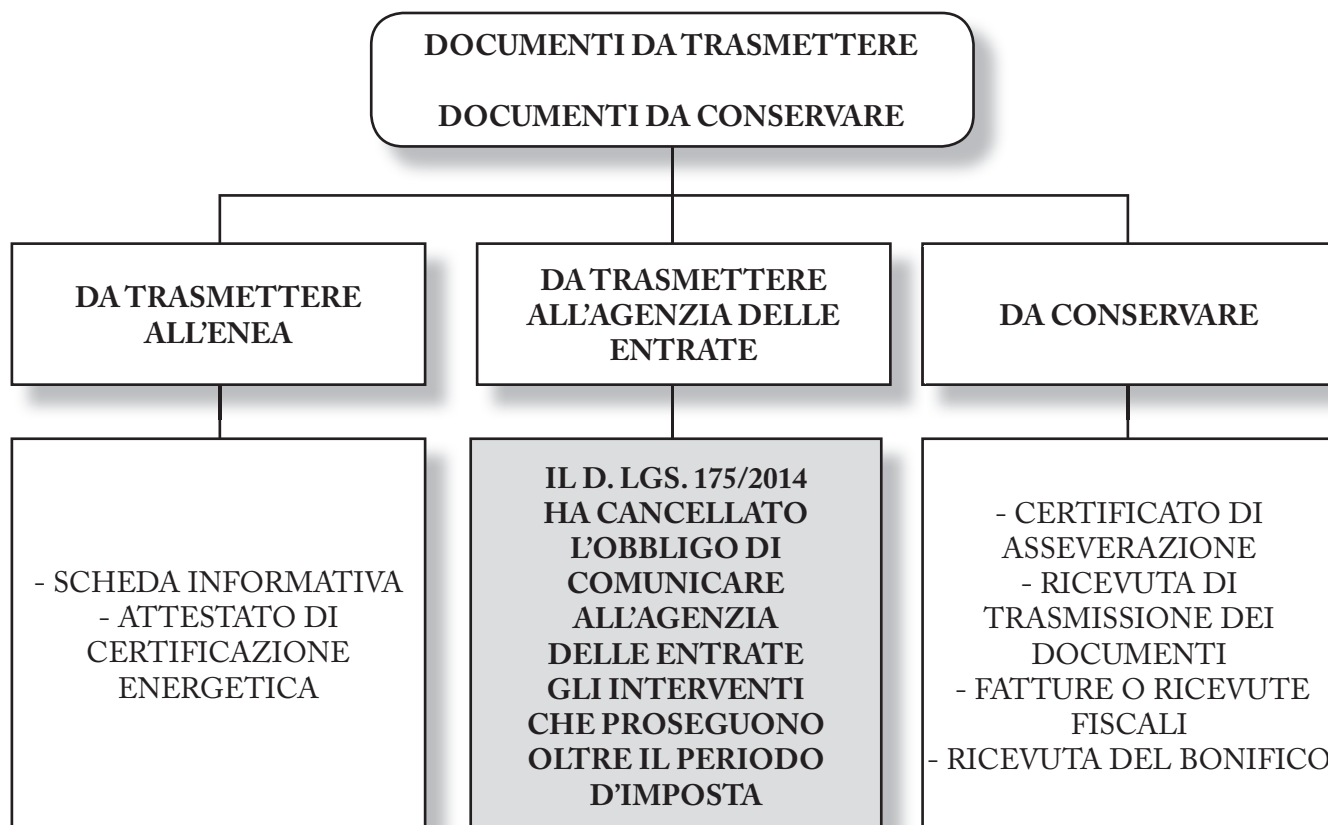


### Abolizione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Con l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali, D.Lgs. 175/2014 è stato eliminato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta.

La cancellazione dell'obbligo di comunicazione riguarda:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo d'imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).





## SEZIONE IV – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |                                              |            |                        |                                |            |        |                                   |        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|--------|------------|------------|
| E51                                                                                                   | N. ord. immobile                             | Condominio |                        | CODICE COMUNE                  |            | T/U    | SEZ. URB./COMUNE CATAST.          | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO |
|                                                                                                       | 1                                            | 2          | 3                      | 4                              | 5          | 6      | 7                                 | 8      | 9          | 10         |
| E52                                                                                                   |                                              |            |                        |                                |            |        |                                   |        |            |            |
| E53                                                                                                   | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |            | DOMANDA ACCATASTAMENTO |                                | ALTRI DATI |        | N. d'ordine immobile              |        | Condominio |            |
|                                                                                                       | DATA                                         | SERIE      | NUMERO E SOTTONUMERO   | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE | DATA       | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE | 1      | 2          | 3          |
|                                                                                                       | 4                                            | 5          | 6                      | 7                              | 8          | 9      | 10                                | 11     | 12         | 13         |

Nella **sezione IV** devono essere indicate le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti per le quali spetta la detrazione del 55% - 65%. Tale sezione è composta dai righi da **E61 a E63**; in ciascun rigo sono presenti 8 colonne.

La detrazione d'imposta che deve essere calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale è pari al:

- **55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013;**
- **65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.**

Si ricorda poi che:

- per **le spese sostenute dal 2011 al 2015**, la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato);
- per **le spese sostenute nel 2009 e nel 2010** la detrazione è ripartita in **cinque rate annuali** (pertanto non troveranno più collocazione nel modello 730/2016);
- per **le spese sostenute nel 2008** le rate annuali continuano a essere quelle scelte (**da tre a dieci**), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

## SEZIONE IV: rigi E61 – E63

### COLONNA 1

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice che identifica la **tipologia di intervento** effettuato:

- **codice “1” per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:**  
Per interventi di **riqualificazione energetica**, si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 – allegato A. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale, anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).
- **codice “2” per interventi sull'involucro degli edifici esistenti:**  
Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a **strutture opache verticali** (pareti), **strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti

vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti nell'allegato B, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.

- **codice “3” per l’installazione di pannelli solari**  
Sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici, utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- **codice “4” per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**  
ovvero interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 2008 rientrano in tale tipologia anche gli interventi per la sostituzione, anche solo parziale, di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

| SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%) |                 |      |              |                  |                                       |            |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| E61                                                                                  | TIPO INTERVENTO | ANNO | PERIODO 2013 | CASI PARTICOLARI | PERIODO 2008<br>Rideterminazione rate | RATEAZIONE | NUMERO RATA | IMPORTO SPESA |
|                                                                                      | 1               | 2    | 3            | 4                | 5                                     | 6          | 7           | 8             |

**codice “1”:** interventi di riqualificazione energetica;  
**codice “2”:** interventi sull’involucro di edifici esistenti;  
**codice “3”:** installazione di pannelli solari;  
**codice “4”:** sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

## SEZIONE IV: righe E61 – E63

### COLONNA 2

Nella **colonna 2** va indicato l'**anno** in cui sono state sostenute le spese.

## SEZIONE IV: righe E61 – E63

### COLONNA 3

La **colonna 3** deve essere compilata solo se sono state sostenute spese nel 2013 e va riportato uno tra i seguenti codici:

- **Codice “1”** per le spese sostenute dal **1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013** per le quali spetta la detrazione del **55%**;
- **Codice “2”** per le spese sostenute dal **6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013** per le quali spetta la detrazione del **65%**.

## SEZIONE IV: righi E61 – E63

### COLONNA 4

La **colonna 4 (Casi particolari)** è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni particolari previste. Nella casella va riportato il codice:

- **codice “1”** nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2014 e ancora in corso nel 2015;
- **codice “2”** nel caso in cui, le spese sostenute in anni precedenti al 2015 riguardino un immobile ereditato acquistato o ricevuto in donazione nel 2015;
- **codice “3”** se si verificano entrambe le condizioni di cui ai codici 1 e 2.

## SEZIONE IV: righi E61 – E63

### COLONNA 5

La **colonna 5 (Rideterminazione rate)** deve essere compilata dai contribuenti che del 2009 al 2015 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso dell’anno 2008, e che intendono rideterminare il numero di rate in cui ripartire la detrazione residua.

**In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l’immobile è stato ereditato o acquistato).**



La detrazione può essere rideterminata solo in **10 rate**.

## SEZIONE IV: righi E61 – E63

### COLONNA 6

Nella **colonna 6 (Rateazione)** va indicato il numero di rate in cui va ripartita la detrazione. In particolare:

- se la spesa è stata sostenuta **dal 2011 al 2015** va indicato obbligatoriamente il **numero “10”**;
- se la spesa è stata sostenuta **nel 2008** va indicato il numero di rate, compreso tra “8” e “10”, in cui si è scelto di ripartire la detrazione.

Per le spese sostenute nel 2008, infatti, è stata data la possibilità di recuperare la detrazione in un numero di quote compreso tra 3 e 10. **La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile.**

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 5 (“rideterminazione rate”) in questa colonna va indicato il numero “10”.

# SEZIONE IV: righi E61 – E63

## COLONNA 7

Nella **colonna 7** va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2015.

# SEZIONE IV: righi E61 – E63

## COLONNA 8

Nella **colonna 8 (Spesa totale)** va indicato l'ammontare della spesa sostenuta in relazione alla tipologia dell'intervento contraddistinto dallo specifico codice, entro i limiti di spesa previsti.

| CODICE | TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                                             | DETRAZIONE MASSIMA | LIMITE DI SPESA<br>Detrazione 55%<br>Fino al 5/06/2013 | LIMITE DI SPESA<br>Detrazione 65%<br>Dal 06/06/2013 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1      | interventi di riqualificazione globale energetica                                   | € 100.000          | € 181.818,18                                           | € 153.846,15                                        |
| 2      | interventi sull'involucro degli edifici per la riduzione della trasmittanza termica | € 60.000           | € 109.090,90                                           | € 92.307,69                                         |
| 3      | installazione di pannelli solari                                                    | € 60.000           | € 109.090,90                                           | € 92.307,69                                         |
| 4      | sostituzione di impianti di climatizzazione invernale                               | € 30.000           | € 54.545,45                                            | € 46.153,85                                         |

## QUADRO E SEZIONE IV – CASI PRATICI DI COMPILAZIONE



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

#### ACQUISTO CALDAIA E SOSTITUZIONE DI INFISSI

Due coniugi hanno sostenuto nel **corso del 2013** le seguenti **spese sull'immobile in comproprietà al 50%**:

- sostituzione della caldaia a condensazione per una spesa pari a 9.000 euro (pagamento con bonifico bancario effettuato in data 5 giugno 2013);
- sostituzione delle vecchie finestre con nuove a ridotta trasmittanza termica per una spesa complessiva di 10.000 euro (pagamento con bonifico bancario effettuato in data 7 giugno 2013).

La spesa è stata sostenuta al 50% da entrambi i coniugi, i quali dovranno così compilare il proprio quadro E:

# QUADRO E - SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

## Sezione IV – Modalità di compilazione

A **colonna 1**, per ciascun rigo deve essere indicato l'intervento di risparmio energetico specifico, contraddistinto dal relativo codice.

Alla **colonna 2** deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa

Alla colonna 3 va indicato lo specifico codice a seconda della data di sostenimento della spesa:

**"1"** se le spese sono state sostenute **entro il 5 giugno 2013** (spetta la detrazione del 55%);

**"2"** se le spese sono state sostenute **dal 6 giugno 2013** (spetta la detrazione del 65%)

A **colonna 6** va indicato il numero di rate obbligatorie per le spese sostenute nel 2013.

| SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%) |                      |           |                   |                       |                                            |                 |                  |                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|
| E61                                                                                  | TIPO INTERVENTO<br>1 | ANNO<br>2 | PERIODO 2013<br>3 | CASI PARTICOLARI<br>4 | PERIODO 2008<br>Rideterminazione rate<br>5 | RATEAZIONE<br>6 | NUMERO RATA<br>7 | IMPORTO SPESA<br>8 |     |
| E61                                                                                  | 4                    | 2013      | 1                 |                       |                                            | 10              | 3                | 4.500              | ,00 |
| E62                                                                                  | 2                    | 2013      | 2                 |                       |                                            | 10              | 3                | 5.000              | ,00 |
| E63                                                                                  |                      |           |                   |                       |                                            |                 |                  |                    | ,00 |

A **colonna 7** va indicata la seconda delle 10 rate.

A **colonna 8** va riportata la spesa totale sulla base della percentuale di sostenimento:

€ 9.000 \* 50% = € 4.500;

€ 10.000 \* 50% = € 5.000.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:

€ 4.500 / 10 (rate) = € 450

€ 450 \* 55% = € 247,50

€ 5.000 / 10 (rate) = € 500

€ 500 \* 65% = € 325

Ed indicarla **nel rigo 31 del modello 730-3**:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | 573,00        | ,00       |



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE ACQUISTO DI IMMOBILE RIQUALIFICATO E RIDETERMINAZIONE DELLE RATE

Un contribuente, nel corso **del 2015** (in data **30 giugno 2015**) ha acquistato un immobile nel quale, **nel corso del 2008**, erano stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica (coibentazione delle pareti esterne).

La spesa sostenuta nell'anno 2008 per questa tipologia di intervento ammonta a **20.000 euro**; l'ex proprietario aveva scelto, nella propria dichiarazione dei redditi, di rateizzare l'importo in 8 rate.

Il contribuente, nuovo proprietario dell'immobile riqualificato decide di rideterminare il numero delle rate residue, per recuperare la detrazione in un maggior numero di anni.

Il quadro E, sezione V sarà così compilato:

| SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%) |                 |      |              |                  |                                       |            |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| E61                                                                                  | TIPO INTERVENTO | ANNO | PERIODO 2013 | CASI PARTICOLARI | PERIODO 2008<br>Rideterminazione rate | RATEAZIONE | NUMERO RATA | IMPORTO SPESA |
|                                                                                      | 1               | 2008 |              | 2                | 8                                     | 10         | 8           | 20.000 ,00    |
| E62                                                                                  |                 |      |              |                  |                                       |            |             | ,00           |
| E63                                                                                  |                 |      |              |                  |                                       |            |             | ,00           |

A **colonna 1** va indicato il codice corrispondente alla tipologia di intervento effettuata. Andrà indicato il codice 1 per i lavori di riqualificazione energetica.

A **colonna 4** va indicato il **codice "2"** che identifica il caso particolare di acquisto di un immobile oggetto di interventi di risparmio energetico.

A **colonna 6** va indicato il numero di rate obbligatorie per la rideterminazione (10)

A **colonna 2** va indicato l'anno di sostenimento della spesa da parte dell'ex proprietario.

Per il soggetto che nel 2015 ha acquistato l'immobile "riqualificato" a **colonna 5** va indicato il numero delle rate in cui originariamente è stata ripartita la detrazione.

A **colonna 8** va indicata la spesa totale sostenuta dall'ex-proprietario (€ 20.000).

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:

Spesa già detratta: € 20.000 : 7 (rate originarie) = € 2.857,15

Ammontare della spesa già detratta: € 2.857,15 \* 7 = € 17.500

Spesa residua: € 20.000 - € 17.500 = € 2.500

Importo rata: € 2.500 : 10 (numero di rate rideterminate) = € 250

La detrazione spettante ammonterà a: € 250 \* 55% = € 137,50

Ed indicarla **nel rigo 31** del modello 730-3:



## QUADRO E - SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

### Sezione IV – Modalità di compilazione

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | 137           | ,00       |



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI ANNI PRECEDENTI

Un contribuente **ha iniziato nel corso del 2014** un intervento di riqualificazione energetica del proprio immobile, sostenendo nel **2014 una spesa di 22.000 euro**.

Nel **corso del 2015** ha proseguito e concluso l'intervento sostenendo una spesa di ulteriori **50.000 euro**.

Il quadro E, sezione V sarà così compilato:

| SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%) |      |              |                  |                                       |            |             |               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|
| TIPO INTERVENTO                                                                      | ANNO | PERIODO 2013 | CASI PARTICOLARI | PERIODO 2015<br>Rideterminazione rate | RATEAZIONE | NUMERO RATA | IMPORTO SPESA |     |
| E61                                                                                  | 1    | 2014         |                  |                                       | 10         | 2           | 22.000        | ,00 |
| E62                                                                                  | 1    | 2015         | 1                |                                       | 10         | 1           | 50.000        | ,00 |
| E63                                                                                  |      |              |                  |                                       |            |             |               | ,00 |

A **colonna 1** va indicato il codice corrispondente alla tipologia di intervento effettuata. Andrà indicato il **codice 1** per i lavori di riqualificazione energetica

A **colonna 4** va indicato il codice "1" che identifica il caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2014 e ancora in corso nel 2015

A **colonna 6** va indicato il numero di rate obbligatorie per la rideterminazione (10); mentre a **colonna 7** va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza nel 2015

A **colonna 2** va indicato l'anno di sostenimento della spesa

A **colonna 8** va indicata la spesa totale sostenuta (€ 22.000 nel 2014 ed € 50.000 nel 2015)

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:

spesa sostenuta nel 2014: € 22.000

€ 22.000/10 = € 2.200

€ 2.200 \* 65% = € **1.430**

Spesa sostenuta nel 2015: € 50.000

€ 50.000/10 = € 5.000

€ 5.000 \* 65% = € **3.250**

Ed indicare l'importo complessivo della detrazione spettante ( € 1.430 + € 3.250) **nel rigo 31** del modello 730-3:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00                      | ,00                  |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00                      | ,00                  |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00                      | ,00                  |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00                      | ,00                  |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00                      | ,00                  |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00                      | ,00                  |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00                      | ,00                  |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00                      | ,00                  |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | ,00                      | ,00                  |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00                      | ,00                  |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | 4.680                    | ,00                  |



# QUADRO E - SEZIONE V

## DETRAZIONI PER GLI INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE

| SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE |                                                       |   |           |   |        |   |             |     |                                                                           |   |        |   |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------|---|--------|---|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|-------------|
| E71                                                                 | INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE | 1 | TIPOLOGIA | 2 | GIORNI | 3 | PERCENTUALE | E72 | LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO | 1 | GIORNI | 2 | PERCENTUALE |
|                                                                     |                                                       |   |           |   |        |   |             |     |                                                                           |   |        |   |             |

### ASPETTI GENERALI

La **sezione V, del quadro E**, è dedicata all'indicazione dei dati, per poter fruire di specifiche detrazioni previste, per i titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

In particolare:

- al **rigo E71**, vanno indicati i dati necessari per usufruire **delle detrazioni previste per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale** (indicando un codice specifico che identifica particolari situazioni).
- al **rigo E72**, vanno indicati i dati necessari per usufruire della **detrazione prevista per canoni di locazione** spettante ai lavoratori **dipendenti, che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro**.



Le detrazioni di cui al rigo **E71** (codici 1, 2, 3 e 4) e al rigo **E72** sono **alternative**: il contribuente ha la facoltà di scegliere **quella a lui più favorevole** indicando il codice, ovvero compilando il rigo relativo.

L'unico caso in cui il contribuente può beneficiare di **più detrazioni**, è quando il **si trovi in situazioni diverse, previste in momenti diversi dell'anno**.

In tali situazioni vanno compilati **due distinti rigi** e **due distinti modelli**, tenendo presente che **la somma dei giorni indicati** nelle colonne 2, del rigo E71, e nella colonna 1, del rigo E72, **non può essere superiore a 365**.

Le detrazioni previste sono riconosciute **per un importo forfetario** ed entro determinati **limiti di reddito complessivo**.

Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione, assoggettato a cedolare secca. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato **nel rigo 137, del modello 730-3**.

|     |                                                                                           |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 137 | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni) | ,00 | ,00 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|



Il comma 1-quinquies, dell'art. 16, del Tuir, precisa che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il soggetto, titolare del contratto di locazione, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.  
La C.M. 34/E/2008 precisa che le detrazioni in questione sono **incompatibili** con il **contributo fondo affitti**.

## Rigo E71

### INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

| E71 | INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE | 1 | TIPOLOGIA | 2 | GIORNI | 3 | PERCENTUALE |
|-----|-------------------------------------------------------|---|-----------|---|--------|---|-------------|
|     |                                                       |   |           |   |        |   |             |

Il rigo **E71** deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione, utilizzate come abitazione principale.

In particolare si deve trattare di contratti stipulati o rinnovati ai sensi:

- della L. 431/1998 (detrazione prevista dall'art 16, comma 01, del Tuir);
- della L. 431/1998 art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 (contratti convenzionali – detrazione prevista dall'art. 16, comma 1, del Tuir);
- della L. 431/1998, per i soggetti di età compresa tra i 20 e i 30 anni (detrazione prevista dall'art. 16, comma 1-ter, del Tuir);
- del D.M. 22 aprile 2008 in attuazione dell'art. 5 della L. 9/2007.

Come precisato nella **R.M. 200/2008**, la detrazione spetta anche ai titolari di contratti **stipulati prima dell'entrata** in vigore della L.431/1998 (che fanno riferimento alla vecchia normativa) e ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, ma che fanno riferimento alla disciplina previgente; pertanto, quando:

- il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 431/1998, ai sensi della L. 392/1978 ed automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 431/1998, ai sensi della L. 359/1992, ed automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, senza che nel predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla L. 431/1998;
- il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, in cui le parti si riferiscono a normative previgenti (L. 392/1978 oppure L. 359/1992).

In particolare, ciascuna **situazione agevolabile**, deve essere identificata attraverso l'utilizzo di uno specifico codice:

- **codice "1": detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale**, che va utilizzato dai contribuenti, **con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro**, che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della L. 431/1998, contratti di locazione (a canone libero) di immobili adibiti ad abitazione principale.

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero di cointestatari del contratto di locazione.

- **codice “2”:** detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale, che va utilizzato dai contribuenti, con **reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro**, intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rinnovati, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3, della L. 431/1998 (cosiddetti “contratti a canone convenzionale”), ovvero stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.



La detrazione non può essere mai riconosciuta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero di cointestatari del contratto di locazione.

- **codice “3”:** detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale, che va utilizzato dai contribuenti:
  - di età compresa fra i 20 e i 30 anni;
  - con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
  - che abbiano stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.

Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.



- a) La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto: pertanto se il contratto è stato stipulato nel 2015, l’agevolazione spetta per gli anni 2015-2016-2017 (ferme restando tutte le altre condizioni richieste dalla norma).
- b) La detrazione spetta per i contratti stipulati a partire dall’anno 2007.
- c) È necessario che l’immobile affittato, sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
- d) Infine la **C.M. 34/E/2008 ha precisato che**, se il contratto di locazione è stato stipulato da due persone e solo una ha il requisito dell’età richiesto dalla norma, solo questa può usufruire dell’agevolazione pro quota nella percentuale spettante.

- **Codice “4”:** detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, che va utilizzato dai contribuenti con un **reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro** che **hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali**, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 5 della L. 9/2007, ed adibiti ad abitazione principale.





L'art. 1 del D.M. del 22 aprile 2008 definisce **“alloggio sociale” l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente** che svolge la funzione di interesse generale di **ridurre il disagio abitativo** di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come un elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Sono qualificabili come “alloggi sociali” **gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati**, con il ricorso a **contributi o agevolazioni pubbliche quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico**, destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà



L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 11/E/2014** ha chiarito che, secondo la legislazione vigente il contribuente può avvalersi:

- della **deduzione per una sola abitazione principale** ad esempio nell'ipotesi in cui il contribuente possieda due fabbricati, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l'altro a quella dei familiari (es.: figlio), **la deduzione spetta per l'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente;**
- della **detrazione per una sola abitazione principale** ad esempio nell'ipotesi in cui il contribuente sia titolare di due contratti di locazione di immobili, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l'altro a quella dei familiari (es.: figlio), **può scegliere la detrazione più favorevole** (comma 1-*quater* dell'art. 16 del Tuir).

Le due misure (deduzione e detrazione) siano compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate; le disposizioni in commento, inoltre, **non prevedono espressamente l'incompatibilità tra la deduzione per abitazione principale e la detrazione per canoni di locazione**. Solamente l'art. 16 del Tuir stabilisce una regola di incumulabilità, ma la stessa è meramente “interna”, nel senso che preclude la contestuale fruizione di due diverse tipologie di detrazioni per canoni di locazione (comma 1-*quater* del Tuir).

Pertanto il contribuente nel caso in cui risulti titolare di un contratto di locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale e possieda un immobile concesso in uso gratuito ad un familiare potrà beneficiare, nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme di riferimento sia della deduzione per abitazione principale che della detrazione per canoni di locazione.

## AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

L'ammontare della detrazione spettante dipende:

- dal **reddito complessivo del contribuente;**
- dalla **situazione agevolabile identificata con i codici indicati prima.**

### a) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (codice 1)

La detrazione è pari:

- a **300** euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  - a **150** euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
- Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.



La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di cointestatari del contratto).

**b) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (codice 2)**

La detrazione è pari:

- a **495,80** euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- a **247,90** euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.



La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di cointestatari del contratto).

**c) Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad 15.493,71 euro (codice 3)**

La detrazione è pari:

- a **991,60** euro



La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di cointestatari del contratto).

**d) Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale (codice 4)**

La detrazione è pari:

- a **900** euro, se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro;
- a **450** euro, se il reddito complessivo non è superiore a 30.987,41 euro.

**RIEPILOGO**

La detrazione e i limiti reddituali sono riepilogati nella seguente tabella (appendice delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2016):

## QUADRO E - SEZIONE V – DETRAZIONI PER GLI INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE

Aspetti generali

| RIGO | CODICE           | DETRAZIONE (1)                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E71  | 1<br>(colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>300,00 euro</b> se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ <b>150,00 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |
|      | 2<br>(colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>495,80 euro</b> se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ <b>247,90 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |
|      | 3<br>(colonna 1) | <b>991,60 euro</b> se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro                                                                                                                                                                            |

### Rigo E71

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| E71 | INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE | TIPOLOGIA<br>1 | GIORNI<br>2 | PERCENTUALE<br>3 |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|

#### Colonna 1:

| TIPOLOGIA<br>1 |
|----------------|
|----------------|

Deve essere indicato lo specifico codice a seconda della detrazione che si intende beneficiare:  
**“1”** detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998;  
**“2”** detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998 a canone convenzionale;  
**“3”** detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale;  
**“4”** detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

#### Colonna 2:

| GIORNI<br>2 |
|-------------|
|-------------|

Devono essere indicati il **numero dei giorni** nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

#### Colonna 3:

| PERCENTUALE<br>3 |
|------------------|
|------------------|

Va indicata la percentuale di detrazione spettante, ovvero **la percentuale di titolarità** del contratto d’affitto: va indicato 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.



**L'importo della detrazione spettante** viene **determinato** in base al **reddito complessivo**, rapportato al **numero dei giorni di locazione** indicati in **colonna 2** ed alla **percentuale** indicata in **colonna 3**, del rigo **E71**.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Due contribuenti sono intestatari, al 50% ciascuno, di contratto di locazione di un immobile, che utilizzano come abitazione principale, stipulato ai sensi dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3, della L. 431/1998 (**“contratti a canone convenzionale”**), con decorrenza dal 1 luglio 2015.

Il contribuente A ha un reddito complessivo pari a 40.000 euro;

Il contribuente B ha un reddito complessivo pari a 15.000 euro.

Il contribuente A non potrà beneficiare della detrazione perché il suo reddito supera l'importo di 30.987,41 euro.

**Il contribuente B compilerà la sezione V del quadro E:**

A **colonna 1** verrà indicato il codice “2” che identifica i contratti a canone convenzionale

A **colonna 2** vanno indicati i giorni di spettanza della detrazione (dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2015).

| E71 | INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE | TIPOLOGIA | GIORNI | PERCENTUALE |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
|     |                                                       | 1         | 2      | 3           |
|     |                                                       | 2         | 184    | 50          |

A **colonna 3** va indicata la percentuale di spettanza (due soggetti intestatari del contratto).

La detrazione spettante calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale sarà riportata al **rigo 32 del modello 730-3/2016**:

|    |                                                                                       |  |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 30 | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        |  | ,00 | ,00 |
| 31 | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |  | ,00 | ,00 |
| 32 | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani |  | 125 | ,00 |
| 33 | Altre detrazioni d'imposta                                                            |  | ,00 | ,00 |

La detrazione spettante ammonta a:

$$\text{€ } 495,80 \text{ (detrazione teorica)} \times \frac{184}{365} \times 50\% = \text{€ } 124,97$$

La detrazione va rapportata ai giorni e alla percentuale di titolarità del contratto.

## Rigo E72

### INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

| E72 | LAVORATORI DIPENDENTI<br>CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA<br>PER MOTIVI DI LAVORO | GIORNI |  | PERCENTUALE |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------|--|
|     |                                                                                 | 1      |  | 2           |  |

Il **rigo E72** va compilato dai contribuenti:

- con reddito complessivo non superiore a **30.987,41 euro**;
- che **siano lavoratori dipendenti**;
- che abbiano **trasferito** o la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo, **nei tre anni antecedenti** quello di richiesta della detrazione (quindi per il modello 730/2016 nell'anno 2013, 2014 o 2015);
- siano titolari di qualunque tipo di **contratto di locazione di unità immobiliari** adibite ad abitazione principale, situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.



- a) La detrazione può essere fruita **nei primi tre anni** dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2015, si potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017.
- b) La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza, è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. **Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.**
- c) Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente **cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione**, a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

### AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione è pari:

- a **991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- a **495,80 euro**, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore ad 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.



La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di cointestatari del contratto).

### RIEPILOGO

La detrazione e i limiti reddituali sono riepilogati nella seguente tale (appendice delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2016):

| RIGO | CODICE | DETRAZIONE (1)                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E72  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>991,60 euro</b> se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ <b>495,80 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |

## Rigo E72

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| E72 | LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO | GIORNI<br>1 | PERCENTUALE<br>2 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

#### Colonna 1:

| GIORNI<br>1 |
|-------------|
|-------------|

vanno indicati il **numero dei giorni** nei quali l'**unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale**.

#### colonna 2:

| PERCENTUALE<br>2 |
|------------------|
|------------------|

Va indicata la **percentuale di spettanza** della detrazione: **100%** se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la **diversa percentuale**, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.

La percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si siano verificate diverse situazioni che abbiano comportato la variazione della percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare due diversi righi **E72 tenendo presente che la somma dei giorni di colonna 1, non può essere superiore a 365 giorni**.



#### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, con contratto di lavoro dipendente, si è trasferito nel corso dell'anno 2014 da Padova a Milano. Contestualmente è stata variata la residenza nell'immobile preso in locazione.

Il reddito complessivo dell'anno 2015 ammonta ad 27.500 euro.

Il contribuente può beneficiare della detrazione per i lavoratori dipendenti, che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, **compilando la sezione V del quadro E del modello 730/2016:**

| E72 | LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO | GIORNI<br>1 | PERCENTUALE<br>2 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|     |                                                                           | 365         | 100              |

La detrazione spettante calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale sarà riportata al **rigo 32 del modello 730-3/2016:**

**QUADRO E - SEZIONE V – DETRAZIONI PER GLI INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Aspetti generali

|    |                                                                                       |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 30 | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        |     | ,00 | ,00 |
| 31 | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |     | ,00 | ,00 |
| 32 | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | 496 | ,00 | ,00 |
| 33 | Altre detrazioni d'imposta                                                            |     | ,00 | ,00 |

La detrazione spettante ammonta ad € 495,80  
La detrazione va rapportata ai giorni e alla percentuale di titolarità del contratto.  
In questo caso spetta per intero.



# QUADRO E - SEZIONE VI ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

| SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA |                                                        |                      |            |                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| <b>E81</b>                              | DETRAZIONE PER SPESE<br>DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA | (Barrare la casella) | <b>E82</b> | DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI<br>AI GIOVANI |
|                                         |                                                        |                      |            | ,00                                               |
|                                         |                                                        |                      | <b>E83</b> | ALTRE DETRAZIONI                                  |
|                                         |                                                        |                      |            | 1 2                                               |
|                                         |                                                        |                      |            | ,00                                               |

Nella **sezione VI del quadro E** vanno indicati i dati per fruire di alcune particolari detrazioni quali:

- la detrazione spettante per borse di studio;
- la detrazione spettante per le donazioni all'Ospedale Galliera di Genova;
- la detrazione per spese di mantenimento del cane guida;
- la detrazione per l'affitto dei terreni ai giovani.

## Rigo E81

### DETRAZIONE PER LE SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

|            |                                                        |                      |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>E81</b> | DETRAZIONE PER SPESE<br>DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA | (Barrare la casella) |
|            |                                                        |                      |

Va barrata la casella di cui al **rigo E81** per fruire della detrazione forfetaria di **516,46 euro per le spese di mantenimento dei cani guida**.

La detrazione spetta esclusivamente **al soggetto non vedente** (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta; unico requisito per usufruire di tale detrazione è il possesso del cane guida.

Per fruire della detrazione è necessario barrare la casella **del rigo E81**; il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l'importo della detrazione spettante **516,46 euro nel rigo 33, del modello 730-3/2016**:

|           |                                                                                       |     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>32</b> | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00 | ,00 |
| <b>33</b> | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00 | ,00 |
| <b>41</b> | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00 | ,00 |

## Rigo E82

### DETRAZIONE PER L'AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI

|            |                                                   |     |
|------------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>E82</b> | DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI<br>AI GIOVANI | ,00 |
|            |                                                   |     |

L'art. 7 del D.L. 91/2014 ha introdotto nell'art. 16 del Tuir il nuovo comma 1 quinquies.1 che prevede

Inoltre si prevede che:

- il contratto di affitto debba essere redatto in forma scritta;
- i terreni agricoli locati devono essere diversi da quelli di proprietà dei genitori.



Se la **detrazione risulta superiore all'imposta lorda**, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta assistenza fiscale riconoscerà **un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza**.



Un imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola di 30 anni di età conduce un terreno di 5 ettari di superficie pagando un canone annuo di affitto di **euro 2.500**.

| SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA |                                                        |  |                      |     |                                                   |  |       |     |                  |  |        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|---------------------------------------------------|--|-------|-----|------------------|--|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| E81                                     | DETRAZIONE PER SPESE<br>DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA |  | (Barrare la casella) | E82 | DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI<br>AI GIOVANI |  | 2.500 | E83 | ALTRE DETRAZIONI |  | CODICE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

Al **rigo E82** va riportato l'importo delle spese sostenute per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli, nel limite di euro 6.318 in quanto la detrazione massima consentita è pari ad euro 1.200 ( $\text{€ } 6.318 \cdot 19\%$ )

- detrazione potenziale: € 2.500\*19% = € 475;

- **detrazione spettante: € 80\* 5 ettari = € 400,**

riportando tale importo al rigo 32 del modello 730-3/2016:

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | 400           | ,00       |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00           | ,00       |

## Rigo E83

### ALTRE DETRAZIONI

|     |                  | CODICE |     |
|-----|------------------|--------|-----|
| E83 | ALTRE DETRAZIONI | 1      | 2   |
|     |                  |        |     |
|     |                  |        | ,00 |

Nella **colonna 1** va indicato uno dei seguenti codici:

- **il codice “1” individua le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione.**

Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106/2001, pubblicato in G.U. n. 84/2001.

A **colonna 2** va indicata la spesa sostenuta.

- **il codice “2” identifica le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”, finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.**

La detrazione compete nei limiti del **30% dell’imposta lorda dovuta**.

Pertanto, nella **colonna 2**, deve essere indicato l’intero ammontare della donazione effettuata; mentre il soggetto che presta assistenza fiscale deve fare riferimento all’imposta lorda del contribuente indicata al rigo 16, del modello 730-3/2016.



# QUADRO F

## ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

| QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI                                                            |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------------|---|----------|
| SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015                             |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F1                                                                                                            | Acconto IRPEF 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24)                 | 1                              | Prima rata                                               | Acconto Addizionale Comunale 2015               | 3                               | Trattenuto Mod. 730/2015                                                                           | Acconto cedolare secca 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24)             | 5                                                              | Prima rata                                       |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          | 2                              | Seconda o unica rata                                     |                                                 | 4                               | Versato con Mod. F24                                                                               |                                                                               | 6                                                              | Seconda o unica rata                             |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                | .00                                                      |                                                 |                                 | .00                                                                                                |                                                                               | .00                                                            |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                | .00                                                      |                                                 |                                 | .00                                                                                                |                                                                               | .00                                                            |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE                                                                            |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F2                                                                                                            | 1                                                                        | IRPEF                          | 2                                                        | Addizionale Regionale                           | 3                               | Addizionale Comunale                                                                               | 4                                                                             | Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 5                                                | Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 6              | IRPEF per lavori socialmente utili | 7             | Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                |                                                          | .00                                             |                                 | .00                                                                                                |                                                                               | .00                                                            |                                                  | .00                                                           |                | .00                                |               | .00                                                      |                           |   |              |   |          |
| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI                                             |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F3                                                                                                            | 1                                                                        | IRPEF                          | 2                                                        | di cui compensata in F24                        | 3                               | Imposta sostitutiva quadro RT                                                                      | 4                                                                             | di cui compensata in F24                                       | 5                                                | Cedolare secca                                                | 6              | di cui compensata in F24           |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          | .00                            |                                                          | .00                                             |                                 | .00                                                                                                |                                                                               | .00                                                            |                                                  | .00                                                           |                | .00                                |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F4                                                                                                            | 1                                                                        | Codice Regione                 | 2                                                        | Addizionale Regionale all'IRPEF                 | 3                               | di cui già compensata in F24                                                                       | 4                                                                             | Codice Comune                                                  | 5                                                | Addizionale Comunale all'IRPEF                                | 6              | di cui già compensata in F24       |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                |                                                          | .00                                             |                                 | .00                                                                                                |                                                                               |                                                                |                                                  | .00                                                           |                | .00                                |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI                                                |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F5                                                                                                            | 1                                                                        | Eventi eccez.                  | 2                                                        | IRPEF                                           | 3                               | Add.le Regionale                                                                                   | 4                                                                             | Add.le Comunale                                                | 5                                                | Cedolare secca                                                | 6              | Contributo solidarietà             |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                |                                                          | .00                                             |                                 | .00                                                                                                |                                                                               | .00                                                            |                                                  | .00                                                           |                | .00                                |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2016 E RATEAZIONE DEL SALDO 2015                                  |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F6                                                                                                            | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF      |                                | 1                                                        | Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore | 2                               |                                                                                                    | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale |                                                                | 3                                                | Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore     | 4              |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                |                                                          | .00                                             |                                 | .00                                                                                                |                                                                               |                                                                |                                                  | .00                                                           |                | .00                                |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca                                  |                                                                          | 5                              | Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore | 6                                               |                                 | Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante) |                                                                               | 7                                                              |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                | .00                                                      |                                                 | .00                             |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (in presenza di condizioni non desumibili dal Mod. 730) |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F7                                                                                                            | 1                                                                        | Soglia esenzione saldo 2015    | 2                                                        | Esenzione totale/altra agevolazioni saldo 2015  | F8                              | 1                                                                                                  | Soglia esenzione acconto 2016                                                 | 2                                                              | Esenzione totale/altra agevolazioni acconto 2016 |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          | .00                            |                                                          | .00                                             |                                 |                                                                                                    | .00                                                                           |                                                                | .00                                              |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO                                                       |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F9                                                                                                            | Importi rimborsati IRPEF                                                 |                                | 1                                                        |                                                 | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2                                                                                                  |                                                                               | Addizionale Comunale all'IRPEF                                 | 3                                                |                                                               | Cedolare secca | 4                                  |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                |                                                          | .00                                             |                                 |                                                                                                    | .00                                                                           |                                                                |                                                  | .00                                                           |                |                                    | .00           |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F10                                                                                                           | Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte |                                | 1                                                        | Credito IRPEF                                   | 2                               | Credito Addizionale Regionale                                                                      | 3                                                                             | Credito Addizionale Comunale                                   | 4                                                | Credito cedolare secca                                        |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
|                                                                                                               |                                                                          |                                |                                                          | .00                                             |                                 | .00                                                                                                |                                                                               | .00                                                            |                                                  | .00                                                           |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| SEZIONE VIII - ALTRI DATI                                                                                     |                                                                          |                                |                                                          |                                                 |                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                |                                                  |                                                               |                |                                    |               |                                                          |                           |   |              |   |          |
| F11                                                                                                           | Importi rimborsati dal sostituto                                         | Ulteriore detrazione per figli | 1                                                        |                                                 | Detrazioni canoni locazione     | 2                                                                                                  |                                                                               | F12                                                            | Restituzione bonus                               | 1                                                             | fiscale        | 2                                  | straordinario | F13                                                      | Pignoramento presso terzi | 1 | Tipo reddito | 2 | Ritenute |
|                                                                                                               |                                                                          |                                |                                                          | .00                                             |                                 |                                                                                                    | .00                                                                           |                                                                |                                                  | .00                                                           |                | .00                                |               |                                                          | .00                       |   |              |   |          |

## STRUTTURA DEL QUADRO E NOVITÀ

La struttura del **quadro F**, relativo ad acconti, ritenute, eccedenze e altri dati, non prevede particolari novità rispetto al modello dello scorso anno.

## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Sezione I – Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2015

In particolare **il quadro F si compone di otto sezioni:**

- nella **sezione I** vanno indicati i versamenti di acconti relativi all'Irpef, l'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- nella **sezione II** le altre ritenute subite (diverse da quelle indicate negli altri quadri, quali ad esempio le ritenute subite per lavori socialmente utili o per attività sportive dilettantistiche);
- nella **sezione III** le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale ed il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- nella **sezione IV** le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- nella **sezione V** gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2015 che, il contribuente, può chiedere di trattenere, in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione; ed il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- nella **sezione VI** le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- nella **sezione VII** i dati da indicare nel modello integrativo;
- nella **sezione VIII** altri dati (ad esempio le ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

### SEZIONE I – ACCONTI IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015

| SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015 |                                                          |                        |                                   |                            |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| F1                                                                                | Acconto IRPEF 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 1 Prima rata           | Acconto Addizionale Comunale 2015 | 3 Trattenuto Mod. 730/2015 | Acconto cedolare secca 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) |
|                                                                                   |                                                          | 2 Seconda o unica rata |                                   | 4 Versato con Mod. F24     |                                                                   |
|                                                                                   |                                                          | ,00                    |                                   | ,00                        |                                                                   |
|                                                                                   |                                                          | ,00                    |                                   | ,00                        |                                                                   |

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel **rigo F1** devono essere indicati gli importi dei **versamenti in acconto**, relativi all'anno 2015, senza le eventuali maggiorazioni dovute, ad esempio, a seguito di rateazione o ritardato pagamento.



Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca, che **non sono stati versati** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di **eventi eccezionali**. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente, con le **modalità e i termini** che saranno previsti dall'apposito **decreto**, per la ripresa della riscossione delle somme sospese.





## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Sezione I – Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2015

nel rigo 234 e 244, dovranno essere riportati nella colonna 1 e 2 rispettivamente gli importi indicati nel rigo 94 (114 per il coniuge) e 95 (115 per il coniuge).

|    |                                                          |                        |     |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| F1 | Acconto IRPEF 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 1 Prima rata           | ,00 |
|    |                                                          | 2 Seconda o unica rata | ,00 |

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | Codice Regione/ Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                                                  |                        | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            |                        | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      |                        | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                        | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                        |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                        |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                        |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                        |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                        | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                        |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                        |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                        |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

### Rigo F1 colonna 3 e colonna 4: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015

I dati necessari per la compilazione delle colonne 3 (acconto addizionale comunale 2015 trattenuto) e 4 (acconto addizionale comunale versato) sono desumibili:

- dalla **Certificazione Unica** rilasciato dal sostituto d'imposta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato anche per l'anno 2014 il modello 730 e non abbia cambiato il datore di lavoro.

In tal caso deve essere riportato l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della **Certificazione Unica** (acconto trattenuto con il modello 730/2015);

|                                   |                            |     |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|
| Acconto Addizionale Comunale 2015 | 3 Trattenuto Mod. 730/2015 | ,00 |
|                                   | 4 Versato con Mod. F24     | ,00 |

ASSISTENZA FISCALE  
730/2015  
DICHIARANTE

| ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA                    |     |                                                    |                |                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Trattenuto                                     |     |                                                    | non trattenuto |                                                |     |
| 111                                            |     | 112                                                |                |                                                |     |
| Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno       | 121 | Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno | 122            | Richiesta di minor acconto                     | 123 |
|                                                |     |                                                    |                | Acconto addizionale comunale all'Irpef         | 124 |
|                                                |     |                                                    |                | Codice Comune                                  | 125 |
|                                                |     |                                                    |                | Prima rata di acconto cedolare secca           | 126 |
| Seconda o unica rata di acconto cedolare secca | 127 | Richiesta di minor acconto                         | 128            | Acconti Irpef sospesi                          | 131 |
|                                                |     |                                                    |                | Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso | 132 |
|                                                |     |                                                    |                | Acconti cedolare secca sospesi                 | 133 |

| ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA                    |     |                                                    |                |                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Trattenuto                                     |     |                                                    | non trattenuto |                                                |     |
| 311                                            |     | 312                                                |                |                                                |     |
| Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno       | 321 | Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno | 322            | Richiesta di minor acconto                     | 323 |
|                                                |     |                                                    |                | Acconto addizionale comunale all'Irpef         | 324 |
|                                                |     |                                                    |                | Codice Comune                                  | 325 |
|                                                |     |                                                    |                | Prima rata di acconto cedolare secca           | 326 |
| Seconda o unica rata di acconto cedolare secca | 327 | Richiesta di minor acconto                         | 328            | Acconti Irpef sospesi                          | 331 |
|                                                |     |                                                    |                | Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso | 332 |
|                                                |     |                                                    |                | Acconti cedolare secca sospesi                 | 333 |

ASSISTENZA FISCALE  
730/2015  
CONIUGE

## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCELENZE E ALTRI DATI

Sezione I – Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2015

- dal **modello F24**, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente al **versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2015**, utilizzando il **codice tributo 3843** (ad esempio nel caso in cui per l'anno 2014 abbia presentato il modello Unico persone fisiche).

|                            |  |                                   |  |     |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|--|
| 3 Trattenuto Mod. 730/2015 |  | Acconto Addizionale Comunale 2015 |  | ,00 |  |
| 4 Versato con Mod. F24     |  |                                   |  | ,00 |  |

| SEZIONE ERARIO                                                                      |             | codice tributo | rateazione/regione/<br>prov./mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| <b>IMPOSTE DIRETTE – IVA<br/>RITENUTE ALLA FONTE<br/>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b> |             | 3843           | 0101                                   | 2015                |                          |                              |                 |  |
|                                                                                     |             |                |                                        |                     |                          |                              |                 |  |
|                                                                                     |             |                |                                        |                     |                          |                              |                 |  |
|                                                                                     |             |                |                                        |                     |                          |                              |                 |  |
|                                                                                     |             |                |                                        |                     |                          |                              |                 |  |
|                                                                                     |             |                |                                        |                     |                          |                              |                 |  |
| codice ufficio                                                                      | codice atto |                |                                        |                     |                          |                              | +/- SALDO (A-B) |  |
|                                                                                     |             |                |                                        | <b>TOTALE A</b>     |                          | <b>B</b>                     |                 |  |

- dal **prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2015**, nel caso in cui il contribuente abbia presentato per l'anno 2014 il **modello “730 senza sostituto”** ed abbia versato con il modello F24 l'importo indicato nel rigo 236 (o 243 per il coniuge con domicilio diverso dal dichiarante), dovrà essere riportato nella colonna 4 rispettivamente l'importo **indicato nel rigo 97** (117 per il coniuge).

|                            |  |                                   |  |     |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|--|
| 3 Trattenuto Mod. 730/2015 |  | Acconto Addizionale Comunale 2015 |  | ,00 |  |
| 4 Versato con Mod. F24     |  |                                   |  | ,00 |  |

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                                                  |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

### Rigo F1 colonna 5 e colonna 6: ACCONTO CEDOLARE SECCA 2015

I dati necessari per la compilazione delle **colonne 5** (prima rata di acconto di cedolare secca 2015) e **6** (seconda rata di acconto cedolare secca 2015) sono desumibili:

- dalla **Certificazione Unica** rilasciato dal sostituto d'imposta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato anche per l'anno 2014 il modello 730 e non abbia cambiato il datore di lavoro.

In tal caso devono essere riportati gli **importi indicati nei punti 126 (326 per il coniuge) e 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2015)**;

## Sezione I – Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2015

- dal **modello F24**, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente **al versamento dell'acconto della cedolare secca sostitutiva dell'Irpef per il 2015**, utilizzando i **codici tributo 1840 e 1841** (ad esempio nel caso in cui per l'anno 2014 abbia presentato il modello Unico persone fisiche).

546



- dal **prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2015**, nel caso in cui il contribuente abbia presentato per l'anno 2014 il **modello "730 senza sostituto"** ed abbia versato con il modello F24 gli importi indicati nel rigo 239 (e 245), dovranno essere riportati nella colonna 1 e 2 rispettivamente gli importi indicati **nel rigo 100** (120 per il coniuge) e **101** (121 per il coniuge).

|                                                                   |   |                      |     |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-----|
| Acconto cedolare secca 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 5 | Prima rata           | .00 |
|                                                                   | 6 | Seconda o unica rata | .00 |

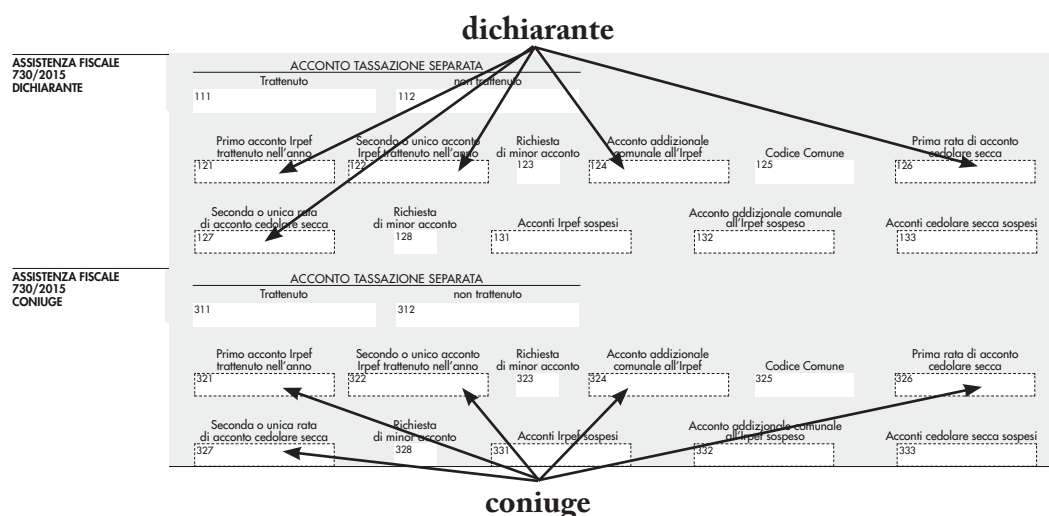
| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                                                  |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            |                       | .00                      | .00     | .00                                           | .00                  | .00                    | .00                           |
| 92                                         | ADDITIONALE REGIONALE IRPEF                      |                       | .00                      | .00     | .00                                           | .00                  | .00                    | .00                           |
| 93                                         | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF                       |                       | .00                      | .00     | .00                                           | .00                  | .00                    | .00                           |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                       |                          |         |                                               |                      |                        | .00                           |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                       |                          |         |                                               |                      |                        | .00                           |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                       |                          |         |                                               |                      | .00                    | .00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                       |                          |         |                                               |                      |                        | .00                           |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                       | .00                      | .00     | .00                                           | .00                  | .00                    | .00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                       |                          |         |                                               |                      |                        | .00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                       |                          |         |                                               |                      |                        | .00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                       |                          |         |                                               |                      | .00                    | .00                           |

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I contribuenti che presentano la **dichiarazione congiunta** devono compilare, ciascuno **nel proprio modello, il rigo F1**, indicando l'**importo degli acconti versati**, con riferimento alla propria Irpef, alla propria addizionale comunale Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in **forma congiunta** è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2016 **gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge**.

Gli acconti trattenuti dal sostituto d'imposta sono specificati in due diverse sezioni della certificazione Unica, già ripartiti tra **acconti 2015 "dichiarante"** e **acconti 2015 "coniuge"**.



Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei punti **121, 122, 124, 126, 127** della Certificazione Unica vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico ac-

**QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI**

Sezione I – Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2015

conto relativi all'Irpef, dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Qualora i predetti acconti relativi al dichiarante non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, va riportato nei punti 131, 132 e 133 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 121, 122, 124, 126 e 127.

Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche **al coniuge del sostituito**, si dovrà indicare nei punti 321, 322, 324, 326 e 327 **il dettaglio dei rispettivi acconti del coniuge**. Tali importi sono comprensivi dell'importo degli acconti non trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali eventualmente indicato nei punti 331, 332 e 333.

**QUADRO F sezione I e MODELLO 730-3**

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare **i dati indicati nel rigo F1 del modello 730 nel modello 730-3**. In particolare:

| SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015 |                                                                      |   |                      |                                            |   |                          |                                                                                  |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| F1                                                                                | Acconto<br>IRPEF 2015<br>(trattenuto e/o<br>versato con<br>Mod. F24) | 1 | Prima rata           | Acconto<br>Addizionale<br>Comunale<br>2015 | 3 | Trattenuto Mod. 730/2015 | Acconto<br>cedolare<br>secca 2015<br>(trattenuto e/o<br>versato con<br>Mod. F24) | 5 | Prima rata           |
|                                                                                   |                                                                      | 2 | Seconda o unica rata |                                            | 4 | Versato con Mod. F24     |                                                                                  | 6 | Seconda o unica rata |
|                                                                                   |                                                                      |   |                      |                                            |   |                          |                                                                                  |   |                      |
|                                                                                   |                                                                      |   | 00                   |                                            |   | 00                       |                                                                                  |   | 00                   |
|                                                                                   |                                                                      |   | 00                   |                                            |   | 00                       |                                                                                  |   | 00                   |

**Gli acconti Irpef, prima e seconda rata indicati nel rigo F1 colonna 1 e colonna 2 vanno riportati nel rigo 62.**

| CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA |                                                                | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 51                                               | IMPOSTA NETTA                                                  |   | ,00         |   | ,00     |
| 52                                               | Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo           |   | ,00         |   | ,00     |
| 53                                               | Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo  |   | ,00         |   | ,00     |
| 54                                               | Credito d'imposta per imposte pagate all'estero                |   | ,00         |   | ,00     |
| 55                                               | Credito d'imposta per erogazioni cultura                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 57                                               | Credito d'imposta per canoni non percepiti                     |   | ,00         |   | ,00     |
| 58                                               | Crediti residui per detrazioni incapienti                      |   | ,00         |   | ,00     |
| 59                                               | RITENUTE                                                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 60                                               | DIFFERENZA                                                     |   | ,00         |   | ,00     |
| 61                                               | ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE |   | ,00         |   | ,00     |
| 62                                               | ACCONTI VERSATI                                                |   | ,00         |   | ,00     |
| 63                                               | Restituzione bonus fiscale e straordinario                     |   | ,00         |   | ,00     |
| 64                                               | Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto              |   | ,00         |   | ,00     |
| 66                                               | Bonus IRPEF spettante                                          |   | ,00         |   | ,00     |
| 67                                               | Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione                      |   | ,00         |   | ,00     |
| 68                                               | Restituzione Bonus IRPEF non spettante                         |   | ,00         |   | ,00     |

| SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015 |                                                                      |   |                      |                                            |   |                          |                                                                                  |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| F1                                                                                | Acconto<br>IRPEF 2015<br>(trattenuto e/o<br>versato con<br>Mod. F24) | 1 | Prima rata           | Acconto<br>Addizionale<br>Comunale<br>2015 | 3 | Trattenuto Mod. 730/2015 | Acconto<br>cedolare<br>secca 2015<br>(trattenuto e/o<br>versato con<br>Mod. F24) | 5 | Prima rata           |
|                                                                                   |                                                                      | 2 | Seconda o unica rata |                                            | 4 | Versato con Mod. F24     |                                                                                  | 6 | Seconda o unica rata |
|                                                                                   |                                                                      |   | 00                   |                                            |   | 00                       |                                                                                  |   | 00                   |
|                                                                                   |                                                                      |   | 00                   |                                            |   | 00                       |                                                                                  |   | 00                   |

# QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Sezione I – Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2015

L'importo degli acconti dell'addizionale comunale indicati nel rigo F1 colonna 3 o colonna 4 vanno riportati nel rigo 76 del modello 730-3.

| CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF |                                                                             | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 71                                                       | REDDITO IMPONIBILE                                                          |   | ,00         |   | ,00     |
| 72                                                       | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA                                      |   | ,00         |   | ,00     |
| 73                                                       | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE             |   | ,00         |   | ,00     |
| 74                                                       | ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE          |   | ,00         |   | ,00     |
| 75                                                       | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA                                       |   | ,00         |   | ,00     |
| 76                                                       | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA  |   | ,00         |   | ,00     |
| 77                                                       | ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE           |   | ,00         |   | ,00     |
| 78                                                       | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016                                 |   | ,00         |   | ,00     |
| 79                                                       | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE |   | ,00         |   | ,00     |

| SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015 |                                                          |   |                      |   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------|---|--------------------------|
| F1                                                                                | Acconto IRPEF 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 1 | Prima rata           | 3 | Trattenuto Mod. 730/2015 |
|                                                                                   |                                                          | 2 | Seconda o unica rata | 4 | Versato con Mod. F24     |
|                                                                                   |                                                          |   | ,00                  |   | ,00                      |
|                                                                                   |                                                          |   | ,00                  |   | ,00                      |
|                                                                                   |                                                          |   | ,00                  |   | ,00                      |
|                                                                                   |                                                          |   | ,00                  |   | ,00                      |
|                                                                                   |                                                          |   | ,00                  |   | ,00                      |
|                                                                                   |                                                          |   | ,00                  |   | ,00                      |
|                                                                                   |                                                          |   | ,00                  |   | ,00                      |

L'importo degli acconti dell'addizionale comunale indicati nel rigo F1 colonna 5 o colonna 6 vanno riportati nel rigo 83 del modello 730-3.

| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI |                                                                    | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------|
| 81                       | CEDOLARE SECCA DOVUTA                                              |   | ,00         |   | ,00     |
| 82                       | ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE |   | ,00         |   | ,00     |
| 83                       | ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2015                         |   | ,00         |   | ,00     |



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Due coniugi hanno presentato il modello 730/2015 relativo all'anno 2014 in forma congiunta. Il prospetto di liquidazione modello 730-3/2015 era così compilato:

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            | Codice Regione/ Comune                           | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                          |         |                                               |                      |                        | 814 ,00                       |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                          |         |                                               |                      |                        | 1.220 ,00                     |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                          |         |                                               |                      |                        | 112 ,00                       |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCELENZE E ALTRI DATI

Sezione I – Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2015

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE               | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                      |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 111 IRPEF                                            |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 113 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 114 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                       |                          |         |                                               |                      |                        | 540,00                        |
| 115 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                       |                          |         |                                               |                      |                        | 877,00                        |
| 116 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 117 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                       |                          |         |                                               |                      |                        | 93,00                         |
| 119 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 120 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 121 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 122 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

Avendo presentato la dichiarazione congiunta, le imposte sono state liquidate in maniera unitaria, dal sostituto d'imposta del soggetto dichiarante.

Gli importi degli acconti relativi al dichiarante ed al coniuge da riportare nel **quadro F** sono desumibili dal modello di Certificazione Unica 2016 rilasciato dal sostituto d'imposta nel quale saranno indicati, in modo dettagliato, **la quota dell'acconto di competenza del dichiarante e la quota di competenza del coniuge**:

|                                               |                                                       |                                                                 |                                   |                                                       |                      |                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| ASSISTENZA FISCALE<br>730/2015<br>DICHIARANTE | Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno<br>121 814   | Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno<br>122 1.220 | Richiesta di minor acconto<br>123 | Acconto addizionale comunale all'Irpef<br>124 112     | Codice Comune<br>125 | Prima rata di acconto cedolare secca<br>126 |
|                                               | Seconda o unica rata di acconto cedolare secca<br>127 | Richiesta di minor acconto<br>128                               | Acconti Irpef sospesi<br>131      | Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso<br>132 |                      | Acconti cedolare secca sospesi<br>133       |
| ASSISTENZA FISCALE<br>730/2015<br>CONIUGE     | Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno<br>321 540   | Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno<br>322 877   | Richiesta di minor acconto<br>323 | Acconto addizionale comunale all'Irpef<br>324 93      | Codice Comune<br>325 | Prima rata di acconto cedolare secca<br>326 |
|                                               | Seconda o unica rata di acconto cedolare secca<br>327 | Richiesta di minor acconto<br>328                               | Acconti Irpef sospesi<br>331      | Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso<br>332 |                      | Acconti cedolare secca sospesi<br>333       |

I coniugi dovranno così compilare il quadro F del modello 730/2015:

dichiarante:

| QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCELENZE E ALTRI DATI                                |                                                          |                                    |                                   |                                      |                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015 |                                                          |                                    |                                   |                                      |                                                                   |                               |
| F1                                                                                | Acconto IRPEF 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 1 Prima rata<br>814,00             | Acconto Addizionale Comunale 2015 | 3 Trattenuto Mod. 730/2015<br>112,00 | Acconto cedolare secca 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 5 Prima rata<br>,00           |
|                                                                                   |                                                          | 2 Seconda o unica rata<br>1.220,00 |                                   | 4 Versato con Mod. F24<br>,00        |                                                                   | 6 Seconda o unica rata<br>,00 |
|                                                                                   |                                                          |                                    |                                   |                                      |                                                                   |                               |

coniuge dichiarante:

| QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCELENZE E ALTRI DATI                                |                                                          |                                  |                                   |                                     |                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015 |                                                          |                                  |                                   |                                     |                                                                   |                               |
| F1                                                                                | Acconto IRPEF 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 1 Prima rata<br>540,00           | Acconto Addizionale Comunale 2015 | 3 Trattenuto Mod. 730/2015<br>93,00 | Acconto cedolare secca 2015 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 5 Prima rata<br>,00           |
|                                                                                   |                                                          | 2 Seconda o unica rata<br>877,00 |                                   | 4 Versato con Mod. F24<br>,00       |                                                                   | 6 Seconda o unica rata<br>,00 |
|                                                                                   |                                                          |                                  |                                   |                                     |                                                                   |                               |



## SEZIONE II – ALTRE RITENUTE SUBITE

Nel rigo **F2** vanno riportate le altre ritenute subite (Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale), diverse da quelle già indicate nei quadri C e D del modello 730/2016 quali, ad esempio:

- le ritenute relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail a titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori su contributi corrisposti dall'Unire, al fine di incentivare l'allevamento;
- le ritenute Irpef e addizionale regionale per lavori socialmente utili;
- le ritenute addizionale regionale e addizionale comunale su compensi relativi ad attività sportive dilettantistiche.

Nelle colonne 1, 2 e 3 vanno indicate le ritenute Irpef a titolo di acconto, le addizionali regionali, e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2016.

Nella colonna 4 va indicato il totale dell'addizionale regionale trattenuta, che risulta dalla certificazione rilasciata da soggetto che ha erogato le somme per attività sportive dilettantistiche (punti 12 e 13 della Certificazione Unica - lavoro autonomo). La colonna va compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

| SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE |         |                         |                        |                                                                  |                                                                 |                                      |                                                            |
|------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| F2                                 | 1 IRPEF | 2 Addizionale Regionale | 3 Addizionale Comunale | 4 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 5 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 6 IRPEF per lavori socialmente utili | 7 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili |
|                                    | .00     | .00                     | .00                    | .00                                                              | .00                                                             | .00                                  | .00                                                        |

Nella colonna 5 va indicato il totale dell'addizionale comunale trattenuta, che risulta dalla certificazione rilasciata da soggetto che ha erogato le somme per attività sportive dilettantistiche (punti 15 e 16 della Certificazione Unica - lavoro autonomo). La colonna va compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

Nelle colonne 6 e 7 vanno indicate le ritenute Irpef e l'addizionale regionale sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato (punti 498 e 499 della Certificazione Unica).



Nella **R.M. 106/E/2012** in merito ai compensi erogati agli sportivi dilettanti viene precisato che:

*“Sulla parte dei compensi in esame, eccedente l'importo di 7.500 euro, deve essere applicata l'aliquota Irpef del 23% (vigente per il periodo di imposta 2012),*

*l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef.*

*Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.*



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Si ipotizzi che un contribuente abbia percepito redditi di pensione per 5.000 euro e per lavori socialmente utili per 3.500 euro.

La Certificazione Unica del datore di lavoro che ha erogato i redditi per lavori socialmente utili è stata così rilasciata:

| REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA |                           | REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA |                | REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Totale redditi                                      |                           | Totale ritenute Irpef                               |                | Totale ritenute Irpef sospese                       |                           |
| 481                                                 |                           | 482                                                 |                | 483                                                 |                           |
| Causale                                             | Redditi                   | Titolo                                              | Ritenute Irpef | Ritenute Irpef sospese                              | Periodo di partecipazione |
| 484                                                 | 485                       | 486                                                 | 487            | 488                                                 | 489 anni mesi             |
| Aliquote                                            | Anticipazioni reintegrate | Codice fiscale del sostituto                        |                |                                                     |                           |
| 490                                                 | 491                       | 492                                                 |                |                                                     |                           |
| LAVORI SOCIALMENTE UTILI                            |                           |                                                     |                |                                                     |                           |
| Quota esente                                        |                           | Quota imponibile                                    |                | Ritenute Irpef                                      |                           |
| 496 3.098,74                                        |                           | 497 401,26                                          |                | 498 92,29                                           |                           |
| Totale ritenute Irpef sospese                       |                           | Totale addizionale regionale dell'Irpef sospesa     |                | Addizionale regionale all'Irpef                     |                           |
| 500                                                 |                           | 501                                                 |                | 499                                                 |                           |

Va indicata la parte dei compensi esclusi da tassazione

Va indicata la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d'imposta € 3.098,74.

Va indicato l'importo delle ritenute Irpef.

Va indicato l'importo dell'addizionale regionale.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per **la pensione di vecchiaia** e che possiedono un reddito complessivo di importo **non superiore a 9.296,22 euro** (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze) godono di particolari agevolazioni (si veda sull'argomento il quadro C "Redditi di lavoro dipendente ed assimilati").

Il contribuente avendo percepito un reddito complessivo inferiore a 9.296,22 euro può godere della tassazione agevolata prevista per i soggetti che hanno percepito redditi per lavori socialmente utili. Pertanto compilerà così il suo modello 730:

Dovranno essere compilati due distinti righi (**C1** e **C2**) dove riportare i dati dei redditi percepiti, in particolare:

- alla **colonna 1 del rigo C1** va indicato il **codice "1"** che identifica i redditi di pensione (la colonna 2 non deve essere compilata);
- alla **colonna 1 del rigo C2** va indicato il **codice "3"** che identifica i compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato (alla colonna 2 deve essere indicato il codice 2 che identifica lavoro a tempo determinato);
- alla **colonna 3** va riportato l'importo dei redditi percepiti, quali risultano **dal punto 1 della Certificazione Unica 2016**, rilasciato dall'ente pensionistico; **mentre per i lavori socialmente utili** (colonna 3 rigo C2), va indicata la somma della quota esente e della quota imponibile: € 3.098,74 + € 401,26

| QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI    |                                                                                     |                             |                                   |                   |                     |                             |                                   |                  |                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |                                                                                     |                             |                                   |                   |                     |                             |                                   | Casi particolari |                             |
| C1                                                    | 1 Tipologia reddito                                                                 | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C2                | 1 Tipologia reddito | 2 Indeterminato/Determinato | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016) | C3               | 1 Tipologia reddito         |
|                                                       | 1                                                                                   |                             | 5.000,00                          |                   | 3                   | 2                           | 3.500,00                          |                  | 2 Indeterminato/Determinato |
| C5                                                    | PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016) |                             |                                   | Lavoro dipendente |                     |                             | Pensione                          |                  |                             |

## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

### Sezione III – Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

| SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE |                                                                |                                         |     |                                                              |                                         |     |                                                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| C6                                                                  | Assegno del coniuge<br>1                                       | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)<br>0,00 | C7  | Assegno del coniuge<br>1                                     | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)<br>0,00 | C8  | Assegno del coniuge<br>1                                       | 2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2016)<br>0,00 |
| SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF      |                                                                |                                         |     |                                                              |                                         |     |                                                                |                                         |
| C9                                                                  | RITENUTE IRPEF<br>(punto 21 CU 2016)                           | 0,00                                    | C10 | RITENUTE<br>ADD.LE REGIONALE<br>(punto 22 CU 2016)           | 0,00                                    |     |                                                                |                                         |
| SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                |                                                                |                                         |     |                                                              |                                         |     |                                                                |                                         |
| C11                                                                 | RITENUTE ACCONTO<br>ADD.LE COMUNALE 2015<br>(punto 26 CU 2016) | 0,00                                    | C12 | RITENUTE SALDO<br>ADD.LE COMUNALE 2015<br>(punto 25 CU 2016) | 0,00                                    | C13 | RITENUTE ACCONTO<br>ADD.LE COMUNALE 2016<br>(punto 29 CU 2016) | 0,00                                    |

Le ritenute Irpef e le ritenute per l'addizionale regionale vanno riportate nel quadro F (righe F6 e F7) e non nei righe C9 e C10 del quadro C.

| SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE |         |                         |                        |                                                                  |                                                                 |                                      |                                                            |
|------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| F2                                 | 1 IRPEF | 2 Addizionale Regionale | 3 Addizionale Comunale | 4 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 5 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 6 IRPEF per lavori socialmente utili | 7 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili |
|                                    | ,00     | ,00                     | ,00                    | ,00                                                              | ,00                                                             | 92,00                                | ,00                                                        |

**Colonna 6:** indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato.

## SEZIONE III – ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |                  |                                   |                                 |                            |                                  |                                |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|
| F3                                                                | 1 IRPEF          | 2 di cui compensata in F24        | 3 Imposta sostitutiva quadro RT | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca                 | 6 di cui compensata in F24     |     |
|                                                                   | ,00              | ,00                               | ,00                             | ,00                        | ,00                              | ,00                            |     |
| F4                                                                | 1 Codice Regione | 2 Addizionale Regionale all'IRPEF | 3 di cui già compensata in F24  | 4 Codice Comune            | 5 Addizionale Comunale all'IRPEF | 6 di cui già compensata in F24 |     |
|                                                                   |                  | ,00                               |                                 | ,00                        | ,00                              | ,00                            | ,00 |



Se il contribuente **non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva** o se questa non è presentata perché ricorrono le **condizioni di esonero**, può chiederne il **rimborso** presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può **indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata**.

Nella **sezione III del quadro F**, infatti, devono essere riportate le eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni relative a:

- **irpef** (rigo F3, colonne 1 e 2);
- **imposta sostitutiva da quadro RT** (rigo F3, colonne 3 e 4);
- **cedolare secca** (rigo F3 colonne 5 e 6);
- **addizionale regionale** (rigo F4 colonne 1,2,3);
- **addizionale comunale** (rigo F4 colonne 1,2,3).

## Rigo F3

### Credito Irpef:

- a) Se il contribuente ha presentato **per l'anno 2014 il modello Unico persone fisiche** (Unico PF 2015), dovrà riportare **nella colonna 1 del rigo F3**, l'importo del **rigo RX1 colonna 4**, e nella **colonna 2** l'eventuale importo del credito Irpef **eventualmente utilizzato in compensazione**:

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |       |                            |                                 |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RT | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
| F3                                                                |       | ,00                        | ,00                             | ,00                        | ,00              | ,00                        |

### MODELLO UNICO PF 2015

|     |       | Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione | Eccedenza di versamento a saldo | Credito di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RX1 | IRPEF | 1                                                         | 2                               | 3                                    | 4                                                        |
|     |       | ,00                                                       | ,00                             | ,00                                  | ,00                                                      |

- b) Se il contribuente ha presentato **per l'anno 2014 il modello 730** e si sia verificata una delle seguenti situazioni:
- il contribuente abbia richiesto **di utilizzare il credito** che risulta dalla dichiarazione per il pagamento delle imposte non comprese nel 730 con il **modello F24**;
  - il contribuente abbia presentato il **modello 730 senza sostituto** e risulti un **credito non superiore a 12 euro**;
- e tali crediti **non sono stati utilizzati del tutto** allora va indicato:
- nel **rigo F3 colonna 1** la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del modello **730-3/2015**;
  - nel **rigo F3 colonna 2** va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione.

| 1  | IRPEF | 2 di cui compensata in F24 |
|----|-------|----------------------------|
| F3 |       | ,00                        |

### MODELLO 730-3/2015

| DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24       |                |                     |                       |                       |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 | CODICE TRIBUTO | ANNO DI RIFERIMENTO | CODICE REGIONE/COMUNE | CREDITO (DA QUADRO I) |
| 191 IRPEF                                      | 4001           | 2014                |                       | ,00                   |



Se il contribuente ha utilizzato l'intero credito Irpef per compensare imposte non comprese nel 730 il **rigo F3 non deve essere compilato**.

- c) Se **nella Certificazione Unica 2016** risulta essere compilato il **punto 64**, relativo al **credito Irpef non rimborsato dal sostituto**, ad esempio per mancanza di disponibilità di ritenute per le operazioni di

conguaglio o per qualsiasi altro motivo, **allora, tale eccedenza, potrà essere riportata nel rigo F3 alla colonna 1.**

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |       |                            |                                 |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RT | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
| F3                                                                |       |                            |                                 |                            |                  |                            |

## CERTIFICAZIONE UNICA 2016

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24

ASSISTENZA FISCALE  
730/2015  
DICHIARANTE

|                                 |            |                            |            |                   |
|---------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|
| 51                              | Esito      | Assistenza fiscale diretta | 52         |                   |
| SALDO IRPEF 2014                |            |                            |            |                   |
| 61                              | Trattenuto | 62                         | Rimborsato | 63 non trattenuto |
|                                 |            |                            |            | 64 non rimborsato |
| ADDIZIONALE REGIONALE 2014      |            |                            |            |                   |
| 71                              | Trattenuto | 72                         | Rimborsato | 73 non trattenuto |
|                                 |            |                            |            | 74 non rimborsato |
|                                 |            |                            |            | 75 Codice Regione |
| SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 |            |                            |            |                   |
| 81                              | Trattenuto | 82                         | Rimborsato | 83 non trattenuto |
|                                 |            |                            |            | 84 non rimborsato |
|                                 |            |                            |            | 85 Codice Comune  |



Nel **rigo F3 colonna 1** deve essere riportato anche l'importo dei crediti relativi:

- all'eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività;
- all'eccedenza di contributi di solidarietà,

indicati nella **colonna 4 dei rigi RX5 e RX6** del modello Unico 2015, per i quali non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |       |                            |                                 |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RT | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
| F3                                                                |       |                            |                                 |                            |                  |                            |

## MODELLO UNICO PF 2015

|     |                                                  |  |     |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| RX2 | Addizionale regionale IRPEF                      |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RX3 | Addizionale comunale IRPEF                       |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RX4 | Cedolare secca (RB)                              |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RX5 | Imposta sostitutiva incremento produttività (RC) |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RX6 | Contributo di solidarietà (CS)                   |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |



Nel caso in cui, **a seguito di comunicazione dell'Agenzia delle entrate** relativo al controllo della dichiarazione Unico 2015, è stato evidenziato **un credito diverso da quello dichiarato nel rigo RX1 colonna 4** del modello Unico 2015, allora:

- se il credito comunicato è **maggiore** di quello dichiarato va riportato **nel rigo F3 colonna 1** l'importo comunicato;



### ESEMPIO

Credito dichiarato da modello Unico PF: 800 euro;  
credito comunicato: 1.000 euro.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |       |                            |                                  |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RTI | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
| F3                                                                | 1.000 | ,00                        | ,00                              | ,00                        | ,00              | ,00                        |

- se il **credito comunicato** (ad esempio 800 euro) è **inferiore all'importo dichiarato** (ad esempio 1.000 euro) nel **rigo F3 colonna 1**, bisogna riportare l'**importo inferiore** (800 euro). Nel caso in cui il contribuente a seguito della comunicazione avesse provveduto al versamento con modello F24 alla differenza tra il credito dichiarato e quello riconosciuto, va indicato al rigo F3 colonna 1, l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000 euro).



### ESEMPIO

Credito dichiarato da modello Unico PF: 1.000 euro;  
Credito comunicato: 800 euro.

Se non sono state effettuate compensazioni va indicato l'importo del credito comunicato.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |       |                            |                                  |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RTI | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
| F3                                                                | 800   | ,00                        | ,00                              | ,00                        | ,00              | ,00                        |

Se è stata effettuata una compensazione (100 euro) con modello F24 va indicato a colonna 1 l'importo del credito comunicato e a colonna 2 l'importo del credito compensato.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |       |                            |                                  |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RTI | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
| F3                                                                | 800   | 100                        | ,00                              | ,00                        | ,00              | ,00                        |

Se è stato compensato 1.000 euro e il contribuente ha versato la differenza (200 euro), con ravvedimento operoso a colonna 1, va indicato 1.000 euro e a colonna 2 va indicato 1.000 euro.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |       |                            |                                  |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RTI | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
| F3                                                                | 1.000 | 1.000                      | ,00                              | ,00                        | ,00              | ,00                        |

**Imposta sostitutiva da quadro RT:**

- a) Nella **colonna 3 del rigo F3** va indicato l'eventuale credito relativo all'imposta sostitutiva su redditi diversi di natura finanziaria, risultante dal quadro RT del modello Unico 2015 e riportato nella **colonna 4 del rigo RX18 del modello unico 2015**; nella **colonna 4** va indicato l'eventuale importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione.

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |         |                            |                                 |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| F3                                                                | 1 IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RT | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
|                                                                   | ,00     | ,00                        | ,00                             | ,00                        | ,00              | ,00                        |

**MODELLO UNICO PF 2015**

|             |                                                                |     |     |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>RX13</b> | Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)         | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX14</b> | Addizionale bonus e stock option(RM)                           | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX15</b> | Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX16</b> | Imposta pignoramento presso terzi (RM)                         | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX17</b> | Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)                 | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX18</b> | Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)               | ,00 | ,00 | ,00 |

**Cedolare secca:**

- a) se il contribuente ha presentato per l'anno 2014 il modello Unico persone fisiche, dovrà riportare nella **colonna 5 del rigo F3** l'importo del **rigo RX4 colonna 4** e, nella **colonna 6**, l'eventuale importo del credito Irpef eventualmente utilizzato in compensazione:

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |         |                            |                                 |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| F3                                                                | 1 IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RT | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
|                                                                   | ,00     | ,00                        | ,00                             | ,00                        | ,00              | ,00                        |

**MODELLO UNICO PF 2015**

|             |                                                  |     |     |     |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>RX4</b>  | Cedolare secca (RB)                              | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX5</b>  | Imposta sostitutiva incremento produttività (RC) | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX6</b>  | Contributo di solidarietà (CS)                   | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX11</b> | Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)     | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>RX12</b> | Acconto su redditi a tassazione separata (RM)    | ,00 | ,00 | ,00 |

- b) Se il contribuente ha presentato per l'anno 2014 il modello 730 e si sia verificata una delle seguenti situazioni:

- il contribuente abbia richiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento delle imposte non comprese nel 730 con il modello F24;
- il contribuente abbia presentato il modello 730 senza sostituto e risulti un credito non superiore a 12 euro;

e tali crediti non sono stati utilizzati del tutto allora va indicato:



## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

### Sezione III – Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

- nel rigo **F3 colonna 5** la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del modello **730-3/2015**;
- nel **rigo F3 colonna 6** va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |         |                            |                                 |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| F3                                                                | 1 IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RT | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
|                                                                   | ,00     | ,00                        | ,00                             | ,00                        | ,00              | ,00                        |

### MODELLO 730-3/2015

| DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24       |                                 |                  |                       |                         |                         |                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |                                 | 1 CODICE TRIBUTO | 2 ANNO DI RIFERIMENTO | 3 CODICE REGIONE/COMUNE | 4 CREDITO (DA QUADRO I) | 5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
| RANTE                                          | 191 IRPEF                       | 4001             | 2014                  |                         | ,00                     | ,00                                                            |
|                                                | 192 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801             | 2014                  |                         | ,00                     | ,00                                                            |
|                                                | 193 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  | 3844             | 2014                  |                         | ,00                     | ,00                                                            |
|                                                | 194 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI    | 1842             | 2014                  |                         | ,00                     | ,00                                                            |



Se il contribuente ha utilizzato l'intero credito Irpef per compensare imposte non comprese nel 730, il rigo F3 non deve essere compilato.

- c) se nella Certificazione Unica risulta essere compilato **il punto 94**, relativo al credito per cedolare secca non rimborsato dal sostituto, ad esempio per mancanza di disponibilità di ritenute per le operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, allora, tale eccedenza, potrà essere riportata **nel rigo F3 alla colonna 5**.

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

| SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI |         |                            |                                 |                            |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| F3                                                                | 1 IRPEF | 2 di cui compensata in F24 | 3 Imposta sostitutiva quadro RT | 4 di cui compensata in F24 | 5 Cedolare secca | 6 di cui compensata in F24 |
|                                                                   | ,00     | ,00                        | ,00                             | ,00                        | ,00              | ,00                        |

### CERTIFICAZIONE UNICA 2016

ASSISTENZA FISCALE  
730/2015  
DICHIARANTE

|                                     |                            |    |                |
|-------------------------------------|----------------------------|----|----------------|
| 51                                  | Assistenza fiscale diretta | 52 |                |
| SALDO IRPEF 2014                    |                            |    |                |
| 61                                  | Trattenuto                 | 62 | Rimborsato     |
| 63                                  | non trattenuto             | 64 | non rimborsato |
| ADDIZIONALE REGIONALE 2014          |                            |    |                |
| 71                                  | Trattenuto                 | 72 | Rimborsato     |
| 73                                  | non trattenuto             | 74 | non rimborsato |
| 75                                  | Codice Regione             |    |                |
| SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2014     |                            |    |                |
| 81                                  | Trattenuto                 | 82 | Rimborsato     |
| 83                                  | non trattenuto             | 84 | non rimborsato |
| 85                                  | Codice Comune              |    |                |
| SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2014 |                            |    |                |
| 91                                  | Trattenuto                 | 92 | Rimborsato     |
| 93                                  | non trattenuto             | 94 | non rimborsato |

## Rigo F4

Nel **rigo F4** devono essere riportate le **eccedenze delle addizionali regionali e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni**.

| F4 | Codice Regione | 1 | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2 | di cui già compensata in F24 | 3 | Codice Comune | 4 | Addizionale Comunale all'IRPEF | 5   | di cui già compensata in F24 | 6   |
|----|----------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---|---------------|---|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|
|    |                |   |                                 |   | ,00                          |   |               |   |                                | ,00 |                              | ,00 |

Codice regione

Codice comune

In particolare nella **colonna 1** va indicato il codice regione relativo al **domicilio fiscale all'1 gennaio 2015**, desumibile **dalla tabella** riportata in Appendice alle istruzioni, alla voce “tabella codici regione”; mentre alla **colonna 4** va indicato il **codice Comune** relativo al **domicilio fiscale al 1 gennaio 2015**, desumibile **dopo** l'Appendice alle istruzioni, nell'elenco dei “Codici Catastali Comunali”.



Queste colonne devono essere compilate solo se compilate le successive colonne del rigo F4 (colonne 2, 3 5 e 6).

### Credito per addizionale regionale all'Irpef:

- a) se il contribuente ha presentato **per l'anno 2014 il modello Unico persone fisiche**, dovrà riportare **nella colonna 2 del rigo F4**, l'importo del **rigo RX2 colonna 4**, e **nella colonna 3** l'eventuale **importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione**.

| F4 | Codice Regione | 1 | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2   | di cui già compensata in F24 | 3   |
|----|----------------|---|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|
|    |                |   |                                 | ,00 |                              | ,00 |

**Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24**

MODELLO UNICO PF 2015

|                                        | Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione | Eccedenza di versamento a saldo | Credito di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>RX1</b> IRPEF                       | 1 ,00                                                     | 2 ,00                           | 3 ,00                                | 4 ,00                                                    |
| <b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF | ,00                                                       | ,00                             | ,00                                  | ,00                                                      |
| <b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF  | ,00                                                       | ,00                             | ,00                                  | ,00                                                      |

- b) Se il contribuente ha presentato **per l'anno 2014 il modello 730** e si sia verificata una delle seguenti situazioni:

- il contribuente abbia richiesto di **utilizzare il credito** che risulta dalla dichiarazione per il pagamento delle imposte non comprese **nel 730 con il modello F24**;
- il contribuente abbia presentato il **modello 730** senza sostituto e risulti un **credito non superiore a 12 euro**;

e tali crediti non sono stati utilizzati del tutto allora va indicato:

- nel **rigo F4 colonna 2** la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del **modello 730-3/2015**;
- nel **rigo F4 colonna 3** va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione.

## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Sezione III – Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

|           |                |              |                                 |              |                              |              |
|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| <b>F4</b> | Codice Regione | <sup>1</sup> | Addizionale Regionale all'IRPEF | <sup>2</sup> | di cui già compensata in F24 | <sup>3</sup> |
|           |                |              |                                 | ,00          |                              | ,00          |

MODELLO 730-3/2015

| DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24       |     |                             |                                  |                                      |                                    |                                                                           |     |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |     | <sup>1</sup> CODICE TRIBUTO | <sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO | <sup>3</sup> CODICE REGIONE / COMUNE | <sup>4</sup> CREDITO (SA QUADRO I) | <sup>5</sup> DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |     |
| RANTE                                          | 191 | IRPEF                       | 4001                             | 2014                                 |                                    | ,00                                                                       | ,00 |
|                                                | 192 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801                             | 2014                                 |                                    | ,00                                                                       | ,00 |
|                                                | 193 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  | 3844                             | 2014                                 |                                    | ,00                                                                       | ,00 |
|                                                | 194 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI    | 1842                             | 2014                                 |                                    | ,00                                                                       | ,00 |



Se il contribuente **ha utilizzato l'intero credito Irpef per compensare imposte non comprese nel 730**, il rigo F4 non deve essere compilato.

- c) se nel **modello Certificazione Unica 2016** risulta essere compilato il **punto 74**, relativo al credito per addizionale regionale **non rimborsato** dal sostituto, ad esempio per mancanza di disponibilità di ritenute per le operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, allora, tale eccedenza potrà **essere riportata nel rigo F4 alla colonna 2**.

|           |                |              |                                 |              |                              |              |
|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| <b>F4</b> | Codice Regione | <sup>1</sup> | Addizionale Regionale all'IRPEF | <sup>2</sup> | di cui già compensata in F24 | <sup>3</sup> |
|           |                |              |                                 | ,00          |                              | ,00          |

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

### CERTIFICAZIONE UNICA 2016

ASSISTENZA FISCALE  
730/2015  
DICHIARANTE

|                                     |                |    |                            |
|-------------------------------------|----------------|----|----------------------------|
| 51                                  | Esito          | 52 | Assistenza fiscale diretta |
| SALDO IRPEF 2014                    |                |    |                            |
| 61                                  | Trattenuto     | 62 | Rimborsato                 |
| 63                                  | non trattenuto | 64 | non rimborsato             |
| ADDIZIONALE REGIONALE 2014          |                |    |                            |
| 71                                  | Trattenuto     | 72 | Rimborsato                 |
| 73                                  | non trattenuto | 74 | non rimborsato             |
| 75                                  | Codice Regione |    |                            |
| SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2014     |                |    |                            |
| 81                                  | Trattenuto     | 82 | Rimborsato                 |
| 83                                  | non trattenuto | 84 | non rimborsato             |
| 85                                  | Codice Comune  |    |                            |
| SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2014 |                |    |                            |
| 91                                  | Trattenuto     | 92 | Rimborsato                 |
| 93                                  | non trattenuto | 94 | non rimborsato             |

### Credito per addizionale comunale:

- a) se il contribuente **ha presentato per l'anno 2014** il modello Unico persone fisiche dovrà riportare **nella colonna 5 del rigo F4**, l'importo del **rigo RX3 colonna 4**, e **nella colonna 6** l'eventuale importo del credito Irpef, eventualmente utilizzato in compensazione.

**QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI**

Sezione III – Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

**Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.**

|           |                |   |                                 |   |                              |   |               |   |                                |     |                              |     |
|-----------|----------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---|---------------|---|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| <b>F4</b> | Codice Regione | 1 | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2 | di cui già compensata in F24 | 3 | Codice Comune | 4 | Addizionale Comunale all'IRPEF | 5   | di cui già compensata in F24 | 6   |
|           |                |   |                                 |   | ,00                          |   |               |   |                                | ,00 |                              | ,00 |

**MODELLO UNICO PF 2015**

|            |                             | Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione | Eccedenza di versamento a saldo | Credito di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>RX1</b> | IRPEF                       | 1                                                         | 2                               | 3                                    | 4                                                        |
|            |                             | ,00                                                       | ,00                             | ,00                                  | ,00                                                      |
| <b>RX2</b> | Addizionale regionale IRPEF |                                                           | ,00                             | ,00                                  | ,00                                                      |
| <b>RX3</b> | Addizionale comunale IRPEF  |                                                           | ,00                             | ,00                                  | ,00                                                      |

b) Se il contribuente ha presentato per l'anno 2015 il **modello 730** e si sia verificata una delle seguenti situazioni:

- il contribuente abbia richiesto **di utilizzare il credito** che risulta dalla dichiarazione per il pagamento delle imposte non comprese nel 730 **con il modello F24**;
- il contribuente abbia presentato il **modello 730 senza sostituto** e risulti un credito **non superiore a 12 euro**;

e tali crediti **non sono stati utilizzati del tutto** allora va indicato:

- nel **rigo F4 colonna 5** la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del modello **730-3/2015**;
- nel **rigo F4 colonna 6** va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione.

|           |                |   |                                 |   |                              |   |               |   |                                |     |                              |     |
|-----------|----------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---|---------------|---|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| <b>F4</b> | Codice Regione | 1 | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2 | di cui già compensata in F24 | 3 | Codice Comune | 4 | Addizionale Comunale all'IRPEF | 5   | di cui già compensata in F24 | 6   |
|           |                |   |                                 |   | ,00                          |   |               |   |                                | ,00 |                              | ,00 |

**MODELLO 730-3/2015**

**DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**

| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |            | 1                           | CODICE TRIBUTO | 2 | ANNO DI RIFERIMENTO | 3 | CODICE REGIONE/COMUNE | 4 | CREDITO (DA QUADRO I) | 5 | DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|---|---------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>RANTE</b>                                   | <b>191</b> | IRPEF                       | 4001           |   | 2014                |   |                       |   | ,00                   |   | ,00                                                          |
|                                                | <b>192</b> | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801           |   | 2014                |   |                       |   | ,00                   |   | ,00                                                          |
|                                                | <b>193</b> | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  | 3844           |   | 2014                |   |                       |   | ,00                   |   | ,00                                                          |
|                                                | <b>194</b> | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI    | 1842           |   | 2014                |   |                       |   | ,00                   |   | ,00                                                          |



Se il contribuente ha utilizzato **l'intero credito Irpef per compensare imposte non comprese nel 730**, il rigo F4 non deve essere compilato.

c) se **nel modello Certificazione Unica 2016** risulta essere compilato **il punto 84** relativo al credito per addizionale regionale **non rimborsato dal sostituto**, ad esempio per mancanza di disponibilità di ritenute per le operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, allora, tale eccedenza potrà essere riportata nel **rigo F4 alla colonna 5**.

## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCELENZE E ALTRI DATI

Sezione IV – Ritenute ed acconti sospesi per eventi eccezionali

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

|    |                |                                 |                              |               |                                |                              |     |
|----|----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----|
| F4 | Codice Regione | 1                               | 2                            | 3             | 4                              | 5                            | 6   |
|    |                | Addizionale Regionale all'IRPEF | di cui già compensata in F24 | Codice Comune | Addizionale Comunale all'IRPEF | di cui già compensata in F24 |     |
|    |                |                                 | ,00                          | ,00           |                                | ,00                          | ,00 |

### CERTIFICAZIONE UNICA 2016

ASSISTENZA FISCALE  
730/2015  
DICHIARANTE

|                                     |            |                            |            |    |                |    |                |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------|----|----------------|----|----------------|
| 51                                  | Esito      | Assistenza fiscale diretta | 52         |    |                |    |                |
| SALDO IRPEF 2014                    |            |                            |            |    |                |    |                |
| 61                                  | Trattenuto | 62                         | Rimborsato | 63 | non trattenuto | 64 | non rimborsato |
|                                     |            |                            |            |    |                |    |                |
| ADDIZIONALE REGIONALE 2014          |            |                            |            |    |                |    |                |
| 71                                  | Trattenuto | 72                         | Rimborsato | 73 | non trattenuto | 74 | non rimborsato |
|                                     |            |                            |            |    |                | 75 | Codice Regione |
| SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2014     |            |                            |            |    |                |    |                |
| 81                                  | Trattenuto | 82                         | Rimborsato | 83 | non trattenuto | 84 | non rimborsato |
|                                     |            |                            |            |    |                | 85 | Codice Comune  |
| SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2014 |            |                            |            |    |                |    |                |
| 91                                  | Trattenuto | 92                         | Rimborsato | 93 | non trattenuto | 94 | non rimborsato |
|                                     |            |                            |            |    |                |    |                |

## SEZIONE IV – RITENUTE ED ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

Nel **rigo F5** devono essere indicati **le ritenute e gli acconti sospesi** per effetto delle disposizioni emanate a **seguito di eventi eccezionali**.

| SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI |               |       |                  |                 |                |                        |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|----------------|------------------------|---|---|--|
| F5                                                             | Eventi eccez. | 1     | 2                | 3               | 4              | 5                      | 6 | 7 |  |
|                                                                |               | IRPEF | Add.le Regionale | Add.le Comunale | Cedolare secca | Contributo solidarietà |   |   |  |
|                                                                |               | ,00   | ,00              | ,00             | ,00            | ,00                    |   |   |  |

## EVENTI ECCEZIONALI

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

| CODICE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale. |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                 | <p>Per i contribuenti che, dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi a febbraio 2015, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 maggio 2015 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015. I comuni e le frazioni interessate dal provvedimento di sospensione sono riportate nell'allegato A) del summenzionato Decreto.</p> <p>L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, verificata dall'autorità comunale che ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni.</p>                                                                                    |
| 3                                                 | <p>Contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 599, della Legge 208/2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                                 | <p>Per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div data-bbox="156 981 264 1088">NEW</div><br>30 | <p>Con riferimento alle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016, indicano questo codice i contribuenti residenti in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi ai sensi del comma 2, dell'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questi contribuenti hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. L'istanza per l'ottenimento della rateizzazione, fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, deve essere presentata al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 429 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).</p> |



Come precisato nell'appendice delle istruzioni ministeriali, **ai contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale, non sono applicabili**, anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale, che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

**QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI**

Sezione V – Misura degli acconti per l'anno 2016 e rateazione del saldo 2015

In presenza di tali eventi il contribuente dovrà così **compilare il rigo F5** del quadro **F** del **modello 730/2016**:

|                                                                |               |   |       |     |                  |     |                 |     |                |   |                        |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---|-------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|----------------|---|------------------------|---|
| SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI |               |   |       |     |                  |     |                 |     |                |   |                        |   |
| F5                                                             | Eventi eccez. | 1 | IRPEF | 2   | Add.le Regionale | 3   | Add.le Comunale | 4   | Cedolare secca | 6 | Contributo solidarietà | 7 |
|                                                                |               |   |       | ,00 |                  | ,00 |                 | ,00 |                |   | ,00                    |   |

Alla **colonna 1** va riportato il **codice dell'evento** per quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle successive colonne.

Alla **colonna 3** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante **dal punto 31 della Certificazione Unica 2016**.

Alla **colonna 7** il contributo di solidarietà sospeso, risultante **dal punto 451 della Certificazione Unica 2016**.

Alla **colonna 2** vanno indicati le ritenute e gli acconti irpef sospesi, risultanti **dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2016** (331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge).

Alla **colonna 4** va indicata l'addizionale comunale all'irpef sospesa, risultante **dai punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2016** (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso dal coniuge).

Alla **colonna 6** va indicato l'acconto della cedolare secca sospesa, risultante **dal punto 133 della Certificazione Unica 2016** (punto 333 per il coniuge).

**SEZIONE V – MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2016 E RATEAZIONE DEL SALDO 2015**

|                                                                              |                                                                              |   |                                                          |     |                                                                                                    |   |                                                           |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----|
| SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2016 E RATEAZIONE DEL SALDO 2015 |                                                                              |   |                                                          |     |                                                                                                    |   |                                                           |     |
| F6                                                                           | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF          | 1 | Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore          | 2   | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale                      | 3 | Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore | 4   |
|                                                                              |                                                                              |   |                                                          | ,00 |                                                                                                    |   |                                                           | ,00 |
|                                                                              | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca | 5 | Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore | 6   | Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante) |   |                                                           | 7   |
|                                                                              |                                                                              |   |                                                          | ,00 |                                                                                                    |   |                                                           |     |

La **sezione V** del **quadro F** del modello 730 sarà compilata dal contribuente se ritiene:

- **di non dover versare;**
- o di **dover versare in misura inferiore** a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale;

**gli acconti:**

- **dell'irpef** (compilando le colonne 1 o 2);
- **dell'addizionale comunale** (compilando le colonne 3 o 4);
- **della cedolare secca** (compilando le colonne 5 o 6);

**per l'anno 2016.**

Inoltre la **sezione V** va utilizzata dal contribuente anche nel caso in cui chieda di **rateizzare** il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo **per il 2015, a titolo di acconto per l'anno 2016**.



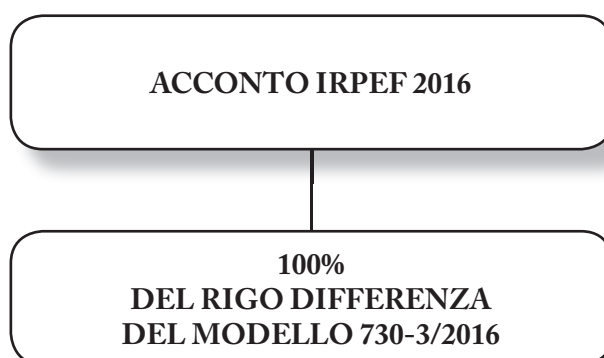


### ACCONTI IRPEF

La principale novità riguardante il **calcolo dell'importo dell'acconto Irpef** dovuto è **rappresentato dall'incremento** disposto dall'art.11, comma da 18 del D.L. 76/2013:

*“A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento”.*

- **L'acconto Irpef passa dal 99% al 100%.**



Non sono **state invece modificati i metodi di determinazione degli acconti 2016**, in quanto il contribuente, può sempre alternativamente (e per singola imposta), **utilizzare il metodo storico** e quindi, determinare l'acconto 2016, sulla base delle risultanze del modello 730/2016 (o modello Unico 2016); ovvero utilizzare **il metodo previsionale** presumendo di conseguire un reddito nel 2016 inferiore a quanto dichiarato nel 2015 e **quindi, versando un acconto inferiore (o non versando alcun importo)**, rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Sono tenuti al versamento dell'acconto Irpef le persone fisiche che nel periodo di imposta 2015 **risultano a debito per un importo superiore a 51,65 euro**.

Non sono variate **le modalità di calcolo dell'acconto**, pertanto per la corretta determinazione **dell'acconto Irpef 2016**, bisogna tener conto:

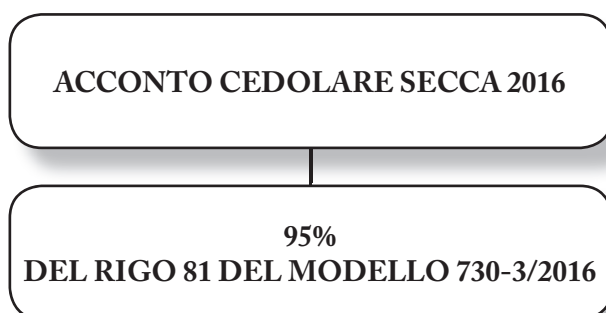
- dell'importo indicato **nel rigo “differenza”, rigo 60 del modello 730-3**:
  - a) non è dovuto alcun acconto Irpef se l'importo **del rigo 60 risulta essere inferiore ad 51,65 euro**;
  - b) l'importo da trattenere/versare sarà in un'unica soluzione **pari al 100% del rigo 60**, se tale importo risulta essere superiore a 51,65 euro, ma inferiore ad 260,11 euro;
  - c) se l'importo indicato al rigo 60 **risulta essere superiore ad 260,11 euro**, l'importo da trattenere/versare, sarà in duplice soluzione (**in due rate**):
    - **il 40% del 100% del rigo 60** nella retribuzione di luglio (primo acconto);
    - **il 60% del 100% del rigo 60** nella retribuzione di novembre (secondo acconto).

Il contribuente **può anche utilizzare il metodo previsionale** per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2016 o di minori redditi percepiti nel 2016) di dover versare una minore imposta, ha la possibilità di determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare.

In tal caso, dovrà compilare il **quadro F barrando la casella 1**, nel caso in cui **non intenda effettuare i versamenti di acconto per l'Irpef**, o la **casella 2**, indicando di voler versare acconti **per l'anno 2016, in misura inferiore** rispetto a quanto dovuto.

## ACCONTO CEDOLARE SECCA

L'acconto per l'anno di imposta 2016 è dovuto nella misura del **95% del rigo 81 del modello 730-3**.



In particolare:

- se l'importo di "Imposta Cedolare" **del rigo 81 è inferiore a 52 euro** non è dovuto alcun acconto.
- se l'importo di "Imposta Cedolare" è **maggiore o uguale a 52 euro, ma inferiore a 271,07 euro**, l'acconto è dovuto in un'unica soluzione sulla retribuzione di novembre;
- se l'importo di "Imposta Cedolare" è **maggiore a 271,07 euro**, l'acconto va ripartito in due rate:  
Prima rata = 40% del 95% nella retribuzione di luglio;  
Seconda rata = 60% del 95% a novembre.

Il contribuente **può anche utilizzare il metodo previsionale** per la determinazione **dell'acconto dovuto**: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2016 o di minori redditi percepiti nel 2016) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare.

In tal caso dovrà compilare il **quadro F barrando la casella 5**, nel caso in cui **non intenda effettuare i versamenti di acconto per l'Irpef**, o la **casella 6** indicando di voler versare acconti **per l'anno 2016, in misura inferiore** rispetto a quanto dovuto.

## ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE

L'acconto per **addizionale comunale** all'Irpef per il 2016 è dovuto nella misura del **30%** dell'addizionale comunale, ottenuta applicando **al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2015 l'aliquota deliberata dal comune**, nel quale, il contribuente, ha la residenza alla data del 1/01/2016.

L'aliquota da applicare, l'eventuale soglia di esenzione o altre agevolazioni sono quelle **vigenti per l'anno di imposta 2015**.

L'acconto relativo all'addizionale comunale, deve essere trattenuto in un'unica soluzione sulla retribuzione di luglio (o in più soluzioni in caso di rateizzazione)- nulla è dovuto a novembre.

Il contribuente **può anche utilizzare il metodo previsionale** per la determinazione **dell'acconto dovuto**: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2016 o di minori redditi percepiti nel 2016) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare, sulla base della minor imposta da versare.

In tal caso dovrà compilare il **quadro F barrando la casella 3**, nel caso in cui **non intenda effettuare i versamenti di acconto per l'Irpef**, o la **casella 4**, indicando di voler versare acconti **per l'anno 2016, in misura inferiore** rispetto a quanto dovuto.

## RATEIZZAZIONE

Le imposte risultanti **dal modello 730 a saldo** (Irpef, addizionale regionale, cedolare secca, addizionale comunale) e **primo acconto** (Irpef, cedolare secca, addizionale comunale) e l'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, l'acconto del contributo di solidarietà, possono essere trattenute in un'unica

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve calcolare gli interessi dovuti sulla rateazione, pari allo 0,33% mensile.



Nel caso di 730 senza sostituto il numero di rate è compreso tra 2 e 7 da versare con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Unico PF.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **colonna 4** deve essere indicata la **minore somma** che deve essere **trattenuta dal sostituto d'imposta**, nel caso in cui si ritenga che **sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2016**.

| SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2016 E RATEAZIONE DEL SALDO 2015 |                                                                              |   |  |                                                          |   |  |     |                                                                                                    |   |  |                                                           |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------|---|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------|---|--|
| F6                                                                           | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF          | 1 |  | Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore          | 2 |  | .00 | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale                      | 3 |  | Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore | 4 |  |
|                                                                              |                                                                              |   |  |                                                          |   |  |     |                                                                                                    |   |  |                                                           |   |  |
|                                                                              | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca | 5 |  | Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore | 6 |  | .00 | Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante) | 7 |  |                                                           |   |  |
|                                                                              |                                                                              |   |  |                                                          |   |  |     |                                                                                                    |   |  |                                                           |   |  |

Alla **colonna 7** va indicato il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati) in cui si vuole frazionare il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto. Nel modello 730 senza sostituto il numero delle rate è compreso tra 2 e 7.

## SEZIONE VI – SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE

| SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (in presenza di condizioni non desumibili dal Mod. 730) |                             |   |     |                                                |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----|------------------------------------------------|---|--|--|
| <b>F7</b>                                                                                                     | Soglia esenzione saldo 2015 | 1 |     | Esenzione totale/altra agevolazioni saldo 2015 | 2 |  |  |
|                                                                                                               |                             |   | ,00 |                                                |   |  |  |

La **sezione VI** deve essere compilata solo dai **contribuenti che risiedono** in uno dei **comuni che hanno stabilito** -con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2015 e/o per il 2016- **una soglia di esenzione**, in presenza **di particolari condizioni**, che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Con la compilazione **della sezione VI, righe F7 e F8**, il **contribuente attesta di essere in possesso dei requisiti di esenzione richiesti** dal comune, nelle specifiche delibere per usufruire dell'agevolazione prevista (tali delibere sono consultabili sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) nella sezione fiscalità locale, addizionale comunale all'Irpef).

In presenza dei requisiti richiesti quindi **il rigo F7 e/o F8** dovrà essere così compilato:

Alla **colonna 1** va indicato l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune in riferimento all'anno 2015.

Alla **colonna 1** va indicato l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune in riferimento all'anno 2016.

| SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (in presenza di condizioni non desumibili dal Mod. 730) |                               |   |     |                                                  |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------|---|--|--|
| F7                                                                                                            | Soglia esenzione saldo 2015   | 1 |     | Esenzione totale/altra agevolazioni saldo 2015   | 2 |  |  |
|                                                                                                               |                               |   | ,00 |                                                  |   |  |  |
| F8                                                                                                            | Soglia esenzione acconto 2016 | 1 |     | Esenzione totale/altra agevolazioni acconto 2016 | 2 |  |  |
|                                                                                                               |                               |   | ,00 |                                                  |   |  |  |

Alla **colonna 2** va indicato uno dei seguenti codici:  
**"1"** in presenza di un'esenzione non collegata ad un reddito imponibile;  
**"2"** in presenza di altre agevolazioni.

Alla **colonna 2** va indicato uno dei seguenti codici:  
**"1"** in presenza di un'esenzione non collegata ad un reddito imponibile;  
**"2"** in presenza di altre agevolazioni.

Sia nella compilazione del rigo F7 che del rigo F8, le due colonne sono tra loro alternative.

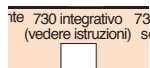
## SEZIONE VII – DATI DA INDICARE NEL MODELLO 730 INTEGRATIVO

| SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO |                                                                                               |   |     |                                 |   |     |                                |   |     |                        |   |     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|------------------------|---|-----|
| F9                                                      | Importi rimborsati<br><br>IRPEF                                                               | 1 |     | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2 |     | Addizionale Comunale all'IRPEF | 3 |     | Cedolare secca         | 4 |     |
|                                                         |                                                                                               |   | ,00 |                                 |   | ,00 |                                |   | ,00 |                        |   | ,00 |
| F10                                                     | Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte<br><br>Credito IRPEF | 1 |     | Credito Addizionale Regionale   | 2 |     | Credito Addizionale Comunale   | 3 |     | Credito cedolare secca | 4 |     |
|                                                         |                                                                                               |   | ,00 |                                 |   | ,00 |                                |   | ,00 |                        |   | ,00 |

La **sezione VII** del **quadro F**, deve essere compilata dai contribuenti che **presentano un modello 730 integrativo** e che hanno indicato **il codice "1"** nella casella "730 integrativo" del frontespizio, **codice che**

**identifica** se l'integrazione o la rettifica comportano **un maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria, o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario. Si ricorda infatti che:

## FRONTESPIZIO



### 730 INTEGRATIVO

La casella "730 integrativo" dovrà essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa di una dichiarazione già precedentemente presentata.

In particolare dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

**Codice 1** se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;

**Codice 2** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";

**Codice 3** se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta, se dagli stessi, scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

In particolare nella sezione **VII** sono presenti i **rigli F9** dove indicare i crediti **rimborsati** e il **riglo F10** dove indicare i **crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte**.

In particolare per la compilazione del **riglo F9** le istruzioni stabiliscono che:

- **Colonna 1:** va indicato l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2016 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo **del riglo 91, colonna 5**, del 730-3/2016. Se la dichiarazione originaria è stata presentata **in forma congiunta** e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo **del riglo 111, colonna 5**, del 730-3/2016.
- **Colonna 2:** va indicato l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta, che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2016 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo **del riglo 92, colonna 5**, del 730-3/2016. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo **del riglo 112, colonna 5**, del 730-3/2016.
- **Colonna 3:** va indicato l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato, che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2016 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo **del riglo 93, colonna 5**, del 730-3/2016. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo **del riglo 113, colonna 5**, del 730-3/2016.
- **Colonna 4:** va indicato l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato, che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2016 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo **del riglo 99, colonna 5**, del 730-3/2016. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo **del riglo 119, colonna 5**, del 730-3/2016.

**QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI**

Sezione VII – Dati da indicare nel modello 730 integrativo

Quindi bisogna distinguere a seconda che:

- il **modello 730 integrativo** sia presentato **dal dichiarante** o nel caso di dichiarazione congiunta se **la dichiarazione integrativa** sia presentata dal **coniuge dichiarante**.

Nel primo caso:

**RIGO F9**

| SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO |                    |       |    |                                 |    |                                |    |                |    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|----|---------------------------------|----|--------------------------------|----|----------------|----|
| F9                                                      | Importi rimborsati | IRPEF | 1  | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2  | Addizionale Comunale all'IRPEF | 3  | Cedolare secca | 4  |
|                                                         |                    |       | 00 |                                 | 00 |                                | 00 |                | 00 |

**MODELLO 730-3/2016**

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | Codice Regione/ Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                                                  |                        | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| <b>91</b>                                  | IRPEF                                            |                        | 2                        | 3       | 4                                             | 5                    | 6                      | 7                             |
| <b>92</b>                                  | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      | 1                      |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>93</b>                                  | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>94</b>                                  | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>95</b>                                  | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>96</b>                                  | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>97</b>                                  | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>99</b>                                  | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>100</b>                                 | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>101</b>                                 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>102</b>                                 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |

Nel caso di **730 originario** presentato come **dichiarazione congiunta** e 730 integrativo presentato da parte del coniuge dichiarante, i dati per la compilazione **del rigo F9**, sono così ricavabili:

| SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO |                    |       |    |                                 |   |    |                                |    |  |                |   |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|----|---------------------------------|---|----|--------------------------------|----|--|----------------|---|--|
| F9                                                      | Importi rimborsati | 1     |    | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2 |    | Addizionale Comunale all'IRPEF | 3  |  | Cedolare secca | 4 |  |
|                                                         |                    | IRPEF | 00 |                                 |   | 00 |                                | 00 |  | 00             |   |  |

**MODELLO 730-3/2016**

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE |                                                  | Codice Regione/ Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                        |                                                  |                        | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| <b>111</b>                             | IRPEF                                            |                        | 2                        | 3       | 4                                             | 5                    | 6                      | 7                             |
| <b>112</b>                             | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      | 1                      |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>113</b>                             | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>114</b>                             | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>115</b>                             | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>116</b>                             | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>117</b>                             | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>119</b>                             | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>120</b>                             | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>121</b>                             | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |
| <b>122</b>                             | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                        |                          |         |                                               |                      |                        |                               |

Nel rigo **F10** devono essere indicati i crediti utilizzati in compensazione entro la data di presentazione del modello 730 integrativo per il versamento di altre imposte. In particolare per la compilazione **del rigo F10** le istruzioni stabiliscono che:

**Colonna 1:** va indicato l'ammontare del credito Irpef riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2016 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte con il modello F24.





### ESEMPIO

Se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3/2016 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro, ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna l'importo di 60 euro.

**Colonna 2:** va indicato l'ammontare del credito per addizionale regionale riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2016 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'Imu o di altre imposte.

**Colonna 3:** va indicato l'ammontare del credito per addizionale comunale riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2016 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

**Colonna 4:** va indicato l'ammontare del credito per cedolare secca sulle locazioni riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2016 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

| F10 | Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte | Credito IRPEF | Credito Addizionale Regionale | Credito Addizionale Comunale | Credito cedolare secca |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
|     |                                                                          | ,00           | ,00                           | ,00                          | ,00                    |

### MODELLO 730-3/2016

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            | Codice Regione/ Comune                           | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

Nel caso di 730 originario presentato come dichiarazione congiunta e 730 integrativo presentato da parte del coniuge dichiarante, i dati per la compilazione del rigo F9, sono così ricavabili:



## Sezione VII – Dati da indicare nel modello 730 integrativo

**MODELLO 730-3/2016**

Per la corretta compilazione del **rigo F10** deve essere effettivamente verificata la presentazione del **modello F24** con il quale è stata pagata l'Imu o le altre imposte, utilizzando i crediti in compensazione con i relativi codice tributo:

|            |                                                                          |               |    |                               |    |                              |    |                        |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------|----|
| <b>F10</b> | Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte | Credito IRPEF | 00 | Credito Addizionale Regionale | 00 | Credito Addizionale Comunale | 00 | Credito cedolare secca | 00 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------|----|



Il rigo F10 del modello 730/2016 integrativo, non deve essere compilato se il contribuente non ha utilizzato in compensazione i crediti indicati nella dichiarazione originaria.

## SEZIONE VIII – ALTRI DATI

| SEZIONE VIII - ALTRI DATI |                                  |                                |              |  |                             |              |  |            |                           |                      |                            |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|--|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>F11</b>                | Importi rimborsati dal sostituto | Ulteriore detrazione per figli | <sup>1</sup> |  | Detrazioni canoni locazione | <sup>2</sup> |  | <b>F12</b> | Restituzione bonus        | <sup>1</sup> fiscale | <sup>2</sup> straordinario |
|                           |                                  |                                |              |  |                             |              |  |            |                           |                      |                            |
|                           |                                  |                                |              |  |                             |              |  | <b>F13</b> | Pignoramento presso terzi | Tipo reddito         | Ritenute                   |
|                           |                                  |                                |              |  |                             |              |  |            |                           |                      |                            |

La sezione **VIII altri dati** si compone di tre righe e deve essere compilata nei casi di:

- **rigo F11: “detrazioni incapienti rimborsate”**, ovvero quando il sostituto d’imposta **ha rimborsato per l’anno 2015 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda** (solo nei casi di crediti riconosciuti per famiglie numerose e credito riconosciuto per canoni di locazione);
- **rigo F12: “restituzione bonus”**, ovvero quando il contribuente ha percepito senza **averne il diritto il bonus fiscale o il bonus straordinario e deve restituirlo**;
- **rigo F13: “pignoramento presso terzi”**, ovvero quando il contribuente ha subito ritenute in relazione a redditi percepiti tramite procedure di pignoramento presso terzi.

### Rigo F11: DETRAZIONI INCAPIENTI RIMBORSATE

Il contribuente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello unico persone fisiche) alcune spese, specificatamente previste dalla normativa tributaria, che possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare.

In caso di **incapienza**, cioè quando **l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni** alle quali si ha diritto, la parte di detrazione **che supera l’imposta non può essere rimborsata**. Esistono due eccezioni a tale regola generale:

- le **detrazioni sui canoni di locazione prevista dall’art. 16 comma 1-sexies del Tuir**;
- le **detrazioni per famiglie numerose prevista dall’art. 12 del Tuir**.



Come precisato nella **C.M. 34/E/2008**, un soggetto che non possiede redditi, non può essere definito “incapiente”, ai fini del riconoscimento dell’ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall’articolo 16, comma 1-sexies), del Tuir.

L’incapienza presa in considerazione dalla norma, infatti, è generata dalla circostanza che **l’imposta lorda dovuta dal conduttore** (al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13), **sia di ammontare inferiore a quello della detrazione**. Il **concetto di “incapienza” presuppone** quindi che vi sia un reddito sul quale calcolare l’imposta anche se l’imposta netta risulta pari a zero.

### Detrazione sui canoni di locazione e incapienza

L’art. **16 comma 1-sexies** del Tuir, stabilisce che nel caso in cui la detrazione per canoni di locazione sia di **ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia** (art. 12 del Tuir) e **della detrazione per spese di produzione** (art. 13 Tuir), è riconosciuto un **ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta**, con le modalità stabilite da un apposito decreto (il **D.M. 11 febbraio 2008**).

La **C.M. 34/E/2008** ha invece precisato che l’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1bis e 1ter dell’art. 16 del Tuir, ovvero:

- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (art. 16 comma 01 del Tuir);
- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (art. 16 comma 1 del Tuir);
- detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (art. 16 comma 1-ter del Tuir);
- detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (art. 16 comma 1-bis del Tuir).



In caso di contratto di **locazione stipulato da due persone**, una sola delle quali **capiente**, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente, sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal D.M. 11/02/2008.

Il **D.M. 11/02/2008** prevede che la detrazione di cui all'art. 16 del Tuir possa essere attribuita o **dal sostituto d'imposta (art. 1) o determinata in sede di dichiarazione dei redditi (art. 2)**.

Nel caso in cui venga **attribuita dal sostituto d'imposta**, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, deve essere presentata **dall'avente diritto un'apposita dichiarazione** nella quale sono indicati **gli estremi di registrazione del contratto di locazione**, i **requisiti richiesti** dal medesimo art. 16, compreso il **numero dei mesi** per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è **adibito ad abitazione principale**, nonché è **attestata l'assenza di redditi ulteriori** rispetto a quelli di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir. Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del Tuir, i sostituti d'imposta **utilizzano, fino a capienza**, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella Certificazione Unica, l'importo non attribuito all'avente diritto, per insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui **l'ammontare della detrazione** venga evidenziato **in sede di dichiarazione dei redditi** tale importo potrà:

- **essere utilizzato in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- **essere computato in diminuzione dell'imposta** sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo;
- **essere chiesto a rimborso** in sede di dichiarazione dei redditi.

### **Ulteriore detrazione per famiglie numerose e in capienza**

Per il contribuente con **un numero di figli superiore a tre** viene riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200 euro**; tale detrazione per famiglie numerose non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

L'art. 12 comma 3 del Tuir stabilisce che nel caso in cui **la detrazione per famiglie numerose** sia superiore **all'imposta lorda** diminuita delle detrazioni per **carichi di famiglia** (art. 12 del Tuir) **per spese di produzione** (art. 13 Tuir), **per oneri** (art. 15 e 16 bis del Tuir) e **per canoni di locazione** (art. 16 Tuir), è **riconosciuto un credito** pari alla **quota di detrazione** che **non ha trovato capienza** nella predetta imposta secondo le modalità previste da un apposito decreto (**D.M. 31 gennaio 2008**).

Il **D.M. 31/01/2008** prevede che la detrazione di cui all'art. 16 del Tuir possa essere attribuita o **dal sostituto d'imposta (art. 1) o determinata in sede di dichiarazione dei redditi (art. 2)**.

Nel caso in cui venga riconosciuta **dal sostituto d'imposta l'art. 1** del citato decreto, si stabilisce che il

**credito deve essere riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.**

A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Infine in occasione delle **operazioni di conguaglio** di fine anno o per **cessazione** del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a comunque rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante.

Nel caso in cui **l'ammontare della detrazione** venga evidenziato **in sede di dichiarazione dei redditi** l'art. 2 del D.M. stabilisce che tale importo potrà:

- **essere utilizzato in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- **essere computato in diminuzione** dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, relativa al periodo d'imposta successivo;
- **essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.**

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE del rigo F11

Il rigo **F11** deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto **d'imposta ha rimborsato per l'anno 2015** delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda

In particolare:

- alla **colonna 1** va indicato **il credito** riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore **detrazione per figli a carico** che **non ha trovato capienza** nell'imposta lorda. Questo credito è quello indicato **nel punto 364** della Certificazione Unica 2016 (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*);
- alla **colonna 2** va indicato **il credito** riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento **alla detrazione per canoni di locazione** che **non ha trovato capienza** nell'imposta lorda. Questo credito è indicato **nel punto 370** della Certificazione Unica 2016 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

| F11                  |                                                | Importi rimborsati dal sostituto | Ulteriore detrazione per figli                     | 1                                                               | Detrazioni canoni locazione                | 2  |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
|                      |                                                |                                  |                                                    | nn                                                              |                                            | nn |
| DETRAZIONI E CREDITI |                                                |                                  |                                                    |                                                                 |                                            |    |
|                      |                                                | Imposta lorda                    | Detrazioni per carichi di famiglia                 | Detrazioni per famiglie numerose                                | Credito riconosciuto per famiglie numerose |    |
|                      | 361                                            |                                  | 362                                                | 363                                                             | 364                                        |    |
|                      | Credito non riconosciuto per famiglie numerose |                                  | Credito per famiglie numerose recuperato           | Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati | Totale detrazioni per oneri                |    |
|                      | 365                                            |                                  | 366                                                | 367                                                             | 368                                        |    |
|                      | Detrazioni per canoni di locazione             |                                  | Credito riconosciuto per canoni di locazione       | Credito non riconosciuto per canoni di locazione                | Credito per canoni di locazione recuperato |    |
|                      | 369                                            |                                  | 370                                                | 371                                                             | 372                                        |    |
|                      | Totale detrazioni                              |                                  | Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero | Codice stato estero                                             | Anno di percezione reddito estero          |    |
|                      | 373                                            |                                  | 374                                                | 375                                                             | 376                                        |    |
|                      | Reddito prodotto all'estero                    |                                  | Imposta estera definitiva                          |                                                                 |                                            |    |
|                      | 377                                            |                                  | 378                                                |                                                                 |                                            |    |



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente presenta la seguente situazione riassunta nel modello 730-3/2016:

|                                                         |                                                                                       |                                 |     |                             |     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 16                                                      | IMPOSTA LORDA                                                                         | 4.000                           | ,00 |                             | ,00 |
| <b>CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA</b>           |                                                                                       | <sup>1</sup> <b>DICHIANANTE</b> |     | <sup>2</sup> <b>CONIUGE</b> |     |
| 21                                                      | Detrazione per coniuge a carico                                                       | 690                             | ,00 |                             | ,00 |
| 22                                                      | Detrazione per figli a carico                                                         | 2.350                           | ,00 |                             | ,00 |
| 23                                                      | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 24                                                      | Detrazione per altri familiari a carico                                               |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 25                                                      | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | 791                             | ,00 |                             | ,00 |
| 26                                                      | Detrazione per redditi di pensione                                                    |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 27                                                      | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 28                                                      | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 29                                                      | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | 280                             | ,00 |                             | ,00 |
| 30                                                      | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | 400                             | ,00 |                             | ,00 |
| 31                                                      | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 32                                                      | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | 270                             | ,00 |                             | ,00 |
| 33                                                      | Altre detrazioni d'imposta                                                            |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 41                                                      | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 42                                                      | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 43                                                      | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 44                                                      | Credito d'imposta per mediazioni                                                      |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 45                                                      | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 48                                                      | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | 4.781                           | ,00 |                             | ,00 |
| <b>CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA</b> |                                                                                       | <sup>1</sup> <b>DICHIANANTE</b> |     | <sup>2</sup> <b>CONIUGE</b> |     |
| 51                                                      | IMPOSTA NETTA                                                                         | 0                               | ,00 |                             | ,00 |

Le **ritenute subite e certificate** nel modello CU2016 ammontano a **1.750 euro**.

La somma delle detrazioni per coniuge a carico (690 euro), figli a carico (2.350 euro) e spese di produzione (791 euro) e parte della detrazione per canoni di locazione (169 euro), azzerano l'imposta lorda.

Pertanto il contribuente:

- perde le detrazioni per oneri (280 euro + 400 euro);
- recupera interamente le ritenute subite e certificate;
- recupera la parte residua della detrazione per canone di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda (101 euro).

**L'importo complessivo del rimborso da modello 730 ammonta ad € 1.750 + € 101 = € 1.851**



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente presenta la seguente situazione riassunta nel modello 730-3/2016:

|                                                         |                                                                                       |                                 |     |                             |     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 16                                                      | IMPOSTA LORDA                                                                         | 4.000                           | ,00 |                             | ,00 |
| <b>CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA</b>           |                                                                                       | <sup>1</sup> <b>DICHIARANTE</b> |     | <sup>2</sup> <b>CONIUGE</b> |     |
| 21                                                      | Detrazione per coniuge a carico                                                       | 690                             | ,00 |                             | ,00 |
| 22                                                      | Detrazione per figli a carico                                                         | 2.350                           | ,00 |                             | ,00 |
| 23                                                      | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | 1.200                           | ,00 |                             | ,00 |
| 24                                                      | Detrazione per altri familiari a carico                                               |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 25                                                      | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | 791                             | ,00 |                             | ,00 |
| 26                                                      | Detrazione per redditi di pensione                                                    |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 27                                                      | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 28                                                      | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 29                                                      | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | 280                             | ,00 |                             | ,00 |
| 30                                                      | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | 400                             | ,00 |                             | ,00 |
| 31                                                      | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 32                                                      | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 33                                                      | Altre detrazioni d'imposta                                                            |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 41                                                      | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 42                                                      | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 43                                                      | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 44                                                      | Credito d'imposta per mediazioni                                                      |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 45                                                      | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        |                                 | ,00 |                             | ,00 |
| 48                                                      | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | 5.711                           | ,00 |                             | ,00 |
| <b>CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA</b> |                                                                                       | <sup>1</sup> <b>DICHIARANTE</b> |     | <sup>2</sup> <b>CONIUGE</b> |     |
| 51                                                      | IMPOSTA NETTA                                                                         | 0                               | ,00 |                             | ,00 |

Il contribuente ha subito ritenute certificate pari a 1.750 euro.

La somma delle detrazioni per coniuge a carico (690 euro), figli a carico (2.350 euro) e spese di produzione (791 euro) e parte delle detrazioni per spese sanitarie e spese di ristrutturazione (169 euro), azzerano l'imposta lorda.

Pertanto il contribuente:

- perde la parte residua delle detrazioni per oneri ( $\text{€ } 280 + \text{€ } 400 - \text{€ } 169 = \text{€ } 511$ );
- recupera interamente le ritenute subite e certificate ( $\text{€ } 1.750$ );
- recupera interamente la detrazione per famiglie numerose.

**L'importo complessivo del rimborso da modello 730 ammonta ad  $\text{€ } 1.750 + \text{€ } 1.200 = \text{€ } 2.950$**

## Rigo F12: RESTITUZIONE BONUS

I rigo F12 deve essere compilato dai soggetti che hanno percepito senza averne diritto:

- il **bonus fiscale** con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 previsto dall'art. 44 del D.L. 159/2007;
- il **bonus straordinario** con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 di cui all'art 1 del D.L. 185/2008.

### BONUS FISCALE

Potevano richiedere il bonus fiscale i contribuenti che:

- nell'anno **d'imposta 2006**, hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: lavoro dipendente, pensio-



ne, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazione dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, taluni redditi diversi (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

- nell'anno 2006 indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, hanno avuto un'imposta netta pari a zero;
- nell'anno d'imposta 2006 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- non hanno già fruito del bonus fiscale per se e/o per i familiari a carico tramite il sostituto d'imposta;
- con riferimento ai redditi del 2007 sono obbligati, ovvero hanno interesse a presentare la dichiarazione;
- nell'anno d'imposta 2006 non sono stati fiscalmente a carico di altri soggetti.

Il bonus fiscale consiste nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell'anno 2006. Qualora il familiare nel 2006 sia stato a carico di più soggetti la somma deve essere ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari.

## BONUS STRAORDINARIO

L'art. 1 del D.L. 185/2008 **ha previsto per il 2009 un bonus fiscale**, di fatto un rimborso Irpef una tantum, per le famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito. Potevano richiedere il bonus i "soggetti residenti" che fossero lavoratori dipendenti e pensionati, e anche quei soggetti il cui reddito è equiparato a quello da lavoro dipendente.

Limiti di reddito e importo del bonus:

- Nucleo di un solo componente, pensionato, con reddito fino a 15.000 euro: bonus di 200 euro;
- nucleo di due componenti, con reddito fino a 17.000 euro: bonus di 300 euro;
- nucleo di tre componenti, con reddito fino a 17.000 euro: bonus di 450 euro;
- nucleo di quattro componenti, con reddito fino a 20.000 euro: bonus 500 euro;
- nucleo di cinque componenti, con reddito fino a 20.000 euro: bonus di 600 euro;
- nucleo di più di cinque componenti, con reddito fino a 22.000 euro: bonus di 1000 euro;
- nucleo con figli portatori di handicap, con reddito fino a 35.000 euro: bonus di 1000 euro;

L'anno da prendere come riferimento può essere il 2007 o il 2008, a scelta del richiedente: il decreto specifica però che i requisiti (cioè avere solo redditi da lavoro o pensione) devono verificarsi nel 2008.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO F12

| F12 | Restitu-<br>zione<br>bonus | 1 | fiscale | 2 | straordinario |
|-----|----------------------------|---|---------|---|---------------|
|     |                            |   |         |   |               |

Alla **colonna 1** va riportato l'importo del relativo al "**bonus fiscale**" fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006.

Alla **colonna 2** va riportato l'importo del relativo al "**bonus straordinario**" fruito con riferimento ai reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008



## Rigo F13: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Nel rigo **F13** devono essere riportati i **dati** relativi **alle ritenute subite** in relazione ai **redditi percepiti** tramite procedura **di pignoramento presso terzi**.

Il **creditore pignoratizio**, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite **da parte del terzo erogatore** anche se si tratta di **redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva**.

Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le **somme percepite a seguito della procedura di pignoramento** presso terzi vanno indicate **nel relativo quadro di riferimento**: ad esempio se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel **quadro C**, mentre le **ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente nel rigo F13**, anziché nel quadro di riferimento del reddito, insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.



Nel caso di:

- redditi **soggetti a tassazione separata** (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente);
- redditi **assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva**,

i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello Unico persone fisiche 2016, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico persone fisiche 2015, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO F13

|     |                           |                   |               |     |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------|-----|
| F13 | Pignoramento presso terzi | 1<br>Tipo reddito | 2<br>Ritenute | ,00 |
|     |                           |                   |               |     |

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)**, uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2016:

- '1' reddito di terreni;
- '2' reddito di fabbricati;
- '3' reddito di lavoro dipendente;
- '4' reddito di pensione;
- '5' redditi di capitale;
- '6' redditi diversi.

Nella **colonna 2 (ritenute)**, l'ammontare **delle ritenute subite** da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.



# QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA

| QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA                          |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SEZIONE I - FABBRICATI                              |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| G1                                                  | Credito riacquisto prima casa    | residuo precedente dichiarazione | 1                              | credito anno 2015 | 2                                       | di cui compensato nel mod. F24 | 3                             | G2                               | Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) |
|                                                     |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| G3                                                  | Anno anticipazione               | 1                                | Reintegro Totale/Parziale      | 2                 | Somma reintegrata                       | 3                              | Residuo precedente dichiaraz. | 4                                | Anno 2015                                                     |
|                                                     |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO           |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| G4                                                  | Codice Stato estero              | 1                                | Anno                           | 2                 | Reddito estero                          | 3                              | Imposta estera                | 4                                | Reddito complessivo                                           |
|                                                     |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO  |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| G5                                                  | Abitazione principale            | Codice fiscale                   | 1                              | Numero rata       | 2                                       | Totale credito                 | 3                             | Residuo precedente dichiarazione | 4                                                             |
|                                                     |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| G6                                                  | Altri immobili                   | Impresa/Professione              | 1                              | Codice fiscale    | 2                                       | Numero rata                    | 3                             | Rateazione                       | 4                                                             |
|                                                     |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE                  |                                  |                                  |                                |                   | SEZIONE VI - MEDIAZIONI                 |                                |                               |                                  |                                                               |
| G7                                                  | Residuo precedente dichiarazione | 1                                | di cui compensato nel mod. F24 | 2                 | G8                                      | Anno 2015                      | 1                             | di cui compensato nel mod. F24   | 2                                                             |
|                                                     |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
| SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA (rigo G9)          |                                  |                                  |                                |                   | SEZIONE VIII - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO |                                |                               |                                  |                                                               |
| G9                                                  | Spesa 2015                       | 1                                | Residuo 2014                   | 2                 | Rata credito 2014                       | 3                              | G11                           | Credito spettante                | 1                                                             |
|                                                     |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |
|                                                     |                                  |                                  |                                |                   |                                         |                                |                               |                                  |                                                               |



Nel **quadro G** del **modello 730/2016** è stata inserita la nuova **sezione VIII** destinata ad accogliere il credito d'imposta per negoziazione ed arbitrato.

| SEZIONE VIII - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO |                   |   |                                |
|-----------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| G11                                     | Credito spettante | 1 | di cui compensato nel mod. F24 |
|                                         |                   |   |                                |

In particolare nel nuovo **rigo G11** è dedicato all'indicazione del **credito d'imposta per compensi corrisposti nell'anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita**, conclusa con successo, nonché **agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo**.

Per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario averne fatto richiesta **dall' 11 gennaio all' 11 febbraio 2016** ricevendo dal Ministero di Giustizia entro il **30 aprile 2016 la comunicazione** attestante **l'importo del credito effettivamente spettante**, credito che può essere **utilizzato in compensazione con modello F24**, o per i soggetti non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, essere **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi in dichiarazione**.

## STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il quadro **G** deve essere utilizzato per riportare i dati relativi ad alcuni crediti d'imposta riconosciuti al contribuente.

Il quadro **G** si compone di otto sezioni:

- **Sezione I** per l'indicazione del **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa** e il **credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti**;
- **Sezione II** per l'indicazione del **credito d'imposta per il reintegro anticipazione fondi pensione**;
- **Sezione III** nella quale vanno riportati i dati relativi al **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero**;
- **Sezione IV** per l'indicazione del **credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo**;
- **Sezione V** per l'indicazione del **credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione**;
- **Sezione VI** per l'indicazione del **credito d'imposta per le mediazioni**;
- **Sezione VII** per l'indicazione del **credito d'imposta per le erogazioni alla cultura**;
- **Sezione VIII** per l'indicazione del **credito d'imposta per le negoziazioni ed arbitrato**.

## SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

La **sezione I** del quadro **G** si compone di due righe:

- **rigo G1** dedicato all'indicazione del credito per il riacquisto della prima casa;
- **rigo G2** dedicato all'indicazione del credito per canoni di locazione non percepiti.



### AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

È prevista **una specifica agevolazione**, sotto forma di **credito d'imposta**, per i soggetti che hanno ceduto l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti **per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'iva**, ed entro un anno dalla vendita se acquistano un'altra abitazione

non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.

I requisiti necessari per avere l'agevolazione in questione sono stabiliti dall'art. 1 della Nota II-bis Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986:

- **Tipologia di immobile**: si deve trattare di una abitazione avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969;
- **Ubicazione dell'immobile**: l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca la residenza entro **18 mesi dalla data di acquisto**.
- Inoltre nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare:
- di non essere **titolare esclusivo** o **in comunione** con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- l'acquirente **non può essere titolare** (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile per il quale si sia fruito delle agevolazioni prima casa.



La Legge di Stabilità 2016 al comma 55 ha introdotto un **nuovo requisito** al fine di godere delle “agevolazioni prima casa”: il **nuovo comma 4-bis** alla Nota II-bis), D.P.R. 131/1986 prevede che il soggetto **già proprietario della “prima casa”** può acquistare la “**nuova prima casa**” applicando **le relative agevolazioni** anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto. Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.

Per la compilazione del modello 730/2016 (o del modello Unico 2016), al fine di **fruire del credito d'imposta** in oggetto, è necessario che **il riacquisto della prima casa** avvenga nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2015 e la data di presentazione della dichiarazione** e, che **tale acquisto, venga effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile** acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. I contribuenti interessati non devono essere decaduti dal beneficio prima casa.



La **R.M. 66/E/2004** ha precisato che **la condizione richiesta di riacquisto** di un immobile, entro un anno dalla vendita del primo, non è soddisfatta nel caso in cui il contribuente **abbia stipulato un contratto preliminare** di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Il **credito d'imposta** spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con **atto soggetto ad Iva prima del 22 maggio 1993** (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa in quanto, all'epoca, si applicava in ogni caso l'Iva ridotta) ma, comunque, non prima dell'entrata in vigore della L. 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell'abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

### MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 7 commi 1 e 2 della L. 448/1998 dispone che, nel caso in cui l'abitazione acquisita come prima casa, venga trasferita entro il quinquennio e, si provveda entro un anno a un nuovo acquisto, (nel rispetto dei requisiti per godere dell'agevolazione) da destinare a propria abitazione, non si decade dai benefici prima casa, **ma si ha diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso tale credito non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.**

Il credito d'imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non dà luogo a rimborso.



A decorrere dal **1 gennaio 2014** con il D.Lgs. 23/2011 ed il D.L. 104/2013 è stata modificata la disciplina **delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativa alle compravendite immobiliari.**

In particolare con riferimento **all'acquisto della prima casa** le imposte dovute dal **1 gennaio 2014** sono riepilogate nella seguente tabella:

| VENDITORE                            | IVA | REGISTRO | IPOTECARIA | CATASTALE |
|--------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| Privato                              | No  | 2%       | € 50       | € 50      |
| Impresa con vendita esente Iva       | No  | 2%       | € 50       | € 50      |
| Impresa, con vendita soggetta ad Iva | 4%  | 200      | € 200      | € 200     |

Se il venditore è **un'impresa**, la cessione è sempre esente da Iva, a eccezione di seguenti casi:

- vendite effettuate dalle **imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati** entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell'atto di vendita);
- vendite di **fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali**, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell'atto di vendita).

Per completare il quadro, bisogna aggiungere che l'imposta di registro proporzionale non può comunque essere di **importo inferiore a 1.000 euro** e che i trasferimenti assoggettati a tale imposta sono **esenti dall'imposta di bollo**, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Oltre all'imposta di registro, alle vendite assoggettate a Iva si applicano di regola, salvo casi particolari, l'imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale).

## UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dell'Irpef, delle imposte di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare il credito può:

- **essere portato in diminuzione** dall'imposta di registro dovuta **sull'atto di riacquisto agevolato**;
- può essere portato in **diminuzione, per l'intero importo**, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può essere portato in **diminuzione dall'Irpef** dovuta già in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto;
- può essere utilizzato in **compensazione con il modello F24** (D. Lgs. 241/1997) dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Per fruire **del credito d'imposta**, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà

**con apposita dichiarazione** nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Se, per errore, **la dichiarazione è stata omessa**, è comunque **possibile integrare l'atto originario di acquisto con la stessa**. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

**L'atto di acquisto dell'immobile** dovrà **contenere l'espressa richiesta** del beneficio e dovrà riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:

- **gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile**, sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'Iva **in misura agevolata**, nonché l'**ammontare** della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile **era stata corrisposta l'Iva** ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", **deve essere resa la dichiarazione di sussistenza dei requisiti** che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta **l'Iva sull'immobile alienato**, vanno esibite le relative fatture;
- vanno indicati gli **estremi dell'atto di alienazione dell'immobile**.

Il **credito d'imposta non** compete a coloro che:

- abbiano **alienato** un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, **senza fruire dell'agevolazione c.d. "prima casa"**;
- abbiano alienato un **immobile pervenuto per successione o donazione**;
- nell'acquisto dell'immobile **non usufruiscono** ovvero **decadono** dal beneficio della aliquota agevolata;
- coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d. "prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto.

## Rigo G1

### CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

#### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il **rigo G1** deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Tale rigo va compilato dai soggetti che hanno **ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed entro un anno dalla vendita, hanno riacquistato un'altra abitazione con i benefici previsti "prima casa"**.

#### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Tenendo presente **che il credito d'imposta non può mai essere utilizzato per abbattere l'iva** eventualmente dovuta in relazione all'acquisto della nuova abitazione, a seconda delle modalità di utilizzo del credito, si dovrà o meno compilare il rigo G1. In particolare:



**QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA**

Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

**caso 1)**

| MODALITÀ DI UTILIZZO                                                      | COMPILAZIONE DEL RIGO G1  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| In diminuzione dell'imposta di registro sull'atto di riacquisto agevolato | NON DEVE ESSERE COMPILATO |

**ESEMPIO**

Un contribuente ha acquistato una nuova abitazione nell'agosto **del 2015** da adibire ad abitazione principale, **con imposta di registro dovuta, pari a 300 euro**.

Per la **prima casa acquistata** 10 anni prima e rivenduta nel mese marzo del 2015, era stata corrisposta un'imposta di registro pari **a 120 euro**. Il credito d'imposta spettante ammonta a **120 euro** e verrà utilizzato (salvo espressa rinuncia in sede di acquisto della nuova abitazione) **in diminuzione dell'imposta di registro sull'atto di riacquisto agevolato**. Il contribuente pertanto deve versare l'imposta di registro per il secondo acquisto per un importo pari a 180 euro (300 euro - 120 euro).

**Il contribuente non deve compilare il rigo G1 del modello 730/2016.**

**Caso 2)**

| MODALITÀ DI UTILIZZO                                                                                                                                                                                                                                 | COMPILAZIONE DEL RIGO G1  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Può essere portato in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito | NON DEVE ESSERE COMPILATO |



Nel caso in cui **il credito venga utilizzato solo parzialmente, la parte non utilizzata non può essere riportata nella dichiarazione dei redditi.**

**Caso 3)**

| MODALITÀ DI UTILIZZO                                                                                                         | COMPILAZIONE DEL RIGO G1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| In diminuzione dell'IRPEF dovuta già in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto | DEVE ESSERE COMPILATO    |

Il credito d'imposta, se **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi**, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

**Caso 4)**

| MODALITÀ DI UTILIZZO                | COMPILAZIONE DEL RIGO G1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| In compensazione con il modello F24 | DEVE ESSERE COMPILATO    |



L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 17/E/2015** ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito **all'utilizzo del credito d'imposta** sul riacquisto della prima casa.

L'Agenzia premettendo che:

- l'importo del credito d'imposta spettante è **commisurato** all'ammontare **dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato**;
- il **credito d'imposta non può essere superiore all'imposta di registro** o all'Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto,

ricorda che il credito di imposta spettante **può essere utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina**, ovvero, può essere utilizzato nei seguenti modi:

- a) **per l'intero importo**, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- b) **in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche** dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- c) **in compensazione** delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I contribuenti hanno, dunque, **la facoltà** di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.

Nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato **solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato**, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle **imposte sui redditi** delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lettere b e c); detto importo residuo **non potrà**, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. La previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, *che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo* (lettera a).



#### ESEMPIO

- immobile **acquistato il 30 dicembre 2012** di valore pari ad euro 150.000 e **rivenduto in data 10 gennaio 2015**;
- **imposta di registro** corrisposta in sede di acquisto pari ad **euro 4.500** ( $150.000 * 3\%$  - aliquota 'prima casa' vigente fino al 31 dicembre 2013);
- altro **immobile acquistato il 31 marzo 2015** di valore pari ad euro 160.000;
- **imposta di registro** dovuta pari ad **euro 3.200** ( $160.000 * 2\%$  - aliquota 'prima casa' vigente dal 1° gennaio 2014).

Da tale importo deve essere scomputato, ai sensi della nota all'articolo 10, della Tariffa, Parte I, allegata al **Tur**, l'**imposta di registro, pari ad euro 1.800, versata in sede di registrazione del contratto preliminare** in relazione agli acconti prezzo (acconti pari ad euro  $60.000 * 3\%$  - Nota all'articolo 10 della Tariffa parte prima allegata al Tur = 1.800).

## QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

- imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo pari ad **euro 1.400**;
- **credito d'imposta spettante** (minore importo tra euro 4.500 ed euro 3.200) **euro 3.200**;
- **credito di imposta utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro** dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina **euro 1.400**

La parte residua del credito, **pari ad euro 1.800** può essere utilizzata:

- **in diminuzione dalle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile;
- **in compensazione** delle somme dovute, ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Tale importo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **colonna 1** deve essere **riportato il credito d'imposta** per il riacquisto della prima casa che non ha trovato **capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione**, desumibile dal rigo **RN47, colonna 2**, del modello Unico 2015, ovvero indicato **nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del modello 730/2015**.

Nella **colonna 2** deve essere indicato **l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2015**. L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato nei limiti dell'imposta di registro o dell'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

| SEZIONE I - FABBRICATI |                               |                                               |                                |                                             |     |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| G1                     | Credito riacquisto prima casa | residuo precedente dichiarazione <sup>1</sup> | credito anno 2015 <sup>2</sup> | di cui compensato nel mod. F24 <sup>3</sup> |     |
|                        |                               |                                               | .00                            | .00                                         | .00 |

Nella **colonna 3** deve essere indicato **il credito d'imposta** utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente nel corso dell'anno 2011 ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale per il quale ha goduto dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa, pagando un'imposta di registro pari a 3.500 euro.

Nell'anno 2015, nel mese di marzo, vende questo immobile e successivamente ne acquista uno nuovo con le caratteristiche per fruire delle agevolazioni prima casa.

Per tale nuovo atto paga un'imposta di registro pari a 5.000 euro.

Il contribuente può beneficiare di un credito d'imposta pari a 3.500 euro e può decidere, nell'atto del secondo acquisto, di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro

dovuta, ma di compensare lo stesso mediante modello F24 (per un importo pari a 1.000 euro) e di portarlo in diminuzione dell'Irpef per la parte non utilizzata. Si ipotizzi che il contribuente presenti un'imposta lorda pari a 2.000 euro.

Il contribuente compilerà così il quadro G:

|           |                               |                                               |                                |                                             |           |                                                               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>G1</b> | Credito riacquisto prima casa | residuo precedente dichiarazione <sup>1</sup> | credito anno 2015 <sup>2</sup> | di cui compensato nel mod. F24 <sup>3</sup> | <b>G2</b> | Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) |
|           |                               | ,00                                           | 3.500,00                       | 1.000,00                                    |           | ,00                                                           |

Alla **colonna 2** va indicato l'ammontare del credito maturato nel corso dell'anno 2015.

A **colonna 3** va indicata la parte del credito di col. 2 che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.

Il soggetto che presta assistenza fiscale invece riporterà così i dati relativi al credito d'imposta:

|                                                         |                                                                                       |                      |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>16</b>                                               | IMPOSTA LORDA                                                                         | 2.000,00             | ,00              |
| <b>CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA</b>           |                                                                                       | <b>1 DICHIARANTE</b> | <b>2 CONIUGE</b> |
| <b>21</b>                                               | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00                  | ,00              |
| <b>22</b>                                               | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00                  | ,00              |
| <b>23</b>                                               | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00                  | ,00              |
| <b>24</b>                                               | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00                  | ,00              |
| <b>25</b>                                               | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00                  | ,00              |
| <b>26</b>                                               | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00                  | ,00              |
| <b>27</b>                                               | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00                  | ,00              |
| <b>28</b>                                               | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | ,00                  | ,00              |
| <b>29</b>                                               | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00                  | ,00              |
| <b>30</b>                                               | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00                  | ,00              |
| <b>31</b>                                               | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00                  | ,00              |
| <b>32</b>                                               | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00                  | ,00              |
| <b>33</b>                                               | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00                  | ,00              |
| <b>41</b>                                               | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | 2.000,00             | ,00              |
| <b>42</b>                                               | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00                  | ,00              |
| <b>43</b>                                               | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00                  | ,00              |
| <b>44</b>                                               | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00                  | ,00              |
| <b>45</b>                                               | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00                  | ,00              |
| <b>48</b>                                               | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | 2.000,00             | ,00              |
| <b>CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA</b> |                                                                                       | <b>1 DICHIARANTE</b> | <b>2 CONIUGE</b> |
| <b>51</b>                                               | IMPOSTA NETTA                                                                         | 0,00                 | ,00              |

Il credito d'imposta azzerà l'imposta del contribuente; la parte residua che non ha trovato capienza nell'imposta lorda non utilizzata va indicata al **rigo 131 del modello 730-3**.

|                   |                                                                                             |                      |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>ALTRI DATI</b> |                                                                                             | <b>1 DICHIARANTE</b> | <b>2 CONIUGE</b> |
| <b>130</b>        | Residuo credito d'imposta per erogazione cultura                                            | ,00                  | ,00              |
| <b>131</b>        | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | 500,00               | ,00              |
| <b>132</b>        | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione  | ,00                  | ,00              |
| <b>133</b>        | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                       | ,00                  | ,00              |
| <b>134</b>        | Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                            | ,00                  | ,00              |
| <b>135</b>        | Residuo credito d'imposta per mediazioni                                                    | ,00                  | ,00              |
| <b>136</b>        | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)          | ,00                  | ,00              |
| <b>137</b>        | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)   | ,00                  | ,00              |

## Rigo G2

### CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

**Al rigo G2 va indicato** il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

### CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI

Ai sensi **dell'art. 26 del Tuir i canoni di locazione immobiliare** concorrono alla formazione del reddito imponibile del locatore **indipendentemente dalla loro percezione.**

Tuttavia lo stesso art. 26 del Tuir dispone che per le **imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.**

Tale agevolazione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo (immobili appartenenti alla categoria catastale A, con esclusione della categoria A10).

Pertanto per i locatori di immobili ad uso abitativo che:

- **non hanno incassato i canoni di locazione risultanti dal contratto;**
- **sono in possesso di una sentenza di sfratto per morosità** (emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione),

possono non assoggettare a tassazione l'importo relativo ai canoni non percepiti nel corso del periodo d'imposta.

Al contribuente **spetta un credito d'imposta**, relativamente agli importi dei canoni non riscossi, **ma comunque assoggettati a tassazione** (in quanto non si era in possesso della sentenza di sfratto).

### DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per determinare il credito d'imposta da indicare nel **rigo G2**, è necessario **calcolare le imposte pagate in più -relativamente ai canoni non percepiti- riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte, per effetto di tali canoni di locazione non riscossi.**

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

- **della rendita catastale degli immobili;**
- **di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.**

Per calcolare la nuova imposta il contribuente dovrà:

- **sottrarre da reddito complessivo i canoni non percepiti;**
- **aggiungere il valore della rendita catastale;**
- **ottenere così un nuovo reddito imponibile;**
- **calcolare la tassazione sulla base delle aliquote vigenti nel periodo d'imposta interessato al calcolo.**

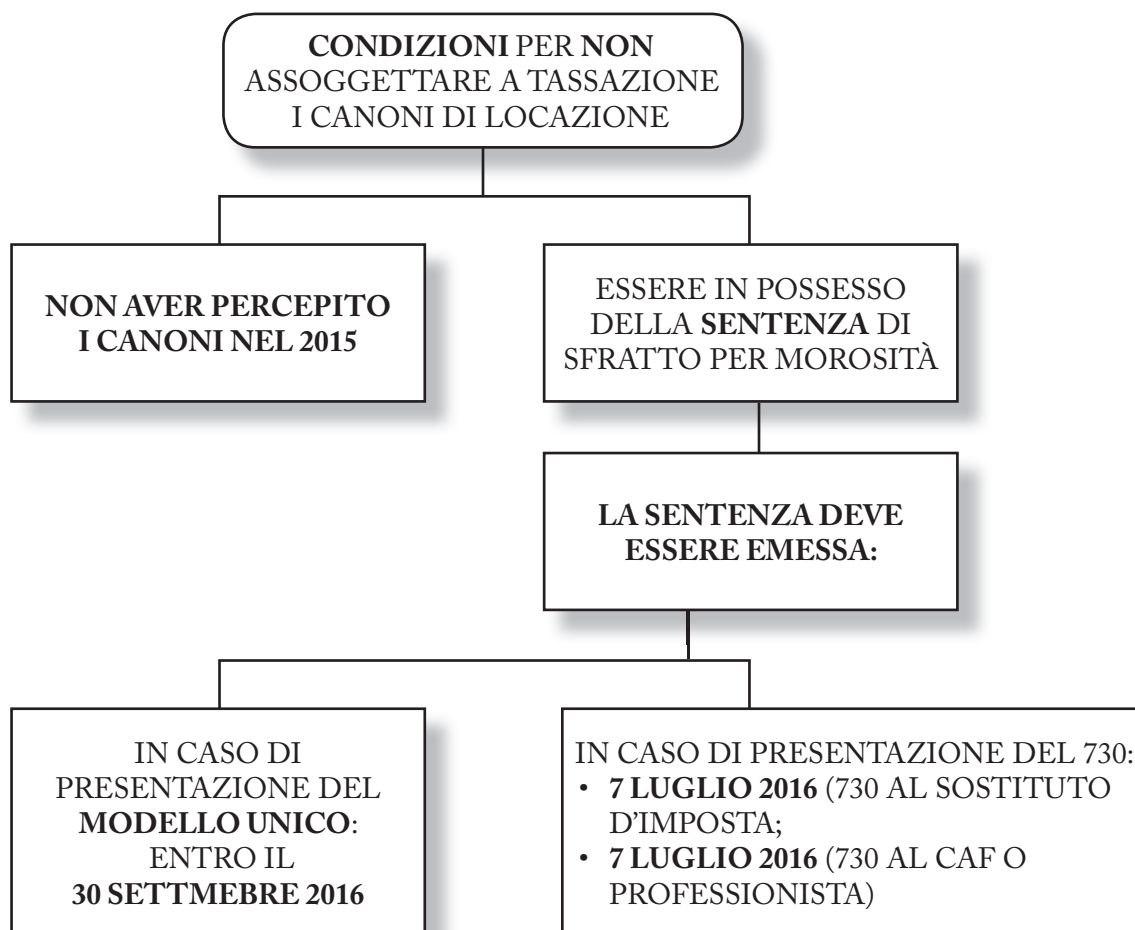
Ulteriore condizione per fruire del credito d'imposta, è la verifica che alla **determinazione del reddito complessivo, abbia concorso il canone d'affitto e non la rendita catastale** (nei casi in cui debba essere assoggettata a tassazione la rendita catastale rivalutata se superiore al canone d'affitto ridotto della percentuale forfetaria); in queste circostanze il non aver percepito il canone di locazione non determina il diritto a fruire del credito d'imposta.



**rideterminato.**

**L'eventuale successiva riscossione totale o parziale** dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di **dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata** (salvo opzione per la tassazione ordinaria) **il maggior reddito imponibile**

Il credito d'imposta in questione, può essere indicato nella **prima dichiarazione dei redditi utile successiva** alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non **oltre il termine ordinario di prescrizione decennale**: pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2006, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2015.







## CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI PER IMMOBILI NON ABITATIVI

La **C.M. 11/E/2014** ha fornito un'importante delucidazione in merito alla possibilità di godere del credito d'imposta per canoni non percepiti per immobili non abitativi.

In base alla **regola generale** di cui all'art. 26 del Tuir, secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione, anche per il reddito da locazione **non è richiesta**, ai fini della imponibilità del canone, **la materiale percezione di un provento**.

Pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal **canone di locazione**, **non rileva il canone effettivamente percepito dal locatore**, bensì l'ammontare di esso contrattualmente **previsto per il periodo di imposta di riferimento**.

La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in vita il contratto di locazione. Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale.

Per le **sole locazioni di immobili ad uso abitativo**, l'art. 26 del Tuir ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, **non concorrono alla formazione del reddito** complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la **morosità del locatario** anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, **al locatore è riconosciuto un credito d'imposta** di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.

Per le **locazioni di immobili non abitativi** il legislatore **tributario non ha previsto una disposizione analoga**. Ne consegue che:

- il **relativo canone**, ancorché non percepito, **va comunque dichiarato**, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le **imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate**.

La stessa Corte Costituzionale, conclude l'Agenzia, con la sentenza n. 362 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23 (ora articolo 26) del Tuir in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative **non risulta gravoso e irragionevole** dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione e far "riespandere" la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale.



## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO G2

| SEZIONE I - FABBRICATI |                               |                                  |              |     |                   |              |     |                                |              |  |    |                                                               |     |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|-------------------|--------------|-----|--------------------------------|--------------|--|----|---------------------------------------------------------------|-----|
| G1                     | Credito riacquisto prima casa | residuo precedente dichiarazione | <sup>1</sup> |     | credito anno 2015 | <sup>2</sup> |     | di cui compensato nel mod. F24 | <sup>3</sup> |  | G2 | Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) |     |
|                        |                               |                                  |              |     |                   |              |     |                                |              |  |    |                                                               |     |
|                        |                               |                                  |              | ,00 |                   |              | ,00 |                                | ,00          |  |    |                                                               | ,00 |

Va indicato **il credito d'imposta spettante** per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come deve risultare dal procedimento giurisprudenziale di convalida di sfratto per morosità.

## SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI PENSIONE

| SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE |                    |   |                            |   |                   |   |                               |   |           |   |                                |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| G3                                                  | Anno anticipazione | 1 | Reintegro Totale/ Parziale | 2 | Somma reintegrata | 3 | Residuo precedente dichiaraz. | 4 | Anno 2015 | 5 | di cui compensato nel mod. F24 | 6 |  |  |  |  |  |
|                                                     |                    |   |                            |   |                   |   |                               |   |           |   |                                |   |  |  |  |  |  |
|                                                     |                    |   |                            |   |                   |   |                               |   |           |   |                                |   |  |  |  |  |  |

## ASPETTI GENERALI

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio **spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa**), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme **anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta**.



### APPROFONDIMENTO

Ai **sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 252/2005** gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- in qualsiasi momento, per **un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.  
Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata **una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%**, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali, per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per **l'acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui **alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3 comma 1** del D.P.R. 380/20013 relativamente alla prima casa di abitazione (si tratta di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).  
Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica **una ritenuta a titolo di imposta del 23%**;

## QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione II - Credito d'imposta reintegro anticipazionefondi pensione

- decorsi **otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore **al 30% della posizione maturata**, per **ulteriori esigenze degli aderenti**. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una **ritenuta a titolo di imposta del 23%**.

In tutte le situazioni le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Le anticipazioni **possono essere reintegrate**, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, mediante contribuzioni **anche annuali eccedenti il limite di deducibilità di 5.164,57 euro**. Tale versamento contributivo, ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione.

La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle **somme eccedenti il predetto limite**, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è **riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato**.

L'aderente **deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo**, con la quale dispone se e per quale somma, la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento **alle somme qualificate** come reintegro nel senso sopra descritto.



Può costituire reintegro **solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro**.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

### Colonna 1:

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| G3 | Anno anticipazione | 1 |
|----|--------------------|---|

**anno anticipazione:** va indicato l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

### Colonna 2:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Reintegro Totale/Parziale | 2 |
|---------------------------|---|

**reintegro totale/parziale:** va indicato uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

### Colonna 3:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Somma reintegrata | 3 |
|-------------------|---|

**somma reintegrata:** va indicato l'importo che è stato versato nel **2015** per reintegrare l'anticipazione percepita.

### Colonna 4:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Residuo precedente dichiaraz. | 4 |
|-------------------------------|---|

**residuo precedente dichiarazione:** va indicato **il credito d'imposta** che **non** ha trovato capienza **nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione** risultante nel **rigo 134** del prospetto di liquidazione (modello 730-3) del **modello 730/2015** o quello indicato nel **rigo RN47, col. 4**, del quadro RN del modello Unico 2014.

Colonna 5:

|           |     |
|-----------|-----|
| 5         |     |
| Anno 2015 | ,00 |

**credito:** va indicato l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6:

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 6                              |     |
| di cui compensato nel mod. F24 | ,00 |

**compensato in F24:** va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

## SEZIONE III – CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

| SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO |                     |               |                                                   |                                            |                     |  |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| G4                                        | 1                   | 2             | 3                                                 | 4                                          | 5                   |  |  |  |
|                                           | Codice Stato estero | Anno          | Reddito estero                                    | Imposta estera                             | Reddito complessivo |  |  |  |
|                                           |                     |               | ,00                                               | ,00                                        | ,00                 |  |  |  |
|                                           | 6                   | 7             | 8                                                 | 9                                          |                     |  |  |  |
|                                           | Imposta lorda       | Imposta netta | Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | di cui relativo allo Stato estero di col.1 |                     |  |  |  |
|                                           | ,00                 | ,00           | ,00                                               | ,00                                        |                     |  |  |  |

## ASPETTI GENERALI

La compilazione della **sezione I del quadro G** è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta.

Le imposte che vanno indicate in questa sezione sono quelle **divenute definitive a partire dal 2015 entro il termine di presentazione del modello 730/2016 e**, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti, si considerano pagate a titolo definitivo le **imposte divenute irripetibili**.



Non vanno indicate quindi le **imposte pagate in acconto** o **in via provvisoria** e quelle per le quali è prevista **la possibilità di rimborso totale o parziale**.

Si possono verificare quindi due diverse situazioni:

- nel caso in cui **nel 2015** sia stata pagata **un'imposta** corrispondente ad una parte soltanto **dei redditi esteri** dichiarati nei quadri della presente dichiarazione (o che non sia stata pagata alcuna imposta).

In tale circostanza:

- i **redditi esteri conseguiti nel 2015** devono essere dichiarati per l'intero ammontare;
- l'**imposta estera, pagata in parte (o non pagata)**, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo **quadro G**.
- nel caso in cui **si siano rese definitive nel 2015 imposte estere** relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, deve essere **compilato il quadro G al fine di fruire del relativo credito d'imposta**.

## CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Nel caso di **redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia** deve essere sempre verificata la presenza di **convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia. In particolare la problematica relativa al credito d'imposta interessa i redditi:

- **prodotti** in un Paese con il quale l'Italia **non ha stipulato** una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese con il quale **esiste una specifica Convenzione** contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere **assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero**.

Ai sensi **dell'art. 165 del Tuir**, il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a **concorrenza della quota d'imposta lorda italiana** corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque **nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero**.

$$\frac{\text{Reddito prodotto all'estero}}{\text{Reddito complessivo}} * \text{imposta lorda dell'anno} = \text{Limite credito d'imposta}$$

Pertanto, ai **fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario**:

- ricondurre, ove eccedente, **l'importo dell'imposta estera** (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla **quota di imposta lorda italiana** (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo), eventualmente **diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni**, riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero;
- ricondurre, ove eccedente, **l'importo così determinato** entro **il limite dell'imposta netta** (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni), relativa all'anno di produzione del reddito estero.



L'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 9/E/2015** ha precisato la **documentazione** di cui il contribuente deve munirsi per dimostrare il pagamento dell'imposta nello Stato estero.

*“Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti”:*

- un **prospetto** recante l'indicazione e, separatamente Stato per Stato, dell'**ammontare dei redditi prodotti all'estero, l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva** in relazione ai medesimi, la **misura del credito spettante**, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell'articolo 165 del Tuir;
- la **copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero**, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la **ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero**;
- l'**eventuale certificazione rilasciata dal soggetto** che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l'**eventuale richiesta di rimborso**, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del Tuir è necessario compilare **il rigo G4 della sezione III del quadro G del modello 730**.



È necessario compilare un rigo distinto:

- qualora vi siano più redditi prodotti in Stati differenti;
- qualora le imposte pagate all'estero si riferiscano a redditi prodotti in anni diversi.

In presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, è sufficiente compilare un unico rigo, sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.

| SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO |                     |   |      |   |                |     |                                                   |   |                                            |
|-------------------------------------------|---------------------|---|------|---|----------------|-----|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| G4                                        | Codice Stato estero | 1 | Anno | 2 | Reddito estero | 3   | Imposta estera                                    | 4 | Reddito complessivo                        |
|                                           |                     |   |      |   | ,00            |     | ,00                                               |   | ,00                                        |
|                                           | Imposta lorda       | 6 |      |   | Imposta netta  | 7   | Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | 8 | di cui relativo allo Stato estero di col.1 |
|                                           |                     |   |      |   | ,00            | ,00 | ,00                                               |   | ,00                                        |

Nei **rigo G4 da colonna 1 a colonna 9** vanno indicati:

### Colonna 1:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Codice Stato estero | 1 |
|---------------------|---|

il **codice identificativo dello Stato estero** nel quale è stato **prodotto il reddito**, rilevabile dall'elenco dei paesi e territori esteri posta in appendice alle istruzioni ministeriali. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa Certificazione.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

|                        |     |                                   |     |                                    |     |                                        |     |                                        |     |
|------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| ABU DHABI .....        | 238 | CILE.....                         | 015 | GUYANA.....                        | 159 | MYANMAR.....                           | 083 | SOMALIA.....                           | 066 |
| AFGHANISTAN .....      | 002 | CINA.....                         | 016 | HAITI.....                         | 034 | NAMIBIA.....                           | 206 | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ..... | 283 |
| AJMAN .....            | 239 | CIPRO.....                        | 101 | HEARD AND MCDONALD ISLAND .....    | 284 | NAURU.....                             | 109 | SPAGNA.....                            | 067 |
| ANTILLE OLANDESI.....  | 251 | CITTÀ DEL VATICANO.....           | 093 | HONDURAS.....                      | 035 | NEPAL.....                             | 115 | SRI LANKA.....                         | 085 |
| ALBANIA.....           | 087 | CLIPPERTON.....                   | 223 | HONG KONG .....                    | 103 | NICARAGUA.....                         | 047 | ST. HELENA.....                        | 254 |
| ALGERIA.....           | 003 | COCOS (KEELING) ISLAND .....      | 281 | INDIA.....                         | 114 | NIGER.....                             | 150 | ST. VINCENTE E LE GRENADINE .....      | 196 |
| AMERICAN SAMOA.....    | 148 | COLOMBIA.....                     | 017 | INDONESIA.....                     | 129 | NIGERIA.....                           | 117 | STATI UNITI D'AMERICA.....             | 069 |
| ANDORRA.....           | 004 | COMORE, ISOLE.....                | 176 | IRAN.....                          | 039 | NIUE.....                              | 205 | SUDAFRICANA REPUBBLICA .....           | 078 |
| ANGOLA.....            | 133 | CONGO.....                        | 145 | IRAQ.....                          | 038 | NORFOLK ISLAND .....                   | 285 | SUDAN.....                             | 070 |
| ANGUILLA.....          | 209 | CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)..... | 018 | IRLANDA.....                       | 040 | NORVEGIA.....                          | 048 | SURINAM.....                           | 124 |
| ANTARTIDE.....         | 180 | COOK ISOLE.....                   | 237 | ISLANDA.....                       | 041 | NUOVA CALEDONIA.....                   | 253 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS .....   | 286 |
| ANTIGUA E BARBUDA..... | 197 | COREA DEL NORD .....              | 074 | ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO ..... | 252 | NUOVA ZELANDA.....                     | 049 | SVEZIA.....                            | 068 |
| ARABIA SAUDITA.....    | 005 | COREA DEL SUD.....                | 084 | ISRAELE.....                       | 182 | OMAN.....                              | 163 | SVIZZERA.....                          | 071 |
| ARGENTINA.....         | 006 | COSTA D'AVORIO.....               | 146 | JERSEY C.I.....                    | 202 | PAESI BASSI.....                       | 050 | SWAZILAND.....                         | 138 |
| ARMENIA.....           | 266 | COSTA RICA.....                   | 019 | KAZAKISTAN.....                    | 269 | PAKISTAN.....                          | 036 | TAGIKISTAN.....                        | 272 |
| ARUBA.....             | 212 | CROAZIA.....                      | 261 | KENYA.....                         | 116 | PALAU.....                             | 216 | TAIWAN.....                            | 022 |
| ASCENSION.....         | 227 | CUBA.....                         | 020 | KIRGHIZISTAN.....                  | 270 | PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)..... | 279 | TANZANIA.....                          | 057 |
| AUSTRALIA.....         | 007 | DANIMARCA.....                    | 021 | KIRIBATI.....                      | 194 | PANAMA.....                            | 051 | TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....        | 183 |
| AUSTRIA.....           | 008 | DOMINICA.....                     | 192 | KOSOVO.....                        | 291 | PAPUA NUOVA GUINEA.....                | 186 | TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO .....  | 245 |
| AZERBAIGIAN.....       | 268 | DOMINICANA (REPUBBLICA).....      | 063 | KUWAIT.....                        | 126 | PARAGUAY.....                          | 052 | THAILANDIA.....                        | 072 |
| AZZORRE ISOLE.....     | 234 | DUBAI.....                        | 240 | LAOS.....                          | 136 | PENON DE ALHUCEMAS.....                | 232 | TIMOR EST.....                         | 287 |
| BAHAMAS.....           | 160 | ECUADOR.....                      | 024 | LESOTHO.....                       | 089 | PENON DE VELEZ DE LA GOMERA .....      | 233 | TOGO.....                              | 155 |
| BAHRAIN.....           | 169 | EGITTO.....                       | 023 | LETTONIA.....                      | 258 | PERÙ.....                              | 053 | TOKELAU.....                           | 236 |
| BANGLADESH.....        | 130 | ERITREA.....                      | 277 | LIBANO.....                        | 095 | PITCAIRN.....                          | 175 | TONGA.....                             | 162 |
| BARBADOS.....          | 118 | ESTONIA.....                      | 257 | LIBERIA.....                       | 044 | POLINESIA FRANCESE.....                | 225 | TRINIDAD E TOBAGO.....                 | 120 |
| BELGIO.....            | 009 | ETIOPIA.....                      | 026 | LIBIA.....                         | 045 | POLONIA.....                           | 054 | TRISTAN DA CUNHA.....                  | 229 |
| BELIZE.....            | 198 | FAEROER (ISOLE).....              | 204 | LIECHTENSTEIN .....                | 090 | PORTOGALLO.....                        | 055 | TUNISIA.....                           | 075 |
| BENIN.....             | 158 | FALKLAND (ISOLE).....             | 190 | LITUANIA.....                      | 259 | PORTORICO.....                         | 220 | TURCHIA.....                           | 076 |
| BERMUDA.....           | 207 | FUJI, ISOLE.....                  | 161 | LUSSEMBURGO.....                   | 092 | PRINCIPATO DI MONACO .....             | 091 | TURKMENISTAN.....                      | 273 |
| BHUTAN.....            | 097 | FILIPPINE.....                    | 027 | MACAO.....                         | 059 | QATAR.....                             | 168 | TURKS E CAICOS (ISOLE).....            | 210 |
| BIELORUSSIA.....       | 264 | FINLANDIA.....                    | 028 | MACEDONIA.....                     | 278 | RAS EL KAIMAH.....                     | 242 | TUVALU.....                            | 193 |
| BOLIVIA.....           | 010 | FRANCIA.....                      | 029 | MADAGASCAR.....                    | 104 | REGNO UNITO.....                       | 031 |                                        |     |
| BOSNIA-ERZEGOVINA..... | 274 | FUJIYAYRAH.....                   | 241 | MADAGASCAR.....                    | 104 | REUNION.....                           | 247 |                                        |     |
| BOTSWANA.....          | 098 | GABON.....                        | 157 | MADEIRA.....                       | 235 | ROMANIA.....                           | 061 |                                        |     |
| BOUVET ISLAND.....     | 280 | GAMBIA.....                       | 164 | MALAWI.....                        | 056 | RUANDA.....                            | 151 |                                        |     |
| BRASILE.....           | 011 | GEORGIA.....                      | 267 | MALAYSIA.....                      | 106 | RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....           | 262 |                                        |     |
|                        |     |                                   |     | MALDIVE.....                       | 127 |                                        |     |                                        |     |

## QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

### Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodottiall'estero

|                                   |     |                          |     |                                       |     |                                   |     |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| BRUNEI DARUSSALAM .....           | 125 | GERMANIA .....           | 094 | MALI .....                            | 149 | SAHARA OCCIDENTALE .....          | 166 | UCRAINA .....                     | 263 |
| BULGARIA .....                    | 012 | GHANA .....              | 112 | MALTA .....                           | 105 | SAINT KITTS E NEVIS .....         | 195 | UGANDA .....                      | 132 |
| BURKINA FASO .....                | 142 | GIAMAICA .....           | 082 | MAN ISOLA .....                       | 203 | SAINT LUCIA .....                 | 199 | UMM AL QAIWAIN .....              | 244 |
| BURUNDI .....                     | 025 | GIAPPONE .....           | 088 | MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) ..... | 219 | SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ..... | 222 | UNGERIA .....                     | 077 |
| CAMBODIA .....                    | 135 | GIBILTERRA .....         | 102 | MAROCCO .....                         | 107 | SAINT-PIERRE E MIQUELON .....     | 248 | URUGUAY .....                     | 080 |
| CAMERUN .....                     | 119 | GIBUTI .....             | 113 | MARSHALL (ISOLE) .....                | 217 | SALOMONE ISOLE .....              | 191 | UZBEKISTAN .....                  | 271 |
| CAMPIONE D'ITALIA .....           | 139 | GIORDANIA .....          | 122 | MARTINICA .....                       | 213 | SAMOA .....                       | 131 | VANUATU .....                     | 121 |
| CANADA .....                      | 013 | GOUGH .....              | 228 | MAURITANIA .....                      | 141 | SAO TOME E PRINCIPE .....         | 187 | VENEZUELA .....                   | 081 |
| CANARIE ISOLE .....               | 100 | GRECIA .....             | 032 | MAURITIUS .....                       | 128 | SENEGAL .....                     | 152 | VERGINI AMERICANE (ISOLE) .....   | 221 |
| CAPO VERDE .....                  | 188 | GRENADA .....            | 156 | MAYOTTE .....                         | 226 | SEYCHELLES .....                  | 189 | VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) ..... | 249 |
| CAROLINE ISOLE .....              | 256 | GROENLANDIA .....        | 200 | MELILLA .....                         | 231 | SERBIA .....                      | 289 | VIETNAM .....                     | 062 |
| CAYMAN (ISOLE) .....              | 211 | GUADALUPA .....          | 214 | MESSICO .....                         | 046 | SHARJAH .....                     | 243 | WAKE ISOLE .....                  | 178 |
| CECA (REPUBBLICA) .....           | 275 | GUAM .....               | 154 | MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) .....  | 215 | SIERRA LEONE .....                | 153 | WALLIS E FUTUNA .....             | 218 |
| CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) ..... | 143 | GUATEMALA .....          | 033 | MIDWAY ISOLE .....                    | 177 | SINGAPORE .....                   | 147 | YEMEN .....                       | 042 |
| CEUTA .....                       | 246 | GUAYANA FRANCESE .....   | 123 | MOLDAVIA .....                        | 265 | SIRIA .....                       | 065 | ZAMBIA .....                      | 058 |
| CHAFARINAS .....                  | 230 | GUERNSEY .....           | 201 | MONTENEGRO .....                      | 290 | SLOVACCA REPUBBLICA .....         | 276 | ZIMBABWE .....                    | 073 |
| CHAGOS ISOLE .....                | 255 | GUINEA .....             | 137 | MONTSERRAT .....                      | 208 | SLOVENIA .....                    | 260 |                                   |     |
| CHRISTMAS ISLAND .....            | 282 | GUINEA BISSAU .....      | 185 | MOZAMBICO .....                       | 134 |                                   |     |                                   |     |
| CIAD .....                        | 144 | GUINEA EQUATORIALE ..... | 167 |                                       |     |                                   |     |                                   |     |

#### Colonna 2:

|      |   |
|------|---|
| Anno | 2 |
|------|---|

**l'anno d'imposta** in cui è stato percepito il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto **nel 2015 indicare "2015"**; se il reddito è stato prodotto in annualità precedenti e la relativa imposta è divenuta esigibile nel 2015 va indicato l'anno di produzione del reddito. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa C.U.

#### Colonna 3:

|                |   |     |
|----------------|---|-----|
| Reddito estero | 3 | ,00 |
|----------------|---|-----|

**il reddito prodotto all'estero** che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.



Se questo **reddito è stato prodotto nel 2015**, va riportato quanto già indicato nei quadri **C e D del modello 730/2016** per il quale compete il credito. **In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8, 9 del rigo G4.**

Per i redditi dichiarati nel quadro C certificati nel modello di Certificazione Unica, l'importo da indicare è rilevabile nel punto 377.

#### Colonna 4:

|                |   |     |
|----------------|---|-----|
| Imposta estera | 4 | ,00 |
|----------------|---|-----|

**le imposte pagate all'estero a titolo definitivo entro la data di presentazione della dichiarazione** per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni.



#### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Se per i redditi prodotti all'estero nel 2013 nello Stato A: l'imposta definitiva ammonta a 3.000 euro di cui:

- 2.000 euro resasi definitiva entro il 31/12/2014 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2015);
- 1.000 euro resasi definitiva entro il 31/12/2015, nella **colonna 4** va indicato l'importo di 1.000 euro relativo alla sola imposta resasi definitiva nel 2015.



Le imposte **pagate all'estero** relative ai redditi indicati **nel quadro C**, tale dato è rilevabile nella Certificazione Unica nel punto 378; mentre le imposte pagate all'estero relative a **dividendi e proventi esteri (quadro D del modello 730)** vanno indicate nel rispetto dei seguenti limiti:

- **dell'aliquota convenzionale contro le doppie imposizioni;**
- **nel limite entro il quale il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo del dichiarante;**

Le imposte estere relative a dividendi percepiti prima del 2004, vanno dichiarate solo nel limite dell'aliquota convenzionale contro le doppie imposizioni.



L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente, nel periodo di produzione del reddito.

Ad esempio per i redditi prodotti nel 2015 con un reddito imponibile pari a 27.000 euro l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

#### Colonna 5:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Reddito complessivo | 5 |
|---------------------|---|

il **reddito complessivo** relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2.

Se l'anno indicato è **il 2014**, ed è stato presentato il **modello Unico a colonna 5** va riportato:

$$G4 \text{ col. 5} = RN1 \text{ col. 5} + (RN1 \text{ col. 2} - RN1 \text{ col. 3})$$

Se è stato presentato il modello 730 l'**importo è indicato nel rigo 11** del modello 730-3/2015.

#### Colonna 6:

|               |   |
|---------------|---|
| Imposta lorda | 6 |
|---------------|---|

l'**imposta lorda italiana** relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2.

Se l'anno è il 2014, tale dato è desumibile dal **rigo RN5** del modello Unico 2015. Se l'anno precedente è stato presentato il **modello 730** tale dato è desumibile dal **rigo 16** del modello 730-3/2015.

#### Colonna 7:

|               |   |
|---------------|---|
| Imposta netta | 7 |
|---------------|---|

l'**imposta lorda italiana** relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2.

Se l'anno è **il 2014**, tale dato è desumibile **dal rigo RN26 colonna 2** del modello Unico 2015; se l'anno precedente è stato presentato **il modello 730** tale dato è desumibile **dal rigo 51** del modello 730-3/2015.



## QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

Sezione III – Credito d’imposta per redditi prodottiall’estero

### Colonna 8:

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Credito utilizzato<br>nelle precedenti<br>dichiarazioni | 8 |
|---------------------------------------------------------|---|

il **credito eventualmente già utilizzato** nelle precedenti dichiarazioni, relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in **col. 2**, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento.

La **colonna 8** deve essere compilata se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero: – **rigo G4 del modello 730/2015** o del modello 730/2014; ovvero **il quadro CR** Sez. I del modello Unico persone fisiche 2015 o 2014.



#### **Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2014:**

- I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2015 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, va riportato l’importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2015.
- I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello Unico Persone fisiche 2015 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del modello Unico Persone fisiche 2015. In questo caso va riportato in questa colonna l’importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del modello Unico Persone fisiche 2015.

### Colonna 9:

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| di cui relativo<br>allo Stato estero<br>di col. 1 | 9 |
|---------------------------------------------------|---|

il **credito già utilizzato** nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8 (credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni); pertanto, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8. La compilazione di questa colonna, si rende necessaria, quando l’imposta **complessivamente pagata in uno Stato estero, si è resa definitiva** in diversi **periodi di imposta e pertanto**, si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

### Ad esempio:

| Stato | Anno di produzione del reddito | Importo del reddito prodotto all’estero | Imposta pagata all’estero | Imposta resasi definitiva nel 2014 | Imposta resasi definitiva nel 2015 |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A     | 2014                           | 1.000                                   | 350                       | 200                                | 150                                |

L'importo da indicare a **colonna 9** ammonta a **200 euro pari** al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.

### CREDITO UTILIZZATO NEL MODELLO 730/2015

Se nella dichiarazione **mod. 730/2015** è stato compilato un rigo **G4** nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in **questo rigo G4**, l'importo da riportare nella **colonna 9** è indicato nel **rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2015**, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, **colonna 4 o 6 "Credito utilizzato"**, riferita al medesimo Stato estero.



#### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

##### Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Un contribuente ha percepito in Francia nel corso del 2015 dividendi su una partecipazione qualificata pari ad 6.000 euro, su quali è stata applicata una ritenuta del 15% a titolo definitivo (900 euro).

**La convenzione contro le doppie imposizioni** tra Italia e Francia stabilisce che i dividendi pagati da una società francese a un residente italiano, sono imponibili in Italia. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente (Francia) ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi (per i soggetti diversi dai soggetti Ires), se la persona che li percepisce ne è l'effettivo beneficiario.

Alla **colonna 1** va indicato il codice identificativo dello Stato estero in cui il reddito è assoggettato a tassazione.  
A **colonna 2** va indicato l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito estero (2014).

A **colonna 3** va riportato il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo. In questo caso va riportato quanto indicato nel quadro D ovvero:  
€ 6.000 \* 49,72%.

Alla **colonna 4** va indicata l'imposta estera definitiva nel limite:

- dell'aliquota convenzionale contro le doppie imposizioni;
- nel limite entro cui il dividendo concorre al reddito (€ 2.983 \* 15%).

|    |                     |     |      |      |                |          |                                                   |        |                                            |           |
|----|---------------------|-----|------|------|----------------|----------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|
| G4 | Codice Stato estero | 029 | Anno | 2015 | Reddito estero | 2.983,00 | Imposta estera                                    | 447,00 | Reddito complessivo                        | 30.000,00 |
|    | Imposta lorda       |     |      |      | Imposta netta  | 6.500,00 | Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni |        | di cui relativo allo Stato estero di col.1 |           |

A **colonna 6** va indicata l'imposta lorda.  
A **colonna 7** va indicata l'imposta netta italiana.

A **colonna 5** va indicato il reddito complessivo.

Il credito d'imposta è dato dal seguente rapporto:

$$\frac{G4, \text{colonna } 3 * G4 \text{ colonna } 6}{G4 \text{ colonna } 5}$$

ovvero

$$\frac{\text{col. } 3 \text{ € } 2.983 * \text{col. } 6 \text{ € } 7.720}{\text{col. } 5 \text{ € } 30.000} = \text{€ } 768$$

## QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

Sezione IV - Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Il credito d'imposta spettante è pari al minor importo tra l'imposta estera indicata a **colonna 4 (447 euro)** e quello risultante dal rapporto sopra indicato.

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà tale importo **al rigo 54 del modello 730-3/2016**:

| CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA |                                                                | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 51                                               | IMPOSTA NETTA                                                  | ,00                      | ,00                  |
| 52                                               | Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo           | ,00                      | ,00                  |
| 53                                               | Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo  | ,00                      | ,00                  |
| 54                                               | Credito d'imposta per imposte pagate all'estero                | 447,00                   | ,00                  |
| 55                                               | Credito d'imposta per erogazioni cultura                       | ,00                      | ,00                  |
| 57                                               | Credito d'imposta per canoni non percepiti                     | ,00                      | ,00                  |
| 58                                               | Crediti residui per detrazioni incapienti                      | ,00                      | ,00                  |
| 59                                               | RITENUTE                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 60                                               | DIFFERENZA                                                     | ,00                      | ,00                  |
| 61                                               | ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | ,00                      | ,00                  |
| 62                                               | ACCONTI VERSATI                                                | ,00                      | ,00                  |
| 63                                               | Restituzione bonus fiscale e straordinario                     | ,00                      | ,00                  |

## SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

| SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO |                       |                      |   |                |   |             |   |             |                |            |   |                                  |   |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----------------|------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| G5                                                 | Abitazione principale | Codice fiscale       | 1 |                |   | Numero rata | 2 |             | Totale credito | 3          |   | Residuo precedente dichiarazione | 4 |  |  |
|                                                    |                       |                      |   |                |   |             |   |             |                |            |   |                                  |   |  |  |
| G6                                                 | Altri immobili        | Impresa/ Professione | 1 | Codice fiscale | 2 |             |   | Numero rata | 3              | Rateazione | 4 | Totale credito                   | 5 |  |  |
|                                                    |                       |                      |   |                |   |             |   |             |                |            |   |                                  |   |  |  |

## ASPETTI GENERALI

La **sezione IV del quadro G, righe G5 e G6** è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del **6 aprile 2009 in Abruzzo** ai quali è stato riconosciuto (art. 3 D.L. 39/2009)- previa presentazione di apposita domanda al Comune del luogo dove è situato l'immobile- un credito d'imposta per:

- le spese sostenute relative agli interventi **di riparazione o ricostruzione** degli immobili danneggiati o distrutti **adibiti ad abitazione principale**;
- l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.**

Lo stesso art. 3 alla lettera e) del D.L. 39/2009 prevede anche la concessione di contributi anche con le modalità del credito d'imposta, per la **costruzione e la riparazione di:**

- immobili ad uso abitativo diversi** da quelli adibiti ad abitazione principale;
- immobili ad uso non abitativo** distrutti o danneggiati dall'evento sismico.

Nella **domanda di concessione del contributo**, da presentare presso il comune dove è situata l'unità immobiliare, vanno dichiarati **l'ubicazione e le caratteristiche dell'unità immobiliare da ricostruire e i riferimenti catastali e**, deve essere specificata la modalità di erogazione del contributo scelta tra:

- contributo mediante credito d'imposta;
- contributo diretto;
- contributo mediante finanziamento agevolato.

Se la modalità **prescelta è quella del credito d'imposta**, questo compete a condizione che **le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura**.

La **misura** del contributo è differente a seconda **della tipologia dell'immobile** oggetto dell'agevolazione fiscale:

- per **l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al **100%** (utilizzabile in **20 quote di pari importo**) della **spesa sostenuta per riparazione, ricostruzione e acquisto di immobile equivalente a quello andato distrutto**;
- per **immobili diversi** da quelli adibiti ad abitazione principale e per gli **immobili ad uso non abitativo danneggiati**, viene riconosciuto un contributo pari **all'80% delle spese sostenute** per la riparazione di detti immobili, **fino ad un massimo di 80.000 euro da ripartire a scelta del contribuente in 5 o 10 quote costanti**.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

In particolare dovranno essere compilati:

- il **rigo G5** nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all'abitazione principale;
- il **rigo G6** nel caso in cui, invece, il credito riconosciuto riguardi un immobile diverso dall'abitazione principale.

### Rigo G5

#### ABITAZIONE PRINCIPALE

| G5 | Abitazione principale | Codice fiscale | 1 | Numero rata | 2 | Totale credito | 3 | Residuo precedente dichiarazione | 4   |
|----|-----------------------|----------------|---|-------------|---|----------------|---|----------------------------------|-----|
|    |                       |                |   |             |   |                |   | ,00                              | ,00 |

#### Colonna1:

| Abitazione principale | Codice fiscale | 1 |
|-----------------------|----------------|---|
|                       |                |   |

Va indicato il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009.



- La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante;
- va indicato il codice fiscale del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali;
- va indicato il codice fiscale della cooperativa per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

## QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione IV - Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

### Colonna 2:

|             |              |
|-------------|--------------|
| Numero rata | <sup>2</sup> |
|-------------|--------------|

va indicato **il numero della rata** che il contribuente utilizza nell'anno 2015.

### Colonna 3:

|                |              |
|----------------|--------------|
| Totale credito | <sup>3</sup> |
|----------------|--------------|

va riportato **l'importo del credito d'imposta riconosciuto** in relazione **agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale** danneggiata o distrutta, o l'importo per **l'acquisto di una nuova abitazione** equivalente all'abitazione principale distrutta.

### Colonna 4:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Residuo precedente dichiarazione | <sup>4</sup> |
|----------------------------------|--------------|

va riportato **il credito d'imposta** per l'acquisto dell'abitazione principale che **non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione** ricavabile dal rigo 133 del modello 730-3/2015 o dal rigo RN47, colonna 6 del Modello Unico PF 2015.

## Modello 730-3/2015

| ALTRI DATI |                                                                                             | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 130        | Residuo credito d'imposta per erogazione cultura                                            | ,00                      | ,00                  |
| 131        | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | ,00                      | ,00                  |
| 132        | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione  | ,00                      | ,00                  |
| 133        | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                       | ,00                      | ,00                  |

## Unico 2015

|                                                         |             |              |              |             |              |               |             |              |              |             |              |              |     |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| Residui detrazioni,<br>crediti d'imposta<br>e deduzioni | RN23        | <sup>1</sup> | ,00          | RN24, col.1 | <sup>2</sup> | ,00           | RN24, col.2 | <sup>3</sup> | ,00          | RN24, col.3 | <sup>4</sup> | ,00          |     |
|                                                         | <b>RN47</b> | RN24, col.4  | <sup>5</sup> | ,00         | RN28         | <sup>6</sup>  | ,00         | RN20, col.2  | <sup>7</sup> | ,00         | RN21, col.2  | <sup>8</sup> | ,00 |
|                                                         |             | RP26, cod.5  | <sup>9</sup> | ,00         | RN30         | <sup>10</sup> | ,00         |              |              |             |              |              |     |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Residuo precedente dichiarazione | <sup>4</sup> |
|----------------------------------|--------------|



- Nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, **devono essere compilati due distinti righi**, e il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, deve **essere riportato esclusivamente nel primo modulo compilato**.
- Se la quota del credito spettante **per l'anno d'imposta 2015 è superiore all'imposta netta**, il soggetto che presta assistenza fiscale, deve riportare **nel rigo 133** del modello 730-3, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che **potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi**.



## QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

### Sezione V – Credito d'imposta per incremento occupazione

#### Colonna 2:

|                |   |
|----------------|---|
| Codice fiscale | 2 |
|----------------|---|

Va indicato il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo.



- La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante;
- Va indicato il codice fiscale del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali;
- Va indicato il codice fiscale della cooperativa per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

#### Colonna 3:

|             |   |
|-------------|---|
| Numero rata | 3 |
|-------------|---|

Va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per l'anno 2015.

#### Colonna 4:

|            |   |
|------------|---|
| Rateazione | 4 |
|------------|---|

Va indicato il numero di rate (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

#### Colonna 5:

|                |   |
|----------------|---|
| Totale credito | 5 |
|----------------|---|

Va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto, in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riconoscere la quota di credito che spetta per l'anno 2015 nei limiti dell'imposta netta.

## SEZIONE V – CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

| SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE |                                  |     |                                |
|------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------------|
| G7                                 | Residuo precedente dichiarazione | 1   | di cui compensato nel mod. F24 |
|                                    |                                  |     | 2                              |
|                                    |                                  | ,00 | ,00                            |

La sezione V del quadro G deve essere utilizzata per indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della L. 244/2007, dai datori di lavoro che, nel



**periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008**, hanno **incrementato** il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24, ovvero in diminuzione dall'IRPEF.

In particolare **nel rigo G7** deve essere indicato:

### colonna 1

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Residuo precedente dichiarazione | <sup>1</sup> |
|                                  | ,00          |

Il **credito d'imposta residuo** per l'incremento dell'occupazione indicato nel **rigo RN47, colonna 3**, del Mod. Unico 2015, ovvero nel **rigo 132** del prospetto di liquidazione 730-3 del **Mod. 730/2015**.

### Colonna 2:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| di cui compensato nel mod. F24 | <sup>2</sup> |
|                                | ,00          |

Il **credito d'imposta utilizzato in compensazione** nel Mod. F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

Nel caso in cui sia stato erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e si sia provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, a colonna 2, deve essere riportato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Se un contribuente aveva beneficiato nell'anno 2008 del credito d'imposta, ma tale credito non ha trovato capienza nell'imposta relativa alle precedenti dichiarazioni (ad esempio per 320 euro), tale importo deve essere riportato dal soggetto che presta assistenza fiscale, nel rigo 132 del modello 730-3/2015 e riportato quindi, nel rigo G7 del modello 730/2016.

### Modello 730-3/2015

| ALTRI DATI |                                                                                             | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>130</b> | Residuo credito d'imposta per erogazione cultura                                            | ,00                      | ,00                  |
| <b>131</b> | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | ,00                      | ,00                  |
| <b>132</b> | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione  | 320                      | ,00                  |
| <b>133</b> | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                       | ,00                      | ,00                  |

### Modello 730/2016

| SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE |                                  |                  |                                                 | SEZIONE VI - |                        |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>G7</b>                          | Residuo precedente dichiarazione | <sup>1</sup> 320 | di cui compensato nel mod. F24 <sup>2</sup> ,00 | <b>G8</b>    | Anno 2015 <sup>1</sup> |

## SEZIONE VI – CREDITO D’IMPOSTA PER MEDIAZIONI

| SEZIONE VI - MEDIAZIONI |           |              |                                |              |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------|
| G8                      | Anno 2015 | <sup>1</sup> | di cui compensato nel mod. F24 | <sup>2</sup> |
|                         |           | ,00          |                                | ,00          |

### ASPETTI GENERALI

Per **le parti che si sono avvalse della mediazione** (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale), è riconosciuto **un credito d’imposta**, commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (D.Lgs. 28/2010).

In **caso di successo della mediazione**, detto credito è riconosciuto entro il limite **di 500 euro**; in caso **di insuccesso il credito è ridotto della metà (250 euro)**.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta viene prevista **una specifica procedura** che vede coinvolto il Ministero della Giustizia.

In particolare:

- l’importo del credito d’imposta spettante deve risultare da **una comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero** della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno;
- il **credito d’imposta deve essere indicato**, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è **utilizzabile, a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione**;
- se la comunicazione è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, **il credito d’imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione**;
- il credito d’imposta **può essere utilizzato in compensazione** mediante il modello F24, oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi;
- il credito d’imposta **non dà luogo a rimborso** e non concorre **alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi**.



Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| SEZIONE VI - MEDIAZIONI |           |              |                                |              |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------|
| G8                      | Anno 2015 | <sup>1</sup> | di cui compensato nel mod. F24 | <sup>2</sup> |
|                         |           | ,00          |                                | ,00          |

**Colonna 1:**

|           |              |              |  |     |
|-----------|--------------|--------------|--|-----|
| <b>G8</b> | Anno<br>2015 | <sup>1</sup> |  | ,00 |
|-----------|--------------|--------------|--|-----|

Va riportato l'**importo del credito d'imposta** risultante dalla **comunicazione** del Ministero della giustizia relativa alle mediazioni **concluse nell'anno 2015**, ricevuta entro il 30 maggio 2016.

**Colonna 2:**

|  |                                      |              |  |     |
|--|--------------------------------------|--------------|--|-----|
|  | di cui<br>compensato<br>nel mod. F24 | <sup>2</sup> |  | ,00 |
|--|--------------------------------------|--------------|--|-----|

Va indicato il **credito d'imposta utilizzato in compensazione** nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.



**ESEMPIO DI COMPILAZIONE**

Un contribuente a seguito di una controversia con una sua controparte ha corrisposto un compenso per l'attività di mediazione svolta dal suo legale. Sulla base della comunicazione ricevuta in data 27/11/2015 al contribuente spetta un credito d'imposta pari a 250 euro.

Il quadro **G del modello 730** sarà così compilato:

| SEZIONE VI - MEDIAZIONI |              |              |         |                                      |
|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| <b>G8</b>               | Anno<br>2015 | <sup>1</sup> | 250 ,00 | di cui<br>compensato<br>nel mod. F24 |
|                         |              | <sup>2</sup> |         | ,00                                  |

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare l'importo del credito al **rigo 44 del modello 730-3/2016**:

|           |                                                          |  |         |     |
|-----------|----------------------------------------------------------|--|---------|-----|
| <b>41</b> | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa     |  | ,00     | ,00 |
| <b>42</b> | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione      |  | ,00     | ,00 |
| <b>43</b> | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione |  | ,00     | ,00 |
| <b>44</b> | Credito d'imposta per mediazioni                         |  | 250 ,00 | ,00 |
| <b>45</b> | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato           |  | ,00     | ,00 |
| <b>48</b> | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                    |  | ,00     | ,00 |

## SEZIONE VII – CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA

| SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA (rigo G9) |            |              |                   |  |  |
|--------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--|--|
| G9                                         | Spesa 2015 | Residuo 2014 | Rata credito 2014 |  |  |
|                                            |            |              |                   |  |  |



La **Legge di Stabilità 2016** modificando l’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, ha stabilito che il credito d’imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (**c.d. “Art – Bonus”**) spetta:

- a **regime** (in luogo del triennio 2014 – 2016);
- nella **misura del 65%** delle erogazioni effettuate (in precedenza **65%** per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e **50%** per le erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

### ASPETTI GENERALI

Il Decreto “Cult–Turismo”, **D.L. 83/2014** ha introdotto, tra le altre agevolazioni, anche un **credito d’imposta spettante ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura, detto “art-bonus”**. Tale credito d’imposta è riconosciuto per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate:

- a sostegno di **interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a sostegno degli **istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la **realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

La **C.M. 24/E/2014** ha fornito interessanti chiarimenti in merito alle modalità applicative del credito d’imposta.

#### Soggetti beneficiari

La misura agevolativa è riconosciuta a **tutti i soggetti** (persone fisiche, professionisti, imprenditori società enti commerciali e non commerciali), indipendentemente **dalla natura e dalla forma giuridica**, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

#### Misura del credito d’imposta



Il **credito d’imposta** spetta nella **misura del 65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascun periodo d’imposta.

Il credito d’imposta spetta entro specifici limiti quali:

- **15% del reddito imponibile se l’erogazione è effettuata dalle persone fisiche ed dagli enti che non svolgono attività commerciale;**



Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall'art. 2 del Tuir, cioè, le persone fisiche **residenti e non residenti nel territorio dello Stato**, a condizione che **non svolgano attività d'impresa** (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati...).

Il credito di imposta viene riconosciuto nel limite prevista del **15% del reddito** imponibile anche agli **enti che non svolgono attività d'impresa** (enti non commerciali, residenti e non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici). Nel caso di **società semplici**, il credito di imposta spetta ai **singoli soci** nella stessa proporzione prevista nell'articolo 5 del Tuir ai fini della imputazione del reddito.

- **5 per mille dei ricavi ai titolari di reddito d'impresa**

Ai fini dell'individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito d'imposta spetta nel limite del **5 per mille dei ricavi**, si deve fare riferimento alla definizione fornita dall'art. 55 del Tuir:

*“sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali”* sia in forma individuale che collettiva.

Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 e all'art 57 del Tuir.



Rientrano, quindi, in tale categoria sia **le persona fisica che svolgono attività commerciale** (imprenditori individuali) **sia le società e gli enti** che svolgono **attività commerciale** (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).

Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano **anche attività commerciale** usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (5 per mille dei ricavi) se **effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale**; tali soggetti applicano invece il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (15% del reddito imponibile) **se effettuano erogazioni liberali nell'ambito della loro attività personale o istituzionale**.

Il credito di imposta spetta, nel limite del 5 per mille dei ricavi, anche alle **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di **imprese non residenti**.

### Utilizzo del credito d'imposta

Il credito di imposta è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo.

In merito alle **modalità di utilizzo** la C.M.24/E/2014 ha precisato che:

- le **persone fisiche e gli enti non commerciali** che non svolgono attività commerciale non potendo utilizzare tale credito in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 possono fruire del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, tali soggetti iniziano a **fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato)** nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno **in cui è stata effettuata l'erogazione liberale**, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

- i **soggetti titolari di reddito di impresa**, utilizzano il credito di imposta, a **scomputo dei versamenti** dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento **F24**, nei limiti di **un terzo della quota maturata**, a partire dal **1° giorno del periodo di imposta successivo** a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il **limite massimo di fruibilità del credito** e, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, **l’ammontare residuo** potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “*ripartizione in tre quote annuali di pari importo*”, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.

Relativamente ai **limiti di utilizzo del credito di imposta** in esame:

- il credito non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 1, comma 53 della L. 244/2007 e **può essere utilizzato per importi superiori a 250.000 euro**;
- al credito **non si applica** neanche il **limite generale di compensabilità di crediti** di imposta e contributi di cui all’art. 34 della L. 388/2000, **pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014**;
- al **credito in esame**, non si applica neanche la limitazione di cui all’art. 31 del D.L. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in **presenza di debiti iscritti a ruolo**, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

### **Rilevanza del credito d’imposta**

*L’Art-Bonus:*

- non concorre alla formazione **della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi**, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
- non rileva ai fini della **determinazione della quota di interessi passivi** deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir;
- va indicato nel **quadro RU** del modello Unico.

### **Adempimenti**

Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, viene precisato, come già indicato nella **R.M. 133/E/2007**, che l’erogazione può essere effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **mensilmente, l’ammontare delle erogazioni ricevute** nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare **pubblica comunicazione di tale ammontare**, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita pagina dedicata nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA (rigo G9) |            |              |                   |  |
|--------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--|
| G9                                         | Spesa 2015 | Residuo 2014 | Rata credito 2014 |  |
|                                            | ,00        | ,00          | ,00               |  |

A **colonna 2** va indicato il **credito d'imposta residuo** che è riportato nel **rigo 130** del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2015, o quello indicato nel rigo **RN30, colonna 2**, del Mod. Unico PF 2015

A **colonna 3** va indicato l'importo risultante dalla somma degli ammontari riportati nei **righi 55 e 130** del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2015, o l'ammontare indicato nel rigo **RN30, colonna 1**, del Mod. Unico PF 2015.

Al **rigo G9, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle **erogazioni liberali in denaro effettuate** nel corso del 2015:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, Biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.



Le altre erogazioni liberali previste a sostegno della cultura da indicare nel **quadro E sezione I** nei righi da **E8 – E12** contraddistinte dai codici:

**“26”** – erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche;

**“27”** – erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo;

**“28”** – erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, **sono detraibili solo se non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art-bonus” indicato nel rigo G9.**

Qualora il contribuente sostenga erogazioni liberali riconducibili alla disciplina dell'art-bonus e detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. h) e i) del Tuir, dovrà necessariamente applicare quella dell'art-bonus.





## SEZIONE VIII – CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

| SEZIONE VIII - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO |                   |                                |              |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| G11                                     | Credito spettante | <sup>1</sup>                   | <sup>2</sup> |
|                                         |                   | di cui compensato nel mod. F24 |              |
|                                         |                   | ,00                            | ,00          |

### ASPETTI GENERALI

L’art. 21-bis, D.L. 83/2015, ha previsto **un credito d’imposta** in favore dei soggetti che hanno corrisposto nell’**anno 2015** un **compenso** agli avvocati abilitati ad assisterli nel **procedimento di negoziazione assistita** conclusi con successo, nonché **agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo**.

Il **D.M. del 23 dicembre 2015**, pubblicato nella G.U. dell’8 gennaio 2016 stabilisce le **modalità e la documentazione da esibire** a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonché i controlli sull’autenticità della stessa.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2015 i soggetti “richiedenti” il credito d’imposta sono:

- la parte **che ha corrisposto, nell’anno 2015, il compenso all’avvocato** che lo ha assistito nel corso di uno o più **procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo**;
- la parte **che ha corrisposto, nell’anno 2015, il compenso agli arbitri nel procedimento di arbitrato sempre che si sia concluso con lodo**.

### RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

La **richiesta di attribuzione del credito di imposta** deve essere proposta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno **10 gennaio 2016** in un’area dedicata del sito internet del Ministero della giustizia (“www.giustizia.it”).

Alla richiesta deve essere allegata:

- **copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione** dello stesso al Consiglio dell’Ordine degli ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- **copia della fattura rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro**;
- **copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso nell’anno 2015**;
- **copia del documento di identità del richiedente**.



In caso di definizione con successo di **più negoziazioni assistite**, ovvero di **più arbitrati conclusi con lodo**, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, **è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure**.

La trasmissione deve essere effettuata non prima **dell'11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l'11 febbraio 2016**.

## MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il **credito di imposta**, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro **fino alla concorrenza di 250 euro** ed è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziare, nel limite di spesa di 5 milioni di euro.

## MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA RICHIESTA

Il Ministero della giustizia **entro il 30 aprile 2016**, comunica al **richiedente l'importo del credito di imposta effettivamente spettante** in relazione a ciascuno dei procedimenti.

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015** ed è:

- **utilizzabile in compensazione mediante il modello F24** il quale deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a **decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante**, effettuata dal Ministero della giustizia;
- in alternativa, **le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte** dovute in base alla dichiarazione dei redditi.



L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 **non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della giustizia**, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Ai fini del controllo il Ministero della giustizia trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Il credito l'imposta:

- **non dà luogo a rimborso;**
- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

## CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA

Ai fini del controllo, nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, **un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati**, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Il credito di imposta è **revocato**:

- nel caso **venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi**;
- nel caso in cui **la documentazione presentata** contenga elementi **non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta**.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

## PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA ILLEGITTIMAMENTE FRUITO

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia, **si accerti l'indebita fruizione, anche parziale**, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Ai fini dei controlli l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo 2017, con modalità telematiche, **l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016**, con i relativi importi.

L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

| SEZIONE VIII - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO |                                |                                             |     |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| <b>G11</b>                              | Credito spettante <sup>1</sup> | di cui compensato nel mod. F24 <sup>2</sup> |     |
|                                         |                                | ,00                                         | ,00 |

A **colonna 1** deve essere indicato l'**importo del credito d'imposta** risultante dalla Comunicazione del Ministero di giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2016

A **colonna 2** va indicato il **credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24** fino alla data di presentazione della dichiarazione

# QUADRO I

## IMPOSTE DA COMPENSARE

| QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE |                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                       |              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I1                             | Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730 | <sup>1</sup> | oppure                                                                                                                                                                | <sup>2</sup> |
|                                |                                                                                                                              |              | Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta) |              |

### ASPETTI GENERALI

Il **quadro I** può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'**eventuale credito** che risulta dal **modello 730/2016** per pagare, mediante **compensazione nel modello F24**, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24, come previsto dalla legge di Stabilità 2014 (art. 1 comma 6127 lett. c)), quali ad esempio la TASI, la TARI o gli avvisi 36-bis inviati dall'Agenzia delle Entrate.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal **1° ottobre 2014**, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 **non più alla banca o all'ufficio postale**, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari.

Si ricorda che, l'art. 1, comma 574, della **Legge di Stabilità 2014**, ha previsto l'**obbligo di apporre il visto di conformità**, nel caso in cui **si voglia utilizzare in compensazione un credito superiore a 15.000 euro**.

### STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro I** si compone del solo **rigo I1**, che dovrà essere compilato dal contribuente nel caso in cui intenda compensare l'**intero credito** (relativo ad Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale o cedolare

secca), risultante dal modello 730, con modello F24, ovvero intenda **destinare alla compensazione nel modello F24**, solamente una **parte del credito**.

In conseguenza della scelta effettuata, **il contribuente nel mese di luglio o agosto**, non otterrà alcun rimborso (nel caso in cui abbia scelto di destinare interamente il credito alla compensazione con altre imposte), vale a dire non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Le istruzioni precisano che il **quadro I, può essere utilizzato** anche dai **contribuenti lavoratori dipendenti** che presentano il modello 730, seppur privi di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.



#### **F24 TELEMATICO DAL 1 OTTOBRE 2014**

Tra le principali **novità del D.L. 66/2014** (convertito con la L. 89/2014) vi è sicuramente la norma contenuta nell'art. 11 del decreto in materia di **F24** che stabilisce che:

*“A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, sono eseguiti:*

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;*
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;*
- c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.*

Sostanzialmente a decorrere dal **1 ottobre 2014** sono state **ampliate le ipotesi nelle quali è obbligatoria la presentazione telematica del modello F24**; si ricorda che per i soggetti titolari di partita iva tale adempimento è già in vigore dal **1 gennaio 2007**, pertanto la norma estende tale obbligo anche ai **soggetti non titolari di partita iva con esclusione degli F24 con saldo a debito inferiore ad euro 1.000 senza utilizzo di crediti in compensazione**.

Sono tre le situazioni che la nuova norma va a modificare:

1. la presentazione di modelli **F24 con utilizzo di crediti in compensazione ma a saldo zero**;
2. la presentazione di modelli **F24 con utilizzo di crediti in compensazione ma a saldo a debito**;
3. la presentazione di modelli **F24 senza l'utilizzo di crediti in compensazione con saldo a debito superiore ad euro 1.000**.

#### **F24 A SALDO 0**

Ai sensi del comma 2 **lettera a)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014 a decorrere dal **1 ottobre 2014** tutti i **modelli F24, il cui saldo finale sia pari a zero per effetto delle compensazioni effettuate, di contribuenti titolari di partita iva e non titolari di partita**

**dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ovvero:**

- **F24 online o F24 web:** a questi servizi possono aver accesso tutti i soggetti (titolari o non titolari di partita iva) registrati presso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel o Fisconline**); per poterli utilizzare invece è necessario disporre di un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso la Posta. Con la modalità F24 web è possibile trasmettere i modelli F24 senza la necessità di avere alcun software specifico, mentre con la modalità F24 online è necessario utilizzare per la trasmissione l'apposito software;
- **F24 cumulativo:** in alternativa ai servizi Entratel o Fisconline è possibile effettuare la presentazione dei modelli f24 a saldo zero per mezzo di un **intermediario abilitato** (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili, CAF...) a sua volta abilitato al servizio Entratel per le trasmissioni dei modelli per conto dei clienti.

## F24 A DEBITO CON COMPENSAZIONI

Ai sensi del comma 2 **lettera b)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014 a decorrere dal **1 ottobre 2014** tutti i **modelli F24, il cui saldo finale sia a debito** e con l'utilizzo in compensazione di crediti, **di contribuenti titolari di partita iva e non titolari di partita** dovranno essere presentati esclusivamente mediante:

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo);
- i **servizi forniti dagli intermediari della riscossione** convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l'utilizzo del **servizio di home/remote banking** di banche o Poste.

## F24 A DEBITO SENZA COMPENSAZIONI CON SALDO SUPERIORE A 1.000 EURO

Infine, ai sensi del comma 2 **lettera c)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014 a decorrere dal **1 ottobre 2014** tutti i **modelli F24, senza utilizzo di compensazioni, il cui saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, di contribuenti titolari di partita iva e non titolari di partita**, dovranno essere presentati esclusivamente mediante:

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**F24 web, F24 online, F24 cumulativo**);
- i **servizi forniti dagli intermediari della riscossione** convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l'utilizzo del **servizio di home/remote banking** di banche o Poste.

Come si evince dalla tabella sotto riportata **l'unica situazione** in cui è ancora ammessa la presentazione del **modello F24 "cartaceo"** si ha nel caso di un contribuente privato con modello F24, senza compensazioni, a debito per un importo non superiore a 1.000 euro:



**QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE**

Struttura e composizione del quadro

| SOGGETTO                    | F24                                                         | MODALITÀ                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Titolare di partita iva     | a saldo zero                                                | <b>F24 on line, F24 web, F24 cumulativo</b>                         |
| Titolare di partita iva     | a debito con compensazione; qualunque importo               | <b>F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking</b>           |
| Titolare di partita iva     | a debito senza compensazione; qualunque importo             | <b>F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking</b>           |
| Non titolare di partita iva | a saldo zero                                                | <b>F24 on line, F24 web, F24 cumulativo</b>                         |
| Non titolare di partita iva | a debito con compensazione; importo superiore ad € 1.000    | <b>F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking</b>           |
| Non titolare di partita iva | a debito con compensazione importo non superiore ad € 1.000 | <b>F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking</b>           |
| Non titolare di partita iva | a debito senza compensazione; importo non superiore € 1.000 | <b>F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking, cartaceo</b> |
| Non titolare di partita iva | a debito senza compensazione importo superiore ad € 1.000   | <b>F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking</b>           |

La **C.M. 27/E/2014** ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai casi in cui è possibile utilizzare il **modello F24 cartaceo**.

**Regola generale:** i versamenti con modello **F24 cartaceo** potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai **soggetti non titolari di partita Iva**, nel caso in cui debbano versare, senza **utilizzo di crediti in compensazione**, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

**Casi particolari:**

- F24 precompilati dall'ente impositore:** i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), **con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo** presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, **a condizione che non siano indicati crediti in compensazione**.
- Versamenti rateali in corso:** tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della norma (1° ottobre 2014), sono in corso, per il **corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo**, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, **fino al 31 dicembre 2014**, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
- Utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione:** i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di **crediti d'imposta**, utilizzabili in compensazione esclusivamente



presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Infine, per i versamenti dovuti **da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente** la C.M. 27/E/2014 precisa:

- a) i **modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro**, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere **inviati telematicamente** rivolgendosi ad un **intermediario abilitato a Entratel**, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate;
- b) i **modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione**, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a).

In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

### Casella 1:

| QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                               | Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730 |

Nella **casella 1** va indicato l'ammontare delle imposte che si intende versare **con il modello F24, utilizzando il credito che risulta dal modello 730**.

Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella **casella 1**, la **parte eccedente** del credito, sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è **inferiore** all'importo indicato **nella casella 1**, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il modello F24).

## QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE

Modalità di compilazione

### Casella 2:

|                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta) | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

In **alternativa** alla compilazione della **casella 1**, è possibile barrare la **casella 2**, se si intende **utilizzare in compensazione** con il modello F24, l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In **questo caso**, l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I), è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2016**, consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza fiscale, in particolare **nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge)**.

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

| DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24       |     |                                               |                |                     |                       |                       |                                                              |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |     | 1                                             | 2              | 3                   | 4                     | 5                     |                                                              |
| DICHIARANTE                                    | 191 | IRPEF                                         | CODICE TRIBUTO | ANNO DI RIFERIMENTO | CODICE REGIONE/COMUNE | CREDITO (DA QUADRO I) | DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
|                                                | 192 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                   | 4001           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 193 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                    | 3801           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 194 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                      | 3844           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 195 | SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA | 1842           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 197 | INTEGRATIVO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'        | 4200           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 198 | TOTALE                                        | 1683           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |     | 1                                             | 2              | 3                   | 4                     | 5                     |                                                              |
| CONIUGE                                        | 211 | IRPEF                                         | CODICE TRIBUTO | ANNO DI RIFERIMENTO | CODICE REGIONE/COMUNE | CREDITO (DA QUADRO I) | DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
|                                                | 212 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                   | 4001           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 213 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                    | 3801           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 214 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                      | 3844           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 215 | SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA | 1842           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 217 | INTEGRATIVO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'        | 4200           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 218 | TOTALE                                        | 1683           | 2015                |                       | ,00                   | ,00                                                          |

In particolare, **il soggetto che presta assistenza fiscale**, deve verificare il **saldo contabile** della dichiarazione e, nel caso in cui **tale saldo risulti a credito**, questo può essere utilizzato **per il pagamento dell'Imu o delle altre imposte**. Deve, inoltre, essere verificata la compilazione del quadro I. L'importo che eventualmente residua, verrà rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

Nel caso **di risultato contabile a debito**, non può essere presentato alcun modello F24 per la compensazione dei crediti e, se **il contribuente ha compilato il quadro I**, tale compilazione non deve essere presa in considerazione.

Nel caso in cui **il risultato contabile** della dichiarazione fosse **a credito**, il contribuente può utilizzare, tutto o in parte, il credito per la compensazione dell'Imu o di altre imposte dovute mediante, l'utilizzo del modello F24.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha così compilato il **quadro I** del suo modello 730/2016:

| QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE |                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I1                               | Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730 | 230 | oppure | Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta) |

Se il risultato contabile della dichiarazione fosse il seguente:

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                                                  |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            |                       | ,00                      | 150,00  | ,00                                           | 150,00               | ,00                    | ,00                           |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | 112,00                        |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | 95,00                         |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

Il credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione delle imposte del dichiarante **non può essere utilizzato** per la compensazione dell'Imu o delle altre imposte, poiché inferiore ai debiti per addizionale comunale o regionale risultanti dalla dichiarazione stessa.



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha così compilato il **quadro I** del suo modello 730/2016

| QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE |                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I1                               | Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730 | 230 | oppure | Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta) |

Se il risultato contabile della dichiarazione fosse il seguente:

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                                                  |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            |                       | ,00                      | 150,00  | 150,00                                        | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      |                       | ,00                      | 100,00  | 80,00                                         | 20,00                | ,00                    | ,00                           |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                       |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

il contribuente potrebbe utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione, in compensazione delle imposte da pagare nel 2016, nei limiti dell'importo indicato nel rigo I1, del quadro I, del modello 730 presentato.

## QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE

Modalità di compilazione

| IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------|-------------------------|
|                                                           | RICHIEDITA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RATE | SALDO E PRIMO ACCONTO | SECONDO O UNICO ACCONTO |
| 161                                                       | IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre<br>Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto |  |      | 1<br>0,00             | 2<br>0,00               |
| 162                                                       | IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto).<br>Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre.<br>Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245                                                                                                                 |  |      | 0,00                  | 0,00                    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                       | CREDITO                 |
| 163                                                       | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)                                                                                                                                                                                                  |  |      |                       | 20,00                   |
| 164                                                       | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                       | 0,00                    |

### DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |                             |                     |                       | 1                     | 2                                                            | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|
| IRPEF                                          | CODICE TRIBUTO              | ANNO DI RIFERIMENTO | CODICE REGIONE/COMUNE | CREDITO (DA QUADRO I) | DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |   |   |   |
| 191                                            | IRPEF                       | 4001                | 2015                  | 150,00                | ,00                                                          |   |   |   |
| 192                                            | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801                | 2015                  | 80,00                 | ,00                                                          |   |   |   |
| 193                                            | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  | 3844                | 2015                  | ,00                   | ,00                                                          |   |   |   |
| 194                                            | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI    | 1842                | 2015                  | ,00                   | ,00                                                          |   |   |   |



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha compilato il **quadro I, del modello 730, barrando la casella di colonna 2, del rigo I1**, optando per compensare l'intero credito risultante dal modello 730.

| QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE |                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I1                             | Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730 | ,00 oppure | Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta) |

Se il risultato contabile della dichiarazione fosse il seguente:

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            | Codice Regione/Comune                            | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            | ,00                      | 500,00  | 430,00                                        | 70,00                | ,00                    | ,00                           |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      | ,00                      | 100,00  | 100,00                                        | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | 70,00                         |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                          |         |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                          |         |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

**tutto il credito residuo, al netto del debito per l'addizionale comunale, potrebbe essere utilizzato in compensazione per il versamento di altre imposte.**

| IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------|-------------------------|
|                                                           | RICHIEDITA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RATE | SALDO E PRIMO ACCONTO | SECONDO O UNICO ACCONTO |
| 161                                                       | IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre<br>Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto |  |      | 70 ,00                | ,00                     |
| 162                                                       | IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto).<br>Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre.<br>Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245                                                                                                                 |  |      | ,00                   | ,00                     |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                       | CREDITO                 |
| 163                                                       | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)                                                                                                                                                                                                  |  |      |                       | ,00                     |
| 164                                                       | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                       | ,00                     |

| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |     | CODICE TRIBUTO              | ANNO DI RIFERIMENTO | CODICE REGIONE/COMUNE | CREDITO (DA QUADRO I) | DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| DICHIE-<br>RANTE                               | 191 | IRPEF                       | 4001                | 2015                  | 430                   | ,00                                                          |
|                                                | 192 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801                | 2015                  | 100                   | ,00                                                          |
|                                                | 193 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  | 3844                | 2015                  | ,00                   | ,00                                                          |
|                                                | 194 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI    | 1842                | 2015                  | ,00                   | ,00                                                          |

Il **quadro I** può essere utilizzato anche dai **contribuenti lavoratori dipendenti** che presentano il modello 730, seppur privi di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, pur essendo privo di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, presenta il modello 730 per l'anno 2015.

| QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                               | Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730 | 300,00 oppure | Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta) |

Se il risultato contabile della dichiarazione fosse il seguente:

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |          |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                                                  |                       | Importi non rimborsabili | Credito  | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                         | IRPEF                                            |                       | ,00                      | 1.000,00 | 300,00                                        | 700,00               | ,00                    | ,00                           |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      | 1                     | ,00                      | ,00      | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | 50,00                         |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                       | ,00                      | ,00      | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | 100,00                        |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                       |                          |          |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                       |                          |          |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                       |                          |          |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                       |                          |          |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                       | ,00                      | ,00      | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                       |                          |          |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                       |                          |          |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                       |                          |          |                                               |                      | ,00                    | ,00                           |

parte del **credito Irpef** risultante dal modello 730 verrebbe utilizzato per il versamento del debito dell'addizionale regionale (€ 50) e dell'addizionale comunale (€ 100), come risulta dal prospetto di liquidazione delle imposte (riepilogati nel punto 162 del modello 730-3). Il **credito residuo** sarà utilizzato in compensazione con **modello F24**, per il versamento dell'IMU o di altre imposte compensabili, come da richiesta effettuata dal contribuente con la compilazione del **quadro I**; mentre la parte residua del credito sarà rimborsata con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.

| IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|
|                                                           | RICHIEDI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN                                                                                                                                                                                                                                                                        | RATE | SALDO E PRIMO ACCONTO | SECONDO O UNICO ACCONTO |
| 161                                                       | IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto |      | ,00                   | ,00                     |
| 162                                                       | IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto).<br>Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245                                                                                                                  |      | 150,00                | ,00                     |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                       | CREDITO                 |
| 163                                                       | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)                                                                                                                                                                                                |      |                       | ,00                     |
| 164                                                       | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                       | 550,00                  |

## QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE

Modalità di compilazione

| DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 |                                                |                             |                             |                                  |                                    |                                    |                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| VARIANTE                                 | CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |                             | <sup>1</sup> CODICE TRIBUTO | <sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO | <sup>3</sup> CODICE REGIONE/COMUNE | <sup>4</sup> CREDITO (DA QUADRO I) | <sup>5</sup> DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
|                                          | 191                                            | IRPEF                       | 4001                        | 2015                             |                                    | 300 ,00                            | 150 ,00                                                                   |
|                                          | 192                                            | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801                        | 2015                             |                                    | ,00                                | ,00                                                                       |
|                                          | 193                                            | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  | 3844                        | 2015                             |                                    | ,00                                | ,00                                                                       |
|                                          | 194                                            | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI    | 1842                        | 2015                             |                                    | ,00                                | ,00                                                                       |

| IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO) |                                                                   |                                   |                                  |                                    |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----|
| IMPORTI DA VERSARE – GIUGNO                                 |                                                                   | <sup>1</sup> CODICE TRIBUTO       | <sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO | <sup>3</sup> CODICE REGIONE/COMUNE | <sup>4</sup> IMPORTO DA VERSARE |     |
| 231                                                         | IRPEF                                                             | 4001                              | 2015                             |                                    | ,00                             |     |
| 232                                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                       | 3801                              | 2015                             | 07                                 | 50 ,00                          |     |
| 233                                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                        | 3844                              | 2015                             | L424                               | 100 ,00                         |     |
| 234                                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                                     | 4033                              | 2016                             |                                    | ,00                             |     |
| 235                                                         | ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA                                   | 4200                              | 2015                             |                                    | ,00                             |     |
| 236                                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                                 | 3843                              | 2016                             |                                    | ,00                             |     |
| 238                                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                                          | 1842                              | 2015                             |                                    | ,00                             |     |
| 239                                                         | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016                            | 1840                              | 2016                             |                                    | ,00                             |     |
| 240                                                         | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                                        | 1683                              | 2015                             |                                    | ,00                             |     |
| 241                                                         | Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF       | 3801                             | 2015                               |                                 | ,00 |
| 242                                                         |                                                                   | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF        | 3844                             | 2015                               |                                 | ,00 |
| 243                                                         |                                                                   | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 | 3843                             | 2016                               |                                 | ,00 |
| IMPORTI DA VERSARE – NOVEMBRE                               |                                                                   |                                   |                                  |                                    |                                 |     |
| 244                                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016                           | 4034                              | 2016                             |                                    | ,00                             |     |
| 245                                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016                  | 1841                              | 2016                             |                                    | ,00                             |     |

## MODELLO 730 CONGIUNTO

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono **scegliere autonomamente** se, e in quale misura, utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione, per il pagamento dell'Imu o di altre imposte dovuta da ciascuno di essi.

Pertanto, **non è consentito utilizzare il credito di un coniuge** per il pagamento **dell'Imu o di altre imposte dovute dall'altro coniuge**.

Se entrambi i coniugi hanno un risultato contabile **della dichiarazione a debito**, non **potranno compensare Imu** o altre imposte e l'eventuale compilazione del quadro I, non deve essere considerata. Se un coniuge presenta un risultato contabile a credito mentre l'altro è a debito, qualora la richiesta di compensazione dell'Imu o di altre imposte attraverso la compilazione del quadro I è relativa al coniuge a "debito", tale richiesta non deve essere presa in considerazione da parte del soggetto che presta assistenza fiscale (non è consentito utilizzare la richiesta di un coniuge di compensazione con il credito dell'altro).

## MODELLO 730 INTEGRATIVO

In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**:

- il contribuente che nel **modello 730 originario** ha **compilato il quadro I** e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già **utilizzato in compensazione nel modello F24** il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, **deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione**;
- il contribuente che, invece, **non ha compilato il quadro I, nel modello 730 originario**, oppure, pur avendolo compilato, **non ha utilizzato il credito** che risulta dalla dichiarazione originaria, **può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo**.

# QUADRO K COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

| QUADRO K COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO                                    |                                         |  |                       |                                       |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO                                              |                                         |  |                       |                                       |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K1                                                                                          | CODICE FISCALE<br>1                     |  |                       | DENOMINAZIONE<br>2                    |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio) |                                         |  |                       |                                       |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K2                                                                                          | DATI CATASTALI<br>DEL CONDOMINIO        |  | CODICE COMUNE<br>1    |                                       | T/U<br>2    | SEZ. URB./COMUNE CATAST.<br>4           |                                           | FOGLIO<br>5                             | PARTICELLA<br>6                                              | SUBALTERNO<br>7 |
| K3                                                                                          | DOMANDA<br>DI ACCATASTAMENTO            |  | DATA<br>1             |                                       | NUMERO<br>2 |                                         | PROVINCIA UFFICIO<br>AGENZIA ENTRATE<br>3 |                                         |                                                              |                 |
| SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI                  |                                         |  |                       |                                       |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K4                                                                                          | CODICE FISCALE<br>1                     |  |                       | COGNOME ovvero DENOMINAZIONE<br>2     |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K4                                                                                          | NOME (solo per le persone fisiche)<br>3 |  | SESSO<br>(M o F)<br>4 | DATA DI NASCITA<br>5 giorno mese anno |             | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA<br>6 |                                           | PROVINCIA<br>DI NASCITA<br>(sigla)<br>7 | IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI<br>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI<br>8 | ,00             |
| K5                                                                                          | 1                                       |  |                       | 2                                     |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K5                                                                                          | 3                                       |  | 4                     | 5                                     |             | 6                                       |                                           | 7                                       | 8                                                            | ,00             |
| K6                                                                                          | 1                                       |  |                       | 2                                     |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K6                                                                                          | 3                                       |  | 4                     | 5                                     |             | 6                                       |                                           | 7                                       | 8                                                            | ,00             |
| K7                                                                                          | 1                                       |  |                       | 2                                     |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K7                                                                                          | 3                                       |  | 4                     | 5                                     |             | 6                                       |                                           | 7                                       | 8                                                            | ,00             |
| K8                                                                                          | 1                                       |  |                       | 2                                     |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K8                                                                                          | 3                                       |  | 4                     | 5                                     |             | 6                                       |                                           | 7                                       | 8                                                            | ,00             |
| K9                                                                                          | 1                                       |  |                       | 2                                     |             |                                         |                                           |                                         |                                                              |                 |
| K9                                                                                          | 3                                       |  | 4                     | 5                                     |             | 6                                       |                                           | 7                                       | 8                                                            | ,00             |





Debutta nel **modello 730/2016 il nuovo quadro K**, relativo alle **comunicazioni dell'amministratore del condominio**. Fino allo scorso anno l'amministratore di condominio che poteva presentare il **modello 730** doveva presentare anche il **quadro AC del modello Unico PF** per comunicare l'**elenco dei fornitori del condominio e dei dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati su parti comuni condominiali, unitamente al frontespizio dello stesso modello unico nei modi e nei termini previsti. Da quest'anno, nel modello 730/2016 è stato inserito il nuovo quadro K che consente di indicare **i dati richiesti** senza necessità per il contribuente di presentare il quadro AC: nel **frontespizio del modello 730** va barrata l'apposita casella che consente di indicare che è stato compilato anche tale quadro.

| CONTRIBUENTE                                   | Dichiarante | Coniuge dichiarante                    | Dichiarazione congiunta             | Rappresentante o tutore                    |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) |             | Soggetto fiscalmente a carico di altri | 730 Integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto                        |
|                                                |             |                                        | Situazioni particolari              | Quadro K                                   |
|                                                |             |                                        |                                     | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE |

## ASPETTI GENERALI



L'obbligo di compilazione del quadro K sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita **nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini**.

Nel caso **di condomini con non più di otto condomini**, qualora non si è inteso nominare l'amministratore, le **ritenute** dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, dovrà provvedere ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.

Nel caso quindi di **condominio con meno di otto condomini**:

- se **l'amministratore viene nominato** → la presentazione del **quadro K è obbligatoria** (come la presentazione del modello 770 nel caso di pagamento di compensi erogati a soggetti con ritenuta d'acconto);
- se **l'amministratore non è nominato** (in quanto non obbligatorio) → **il condominio non sarà tenuto alla presentazione del quadro K** (ma eventualmente del solo modello 770).

Il **quadro K** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al **31 dicembre 2015** per: **1) effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare** e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8- bis, del D.P.R. 605/1973).

Tra **i fornitori del condominio** devono essere ricompresi anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno **somme superiori a € 258,23** a qualsiasi titolo.

**Non sono oggetto di comunicazione nel quadro K:**

- i dati relativi alle forniture di **acqua, energia elettrica e gas**;
- i dati relativi agli acquisti di **beni e servizi** effettuati nell'anno solare, che risultino, al lordo dell'IVA, **non superiori complessivamente ad € 258,23** per singolo fornitore;
- i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato a carico del condominio **il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte**.

Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello di Certificazione Unica e modello 770 semplificato) che il **condominio sarà obbligato a presentare per l'anno 2015**.



A decorrere dal **1° gennaio 2007**, come previsto dall'art. 25-ter del D.P.R. 600/1973, così come modificato dal comma 43 della Legge finanziaria 2007, il condominio è obbligato ad effettuare una ritenuta nella misura del **4%** per le prestazioni rese nell'ambito degli appalti condominiali eseguiti nell'esercizio d'impresa.

Tale obbligo si riferisce pertanto a prestazioni inerenti a contratti di appalto di opere e servizi svolte nell'esercizio d'impresa e nell'esercizio di attività commerciali non abituali. Pertanto questo tipo di prestazioni, per le quali deve essere operata dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento una ritenuta del 4%, **non dovranno essere indicate nel quadro K**, in quanto dovranno essere indicate nel modello 770 semplificato che il condominio sarà obbligato a presentare.

**2) per effettuare la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.**

Il **D.L. 70/2011**, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha infatti **eliminato l'obbligo** di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i **dati catastali** identificativi dell'immobile;
- **gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione**.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2015 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione **l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori**.



L'art. 25 del D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/2011 ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto** ai **beneficiari dei bonifici bancari e postali** effettuati dai contribuenti per ottenere le **detrazioni d'imposta** (bonifici relativi ad interventi per beneficiare delle detrazioni del 36%, 50%, 55%, 65%).

La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni.

La ritenuta era inizialmente prevista nella misura del **10%**; successivamente il D.L.

## QUADRO K – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

### Sezione I – Dati identificativi del condominio

98/2011 è intervenuto modificando l'art. 25 del D.L. 78/2010 ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al **4%**.

Successivamente la Legge di Stabilità per il 2015 ha **disposto nuovamente l'aumento della ritenuta** sui pagamenti effettuati con bonifico, dal 4% **all' 8%**.

Dato che il sostituto d'imposta obbligato ad operare e versare le ritenute in questione sono le banche/Poste e non il condominio si ritiene che anche tali spese, sebbene assoggettate a ritenuta, debbano essere indicate nel quadro K del modello 730/2016.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il **quadro K** si compone di **3 sezioni**:

- la **sezione I** per l'indicazione dei **dati identificativi del condominio**;
- la **sezione II** per l'indicazione dei **dati catastali del condominio**;
- la **sezione III** per l'indicazione dei **dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi**.

### SEZIONE I – DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

| SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO |                                                                                   |                     |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| K1                                             | <table><tr><td>CODICE FISCALE<br/>1</td><td>DENOMINAZIONE<br/>2</td></tr></table> | CODICE FISCALE<br>1 | DENOMINAZIONE<br>2 |
| CODICE FISCALE<br>1                            | DENOMINAZIONE<br>2                                                                |                     |                    |

Nel **rigo K1**, relativamente a **ciascun condominio**, devono essere indicati:

- **nel campo 1**: il codice fiscale;
- **nel campo 2**: l'eventuale denominazione.

### SEZIONE II – DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

| SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio) |                               |                    |             |                                        |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|
| K2                                                                                          | DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO | CODICE COMUNE<br>1 | T/U<br>2    | SEZ. URB./COMUNE CATAST.<br>4          | FOGLIO<br>5 | PARTICELLA<br>6 |
|                                                                                             |                               |                    |             |                                        |             | SUBALTERNO<br>7 |
| K3                                                                                          | DOMANDA DI ACCATASTAMENTO     | DATA<br>1          | NUMERO<br>2 | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE<br>3 |             |                 |

Nella **Sezione II** del **quadro K** vanno indicati i **dati catastali identificativi** del **condominio** oggetto di **interventi sulle parti comuni condominiali**, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara, ai sensi del D.L. 70/2011 entrato in vigore il 14 maggio 2011.



Se l'immobile **non è ancora stato censito** al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati **gli estremi della domanda di accatastamento**.

In particolare dovranno essere indicati i **dati catastali identificativi** del **condominio** oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel **2015 per i quali nell'anno sono state sostenute le relative spese** ed i dati **dati catastali identificativi** del **condominio** oggetto di interventi di recupero del patrimonio **iniziati in anni precedenti** per i quali **sono state sostenute spese nel 2015**.

Nel **rigo K2**, dati catastali del condominio, vanno riportati:

- **in colonna 1 (Codice Comune):** il **codice catastale del comune** dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
- **in colonna 2 (Terreni/Urbano):** la lettera **'T'** se l'immobile è censito nel catasto terreni; la lettera **'U'** se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- **in colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale):** se presenti, vanno riportate le lettere o i numeri indicati nel documento catastale. Per gli immobili;
- siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare va riportato il codice **"Comune catastale"**;
- **in colonna 5 (Foglio):** il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- **in colonna 6 (Particella):** il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- **in colonna 7 (Subalterno):** il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel **rigo K3**, domanda di accatastamento, vanno riportati:

- **in colonna 1 (Data):** la data di presentazione della domanda di accatastamento;
- **in colonna 2 (Numero):** il numero della domanda di accatastamento;
- **in colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio):** la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

## SEZIONE III – DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

| SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI |                                    |               |                              |        |                                    |                              |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| K4                                                                         | CODICE FISCALE                     |               | COGNOME ovvero DENOMINAZIONE |        |                                    |                              |                                                      |
|                                                                            | 1                                  | 2             | 3                            |        | 4                                  | 5                            | 6                                                    |
|                                                                            | NOME (solo per le persone fisiche) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA              |        | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla) | IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI |
|                                                                            | 3                                  | 4             | 5 giorno                     | 6 mese | 7 anno                             | 8                            | 9                                                    |
|                                                                            |                                    |               |                              |        |                                    |                              | ,00                                                  |

Nella sezione **"dati identificativi del condominio"** devono essere indicati, per **ciascun fornitore**, i **dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare**.

Gli acquisti che devono essere indicati nel quadro K sono quelli effettuati nell'anno solare, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio: ai fini della determinazione del momento

di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, **le cessioni dei beni si intendono effettuate:**

- per la **cessione di beni immobili** al momento **della stipulazione del contratto;**
- per la **cessione di beni mobili** al momento **della consegna o spedizione.**

Le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate all'atto **del pagamento del corrispettivo**; nel caso in cui sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nella sezione “dati relativi ai fornitori di beni e servizi”, righe da **K4 a K9** devono essere indicati:

- nel **campo 1**: il codice fiscale o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2**: il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se il fornitore è un soggetto diverso da una persona fisica;
- i **campi da 3 a 7** vanno compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica e va riportato il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8** deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione del quadro K**:

- se l'amministratore presenta il **modello 730/2016**, il **quadro K** (o i quadri K nel caso di più condomini) **deve essere presentato unitamente al modello 730 barrando l'apposita casella nel frontespizio;**
- nel caso in cui l'**amministratore** di condominio **sia esonerato** dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi dovrà presentare il **quadro AC** unitamente al frontespizio del modello Unico 2016 PF con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.
- se l'amministratore presenta il modello Unico 2016 PF presenterà il quadro AC unitamente al modello Unico.



In presenza di **più condomini amministrati dal medesimo amministratore** devono essere compilati **distinti quadri K** per ciascun condominio.



Qualora sia necessario compilare **più quadri** in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che nel corso del 2015 il Condominio “Ai Giardini”, codice fiscale, 90071750328, con domicilio a Torino, via Milano 8:

- abbia pagato i consumi di energia elettrica per € 1.500;
- abbia acquistato dal fornitore Gamma srl, codice fiscale 00102256404 le attrezzature per la manutenzione del giardino per un importo complessivo di € 900;
- abbia pagato l'assicurazione dello stabile € 200;
- abbia pagato compensi all'amministratore un importo pari ad € 900.

Il **quadro K** dovrà essere così compilato:

| SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO |                     |                    |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| K1                                             | CODICE FISCALE<br>1 | DENOMINAZIONE<br>2 |
|                                                | 90071750328         | AI GIARDINI        |

Nella **sezione I**, al **rigo K1** devono essere indicati i dati identificativi del condominio

| SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI |                                         |                                   |                                       |  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| K4                                                                         | CODICE FISCALE<br>1                     | COGNOME ovvero DENOMINAZIONE<br>2 |                                       |  |                                                           |
|                                                                            | 00102256404                             | GAMMA SRL                         |                                       |  |                                                           |
|                                                                            | NOME (solo per le persone fisiche)<br>3 | SESSO<br>(M o F)<br>4             | DATA DI NASCITA<br>5 giorno mese anno |  | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA<br>6                   |
|                                                                            |                                         |                                   |                                       |  | PROVINCIA DI NASCITA<br>(sigla)<br>7                      |
|                                                                            |                                         |                                   |                                       |  | IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI<br>8 |
|                                                                            |                                         |                                   |                                       |  | 900,00                                                    |

Nella **sezione III del quadro K** al **rigo K4** vanno indicati solo i dati relativi all'acquisto delle attrezzature da giardino in quanto di importo superiore al limite minimo di € 258,23.

Non devono essere indicati nel quadro AC:

- i compensi erogati all'amministratore (in quanto soggetti a ritenuta vanno dichiarati nel modello 770);
- i consumi di energia elettrica;
- l'assicurazione dello stabile (in quanto l'importo è inferiore ad 258,23)





# MODELLO 730-1



## MODELLO 730-1 redditi 2015

Scheda per la scelta della destinazione  
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2016 al sostituto d'imposta, al C.A.F.  
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

### CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE  
(obbligatorio)

DATI  
ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

GIORNO

MESE

ANNO

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE  
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.  
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

### SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

|                                                                        |                                                  |                                                     |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| STATO                                                                  | CHIESA CATTOLICA                                 | UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE<br>DEL 7° GIORNO | ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA                                                      |
| CHIESA EVANGELICA VALDESE<br>(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) | CHIESA EVANGELICA LUTERANA<br>IN ITALIA          | UNIONE COMUNITA' EBRAICHE<br>ITALIANE               | SACRA ARCIDIOCESI<br>ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO<br>PER L'EUROPA MERIDIONALE |
| CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA                                            | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA<br>BATTISTA D'ITALIA | UNIONE BUDDHISTA ITALIANA                           | UNIONE INDUISTA ITALIANA                                                        |

### AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI  
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE  
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO  
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10. C. 1. LETT. A) DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA \_\_\_\_\_

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | |

## FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA \_\_\_\_\_

[illegible]

## FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA \_\_\_\_\_

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | |

## FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA \_\_\_\_\_

### SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOITE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA \_\_\_\_\_

**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE  
AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO  
UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE**

FIRMA \_\_\_\_\_

[illegible]

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

## PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA \_\_\_\_\_

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

## ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA .....

[illegible]

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

## CARATTERISTICHE GENERALI

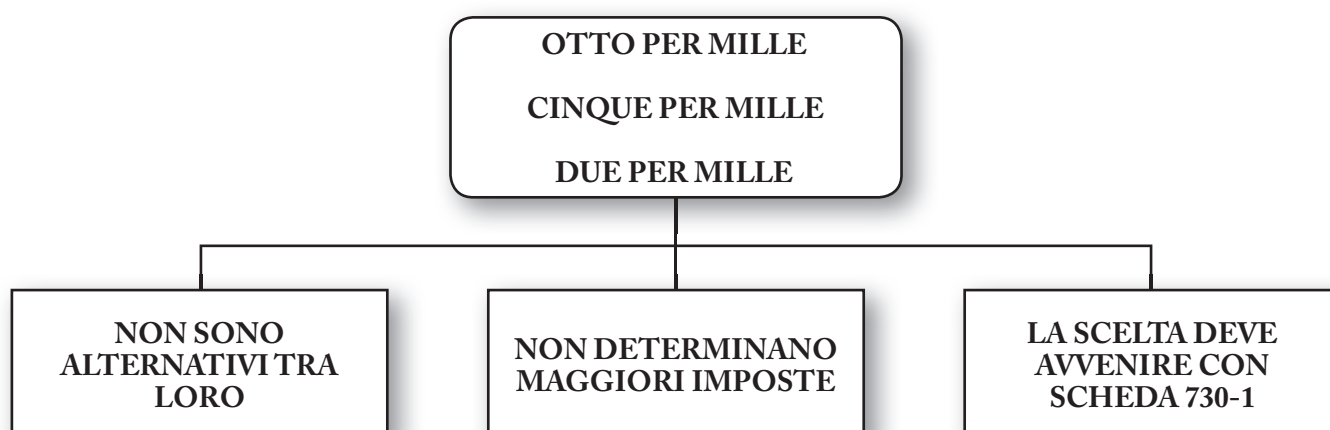
Il modello **730-1** consente al contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione di **esprimere la scelta** per la destinazione **dell'otto per mille del cinque per mille e del 2 per mille dell'Irpef**.

In particolare, il contribuente può destinare:

- l'**otto per mille** del gettito Irpef allo **Stato** oppure **ad una Istituzione religiosa**;
- il **cinque per mille** della propria Irpef a **determinate finalità**;
- il **due per mille Irpef** a favore di un **partito politico**, iscritto nella seconda sezione del Registro dei partiti politici;



- Il **due per mille Irpef** in favore di un'associazione culturale.



Il modello 730-1, da cui risulti l'opzione di devoluzione di parte dell'Irpef, deve essere presentato **integralmente** anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.



Anche i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione possono scegliere di destinare l'otto e/o il cinque per mille dell'Irpef, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica 2016 ovvero al modello Unico Persone fisiche 2016.

## Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

### SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

|                                                                        |                                                  |                                                     |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| STATO                                                                  | CHIESA CATTOLICA                                 | UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE<br>DEL 7° GIORNO | ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA                                                      |
| CHIESA EVANGELICA VALDESE<br>(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) | CHIESA EVANGELICA LUTERANA<br>IN ITALIA          | UNIONE COMUNITA' EBRAICHE<br>ITALIANE               | SACRA ARCIDIOCESI<br>ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO<br>PER L'EUROPA MERIDIONALE |
| CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA                                            | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA<br>BATTISTA D'ITALIA | UNIONE BUDDHISTA ITALIANA                           | UNIONE INDUISTA ITALIANA                                                        |

#### AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

L'otto per mille del gettito Irpef può essere, nello specifico, destinato:

- allo **Stato**, per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della **Chiesa Cattolica**;
- a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, gestiti sia direttamente che attraverso un ente appositamente costituito da parte **dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno**;
- a interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle **Assemblee di Dio in Italia**;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale, sia a diretta gestione della **Chiesa Evangelica Valdese**, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, che attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, gestiti direttamente dalla **Chiesa Evangelica Luterana** in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- a tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e in favore di interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione **dell'Unione delle Comunità ebraiche**;
- al mantenimento dei ministri di culto, realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri da parte della **Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale**;
- a interventi, sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri da parte della **Chiesa apostolica in Italia**;

- a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero da parte **dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia**;
- a interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da parte **dell'Unione Buddhista Italiana**;
- al sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente a favore anche di altri paesi da parte **dell'Unione Induista Italiana**.

La scelta deve essere operata mediante sottoscrizione di uno solo degli spazi dedicati alle Istituzioni beneficiarie.



In assenza della firma in uno dei riquadri, la ripartizione tra le **Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione** alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota non attribuita che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

## Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

### SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

FIRMA .....

**SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA**

FIRMA .....

**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

### AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

Il contribuente può destinare una **quota pari al cinque per mille** della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) **sostegno del volontariato** e delle **altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (O.N.L.U.S.) previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997; nonché delle **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale e in quelli regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 383/2000, e **delle associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 460/1997 (assistenza sociale sanitaria e socio sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica);
- b) finanziamento della **ricerca scientifica e dell'università**;
- c) finanziamento della **ricerca sanitaria**;
- d) finanziamento delle **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**;
- e) sostegno delle **attività sociali svolte dal comune di residenza**;
- f) sostegno alle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

In ognuna delle ipotesi contemplate, **ad eccezione** di quelle riferite ad attività sociali svolte dal comune (sub e)) e alle attività di tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (sub d)), il contribuente **ha facoltà** di indicare **il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef**.

L'elencazione completa dei soggetti ai quali può essere attribuito il cinque per mille dell'imposta è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Come per l'otto per mille, anche in tal caso l'opzione deve essere esercitata mediante apposizione della propria firma in uno solo dei riquadri del modello riferito alle finalità che si intendono finanziarie.

Qualora il contribuente non abbia espresso una specifica preferenza circa il soggetto beneficiario, ovvero nei casi in cui il codice fiscale sia errato o riferibile a soggetti non inclusi negli elenchi dell'Agenzia, le somme corrispondenti vengono **ripartite** nell'ambito della **medesima finalità** prescelta, in **proporzione** al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante indicazione del codice fiscale.

## Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef in favore dei partiti politici

### SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

| PARTITO POLITICO |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE           | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="margin-left: 20px;">FIRMA .....</div> |

#### AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

Il **contribuente può destinare una quota pari al due per mille** della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del D.L. 149/2013 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per **esprimere la scelta** a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il **contribuente deve apporre la propria firma** nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'ap-

posita casella il **codice del partito prescelto**. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.



L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della dichiarazione volontaria del due per mille dell'Irpef".

| <b>PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF</b> |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PARTITO POLITICO</b>                                                                                 | <b>CODICE</b> |
| Centro Democratico                                                                                      | A10           |
| Federazione dei Verdi                                                                                   | B30           |
| Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale                                                                  | C12           |
| Italia dei Valori                                                                                       | C31           |
| Lega Nord per l'Indipendenza della Padania                                                              | D13           |
| Movimento Associativo Italiani all'Estero                                                               | E14           |
| Movimento La Puglia in Più                                                                              | E32           |
| Movimento Politico Forza Italia                                                                         | F15           |
| Nuovo Centrodestra                                                                                      | H17           |
| Partito Autonomista Trentino Tirolese                                                                   | K18           |
| Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea                                                 | L19           |
| Partito Democratico                                                                                     | M20           |
| Partito Liberale Italiano                                                                               | N21           |
| Partito Socialista Italiano                                                                             | R22           |
| Popolari per l'Italia                                                                                   | S23           |
| Scelta Civica                                                                                           | T24           |
| Sinistra Ecologia Libertà                                                                               | U25           |
| Südtiroler Volkspartei                                                                                  | W26           |
| Union Valdôtaine                                                                                        | Y27           |
| Unione di Centro                                                                                        | Y29           |
| Unione per il Trentino                                                                                  | Z28           |





## Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef alle associazioni culturali

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta **FIRMARE** nello spazio sottostante)

| ASSOCIAZIONE CULTURALE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA .....                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indicare il codice fiscale del beneficiario | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

### AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) al comma 985 ha disposto per l'anno finanziario 2016, con riferimento al **precedente periodo d'imposta** (quindi per l'anno 2015) che ciascun contribuente possa destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di **un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma stabilisce inoltre che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, che doveva essere adottato entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (quindi entro il 30 gennaio 2016) devono essere stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell'apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale dell'associazione cui vuole destinare la quota del due per mille.



**La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.**

## Presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al **proprio sostituto d'imposta** deve contestualmente consegnare il **Mod. 730-1**, in **busta chiusa**. Può essere anche utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando: "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche qualora non abbia espresso nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, deve invece inserire le schede per destinare l'8 per mille, il 5 per mille e il 2 per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

I sostituti d'imposta che abbiano ricevuto le schede con evidenza della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef (modelli 730-1), devono provvedere a consegnare:

- ad **un ufficio postale**;
- o ad un **soggetto incaricato della trasmissione telematica**.

Dette **schede** devono essere contenute nell'apposita busta di cui all'Allegato 2 del provvedimento di approvazione del modello 730/2016 (prot. 7847/2016), debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, anch'essa sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.

In caso di consegna delle buste **ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica**, i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del provvedimento di approvazione del modello 730 (prot. 7847/2016) e delle relative istruzioni, nella quale **devono essere riportati i codici fiscali** dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.



**CONSEGNA  
AGLI  
INTERMEDIARI****ELENCO  
DEI SOGGETTI  
MOD. 730 E/O  
MOD. 730-1**

Pag. N.

| CODICE FISCALE |  | CODICE FISCALE |  | CODICE FISCALE |  |
|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 1              |  | 2              |  | 3              |  |
| 4              |  | 5              |  | 6              |  |
| 7              |  | 8              |  | 9              |  |
| 10             |  | 11             |  | 12             |  |
| 13             |  | 14             |  | 15             |  |
| 16             |  | 17             |  | 18             |  |
| 19             |  | 20             |  | 21             |  |
| 22             |  | 23             |  | 24             |  |
| 25             |  | 26             |  | 27             |  |
| 28             |  | 29             |  | 30             |  |
| 31             |  | 32             |  | 33             |  |
| 34             |  | 35             |  | 36             |  |
| 37             |  | 38             |  | 39             |  |
| 40             |  | 41             |  | 42             |  |
| 43             |  | 44             |  | 45             |  |
| 46             |  | 47             |  | 48             |  |
| 49             |  | 50             |  | 51             |  |
| 52             |  | 53             |  | 54             |  |
| 55             |  | 56             |  | 57             |  |
| 58             |  | 59             |  | 60             |  |
| 61             |  | 62             |  | 63             |  |
| 64             |  | 65             |  | 66             |  |
| 67             |  | 68             |  | 69             |  |
| 70             |  | 71             |  | 72             |  |
| 73             |  | 74             |  | 75             |  |
| 76             |  | 77             |  | 78             |  |
| 79             |  | 80             |  | 81             |  |
| 82             |  | 83             |  | 84             |  |
| 85             |  | 86             |  | 87             |  |

È fatto obbligo ai **soggetti incaricati della trasmissione telematica** di rilasciare al sostituto d'imposta **copia della bolla di consegna** contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello 730-1.

Nel caso diverso di consegna **delle buste ad un ufficio postale**, i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna, **senza indicare i codici fiscali** dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

### **Presentazione del modello 730 al CAF o ad un professionista incaricato**

I contribuenti che si avvalgono **dell'assistenza fiscale del CAF** o di un **professionista abilitato** sono tenuti a consegnare loro, **in busta chiusa**, la **scheda per la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef** (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.

Il **CAF o il professionista abilitato acquisiscono** le scelte e le trasmettono all'amministrazione finanziaria, riportandole nel campo **Messaggi del modello 730-3**, da consegnare al contribuente.

Nel caso del Modello 730 precompilato presentato direttamente, il contribuente deve compilare il Modello 730-1, anche senza esprimere alcuna scelta e lo presenta direttamente tramite il sito web dell'agenzia delle entrate.

# MODELLO 730-2

Il modello 730-2 certifica **l'avvenuta consegna della dichiarazione** (modello 730 e modello 730-1) da parte del contribuente.

Il provvedimento di approvazione del modello 730/2016 prevede **due versioni** del modello 730-2:

- **730-2 per il sostituto d'imposta;**
- **730-2 per il CAF e il professionista abilitato.**

## 730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

AGENZIA DELLE ENTRATE  
MOD. 730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA  
REDDITI 2015

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA  
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA  
CONTENENTE IL MOD. 730-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| SI DICHIARA CHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |
| COGNOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOME | CODICE FISCALE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |
| COGNOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOME | CODICE FISCALE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |
| HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... LA DICHIARAZIONE<br>MOD. 730/2016 PER I REDDITI 2015 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA<br>DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL<br>CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. |      |                |
| IL SOSTITUTO D'IMPOSTA<br>SI IMPEGNA A TRASMETTERE<br>LA DICHIARAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | FIRMA<br>..... |

Chi presenta la dichiarazione al **proprio sostituto d'imposta** deve consegnare:

- **il Mod. 730 già compilato;**
- **il Mod. 730-1, in busta chiusa.**

Il contribuente in questo caso **non deve esibire** la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale non deve verificare la correttezza del modello 730 compilato e la regolarità della documentazione di supporto.

Pertanto il **modello 730-2** dovrà semplicemente **attestare l'avvenuta consegna della dichiarazione modello 730 e della busta contenente il modello 730-1**, riportando i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, codice fiscale), ed eventualmente del coniuge in caso di dichiarazione congiunta, nonché **l'impegno alla trasmissione della dichiarazione**.

**730-2 PER IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO**

AGENZIA DELLE ENTRATE  
 MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O  
 PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO  
 REDDITI 2015

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA  
 DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA  
 CONTENENTE IL MOD 730-1

Modello 730 integrativo

|           |           |
|-----------|-----------|
| pagina n. | di pagine |
|-----------|-----------|

SI DICHIARA CHE

|         |      |                |
|---------|------|----------------|
| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
|         |      |                |
| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
|         |      |                |

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... LA DICHIARAZIONE  
 MOD. 730/2016 PER I REDDITI 2015, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL  
 CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI  
 RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE  
 DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A  
 TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON-  
 SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.  
 IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,

 SI IMPEGNA ☐

 NON SI IMPEGNA ☐

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE  
 ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

| TIPOLOGIA | ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI | IMPORTO |
|-----------|------------------------------|---------|
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O  
 DEL PROFESSIONISTA ABILITATO .....

FIRMA DEL CONTRIBUENTE .....



I contribuenti che si avvalgono **dell'assistenza fiscale del CAF** o di un **professionista abilitato** possono alternativamente:

- **consegnare il modello 730 già debitamente e correttamente compilato** (in tal caso non sono tenuti a corrispondere alcun compenso);
- **richiedere assistenza per la compilazione.**

Come evidenziato in precedenza, il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, anche la **scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef** (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.

In entrambe le circostanze il contribuente **deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per** verificare la **conformità** dei dati riportati nella dichiarazione.

Nel caso di sola consegna della dichiarazione modello 730 e del modello 730-1, il CAF o il professionista abilitato nel modello 730-2, oltre a certificare l'avvenuta consegna dei documenti da parte del contribuente, elenca i documenti da questi prodotti riferiti ai dati esposti nella dichiarazione.

Nell'ipotesi di prestazione di assistenza fiscale in favore del dichiarante, il soggetto incaricato, invece, **si impegna**, sulla base della documentazione ricevuta, **ad elaborare la dichiarazione** e a **trasmetterla** in via telematica all'Agenzia delle Entrate, previa verifica, tramite il responsabile dell'assistenza fiscale, della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti.

Se il contribuente ne fa espressa richiesta, il CAF o il professionista abilitato assumono l'**impegno** a tenere **informato** il contribuente su eventuali **comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla dichiarazione inoltrata.**



# IL MODELLO 730-3

Il modello 730-3 contiene il **prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata** con il risultato **contabile della dichiarazione**. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta. Si ricorda che, in caso di **assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), entro il **7 luglio** deve essere consegnata al contribuente cui è stata prestata assistenza una copia della dichiarazione **modello 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3**, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Anche nel caso di assistenza fiscale prestata dal **CAF o dal professionista abilitato** entro il **7 luglio** deve essere consegnata al contribuente cui è stata prestata assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.



Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le **eventuali variazioni intervenute** a seguito dei **controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato**.

Nella **prima parte del modello 730-3** devono essere riportati:

- i **dati identificativi** del CAF, del sostituto d'imposta e/o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale;
- i **dati del contribuente** e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta.

La **casella** deve essere barrata nel caso in cui il **soggetto che presta assistenza fiscale si assuma l'impegno** di informare il contribuente di **eventuali comunicazioni** dell'Agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione.

Nel caso di presentazione della **dichiarazione rettificativa o integrativa** deve essere barrata la relativa casella.



## MODELLO 730-3 redditi 2015 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

Modello N.

☐ 730 rettificativo

☐ 730 integrativo

☐ Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

☐ Comunicazione dati rettificati CAF o professionista

☐ Sostituto, CAF o professionista non delegato

| SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE                         |                |                                |                            |
| DICHIARANTE                                             |                |                                |                            |
| CONIUGE DICHIARANTE                                     |                |                                |                            |

Va indicato il **codice fiscale, il nome e cognome** (o la denominazione in caso di società) del soggetto che presta assistenza fiscale.

Va indicato il **codice fiscale, il cognome e il nome del soggetto dichiarante** e nel caso di **dichiarazione congiunta, il nome e cognome e il codice fiscale del coniuge**.

Va indicato il **numero d'iscrizione all'albo dei CAF**.

## RIEPILOGO DEI REDDITI

| RIEPILOGO DEI REDDITI |                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| 1                     | REDDITI DOMINICALI                                              | ,00                      | ,00                  |  |
| 2                     | REDDITI AGRARI                                                  | ,00                      | ,00                  |  |
| 3                     | REDDITI DEI FABBRICATI                                          | ,00                      | ,00                  |  |
| 4                     | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                       | ,00                      | ,00                  |  |
| 5                     | ALTRI REDDITI                                                   | ,00                      | ,00                  |  |
| 6                     | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                       | ,00                      | ,00                  |  |
| 7                     | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00                      | ,00                  |  |

Nella prima sezione del modello 730-3 vanno riportati **tutti i redditi conseguiti** dal contribuente **nell'anno 2015** i cui dati sono stati indicati nei rispettivi quadri di riferimento:

| REDDITI                                                         | QUADRO DI RIFERIMENTO |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Redditi dominicali                                              | QUADRO A              |
| Redditi agrari                                                  | QUADRO A              |
| Redditi dei fabbricati                                          | QUADRO B              |
| Redditi di lavoro dipendente e assimilati                       | QUADRO C              |
| Altri redditi                                                   | QUADRO D              |
| Imponibile cedolare secca                                       | QUADRO B              |
| Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggetto a Imu) | QUADRO B              |

Nella **determinazione dei redditi desumibili** dai vari quadri di riferimento, il soggetto che presta assistenza dovrà tenere conto di **alcuni elementi** per il **corretto calcolo del reddito complessivo** da assegnare a Irpef quali, ad **esempio, la quota di possesso ed il periodo di possesso**.

Confermate anche per quest'anno le modifiche introdotte nel modello 730/2014 quando era stato inserito **il rigo 7 "Reddito per abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)"**.

A decorrere **dall'anno 2012**, ai sensi **dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 23/2011** l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Nel caso in cui gli immobili **siano locati**, saranno assoggettati a IMU e alle imposte sui redditi secondo le ordinarie modalità (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva in caso di opzione alla cedolare secca). Anche per **l'anno 2015**, in generale, **non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze**; pertanto, **il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef**. I redditi dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non soggette a Imu saranno riportati dal soggetto che presta assistenza fiscale **nel rigo 7 del modello 730-3, e concorrono alla formazione del reddito complessivo**.

|   |                                                                 |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 7 | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00 | ,00 |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|

Tuttavia, per tali tipologie di redditi è prevista una **deduzione dal reddito complessivo** di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Tale deduzione sarà riportata **nel rigo 12** del modello 730-3, nella sezione relativa al calcolo del reddito imponibile e dell'imposta.

|    |                                                                   |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 12 | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00 | ,00 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel caso in cui **risulti dovuta l'Imu** per alcune particolari tipologie di **abitazioni principali e pertinenze per l'anno 2015** (ad esempio nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, "abitazioni di lusso"), non sono dovute Irpef e addizionali; in tali situazioni, i redditi dell'abitazione principale e delle pertinenze non concorrono al reddito complessivo e non spetta la relativa deduzione.

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà il reddito **al rigo 148** del modello 730-3:

|     |                                                             |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 148 | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) | ,00 | ,00 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|

Si ricorda, infine, che **dall'anno 2015 il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune** nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, **concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%**.

Per quanto riguarda **i terreni**, dovranno essere riportate nelle colonne 1 e 2 i redditi dei terreni che concorrono alla determinazione del reddito complessivo, in quanto **esenti da Imu**. In particolare si tratta di quei terreni:

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- a presenti concessi in comodato o affitto;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola e ricadenti in comuni classificati parzialmente montani secondo l'elenco predisposto dall'Istat;
- agricoli e non coltivati ubicati nei comuni classificati totalmente montani;
- agricoli e non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 448/2001.

## CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                             | ,00                      | ,00                  |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               | ,00                      | ,00                  |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                | ,00                      | ,00                  |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                              | ,00                      | ,00                  |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta | ,00                      | ,00                  |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                   | ,00                      | ,00                  |

### Rigo 11: REDDITO COMPLESSIVO

|    |                     |     |     |
|----|---------------------|-----|-----|
| 11 | REDDITO COMPLESSIVO | ,00 | ,00 |
|----|---------------------|-----|-----|

Al **rigo 11** va riportato **il reddito complessivo** del dichiarante (**colonna 1**) e il reddito complessivo del coniuge (**colonna 2**) nel caso di dichiarazione congiunta.

Il reddito complessivo da indicare nel **rigo 11** è pari alla somma degli importi dei **rigi da 1 a 5** e del **rigo**

7 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge).

$$\text{Rigo 11} = \text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3} + \text{rigo 4} + \text{rigo 5} + \text{rigo 7}$$



Nel caso di **reddito complessivo** pari a **zero** (rigo 11 del mod. 730-3), devono comunque essere compilati tutti i successivi righe del prospetto di liquidazione, sia nel modello 730 cartaceo consegnato al contribuente che nella fornitura trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

## Rigo 12: DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

|    |                                                                   |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 12 | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) | ,00 | ,00 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 12** (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) devono essere indicate la deduzione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze non soggette a Imu. Per tali tipologie di redditi è prevista una **deduzione dal reddito complessivo** di un importo pari all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

## Rigo 13: ONERI DEDUCIBILI

|    |                  |     |     |
|----|------------------|-----|-----|
| 13 | ONERI DEDUCIBILI | ,00 | ,00 |
|----|------------------|-----|-----|

Alle colonne 1 e/o 2 **del rigo 13** vanno riportate le somme **degli oneri deducibili** dichiarati rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge:

- nella **Sezione II del quadro E, righe da E21 a E32**;
- l'**ammontare del contributo di solidarietà** riportato nel **rigo 102** del modello 730-3 (ovvero nel **rigo 122** per il coniuge).

## Rigo 14: REDDITO IMPONIBILE

|    |                    |     |     |
|----|--------------------|-----|-----|
| 14 | REDDITO IMPONIBILE | ,00 | ,00 |
|----|--------------------|-----|-----|

Al **rigo 14** va indicato il reddito imponibile pari alla **differenza** tra **il reddito complessivo**, **la deduzione per abitazione principale** e **gli oneri deducibili**:

$$\text{rigo 14} = \text{rigo 11} - \text{rigo 12} - \text{rigo 13}$$

Se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero.

## Rigo 15: COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA

|    |                                                                                 |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 15 | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenute a titolo d'imposta | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Al rigo 15 va riportato l'importo dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche assoggettate a ritenute a titolo d'imposta.

## Rigo 16: IMPOSTA LORDA

|    |               |     |     |
|----|---------------|-----|-----|
| 16 | IMPOSTA LORDA | ,00 | ,00 |
|----|---------------|-----|-----|

Se non sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 codice 7), l'imposta lorda da indicare al rigo 16 viene determinata applicando al reddito imponibile l'aliquota prevista a seconda dello scaglione di reddito, secondo la tabella sotto riportata:

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

| REDDITO (per scaglioni) |           |               |           | ALIQUOTA<br>(per scaglioni) | IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI<br>COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |   |                     |           |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------|
|                         |           | fino a euro   | 15.000,00 | 23                          | 23% sull'intero importo                                          |   |                     |           |
| oltre euro              | 15.000,00 | e fino a euro | 28.000,00 | 27                          | 3.450,00                                                         | + | 27% parte eccedente | 15.000,00 |
| oltre euro              | 28.000,00 | e fino a euro | 55.000,00 | 38                          | 6.960,00                                                         | + | 38% parte eccedente | 28.000,00 |
| oltre euro              | 55.000,00 | e fino a euro | 75.000,00 | 41                          | 17.220,00                                                        | + | 41% parte eccedente | 55.000,00 |
|                         |           | oltre a euro  | 75.000,00 | 43                          | 25.420,00                                                        | + | 43% parte eccedente | 75.000,00 |

### IMPOSTA LORDA E COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenute a titolo d'imposta (importi superiori a 7.500 euro ma inferiori a 20.658,28 euro), l'imposta lorda di cui al rigo 16 deve essere così calcolata:

- sommare al rigo 14, colonne 1 e/o 2 (Reddito imponibile) del mod. 730-3, l'importo indicato al rigo 15 (compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenute a titolo d'imposta);
- calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'Irpef;
- calcolare sull'importo di cui al rigo 15 l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'Irpef;
- **sottrarre** dall'imposta lorda calcolata al punto b) quella calcolata al punto c).

Il risultato di tale differenza dovrà essere riportato al rigo 16 del modello 730-3.



## CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA |                                                                                       | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 21                                     | Detrazione per coniuge a carico                                                       | ,00           | ,00       |
| 22                                     | Detrazione per figli a carico                                                         | ,00           | ,00       |
| 23                                     | Ulteriore detrazione per figli a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 24                                     | Detrazione per altri familiari a carico                                               | ,00           | ,00       |
| 25                                     | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                           | ,00           | ,00       |
| 26                                     | Detrazione per redditi di pensione                                                    | ,00           | ,00       |
| 27                                     | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi       | ,00           | ,00       |
| 28                                     | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                               | ,00           | ,00       |
| 29                                     | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio                   | ,00           | ,00       |
| 30                                     | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                        | ,00           | ,00       |
| 31                                     | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                               | ,00           | ,00       |
| 32                                     | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00           | ,00       |
| 33                                     | Altre detrazioni d'imposta                                                            | ,00           | ,00       |
| 41                                     | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                                  | ,00           | ,00       |
| 42                                     | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                                   | ,00           | ,00       |
| 43                                     | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                              | ,00           | ,00       |
| 44                                     | Credito d'imposta per mediazioni                                                      | ,00           | ,00       |
| 45                                     | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato                                        | ,00           | ,00       |
| 48                                     | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                                 | ,00           | ,00       |

La sezione “**Calcolo delle detrazioni e crediti d'imposta**” è dedicata all'indicazione dell'ammontare delle detrazioni e dei crediti d'imposta da sottrarre all'imposta lorda del contribuente e del coniuge, nel caso di presentazione della dichiarazione congiunta.

## Rigo 21: DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

|    |                                 |     |     |
|----|---------------------------------|-----|-----|
| 21 | Detrazione per coniuge a carico | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------|-----|-----|

L'art. 12, comma 1, lettera a) del Tuir prevede per il coniuge a carico una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro, decrescente all'aumentare del reddito.

Il reddito di riferimento per il calcolo della detrazione è rappresentato dal reddito complessivo diminuito del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze.

Al reddito complessivo deve essere aggiunto il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca; tale importo (reddito complessivo aumentato del reddito da assoggettare a cedolare secca) è quello riportato nel rigo 137 del modello 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.

L'importo della detrazione determinata deve essere riportata nel rigo 21 del modello 730-3.

Si riporta la tabella allegata alle istruzioni alla compilazione del modello 730.

*Per ulteriori approfondimenti, si veda il capitolo dei familiari a carico.*

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

| REDDITO COMPLESSIVO <sup>(1)</sup> | IMPORTO DETRAZIONE (EURO)                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| non superiore a euro 15.000        | $800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ <sup>(2) (3)</sup> |
| da euro 15.001 a euro 29.000       | 690                                                                               |
| da euro 29.001 a euro 29.200       | 700                                                                               |
| da euro 29.201 a euro 34.700       | 710                                                                               |
| da euro 34.701 a euro 35.000       | 720                                                                               |
| da euro 35.001 a euro 35.100       | 710                                                                               |
| da euro 35.101 a euro 35.200       | 700                                                                               |
| da euro 35.201 a euro 40.000       | 690                                                                               |
| da euro 40.001 a euro 80.000       | $690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$                 |
| oltre euro 80.000                  | 0                                                                                 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

## Rigo 22: DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

|    |                               |     |     |
|----|-------------------------------|-----|-----|
| 22 | Detrazione per figli a carico | ,00 | ,00 |
|----|-------------------------------|-----|-----|

L'art. 12 del Tuir prevede per ciascun figlio una **detrazione teorica di 950 euro**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, le stesse detrazioni sono aumentate di **200 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche, in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione teorica deve essere rapportata al **numero di mesi a carico** (casella "*mesi a carico*" presente nel prospetto dei familiari a carico) e alla **percentuale di spettanza** (casella "*percentuale*" presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100,50 o zero.

Il reddito di riferimento per il calcolo della detrazione è rappresentato **dal reddito complessivo diminuito del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze**.

Al **reddito complessivo** deve essere aggiunto il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca; tale importo (reddito complessivo aumentato del reddito da assoggettare a cedolare secca) è quello riportato

nel **rigo 137** del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

L'importo della detrazione determinata deve essere riportata nel **rigo 22** del **modello 730-3**.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

| N. FIGLI | ETÀ FIGLI                  | IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO<br>(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)                                                                                   |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | età inferiore a 3 anni     | $1220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$                                                                                                                    |
|          | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$                                                                                                                     |
| 2        | età inferiore a 3 anni     | $1220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$                                                                                                                  |
|          | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$                                                                                                                   |
| 3        | età inferiore a 3 anni     | $1220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$                                                                                                                  |
|          | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$                                                                                                                   |
| 4        | età inferiore a 3 anni     | $1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$                                                                                                                 |
|          | età non inferiore a 3 anni | $1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$                                                                                                                 |
| 5        | età inferiore a 3 anni     | $1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$                                                                                                                 |
|          | età non inferiore a 3 anni | $1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$                                                                                                                 |
| oltre 5  |                            | L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°.<br>Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età). |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con **disabilità**.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

*Per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo dei familiari a carico.*

## Rigo 23: ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

|    |                                         |  |     |     |
|----|-----------------------------------------|--|-----|-----|
| 23 | Ulteriore detrazione per figli a carico |  | ,00 | ,00 |
|----|-----------------------------------------|--|-----|-----|

Per i contribuenti con **almeno 4 figli spetta** un'ulteriore **detrazione di 1.200 euro**.

Qualora risulti compilata la casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli" nel prospetto dei familiari a carico, l'ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta se risultano verificate le seguenti **due condizioni**:

- 1) nel prospetto dei familiari a carico è indicato un numero di figli a carico superiore a tre;
- 2) la detrazione spetta solo se risultano fruibili le ordinarie detrazioni per figli a carico; pertanto, la detrazione spetta se il reddito complessivo (al netto del reddito per abitazione principale e relative pertinenze) del contribuente aumentato del reddito dei fabbricati da assoggettare a cedolare secca (somma riportata nel rigo 137 del modello 730-3), risulti inferiore all'ammontare di reddito previsto come condizione di fruibilità per l'ordinaria detrazione per figli a carico.

L'importo della detrazione spettante, da indicare **al rigo 23 del modello 730-3**, è pari al risultato della seguente operazione:

$$1.200 \times (\text{casella del prospetto familiari a carico} / 100)$$



Si ricorda, inoltre, che con riferimento a tale tipologia di detrazione è possibile recuperare l'importo eventualmente non utilizzato per incapienza d'imposta.

*Per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo dei familiari a carico.*

## Rigo 24: DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

|    |                                         |  |     |     |
|----|-----------------------------------------|--|-----|-----|
| 24 | Detrazione per altri familiari a carico |  | ,00 | ,00 |
|----|-----------------------------------------|--|-----|-----|

L'art. 12 del Tuir prevede per **ogni altro familiare a carico** (casella A barrata nei righi da 3 a 5 del prospetto dei familiari a carico) una **detrazione teorica pari a 750 euro** da rapportare al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica, in quanto l'importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente. Il reddito di riferimento per il calcolo della detrazione è rappresentato **dal reddito complessivo diminuito del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze**.

Al **reddito complessivo** deve essere aggiunto il reddito fondiario **assoggettato alla cedolare secca**; tale importo (reddito complessivo aumentato del reddito da assoggettare a cedolare secca) è quello riportato nel **rigo 137** del modello 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| $750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000} \quad (1)$ |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|

L'importo della detrazione determinata deve essere riportata nel **rigo 24 del modello 730-3**.

*Per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo dei familiari a carico.*

## Rigo 25: DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

|    |                                             |  |     |     |
|----|---------------------------------------------|--|-----|-----|
| 25 | Detrazione per redditi di lavoro dipendente |  | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------------------|--|-----|-----|

È prevista una detrazione per i contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati; tale detrazione deve essere **rapportata al periodo di lavoro dell'anno** e decresce al crescere del reddito complessivo. Al **reddito complessivo** (al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze) va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato **a cedolare secca**. Il reddito di riferimento per

il calcolo delle detrazioni è quello ricavabile nel rigo 137 del modello 730-3 "Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca sulle locazioni)".

**TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

| REDDITO COMPLESSIVO (1)           | IMPORTO DETRAZIONE (2)                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| non superiore a euro 8.000        | 1.880 (3)                                                               |
| compreso tra euro 8.001 e 28.000  | $978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$ |
| compreso tra euro 28.001 e 55.000 | $978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$         |
| oltre euro 55.000                 | 0                                                                       |

L'importo della detrazione determinata deve essere riportata nel **rigo 25** del **modello 730-3**.

*Per ulteriori approfondimenti, si veda il capitolo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro C).*

## Rigo 26: DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE

|           |                                    |     |     |
|-----------|------------------------------------|-----|-----|
| <b>26</b> | Detrazione per redditi di pensione | ,00 | ,00 |
|-----------|------------------------------------|-----|-----|

Il calcolo delle detrazioni per redditi da pensione, previste dall'art. 13 commi 3 e 4 Tuir, è distinto a seconda che il soggetto interessato abbia un'età inferiore o superiore a 75 anni (soggetto che alla data del 31 dicembre 2014 non abbia compiuto 75 anni e viceversa).

Al **reddito complessivo** (al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze) va aggiunto il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato **a cedolare secca**. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello ricavabile nel **rigo 137** del modello 730-3 "Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca sulle locazioni)".

**TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE**

| SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reddito complessivo (1)             | Importo detrazione (2)                                                   |
| non superiore a euro 7.500          | 1.725 (3)                                                                |
| compreso tra euro 7.501 e 15.000    | $1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$ |
| compreso tra euro 15.001 e 55.000   | $1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$        |
| oltre euro 55.000                   | 0                                                                        |

| SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Reddito complessivo (1)                    | Importo detrazione (2)                                            |
| non superiore a euro 7.750                 | 1.783 (3)                                                         |
| compreso tra euro 7.751 e 15.000           | $1.297 + \frac{486 (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$ |
| compreso tra euro 15.001 e 55.000          | $1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ |
| oltre euro 55.000                          | 0                                                                 |

L'importo della detrazione determinata deve essere riportata nel **rigo 26** del **modello 730-3**.

*Per ulteriori approfondimenti, si veda il capitolo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (quadro C)*

## Rigo 27: DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI

|           |                                                                                 |     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>27</b> | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00 | ,00 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Al **rigo 27** deve essere riportata la detrazione spettante per **le altre tipologie di reddito diverse** da quelle di lavoro dipendente; tale detrazione **non** deve essere rapportata al periodo di lavoro dell'anno, diminuisce all'ammontare del reddito complessivo e non è cumulabile con le altre detrazioni.

Al **reddito complessivo** (al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze) va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato **a cedolare secca**. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello ricavabile nel rigo 137 del modello 730-3 "Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca sulle locazioni)".

**TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5**

| REDDITO COMPLESSIVO (1)          | IMPORTO DETRAZIONE (2)                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| non superiore a euro 4.800       | 1.104                                                             |
| compreso tra euro 4.801 e 55.000 | $1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$ |
| oltre euro 55.000                | 0                                                                 |

L'importo della detrazione determinata deve essere riportata nel **rigo 27** del **modello 730-3**.

## Rigo 28: DETRAZIONE ONERI ED EROGAZIONI LIBERALI

|           |                                         |     |     |
|-----------|-----------------------------------------|-----|-----|
| <b>28</b> | Detrazione oneri ed erogazioni liberali | ,00 | ,00 |
|-----------|-----------------------------------------|-----|-----|

Al **rigo 28** del modello 730-3 deve essere riportato l'importo delle detrazioni spettanti per **oneri ed erogazioni liberali** di cui al quadro E sezione I, righe da E1 a E12.

Si ricorda che l'importo della detrazione è pari **al 19% delle spese** indicate nel quadro, a eccezione delle spese per:

- erogazioni liberali in favore delle Onlus;
  - erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici,
- per le quali **spetta la detrazione del 26%**.

## Rigo 29: DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

|    |                                                                     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 29 | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Al **rigo 29** del modello 730-3 deve essere riportato l'importo della detrazione spettante (**36% - 41% -50% -65%**) per **interventi di recupero del patrimonio edilizio indicate nella sezione III – A** del quadro E.

## Rigo 30: DETRAZIONE SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI

|    |                                                |     |     |
|----|------------------------------------------------|-----|-----|
| 30 | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati | ,00 | ,00 |
|----|------------------------------------------------|-----|-----|

Al **rigo 30** del modello 730-3 deve essere riportato l'importo della detrazione spettante (**50%**) per **spese di arredo di immobili ristrutturati indicati nella sezione III – C** del quadro E.

## Rigo 31: DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

|    |                                                         |     |     |
|----|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| 31 | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------------------------------|-----|-----|

Al **rigo 31** del modello 730-3 deve essere riportato l'importo della detrazione spettante (**55% - 65%**) per **spese per interventi di risparmio energetico indicati nella sezione IV** del quadro E.

## Rigo 32: DETRAZIONE PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

|    |                                                                                       |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 32 | Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Al **rigo 32** del modello 730-3 deve essere riportato l'importo della detrazione spettante per i canoni di locazione **indicati nella sezione V** del quadro E.

**L'importo della detrazione** varia a seconda delle caratteristiche dei contribuenti, della tipologia di contratto di locazione e del **reddito complessivo** (comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni).



TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

| RIGO | CODICE           | DETRAZIONE (*)                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E71  | 1<br>(colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |
|      | 2<br>(colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |
|      | 3<br>(colonna 1) | 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro                                                                                                                                                                     |
|      | 4<br>(colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul>       |
| E72  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |



È prevista la possibilità di recuperare l'importo della detrazione non utilizzata per incapienza d'imposta.

## Rigo 33: ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

|    |                            |  |     |     |
|----|----------------------------|--|-----|-----|
| 33 | Altre detrazioni d'imposta |  | ,00 | ,00 |
|----|----------------------------|--|-----|-----|

Al **rigo 33** del modello 730-3 deve essere riportato l'importo delle detrazioni spettanti per gli oneri **indicati nella sezione VI** del quadro E, quale la detrazione per le spese di mantenimento dei cani-guida, borse di studio erogate dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le donazioni all'ospedale Galliera di Genova, e la nuova detrazione relativa all'affitto di terreni agricoli per giovani agricoltori di età non inferiore a 35 anni.

## Rigo 41: CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

|    |                                                      |  |     |     |
|----|------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 41 | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa |  | ,00 | ,00 |
|----|------------------------------------------------------|--|-----|-----|

Il **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa** deve essere calcolato ed indicato al **rigo 41** solo se il contribuente ha compilato il **rigo G1 del quadro G**.

**L'utilizzo di tale credito** (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in **compensazione (rigo131)**.

È necessario procedere come segue:

- determinare l'ammontare del credito spettante:

$$\text{Credito d'imposta} = \text{rigo G1 col. 1} + \text{rigo G1 col. 2} - \text{rigo G1 col. 3}$$

Ricondurre a zero se il risultato è minore di zero;

- determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

$$\text{Rigo 16} - \text{rigo 21} - \text{rigo 22} - \text{rigo 23} - \text{rigo 24} - \text{rigo 25} - \text{rigo 26} - \text{rigo 27} - \text{rigo 28} - \text{rigo 29} - \text{rigo 30} - \text{rigo 31} - \text{rigo 32} - \text{rigo 33}$$

L'importo da indicare nel rigo 41 non può essere maggiore dell'imposta netta; l'eventuale eccedenza va riportata nel rigo 131 ed utilizzata in compensazione.

## Rigo 42: CREDITO D'IMPOSTA L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

|    |                                                     |  |     |     |
|----|-----------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 42 | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione |  | ,00 | ,00 |
|----|-----------------------------------------------------|--|-----|-----|

Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione deve essere calcolato e indicato nel rigo 42 solo se il contribuente ha compilato il rigo G7.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti e il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione (e indicata al rigo 132).

È necessario procedere come segue:

- determinare l'ammontare del credito spettante:

$$\text{Credito d'imposta} = \text{rigo G7 col. 1} - \text{rigo G7 col. 2}$$

Ricondurre a zero se il risultato è minore di zero;

- determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula,

$$\text{Rigo 16} - \text{rigo 21} - \text{rigo 22} - \text{rigo 23} - \text{rigo 24} - \text{rigo 25} - \text{rigo 26} - \text{rigo 27} - \text{rigo 28} - \text{rigo 29} - \text{rigo 30} - \text{rigo 31} - \text{rigo 32} - \text{rigo 33} - \text{rigo 41}$$

L'importo da indicare nel rigo 42 non può essere maggiore dell'imposta netta; l'eventuale eccedenza va riportata nel rigo 132 e utilizzata in compensazione.

## Rigo 43: CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

|    |                                                          |  |     |     |
|----|----------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 43 | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione |  | ,00 | ,00 |
|----|----------------------------------------------------------|--|-----|-----|

Il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione deve essere calcolato e indicato nel rigo 43 solo se il contribuente ha compilato il rigo G3.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione (rigo 134).

A tal fine è necessario procedere come segue:

- **determinare l'ammontare del credito spettante:**

$$\text{Credito d'imposta} = (\text{rigo G3 col. 4} + \text{rigo G3 col. 5} - \text{rigo G3 col. 6})$$

- determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} &\text{Rigo 16} - \text{rigo 21} - \text{rigo 22} - \text{rigo 23} - \text{rigo 24} - \text{rigo 25} - \text{rigo 26} - \text{rigo 27} - \text{rigo 28} - \text{rigo 29} - \text{rigo 30} \\ &\quad - \text{rigo 31} - \text{rigo 32} - \text{rigo 33} - \text{rigo 41} - \text{rigo 42} \end{aligned}$$

L'importo **da indicare nel rigo 43 non può essere maggiore** dell'imposta netta; l'eventuale **eccedenza** va riportata nel rigo 134 e utilizzata in compensazione.

## Rigo 44: CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI

|    |                                  |  |     |  |     |
|----|----------------------------------|--|-----|--|-----|
| 44 | Credito d'imposta per mediazioni |  | ,00 |  | ,00 |
|----|----------------------------------|--|-----|--|-----|

Il **credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione** deve essere calcolato e indicato **nel rigo 44** solo se il contribuente ha compilato il rigo G8.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e il credito d'imposta per il reintegro anticipazioni fondi pensione; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione (indicata al rigo 135).

A tal fine è necessario procedere come segue:

- **determinare l'ammontare del credito spettante:**

$$\text{Credito d'imposta} = \text{rigo G8 col. 1} - \text{rigo G8 col. 2}$$

Ricondurre a zero se il risultato è minore di zero;

- determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} &\text{Rigo 16} - \text{rigo 21} - \text{rigo 22} - \text{rigo 23} - \text{rigo 24} - \text{rigo 25} - \text{rigo 26} - \text{rigo 27} - \text{rigo 28} - \text{rigo 29} - \text{rigo 30} \\ &\quad - \text{rigo 31} - \text{rigo 32} - \text{rigo 33} - \text{rigo 41} - \text{rigo 42} - \text{rigo 43} \end{aligned}$$

L'importo **da indicare nel rigo 44 non può essere maggiore** dell'imposta netta; l'eventuale **eccedenza** va riportata nel rigo 135 ed utilizzata in compensazione.

## Rigo 45: CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

|    |                                                |  |     |  |     |
|----|------------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 45 | Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato |  | ,00 |  | ,00 |
|----|------------------------------------------------|--|-----|--|-----|

Il **credito d'imposta per negoziazione e arbitrato** deve essere calcolato ed indicato nel **rigo 45** solo se il contribuente ha compilato il **rigo G11**.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti e il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, il credito d'imposta per il reintegro anticipazioni fondi pensione e il credito d'imposta per mediazioni.

A tal fine è necessario procedere come segue:

a) determinare l'ammontare del credito spettante:

$$\text{Credito d'imposta} = \text{rigo G11 col. 1} + \text{rigo G11 col. 2}$$

ricondere a zero se il risultato è minore di zero.

b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} &\text{rigo 16} - \text{rigo 21} - \text{rigo 22} - \text{rigo 23} - \text{rigo 24} - \text{rigo 25} - \text{rigo 26} - \text{rigo 27} - \text{rigo 28} - \text{rigo 29} - \text{rigo 30} \\ &- \text{rigo 31} - \text{rigo 32} - \text{rigo 33} - \text{rigo 41} - \text{rigo 42} - \text{rigo 43} - \text{rigo 44} \end{aligned}$$

L'importo **da indicare al rigo 45 non può essere maggiore** dell'imposta netta.

## Rigo 48: TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

|    |                                       |     |     |
|----|---------------------------------------|-----|-----|
| 48 | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------------|-----|-----|

Va riportata **nel rigo 48 la somma** delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi precedenti.

## CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA

|                                                         |                                                                |                          |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 48                                                      | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                          | ,00                      | ,00                  |
| <b>CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA</b> |                                                                | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
| 51                                                      | IMPOSTA NETTA                                                  | ,00                      | ,00                  |
| 52                                                      | Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo           | ,00                      | ,00                  |
| 53                                                      | Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo  | ,00                      | ,00                  |
| 54                                                      | Credito d'imposta per imposte pagate all'estero                | ,00                      | ,00                  |
| 55                                                      | Credito d'imposta per erogazioni cultura                       | ,00                      | ,00                  |
| 57                                                      | Credito d'imposta per canoni non percepiti                     | ,00                      | ,00                  |
| 58                                                      | Credit residui per detrazioni incapienti                       | ,00                      | ,00                  |
| 59                                                      | RITENUTE                                                       | ,00                      | ,00                  |
| 60                                                      | DIFFERENZA                                                     | ,00                      | ,00                  |
| 61                                                      | ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | ,00                      | ,00                  |
| 62                                                      | ACCONTI VERSATI                                                | ,00                      | ,00                  |
| 63                                                      | Restituzione bonus fiscale e straordinario                     | ,00                      | ,00                  |
| 64                                                      | Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto              | ,00                      | ,00                  |
| 66                                                      | Bonus IRPEF spettante                                          | ,00                      | ,00                  |
| 67                                                      | Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione                      | ,00                      | ,00                  |
| 68                                                      | Restituzione Bonus IRPEF non spettante                         | ,00                      | ,00                  |

**Rigo 51: IMPOSTA NETTA**

|    |               |  |     |  |     |
|----|---------------|--|-----|--|-----|
| 51 | IMPOSTA NETTA |  | ,00 |  | ,00 |
|----|---------------|--|-----|--|-----|

Nel **rigo 51** deve essere indicata l'**imposta netta** pari alla differenza tra l'imposta lorda e le detrazioni ed i crediti d'imposta:

**Imposta netta rigo 51 = rigo 16 – rigo 48**  
**se il risultato è negativo riportare zero**

**Rigo 52: CREDITO D'IMPOSTA PER ALTRI IMMOBILI – SISMA ABRUZZO**

|    |                                                      |  |     |  |     |
|----|------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 52 | Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo |  | ,00 |  | ,00 |
|----|------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|

Nel **rigo 52** deve essere indicato il **credito d'imposta** spettante per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 per interventi di riparazione o **ricostruzione di altri immobili (diversi dall'abitazione principale)**; **tale credito** spetta nel limite **dell'imposta netta (rigo 51 mod. 730-3)**.

L'importo da indicare nel **rigo 52** viene determinato sulla base dei dati indicati nel **rigo G6 del quadro G**:

**Rata spettante = rigo G6 col. 5 / rigo G6 col. 4**

**Rigo 53: CREDITO D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – SISMA ABRUZZO**

|    |                                                               |  |     |  |     |
|----|---------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 53 | Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo |  | ,00 |  | ,00 |
|----|---------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|

Nel **rigo 53** deve essere indicato il **credito d'imposta** spettante per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 per interventi di riparazione o **ricostruzione di dell'abitazione principale o per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale**;

L'ammontare del credito d'imposta per abitazione principale che non trova capienza nell'imposta netta **genera un residuo** che può essere utilizzato nella successiva dichiarazione dei redditi (da indicare nel **rigo 133 del mod. 730-3**).

L'importo da indicare nel **rigo 53** viene determinato sulla base dei dati indicati nel **rigo G5 del quadro G**:

**Rata spettante = rigo G5 col. 3 / 20**

**Rigo 54: CREDITO D'IMPOSTA PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO**

|    |                                                 |  |     |  |     |
|----|-------------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 54 | Credito d'imposta per imposte pagate all'estero |  | ,00 |  | ,00 |
|----|-------------------------------------------------|--|-----|--|-----|

Per le **imposte pagate all'estero** è riconosciuto, ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, un credito d'imposta **fino a concorrenza della quota d'imposta lorda** italiana corrispondente **al rapporto tra il red-**

**redito prodotto all'estero e il reddito complessivo.** Il suddetto credito spetta nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero.

Al fine della verifica di tale limite, si deve tenere conto del credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e riferito allo stesso anno di produzione del reddito estero.

Pertanto, **per la determinazione del credito d'imposta** spettante è necessario:

- calcolare, per ogni **rigo G4** compilato, **l'ammontare massimo del credito d'imposta spettante**;
- per ogni **singolo anno** di produzione del reddito, ricondurre l'ammontare **massimo dei crediti d'imposta determinati** con riferimento ad ogni singolo rigo nel **limite dell'imposta netta**.

| SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO |                     |   |      |   |                |     |                                                   |     |                                            |
|-------------------------------------------|---------------------|---|------|---|----------------|-----|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| G4                                        | Codice Stato estero | 1 | Anno | 2 | Reddito estero | 3   | Imposta estera                                    | 4   | Reddito complessivo                        |
|                                           |                     |   |      |   |                | ,00 |                                                   | ,00 |                                            |
|                                           | Imposta lorda       | 6 |      |   | Imposta netta  | 7   | Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | 8   | di cui relativo allo Stato estero di col.1 |
|                                           |                     |   |      |   |                | ,00 |                                                   | ,00 |                                            |

Per ogni **rigo G4** compilato è necessario determinare **l'ammontare massimo del credito** d'imposta spettante calcolando **la quota di imposta lorda italiana** (corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo) diminuita del **credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni** (col. 9):

- se **nella colonna 2** (anno di produzione del reddito) del **rigo G4** è indicato **l'anno 2015**, il credito massimo spettante per il singolo rigo è costituito dal **minore importo** tra quanto indicato nella **colonna 4 (imposta estera)** del **rigo G4** e il risultato della **seguente operazione** (quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo):

$$\frac{\text{rigo G4, colonna 3}}{\text{rigo 11 modello 730-3}} * \text{rigo 16 modello 730-3}$$

- se **nella colonna 2** (anno di produzione del reddito) del **rigo G4** è indicato un anno diverso dal 2015, il **credito massimo spettante** per il singolo rigo è costituito dal **minore importo** tra quanto indicato **nella colonna 4 del rigo G4 (imposta estera)** e il risultato della seguente operazione (quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo, diminuita dell'importo di col. 9):

$$\left[ \frac{\text{rigo G4, colonna 3}}{\text{rigo G4, colonna 5}} * \text{G4, colonna 6} \right] - \text{G4, colonna 9}$$

Tale importo va ricondotto nei limiti dell'imposta netta (G4, colonna 7) al netto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (44, colonna 8).

## Rigo 55: CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI ALLA CULTURA

|    |                                          |  |     |     |
|----|------------------------------------------|--|-----|-----|
| 55 | Credito d'imposta per erogazioni cultura |  | ,00 | ,00 |
|----|------------------------------------------|--|-----|-----|

Nel **nuovo rigo 55** va indicato **il credito spettante per erogazioni liberali** alla cultura, pari al **65%** dell'importo indicato al **rigo G9**. Tale credito spetta nel limite del **15% del reddito imponibile** ed è utilizzabile in **tre quote annuali** di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli successivi e va indicata nel rigo 130.

**Rigo 57: CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI**

|    |                                            |  |     |  |     |
|----|--------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 57 | Credito d'imposta per canoni non percepiti |  | ,00 |  | ,00 |
|----|--------------------------------------------|--|-----|--|-----|

Nel **rigo 57** del modello 730-3 deve essere indicato il credito d'imposta spettante per canoni di locazione non percepiti, quale risulta dal **rigo G2 del quadro G**.

**Rigo 58: CREDITI RESIDUI PER DETRAZIONI INCAPIENTI**

|    |                                           |  |     |  |     |
|----|-------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 58 | Crediti residui per detrazioni incapienti |  | ,00 |  | ,00 |
|----|-------------------------------------------|--|-----|--|-----|

Dovrà essere riportato al **rigo 58** il risultato della seguente operazione:

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Rigo 58 = residuo rigo 23 + residuo rigo 32</b> |
|----------------------------------------------------|

pari all'importo che **non ha trovato capienza nell'imposta lorda** relativi all'ulteriore detrazione per **figli a carico e della detrazione per canoni di locazione**.

**Rigo 59: RITENUTE**

|    |          |  |     |  |     |
|----|----------|--|-----|--|-----|
| 59 | RITENUTE |  | ,00 |  | ,00 |
|----|----------|--|-----|--|-----|

Nel **rigo 59** colonna 1 e/o 2 deve essere riportata la somma delle ritenute indicate dal dichiarante e/o dal coniuge dichiarante:

- nel **rigo C9** del quadro C - Sezione III;
- nella **colonna 4** dei righi **da D1 a D5** del quadro D - Sezione I.



Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 codice "7"), alla **somma delle ritenute** non deve concorrere **l'importo della colonna 4 del rigo D4** per il quale è stato indicato nella colonna 1 il codice "7".

**Rigo 60: DIFFERENZA**

|    |            |  |     |  |     |
|----|------------|--|-----|--|-----|
| 60 | DIFFERENZA |  | ,00 |  | ,00 |
|----|------------|--|-----|--|-----|

Nella **determinazione del rigo differenza** si deve tener conto dell'eventuale importo:

- della ulteriore detrazione per figli a carico;
- della detrazione per canoni di locazione

che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Nel **rigo 60 alla col. 1** (dichiarante) e nella **col. 2** (coniuge) deve essere indicato il risultato della seguente operazione:



$$\text{Rigo 60} = \text{rigo 51} - \text{rigo 52} - \text{rigo 53} - \text{rigo 54} - \text{rigo 55} - \text{rigo 56} - \text{rigo 57}$$

Nella **colonna 3** va indicata la somma algebrica delle colonne 1 e 2.

## Rigo 61: ECCEDENZA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

|    |                                                                |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 61 | ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | ,00 | ,00 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 61** deve essere riportata l'**eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione relativa all'Irpef o all'imposta sostitutiva** (quadro RT).

In particolare, nella **colonna 1** relativa al dichiarante, va riportata **la somma algebrica** degli importi indicati nel modello del dichiarante; nella **colonna 2** relativa al coniuge, va riportata la somma algebrica degli importi indicati nel modello del coniuge dichiarante.

$$\text{Rigo 61} = (\text{F3 col. 1} - \text{F3 col. 2}) + (\text{F3 col. 3} - \text{F3 col. 4})$$

## Rigo 62: ACCONTI VERSATI

|    |                 |     |     |
|----|-----------------|-----|-----|
| 62 | ACCONTI VERSATI | ,00 | ,00 |
|----|-----------------|-----|-----|

Nel **rigo 62** devono essere riportati gli acconti Irpef versati nel 2014: si ricorda che il dichiarante e il coniuge dichiarante devono indicare distintamente, ciascuno nel proprio modello, gli acconti versati per il 2014.

Nella **colonna 1 del rigo 62** (colonna 2 per il coniuge) del modello 730-3 va riportato il risultato della seguente operazione:

$$\text{Acconto} = \text{rigo F1 col. 1} + \text{rigo F1 col. 2}$$

## Rigo 63: RESTITUZIONE BONUS FISCALE E STRAORDINARIO

|    |                                            |     |     |
|----|--------------------------------------------|-----|-----|
| 63 | Restituzione bonus fiscale e straordinario | ,00 | ,00 |
|----|--------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 63** del modello 730-3 deve essere riportato l'ammontare del Bonus Fiscale che deve essere restituito dal contribuente; tale importo è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne **1 e 2 del rigo F12 del quadro F**.

## Rigo 64: DETRAZIONI E CREDITI GIÀ RIMBORSATI DAL SOSTITUTO

|    |                                                   |     |     |
|----|---------------------------------------------------|-----|-----|
| 64 | Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------------------------|-----|-----|

Nel **nuovo rigo 64** devono essere riportate le detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda rimborsate dal sostituto d'imposta per l'anno 2015:

**Rigo 64 = rigo F11, col.1 + rigo F11 col. 2**

## Rigo 66: BONUS IRPEF SPETTANTE

|           |                       |     |     |
|-----------|-----------------------|-----|-----|
| <b>66</b> | Bonus IRPEF spettante | ,00 | ,00 |
|-----------|-----------------------|-----|-----|

Nel **nuovo rigo 66** va indicato il bonus irpef se effettivamente spettante.

L'importo spetta se il **reddito complessivo** indicato nel **rigo 11** sommato all'**imponibile cedolare secca** indicato nel **rigo 6** e **sottratto il reddito per abitazione principale e relative pertinenze** non soggette ad Imu indicato nel **rigo 7** è **inferiore o uguale ad euro 26.000**.

Se il bonus irpef non spetta il rigo non deve essere compilato.

## Rigo 67: BONUS IRPEF RICONOSCIUTO IN DICHIARAZIONE

|           |                                           |     |     |
|-----------|-------------------------------------------|-----|-----|
| <b>67</b> | Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione | ,00 | ,00 |
|-----------|-------------------------------------------|-----|-----|

Il **nuovo rigo 67** va compilato solo se il bonus irpef riconosciuto dal datore di lavoro è inferiore a quello spettante.

## Rigo 68: RESTITUZIONE BONUS IRPEF NON SPETTANTE

|           |                                        |     |     |
|-----------|----------------------------------------|-----|-----|
| <b>68</b> | Restituzione Bonus IRPEF non spettante | ,00 | ,00 |
|-----------|----------------------------------------|-----|-----|

Il **nuovo rigo 68** va compilato solo se il bonus irpef riconosciuto dal datore di lavoro è maggiore di quello spettante o totalmente non spettante; tale importo deve essere restituito.

## CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

| CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF |                                                                             | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>71</b>                                                | REDDITO IMPONIBILE                                                          | ,00                      | ,00                  |
| <b>72</b>                                                | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA                                      | ,00                      | ,00                  |
| <b>73</b>                                                | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE             | ,00                      | ,00                  |
| <b>74</b>                                                | ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE          | ,00                      | ,00                  |
| <b>75</b>                                                | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA                                       | ,00                      | ,00                  |
| <b>76</b>                                                | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA  | ,00                      | ,00                  |
| <b>77</b>                                                | ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE           | ,00                      | ,00                  |
| <b>78</b>                                                | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016                                 | ,00                      | ,00                  |
| <b>79</b>                                                | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE | ,00                      | ,00                  |

I **rigi dal 71 al 79** servono per il calcolo dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef dovuta dal contribuente ed eventualmente dal coniuge.

**Rigo 71: REDDITO IMPONIBILE**

|           |                    |  |     |     |
|-----------|--------------------|--|-----|-----|
| <b>71</b> | REDDITO IMPONIBILE |  | ,00 | ,00 |
|-----------|--------------------|--|-----|-----|

Il reddito imponibile è uguale al risultato della seguente operazione:

**Rigo 71 (colonna 1 e/o 2) = rigo 14**

ovvero pari al reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze e al netto degli oneri deducibili. Se il risultato è **negativo va indicato 0**.

**Rigo 72: ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA**

|           |                                        |  |     |     |
|-----------|----------------------------------------|--|-----|-----|
| <b>72</b> | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA |  | ,00 | ,00 |
|-----------|----------------------------------------|--|-----|-----|

Nel **rigo 72 colonna 1 e/o 2** va indicata l'addizionale regionale dovuta, in relazione al **domicilio fiscale** indicato dal contribuente nel frontespizio del modello 730, determinata applicando **all'importo del rigo 71**, colonna 1 e/o 2, le **aliquote previste dalle singole regioni e con le modalità dalle stesse stabilite**. La tabella che segue riporta per ogni singola regione l'aliquota (o le aliquote riferite ai diversi scaglioni di reddito) da applicare con le relative modalità ed eventuali agevolazioni.

| TABELLA ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2015 |           |                |                                                                              |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                                                     | COD. REG. | ALIQUOTA UNICA | SCAGLIONI DI REDDITO                                                         | ALIQUOTA | IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI | CASI PARTICOLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ABRUZZO                                                                          | 01        | 1,73%          | per qualunque reddito                                                        |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BASILICATA                                                                       | 02        |                | inferiore a 55.000 euro                                                      | 1,23%    | 1,23% sull'intero importo                                 | È prevista un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.<br>Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  |           |                | da 55.000 a 75.000 euro                                                      | 1,73%    | 676,50 + 1,73% sulla parte eccedente 54.999               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |           |                | oltre 75.000 euro                                                            | 2,33%    | 1022,50 + 2,33% sulla parte eccedente 75.000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BOLZANO                                                                          | 03        | 1,23%          | per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari |          |                                                           | A tutti i contribuenti spetta una deduzione di 20.000 euro.<br>Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 252 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.<br>Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti mentre non si tiene conto della citata deduzione di 20.000 euro. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. |
| CALABRIA                                                                         | 04        | 1,73%          | per qualunque reddito                                                        |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAMPANIA                                                                         | 05        | 2,03%          | per qualunque reddito                                                        |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EMILIA ROMAGNA                                                                   | 06        |                | fino a 15.000 euro                                                           | 1,33%    | 1,33% sull'intero importo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |           |                | da 15.001 a 28.000 euro                                                      | 1,93%    | 199,50 + 1,93% sulla parte eccedente 15.000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |           |                | da 28.001 a 55.000 euro                                                      | 2,03%    | 450,40 + 2,03% sulla parte eccedente 28.000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |           |                | oltre 55.001 a 75.000 euro                                                   | 2,23%    | 998,50 + 2,23% sulla parte eccedente 55.000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |           |                | oltre 75.000 euro                                                            | 2,33%    | 1.444,50 + 2,33 sulla parte eccedente 75.000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| REGIONE O<br>PROVINCIA AUTONOMA | COD.<br>REG. | ALIQUOTA<br>UNICA | SCAGLIONI DI REDDITO                | ALIQUOTA | IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI<br>COMPRESI NEGLI SCAGLIONI | CASI PARTICOLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRIULI VENEZIA GIULIA           | 07           |                   | fino a 15.000 euro                  | 0,70%    | 0,70% sull'intero importo                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 15.000 euro                   | 1,23%    | 1,23% sull'intero importo                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LAZIO                           | 08           |                   | Per redditi fino ad euro 35.000     |          |                                                              | <p>È prevista un'aliquota agevolata del 1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 35.000 euro.</p> <p>È prevista la stessa aliquota del 1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro.</p> <p>La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.</p> <p>È prevista la stessa aliquota del 1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro.</p> |
|                                 |              |                   | fino a 35.000 euro                  | 1,73%    | 1,73% sull'intero importo                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | Per redditi superiori a 35.000 euro |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | fino a 15.000 euro                  | 1,73%    | 1,73% sull'intero importo                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 15.000 euro                   | 3,33%    | 259,5+3,33% sulla parte eccedente 15.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIGURIA                         | 09           |                   | fino a 15.000 euro                  | 1,23%    | 1,23% sull'intero importo                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 15.001 a 28.000 euro             | 1,81%    | 184,50 + 1,81% sulla parte eccedente 15.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 28.001 a 55.000 euro             | 2,31%    | 419,80 + 2,31% sulla parte eccedente 28.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 55.001 a 75.000 euro          | 2,32%    | 1.043,5 + 2,32% sulla parte eccedente 55.000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 75.000 euro                   | 2,33%    | 1.507,5 + 2,33% sulla parte eccedente 75.000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LOMBARDIA                       | 10           |                   | fino a 15.000 euro                  | 1,23%    | 1,23% sull'intero importo                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 15.001 a 28.000 euro             | 1,58%    | 184,5+1,58% sulla parte eccedente 15.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 28.001 a 55.000 euro             | 1,72%    | 389,9+1,72% sulla parte eccedente 28.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 55.001 a 75.000 euro          | 1,73%    | 854,30 + 1,73% sulla parte eccedente 55.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 75.000 euro                   | 1,74%    | 1.200,30 + 1,74% sulla parte eccedente 75.000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MARCHE                          | 11           |                   | fino a 15.000 euro                  | 1,23%    | 1,23% sull'intero importo                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 15.001 a 28.000 euro             | 1,53%    | 184,5+1,53% sulla parte eccedente 15.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 28.001 a 55.000 euro             | 1,70%    | 383,4+1,70% sulla parte eccedente 28.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 55.001 a 75.000 euro             | 1,72%    | 842,4+1,72% sulla parte eccedente 55.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 75.000 euro                   | 1,73%    | 1.186,4+1,73% sulla parte eccedente 75.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MOLISE                          | 12           |                   | fino a 15.000 euro                  | 2,03%    | 2,03 % sull'intero importo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 15.001 a 28.000 euro             | 2,23%    | 304,5+2,23% sulla parte eccedente 15.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 28.001 a 55.000 euro             | 2,43%    | 594,4+2,43% sulla parte eccedente 28.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 55.001 a 75.000 euro             | 2,53%    | 1.250,5+2,53% sulla parte eccedente 55.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 75.000 euro                   | 2,63%    | 1.756,5+2,63% sulla parte eccedente 75.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PIEMONTE                        | 13           |                   | fino a 15.000 euro                  | 1,62%    | 1,62% sull'intero importo                                    | <p>Ai contribuenti spetta una detrazione d'imposta di 250 euro per ogni figlio a carico con disabilità, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.</p> <p>Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |              |                   | da 15.001 a 28.000 euro             | 2,13%    | 243+2,13% sulla parte eccedente 15.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 28.001 a 55.000 euro             | 2,75%    | 519,9+2,75% sulla parte eccedente 28.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | da 55.001 a 75.000 euro             | 3,32%    | 1.262,40 + 3,32% sulla parte eccedente 55.000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |              |                   | oltre 75.000 euro                   | 3,33%    | 1.926,40 + 3,33 sulla parte eccedente 75.000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## IL MODELLO 730-3

Calcolo delle addizionali regionale e comunale all'Irpef

| REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | COD. REG. | ALIQUOTA UNICA | SCAGLIONI DI REDDITO                                                         | ALIQUOTA | IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI | CASI PARTICOLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUGLIA                       | 14        |                | fino a 15.000 euro                                                           | 1,33%    | 1,33% sull'intero importo                                 | Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati.<br><br>La detrazione sopra descritta è aumentata di 375 euro per ogni figlio con disabilità                                                                                                                         |
|                              |           |                | da 15.001 a 28.000 euro                                                      | 1,43%    | 199,5+1,43 sulla parte eccedente 15.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | da 28.001 a 55.000 euro                                                      | 1,71%    | 385,4+1,71% sulla parte eccedente 28.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | da 55.001 a 75.000 euro                                                      | 1,72%    | 847,1+1,72% sulla parte eccedente 55.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | oltre 75.000 euro                                                            | 1,73%    | 1.191,1+1,73% sulla parte eccedente 75.000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SARDEGNA                     | 15        | 1,23%          | per qualunque reddito                                                        |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SICILIA                      | 16        | 1,73%          | per qualunque reddito                                                        |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOSCANA                      | 17        |                | fino a 15.000 euro                                                           | 1,42%    | 1,42% sull'intero importo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | da 15.001 a 28.000 euro                                                      | 1,43%    | 213+1,43% sulla parte eccedente 15.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | da 28.001 a 55.000 euro                                                      | 1,68%    | 398,9+1,68% sulla parte eccedente 28.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | da 55.001 a 75.000 euro                                                      | 1,72%    | 852,5+1,72% sulla parte eccedente 55.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | oltre 75.000 euro                                                            | 1,73%    | 1.196,5+1,73% sulla parte eccedente 75.000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TRENTO                       | 18        |                | per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari | 1,23%    | 1,23% sull'intero importo                                 | L'aliquota dell'Addizionale Regionale all'Irpef è ridotta a zero per i titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef non superiore a 15.000. I titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile superiore a 15.000 applicano l'aliquota del 1,23% sull'intero reddito imponibile.                                                                                                            |
| UMBRIA                       | 19        |                | fino a 15.000 euro                                                           | 1,23%    | 1,23% sull'intero importo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | da 15.001 a 28.000 euro                                                      | 1,63%    | 184,5+1,63% sulla parte eccedente 15.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | da 28.001 a 55.000 euro                                                      | 1,68%    | 396,4+1,68% sulla parte eccedente 28.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | da 55.001 a 75.000 euro                                                      | 1,73%    | 850+1,73% sulla parte eccedente 55.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |           |                | oltre 75.000 euro                                                            | 1,83%    | 1.196+1,83% sulla parte eccedente 75.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALLE D'AOSTA                | 20        | 1,23%          | per qualunque reddito                                                        |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VENETO                       | 21        | 1,23%          | per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari |          |                                                           | È prevista l'aliquota agevolata dello 0,9% per persone con disabilità con reddito imponibile non superiore a 45.000 euro e i contribuenti con un familiare con disabilità fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro. |

## Rigo 73: ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE

|    |                                                                 |  |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 73 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE |  | ,00 | ,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------|--|-----|-----|

Nel rigo 73 colonna 1 e/o 2 va riportato l'importo indicato dal dichiarante e/o dal coniuge dichiarante nel rigo C10 della Sez. III del quadro C del Mod. 730 e l'importo indicato nella colonna 2 del rigo F2 del quadro F.

**Rigo 74: ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE**

|           |                                                                    |     |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>74</b> | ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE | ,00 | ,00 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 74** colonna 1 e/o 2 va riportata l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalla precedente dichiarazione, data dalla seguente operazione:

$$\text{Rigo 74} = \text{F4 col. 2} - \text{F4 col. 3}$$



Il risultato di tale operazione può anche essere negativo

**Rigo 75: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA**

|           |                                       |     |     |
|-----------|---------------------------------------|-----|-----|
| <b>75</b> | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA | ,00 | ,00 |
|-----------|---------------------------------------|-----|-----|

L'**addizionale comunale** dovuta per l'anno d'imposta 2015 deve essere determinata con riferimento al **domicilio fiscale** indicato dal contribuente nel frontespizio del modello 730.

L'**addizionale comunale all'IRPEF** va calcolata applicando all'importo di **rigo 71** colonna 1 e/o 2 (**reddito imponibile**) le **aliquote deliberate dai Comuni** tenendo conto delle eventuali soglie di esenzione deliberate dai comuni stessi. L'importo così determinato deve essere riportato **nel rigo 75 colonna 1 e/o 2**. Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www.Finanze.gov.it". Se non è stata deliberata alcuna aliquota a livello comunale, l'addizionale comunale non è dovuta.

**Rigo 76: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA**

|           |                                                                            |     |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>76</b> | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA | ,00 | ,00 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 76** colonna 1 (e/o 2 per il coniuge) va riportato l'ammontare delle trattenute operate dal sostituto d'imposta, e/o versate in sede di assistenza fiscale con il modello 730/2015 e/o versati con il mod. F24 dal contribuente. A tal fine bisogna operare come segue:

$$\text{Rigo 76} = \text{rigo C11} + \text{rigo C12} + \text{F1 col. 3} + \text{F1 col. 4} + \text{F2 col. 3}$$

**Rigo 77: ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE**

|    |                                                                   |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 77 | ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE | ,00 | ,00 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Al **rigo 77 colonna 1** (e/o 2 per il coniuge) va riportato il risultato della seguente operazione:

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Rigo 77 = F4 col. 5 – F4 col. 6</b> |
|----------------------------------------|

Il risultato di tale operazione può anche essere negativo.

**Rigo 78: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016**

|    |                                             |     |     |
|----|---------------------------------------------|-----|-----|
| 78 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016 | ,00 | ,00 |
|----|---------------------------------------------|-----|-----|

L'**acconto per addizionale comunale** all'Irpef per il 2016 è dovuto nella misura del **30%** dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2015 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente **ha la residenza alla data del 1/01/2016**.

L'aliquota da applicare è sempre quella deliberata per l'anno di imposta precedente; l'acconto 2016 sarà calcolato applicando l'aliquota deliberata dal comune per il 2015:

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Rigo 78 = 30% (rigo 71 per aliquota addizionale comunale)</b> |
|------------------------------------------------------------------|

**Rigo 79: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE**

|    |                                                                             |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 79 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2016 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE | ,00 | ,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 79** (col. 1 per il dichiarante e col. 2 per il coniuge) deve essere riportato l'importo indicato dal contribuente nel rigo C13 del quadro C.

**CEDOLARE SECCA LOCAZIONI**

| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI |                                                                    | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 81                       | CEDOLARE SECCA DOVUTA                                              | ,00           | ,00       |
| 82                       | ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | ,00           | ,00       |
| 83                       | ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2015                         | ,00           | ,00       |

Nei **righi da 81 a 83** vanno riportati i dati relativi alla cedolare secca.



## Rigo 81: CEDOLARE SECCA DOVUTA

|    |                       |     |     |
|----|-----------------------|-----|-----|
| 81 | CEDOLARE SECCA DOVUTA | ,00 | ,00 |
|----|-----------------------|-----|-----|

Nel **rigo 81** va riportato l'ammontare complessivo dell'imposta da cedolare secca dovuta dal contribuente dichiarante (colonna 1) e dal coniuge (colonna 2).

**Rigo 81 (col. 1 dich. e col. 2 coniuge) modello 730-3 =  
Cedolare 21% + Cedolare 10%**

Le aliquote da applicare dipendono dalla tipologia di contratto stipulato:

- aliquota **10%** per i contratti stipulati a canone convenzionato;
- aliquota **21%** per tutti gli altri tipi di contratto.

In particolare, per calcolare l'importo da indicare nel rigo 81 del modello 730-3:

- **Cedolare 21% = Imponibile cedolare secca (rigo 6 modello 730-3) \* 21%** (aliquota ordinaria);
- **Cedolare 10 % = Imponibile cedolare secca (rigo 6 modello 730-3) \* 10%** (aliquota contratti a canone convenzionato).

## Rigo 82: ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

|    |                                                                    |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 82 | ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | ,00 | ,00 |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 82** va riportata l'eccedenza derivante dalla cedolare secca risultante dalla precedente dichiarazione, pari a:

**Rigo 82 = rigo F3 col. 5 - rigo F3 col. 6**

Il risultato di tale operazione può anche essere negativo.

## Rigo 83: ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2015

|    |                                            |     |     |
|----|--------------------------------------------|-----|-----|
| 83 | ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2015 | ,00 | ,00 |
|----|--------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 83** vanno indicati **gli acconti della cedolare secca versati per il 2015**.

Il rigo 83 col. 1 (col. 2 per il coniuge) deve essere uguale al risultato della seguente operazione:

**Rigo 83 = rigo F1 col. 5+ rigo F1 col. 6**

Se il risultato è negativo, va indicato 0.

## CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ |                                                           | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 84                        | BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                 | ,00           | ,00       |
| 85                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO                          | ,00           | ,00       |
| 86                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE | ,00           | ,00       |

Nei righi **da 84 a 86** vanno riportati i dati relativi al **contributo di solidarietà**.

### Rigo 84: BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

|    |                                           |     |     |
|----|-------------------------------------------|-----|-----|
| 84 | BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | ,00 | ,00 |
|----|-------------------------------------------|-----|-----|

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 138/2011 a carico dei contribuenti titolari di un reddito **complessivo superiore a 300.000** euro lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (al netto del contributo pensioni).

Le principali caratteristiche del contributo sono:

- il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo;
- il contributo è determinato in sede di dichiarazione;
- per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il contributo è determinato all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Nel **rigo 84** andrà indicata la base imponibile per la determinazione del contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2015, pari a:

- se l'importo indicato nel rigo C15, colonna 1 è minore o uguale ad euro 300.000 allora:

$$\text{Rigo 84} = \text{rigo 11} + \text{rigo C15 col. 2} - 300.000$$

- se l'importo indicato nel rigo C15, colonna 1 è maggiore ad euro 300.000 allora:

$$\text{Rigo 84} = \text{rigo 11} + \text{rigo C15 col. 2} - \text{rigo C15 col. 1}$$

### Rigo 85: CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ DOVUTO

|    |                                  |     |     |
|----|----------------------------------|-----|-----|
| 85 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO | ,00 | ,00 |
|----|----------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 85** va indicato il contributo di solidarietà dovuto, pari a:

$$\text{Rigo 85} = \text{rigo 84} * 3\%$$

## Rigo 86: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE

|    |                                                           |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 86 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE | ,00 | ,00 |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel **rigo 86** va indicato l'importo **del contributo di solidarietà** risultante dalla certificazione, indicato al **rigo C15 colonna 2 del quadro C**.

## LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                                                  | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | Importi da non versare |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                            |                                                  |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare |                        |
| 91                                         | IRPEF                                            |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    |
| 92                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      | 1                     | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    |
| 94                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 95                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 96                                         | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    |
| 97                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 99                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    |
| 100                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 101                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 102                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    |
| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE     |                                                  | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | Importi da non versare |
|                                            |                                                  |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare |                        |
| 111                                        | IRPEF                                            |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    |
| 112                                        | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                      | 1                     | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    |
| 113                                        | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                       |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    |
| 114                                        | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                    |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 115                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016          |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 116                                        | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA          |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    |
| 117                                        | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 119                                        | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                         |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    |
| 120                                        | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 121                                        | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 |                       |                          |         |                                               |                      |                        |
| 122                                        | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                        |                       |                          |         |                                               |                      | ,00                    |

Nelle sezioni relative alla **liquidazione delle imposte del dichiarante**, righe da **91 a 102** e liquidazione delle imposte **del coniuge**, righe da **111 a 122** (da compilare in caso di dichiarazione congiunta), devono essere riportati gli importi a **credito o a debito** divisi per **ciascuna imposta** (Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, cedolare secca) distinti per il dichiarante e per il coniuge.

## ISTRUZIONI GENERALI

In sede di **dichiarazione dei redditi**, e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il **versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta** se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il **limite di 12 euro**.

Pertanto, con **referimento alla singola imposta**:

- se **emerge un importo a debito inferiore o uguale a 12 euro**, lo stesso **non** dà luogo a versamento d'imposta, ma deve essere esposto nella corrispondente **colonna 6 "Importi da non versare"** presente nel prospetto di liquidazione;
- se emerge un importo **a credito inferiore o uguale a 12 euro**, lo stesso **non** dà luogo a rimborso, ma deve essere esposto nella corrispondente **colonna 2 "Importi non rimborsabili"** presente nel prospetto di liquidazione;
- se **emerge un importo a debito superiore a 12 euro**, lo stesso dà luogo a un'operazione di conguaglio da parte del sostituto d'imposta, e va esposto nella corrispondente **colonna 7 "Importi da trattenere / versare"** presente nel prospetto di liquidazione.
- se emerge **un importo a credito superiore a 12 euro**, lo stesso va esposto nella corrispondente **colonna 3 "Credito"** presente nel prospetto di liquidazione.

## LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE E QUADRO I

Se il contribuente **non ha compilato il quadro I**, il credito esposto nella colonna 3 "*Credito*" deve essere riportato anche nella colonna 5 "*di cui da rimborsare*";

Se il contribuente **ha compilato il quadro I**, il credito deve essere ripartito tra l'importo utilizzabile con il modello F24 per il pagamento dell'Imu o delle altre imposte (colonna 4 "*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24*"), e l'importo da rimborsare a cura del sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio (colonna 5 "*di cui da rimborsare*").

### Rigo 91 e 111: IRPEF

|            |       |              |              |              |              |              |              |     |
|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| <b>91</b>  | IRPEF | <sup>2</sup> | <sup>3</sup> | <sup>4</sup> | <sup>5</sup> | <sup>6</sup> | <sup>7</sup> |     |
|            |       |              | ,00          | ,00          | ,00          | ,00          | ,00          | ,00 |
| <b>111</b> | IRPEF | <sup>2</sup> | <sup>3</sup> | <sup>4</sup> | <sup>5</sup> | <sup>6</sup> | <sup>7</sup> |     |
|            |       |              | ,00          | ,00          | ,00          | ,00          | ,00          | ,00 |

Va riportato **al rigo 91** (dichiarante) e **111** (coniuge) il risultato della seguente operazione:

#### DICHIARANTE

**Rigo 91 = rigo 60 col. 1 - rigo 61 col. 1 - rigo 62 col. 1 + rigo 63 col. 1 + rigo 64 col. 1 - rigo 67 col. 1 + rigo 68 col. 1**

#### CONIUGE

**Rigo 111 = rigo 60 col. 2 - rigo 61 col. 2 - rigo 62 col. 2 + rigo 63 col. 2 + rigo 64 col. 2 - rigo 67 col. 2 + rigo 68 col. 2**

**Risultato positivo (DEBITO):**

- se l'importo è maggiore di 12 euro, va riportato l'importo nella **colonna 7** (*Importi da trattenere/versare*);
- se l'importo è **maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro**, tale importo va riportato nella **colonna 6** (*Importi da non versare*).

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE<br>DEL DICHIARANTE |       | Codice<br>Regione/<br>Comune | CREDITI                     |           |                                                  |                      | DEBITI                    |                               |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                               |       |                              | Importi non<br>rimborsabili | Credito   | di cui da utilizzare in<br>compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi<br>da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                            | IRPEF |                              | 2<br>0,00                   | 3<br>0,00 | 4<br>0,00                                        | 5<br>0,00            | 6<br>0,00                 | 7<br>0,00                     |

**Risultato negativo (CREDITO):**

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di 12 euro, riportare tale importo (in valore assoluto) nella **colonna 3** (*Credito*);
- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo (in valore assoluto) nella **colonna 2** (*Importi non rimborsabili*).

Nel caso di compilazione **del quadro I**, il credito deve essere ripartito tra l'importo utilizzabile con il mod. F24 per il pagamento dell'Imu o delle altre imposte (colonna 4 "di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24"), e l'importo da rimborsare a cura del sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio (colonna 5 "di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta").

**Rigo 92 e 112: ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF**

|     |                             |   |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| 92  | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Va riportato **nel rigo 92** (dichiarante) **e 112** (coniuge) il risultato della seguente operazione:

**DICHIARANTE**

**Rigo 92 = rigo 72 col. 1 – rigo 73 col. 1 - rigo 74 col. 1**

**CONIUGE**

**Rigo 112= rigo 72 col. 2 – rigo 73 col. 2 - rigo 74 col. 2**

**Risultato positivo (DEBITO):**

- se l'importo è maggiore di 12 euro, va riportato l'importo nella **colonna 7** (*Importi da trattenere/versare*);
- se l'importo è **maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro**, va riportato tale importo nella **colonna 6** (*Importi da non versare*).

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                             | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                             |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| <b>92</b>                                  | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 1                     | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |

**Risultato negativo (CREDITO):**

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di 12 euro, riportare tale importo (in valore assoluto) nella **colonna 3** (*Credito*);
- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo (in valore assoluto) nella **colonna 2** (*Importi non rimborsabili*).

Nel caso di compilazione **del quadro I**, il credito deve essere ripartito tra l'importo utilizzabile con il mod. F24 per il pagamento dell'IMU o delle altre imposte (colonna 4 "di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24"), e l'importo da rimborsare a cura del sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio (colonna 5 "di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta").

**Nella colonna 1 va riportato il "codice regione".**

**Rigo 93 e 113: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

|            |                            |  |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>93</b>  | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| <b>113</b> | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Va riportato **nel rigo 93** (dichiarante) **e 113** (coniuge) il risultato della seguente operazione:

**DICHIARANTE**

**Rigo 93 = rigo 75 col. 1 – rigo 76 col. 1 - rigo 77 col. 1**

**CONIUGE**

**Rigo 113= rigo 75 col. 2 – rigo 76 col. 2 - rigo 77 col. 2**

**Risultato positivo (DEBITO):**

- se l'importo è maggiore di 12 euro, va riportato l'importo nella **colonna 7** (*Importi da trattenere/versare*);
- se l'importo è **maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro**, va riportato tale importo nella **colonna 6** (*Importi da non versare*).

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE |                            | Codice Regione/Comune | CREDITI                  |         |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                            |                            |                       | Importi non rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 93                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                       | ,00                      | ,00     | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |

**Risultato negativo (CREDITO):**

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di 12 euro, riportare tale importo (in valore assoluto) nella **colonna 3** (*Credito*);
- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo (in valore assoluto) nella **colonna 2** (*Importi non rimborsabili*).

Nel caso di compilazione del quadro I, il credito deve essere ripartito tra l'importo utilizzabile con il mod. F24 per il pagamento dell'IMU o delle altre imposte (colonna 4 "di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24"), e l'importo da rimborsare a cura del sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio (colonna 5 "di cui da rimborsare").

**Righi 94/95 e 114/115: ACCONTI IRPEF 2016**

|     |                                         |     |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| 94  | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016           | ,00 |
| 95  | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016 | ,00 |
| 114 | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016           | ,00 |
| 115 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016 | ,00 |

La **principale novità riguardante il calcolo dell'importo** dovuto è rappresentata dall'incremento disposto dall'art. 11, commi da 18 a 20 del D.L. 76/2013 dell'acconto Irpef.

In base alla nuova disposizione per l'Irpef l'aumento della percentuale di computo è previsto a regime, pertanto anche per l'anno 2016 **l'acconto Irpef passa dal 99% al 100%**.

Non sono variare **le modalità di calcolo dell'acconto**, pertanto per la corretta determinazione **dell'acconto Irpef 2016**, bisogna tener conto:

- dell'importo indicato **nel rigo "differenza", rigo 60 del modello 730-3**:
  - non è dovuto alcun acconto Irpef se l'importo **del rigo 60 risulta essere inferiore ad 51,65 euro (52 euro)**;
  - l'importo da trattenere/versare sarà in un'unica soluzione **pari al 100% del rigo 60** se tale importo è superiore a 51,65 euro, ma inferiore a 257,52 euro;
  - Se l'importo indicato nel **rigo 60 risulta essere superiore a 257,52 euro** l'importo da trattenere/versare in duplice soluzione (**in due rate**):
    - **il 40% del 100% del rigo 60** nella retribuzione di luglio (primo acconto);
    - **il 60% del 100% del rigo 60** nella retribuzione di novembre (secondo acconto).



## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

|    |            |  |     |     |
|----|------------|--|-----|-----|
| 60 | DIFFERENZA |  | ,00 | ,00 |
|----|------------|--|-----|-----|

Se il **rigo 60 “Differenza”** è **positivo** per entrambi i coniugi, allora l’acconto se dovuto, deve essere imputato pro quota a ciascun contribuente;

se il **rigo 60** è **positivo** per un contribuente e **negativo** per l’altro, l’acconto se dovuto, deve essere imputato per intero al contribuente che presenta il rigo differenza con segno positivo.

## Righi 96 e 116: ACCONTO 20% REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

|    |                                         |  |     |     |
|----|-----------------------------------------|--|-----|-----|
| 96 | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA |  | ,00 | ,00 |
|----|-----------------------------------------|--|-----|-----|

|     |                                         |  |     |     |
|-----|-----------------------------------------|--|-----|-----|
| 116 | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA |  | ,00 | ,00 |
|-----|-----------------------------------------|--|-----|-----|

Il **rigo 96** (dichiarante) e **116** (coniuge) è riservato all’indicazione **dell’acconto del 20%** relativo ai **redditi soggetti a tassazione separata** indicati nella sezione II del quadro D.

Se l’importo dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata è maggiore di 12 euro, va riportato tale importo nella colonna 7 (“Importi da trattenere”) del rigo 96 del modello 730-3 se è riferito al dichiarante ovvero nella colonna 7 del rigo 116 del modello 730-3 se è riferito al coniuge.

Se l’importo dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella colonna 6 (“Importi da non versare”) del rigo 96 del modello 730-3 se è riferito al dichiarante ovvero nella colonna 6 del rigo 116 del modello 730-3 se è riferito al coniuge.

## Righi 97 e 117: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016

|    |                                   |  |  |     |
|----|-----------------------------------|--|--|-----|
| 97 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 |  |  | ,00 |
|----|-----------------------------------|--|--|-----|

|     |                                   |  |  |     |
|-----|-----------------------------------|--|--|-----|
| 117 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 |  |  | ,00 |
|-----|-----------------------------------|--|--|-----|

Nei **righi 97 e 117** va indicato l’acconto di addizionale comunale per il 2016 calcolato:

**Rigo 97: rigo 78 col. 1 – 79 col. 1**

**Rigo 117: rigo 78 col. 2 – 79 col. 2**

Se l’importo così determinato è superiore a 12 euro, tale importo deve essere riportato nella colonna 7 (“Importi da trattenere”). L’acconto non è dovuto se l’importo non è superiore a 12 euro e pertanto in tale caso la colonna 7 non deve essere compilata.

**Righi 99 e 119: CEDOLARE SECCA LOCAZIONI**

|     |                          |     |     |     |     |     |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 99  | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 119 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Va riportato al rigo 99 (dichiarante) e 119 (coniuge) il risultato della seguente operazione:

**DICHIARANTE**

**Rigo 99 = rigo 81 col. 1 - rigo 82 col. 1 - rigo 83 col. 1**

**CONIUGE**

**Rigo 119 = rigo 81 col. 2 - rigo 82 col. 2 - rigo 83 col. 2**

**Risultato positivo (DEBITO):**

- se l'importo è maggiore di 12 euro, va riportato l'importo nella **colonna 7** (*Importi da trattenere/versare*);
- se l'importo è **maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro**, va riportato tale importo nella **colonna 6** (*Importi da non versare*).

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE<br>DEL DICHIARANTE | Codice<br>Regione/<br>Comune | CREDITI                     |         |                                                  |                      | DEBITI                    |                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                               |                              | Importi non<br>rimborsabili | Credito | di cui da utilizzare in<br>compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi<br>da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 99                                            | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI     | ,00                         | ,00     | ,00                                              | ,00                  | ,00                       | ,00                           |

**Risultato negativo (CREDITO):**

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di 12 euro, riportare tale importo (in valore assoluto) nella **colonna 3** (*Credito*);
- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo (in valore assoluto) nella **colonna 2** (*Importi non rimborsabili*).

Nel caso di compilazione **del quadro I**, il credito deve essere ripartito tra l'importo utilizzabile con il mod. F24 per il pagamento dell'IMU o delle altre imposte (colonna 4 "di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24"), e l'importo da rimborsare a cura del sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio (colonna 5 "di cui da rimborsare").

**Righi 100/101 e 120/121: ACCONTI CEDOLARE SECCA**

|     |                                                  |     |
|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 100 | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           | ,00 |
| 101 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 | ,00 |
| 120 | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016           | ,00 |
| 121 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 | ,00 |

I **rigli 100/101 per il dichiarante e 120/121** per il coniuge sono deputati all'indicazione degli acconti per la cedolare secca per il 2016. L'acconto per l'anno d'imposta 2016 è dovuto nella misura del **95% del rigo 81** del modello 730-3.

In particolare:

- se l'importo di "Imposta Cedolare" **del rigo 81 è inferiore a 52 euro**, non è dovuto alcun acconto;
- se l'importo di "Imposta Cedolare" **è maggiore o uguale a 52 euro, ma inferiore ad 271,07 euro**, l'acconto è dovuto in **un'unica soluzione** sulla retribuzione di novembre;
- se invece la "Imposta Cedolare" **è maggiore** di 271,07 euro, l'acconto va ripartito **in due rate**:

Prima rata = 40% del 95% nella retribuzione di luglio;

Seconda rata = 60% del 95% a novembre.

## Righi 102 e 122: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

|     |                           |     |     |
|-----|---------------------------|-----|-----|
| 102 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | ,00 | ,00 |
|-----|---------------------------|-----|-----|

|     |                           |     |     |
|-----|---------------------------|-----|-----|
| 122 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | ,00 | ,00 |
|-----|---------------------------|-----|-----|

Nei **righi 102** per il dichiarante e **122** per il coniuge va indicato il contributo di solidarietà dovuto, pari a:

### DICHIARANTE

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>rigo 102 = rigo 85 col. 1 – rigo 86 col.1</b> |
|--------------------------------------------------|

### CONIUGE

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>rigo 122 = rigo 85 col. 2 – rigo 86 col. 2</b> |
|---------------------------------------------------|

Se l'importo è inferiore a 12 euro, va riportato nella colonna 6 "Importo da non versare"; se superiore a 12 euro, va indicato nella colonna 7 "Importi da trattenere a cura del sostituto".

## ALTRI DATI

| ALTRI DATI |                                                                                             | <sup>1</sup> DICHIARANTE | <sup>2</sup> CONIUGE      |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 130        | Residuo credito d'imposta per erogazione cultura                                            | ,00                      | ,00                       |              |
| 131        | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | ,00                      | ,00                       |              |
| 132        | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione  | ,00                      | ,00                       |              |
| 133        | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                       | ,00                      | ,00                       |              |
| 134        | Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                            | ,00                      | ,00                       |              |
| 135        | Residuo credito d'imposta per mediazioni                                                    | ,00                      | ,00                       |              |
| 136        | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)          | ,00                      | ,00                       |              |
| 137        | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)   | ,00                      | ,00                       |              |
| 138        | ACCONTO IRPEF 2016                                                                          |                          |                           |              |
|            | Reddito complessivo                                                                         | ,00                      | ,00                       |              |
| 139        | CASI PARTICOLARI                                                                            |                          |                           |              |
|            | Importo su cui calcolare l'acconto                                                          | ,00                      | ,00                       |              |
| 145        | Crediti per imposte pagate all'estero                                                       |                          |                           |              |
|            | DICHIARANTE                                                                                 | Anno                     | Totale credito utilizzato | Stato        |
|            |                                                                                             | <sup>1</sup>             | ,00                       | <sup>3</sup> |
| 146        | CONIUGE DICHIARANTE                                                                         |                          | ,00                       |              |
|            |                                                                                             |                          | ,00                       | <sup>5</sup> |
| 147        | Redditi fondiari non imponibili                                                             |                          | ,00                       | ,00          |
| 148        | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)                                 |                          | ,00                       | ,00          |
| 149        | Residuo deduzione somme restituite                                                          |                          | ,00                       | ,00          |
| 160        | Credito d'imposta per erogazione cultura                                                    |                          |                           |              |
|            | DICHIARANTE                                                                                 | Rata 2014                | <sup>1</sup>              | Rata 2015    |
|            |                                                                                             |                          | ,00                       | ,00          |
|            | CONIUGE DICHIARANTE                                                                         | Rata 2014                |                           | Rata 2015    |
|            |                                                                                             |                          | ,00                       | ,00          |

## Rigo 130: RESIDUO CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONE CULTURA

|     |                                                  |     |     |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|
| 130 | Residuo credito d'imposta per erogazione cultura | ,00 | ,00 |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|

Il **credito d'imposta** per erogazioni alla cultura deve essere calcolato ed indicato nel **rigo 55** solo se il contribuente ha compilato il **rigo G9**; l'eventuale eccedenza non utilizzata del credito può essere portata in compensazione ed indicata nel **rigo 130**.

## Rigo 131: RESIDUO CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

|     |                                                                                             |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 131 | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | ,00 | ,00 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Il **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa** deve essere calcolato e indicato al **rigo 41** solo se il contribuente ha compilato il **rigo G1** del quadro G.

**L'utilizzo di tale credito** (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo **aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti**; l'eventuale **eccedenza** non utilizzata può essere portata in **compensazione** e indicata al **rigo 131**.

## Rigo 132: RESIDUO CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

|     |                                                                                            |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 132 | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione | ,00 | ,00 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Il **credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione** deve essere calcolato e indicato al **rigo 42** solo se

il contribuente ha compilato il **rigo G7**. L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver **sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni** spettanti e il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e indicata al rigo 132).

### Rigo 133: RESIDUO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – SISMA ABRUZZO

|     |                                                                       |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 133 | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo | ,00 | ,00 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Il **credito d'imposta** spettante per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 per interventi di riparazione o **ricostruzione dell'abitazione principale o per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale** va calcolato e indicato nel rigo 53.

L'ammontare del credito d'imposta per abitazione principale che non trova capienza nell'imposta netta genera un **residuo** che può essere utilizzato nella successiva dichiarazione dei redditi e va **riportato nel rigo 133 del modello 730-3**.

### Rigo 134: RESIDUO CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI PENSIONE

|     |                                                                  |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 134 | Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione | ,00 | ,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Il **credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione** deve essere calcolato e **indicato nel rigo 43** solo se il contribuente ha compilato il **rigo G3**.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato **dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni** spettanti, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e **indicata nel rigo 134**.

### Rigo 135: RESIDUO CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI

|     |                                          |     |     |
|-----|------------------------------------------|-----|-----|
| 135 | Residuo credito d'imposta per mediazioni | ,00 | ,00 |
|-----|------------------------------------------|-----|-----|

Il **credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione** deve essere calcolato e **indicato nel rigo G44** solo se il contribuente ha compilato il rigo G8.

**L'utilizzo di tale credito** (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e il credito d'imposta per il reintegro anticipazioni fondi pensione; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e riportata **nel rigo 135**.

### Rigo 136: TOTALE SPESE SANITARIE RATEIZZATE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE (RIGHI E1, E2 e E3)

|     |                                                                                    |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 136 | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3) | ,00 | ,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Nel caso in cui siano state indicate **nella sezione I del quadro E**, nei **righi E1, E2, E3** spese sanitarie, al lordo della franchigia di **129,11 euro**, d'importo complessivo **eccedente 15.493,71 euro** ed è stata barrata l'apposita casella (opzione per la rateizzazione), allora nel **rigo 136** va esposto il totale delle spese sostenute nel 2013 oggetto di rateizzazione.

### Rigo 137: REDDITO DI RIFERIMENTO PER AGEVOLAZIONI FISCALI

|     |                                                                                           |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 137 | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni) | ,00 | ,00 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

L'importo da indicare nel **rigo 137** rappresenta il reddito di riferimento per la determinazione delle detrazioni quali quelle di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, altri redditi, familiari a carico e per canoni di locazione.

Il reddito di riferimento è rappresentato dal **reddito complessivo** (rigo 11) al **netto della deduzione per abitazione principale** (rigo 12) **aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca** (rigo 6).

### Rigo 138/139: ACCONTI IRPEF 2016 CASI PARTICOLARI

|     |                    |                                    |     |     |
|-----|--------------------|------------------------------------|-----|-----|
| 138 | ACCONTO IRPEF 2016 | Reddito complessivo                | ,00 | ,00 |
| 139 | CASI PARTICOLARI   | Importo su cui calcolare l'acconto | ,00 | ,00 |

Nei righi **138 e 139**, va riportato, nei casi particolari di determinazione dell'acconto Irpef 2015, **il reddito complessivo rideterminato (rigo 138) e l'importo su cui calcolare l'acconto (rigo 139)**.

I **casi particolari** in cui deve essere effettuata la rideterminazione dell'acconto Irpef 2016 sono:

- in presenza di redditi derivanti **dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del **20%**, **l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi**;
- in **presenza di redditi dei terreni**, l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP applicata per l'anno 2015;
- in **presenza di redditi dei fabbricati**, l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'**agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto**, per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati.

### Rigo 145/146: CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

|     |                                       | Anno                | Totale credito utilizzato | Stato | Credito utilizzato | Stato | Credito utilizzato |     |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-----|
| 145 | Crediti per imposte pagate all'estero | DICHIARANTE         | 1                         | ,00   | 3                  | ,00   | 5                  | ,00 |
| 146 |                                       | CONIUGE DICHIARANTE |                           | ,00   |                    | ,00   |                    | ,00 |

Chi presta l'assistenza fiscale, per ogni anno di **produzione del reddito estero** per il quale il contribuente ha richiesto di fruire del relativo credito d'imposta (rigo G4 compilato) deve indicare nel **rigo 145** del

mod. 730-3 per il dichiarante (o nel rigo 146 del mod. 730-3 per il coniuge) l'ammontare del credito riconosciuto, aumentato di quanto eventualmente utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e rilevabile **dalla colonna 8 del rigo G4**.

Nel caso in cui il credito riconosciuto sia pari a zero, ma risulti compilata la col. 8 del rigo G4, compilare comunque il rigo 145 (e/o 146) del mod. 730-3 riportandovi l'importo indicato nella col. 8 del rigo G4.

Nei righe **145** (per il dichiarante) e **146** (per il coniuge) deve essere indicato:

- nella **colonna 1 (Anno)** l'anno di produzione del reddito;
- nella **colonna 2 (Totale credito utilizzato)**, indipendentemente dallo Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto, l'ammontare del credito riconosciuto per il reddito prodotto all'estero con riferimento all'anno indicato nella col. 1, ed eventualmente aumentato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e rilevabile dalla col. 8 del rigo G4 (riferito allo stesso anno);
- nella **colonna 3 (e col. 5)**, il codice relativo allo Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito e per il quale è stato utilizzato il credito;
- nella **colonna 4 (e col. 6)** l'importo del credito riconosciuto con riferimento allo Stato di col. 3 (o col. 5), eventualmente aumentato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero e rilevabile dalla col. 9 del rigo G4 (relativo allo stesso anno).

## Rigo 147: REDDITI FONDIARI NON IMPONIBILI

## Rigo 148: REDDITO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE SOGGETTE AD IMU

|            |                                                             |  |     |     |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|
| <b>147</b> | Redditi fondiari non imponibili                             |  | ,00 | ,00 |  |
| <b>148</b> | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) |  | ,00 | ,00 |  |

Nei righe **147 e 148 del mod. 730-3** vanno indicati i redditi relativi all'abitazione principale (soggette a Imu) e ai fabbricati non locati situati in comuni diversi da quello in cui si trova l'abitazione principale, nonché il reddito dominicale dei terreni non affittati soggetti ad Imu. Tali redditi risultano **non imponibili** in quanto l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali. Gli importi indicati in questi righe possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali.



### ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'anno 2015, in generale, **non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze**, pertanto il **relativo reddito** concorre **alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef**.

I redditi **dell'abitazione principale e delle relative pertinenze** non soggette a IMU saranno riportati da chi presta assistenza fiscale **nel rigo 7 del modello 730-3 e concorrono alla formazione del reddito complessivo, e non vanno quindi indicati al rigo 148**.

Nel **caso invece in cui risulti dovuta l'Imu** per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze per l'anno 2015 (ad esempio nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, "abitazioni di lusso"), **non sono dovute Irpef e addizionali**; il reddito dell'abitazione principale **non concorre al reddito complessivo** e non spetta la relativa deduzione.

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà tale reddito **nel rigo 148**.



**IMMOBILI A USO ABITATIVO NON LOCATI**

Si ricorda infine che **dall'anno 2015** il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, **concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%; il chi presta assistenza fiscale riporterà al rigo 148 il restante 50% del reddito di tali immobili.**

**Rigo 149: RESIDUO DEDUZIONE SOMME RESTITUITE**

|     |                                    |  |     |     |
|-----|------------------------------------|--|-----|-----|
| 149 | Residuo deduzione somme restituite |  | ,00 | ,00 |
|-----|------------------------------------|--|-----|-----|

Nel **rigo 149** va riportato l'importo residuo relativo alle somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2015 sono state restituite all'ente che le ha erogate.

L'ammontare, in tutto o in parte, **non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione** può essere portato in deduzione dal **reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi** (indicandoli al **rigo 149 del modello 730-3**); in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE**

| IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|
|                                                           | RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN                                                                                                                                                                                                                                                                      | RATE | SALDO E PRIMO ACCONTO | SECONDO O UNICO ACCONTO |
| 161                                                       | IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre<br>Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto |      | 1<br>,00              | 2<br>,00                |
| 162                                                       | IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto).<br>Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre.<br>Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245                                                                                                                 |      | ,00                   | ,00                     |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                       | CREDITO                 |
| 163                                                       | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)                                                                                                                                                                                                  |      |                       | ,00                     |
| 164                                                       | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       | ,00                     |



Sono presenti i due nuovi **righi 162 e 164**, da compilare nel caso di presentazione del modello 730 da parte di un contribuente privo di sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli. L'eventuale debito della dichiarazione dovrà essere versato con modello F24, mentre l'eventuale credito sarà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

## RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

| RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN | RATE | SALDO E PRIMO ACCONTO | SECONDO O UNICO ACCONTO |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|

Nella **casella** deve essere indicato il numero delle rate desumibili dal quadro F, **rigo F6 colonna 7** in cui il dichiarante ha scelto di effettuare i versamenti.

**Rigo F6 colonna 7**

Va indicato il numero **delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati)**, in cui si vuole frazionare il versamento delle somme eventualmente dovute:

- per **il 2015**: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per **il 2016**: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività, contributo di solidarietà.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli **interessi** dovuti per la rateazione, pari **allo 0,33 per cento mensile**.

**Righi 161/163: IMPORTO TRATTENUTO/RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA****Righi 162/164: IMPORTO DA VERSARE CON MODELLO F4 O RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>161</b> | IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre<br>Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto | <sup>1</sup> | <sup>2</sup> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,00          | ,00          |

|            |                                                                                                                                                     |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>163</b> | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati) |     |
|            |                                                                                                                                                     | ,00 |

Nei righi **161 e 163** deve essere riportato, rispettivamente, l'importo che sarà **trattenuto o rimborsato** dal datore di lavoro in sede di operazioni di conguaglio. A tal fine è necessario determinare il **saldo** della dichiarazione, costituito dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto di imposta, relativi al **dichiarante e al coniuge**.

Il saldo contabile della dichiarazione deve essere così determinato:

**Saldo complessivo = (dichiarante) rigo 91 col. 5 + rigo 92 col. 5 + rigo 93 col. 5 – rigo 91 col. 7 – rigo 92 col. 7 – rigo 93 col. 7 – rigo 94 col. 7 – rigo 96 col. 7 – rigo 97 col. 7 – rigo 98 col. 7 + rigo 99 col. 7 + rigo 99 col. 5 – rigo 100 col. 7 – rigo 102 col. 7 + (coniuge) rigo 111 col. 5 + rigo 112 col. 5 + rigo 113 col. 5 – rigo 111 col. 7 – rigo 112 col. 7 – rigo 113 col. 7 – rigo 114 col. 7 – rigo 116 col. 7 – rigo 117 col. 7 – rigo 118 col. 7 + rigo 119 col. 5 – rigo 119 col. 7 – rigo 120 col. 7 – rigo 122 col. 7**

Se il saldo complessivo come sopra determinato è **negativo**, esso costituisce l'**importo che dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro (o con modello F24 per i dipendenti senza sostituto)**; tale importo va riportato in valore assoluto nella **colonna 1 del rigo 161** (o nella **colonna 1 del rigo 162** nel caso di dipendenti senza sostituto).



Tale importo costituisce oggetto di rateizzazione da parte del sostituto nel caso di richiesta da parte del contribuente in sede di dichiarazione (col. 5 del rigo F6 compilato).

Se il **saldo complessivo è positivo**, esso costituisce l'importo che dovrà essere **rimborsato dal datore di lavoro (o dall'agenzia delle entrate)**; tale importo va riportato **nella colonna 2 del rigo 163** (o nella **colonna 2 del rigo 164** nel caso di dipendenti senza sostituto).

Nella **colonna 2 del rigo 161 e del rigo 162** va riportata la somma degli importi indicati nei righe 95 col. 7 e 115 col. 7, 101 e 121.



#### APPROFONDIMENTO Modello 730 senza sostituto

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, da quest'anno si è notevolmente ampliata la **platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730**: sono legittimati alla presentazione del **modello 730/2016** anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del 2013 **redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** - art. 50 comma 1 lettere a), b), c), c bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i), l) - e **che nel 2015 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio**.

Tali soggetti possono comunque presentare il modello 730 **sia in presenza di un risultato a debito che a credito**; dovranno presentare il modello 730 al CAF o a un professionista incaricato e barrare la casella "730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

### DICHIARAZIONE A DEBITO

Se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):

- **trasmette telematicamente la delega** di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (previa delega alla trasmissione del contribuente);
- in alternativa, **entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine** di pagamento, **consegna la delega** di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale;

Anche nel **modello 730-3/2015** è stata inserita la sezione **"IMPORTI DA VERSARE MODELLO F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)"** dove vengono riepilogati, per ciascuna imposta, codici tributo ed importo che il contribuente deve versare in caso di risultato contabile a debito della dichiarazione.

| IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO) |                                                                   |                                   |                             |                                  |                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| IMPORTI DA VERSARE – GIUGNO                                 |                                                                   |                                   | <sup>1</sup> CODICE TRIBUTO | <sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO | <sup>3</sup> CODICE REGIONE/COMUNE | <sup>4</sup> IMPORTO DA VERSARE |
| 231                                                         | IRPEF                                                             |                                   | 4001                        | 2015                             |                                    | ,00                             |
| 232                                                         | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                       |                                   | 3801                        | 2015                             |                                    | ,00                             |
| 233                                                         | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                        |                                   | 3844                        | 2015                             |                                    | ,00                             |
| 234                                                         | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016                                     |                                   | 4033                        | 2016                             |                                    | ,00                             |
| 235                                                         | ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA                                   |                                   | 4200                        | 2015                             |                                    | ,00                             |
| 236                                                         | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016                                 |                                   | 3843                        | 2016                             |                                    | ,00                             |
| 238                                                         | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                                          |                                   | 1842                        | 2015                             |                                    | ,00                             |
| 239                                                         | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016                            |                                   | 1840                        | 2016                             |                                    | ,00                             |
| 240                                                         | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                                        |                                   | 1683                        | 2015                             |                                    | ,00                             |
| 241                                                         | Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF       | 3801                        | 2015                             |                                    | ,00                             |
| 242                                                         |                                                                   | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF        | 3844                        | 2015                             |                                    | ,00                             |
| 243                                                         |                                                                   | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 | 3843                        | 2016                             |                                    | ,00                             |
| IMPORTI DA VERSARE – NOVEMBRE                               |                                                                   |                                   |                             |                                  |                                    |                                 |
| 244                                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016                           |                                   | 4034                        | 2016                             |                                    | ,00                             |
| 245                                                         | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016                  |                                   | 1841                        | 2016                             |                                    | ,00                             |

## DICHIARAZIONE A CREDITO

Se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso è accreditato su quel conto.



La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

- **per importi inferiori a 1.000 euro**, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;
- **per importi pari o superiori ad 1.000 euro**, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Gli eventuali crediti non superiori a 12 euro, non rimborsabili, saranno riportati nei righi da 191 a 198 del modello 730-3:

| DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24       |     |                                              |                                  |                                    |                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 |     | <sup>1</sup> CODICE TRIBUTO                  | <sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO | <sup>3</sup> CODICE REGIONE/COMUNE | <sup>4</sup> CREDITO (DA QUADRO I) | <sup>5</sup> DEBITI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
| DICHIARANTE                                    | 191 | IRPEF                                        | 4001                             | 2015                               |                                    | ,00                                                                   |
|                                                | 192 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                  | 3801                             | 2015                               |                                    | ,00                                                                   |
|                                                | 193 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                   | 3844                             | 2015                               |                                    | ,00                                                                   |
|                                                | 194 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                     | 1842                             | 2015                               |                                    | ,00                                                                   |
|                                                | 195 | SOLO MOD.730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA | 4200                             | 2015                               |                                    | ,00                                                                   |
|                                                | 197 | INTEGRATIVO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'       | 1683                             | 2015                               |                                    | ,00                                                                   |
|                                                | 198 | TOTALE                                       |                                  |                                    |                                    | ,00                                                                   |

e utilizzati dal contribuente in compensazione mediante modello F24 ovvero riportati nella successiva dichiarazione.

|     |                                                                                      |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 164 | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto) | ,00 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## MESSAGGI E SOTTOSCRIZIONI

Il CAF o il professionista abilitato o il sostituto d'imposta devono riportare eventuali messaggi relativi al modello 730 per ciascun contribuente.

Il modello 730-3 deve essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o dal professionista abilitato.



# MODELLO 730-4

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE  
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐ pagina n. di pagine  
integrativo dati sostituto errati ☐

|                |                                                                                 |                                |                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Sezione I      | <b>IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:</b>                                    |                                |                            |
|                | CODICE FISCALE                                                                  | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF |
|                | COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE                                                    | PROV. (SIGLA)                  | C.A.P.                     |
|                | INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO | NUMERO DI TELEFONO             | NUMERO DI FAX              |
|                | <b>COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:</b>                                         |                                |                            |
| CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE                                                  |                                |                            |
| COMUNE         | PROV. (SIGLA)                                                                   | C.A.P.                         |                            |
| INDIRIZZO      |                                                                                 |                                |                            |

**DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:**

Sezione II

| N° ORD.                                                                           | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COD. SEDE              |             |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|---------|--------|-----------------------------|-----|--|-----|-----|-----------------------------|-----|--|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|-----------------------------------------|-----|--|-----|-----|---------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|----------------------------------------|-----|--|-----|-----|----------------------------------------|-----|--|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|-----------------------------------------|-----|--|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----|-------------|
|                                                                                   |                | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Codice</th> <th style="width: 25%;">Dichiarante</th> <th style="width: 15%;">Codice</th> <th style="width: 25%;">Coniuge</th> <th style="width: 20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)</td> <td>Importo da rimborsare</td> <td>Importo da trattenerne</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table> | Codice                 | Dichiarante | Codice | Coniuge | Totale | IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | ,00 |  | ,00 | ,00 | PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | ,00 |  | ,00 | ,00 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE | ,00 |  | ,00 | ,00 | PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) |  | Importo da rimborsare | Importo da trattenerne | ,00 | Numero rate |
| Codice                                                                            | Dichiarante    | Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Coniuge                | Totale      |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE                                                       | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                                       | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                             | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                             | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                              | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                              | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016                                           | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016                                 | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA                                  | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2016                                    | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE                                            | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE                                            | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016                                  | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016                        | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE                                           | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) |                | Importo da rimborsare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo da trattenerne | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| N° ORD.                                                                           | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COD. SEDE              |             |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
|                                                                                   |                | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Codice</th> <th style="width: 25%;">Dichiarante</th> <th style="width: 15%;">Codice</th> <th style="width: 25%;">Coniuge</th> <th style="width: 20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE</td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)</td> <td>Importo da rimborsare</td> <td>Importo da trattenerne</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table> | Codice                 | Dichiarante | Codice | Coniuge | Totale | IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | ,00 |  | ,00 | ,00 | PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | ,00 |  | ,00 | ,00 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE | ,00 |  | ,00 | ,00 | PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016 | ,00 |  | ,00 | ,00 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE | ,00 |  | ,00 | ,00 | CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) |  | Importo da rimborsare | Importo da trattenerne | ,00 | Numero rate |
| Codice                                                                            | Dichiarante    | Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Coniuge                | Totale      |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE                                                       | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                                       | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                             | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                             | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                              | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                              | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016                                           | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016                                 | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA                                  | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2016                                    | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE                                            | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE                                            | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016                                  | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016                        | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE                                           | ,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00                    | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |
| CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) |                | Importo da rimborsare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo da trattenerne | ,00         |        |         |        |                             |     |  |     |     |                             |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                       |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                                      |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                   |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                        |     |  |     |     |                                                  |     |  |     |     |                                                            |     |  |     |     |                                         |     |  |     |     |                                                                                   |  |                       |                        |     |             |

|             |                                                                                             |      |                               |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------|
| Sezione III | TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE                                                                | ,00  | TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE  | ,00                 |
|             | FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE<br>DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO |      |                               | TOTALE CONTRIBUENTI |
|             | PER RICEVUTA                                                                                | DATA | FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA |                     |



Il modello **730-4** contiene la **comunicazione**, la **bolla di consegna** e la **ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta**, al fine di consentire allo stesso sostituto d'imposta di effettuazione le operazioni di conguaglio.

I CAF dipendenti ed i professionisti abilitati sono tenuti alla **trasmissione in via telematica** all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello 730/2016, nei modelli 730-4 e nella scheda relativa alle scelte dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

Come previsto dal **D.M. 63/2007**, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto in **via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (modello 730-4)**, provvede a:

- **fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione** delle comunicazioni (modello 730-4). L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi, i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
- rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, **entro dieci giorni dalla ricezione**, le comunicazioni (modello 730-4);
- fornire ai CAF, **entro quindici giorni** dalla ricezione delle comunicazioni (modello 730-4), **l'attestazione di disponibilità** dei dati ai sostituti d'imposta.

Il modello 730-4 si compone di 3 sezioni:

- La **sezione I**, riservata ai dati identificativi del CAF (o del professionista abilitato) e del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

# **AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2015**

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE  
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐

pagina n.

di pagine

integrativo dati sostituto errati ☐

|           |                                                                                 |                                |                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Sezione I | <b>IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:</b>                                    |                                |                            |
|           | CODICE FISCALE                                                                  | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF |
|           | COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE                                                    | PROV. (SIGLA)                  | C.A.P.                     |
|           | INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO | NUMERO DI TELEFONO             | NUMERO DI FAX              |
|           | <b>COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:</b>                                         |                                |                            |
|           | CODICE FISCALE                                                                  | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE |                            |
|           | COMUNE                                                                          | PROV. (SIGLA)                  | C.A.P.                     |
|           | INDIRIZZO                                                                       |                                |                            |

- la **sezione II**, che deve riportare il risultato contabile del modello 730 e deve essere utilizzato dal sostituto d'imposta per effettuare le operazioni di conguaglio:

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

|                                                                                   |                                                                                   |                       |                       |                       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Sezione II                                                                        | N° ORD.                                                                           | CODICE FISCALE        | COGNOME E NOME        |                       | COD. SEDE   |             |
|                                                                                   |                                                                                   |                       |                       |                       |             |             |
|                                                                                   |                                                                                   | Codice                | Dichiarante           | Codice                | Coniuge     | Totale      |
|                                                                                   | IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE                                                       |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                                       |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                             |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                             |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                              |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                              |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016                                           |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016                                 |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA                                  |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2016                                    |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE                                            |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE                                            |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016                                  |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016                        |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE                                           |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) | Importo da rimborsare | ,00                   | Importo da trattenere | ,00         | Numero rate |
|                                                                                   | N° ORD.                                                                           | CODICE FISCALE        | COGNOME E NOME        |                       | COD. SEDE   |             |
|                                                                                   |                                                                                   |                       |                       |                       |             |             |
|                                                                                   |                                                                                   | Codice                | Dichiarante           | Codice                | Coniuge     | Totale      |
|                                                                                   | IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE                                                       |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                                       |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
|                                                                                   | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                             |                       | ,00                   |                       | ,00         | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                             |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                              |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                              |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016                                           |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2016                                 |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA                                  |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2016                                    |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE                                            |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE                                            |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016                                  |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2016                        |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE                                           |                                                                                   | ,00                   |                       | ,00                   | ,00         |             |
| CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) | Importo da rimborsare                                                             | ,00                   | Importo da trattenere | ,00                   | Numero rate |             |

- la **sezione III**, che contiene il totale degli importi da trattenere o l'ammontare da rimborsare, oltre alla firma del responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o del professionista abilitato, la data per ricevuta e la firma del sostituto d'imposta.

|             |                                                                                             |      |                               |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----|
| Sezione III | TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE                                                                | ,00  | TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE  | ,00 |
|             | TOTALE CONTRIBUENTI                                                                         |      |                               |     |
|             | FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE<br>DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO |      |                               |     |
|             | PER RICEVUTA                                                                                | DATA | FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA |     |

Nel caso in cui si presenti la necessità di presentare un **modello 730 integrativo**, il contribuente deve **avvalersi necessariamente** di un CAF o di un professionista abilitato, entro il **25 ottobre 2015**. A seguito dell'elaborazione del modello 730 integrativo **sarà elaborato anche un nuovo modello 730-4 integrativo**.

I MEL 0A DENNE EL TCI TE GOD, P4. -5 A TEMCI TAO CEDDA B. 17

UOGLRAI 0ADLE2BONN DAUOLSEMLI E CAJEZRTI DENC&amp;RNITI TO UOLTI BAE I NSOSTARTO D'AGVOSTI

rettificativo ☐

pagina n. di pagine

|           |                                                                                 |                                |                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Sezione I | <b>IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:</b>                                    |                                |                           |
|           | CODICE FISCALE                                                                  | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N.ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF |
|           | COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE                                                    | PROV. (SIGLA)                  | C.A.P.                    |
|           | INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO | NUMERO DI TELEFONO             | NUMERO DI FAX             |
|           | <b>COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:</b>                                         |                                |                           |
|           | CODICE FISCALE                                                                  | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE |                           |
|           | COMUNE                                                                          | PROV. (SIGLA)                  | C.A.P.                    |
|           | INDIRIZZO                                                                       |                                |                           |

**DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:**

|                                                                 |                                                                 |                |                |             |           |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|---------|--------|
| Sezione II                                                      | N° ORD.                                                         | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME |             | COD. SEDE |         |        |
|                                                                 |                                                                 |                | Codice         | Dichiarante | Codice    | Coniuge | Totale |
|                                                                 | IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                     |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE           |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE            |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                           |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                          |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | N° ORD.                                                         | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME |             | COD. SEDE |         |        |
|                                                                 |                                                                 |                | Codice         | Dichiarante | Codice    | Coniuge | Totale |
|                                                                 | IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                     |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE           |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE            |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                           |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                          |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | N° ORD.                                                         | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME |             | COD. SEDE |         |        |
|                                                                 |                                                                 |                | Codice         | Dichiarante | Codice    | Coniuge | Totale |
|                                                                 | IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                     |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
|                                                                 | IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE           |                |                | ,00         |           | ,00     | ,00    |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE            |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                           |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                          |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| N° ORD.                                                         | CODICE FISCALE                                                  | COGNOME E NOME |                | COD. SEDE   |           |         |        |
|                                                                 |                                                                 | Codice         | Dichiarante    | Codice      | Coniuge   | Totale  |        |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                     |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE           |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE            |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                           |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |
| RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                          |                                                                 |                | ,00            |             | ,00       | ,00     |        |

|             |                                                                                             |      |                               |                     |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------|--|
| Sezione III | TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE                                                                |      | ,00                           | TOTALE CONTRIBUENTI |  |
|             | FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE<br>DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO |      |                               |                     |  |
|             | PER RICEVUTA                                                                                | DATA | FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA |                     |  |
|             |                                                                                             |      |                               |                     |  |



TeamSystem  
Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)  
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502  
[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)



Reg. n.8082  
UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia

---

Certified Software Partner

---